



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 29/10

di iniziativa del Consigliere O. GRECO recante:

"Norme sul funzionamento degli uffici di diretta collaborazione con gli organismi politico istituzionali del Consiglio regionale e sulle modalità di finanziamento dei Gruppi consiliari";

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	5/5/2015
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	6/5/2015
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 29/10^A di iniziativa del consigliere Greco recante: pag. 6
“Norme sul funzionamento degli uffici di diretta collaborazione con gli organismi politico istituzionali del Consiglio regionale e sulle modalità di finanziamento dei gruppi consiliari”

Normativa nazionale

Cost. 27-12-1947 (Artt. 70, 92, 93, 94, 117, 118, 119) pag. 14
Costituzione della Repubblica italiana.

D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 (Artt. 7, 14, 19, 40, 52) pag. 19
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

D.L. 10 ottobre 2012, n. 174. (Titolo I Regioni) pag. 33
Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.

D.L. 13-8-2011 n. 138 (Art. 14) pag. 44
Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

D.P.C.M. 21 dicembre 2012. pag. 46
Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Normativa regionale

L.R. 19 aprile 2007, n. 8. pag. 50
Norme sulla riduzione dei costi di funzionamento della struttura organizzativa del Consiglio e della Giunta regionale.

L.R. 29 ottobre 2001, n. 25. pag. 56
Integrazione alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 8.

L.R. 26 maggio 1997, n. 8. pag. 58
Norme sul riordino e sul funzionamento delle strutture speciali della Regione Calabria.

L.R. 13 maggio 1996, n. 8. pag. 62
Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

L.R. 13 maggio 1996, n. 7. pag. 89
Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

L.R. 15 marzo 2002, n. 13. pag. 124
Testo Unico della struttura e finanziamento dei Gruppi Consiliari.

Documentazione correlata

Delib.U.P. 5 giugno 2007, n. 16. pag. 134
Determinazione trattamento economico strutture speciali in attuazione dell' articolo 1 della L.R. 19 aprile 2007, n. 8.

Normativa comparata

REGIONE ABRUZZO - L.R. 09/05/2001, n. 18 (Capo II e Tabelle B e C) pag. 137
Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione.

REGIONE ABRUZZO - L.R. 10/08/2010, n. 40 (TITOLO II - pag. 143
Funzionamento dei gruppi consiliari)
Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari.

REGIONE BASILICATA pag. 150
L.R. 02/02/1998, n. 8 (Art. 11-bis) Nuova disciplina delle strutture di assistenza agli organi di direzione politica ed ai Gruppi consiliari della Regione Basilicata.

REGIONE CAMPANIA pag. 151
L.R. 27/01/2012, n. 1 (Art. 23) Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2012 e Pluriennale 2012-2014 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012). - Delib.U.P. 16 maggio 2013, n. 236. Attuazione dell'art. 1, comma 2, legge finanziaria regionale 2013 e modifiche del regolamento recante l'ordinamento Consiglio regionale. [pag. 76] - Delib.U.P. 27/02/2015, n. 369 (Art. 15) Regolamento concernente il Nuovo Ordinamento del Consiglio Regionale - Approvazione definitiva. [pag. 78]

REGIONE CAMPANIA - L.R. 5 agosto 1972, n. 6. pag. 163
Funzionamento dei gruppi consiliari.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - (Strutture speciali) pag. 166
- L.R. 12/03/2015, n. 1 (Art. 8). [pag. 85] - L.R. 26/11/2001, n. 43 (Capo II - Strutture speciali). [pag. 89]

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - L.R. 26 luglio 2013, n. 11. (TITOLO IV - pag. 176
Funzionamento dei gruppi
Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'assemblea.

REGIONE LAZIO - L.R. 18/02/2002, n. 6 (Art. 37) pag. 201
Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale.

REGIONE LAZIO - L.R. 28 giugno 2013, n. 4 (Artt. 11, 12, 13, 14). <i>Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione.</i>	pag. 205
REGIONE LIGURIA - L.R. 19 dicembre 1990, n. 38. <i>Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari.</i>	pag. 213
REGIONE LOMBARDIA - L.R. 24 giugno 2013, n. 3. (TITOLO II - Risorse destinate ai gruppi consiliari e relative modalità di utilizzo) <i>Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.</i>	pag. 233
REGIONE LOMBARDIA - L.R. 07/07/2008, n. 20 (Capo IV - Norme concernenti le segreterie dei componenti l'Ufficio di Presidenza e dei gruppi consiliari) <i>Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale.</i>	pag. 244
REGIONE MOLISE - L.R. 12/09/1991, n. 15 (Art. 8) <i>Norme integrative e complementari alla L.R. «Stato giuridico e trattamento economico del personale regionale e degli Enti pubblici della Regione Molise -Triennio 1988-1990» e provvedimenti urgenti per l'organizzazione amministrativa della Regione.</i>	pag. 251
REGIONE MARCHE - L.R. 10 agosto 1988, n. 34. <i>Finanziamento delle attività di gruppi consiliari.</i>	pag. 257
REGIONE MOLISE - L.R. 4 novembre 1991, n. 20. <i>Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi Consiliari.</i>	pag. 272
REGIONE MARCHE - L.R. 30/06/2003, n. 14 (Art. 16) <i>Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale.</i>	pag. 282
REGIONE PIEMONTE - L.R. 8 giugno 1981, n. 20. <i>Assegnazione di personale ai Gruppi Consiliari.</i>	pag. 288
REGIONE TOSCANA <i>L.R. 08/01/2009, n. 1 (Artt. 40-59) Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale.</i>	pag. 297

Giurisprudenza Costituzionale

Sentenza Corte Cost. 39/2014.	pag. 321

Sentenza Corte Cost. n. 213/2012.	pag. 383
Sentenza Corte Cost. n. 324/2010.	pag. 388
Sentenza Corte Cost. n. 252/2009.	pag. 399
Sentenza Corte Cost. 187/1990.	pag. 407
Sentenza Corte Cost. 1130/1988.	pag. 414

Proposta di legge n. 29/10^

Relazione

La separazione o divisione dei poteri è uno dei principi fondamentali dello stato di diritto. Consiste nell'individuazione di tre funzioni pubbliche nell'ambito della sovranità dello Stato (legislazione, amministrazione e giurisdizione) e nell'attribuzione delle stesse a tre distinti poteri dello stato, intesi come organi o complessi di organi dello Stato indipendenti ed autonomi dagli altri poteri: il potere legislativo, il potere esecutivo e il potere giudiziario.

Esempi di separazione dei poteri o c. d. "teoria dei tre poteri" si trovano già nel mondo antico, nella Grecia classica, in Platone, Aristotele, Polibio. Nel XIII secolo con Henry de Bracton. Nel '600 con John Locke, la teoria della separazione dei poteri trova una formulazione compiuta: egli teorizzava una divisione dei poteri tra il parlamento e il sovrano.

Il francese Charles-Louis de Secondat, barone di Montesquieu fu però il primo a esprimere compiutamente, nell'opera "Lo spirito delle leggi", la cui stesura durò ben 14 anni, pubblicata a Ginevra nel 1748, la cosiddetta teoria dei tre poteri.

Secondo la filosofia di Montesquieu i tre poteri dello Stato (legislativo, esecutivo e giudiziario) non devono essere gestiti da un solo individuo, ma da più individui. Nel momento in cui questi tre poteri erano racchiusi in un solo individuo, esso rischiava di diventare un tiranno. Per evitare che ciò accadesse bisognava abolire ogni forma di governo assolutistica, affidando il potere legislativo al Parlamento, quello esecutivo ai ministri scelti dal re, e quello giudiziario a magistrati estranei agli altri poteri dello Stato.

Le idee di Montesquieu furono d'ispirazione e diedero il via alle grandi rivoluzioni del secolo (la guerra d'indipendenza americana e la Rivoluzione francese). Ancora oggi le idee di Montesquieu sono di grande impatto e alla base delle costituzioni più avanzate, per la salvaguardia della libertà politica.

La separazione dei poteri ritornò nelle carte costituzionali del XIX secolo. Attualmente la gran parte delle costituzioni mondiali è ispirata al principio di separazione dei poteri.

Il sistema politico italiano è organizzato secondo il principio di separazione dei poteri, principio fondamentale della nostra Costituzione. Lo troviamo esplicito negli articoli 70, 92, 93, e 94, nonché nell'art. 117, che interessa le Regioni, lì dove al comma 1 si legge: "La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali".

Ciò nell'attuazione dell'autonomia regionale, che è autonomia statutaria, autonomia legislativa e regolamentare (art 117 Cost.), autonomia amministrativa (art 118 Cost.), autonomia finanziaria (art. 119 Cost.).

Da questi brevi cenni storici, veniamo alla ratio della presente proposta di legge o allo spirito della presente proposta di legge, per dirla alla Montesquieu.

La ratio della presente proposta di legge è, essenzialmente, quella di regolamentare, in un unico corpus normativo, il funzionamento delle strutture preposte all'ausilio ed al supporto del Consiglio Regionale, oltre che le modalità e i limiti di utilizzo dei contributi spettanti ai Gruppi consiliari.

L'esigenza è quella di razionalizzare e condurre ad unità la confusa e disorganica legislazione vigente in materia, riformandola, sotto alcuni aspetti, al precipuo fine di tutelare, con carattere di effettività, il principio di separazione dei poteri, che la nostra Costituzione, come detto, riconosce anche alle Regioni.

Separazione dei poteri che ha come ovvio corollario l'autonomia dell'assemblea e il cui scopo è permettere la corretta esecuzione delle funzioni costituzionalmente assegnate, vale a dire l'adozione delle leggi, in totale indipendenza rispetto ad altri organi.

È chiaro che questo principio debba tradursi anche nell'autonomia delle autorità politiche e, dunque, del Consiglio regionale nell'organizzazione dei propri uffici di ausilio e, più in generale, nell'autonomia della gestione amministrativa e contabile.

Autonomia che deve essere garantita, infatti, anche sotto il profilo finanziario, strettamente funzionale ad uno svolgimento efficiente dei compiti costituzionali degli organi legislativi.

Le garanzie di autonomia organizzativa e contabile, tutelate dall'art. 121, secondo comma, Cost., devono riguardare, naturalmente, tutti gli organismi politico istituzionali del Consiglio Regionale e, dunque, anche i gruppi consiliari.

Quest'ultimi, in particolare, sono stati qualificati dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale come organi del Consiglio e "proiezioni dei partiti politici in assemblea regionale" (sentenze n. 187 del 1990 e n. 1130 del 1988), ovvero come "uffici comunque necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del consiglio" (sentenza n. 1130 del 1988; sentenza n. 39 del 2014).

Tanto ciò precisato, in termini generali, è evidente che il rispetto di siffatti principi costituzionali deve tradursi, in concreto, nella previsione di un sistema snello e funzionale che assicuri al Consiglio regionale ed alle sue articolazioni di riferimento un'organizzazione degli uffici di supporto efficace e valida ed un'autonomia reale nella gestione dei fondi disponibili.

Ciò, naturalmente, non deve tradursi in arbitrio ma nella previsione di un modello di amministrazione "regolamentato" ma che rispetti fondamentalmente, da un lato, le funzioni e le finalità delle strutture di ausilio e, dall'altro, l'autonomia gestoria nell'utilizzo dei contributi riconosciuti al gruppo consiliare.

Il primo capo della proposta di legge è dedicato alle strutture speciali ed alle ministruttive previste quali uffici di collaborazione degli organi del Consiglio.

Si è inteso, in particolare, sottolineare che di tali strutture debbano far parte soggetti professionalmente idonei e che siano in grado di svolgere adeguatamente l'incarico. Ciò si traduce nella necessità, anche a fini di trasparenza, di esprimere analiticamente criteri e motivazioni a sostegno della scelta, secondo una valutazione che tenga conto del ruolo da ricoprire e delle professionalità possedute dal soggetto.

La natura del rapporto, proprio poiché essenzialmente fiduciaria, non consente di limitare l'individuazione di tale personale tra quello dipendente dalla pubblica amministrazione, trattandosi di una coercizione illogica e contraria alla stessa ratio della previsione di tali figure di supporto. Né può essere imposto il possesso di specifici titoli di studio, fatta eccezione per il collaboratore esperto, con riferimento al quale è richiesto il possesso del titolo di laurea magistrale, in considerazione proprio delle competenze richieste al medesimo.

Al fine di ulteriormente ridurre i costi della politica, viene prevista, rispetto alla precedente disciplina, una sensibile riduzione dei compensi - pari al 10% - per le figure del segretario particolare e dell'assistente amministrativo, incarichi per i quali non è richiesto il possesso di specifici titoli di studio.

L'andamento di tali incarichi e, dunque, la proficuità della collaborazione sono esaminati periodicamente dal titolare della struttura. Si tratta, dunque, di rapporti a carattere dinamico, così da incentivare, nel tempo, l'impegno e il rendimento del personale individuato.

Si è inteso, infine, prevedere diverse ipotesi di inconfiribilità degli incarichi in questione, includendo anche la sussistenza di rinvii a giudizio e condanne penali, anche non definitive, per reati contro la pubblica amministrazione.

Si è inteso, altresì, prevedere che il collaboratore o altra figura destinata nelle strutture venga rimossa e/o sospesa, ed eventualmente sostituita, in caso di rinvio a giudizio o condanna penale per reati contro la pubblica amministrazione intervenuti successivamente al conferimento dell'incarico, nel termine di giorni 30 dalla notizia certa o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza; prevedendo, poi, l'eventuale reintegro nell'incarico, ad insindacabile facoltà del titolare della struttura e/o del consigliere regionale, con il venir meno della sospensione nel caso di proscioglimento e/o assoluzione. Il secondo capo del progetto di legge è stato dedicato, invece, alle modalità e limiti di utilizzo dei contributi spettanti ai Gruppi consiliari.

Individuati i tetti massimi di tali fondi, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, si è ritenuto opportuno rimettere l'individuazione della attività ed iniziative oggetto di finanziamento ad un documento programmatico che, reso pubblico sul sito istituzionale dell'ente, sempre a fini di trasparenza e coerenza, espliciti preventivamente il relativo progetto e riparto di utilizzo.

Il sistema delineato, seppure improntato alla massima efficienza, è stato, comunque, sottoposto ad un articolato quanto incisivo meccanismo di controllo, prevedendo, altresì, uno specifico apparato sanzionatorio.

L'istituzione di un nucleo di valutazione e, dunque, di un organismo terzo che assicuri la coerenza degli atti di gestione rispetto alle previsioni contenute nella proposta di legge è, chiaramente, un'iniziativa decisamente innovativa, a dimostrazione della volontà di rendere ogni operazione gestoria trasparente e sottoposta, in ogni caso, ad una verifica di legittimità.

Così come le gravissime conseguenze sanzionatorie previste in caso di inosservanza e, dunque, di riscontrata carenza dei presupposti per l'adozione di tali atti gestori attestano l'esigenza di ammonire fermamente chi si è reso responsabile di iniziative illegittime.

In tale ottica, il sindacato della Corte dei conti deve assumere doverosamente un ruolo residuale. Ed il relativo controllo sulle modalità di gestione dei fondi dei Gruppi consiliari, pur previsto ex lege, deve assumere come parametro la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza, tenendo conto di quanto preventivamente ammesso e delineato dal Gruppo consiliare nel documento programmatico. Conseguentemente, tale operazione di verifica deve essere documentale, non potendo addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, nei limiti del mandato istituzionale.

Relazione tecnico finanziaria Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo : Legge regionale recante "Norme sul funzionamento degli uffici di diretta collaborazione con gli organismi politico istituzionali del Consiglio Regionale e sulle modalità di finanziamento dei Gruppi consiliari".

La presente legge reca disposizioni di carattere meramente ordinamentale e non comporta nuove o maggiori spese o minori entrate a valere sul bilancio regionale.

La presente legge, altresì, al fine della ulteriore riduzione dei costi della politica, del

contenimento della spesa pubblica e della tutela delle finanze regionali, comporta una riduzione della spesa, lì dove prevede la riduzione dei compensi nella misura del 10% per le figure del Segretario particolare e dell'assistente amministrativo.

Per gli scopi e le funzioni della presente legge, poiché non sono previsti oneri, non occorre impegnare fondi previsti nel bilancio generale della Regione Calabria.

Tab. 1- Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
_____	_____	_____	_____	0,00 / _____

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

La riduzione della spesa è da quantificare.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

n. UPB/Capitolo	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Totale
_____	_____	_____	_____	_____
Totale	_____	_____	_____	_____

Articolo 1

1. Le disposizioni della presente legge disciplinano il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione con gli organismi politico istituzionali del Consiglio Regionale, oltre che le modalità di finanziamento dei Gruppi consiliari.

CAPO PRIMO

Strutture Speciali degli organismi politico istituzionali del Consiglio Regionale
e ministrutture dei Consiglieri Regionali

Articolo 2

1. Il Presidente, i componenti dell'Ufficio di Presidenza, i Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti, il Presidente del Comitato regionale di controllo contabile ed i Presidenti dei Gruppi consiliari si avvalgono della collaborazione di strutture speciali per lo svolgimento delle attività necessarie all'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 3

1. Delle strutture speciali, di cui al precedente articolo 2, possono far parte le seguenti figure:

- Segretario particolare;
- Assistente amministrativo;
- Autista.

2. Il numero complessivo degli addetti alle strutture speciali non può essere superiore a cinque unità per la struttura speciale del Presidente, a due unità per quelle dei Vice Presidenti, dei Consiglieri segretari, dei Presidenti delle Commissioni, del Presidente del comitato regionale di controllo contabile e dei Presidenti dei Gruppi consiliari.

3. Il segretario particolare, l'assistente amministrativo e l'autista sono nominati dall'Ufficio di Presidenza, su designazione dei titolari degli uffici presso i quali sono chiamati a prestare la loro opera, in virtù di un rapporto di natura fiduciaria, e cessano dall'incarico o dal lavoro con la cessazione dalla carica dei medesimi titolari.

4. Fatto salvo l'imprescindibile carattere fiduciario degli incarichi e dei rapporti di stretta e continua collaborazione, i titolari delle strutture speciali individuano il segretario particolare, l'assistente amministrativo e l'autista nel rispetto dei requisiti e dei criteri indicati ai successivi articoli 5 e 6.

5. Al Segretario particolare ed all'assistente amministrativo spetta il trattamento economico previsto per la posizione economica D6 del CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali, decurtato del 10%. Sono, altresì, riconosciute le competenze derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8.

6. All'autista spetta il trattamento economico previsto dagli articolo 3 e 4 della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8.

7. Qualora siano estranei alla pubblica amministrazione, prestano la loro attività in base a un contratto di lavoro di diritto privato anche in deroga ai requisiti previsti dall'articolo 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

8. Nel caso in cui siano pubblici dipendenti, agli stessi, per la durata dell'incarico, sarà corrisposta un'indennità accessoria pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo, come determinato, e lo stipendio tabellare in godimento nell'amministrazione di provenienza. In ogni caso, il trattamento economico degli stessi è attribuito in misura fissa e indipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva.

9. I titolari delle strutture hanno la facoltà di nominare quale segretario particolare due unità di personale. In questo caso a ciascuna sarà corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto per il segretario particolare, senza aggravio di spesa.

10. L'assistente amministrativo e l'autista possono essere scelti tra gli estranei alla pubblica amministrazione; il titolare della struttura speciale ha facoltà di nominare quale assistente amministrativo o autista due unità di personale. In questo caso a ciascuno sarà corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto rispettivamente per l'assistente amministrativo e per l'autista.

11. L'Ufficio di Presidenza assegna alle strutture speciali un supporto costituito da due unità di personale interne al Consiglio regionale di livello non superiore alla categoria DI. Il supporto può essere costituito da n. 4 unità di personale. Qualora si scegliesse di utilizzare quattro unità di supporto a ciascuno degli stessi sarà corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto per il supporto tecnico, senza aggravio di spesa.

12. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza possono essere individuati altri uffici di diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali del Consiglio regionale.

Articolo 4

1. Il Segretario particolare del Consigliere regionale deve essere scelto nel rispetto dei criteri individuati ai successivi articoli 5 e 6 e può essere individuato anche tra gli estranei alla pubblica amministrazione.

2. Per l'espletamento delle attività istituzionali, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza e su indicazione nominativa di ciascun consigliere regionale, lo stesso può avvalersi, per il periodo di durata della carica, di un collaboratore esperto o di due collaboratori esperti che può essere scelto tra i dipendenti non dirigenti del Consiglio o della Giunta regionale o di altre Amministrazioni pubbliche, ovvero tra estranei alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto dei criteri di cui ai successivi articoli 5 e 6. In quest'ultimo caso il rapporto giuridico è regolato da specifico contratto di diritto privato ed il relativo trattamento economico non può superare quello previsto per il personale regionale dell'ex VIII qualifica funzionale. Qualora si scegliesse di utilizzare due collaboratori a ciascuno degli stessi sarà corrisposto il 50% del trattamento economico previsto per il collaboratore, senza aggravio di spesa.

Articolo 5

1. Alle strutture speciali ovvero al supporto alle stesse, alle ministrutture dei Consiglieri regionali, agli altri uffici di diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali del Consiglio regionale individuati dall'Ufficio di Presidenza, al supporto tecnico del Presidente della Giunta delle Elezioni e al collaboratore esperto di ciascun Consigliere regionale, non può essere utilizzato chi:

- a) sia in conflitto di interessi, anche professionali, con la Regione;
- b) sia coniuge, parente o affine entro il terzo grado di Consiglieri regionali e di titolari di strutture speciali;
- c) sia componente di organi statutari di Enti, Aziende o società regionali o a rilevante partecipazione regionale;
- d) sia stato rinviato a giudizio e/o condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

Qualora una delle condizioni previste alla precedente lettera d) dovesse verificarsi successivamente al conferimento dell'incarico, per una qualsiasi delle figure previste nel presente capo, il titolare della struttura speciale e/o il consigliere regionale provvede alla sospensione e/o revoca dell'incarico, entro 30 giorni dalla notizia certa o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. Nel caso di sospensione di un collaboratore o di altra figura, il titolare della struttura speciale e/o il Consigliere regionale può procedere alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza ad altra figura scelta sempre in virtù di un rapporto di natura fiduciaria. È facoltà del titolare della struttura speciale e/o del Consigliere regionale disporre la cessazione della supplenza nei casi di proscioglimento e/o assoluzione.

Articolo 6

1. Per il conferimento degli incarichi disciplinati nel presente capo il titolare della struttura ed il consigliere regionale sono tenuti ad esprimere la propria scelta sulla base di espressa ed analitica motivazione, costituente parte integrativa dell'atto di designazione o del relativo contratto di lavoro, nella quale sono esaminate le caratteristiche professionali del

ruolo da ricoprire e la rispondenza ad esse del candidato, come desunta dal curriculum vitae, tenuto conto del carattere fiduciario dell'incarico.

2. Per il conferimento dell'incarico di collaboratore esperto è previsto il requisito del possesso del titolo di laurea magistrale o equiparato.

3. Il titolare della struttura ed il consigliere regionale sono tenuti periodicamente e, in ogni caso, a cadenza annuale a redigere una relazione sull'andamento dell'attività svolta dai propri collaboratori.

4. Gli incarichi affidati sia dal titolare struttura che dal consigliere regionale, e i relativi trattamenti economici vengono resi pubblici sul sito istituzionale dell'ente.

CAPO SECONDO

Struttura e finanziamento dei gruppi consiliari

Articolo 7

1. Il Consiglio regionale assicura ai Gruppi consiliari, con spesa a carico del proprio bilancio, il personale e i mezzi necessari all'assolvimento delle loro funzioni nei modi e nei limiti previsti dallo Statuto e dalla presente legge.

Articolo 8

1. Ciascun Gruppo, sulla base di autonome scelte, organizza il proprio funzionamento e individua le iniziative da porre in essere, provvedendo alle relative spese senza alcuna limitazione di importo all'interno delle somme globalmente assegnate.

Articolo 9

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assicura ai Gruppi per la esplicazione delle loro attività, la disponibilità di locali e attrezzature tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi.

2. I mobili, le macchine e gli altri oggetti assegnati ai Gruppi consiliari sono elencati in separato inventario e sono dati in carico, con apposito verbale, ai Presidenti dei Gruppi che ne diventano consegnatari responsabili. In caso di cambiamento del Presidente di un Gruppo, il Presidente uscente consegna al Provveditorato del Consiglio i beni inventariati che ha ricevuto in carico.

3. L'Ufficio di Presidenza provvede alle spese postali, telefoniche e di cancelleria nei limiti stabiliti annualmente con apposita deliberazione.

Articolo 10

1. Fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, per le spese organizzative, di funzionamento, di rappresentanza, di aggiornamento e documentazione, riconducibili esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, è assegnato a ciascun Gruppo consiliare un contributo a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale il cui importo, al netto delle spese per il personale, è fissato nella misura di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per anno per ciascun consigliere iscritto al Gruppo, oltre ad un importo complessivo pari ad euro 0,05 (zero/ 05) per abitante al fine di tener conto delle dimensioni del territorio e della popolazione residente nella regione.

2. Per la gestione del contributo di cui al comma 1 i Gruppi consiliari possono avvalersi degli uffici del Consiglio regionale con le modalità stabilite in apposito regolamento adottato dall'Ufficio di Presidenza.

3. Sono a carico del Consiglio regionale le spese per il personale, le dotazioni strumentali e logistiche ad uso del Presidente dei Gruppi consiliari.

4. Ai Gruppi consiliari può essere assegnato personale proveniente dalla Pubblica Amministrazione o estraneo ad essa; il rapporto di lavoro del personale dei Gruppi consiliari estraneo ai ruoli della pubblica amministrazione è regolato da contratti di diritto privato stipulati, per la parte datoriale, dal Presidente del Gruppo consiliare.

5. È esclusa in ogni caso la contribuzione in favore di partiti movimenti politici, nonché di Gruppi consiliari composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni.

6. L'Ufficio di Presidenza, accertata la costituzione e la composizione dei Gruppi consiliari, assegna i contributi a decorrere dal giorno successivo alla data d'insediamento del Consiglio regionale e ripartisce tra i Gruppi consiliari, nel rispetto dei principi di eguaglianza e proporzionalità, l'ulteriore somma di cui all'ultimo periodo del comma 1 del presente articolo.

7. Se nel corso dell'anno a seguito di nuove elezioni o per qualsiasi altra causa, un Gruppo consiliare viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo Gruppo consiliare o varia la composizione numerica dei Gruppi consiliari esistenti, le conseguenti variazioni, nella assegnazione dei contributi, decorrono dal mese immediatamente successivo a quello in cui la cessazione, la nuova costituzione o la variazione numerica del Gruppo consiliare è intervenuta.

8. I Gruppi consiliari possono utilizzare nell'esercizio finanziario successivo le somme non spese nell'anno di riferimento.

Articolo 11

1. Il tetto massimo in termini finanziari per la determinazione dell'ammontare complessivo della spesa per il personale dei Gruppi consiliari deve equivalere al costo di un'unità di personale di categoria D, posizione economica D6 (compresi gli oneri a carico dell'Ente, senza posizione organizzativa) per ciascun consigliere regionale. Il personale a qualsiasi titolo comandato o distaccato — da soggetti pubblici o privati — allorché funzionalmente collocato a disposizione dei Gruppi consiliari deve considerarsi rientrante nei limiti del budget individuato per il Gruppo consiliare.

2. Nel limite del contributo riconosciuto, il Gruppo consiliare può destinare le risorse a disposizione per la realizzazione dei propri fini istituzionali e delle iniziative stabilite ed individuate in un documento programmatico, predisposto all'atto di costituzione del Gruppo consiliare ed aggiornato periodicamente, a cadenza almeno trimestrale, dal Presidente del Gruppo consiliare. Il documento programmatico viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

Articolo 12

1. I Gruppi consiliari non possono utilizzare neppure parzialmente contributi in denaro a carico del bilancio del Consiglio regionale per finanziare, direttamente o indirettamente, attività estranee ai Gruppi o alle loro finalità.

Articolo 13

1. I Gruppi non possono corrispondere ai Consiglieri regionali compensi per prestazioni d'opera intellettuale o rimborsi spese per collaborazione. Sono tuttavia consentiti rimborsi a piè di lista delle spese sostenute per l'espletamento di attività ed iniziative rientranti nella previsione del documento programmatico di cui all'articolo 11.

Articolo 14

1. Ciascun Gruppo consiliare è tenuto ad approvare un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni caso il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al Gruppo consiliare dal Consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.

2. Il rendiconto e la documentazione a corredo, unitamente ad una dichiarazione attestante la utilizzazione dei contributi erogati nell'anno precedente per la realizzazione dei fini istituzionali del Gruppo e delle attività indicate nel documento programmatico, sono trasmessi dal Presidente di ciascun Gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, che li inoltra a sua volta, entro i successivi dieci giorni, al Presidente della Regione. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Presidente della Regione trasmette il rendiconto di ciascun Gruppo consiliare alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, sulla conformità e coerenza dello stesso rispetto a quanto stabilito nel documento programmatico con apposita delibera che è trasmessa al Presidente della Regione per il successivo inoltro al Presidente del Consiglio regionale che ne cura la pubblicazione.

3. In caso di mancata pronuncia da parte della sezione regionale della Corte dei conti nei successivi trenta giorni, il rendiconto di esercizio si intende comunque approvato.

4. Qualora la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti riscontri che il rendiconto di esercizio del Gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non siano conformi alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, al Presidente del Consiglio regionale una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni. La comunicazione è trasmessa al Presidente del Consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del Gruppo consiliare interessato e sospende il decorso del termine per la pronuncia della sezione. L'omessa regolarizzazione di cui al presente comma comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non rendicontate.

5. L'obbligo di restituzione di cui al comma 4 consegue, inoltre, alla mancata trasmissione del rendiconto, imputabile a responsabilità esclusiva del Presidente del Gruppo, alla competente sezione regionale della Corte dei conti entro il termine di sessanta giorni individuato ai sensi del comma 2, ovvero alla deliberazione di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

6. La Presidenza del Consiglio regionale cura, attraverso la struttura consiliare competente, gli adempimenti materiali per la trasmissione dei rendiconti e della relativa documentazione al Presidente della Regione, il quale li trasmette alla competente sezione regionale della Corte dei conti al fine di consentire l'attività di controllo.
7. Resta fermo che gli atti amministrativi e di gestione relativi ai fondi di competenza del Consiglio regionale sono sottoposti, comunque, al controllo autonomo dell'Assemblea regionale secondo le norme dei regolamenti interni.
8. Il rendiconto è pubblicato in allegato al conto consuntivo del Consiglio regionale e nel sito istituzionale dell'Ente.

Articolo 15

1. Il personale di cui all'art. 10 è richiesto nominativamente dai Presidenti dei Gruppi consiliari al Segretario Generale del Consiglio regionale che provvede all'assegnazione, ovvero se trattasi di personale dipendente da altra Pubblica Amministrazione, attiva la procedura di comando per la successiva assegnazione ai Gruppi.
2. Per l'assegnazione ai Gruppi consiliari deve essere formalmente acquisito, a cura del Gruppo richiedente, l'assenso del dipendente.
3. I Pubblici dipendenti assegnati ai Gruppi consiliari conservano i diritti ed i doveri del proprio stato giuridico ed economico e operano alle dirette dipendenze del Presidente e del Gruppo consiliare.
4. Per il personale estraneo alla Pubblica Amministrazione il rapporto è regolato da contratto di diritto privato anche in deroga ai requisiti previsti dall'articolo 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.. Per la gestione di tale personale i Gruppi possono avvalersi del supporto degli Uffici del Consiglio regionale della Calabria. Il trattamento economico non può essere superiore a quello previsto per la posizione economica D6 del CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali.
5. Il trattamento economico del personale comandato è regolamentato e quantificato, con proprio atto, dall'Ufficio di Presidenza.

Articolo 16

1. Le dotazioni attribuite al Gruppo misto sono determinate avendo riguardo del numero e della consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite tra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente sulla scorta delle direttive fissate dall'Ufficio di Presidenza.

CAPO TERZO

Meccanismi di controllo e sanzionatori

Articolo 17

1. Al fine di verificare costantemente la legittimità e correttezza del conferimento di incarichi e degli atti amministrativi e di gestione relativi ai fondi di competenza del Consiglio regionale è istituito, presso la Regione Calabria, il Nucleo di valutazione sulle spese del Consiglio regionale.
2. Il nucleo di valutazione è composto da cinque componenti, scelti dall'Assemblea regionale tra i dipendenti regionali del dipartimento Organizzazione e Personale. Presiede il nucleo di valutazione un Revisore dei conti della Regione Calabria.
3. Il nucleo di valutazione viene nominato all'inizio della Legislatura e decade automaticamente al suo termine. Non sono previsti trattamenti economici aggiuntivi in favore dei componenti del nucleo di valutazione.
4. L'attività di verifica e controllo di legittimità è svolta costantemente su tutti gli atti di gestione adottati ai sensi della presente legge.
5. In caso di conferimento di incarichi di collaborazione è previsto, a pena di nullità dell'atto, il controllo preventivo del nucleo di valutazione. Per tutti gli altri atti di gestione il controllo può avvenire anche successivamente.

Articolo 18

1. Qualunque atto o provvedimento adottato in violazione delle disposizioni contenute nella presente legge, la cui illegittimità sia stata accertata dal nucleo di valutazione, è nullo.
2. Alla nullità consegue l'obbligo, a carico del titolare della struttura o del consigliere, in solido con l'eventuale beneficiario dell'atto, di restituzione delle somme illegittimamente utilizzate.
3. È, altresì, prevista, nei confronti del titolare della struttura o del consigliere, la sanzione accessoria del pagamento degli interessi legali maturati sulle somme indebitamente utilizzate, oltre che l'inibizione dall'utilizzo di contributi o ulteriori risorse per la durata di un anno.

CAPO QUARTO

Norme finali

Articolo 19

1. Gli oneri conseguenti all'applicazione della presente legge gravano sulle spese generali di funzionamento del Consiglio regionale.
2. Per gli scopi e le funzioni della presente legge, poiché non sono previsti oneri, non occorre impegnare ulteriori fondi previsti nel bilancio generale della Regione Calabria.

Articolo 20

1. Le disposizioni di cui alla presente legge trovano applicazione anche con riferimento ai contratti, incarichi ed atti di gestione già adottati dagli organi del Consiglio regionale in carica, con riferimento ai quali il nucleo di valutazione è tenuto a verificarne legittimità e correttezza in sede di prima applicazione.
2. La riscontrata non conformità è sanabile dal titolare della struttura o dal consigliere entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento dei rilievi espressi dal nucleo di valutazione.

Articolo 21

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le leggi in contrasto con la presente normativa , nonché le seguenti norme:

- art. 10 della Legge Regionale 13 maggio 1996 n. 8 e ss.mm.ii.
- Legge Regionale n. 13/2002 e ss.mm.ii.

Cost. 27-12-1947 (Artt. 70, 92, 93, 94, 117,118, 119)***Costituzione della Repubblica italiana.***

La Costituzione fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord., ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Vedi XVIII disp. trans. fin., comma primo.

(...)

70. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

(...)

92. Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i Ministri .

93. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

94. Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione [uiu](#).

(114) Per quanto disposto dal presente articolo vedi anche artt. 34, 68 e 114 Reg.Senato ed artt. 45, 131 e, in genere, 124-131 Reg.Camera.

(...)

117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie (169) ;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato (170) .

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato (171) .

(169) Lettera così modificata dalla lettera a) del comma 1 dell' art. 3, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

(170) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell' art. 3, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

(171) Articolo così sostituito dall' art. 3, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione del presente articolo vedi la L. 5 giugno 2003, n. 131 e il D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 208.

118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà (172) .

(172) Articolo così sostituito dall' art. 4, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione del presente articolo vedi l' art. 7, L. 5 giugno 2003, n. 131.

119. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea (173) .

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse

Normativa nazionale
Cost. 27-12-1947 (Artt. 70, 92, 93, 94, 117,118, 119)

aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti (174)(175) .

(173) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell' art. 4, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

(174) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell' art. 4, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

(175) Articolo così sostituito dall' art. 5, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi la L. 5 maggio 2009, n. 42.

(...)

D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 (Artt. 7, 14, 19, 40, 52)***Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.***

Pubblicato nella Gazz. Uff 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

Articolo 7 Gestione delle risorse umane (*Art. 7 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall' art. 5 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi modificato dall' art. 3 del d.lgs n. 387 del 1998*)⁽²⁶⁾⁽³²⁾

1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno.⁽³⁰⁾

2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.

3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della *legge 11 agosto 1991, n. 266*.

4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione.

5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.

6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo

Normativa nazionale
D.Lgs. 30/03/2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. (Artt. 7, 14, 19, 40, 52)

fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;⁽³¹⁾

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al *decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell' *articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168* convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2004, n. 191*, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.⁽²⁵⁾⁽²⁹⁾

6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.⁽²⁷⁾

6-ter. I regolamenti di cui all' *articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, si adeguano ai principi di cui al comma 6.⁽²⁷⁾

6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all' *articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144*.⁽²⁸⁾

(25) Il presente comma era stato sostituito dall' *art. 13, comma 1, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4*; tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 9 marzo 2006, n. 80*). In seguito, il presente comma è stato sostituito dall' *art. 32, comma 1, D.L. 4 luglio 2006, n. 223*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 agosto 2006, n. 248*, modificato dall' *art. 3, comma 76, L. 24 dicembre 2007, n. 244*, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e sostituito dall' *art. 46, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2008, n. 133*. Infine, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 22, comma 2, lett. a) e b), L. 18 giugno 2009, n. 69*, dall' *art. 17, comma 27, D.L. 1° luglio 2009, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 agosto 2009, n. 102* e, successivamente, dall' *art. 4, comma 2, D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125*.

(26) Il presente articolo era stato modificato dall' *art. 13, comma 1, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4*, che aveva aggiunto i commi 6-bis e 6-ter, successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 9 marzo 2006, n. 80*).

(27) Comma inserito dall' *art. 32, comma 1, D.L. 4 luglio 2006, n. 223*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 agosto 2006, n. 248*.

(28) Comma aggiunto dall' *art. 3, comma 77, L. 24 dicembre 2007, n. 244*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(29) A norma dell' *art. 35, comma 1, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2009, n. 14*, le disposizioni di cui al presente comma, limitatamente agli enti di ricerca, non si applicano fino al 30 giugno 2009. Vedi, anche, l' *art. 1, comma 2, della predetta L. 14/2009*, che ha dettato disposizioni relative agli atti e ai provvedimenti adottati, nonché agli effetti prodottisi e ai rapporti giuridici sorti sulla base del citato *art. 35, D.L. 207/2008*, nel testo precedente le modifiche apportate dalla citata legge di conversione.

(30) Comma così sostituito dall' *art. 21, comma 1, lett. b), L. 4 novembre 2010, n. 183*.

(31) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 147, L. 24 dicembre 2012, n. 228*, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

(32) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l' *art. 1, O.P.C.M. 10 giugno 2008, n. 3682* e l' *art. 1, comma 11, D.L. 4 novembre 2009, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2009, n. 197*.

(...)

Articolo 14 Indirizzo politico-amministrativo(*Art. 14 del d.lgs n. 29 del 1993*, come sostituito prima dall' *art. 8 del d.lgs n. 546 del 1993* e poi dall' *art. 9 del d.lgs n. 80 del 1998*)

1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all' *articolo 4*, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio (37), anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all' *articolo 16*:

a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;

b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all' *articolo 4*, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all' *articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279*, e successive modificazioni ed integrazioni, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo *decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279*, tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell' *articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400(39)(40)*. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del

nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all' *articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127*. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell' *articolo 12, comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59*, senza aggravii di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del *regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100*, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. (38)

3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall' *articolo 2, comma 3, lett. p) della legge 23 agosto 1988, n. 400*. Resta altresì salvo quanto previsto dall' *articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall' *articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635*. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità.

(37) L' *art. 1, comma 8, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4*, aveva prorogato di sessanta giorni il presente termine, limitatamente alla definizione dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio. Successivamente tale proroga non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 9 marzo 2006, n. 80*).

(38) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 24-bis, D.L. 18 maggio 2006, n. 181*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2006, n. 233*. Per l'abrogazione della predetta disposizione, vedi l' *art. 1, commi 376 e 377, L. 24 dicembre 2007, n. 244*.

(39) Per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione:

- del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, vedi il *D.P.R. 22 settembre 2000, n. 451*;
- del Ministro della sanità, vedi il *D.P.R. 6 marzo 2001, n. 216* e il *D.P.R. 12 giugno 2003, n. 208*;
- del Ministro dei trasporti e della navigazione, vedi il *D.P.R. 24 aprile 2001, n. 225*;
- del Ministro degli affari esteri, vedi il *D.P.R. 24 maggio 2001, n. 233*;

Normativa nazionale
D.Lgs. 30/03/2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. (Artt. 7, 14, 19, 40, 52)

- del Ministro della difesa, vedi il *D.P.R. 14 maggio 2001, n. 241* e il *D.P.R. 24 febbraio 2006, n. 162*;
- del Ministro dei lavori pubblici, vedi il *D.P.R. 6 marzo 2001, n. 243*;
- del Ministro dell'ambiente, vedi il *D.P.R. 6 marzo 2001, n. 245*;
- del Ministro delle comunicazioni, vedi il *D.P.R. 14 maggio 2001, n. 258*;
- del Ministro del commercio con l'estero, vedi il *D.P.R. 3 maggio 2001, n. 291*;
- del Ministro del lavoro, vedi il *D.P.R. 17 maggio 2001, n. 297*;
- del Ministro delle politiche agricole e forestali, vedi il *D.P.R. 14 maggio 2001, n. 303*;
- del Ministro per i beni e le attività culturali, vedi il *D.P.R. 6 luglio 2001, n. 307*;
- del Ministro della giustizia, vedi il *D.P.R. 25 luglio 2001, n. 315*;
- del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, vedi il *D.P.R. 24 aprile 2001, n. 320*;
- del Ministero dell'interno, vedi il *D.P.R. 7 settembre 2001, n. 398* e il *D.P.R. 21 marzo 2002, n. 98*;
- del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca vedi il *D.P.R. 26 marzo 2002, n. 128*, il *D.P.R. 13 febbraio 2007, n. 57* e il *D.P.R. 14 gennaio 2009, n. 16*;
- del Ministro dell'economia e delle finanze, vedi il *D.P.R. 3 luglio 2003, n. 227*;
- del vice Ministro delle attività produttive vedi il *D.P.R. 14 ottobre 2003, n. 316*;
- del Ministro dello sviluppo economico, vedi il *D.P.R. 20 settembre 2007, n. 187* e il *D.P.R. 28 novembre 2008, n. 198*;
- del Ministro della salute, vedi il *D.P.R. 17 settembre 2013, n. 138*.

(40) Per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, vedi il *D.P.R. 6 marzo 2001, n. 230*.

(...)

Articolo 19 Incarichi di funzioni dirigenziali(*Art. 19 del d.lgs n. 29 del 1993*, come sostituito prima dall' *art. 11 del d.lgs n. 546 del 1993* e poi dall' *art. 13 del d.lgs n. 80 del 1998* e successivamente modificato dall' *art. 5 del d.lgs n. 387 del 1998*)⁽⁸⁰⁾

1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento

degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.
(58)

1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta. ⁽⁷²⁾⁽⁷⁷⁾

1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all' *articolo 21*, comma 1, secondo periodo. ⁽⁷⁴⁾

2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall' *articolo 24*. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico è pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell' *articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092*, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonché dell'applicazione dell' *articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092*, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni. ⁽⁵⁹⁾

3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all' *articolo 23* o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma 6. ⁽⁶⁰⁾

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all' *articolo 23* o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a

tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6. ⁽⁶¹⁾

4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all' *articolo 7*. ⁽⁶²⁾

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell' *articolo 4*, comma 1, lettera c).

5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo articolo 23 e del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6. ⁽⁷⁸⁾

5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all' *articolo 7*. ⁽⁶³⁾

6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all' *articolo 23* e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità

Normativa nazionale
D.Lgs. 30/03/2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. (Artt. 7, 14, 19, 40, 52)

di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al *decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*. ⁽⁶⁴⁾⁽⁶⁵⁾⁽⁸¹⁾

6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-bis e 6, è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque. ⁽⁷³⁾

6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all' *articolo 1*, comma 2. ⁽⁷³⁾

6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593*, il numero complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma 6 è elevato rispettivamente al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. ⁽⁷⁹⁾

[7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, disciplinate dall'articolo 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui all'articolo 24, comma 2. ⁽⁶⁶⁾]

8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. ⁽⁶⁷⁾⁽⁷¹⁾⁽⁷⁵⁾⁽⁷⁶⁾

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali. ⁽⁶⁸⁾

11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

Normativa nazionale
D.Lgs. 30/03/2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. (Artt. 7, 14, 19, 40, 52)

12. Per il personale di cui all' *articolo 3*, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all' *articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246*.⁽⁶⁹⁾

12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.⁽⁷⁰⁾

(58) Comma sostituito dall' *art. 3, comma 1, lett. a)*, *L. 15 luglio 2002, n. 145*. Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall' *art. 40, comma 1, lett. a)*, *D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150*.

(59) Comma sostituito dall' *art. 3, comma 1, lett. b)*, *L. 15 luglio 2002, n. 145* e modificato dall' *art. 14-sexies, comma 1, D.L. 30 giugno 2005, n. 115*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 agosto 2005, n. 168*; tale ultima disposizione non si applica agli incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali resi vacanti prima della scadenza dei contratti dei relativi dirigenti per effetto dell' *art. 3, comma 7, della legge 15 luglio 2002, n. 145*. Infine il presente comma è stato così modificato dall' *art. 40, comma 1, lett. c), nn. 1) e 2)*, *D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150* e, successivamente, dall' *art. 1, comma 32, D.L. 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148*; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi il medesimo *art. 1, comma 32, D.L. 138/2011*.

(60) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 1, lett. c)*, *L. 15 luglio 2002, n. 145* e, successivamente, dall' *art. 40, comma 1, lett. d)*, *D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150*.

(61) Comma sostituito dall' *art. 3, comma 1, lett. d)*, *L. 15 luglio 2002, n. 145* e, successivamente, modificato dall' *art. 3, comma 147, L. 24 dicembre 2003, n. 350*, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

(62) Comma inserito dall' *art. 3, comma 1, lett. e)*, *L. 15 luglio 2002, n. 145*.

(63) Comma inserito dall' *art. 3, comma 1, lett. f)*, *L. 15 luglio 2002, n. 145*.

(64) Comma sostituito dall' *art. 3, comma 1, lett. g)*, *L. 15 luglio 2002, n. 145* e modificato dall' *art. 14-sexies, comma 3, D.L. 30 giugno 2005, n. 115*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 agosto 2005, n. 168*. Successivamente il presente comma era stato modificato dall' *art. 15, comma 1, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4*, tale modifica tuttavia non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 9 marzo 2006, n. 80*). Infine il presente comma è stato così modificato dall' *art. 40, comma 1, lett. e), nn. 1) e 2)*, *D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150* e, successivamente, dall' *art. 2, comma 8-quater, D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125*.

(65) L' *art. 4, comma 1, D.L. 29 novembre 2004, n. 280*, ha interpretato il presente comma nel senso che gli incarichi di funzione dirigenziale ivi previsti possono essere conferiti anche a dirigenti e a funzionari dell'area funzionale C laureati appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche, comprese quelle che conferiscono gli incarichi. Successivamente il predetto *D.L. 280/2004* non è stato convertito in legge (Comunicato pubblicato nella G.U. 29 gennaio 2005, n. 23).

(66) Comma abrogato dall' *art. 3, comma 1, lett. h)*, *L. 15 luglio 2002, n. 145*.

(67) Comma sostituito dall' *art. 3, comma 1, lett. i)*, *L. 15 luglio 2002, n. 145* e, successivamente, così modificato dall' *art. 2, comma 159, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2006, n. 286* e dall' *art. 40, comma 1, lett. g)*, *D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150*.

(68) Comma così sostituito dall' *art. 3, comma 1, lett. l)*, *L. 15 luglio 2002, n. 145*.

(69) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 1, lett. m)*, *L. 15 luglio 2002, n. 145*.

Normativa nazionale
D.Lgs. 30/03/2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. (Artt. 7, 14, 19, 40, 52)

(70) Comma aggiunto dall' *art. 3, comma 1, lett. n), L. 15 luglio 2002, n. 145.*

(71) A norma dell' *art. 2, comma 160, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2006, n. 286*, le disposizioni del presente comma, si applicano anche ai direttori delle Agenzie, incluse le Agenzie fiscali.

(72) Comma inserito dall' *art. 40, comma 1, lett. b), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.*

(73) Comma inserito dall' *art. 40, comma 1, lett. f), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.*

(74) Comma inserito dall' *art. 40, comma 1, lett. b), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150* e, successivamente, così modificato dall' *art. 9, comma 32, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 luglio 2010, n. 122.*

(75) La Corte Costituzionale, con sentenza 4-11 aprile 2011, n. 124 (G.U. 13 aprile 2011, n. 16 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore dell' *art. 40 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*, nella parte in cui dispone che gli incarichi di funzione dirigenziale generale di cui al comma 5-bis, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all' *art. 23 del d.lgs. n. 165 del 2001*, cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.

(76) La Corte costituzionale, con sentenza 20-25 luglio 2011, n. 246 (G.U. 27 luglio 2011, n. 32 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore dell' *art. 40 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*, nella parte in cui dispone che gli incarichi di funzione dirigenziale conferiti ai sensi del comma 6 del medesimo *art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001*, cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.

(77) Per i limiti di applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l' *art. 2, comma 20-bis, D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135.*

(78) Comma inserito dall' *art. 3, comma 1, lett. f), L. 15 luglio 2002, n. 145* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 2, comma 8-ter, D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125.*

(79) Comma inserito dall' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° agosto 2011, n. 141* e sostituito dall' *art. 4-ter, comma 13, D.L. 2 marzo 2012, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 aprile 2012, n. 44*. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall' *art. 11, comma 2, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114.*

(80) La Corte costituzionale, con ordinanza 16-30 gennaio 2002, n. 11 (Gazz. Uff. 6 febbraio 2002, n. 6, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli *artt. 19, 21 e 24, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29* nel testo risultante dalle modificazioni apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387 ora sostituiti dagli *artt. 19, 21 e 24, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165* sollevata in riferimento agli *artt. 97, 98 e 3 della Costituzione.*

(81) In deroga al presente comma vedi l' *art. 5-bis, D.L. 7 settembre 2001, n. 343*, l' *art. 7, comma 5-bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78* e l' *art. 14, comma 2-bis, D.L. 31 maggio 2014, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2014, n. 106*. Vedi, anche, l' *art. 1, comma 10-bis, D.L. 18 maggio 2006, n. 181*, l' *art. 41, comma 16-quaterdecies, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207*, l' *art. 1, comma 359, L. 24 dicembre 2007, n. 244* e l' *art. 2, comma 20, D.L. 6 luglio 2012, n. 95.*

(...)

Titolo III

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E RAPPRESENTATIVITA' SINDACALE

Articolo 40 Contratti collettivi nazionali e integrativi(*Art. 45 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall' art. 15 del d.lgs. n. 470 del 1993 e poi dall' art. 1 del d.lgs. n. 396 del 1997 e successivamente modificato dall' art. 43, comma 1 del d.lgs n. 80 del 1998*)⁽¹⁸²⁾

In vigore dal 15 novembre 2009

1. La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell' *articolo 9*, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli *articoli 5*, comma 2, *16 e 17*, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all' *articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421*. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.⁽¹⁸³⁾

2. Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui agli *articoli 41*, comma 5, e *47*, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza. Una apposita sezione contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti di cui all' *articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, e successive modificazioni. Nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità.⁽¹⁸¹⁾

3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e di quella economica.⁽¹⁸³⁾

3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell' *articolo 7*, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell' *articolo 45*, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato. Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.⁽¹⁸⁴⁾

3-ter. Al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si

applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall' *articolo 40-bis*.⁽¹⁸⁴⁾

3-quater. La Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della *legge 4 marzo 2009, n. 15*, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, fornisce, entro il 31 maggio di ogni anno, all'ARAN una graduatoria di performance delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali. Tale graduatoria raggruppa le singole amministrazioni, per settori, su almeno tre livelli di merito, in funzione dei risultati di performance ottenuti. La contrattazione nazionale definisce le modalità di ripartizione delle risorse per la contrattazione decentrata tra i diversi livelli di merito assicurando l'invarianza complessiva dei relativi oneri nel comparto o nell'area di contrattazione.⁽¹⁸⁴⁾

3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell' *articolo 41*, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all' *articolo 45*, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della *legge 4 marzo 2009, n. 15*, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della *legge 4 marzo 2009, n. 15*, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.⁽¹⁸⁴⁾⁽¹⁸⁵⁾

3-sexies. A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all' *articolo 40-bis*, comma 1.⁽¹⁸⁴⁾

Normativa nazionale
D.Lgs. 30/03/2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. (Artt. 7, 14, 19, 40, 52)

4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.

(181) Comma modificato dall' *art. 7, comma 4, L. 15 luglio 2002, n. 145*, dall' *art. 14, comma 2, L. 29 luglio 2003, n. 229*, dall' *art. 1, comma 125, L. 30 dicembre 2004, n. 311*, a decorrere dal 1° gennaio 2005 e, successivamente, così sostituito dall' *art. 54, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150*, che ha sostituito gli originari commi da 1 a 3 con gli attuali commi da 1 a 3-sexies.

(182) Il presente articolo era stato modificato dall' *art. 10, comma 2, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4*, che aveva inserito il comma 2-bis; successivamente tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 9 marzo 2006, n. 80*).

(183) Comma così sostituito dall' *art. 54, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150*, che ha sostituito gli originari commi da 1 a 3 con gli attuali commi da 1 a 3-sexies.

(184) Comma inserito dall' *art. 54, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150*, che ha sostituito gli originari commi da 1 a 3 con gli attuali commi da 1 a 3-sexies.

(185) Sull'applicabilità delle disposizioni del quinto periodo del presente comma, vedi l' *art. 4, comma 3, D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68*.

(...)

Articolo 52 Disciplina delle mansioni(*Art. 56 del d.lgs n. 29 del 1993*, come sostituito dall' *art. 25 del d.lgs n. 80 del 1998* e successivamente modificato dall' *art. 15 del d.lgs n. 387 del 1998*)

1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all' *articolo 35, comma 1, lettera a)*. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione. ⁽²¹²⁾

1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore. ⁽²¹³⁾

[1-ter. Per l'accesso alle posizioni economiche apicali nell'ambito delle aree funzionali è definita una quota di accesso nel limite complessivo del 50 per cento da riservare a concorso

Normativa nazionale
D.Lgs. 30/03/2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. (Artt. 7, 14, 19, 40, 52)

pubblico sulla base di un corso-concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.^{(213)(214)]}

2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:

a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;

b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.

3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.

4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.

5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore.

(212) Comma così sostituito dall' *art. 62, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150*, che ha sostituito l'originario comma 1, con gli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter.

(213) Comma inserito dall' *art. 62, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150*, che ha sostituito l'originario comma 1, con gli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter.

(214) Comma abrogato dall' *art. 18, comma 1, lett. e), D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70*.

D.L. 10 ottobre 2012, n. 174. (Titolo I Regioni)

Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 ottobre 2012, n. 237.

Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 dicembre 2012, n. 213.

Titolo I

Regioni

Art. 1 *Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni* ⁽⁹⁾

1. Al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e regionale, e di garantire il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, le disposizioni del presente articolo sono volte ad adeguare, ai sensi degli articoli 28, 81, 97, 100 e 119 della Costituzione, il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle regioni di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni.

2. Ogni sei mesi le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono ai consigli regionali una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel semestre precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.

3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. I bilanci preventivi annuali e pluriennali e i rendiconti delle regioni con i relativi allegati sono trasmessi alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dai presidenti delle regioni con propria relazione. ⁽¹⁸⁾

4. Ai fini del comma 3, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano altresì che i rendiconti delle regioni tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla regione, nonché dei risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-sexies, del

NORMATIVA NAZIONALE

D.L. 10 ottobre 2012, n. 174. (Titolo I) Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dall'articolo 2, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

5. Il rendiconto generale della regione è parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Alla decisione di parifica è allegata una relazione nella quale la Corte dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa. La decisione di parifica e la relazione sono trasmesse al presidente della giunta regionale e al consiglio regionale.

6. Il presidente della regione trasmette ogni dodici mesi alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La relazione è, altresì, inviata al presidente del consiglio regionale. ⁽¹⁷⁾

7. Nell'ambito della verifica di cui ai commi 3 e 4, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per le amministrazioni interessate l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora la regione non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria. ⁽¹¹⁾

8. Le relazioni redatte dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai sensi dei commi precedenti sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze per le determinazioni di competenza.

9. Ciascun gruppo consiliare dei consigli regionali approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni caso il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati. ⁽¹⁶⁾

9-bis. Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri finanziari delle regioni che adottano, o abbiano adottato, il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,

NORMATIVA NAZIONALE

D.L. 10 ottobre 2012, n. 174. (Titolo I) Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.

approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di rotazione, con una dotazione di 50 milioni di euro, denominato «Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario», finalizzato a concedere anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del citato piano di stabilizzazione finanziaria ovvero per la regione Campania al finanziamento del piano di rientro di cui al comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. ^{(6) (19)}

9-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro il termine del 31 marzo 2013 sono individuati i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 9-bis attribuibile a ciascuna regione, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 10 per abitante e della disponibilità annua del Fondo. ⁽⁷⁾

9-quater. Alla copertura degli oneri derivanti per l'anno 2013 dalle disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-ter, si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 4, comma 1. Il Fondo di cui al comma 9-bis è altresì alimentato dalle somme del Fondo rimborsate dalle regioni. ⁽⁸⁾

9-quinquies. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio. ⁽⁴⁾

9-sexies. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 9-bis e seguenti, alle regioni interessate, in presenza di eccezionali motivi di urgenza, può essere concessa un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma 9-bis, da riassorbire secondo tempi e modalità disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9-ter. ⁽⁹⁾

9-septies. Il piano di stabilizzazione finanziaria di cui al comma 9-bis, per le regioni che abbiano già adottato il piano stesso, è completato entro il 30 giugno 2016 e l'attuazione degli atti indicati nel piano deve avvenire entro il 31 dicembre 2017. Per le restanti regioni i predetti termini sono, rispettivamente, di quattro e cinque anni dall'adozione del ripetuto piano di stabilizzazione finanziaria. Conseguentemente, sono soppressi i commi 13, 14 e 15 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. ⁽¹⁰⁾

10. Il rendiconto è trasmesso da ciascun gruppo consiliare al presidente del consiglio regionale, che lo trasmette al presidente della regione. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il presidente della regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, sulla regolarità dello stesso con apposita delibera, che è trasmessa al presidente

NORMATIVA NAZIONALE

D.L. 10 ottobre 2012, n. 174. (Titolo I) Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.

della regione per il successivo inoltro al presidente del consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione. In caso di mancata pronuncia nei successivi trenta giorni, il rendiconto di esercizio si intende comunque approvato. Il rendiconto è, altresì, pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione. ⁽¹²⁾

11. Qualora la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti riscontri che il rendiconto di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo, trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, al presidente della regione una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni. La comunicazione è trasmessa al presidente del consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del gruppo consiliare interessato e sospende il decorso del termine per la pronuncia della sezione. Nel caso in cui il gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, decade, per l'anno in corso, dal diritto all'erogazione di risorse da parte del consiglio regionale. La decadenza di cui al presente comma comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate. ⁽¹³⁾

12. La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono alla mancata trasmissione del rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 10, ovvero alla delibera di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti. ⁽¹⁴⁾

[13. Le regioni che abbiano adottato il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'*articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, formalmente approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono chiedere al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 15 dicembre 2012, un'anticipazione di cassa da destinare esclusivamente al pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, già impegnate e comunque non derivanti da riconoscimento dei debiti fuori bilancio. ⁽⁵⁾]

[14. L'anticipazione di cui al comma 13 è concessa, nei limiti di 50 milioni di euro per l'anno 2012, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce altresì le modalità per l'erogazione e per la restituzione dell'anticipazione straordinaria in un periodo massimo di cinque anni, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata l'anticipazione. ⁽⁵⁾]

[15. Alla copertura degli oneri derivanti, nell'anno 2012, dalle disposizioni recate dai commi 13 e 14 si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 4, comma 5. ⁽⁵⁾]

16. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. ⁽¹⁵⁾

17. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

NORMATIVA NAZIONALE

D.L. 10 ottobre 2012, n. 174. (Titolo I) Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.

- (3) Articolo così sostituito dalla *legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213*.
- (4) Comma inserito dall'*art. 1, comma 230, L. 24 dicembre 2012, n. 228*, a decorrere dal 1° gennaio 2013.
- (5) Comma soppresso dal *comma 9-septies del presente art. 1, D.L. 174/2012*, come inserito dall'*art. 1, comma 230, L. 24 dicembre 2012, n. 228*, a decorrere dal 1° gennaio 2013.
- (6) Comma inserito dall'*art. 1, comma 230, L. 24 dicembre 2012, n. 228*, a decorrere dal 1° gennaio 2013, e così modificato dall'*art. 11, comma 16, D.L. 28 giugno 2013, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 99*. Il presente comma era stato sostituito dall'*art. 1, comma 4, lett. a), D.L. 31 ottobre 2013, n. 126*, non convertito in legge (*Comunicato 31 dicembre 2013*, pubblicato nella G.U. 31 dicembre 2013, n. 305) e dall'*art. 3, comma 3, lett. a), D.L. 30 dicembre 2013, n. 151*, non convertito in legge (*Comunicato 1° marzo 2014*, pubblicato nella G.U. 1° marzo 2014, n. 50).
- (7) Comma inserito dall'*art. 1, comma 230, L. 24 dicembre 2012, n. 228*, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Il presente comma era stato modificato dall'*art. 1, comma 4, lett. b), D.L. 31 ottobre 2013, n. 126*, non convertito in legge (*Comunicato 31 dicembre 2013*, pubblicato nella G.U. 31 dicembre 2013, n. 305) e dall'*art. 3, comma 3, lett. b), D.L. 30 dicembre 2013, n. 151*, non convertito in legge (*Comunicato 1° marzo 2014*, pubblicato nella G.U. 1° marzo 2014, n. 50).
- (8) Comma inserito dall'*art. 1, comma 230, L. 24 dicembre 2012, n. 228*, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Il presente comma era stato modificato dall'*art. 1, comma 4, lett. c), D.L. 31 ottobre 2013, n. 126*, non convertito in legge (*Comunicato 31 dicembre 2013*, pubblicato nella G.U. 31 dicembre 2013, n. 305) e dall'*art. 3, comma 3, lett. c), D.L. 30 dicembre 2013, n. 151*, non convertito in legge (*Comunicato 1° marzo 2014*, pubblicato nella G.U. 1° marzo 2014, n. 50).
- (9) Comma inserito dall'*art. 1, comma 230, L. 24 dicembre 2012, n. 228*, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Il presente comma era stato modificato dall'*art. 1, comma 4, lett. d), D.L. 31 ottobre 2013, n. 126*, non convertito in legge (*Comunicato 31 dicembre 2013*, pubblicato nella G.U. 31 dicembre 2013, n. 305) e dall'*art. 3, comma 3, lett. d), D.L. 30 dicembre 2013, n. 151*, non convertito in legge (*Comunicato 1° marzo 2014*, pubblicato nella G.U. 1° marzo 2014, n. 50).
- (10) Comma inserito dall'*art. 1, comma 230, L. 24 dicembre 2012, n. 228*, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Il presente comma era stato modificato dall'*art. 1, comma 4, lett. e), D.L. 31 ottobre 2013, n. 126*, non convertito in legge (*Comunicato 31 dicembre 2013*, pubblicato nella G.U. 31 dicembre 2013, n. 305) e dall'*art. 3, comma 3, lett. e), D.L. 30 dicembre 2013, n. 151*, non convertito in legge (*Comunicato 1° marzo 2014*, pubblicato nella G.U. 1° marzo 2014, n. 50).
- (11) La Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio-6 marzo 2014, n. 39 (Gazz. Uff. 12 marzo 2014, n. 12 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni.
- (12) La Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio-6 marzo 2014, n. 39 (Gazz. Uff. 12 marzo 2014, n. 12 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro: a) l'illegittimità costituzionale del primo periodo del presente comma, limitatamente alle parole «che lo trasmette al presidente della Regione»; b) l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del presente comma, limitatamente alle parole «al presidente della regione per il successivo inoltrare».
- (13) La Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio-6 marzo 2014, n. 39 (Gazz. Uff. 12 marzo 2014, n. 12 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro: a) l'illegittimità costituzionale del primo periodo del presente comma, nella parte in cui prevede il «presidente della regione», anziché il «presidente del consiglio regionale»; b) l'illegittimità costituzionale del terzo periodo del presente comma; c) l'illegittimità costituzionale del quarto periodo del presente comma, nella parte in cui prevede che l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del

NORMATIVA NAZIONALE

D.L. 10 ottobre 2012, n. 174. (Titolo I) Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.

bilancio del consiglio regionale e non rendicontate consegue alla «decadenza di cui al presente comma», anziché all'omessa regolarizzazione di cui al presente comma.

(14) La Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio-6 marzo 2014, n. 39 (Gazz. Uff. 12 marzo 2014, n. 12 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, là dove prevede che «La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono» anziché prevedere che «L'obbligo di restituzione di cui al comma 11 consegue».

(15) La Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio-6 marzo 2014, n. 39 (Gazz. Uff. 12 marzo 2014, n. 12 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui impone alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni dei commi 7, limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni; 10, primo periodo, limitatamente alle parole «che lo trasmette al presidente della Regione»; 10, secondo periodo, limitatamente alle parole «al presidente della regione per il successivo inoltro»; 11, primo periodo, nella parte in cui prevede il «presidente della regione», anziché il «presidente del consiglio regionale»; 11, terzo periodo; 11, quarto periodo, nella parte in cui prevede che l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate consegue alla «decadenza di cui al presente comma», anziché all'omessa regolarizzazione di cui allo stesso comma 11; 12, là dove prevede che «La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono» anziché prevedere che «L'obbligo di restituzione di cui al comma 11 consegue».

(16) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 21 dicembre 2012*.

(17) Per le linee guida di cui al presente comma vedi la *Deliberazione 11 febbraio 2013, n. 5*.

(18) Vedi, anche, la *Deliberazione 22 febbraio 2013, n. 6/SEZAUT/2013/INPR*.

(19) Vedi, anche, l' *art. 17, comma 5, D.L. 6 marzo 2014, n. 16*.

Art. 1-bis *Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149* ⁽²⁰⁾

In vigore dal 8 dicembre 2012

1. All'*articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole: «fine legislatura» sono inserite le seguenti: «, redatta dal servizio bilancio e finanze della regione e dall'organo di vertice dell'amministrazione regionale,»;

2) al secondo periodo, dopo le parole: «Tavolo tecnico interistituzionale» sono inserite le seguenti: «, se insediato,»;

3) al quarto periodo, dopo le parole: «il triennio 2010-2012» sono inserite le seguenti: «e per i trienni successivi»;

b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «Tavolo tecnico interistituzionale» sono inserite le seguenti: «, se insediato,»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. La relazione di cui ai commi 2 e 3 è trasmessa, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del Presidente della Giunta regionale, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, che, entro trenta giorni dal ricevimento, esprime le proprie valutazioni al Presidente della Giunta regionale. Le

NORMATIVA NAZIONALE

D.L. 10 ottobre 2012, n. 174. (Titolo I) Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.

valutazioni espresse dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti sono pubblicate nel sito istituzionale della regione entro il giorno successivo al ricevimento da parte del Presidente della Giunta regionale.»;

d) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di mancata adozione dell'atto di cui al primo periodo, il Presidente della Giunta regionale è comunque tenuto a predisporre la relazione di fine legislatura secondo i criteri di cui al comma 4»;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine legislatura, al Presidente della Giunta regionale e, qualora non abbiano predisposto la relazione, al responsabile del servizio bilancio e finanze della regione e all'organo di vertice dell'amministrazione regionale è ridotto della metà, con riferimento alle successive tre mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il Presidente della regione è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.».⁽²¹⁾

2. All'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole: «fine mandato» sono inserite le seguenti: «, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale,»;

2) al secondo periodo, dopo le parole: «Tavolo tecnico interistituzionale» sono inserite le seguenti: «, se insediato,»;

b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «Tavolo tecnico interistituzionale» sono inserite le seguenti: «, se insediato,»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. La relazione di cui ai commi 2 e 3 è trasmessa, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presidente della provincia o del sindaco, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.»;

d) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di mancata adozione dell'atto di cui al primo periodo, il presidente della provincia o il sindaco sono comunque tenuti a predisporre la relazione di fine mandato secondo i criteri di cui al comma 4»;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.».

3. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è inserito il seguente: «Art. 4-bis (Relazione di inizio mandato provinciale e comunale). - 1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di inizio mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dei medesimi enti. 2. La relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco entro il

NORMATIVA NAZIONALE

D.L. 10 ottobre 2012, n. 174. (Titolo I) Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.

novantesimo giorno dall'inizio del mandato. Sulla base delle risultanze della relazione medesima, il presidente della provincia o il sindaco in carica, ove ne sussistano i presupposti, possono ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti.».

4. All'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'alinea, dopo le parole: «n. 196,» sono inserite le seguenti: «anche nei confronti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,» e le parole: «, anche attraverso le rilevazioni SIOPE,» sono soppresse;

2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) aumento non giustificato delle spese in favore dei gruppi consiliari e degli organi istituzionali»;

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le verifiche di cui all'alinea sono attivate anche attraverso le rilevazioni SIOPE, rispetto agli indicatori di cui alle lettere a), b) e c), e le rilevazioni del Ministero dell'interno, per gli enti locali, e del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, rispetto all'indicatore di cui alla lettera c-bis).»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Qualora siano evidenziati squilibri finanziari, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, rispetto agli indicatori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e le rilevazioni del Ministero dell'interno, per gli enti locali, e del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, rispetto all'indicatore di cui al comma 1, lettera c-bis), il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ne dà immediata comunicazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio.»;

c) il comma 2 è abrogato.».

(20) Articolo inserito dalla *legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213*.

(21) La Corte costituzionale, con sentenza 16 - 19 luglio 2013, n. 219 (Gazz. Uff. 24 luglio 2013, n. 30, 1^a Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 -bis, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Art. 2 *Riduzione dei costi della politica nelle regioni* ⁽²²⁾

In vigore dal 28 giugno 2013

1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, a decorrere dal 2013 una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e al trasporto pubblico locale, è erogata a condizione che la regione, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro il 23

NORMATIVA NAZIONALE

D.L. 10 ottobre 2012, n. 174. (Titolo I) Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.

dicembre 2012, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto qualora occorra procedere a modifiche statutarie: ⁽²³⁾

a) abbia dato applicazione a quanto previsto dall'*articolo 14, comma 1, lettere a), b), d) ed e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*;

b) abbia definito l'importo dell'indennità di funzione e dell'indennità di carica, nonché delle spese di esercizio del mandato, dei consiglieri e degli assessori regionali, spettanti in virtù del loro mandato, in modo tale che non ecceda complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 10 dicembre 2012. Decorso inutilmente tale termine, la regione più virtuosa è individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con i Ministri dell'interno, per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, adottato nei successivi quindici giorni;

c) abbia disciplinato l'assegno di fine mandato dei consiglieri regionali in modo tale che non ecceda l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 10 dicembre 2012 secondo le modalità di cui alla lettera b). Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle regioni che abbiano abolito gli assegni di fine mandato;

d) abbia introdotto il divieto di cumulo di indennità o emolumenti, ivi comprese le indennità di funzione o di presenza in commissioni o organi collegiali, derivanti dalle cariche di presidente della regione, di presidente del consiglio regionale, di assessore o di consigliere regionale, prevedendo inoltre che il titolare di più cariche sia tenuto ad optare, fin che dura la situazione di cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennità;

e) abbia previsto, per i consiglieri, la gratuità della partecipazione alle commissioni permanenti e speciali, con l'esclusione anche di diarie, indennità di presenza e rimborsi di spese comunque denominati;

f) abbia disciplinato le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di competenza, prevedendo che la dichiarazione, da pubblicare annualmente, all'inizio e alla fine del mandato, nel sito istituzionale dell'ente, riguardi: i dati di reddito e di patrimonio, con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in società quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie, stabilendo altresì sanzioni amministrative per la mancata o parziale ottemperanza;

g) fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, abbia definito l'importo dei contributi in favore dei gruppi consiliari, al netto delle spese per il personale, da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, esclusa in ogni caso la contribuzione per partiti o movimenti politici, nonché per gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni, in modo tale che non eccedano complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa, secondo criteri omogenei, ridotto della metà. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 10 dicembre 2012, tenendo conto delle dimensioni del territorio e della popolazione residente in ciascuna regione, secondo le modalità di cui alla lettera b);

h) abbia definito, per le legislature successive a quella in corso e salvaguardando per le legislature correnti i contratti in essere, l'ammontare delle spese per il personale dei gruppi consiliari, secondo un parametro omogeneo, tenendo conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e dei modelli organizzativi di ciascuna regione;

NORMATIVA NAZIONALE

D.L. 10 ottobre 2012, n. 174. (Titolo I) Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.

i) abbia dato applicazione alle regole previste dall'*articolo 6* e dall'*articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni, dall'*articolo 22, commi da 2 a 4, dall'articolo 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, e dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, dall'*articolo 3, commi 4, 5, 6 e 9, dall'articolo 4, dall'articolo 5, comma 6, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*;

l) abbia istituito, altresì, un sistema informativo al quale affluiscono i dati relativi al finanziamento dell'attività dei gruppi politici, curandone, altresì, la pubblicità nel proprio sito istituzionale. I dati sono resi disponibili, per via telematica, al sistema informativo della Corte dei conti, al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all'*articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96*;

m) abbia adottato provvedimenti volti a recepire quanto disposto dall'*articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*. La regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fatti salvi i relativi trattamenti già in erogazione a tale data, fino all'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo, può prevedere o corrispondere trattamenti pensionistici o vitalizi in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale solo se, a quella data, i beneficiari:

1) hanno compiuto sessantasei anni di età;

2) hanno ricoperto tali cariche, anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui alla presente lettera, in assenza dei requisiti di cui ai numeri 1) e 2), la regione non corrisponde i trattamenti maturati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle regioni che abbiano abolito i vitalizi;

n) abbia escluso, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, l'erogazione del vitalizio in favore di chi sia condannato in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione.

2. Ferme restando le riduzioni di cui al comma 1, alinea, in caso di mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 1 entro i termini ivi previsti, a decorrere dal 1° gennaio 2013 i trasferimenti erariali a favore della regione inadempiente sono ridotti per un importo corrispondente alla metà delle somme da essa destinate per l'esercizio 2013 al trattamento economico complessivo spettante ai membri del consiglio regionale e ai membri della giunta regionale.

3. Gli enti interessati comunicano il documentato rispetto delle condizioni di cui al comma 1 mediante comunicazione da inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza dei termini di cui al comma 1. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il presidente della regione abbia presentato le dimissioni ovvero si debbano svolgere le consultazioni elettorali entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le regioni di cui al precedente periodo adottano le disposizioni di cui al comma 1 entro tre mesi dalla data della prima riunione del nuovo consiglio regionale ovvero, qualora occorra procedere a modifiche statutarie, entro sei mesi dalla medesima data. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, se, all'atto dell'indizione delle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale, la regione non ha provveduto all'adeguamento statutario nei termini di cui all'*articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, le elezioni sono indette per il numero

NORMATIVA NAZIONALE

D.L. 10 ottobre 2012, n. 174. (Titolo I) Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.

massimo dei consiglieri regionali previsto, in rapporto alla popolazione, dal medesimo *articolo 14, comma 1, lettera a)*, del decreto-legge n. 138 del 2011.

4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i propri ordinamenti a quanto previsto dal comma 1 compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.

5. Qualora le regioni non adeguino i loro ordinamenti entro i termini di cui al comma 1 ovvero entro quelli di cui al comma 3, alla regione inadempiente è assegnato, ai sensi dell'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*, il termine di novanta giorni per provvedervi. Il mancato rispetto di tale ulteriore termine è considerato grave violazione di legge ai sensi dell'*articolo 126, primo comma, della Costituzione*.

6. All'*articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 83, secondo periodo, le parole: «il presidente della regione commissario ad acta» sono sostituite dalle seguenti: «il presidente della regione o un altro soggetto commissario ad acta»;

b) dopo il comma 84 è inserito il seguente:

«84-bis. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente della regione il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta, al quale spettano i poteri indicati nel terzo e quarto periodo del comma 83 fino all'insediamento del nuovo presidente della regione o alla cessazione della causa di impedimento. Il presente comma si applica anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell'*articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 novembre 2007, n. 222*, e successive modificazioni.».

7. Al terzo periodo del comma 6 dell'*articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157*, e successive modificazioni, dopo le parole: «Camera dei deputati» sono inserite le seguenti: «o di un Consiglio regionale».

(22) Articolo così sostituito dalla *legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213*.

(23) Alinea così modificato dall' *art. 10, comma 7, D.L. 28 giugno 2013, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 99*.

D.L. 13-8-2011 n. 138 (Art. 14)**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

Publicato nella Gazz. Uff. 13 agosto 2011, n. 188.

Art. 14 *Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennità. Misure premiali*
(140)

1. Per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, le Regioni adeguano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti ai seguenti ulteriori parametri: ⁽¹³⁶⁾

a) previsione che il numero massimo dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, sia uguale o inferiore a 20 per le Regioni con popolazione fino ad un milione di abitanti; a 30 per le Regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti; a 40 per le Regioni con popolazione fino a quattro milioni di abitanti; a 50 per le Regioni con popolazione fino a sei milioni di abitanti; a 70 per le Regioni con popolazione fino ad otto milioni di abitanti; a 80 per le Regioni con popolazione superiore ad otto milioni di abitanti. La riduzione del numero dei consiglieri regionali rispetto a quello attualmente previsto è adottata da ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e deve essere efficace dalla prima legislatura regionale successiva a quella della data di entrata in vigore del presente decreto. Le Regioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano un numero di consiglieri regionali inferiore a quello previsto nella presente lettera, non possono aumentarne il numero;

b) previsione che il numero massimo degli assessori regionali sia pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale, con arrotondamento all'unità superiore. La riduzione deve essere operata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e deve essere efficace, in ciascuna regione, dalla prima legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) riduzione a decorrere dal 1° gennaio 2012, in attuazione di quanto previsto dall'*articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 marzo 2010, n. 42*, degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, previsti in favore dei consiglieri regionali entro il limite dell'indennità massima spettante ai membri del Parlamento, così come rideterminata ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto; ⁽¹³⁵⁾

d) previsione che il trattamento economico dei consiglieri regionali sia commisurato all'effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio regionale;

e) istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di un Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente; il Collegio, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, opera in raccordo con le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti; i componenti di tale Collegio sono scelti mediante estrazione da un elenco, i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al *decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39*, ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti; ^{(135) (139)}

f) passaggio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con efficacia a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di

Normativa nazionale
D.L. 13-8-2011 n. 138 (Art. 14).

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

entrata in vigore del presente decreto, al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali.⁽¹³⁸⁾

2. L'adeguamento ai parametri di cui al comma 1 da parte delle Regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano costituisce condizione per l'applicazione dell'*articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42*, nei confronti di quelle Regioni a statuto speciale e province autonome per le quali lo Stato, ai sensi del citato articolo 27, assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà, ed elemento di riferimento per l'applicazione di misure premiali o sanzionatorie previste dalla normativa vigente.⁽¹³⁷⁾ ⁽¹³⁸⁾

(135) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148*.

(136) Alinea così modificato dall'*art. 30, comma 5, L. 12 novembre 2011, n. 183*, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

(137) La Corte costituzionale, con sentenza 17-20 luglio 2012, n. 198 (Gazz. Uff. 25 luglio 2012, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma.

(138) La Corte costituzionale, con sentenza 17 - 20 luglio 2012, n. 198 (Gazz. Uff. 25 luglio 2012, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato: 1) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, promossa in riferimento agli artt. 3, 70, 77, 97 e 114 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione, dalle Regioni Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna e Umbria; 2) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 2, promossa in riferimento alla violazione del principio di leale collaborazione e agli artt. 4, numero 1), 8, numero 1), 69 e 75 del *decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670*, nonché dell'*art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*, dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalle Province di Trento e di Bolzano; 3) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, promossa in riferimento agli artt. 3, 100, 103, 117, commi secondo, terzo e quarto, 119, 121, 122 e 123 Cost., dalle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Umbria e Veneto.

(139) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi la Deliberazione 8 febbraio 2012, n. 3/SEZAUT/2012/INPR.

(140) Vedi, anche, l'*art. 2, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174*.

D.P.C.M. 21 dicembre 2012.

Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 febbraio 2013, n. 28.

IL PRESIDENTE**DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Visto il *decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 dicembre 2012, n. 213*, ed in particolare l'*art. 1, comma 9*, secondo il quale i gruppi consiliari dei consigli regionali approvano un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto;

Considerato che, in data 6 dicembre 2012, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (rep. atti n. 234/CSR) ha deliberato le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto;

Ritenuto opportuno provvedere al sollecito recepimento delle predette linee guida, onde consentire ai gruppi consiliari dei consigli regionali l'approvazione dei rispettivi rendiconti di esercizio annuale;

Decreta:

Art. 1 Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali

1. Ai sensi dell'*art. 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 dicembre 2012, n. 213*, sono recepite le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto, di cui alla deliberazione in data 6

Normativa nazionale
D.P.C.M. 21 dicembre 2012.

Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

dicembre 2012 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (rep. atti n. 234/CSR).

2. Le linee guida di cui al comma 1 si compongono delle prescrizioni di cui all'allegato «A», e del modello di rendicontazione annuale dei gruppi consiliari dei consigli regionali di cui all'allegato «B».

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato «A» (previsto dall'articolo 1, comma 2)

Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari dei Consigli regionali ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213

Articolo 1 (Veridicità e correttezza delle spese)

1. Ciascuna spesa indicata nel rendiconto dei gruppi consiliari dei Consigli regionali di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 deve corrispondere a criteri di veridicità e correttezza.

2. La veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute.

3. La correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge, secondo i seguenti principi:

a) ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo;

b) non possono essere utilizzati, neanche parzialmente, i contributi erogati dal Consiglio regionale per finanziare, direttamente o indirettamente le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o di movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi;

c) i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e fino alla proclamazione degli eletti;

d) non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio.

4. Il contributo per le spese di funzionamento può essere utilizzato:

a) spese di cancelleria e d'ufficio, stampa e duplicazione;

Normativa nazionale
D.P.C.M. 21 dicembre 2012.

Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

- b) spese per l'acquisto di libri, riviste, quotidiani, libri e altri strumenti di informazione su supporti informatici;
- c) spese telefoniche e postali;
- d) per la promozione istituzionale dell'attività del gruppo consiliare e dei singoli consiglieri appartenenti al gruppo medesimo;
- e) per l'acquisto di spazi pubblicitari su organi di informazione esclusivamente per la promozione dell'attività istituzionale del gruppo consiliare o del singolo consigliere appartenente al gruppo medesimo;
- f) per il rimborso al personale del gruppo consiliare delle spese sostenute per missioni autorizzate dal Presidente del gruppo medesimo, ove non siano a carico del bilancio del Consiglio;
- g) per le spese di rappresentanza sostenute in occasione di eventi e circostanze di carattere rappresentativo del gruppo consiliare che prevedono la partecipazione di personalità o autorità estranee all'Assemblea stessa quali: ospitalità e accoglienza;
- h) per l'acquisto di beni strumentali destinati all'attività di ufficio o all'organizzazione delle iniziative dei gruppi. Dei beni durevoli acquistati con i fondi del gruppo devono essere tenute opportune registrazioni;
- i) altre spese relative all'attività istituzionale del gruppo.

5. Il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali.

6. Il contributo per le spese di funzionamento non può essere utilizzato:

- a) per spese sostenute dal consigliere nell'espletamento del mandato e per altre spese personali del consigliere;
 - b) per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario;
 - c) per spese relative all'acquisto di automezzi.
-

Articolo 2 (Compiti del Presidente del gruppo consiliare)

1. Il Presidente del gruppo consiliare autorizza le spese e ne è responsabile. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate dal Vicepresidente. L'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile.
 2. La veridicità e la correttezza delle spese sostenute ai sensi dell'*articolo 1* sono attestate dal Presidente del gruppo consiliare. Il rendiconto è comunque sottoscritto dal Presidente del gruppo consiliare.
 3. Ciascun gruppo consiliare adotta un disciplinare interno nel quale sono indicate le modalità per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità, nel rispetto delle presenti linee guida.
-

Normativa nazionale
D.P.C.M. 21 dicembre 2012.

Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Articolo 3 (Documentazione contabile)

1. Al rendiconto di cui all'*articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 dicembre 2012, n. 213*, deve essere allegata copia conforme della documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso. L'originale di tale documentazione è conservata a norma di legge.
 2. Per gli acquisti di beni e servizi la documentazione contabile è rappresentata dalla fattura o scontrino fiscale parlante.
 3. Per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi.
-
-

Articolo 4 (Tracciabilità dei pagamenti)

1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei pagamenti, i fondi erogati dal Consiglio regionale ai gruppi sono accreditati in un conto corrente bancario intestato al gruppo consiliare e le operazioni di gestione del conto devono rispettare gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla normativa vigente.
-
-

(...)

L.R. 19 aprile 2007, n. 8.***Norme sulla riduzione dei costi di funzionamento della struttura organizzativa del Consiglio e della Giunta regionale.***

Pubblicata nel B.U. Calabria 16 aprile 2007, n. 7, suppl. straord. 30 aprile 2007, n. 5.

Art. 1 ⁽²⁾

1. Il terzo comma dell' *art. 10 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8* è sostituito dal seguente:

«Il segretario particolare ed il responsabile amministrativo dei soggetti di cui al comma 1, sono funzionalmente equiparati ai dipendenti di categoria D3. Il trattamento economico è equiparato a quello spettante alla posizione economica D6 del comparto Regioni ed autonomie locali, oltre le competenze derivanti dall'applicazione dell' *art. 3 della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8*. Qualora siano estranei alla pubblica Amministrazione, prestano la loro attività in base a un contratto di diritto privato a termine. Nel caso in cui siano pubblici dipendenti, agli stessi, per la durata dell'incarico, sarà corrisposta una indennità accessoria pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, e lo stipendio tabellare in godimento all'amministrazione di provenienza. In ogni caso, il trattamento economico degli stessi è attribuito in misura fissa ed indipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva».

2. Ai componenti, ai supporti tecnici ed agli autisti delle strutture speciali, nonché ai collaboratori esperti dei Consiglieri, non può essere riconosciuta, a parità di funzioni svolte, alcuna differenza retributiva legata al possesso del diploma di laurea. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, inoltre, adotta tutti i provvedimenti necessari a introdurre una riduzione del 5% degli importi delle indennità corrisposte, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai collaboratori suddetti, prendendo a base di calcolo la retribuzione prevista in caso di possesso del diploma di scuola media superiore. In ogni caso, il trattamento economico degli stessi è attribuito in misura fissa ed indipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva.

3. Gli incarichi di segretario particolare e di responsabile amministrativo, quelli di componente, supporto tecnico, autista di strutture speciali, nonché quello di collaboratore esperto del Consigliere, conferiti prima dell'entrata in vigore della presente legge, decadono di diritto ed i relativi contratti cessano di avere efficacia da tale data.

4. Analogamente a quanto disposto per le strutture speciali della *legge regionale 26 maggio 1997, n. 8*, il trattamento economico del segretario particolare e del responsabile amministrativo di cui al comma 3 dell' *art. 8, legge regionale 13 maggio 1996, n. 7* così come modificato dall' *art. 1, legge regionale 28 agosto 2000, n. 14* e dagli articoli 2 e 3 della *legge regionale 29 ottobre 2001, n. 24*, deve intendersi determinato in misura fissa ed indipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva.

Normativa regionale
L.R. 19 aprile 2007, n. 8.

*Norme sulla riduzione dei costi di funzionamento della struttura organizzativa del Consiglio e della
Giunta regionale.*

5. Il terzo comma dell' *art. 8 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7* è sostituito dal seguente:

«Limitatamente al segretario particolare ed al responsabile amministrativo del Presidente, del vice presidente e degli Assessori della Giunta regionale la scelta può essere operata anche tra estranei alla pubblica amministrazione, che prestano la loro opera in base a contratto di diritto privato a termine e vengono funzionalmente equiparati ai dipendenti di categoria D3. Il trattamento economico è equiparato a quello spettante alla posizione economica D6 del comparto Regioni ed autonomie locali, oltre le competenze derivanti dall'applicazione dell' *art. 3 della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8*. Nel caso in cui siano pubblici dipendenti, agli stessi, per la durata dell'incarico, sarà corrisposta una indennità accessoria pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, e lo stipendio tabellare in godimento all'amministrazione di provenienza. In ogni caso, il trattamento economico degli stessi è attribuito in misura fissa ed indipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva».

6. Quanto previsto dal precedente comma si applica anche ai componenti delle strutture ausiliarie di cui all' *articolo 5 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7*.

7. Le funzioni di Direttore Generale Vicario presso i Dipartimenti della Giunta regionale possono essere assegnate esclusivamente in caso di assenza del titolare protratta per un periodo superiore a 3 giorni e limitatamente alla durata della stessa.

8. Tutti gli incarichi di cui ai commi 5, 6 e 7 conferiti prima dell'entrata in vigore della presente legge, decadono di diritto ed i relativi contratti cessano di avere efficacia a far tempo da tale data.

(2) Con Delib.U.P. 5 giugno 2007, n. 16 è stato determinato il trattamento economico delle strutture speciali, in attuazione del presente articolo.

Art. 2

1. La *legge regionale 13 maggio 1996, n. 8*, è inoltre così modificata: all'articolo 2, comma 1, le parole da «dei dirigenti preposti al Segretariato generale ed ai Dipartimenti» sono sostituite con le parole «del Segretario generale».

2. All'articolo 3, comma 1, le parole «ed i capi Dipartimento» sono abrogate.

3. All'articolo 6, comma 1, la parola «Dipartimenti» è sostituita dalle parole «Aree Funzionali».

4. All'articolo 6, comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite con le seguenti:

«a) Il Segretariato Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dall'Ufficio di Presidenza e sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia, efficienza ed economicità;

Normativa regionale
L.R. 19 aprile 2007, n. 8.

*Norme sulla riduzione dei costi di funzionamento della struttura organizzativa del Consiglio e della
Giunta regionale.*

b) Le Aree Funzionali sono individuate, per ambiti omogenei, dall'Ufficio di Presidenza in numero non superiore a quello fissato per i Dipartimenti dall'articolo unico, comma 2, della *legge regionale 29 luglio 2002, n. 26*. Il Dirigente preposto all'Area Funzionale esercita i poteri di gestione e di spesa nei limiti definiti dal Segretario generale e secondo gli indirizzi da questo impartiti, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 della presente legge».

5. All'articolo 6, comma 1, lettera c), le parole «dei Dipartimenti» sono sostituite dalle parole «delle Aree Funzionali», al comma 2, le parole «dei Dipartimenti» sono sostituite con le parole «del Segretariato generale».

6. All'articolo 7, la cui denominazione è così modificata «Compiti del Segretario generale e dei dirigenti di Area Funzionale», al comma 1, le parole «o ai Dipartimenti» sono sostituite dalle parole «è nominato dal Presidente del Consiglio su designazione dell'Ufficio di Presidenza. Dirige e coordina le strutture organizzative del Consiglio ed opera alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio regionale. Inoltre, il Segretario generale svolge i seguenti compiti».

7. All'art. 7, inoltre, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

«2. I dirigenti preposti alla Direzione delle Aree Funzionali:

a) assicurano l'integrazione di ambiti di competenze o di funzioni intersettoriali in coerenza con gli obiettivi e nell'ambito degli indirizzi definiti dal Segretario generale;

b) supportano il Segretario generale nell'assistenza agli organi di direzione politica;

c) coordinano le proposte dei responsabili dei Settori per l'elaborazione dei programmi;

d) curano l'attuazione dei programmi e delle direttive generali, assicurando l'unitarietà di azione dell'Area;

e) indirizzano, coordinano e verificano l'attività dei settori costituiti all'interno dell'Area o il complesso di attività inerenti alle funzioni trasversali di cui assicurano l'integrazione;

f) assumono nei confronti dei dirigenti dell'Area poteri sostitutivi in caso di inerzia previa comunicazione al Segretario generale;

g) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale non appartenente alla qualifica dirigenziale assegnato all'Area;

h) convocano e presiedono periodiche riunioni dei dirigenti preposti alle strutture dell'Area.

3. Il trattamento economico dei dirigenti di Area Funzionale è definito dall'Ufficio di Presidenza».

Normativa regionale
L.R. 19 aprile 2007, n. 8.

*Norme sulla riduzione dei costi di funzionamento della struttura organizzativa del Consiglio e della
Giunta regionale.*

8. All'articolo 7-bis, comma 1, le parole «ciascun Dipartimento» sono sostituite dalle parole «ciascuna Area Funzionale»; la parola «Dipartimenti» è sostituita dalla parola «Aree Funzionali».
9. All'art. 9, comma 5, alle parole «Direttore di Dipartimento» sono sostituite le parole «Segretario generale».
10. L'articolo 13, comma 2, le parole «Le funzioni dirigenziali» sono sostituite dalle parole «la funzione dirigenziale»; le parole «sono conferite» sono sostituite dalle parole «è conferita»; le parole «ed ai responsabili di Dipartimento» sono abrogate.
11. L'art. 15, la cui denominazione è sostituita dalla seguente «Segretario generale e dirigenti di Area Funzionale a contratto», al comma 1, le parole «dirigente di livello generale» sono sostituite dalle parole «Segretario generale e dirigente di Area Funzionale».
12. All'art. 16, la cui denominazione è così modificata: «Conferenze di Area Funzionale» ai commi 1, 2, 3 e 4, tutte le parole «dipartimento/i» sono sostituite dalle parole «Area/e Funzionale/i»; la parola «direttore» di cui ai commi 2, 3 e 4, è sostituita dalla parola «dirigente».
13. L'art. 17, la cui denominazione è così modificata «Trattamento economico del Segretario generale», al comma 1, le parole «ed ai direttori di Dipartimento» sono abrogate. La parola «esercitano» è sostituita dalla parola «esercita». Al comma 2, le parole «Ai dirigenti» sono sostituite dalle parole «Al Segretario generale». Alla parola «assunti» è sostituita la parola «assunto».
14. All'art. 18, comma 1, dopo le parole «del Consiglio regionale» sono inserite le seguenti parole «compresi i dirigenti preposti alle Aree Funzionali».
15. All'art. 22, ai commi 1 e 2, le parole «dipartimenti/o» sono sostituite con le parole «Aree/a».
16. L'art. 25 è interamente sostituito dal seguente: «1. La struttura del Consiglio regionale è organizzata nel Segretariato generale, a sua volta articolato in Aree Funzionali, Settori, Servizi ed Uffici».
17. All'art. 26 della stessa legge, la parola «dipartimentali» è sostituita dalla parola «funzionali».
18. All'articolo 27, comma 1, le parole «direttori di dipartimento» sono sostituite con le parole «dirigenti di Area Funzionale».

Art. 3

Normativa regionale
L.R. 19 aprile 2007, n. 8.

*Norme sulla riduzione dei costi di funzionamento della struttura organizzativa del Consiglio e della
Giunta regionale.*

1. Al fine di procedere alla rimodulazione della struttura organizzativa del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 2 della presente legge, agli incarichi apicali in corso di espletamento si applica l'istituto della prorogatio per un termine massimo di 90 giorni decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge (3).

(3) Comma così modificato dall' *art. 1, L.R. 29 giugno 2007, n. 14*. La modifica ha riguardato la sostituzione dell'originario termine di 60 giorni con quello attuale di 90 giorni.

Art. 4

1. Il disposto di cui all' *art. 10, comma 3, legge regionale 11 agosto 2004, n. 18*, s'intende riferito anche al Consiglio regionale.

Art. 5

Alla *legge regionale 12 novembre 2004, n. 26*, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 2, comma 2, le parole «del regolamento d'attuazione», sono sostituite con le parole «definite dalla Giunta regionale»;

b) all'art. 3, comma 2, sono abrogate le parole «, nel tempo previsto dal proprio piano di studio e che si impegnino a promuovere e realizzare iniziative che comportino attività di ricerca o di innovazione tecnologica»;

c) l'art. 3, comma 3, è sostituito dal seguente: «I premi pari a € 24.000,00 ciascuno sono erogati in rate mensili pari a € 1.000,00 per 24 mensilità, con la contestuale frequenza da parte del beneficiario di uno stage presso un'Università calabrese, un Ente di ricerca avente sede in Calabria, la Regione Calabria ovvero un Comune della Calabria»;

d) all'art. 3, comma 4, le parole «dal regolamento di attuazione di cui all'art. 10» sono sostituite con le parole «dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Le procedure di selezione sono automatiche ed esclusivamente per titoli»;

e) all'art. 4, comma 2, le parole «dal regolamento di attuazione» sono sostituite dalle parole «dalla Giunta regionale»;

f) all'art. 4, comma 4, le parole «dal regolamento di attuazione di cui all'art. 10» sono sostituite con le parole «dalla Giunta regionale»;

g) all'art. 6, comma 1, le parole «dal regolamento di attuazione di cui all'art. 10» sono sostituite con le parole «dalla Giunta regionale»;

Normativa regionale
L.R. 19 aprile 2007, n. 8.

*Norme sulla riduzione dei costi di funzionamento della struttura organizzativa del Consiglio e della
Giunta regionale.*

h) all'art. 7, comma 1, le parole «nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all'art. 10», sono abrogate;

i) all'art. 8, comma 1, le parole «impegnandosi a non modificarla per un triennio» sono abrogate;

l) gli articoli 9 e 10 sono abrogati;

m) l'art. 11 è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 3 della presente legge, determinati per l'anno 2007 in € 3.000.000,00, si provvede con i fondi del Bilancio del Consiglio regionale».

Art. 6

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

Art. 7

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. 29 ottobre 2001, n. 25.***Integrazione alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 8.***

Pubblicata nel B.U. Calabria 6 novembre 2001, n. 102, supplemento straordinario n. 3.

Art. 1

1. Al comma 4 dell' *art. 9 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8*, dopo le parole "in possesso della qualifica di Dirigente" aggiungere le seguenti parole "ovvero di carriera direttiva purché in possesso di diploma di laurea" e dopo le parole "estranei alla Pubblica Amministrazione" aggiungere le seguenti parole, "purché in possesso di diploma di laurea".

Art. 2

1. ... (2).

(2) Sostituisce il comma 7-bis dell' art. 10, L.R. 13 maggio 1996, n. 8, introdotto dall' art. 1-bis, comma 5, L.R. 2 maggio 2001, n. 7.

Art. 3

1. All' *art. 10, comma 9, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8* - così come integrato dall' *art. 1-quater, comma 4, della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14*, - dopo le parole: "collaboratore - esperto" vengono aggiunte le parole: "o di due collaboratori - esperti", e dopo le parole "ex VIII qualifica funzionale", vengono aggiunte le seguenti parole: "Qualora si scegliesse di utilizzare due collaboratori a ciascuno degli stessi sarà corrisposto il 50% del trattamento economico previsto per il collaboratore, di cui all' *art. 1-quater, comma 4, della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14*".

Art. 4

1. ... (3).

(3) Aggiunge l' *art. 10-bis alla L.R. 13 maggio 1996, n. 8*.

Normativa regionale
L.R. 29 ottobre 2001, n. 25.
Integrazione alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 8.

Art. 5

1. ... (4).

(4) Aggiunge l' *art. 11-bis alla L.R. 13 maggio 1996, n. 8.*

Art. 6

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con le disponibilità esistenti sul capitolo 4 - art. 270 del bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio corrente e per gli anni successivi sul capitolo corrispondente.

L.R. 26 maggio 1997, n. 8.***Norme sul riordino e sul funzionamento delle strutture speciali della Regione Calabria.***

Pubblicata nel B.U. Calabria 30 maggio 1997, n. 61.

Vedi anche l' art. 16, comma 2, L.R. 26 febbraio 2010, n. 8, circa l'esclusione dal trasferimento ivi previsto del personale comandato ai sensi della presente legge.

Art. 1***Strutture speciali.***

1. Il Presidente del Consiglio regionale, il Presidente della Giunta, gli Assessori regionali, i membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, i Presidenti delle Commissioni, il Presidente del Comitato regionale di controllo contabile si avvalgono di apposite strutture alle loro dipendenze nei modi e nei limiti della presente legge con personale dipendente della Regione e da altre pubbliche amministrazioni (3).

1-bis. Nel caso in cui il Consigliere ricopra più di una carica di cui al comma precedente o equiparata, allo stesso è attribuita una sola struttura speciale, fermo restando il diritto di opzione per quella ritenuta più adeguata (4).

2. La loro attività attende a compiti di segreteria e di altra specifica collaborazione e non deve intralciare, sostituire o sovrapporre l'attività amministrativa regionale.

3. Il contingente numerico e le funzioni del personale addetto alle strutture speciali di cui al primo comma restano disciplinate dalle norme vigenti; l'organizzazione delle attività delle Segreterie può essere affidata ad un responsabile scelto tra il personale assegnato alle stesse, ove non previsto.

4. Gli uffici di Gabinetto facenti capo al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale sono a tutti gli effetti equiparati alle Strutture speciali, rispettivamente del Consiglio e della Giunta, seguendone la disciplina, fatta eccezione per l'articolazione e la composizione numerica (5).

5. [I Consiglieri regionali non titolari di strutture speciali ed i Presidenti dei Gruppi consiliari, si potranno avvalere di una struttura speciale la cui composizione numerica sarà pari al 50 per cento rispetto a quella dei Presidenti delle Commissioni e comunque non superiore a due unità] (6).

5-bis. [Una delle due unità della Struttura speciale dei Presidenti dei Gruppi consiliari, di cui al comma precedente, può svolgere le funzioni di autista seguendo la disciplina di cui all'articolo 4] (7).

Normativa regionale
L.R. 26 maggio 1997, n. 8.

Norme sul riordino e sul funzionamento delle strutture speciali della Regione Calabria.

(3) Comma così modificato dall' art. 13, comma 3, L.R. 13 settembre 1999, n. 27, dall' art. 1, comma 8, L.R. 28 agosto 2000, n. 14, dall' art. 1-bis, comma 4, L.R. 2 maggio 2001, n. 7 (vedi, anche, il comma 19 dello stesso art. 1) e dall' art. 37, comma 1, lettera a), L.R. 13 giugno 2008, n. 15. A norma dell' art. 10-ter, comma 2, L.R. 11 agosto 2004, n. 18 il comma 3 dell' art. 13, L.R. 13 settembre 1999, n. 27, modificativo del presente comma, deve intendersi nel senso che l'inclusione delle parole «il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti» dopo le parole «i Presidenti delle Commissioni» omologa in via analogica il Collegio dei Revisori dei conti alle modalità di composizione previste per le Commissioni permanenti e speciali.

(4) Comma aggiunto dall' art. 2, L.R. 3 giugno 2005, n. 12.

(5) Comma aggiunto dall' art. 1, L.R. 29 ottobre 2001, n. 26.

(6) Il presente comma, aggiunto dall' art. 2, L.R. 29 ottobre 2001, n. 26, è stato poi così sostituito dall' art. 37, comma 1, lettera b), L.R. 13 giugno 2008, n. 15. Successivamente detta lettera b) del comma 1 dell' art. 37, L.R. n. 15/2008 è stata abrogata dall' art. 23, comma 2, L.R. 11 agosto 2010, n. 22, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27 della stessa legge), con la conseguente estensione di detta abrogazione, si ritiene (pur se non espressamente indicato), al presente comma. Il testo originario era così formulato: «5. I Consiglieri regionali non titolari di Strutture speciali, si potranno avvalere di una struttura speciale la cui composizione numerica sarà pari al 50 per cento rispetto a quella dei Presidenti dei Gruppi consiliari e comunque non superiore a due unità.».

(7) Comma aggiunto dall' art. 37, comma 1, lettera c), L.R. 13 giugno 2008, n. 15. Successivamente detta lettera c) del comma 1 dell' art. 37, L.R. n. 15/2008 è stata abrogata dall' art. 23, comma 2, L.R. 11 agosto 2010, n. 22, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27 della stessa legge), con la conseguente estensione di detta abrogazione, si ritiene (pur se non espressamente indicato), al presente comma.

Art. 2

Orario di lavoro e di servizio del personale.

1. Il personale assegnato alle strutture speciali è tenuto a prestare l'orario di lavoro previsto dal relativo contratto nazionale di lavoro e dalle altre norme vigenti in materia (8).

2. L'orario di servizio è suscettibile di flessibilità secondo le esigenze dell'attività istituzionale dei titolari delle rispettive strutture ed il personale può essere esentato dall'effettuare la rilevazione obbligatoria della presenza, mediante i sistemi di rilevazione in uso, fermo restando, comunque, il rispetto della relativa disciplina e l'obbligo della certificazione da parte del responsabile incaricato dal titolare della struttura (9).

(8) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente comma, vedi l' art. 1, L.R. 10 luglio 2008, n. 23.

(9) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente comma, vedi l' art. 1, L.R. 7 dicembre 2007, n. 25.

Art. 3

Competenze al personale delle strutture speciali.

Normativa regionale
L.R. 26 maggio 1997, n. 8.*Norme sul riordino e sul funzionamento delle strutture speciali della Regione Calabria.*

1. Il personale che presta servizio nelle strutture di cui al primo comma dell'articolo 1 è escluso dalla fruizione delle competenze accessorie (produttività e progetti obiettivi) a qualsiasi titolo denominate, fatta eccezione per le prestazioni di lavoro straordinario che sarà determinato entro il 31 dicembre dell'anno precedente, mediante apposito piano annuale con la determinazione di un budget spettante alla singola struttura mediante provvedimento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e della Giunta regionale, sentiti i titolari delle stesse sulla base delle particolari esigenze legate all'attività di collaborazione.

2. Onde compensare la esclusione delle competenze di cui al primo comma, ai responsabili delle strutture speciali di cui all'articolo 1 compete per la durata dell'incarico, oltre al trattamento economico in godimento, una indennità forfettizzata di Lire 15.000.000 (quindici milioni) in dodici rate mensili ed ai restanti componenti delle medesime strutture, oltre al trattamento economico in godimento, compete un'indennità in dodici rate mensili, correlata alla qualifica funzionale rivestita secondo la tabella sotto riportata:

QUALIFICHE
FUNZIONALI:

II	3.600.000
III	4.800.000
IV	6.000.000
VI	7.200.000 (10)
VII	8.400.000
VIII	9.600.000

3. In analogia al capo III dell'allegato «A» della *legge regionale 5 maggio 1990, n. 30* ed all'articolo 31 del contratto nazionale di lavoro del comparto Regioni - Enti Locali, sono istituiti nel Bilancio della Regione a partire dal 1997, per le rispettive strutture speciali del Consiglio e della Giunta regionale, appositi fondi per la copertura delle spese per prestazioni di lavoro straordinario, trattamento di missione e rimborso spese trasferte, effettuate dal personale assegnato alle strutture speciali, derivanti dalla presente legge.

(10) Importo così corretto con avviso di errata corregge pubblicato nel B.U. 11 marzo 2000, n. 15, edizione straordinaria.

Art. 4*Autisti delle autovetture in dotazione ai titolari delle strutture speciali.*

1. Agli autisti assegnati alla guida delle autovetture in dotazione ai titolari delle strutture speciali, oltre alle indennità correlate alle qualifiche funzionali rivestite secondo la tabella riportata al comma 2 dell'articolo 3 della presente legge, in sostituzione dell'indennità di trasferta e rimborso spese prevista dalla legge 18 dicembre 1973, n. 386 e successive modificazioni ed integrazioni, per ogni permanenza fuori dalla sede di servizio o di residenza,

Normativa regionale
L.R. 26 maggio 1997, n. 8.

Norme sul riordino e sul funzionamento delle strutture speciali della Regione Calabria.

di durata eccedente rispettivamente le sette ore e le dieci ore, è riconosciuta la facoltà di chiedere ed ottenere il rimborso forfettario, comprensivo di ogni onere e del trattamento di mensa nella misura pari ai 2/3 (due terzi) dell'importo massimo spettante per tale titolo e, rispettivamente per uno o due pasti, per il personale di pari qualifica, stabilito in applicazione della normativa vigente presso la Regione, in materia di trattamento di missione e rimborso spese.

2. In caso di pernottamento fuori sede, il relativo rimborso è operato previa esibizione di regolare documento giustificativo della spesa.

3. Alla certificazione della prestazione di servizio fuori sede provvede il titolare della struttura speciale, cui il dipendente è assegnato, sulla scorta delle risultanze del libretto di marcia in dotazione alla vettura.

4. Agli stessi compete la fruizione di lavoro straordinario con le stesse procedure previste al comma 1 dell'articolo 3 della presente legge.

Art. 5

Norma finanziaria

1. Gli oneri conseguenti all'applicazione della presente legge gravano sulle spese generali di funzionamento del Consiglio regionale e della Giunta regionale.

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 1997 la struttura del bilancio della Regione dovrà prevedere mediante l'istituzione di appositi capitoli, la separazione degli stanziamenti di spesa, occorrenti per la gestione delle strutture speciali previste dalla presente legge, da quelli attinenti alle restanti strutture dell'organizzazione regionale.

Art. 6

Entrata in vigore

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

L.R. 13 maggio 1996, n. 8.***Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.***

Pubblicata nel B.U. Calabria 17 maggio 1996, n. 49.

Capo I - Principi generali**Art. 1***Finalità.*

1. Le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione delle strutture amministrative nonché il rapporto di lavoro e le funzioni del personale dirigente del ruolo del Consiglio regionale di cui alla *legge regionale n. 5 del 1991*.
 2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale nell'ambito delle competenze allo stesso attribuite dall'articolo 11 dello Statuto, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
 3. Ai dirigenti compete la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
-

Art. 2*Indirizzo politico-amministrativo.*

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con appositi provvedimenti assunti anche sulla base delle proposte del Segretario generale, periodicamente e comunque entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio (3):

a) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

b) assegna ai dirigenti con funzioni dirigenziali di livello generale quota parte del bilancio del Consiglio regionale, commisurata alle risorse finanziarie riferibili ai procedimenti o subprocedimenti attribuiti alla responsabilità degli stessi ed agli oneri per il personale e per le risorse strumentali ai medesimi assegnati;

c) L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può avvalersi, anche in relazione all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, dell'apporto delle conferenze di cui al successivo articolo 16.

Normativa regionale
L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

(3) Alinea così modificato dall' *art. 2, comma 1, L.R. 19 aprile 2007, n. 8.*

Art. 3

Responsabilità finanziaria, tecnica ed amministrativa.

1. I dirigenti del Consiglio regionale sono responsabili del risultato dell'attività svolta dalle strutture alle quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa. Entro il 30 novembre di ogni anno, i dirigenti presentano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, tramite il Segretariato generale, una relazione sull'attività svolta (4).

2. Per la verifica dei risultati di cui al comma 1, l'Ufficio di Presidenza si avvale di un nucleo di valutazione dallo stesso nominato, composto anche da esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione esterni al Consiglio, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa. Il nucleo determina almeno annualmente, anche su indicazione dell'Ufficio di Presidenza, i parametri di riferimento per il controllo.

3. Il nucleo opera in posizione di autonomia, ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere, verbalmente o per iscritto, informazioni agli uffici. Riferisce annualmente sui risultati della attività all'Ufficio di Presidenza.

4. Il dirigente che contravviene ai doveri connessi al proprio ufficio è soggetto, in relazione alla gravità dei fatti contestati, all'applicazione delle sanzioni disciplinari dell'ammonizione o della censura. L'inosservanza delle direttive generali o il risultato negativo della gestione possono comportare, previa formale contestazione dei fatti stessi e conseguenti controdeduzioni degli interessati, il collocamento a disposizione dei dirigenti per la durata massima di un anno, con conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni. Tale provvedimento è adottato dall'Ufficio di Presidenza. Per effetto del collocamento a disposizione non si può procedere a nuove nomine a qualifiche dirigenziali.

Nei confronti dei dirigenti a contratto si può anche adottare il provvedimento di formale risoluzione del contratto e, di conseguenza, gli stessi sono retribuiti solo in relazione alle effettive funzioni svolte. In caso di responsabilità particolarmente grave o reiterata, nei confronti dei dirigenti può essere disposto, in contraddittorio, il collocamento a riposo per ragioni di servizio anche se non sia mai stato in precedenza disposto il collocamento a disposizione; nei confronti dei dirigenti si applicano le disposizioni del Codice Civile.

5. Le circostanze di cui al comma 4 devono essere accertate tenendo conto delle condizioni organizzative ed ambientali, a tempo debito segnalate dall'interessato, oltre che della disponibilità di personale e di mezzi idonei ai compiti assegnati.

Normativa regionale
L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

6. Restano ferme le disposizioni in materia di responsabilità penale, civile, amministrativo - contabile e disciplinare previste per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell' *articolo 7 del decreto legislativo n. 546 del 1993*.

(4) Periodo così modificato dall' art. 2, comma 2, L.R. 19 aprile 2007, n. 8.

Art. 3-bis

Pubblicità dello stato patrimoniale della dirigenza (5).

1. Se non diversamente tenuti in forza di disposizioni nazionali, i dirigenti del Consiglio regionale sono sottoposti agli stessi obblighi di pubblicità della situazione patrimoniale e tributaria previsti dalla *legge regionale 24 settembre 2010, n. 24*.

(5) Articolo aggiunto dall' art. 2, L.R. 7 ottobre 2011, n. 37, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge).

Art. 3-ter

Inadempienze (6).

1. Nelle ipotesi di mancato adempimento degli obblighi di pubblicità di cui all'articolo 3-bis, il Presidente del Consiglio regionale adotta nei confronti dell'interessato le misure di cui all' *articolo 6 della legge regionale 24 settembre 2010, n. 24*.

(6) Articolo aggiunto dall' art. 2, L.R. 7 ottobre 2011, n. 37, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge).

Art. 4

Mobilità dei dirigenti.

1. La mobilità dei dirigenti è assunta come generale criterio organizzatore ed è applicata ai fini di una migliore funzionalità della struttura e di una più confacente utilizzazione delle risorse.

2. La mobilità dei dirigenti dalla struttura di assegnazione ad altra struttura è disposta con provvedimento motivato dall'Ufficio di Presidenza.

Normativa regionale
L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

Art. 5

Avocazione e controllo sostitutivo.

1. Gli atti di competenza dei dirigenti non sono soggetti ad avocazione da parte dell'Ufficio di Presidenza se non per particolari motivi di necessità ed urgenza specificamente indicati nel provvedimento di avocazione.
 2. In caso di omissione o ritardo nell'esercizio dei poteri conferiti ai dirigenti che determini pregiudizio per l'interesse pubblico, l'Ufficio di Presidenza ha facoltà, previa diffida, di porre in essere in via sostitutiva gli atti che il dirigente avrebbe dovuto compiere. In tal caso l'Ufficio di Presidenza procede all'accertamento delle relative responsabilità ed alla contestazione degli addebiti.
-

Capo II - Ordinamento della struttura amministrativa

Art. 6

Articolazione della struttura del Consiglio regionale.

1. La struttura operativa del Consiglio regionale è articolata in Segretariato generale, Direzione generale, Aree funzionali, Settori, Servizi ed Uffici (7):

a) Il Segretariato Generale assicura l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dall'Ufficio di Presidenza, fornisce l'assistenza tecnico giuridica al Presidente del Consiglio regionale, all'Ufficio di Presidenza ed all'Assemblea legislativa, nonché assicura il collegamento con le strutture amministrative di vertice della Giunta regionale; la Direzione Generale sovrintende all'attività amministrativa e gestionale dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia, efficienza ed economicità (8);

b) Le Aree funzionali sono individuate, per ambiti omogenei, dall'Ufficio di Presidenza in numero non superiore a quello fissato per i Dipartimenti dall'articolo unico, comma 2, della *legge regionale 29 luglio 2002, n. 26*. Il Dirigente preposto all'Area Funzionale esercita i poteri di gestione e di spesa nei limiti definiti dal Segretario generale e secondo gli indirizzi da questo impartiti, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 della presente legge (9);

c) i Settori sono articolazioni funzionali delle Aree funzionali e sono istituiti per lo svolgimento, in rapporto ad un ampio comparto amministrativo, di prevalenti attività di programmazione, indirizzo e controllo; elaborazione tecnica; studio, ricerca e consulenza; ispezione amministrativa (10);

d) i Servizi sono articolazioni funzionali dei Settori e sono istituiti per lo svolgimento di prevalenti attività di gestione amministrativa riferite ad un complesso omogeneo di competenze del Consiglio regionale;

Normativa regionale
L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

e) gli uffici - istituiti nell'ambito dei servizi - sono unità operative organiche con competenza più delimitata rispetto alle strutture di cui fanno parte e sono affidate alla responsabilità di dipendenti di qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale.

2. Nell'ambito del Segretariato generale, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, possono essere configurate posizioni individuali per lo svolgimento di funzioni ispettive, di elaborazione tecnica, studio, ricerca di livello dirigenziale (11). Tali posizioni sono equiparate ai settori o ai servizi, a seconda della rilevanza dei compiti ad esse affidati.

3. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente del Consiglio, su designazione dell'Ufficio di Presidenza. È Organo di diretta collaborazione ed assistenza tecnico-giuridica del Presidente del Consiglio regionale, dell'Ufficio di Presidenza e dell'Assemblea legislativa e assicura il collegamento con le strutture amministrative di vertice della Giunta regionale (12).

(7) Alinea così modificato dapprima dall' art. 2, comma 3, L.R. 19 aprile 2007, n. 8, poi dall' art. 43, comma 1, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, e infine dall'art. 26, comma 1, primo alinea, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).

(8) La presente lettera, già sostituita dall' art. 2, comma 4, L.R. 19 aprile 2007, n. 8 e dall' art. 43, comma 2, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, è stata poi nuovamente così sostituita dall'art. 26, comma 1, secondo alinea, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «a) Il Segretariato Generale assicura l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dall'Ufficio di Presidenza mediante indicazioni alla Direzione Generale, fornisce l'assistenza tecnico giuridica al Presidente del Consiglio regionale, all'Ufficio di Presidenza ed all'Assemblea legislativa, nonché assicura il collegamento con le strutture amministrative di vertice della Giunta regionale; la Direzione Generale sovrintende alla gestione amministrativa dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia, efficienza ed economicità.».

(9) Lettera così sostituita dall' art. 2, comma 4, L.R. 19 aprile 2007, n. 8. Il testo originario era così formulato: «b) i Dipartimenti sono istituiti per assicurare l'autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio stesso.».

(10) Lettera così modificata dall' art. 2, comma 5, L.R. 19 aprile 2007, n. 8.

(11) Periodo così modificato dall' art. 2, comma 5, L.R. 19 aprile 2007, n. 8.

(12) Comma aggiunto dall'art. 26, comma 1, terzo alinea, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).

Normativa regionale
L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

Art. 7 (13)

1. Il Dirigente preposto alla Direzione Generale è nominato dal Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza, coordina le strutture organizzative del Consiglio ed opera alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio regionale. Inoltre, il Direttore Generale svolge i seguenti compiti:

a) cura, l'attuazione dei programmi definiti dall'Ufficio di Presidenza, ed a tale fine adotta progetti, la cui gestione è attribuita ai dirigenti, con l'indicazione e l'attribuzione delle risorse occorrenti alla loro realizzazione;

b) esercita i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, definendo i limiti della spesa che i dirigenti possono impegnare;

c) determina, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, secondo i principi e le direttive dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, i criteri generali di organizzazione degli uffici definendo, in particolare, l'orario di servizio, l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario di contrattuale di lavoro, in relazione alle esigenze funzionali della struttura organizzativa cui è preposto;

d) adotta gli atti di gestione del personale e provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi;

e) promuove la resistenza alle liti, la negoziazione e la stipula di contratti, la conciliazione e la transazione;

f) coordina le attività dei responsabili dei procedimenti individuati in base alla *legge 7 agosto 1990, n. 241*;

g) verifica e controlla le attività dei dirigenti anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;

h) chiede pareri agli organi consultivi dell'amministrazione;

i) propone nei confronti dei dirigenti, le misure sanzionatorie e ripristinatorie in caso di responsabilità penale, civile, amministrativa e disciplinare;

j) esprime parere all'Ufficio di Presidenza per l'attribuzione delle funzioni ai dirigenti.

2. Il Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza, può conferire al medesimo dirigente la carica sia di Segretario Generale che di Direttore Generale.

3. I Dirigenti preposti alla Direzione delle Aree Funzionali:

a) assicurano l'integrazione di ambiti di competenze o di funzioni intersettoriali in coerenza con gli obiettivi e nell'ambito degli indirizzi definiti dal Segretario Generale;

Normativa regionale
L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

- b) supportano il Segretario Generale nell'assistenza agli organi di direzione politica;
- c) coordinano le proposte dei responsabili dei Settori per l'elaborazione dei programmi;
- d) curano l'attuazione dei programmi e delle direttive generali, assicurando l'unitarietà di azione dell'Area;
- e) indirizzano, coordinano e verificano l'attività dei settori costituiti all'interno dell'Area o il complesso di attività inerenti alle funzioni trasversali di cui assicurano l'integrazione; assumono nei confronti dei dirigenti dell'Area poteri sostitutivi in caso di inerzia previa comunicazione;
- g) assumono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale non appartenente alla qualifica dirigenziale assegnato all'Area;
- h) convocano e presiedono periodiche riunioni dei dirigenti preposti alle strutture dell'Area.

4. [Il trattamento economico dei dirigenti di Area Funzionale è definito dall'Ufficio di Presidenza] (14).

(13) Il presente articolo, già modificato dall' *art. 2, commi 6 e 7, L.R. 19 aprile 2007, n. 8* e poi dall' *art. 43, commi 3, 4, 5 e 6, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34*, è stato poi così sostituito dall' *art. 26, comma 1, quarto alinea, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 58* della stessa legge). Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 11-14 febbraio 2013, n. 18 (Gazz. Uff. 20 febbraio 2013, n. 8, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto *art. 26*, nella parte in cui sostituisce il comma 4 del presente articolo, con la conseguente estensione di detta dichiarazione di illegittimità costituzionale al suddetto comma 4. Il testo precedente era così formulato: «Art. 7. Compiti del Segretario generale, del Direttore generale e dei dirigenti di Area funzionale. 1. Il dirigente preposto al Segretariato generale è nominato dal Presidente del Consiglio su designazione dell'Ufficio di Presidenza. Assiste il Presidente, l'Ufficio di Presidenza, il Consiglio regionale e i gruppi consiliari nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali fornisce l'assistenza tecnico giuridica al Presidente del Consiglio regionale, all'Ufficio di Presidenza ed all'Assemblea legislativa, nonché assicura il collegamento con le strutture amministrative di vertice della Giunta regionale. Dirige e coordina le strutture organizzative del Consiglio ed opera alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio regionale. Inoltre, il Segretario generale svolge i seguenti compiti:

- a) formula proposte all'Ufficio di Presidenza anche al fine della elaborazione di programmi, di direttive, di schemi di progetti di legge o di atti amministrativi;

Normativa regionale
L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

- b) cura l'attuazione dei programmi definiti dall'Ufficio di Presidenza, ed a tale fine adotta progetti, la cui gestione è attribuita ai dirigenti, con l'indicazione e l'attribuzione delle risorse occorrenti alla loro realizzazione;
- c) esercita i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, definendo i limiti della spesa che i dirigenti possono impegnare;
- d) determina, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, secondo i principi e le direttive dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, i criteri generali di organizzazione degli uffici definendo, in particolare, l'orario di servizio, l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, in relazione alle esigenze funzionali della struttura organizzativa cui è preposto;
- e) adotta gli atti di gestione del personale e provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi;
- f) promuove la resistenza alle liti, la negoziazione e la stipula di contratti, la conciliazione e la transazione;
- g) coordina le attività dei responsabili dei procedimenti individuati in base alla *legge 7 agosto 1990, n. 241*;
- h) verifica e controlla le attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
- i) chiede pareri agli organi consultivi dell'amministrazione;
- l) propone nei confronti dei dirigenti, le misure sanzionatorie e ripristinatorie in caso di responsabilità penale, civile, amministrativa e disciplinare;
- m) esprime parere all'Ufficio di Presidenza per l'attribuzione delle funzioni ai dirigenti.

1-bis. Il Dirigente preposto alla Direzione Generale è nominato dal Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza, coordina le strutture organizzative del Consiglio ed opera alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio regionale. Inoltre, il Direttore Generale svolge i seguenti compiti:

- a) cura, su indicazione del Segretario Generale, l'attuazione dei programmi definiti dall'Ufficio di presidenza, ed a tale fine adotta progetti, la cui gestione è attribuita ai dirigenti, con l'indicazione e l'attribuzione delle risorse occorrenti alla loro realizzazione;
- b) esercita i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, definendo i limiti della spesa che i dirigenti possono impegnare;
- c) determina, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, secondo i principi e le direttive dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, i criteri generali di organizzazione degli uffici definendo, in particolare, l'orario di

Normativa regionale
L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

servizio, l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, in relazione alle esigenze funzionali della struttura organizzativa cui è preposto;

d) adotta gli atti di gestione del personale e provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi;

e) promuove la resistenza alle liti, la negoziazione e la stipula di contratti, la conciliazione e la transazione;

f) coordina le attività dei responsabili dei procedimenti individuati in base alla *legge 7 agosto 1990, n. 241*;

g) verifica e controlla le attività dei dirigenti anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;

h) chiede pareri agli organi consultivi dell'amministrazione;

i) propone nei confronti dei dirigenti, le misure sanzionatorie e ripristinatorie in caso di responsabilità penale, civile, amministrativa e disciplinare;

j) esprime parere all'Ufficio di Presidenza per l'attribuzione delle funzioni ai dirigenti.

1-ter. Il Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza, può conferire al medesimo dirigente la carica sia di Segretario Generale che di Direttore Generale.

2. I dirigenti preposti alla Direzione delle Aree Funzionali:

a) assicurano l'integrazione di ambiti di competenze o di funzioni intersettoriali in coerenza con gli obiettivi e nell'ambito degli indirizzi definiti dal Segretario generale;

b) supportano il Segretario generale nell'assistenza agli organi di direzione politica;

c) coordinano le proposte dei responsabili dei Settori per l'elaborazione dei programmi;

d) curano l'attuazione dei programmi e delle direttive generali, assicurando l'unitarietà di azione dell'Area;

e) indirizzano, coordinano e verificano l'attività dei settori costituiti all'interno dell'Area o il complesso di attività inerenti alle funzioni trasversali di cui assicurano l'integrazione;

f) assumono nei confronti dei dirigenti dell'Area poteri sostitutivi in caso di inerzia previa comunicazione al Segretario generale;

g) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale non appartenente alla qualifica dirigenziale assegnato all'Area;

Normativa regionale
L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

h) convocano e presiedono periodiche riunioni dei dirigenti preposti alle strutture dell'Area.

3. Il trattamento economico dei dirigenti di Area Funzionale è definito dall'Ufficio di Presidenza.».

(14) La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 febbraio 2013, n. 18 (Gazz. Uff. 20 febbraio 2013, n. 8, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, nella parte in cui sostituisce il presente comma, con la conseguente estensione allo stesso di detta dichiarazione di illegittimità costituzionale.

Art. 7-bis (15)

[1. Le strutture speciali del Segretariato Generale e della Direzione Generale sono composte ciascuna da tre unità di personale, di cui due possono essere esterni alla pubblica amministrazione].

(15) Il presente articolo, aggiunto dall'art. 1, comma 4, L.R. 7 agosto 2002, n. 33, poi modificato dall'art. 2, comma 8, L.R. 19 aprile 2007, n. 8 e successivamente sostituito dall'art. 1, comma 7, L.R. 26 febbraio 2010, n. 7 e dall'art. 6, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36, è stato nuovamente così sostituito dall'art. 26, comma 1, quinto alinea, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge). Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 11-14 febbraio 2013, n. 18 (Gazz. Uff. 20 febbraio 2013, n. 8, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 26, nella parte in cui sostituisce il presente articolo, con la conseguente estensione allo stesso di detta dichiarazione di illegittimità costituzionale. Il testo precedente era così formulato: «Art. 7-bis. 1. La struttura speciale del Segretariato generale è composta da tre unità di personale, di cui due possono essere esterni alla pubblica amministrazione.».

Art. 8

Compiti e responsabilità dei dirigenti.

1. Ai dirigenti nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni di cui all'articolo 1 compete:

a) la direzione dei settori e dei servizi;

b) l'esercizio dei poteri di spesa, inerenti alla realizzazione dei programmi predisposti dai dirigenti di cui all'articolo precedente che, per quanto riguarda i dirigenti preposti a struttura superiore, si realizza mediante la definizione dei limiti della spesa che i dirigenti preposti a struttura inferiore possono impegnare;

Normativa regionale
L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

- c) la verifica periodica dei carichi di lavoro e della produttività dell'unità organica cui è preposto, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali; l'impiego e la gestione del personale comprese, in caso di insufficiente rendimento o per situazione di esubero, le iniziative per il trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento in mobilità;
- d) l'individuazione dei responsabili dei procedimenti e la verifica del rispetto dei termini e della regolarità dei vari adempimenti;
- e) l'attribuzione al personale dipendente, per quanto di competenza, dei trattamenti economici accessori, nel rispetto dei contratti collettivi;
- f) la organizzazione e la direzione di strutture organizzative, lo studio dei problemi di natura giuridico-amministrativa, economico-sociale e tecnico-scientifica attinenti alle materie di competenza regionale;
- g) la elaborazione di relazioni, pareri, proposte, documenti, schemi di provvedimenti legislativi e regolamentari;
- h) la rappresentazione, per il tramite dei dirigenti gerarchicamente sovraordinati, agli organi politico istituzionali, degli elementi di conoscenza e di valutazione necessari per l'analisi del grado di efficacia dell'azione e degli interventi, nonché la formulazione di proposte organiche ed articolate, anche con soluzioni alternative in termini di rapporto tra risultati conseguibili e rispettivi costi;
- i) l'effettuazione di studi e ricerche per la migliore individuazione e qualificazione dei bisogni e degli interessi della collettività regionale.

Art. 9

Ufficio di Gabinetto.

1. Il Presidente del Consiglio si avvale della diretta collaborazione dell'Ufficio di Gabinetto.
2. L'Ufficio di Gabinetto cura la trattazione degli affari connessi con le funzioni del Presidente, secondo le direttive dallo stesso impartite, ed è d'ausilio nei rapporti con gli altri organi regionali, con gli organi statali, centrali e periferici, nonché con le formazioni sociali e le comunità locali.
3. L'Ufficio di Gabinetto è composto dal Capo di Gabinetto, dal Vicecapo di Gabinetto e da quattro unità di personale scelte tra i dipendenti di ruolo del Consiglio regionale (16).
4. Il capo di Gabinetto è scelto tra i dipendenti della pubblica amministrazione in possesso della qualifica di dirigente ovvero di carriera direttiva purché in possesso di diploma di laurea specialistica/magistrale. La scelta può essere operata anche tra estranei alla pubblica amministrazione, purché in possesso di diploma di laurea specialistica/magistrale, in tal caso presterà la sua opera in base a contratto di diritto

Normativa regionale
L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

privato a termine. Il vice Capo di Gabinetto è scelto tra i dipendenti della pubblica amministrazione in possesso di diploma di laurea specialistica/magistrale (17).

5. Al Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale, per la durata dell'incarico, compete una indennità di funzione aggiuntiva pari alla differenza tra quella corrisposta al Segretario generale e quella in godimento all'atto della nomina (18). Al Vicecapo di Gabinetto è corrisposta una indennità di funzione in misura non inferiore a quella attribuita ai dirigenti preposti ai settori.

(16) Comma così modificato dapprima dall' *art. 1, comma 8, L.R. 26 febbraio 2010, n. 7* e poi dall' *art. 7, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12 della stessa legge). Vedi anche l'art. 8, comma 3, della stessa legge.

(17) Il presente comma, già modificato dall' *art. 1, L.R. 29 ottobre 2001, n. 25*, è stato poi così sostituito dall' *art. 43, comma 12, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «4. Il Capo di Gabinetto ed il suo Vice sono scelti tra i dipendenti della pubblica amministrazione in possesso della qualifica di dirigente ovvero di carriera direttiva purché in possesso di diploma di laurea. Limitatamente al Capo di Gabinetto la scelta può essere operata anche tra estranei alla pubblica amministrazione purché in possesso di diploma di laurea ed in tal caso presterà la sua opera in base a contratto di diritto privato a termine.».

(18) Periodo così modificato dall' *art. 2, comma 9, L.R. 19 aprile 2007, n. 8*.

Art. 10

Uffici di diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali del Consiglio (19).

1. Il Presidente, i componenti dell'Ufficio di Presidenza, i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti ed i Presidenti dei Gruppi consiliari si avvalgono della collaborazione di segreterie particolari dette anche strutture speciali (20).

2. [Il personale addetto alle segreterie particolari può essere scelto tra i dipendenti di ruolo del Consiglio regionale o fra i dipendenti appartenenti al ruolo organico della Giunta regionale o di altre amministrazioni pubbliche o anche al di fuori degli appartenenti al ruolo del Consiglio regionale, della Giunta regionale e di altre amministrazioni pubbliche] (21).

3. Due unità di personale addette alle segreterie particolari devono essere scelte, senza alcun onere aggiuntivo, tra i dipendenti di qualsiasi livello del Consiglio regionale o della Giunta regionale ivi inclusi i dipendenti *ex legge regionale n. 25/2001* con oneri a carico dei rispettivi bilanci (22). [Il Segretario particolare ed il responsabile amministrativo dei soggetti di cui al comma 1 sono funzionalmente equiparati ai dipendenti di categoria D3.] (64) Il Segretario particolare ed il

Normativa regionale
L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

responsabile amministrativo dei soggetti di cui al comma 1 percepiscono il trattamento economico spettante alla posizione economica D6 del CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali, oltre le competenze derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8. (65). Qualora siano estranei alla Pubblica amministrazione, prestano la loro attività in base a un contratto di diritto privato a termine. Nel caso in cui siano pubblici dipendenti, agli stessi, per la durata dell'incarico, sarà corrisposta un'indennità accessoria pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, e lo stipendio tabellare in godimento nell'amministrazione di provenienza. In ogni caso, il trattamento economico degli stessi è attribuito in misura fissa e indipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva. Il segretario particolare dei soggetti di cui al comma 1 e del Consigliere regionale può essere scelto tra gli estranei alla pubblica amministrazione; i titolari delle strutture hanno la facoltà di nominare quale segretario particolare due unità di personale. In questo caso a ciascuna sarà corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto per il segretario particolare, senza aggravio di spesa rispetto a quanto disposto dall' *articolo 1, comma 1 della legge regionale 19 aprile 2007, n. 8*. Il responsabile amministrativo e l'autista del Presidente, dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, dei Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, del [Presidente del Comitato regionale di controllo contabile] (66) può essere scelto tra gli estranei alla pubblica amministrazione; il titolare della struttura speciale ha facoltà di nominare quale responsabile amministrativo o autista due unità di personale. In questo caso a ciascuno sarà corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto rispettivamente per il responsabile amministrativo e per l'autista (23).

3-bis. Per particolari esigenze di programmazione legislativa, mediante lo studio e l'approfondimento dei processi di sviluppo della Regione Calabria, è consentito l'utilizzo, in posizione di comando presso le strutture speciali del Consiglieri regionali, per massimo sei mesi, di personale specializzato in servizio presso le Aree di Sviluppo Industriale (Consorzio ASI) della Calabria, in deroga a quanto previsto dal presente articolo e senza ulteriore aggravio di spesa per bilancio del Consiglio regionale (24).

4. Il numero complessivo degli addetti alle segreterie particolari non può essere superiore a cinque unità per la segreteria del Presidente, a due unità per le segreterie dei Vice Presidenti, dei Consiglieri segretari, dei Presidenti delle Commissioni, del Presidente del comitato regionale di controllo contabile e dei Presidenti dei Gruppi consiliari (25).

5. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza possono essere individuati altri uffici di diretta collaborazione con gli organismi politico - istituzionali del Consiglio regionale.

6. Salvo quanto disposto all'articolo 9, i dipendenti chiamati a prestare la loro attività presso l'Ufficio di Gabinetto, le segreterie particolari o altri organismi politico-istituzionali, conservano il trattamento giuridico ed economico in godimento.

7. I dipendenti di cui agli articoli 9 e 10 sono nominati dall'Ufficio di Presidenza, su designazione dei titolari degli uffici presso i quali sono chiamati a prestare la loro opera, e cessano dall'incarico o dal lavoro con la cessazione dalla carica dei medesimi titolari.

Normativa regionale
L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

7-bis. L'Ufficio di Presidenza assegna alle strutture speciali, con le modalità previste dal precedente comma, un supporto costituito da due unità di personale interne al Consiglio regionale di livello non superiore alla categoria D1 (26). [Le due unità assegnate alla struttura a norma del presente comma, possono essere entrambe estranee alla P.A.] (27)(28).

7-ter. L'Ufficio di Presidenza è delegato a fornire un supporto tecnico costituito da una unità di personale di livello D1, scelta tra il personale interno [o esterno alla Pubblica Amministrazione] (29), per il Presidente della Giunta delle Elezioni (30).

8. L'organizzazione del lavoro degli uffici di cui agli articoli 9 e 10 della presente legge è stabilita dagli organi da cui essi dipendono, fermo restando l'obbligo del rispetto dell'orario di servizio previsto per il restante personale (31).

9. Per l'espletamento delle attività istituzionali, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza e su indicazione nominativa di ciascun consigliere regionale, lo stesso può avvalersi, per il periodo di durata della carica, di un «collaboratore - esperto» o di due collaboratori - esperti, che può essere scelto tra i dipendenti non dirigenti del Consiglio o della Giunta regionale o di altre Amministrazioni pubbliche, ovvero tra estranei alla Pubblica Amministrazione. In quest'ultimo caso il rapporto giuridico è regolato da specifico contratto di collaborazione coordinata e continuativa ed il relativo trattamento economico non può superare quello previsto per il personale regionale dell'ex VIII qualifica funzionale. Qualora si scegliesse di utilizzare due collaboratori a ciascuno degli stessi sarà corrisposto il 50% del trattamento economico previsto per il collaboratore, di cui all' *art. 1-quater, comma 4, della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14*(32).

9-bis. Alle strutture speciali ovvero al supporto alle stesse, [comprese quelle dei dirigenti generali] (33), alle ministrutture dei Consiglieri regionali, agli altri uffici di diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali del Consiglio regionale individuati dall'Ufficio di Presidenza, al supporto tecnico del Presidente della Giunta delle Elezioni e al "collaboratore esperto" di ciascun Consigliere regionale, di cui rispettivamente ai commi 1, 2, 5, 7-bis, 7-ter e 9 del presente articolo, nonché all'Ufficio di Gabinetto, ex art. 9 della presente legge, non può essere utilizzato chi:

a) sia in conflitto di interessi, anche professionali, con la Regione;

b) sia coniuge, parente o affine entro il terzo grado di Consiglieri regionali e di titolari di strutture speciali;

c) sia componente di organi statutari di Enti, Aziende o società regionali o a rilevante partecipazione regionale (34).

10. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a regolamentare e quantificare, con propri atti, il trattamento economico accessorio dei dipendenti assegnati alle segreterie particolari ed alle strutture speciali (35).

Normativa regionale
L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

(19) Per l'interpretazione autentica del presente articolo vedi l'articolo unico, *L.R. 8 febbraio 1999, n. 3* e l' *art. 5, comma 22, L.R. 30 dicembre 2013, n. 56*. Vedi anche l' *art. 37, comma 2, L.R. 13 giugno 2008, n. 15*.

(20) Comma così modificato dapprima dall' *art. 13, comma 1, L.R. 13 settembre 1999, n. 27*, poi dall' *art. 1, comma 7, L.R. 28 agosto 2000, n. 14*, dall' *art. 6, comma 1, L.R. 15 dicembre 2000, n. 19*, dall' *art. 1-bis, comma 1, L.R. 2 maggio 2001, n. 7* e dall' *art. 36, comma 1, lettera a), L.R. 13 giugno 2008, n. 15*, dall' *art. 23, comma 1, lettera a), L.R. 11 agosto 2010, n. 22*, e infine dall' *art. 8, comma 1, lettera a) della L.R. 27 aprile 2015, n. 11* a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della stessa legge).

(21) Comma così modificato dall'art. 1-quarter, comma 4, *L.R. 28 agosto 2000, n. 14* (nel testo di cui all' *art. 3, L.R. 4 dicembre 2000, n. 18*) , poi soppresso dall'art. 1, comma 9, primo alinea, *L.R. 26 febbraio 2010, n. 7*, a decorrere dall'inizio della nona legislatura del Consiglio regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).

(22) Per l'interpretazione autentica delle parole "con oneri a carico dei rispettivi bilanci" vedi l' *art. 44, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34*.

(23) Il presente comma, già modificato dall'articolo unico, *L.R. 4 marzo 1997, n. 5* e dall' *art. 1-quater, comma 4, L.R. 28 agosto 2000, n. 14* (nel testo di cui all' *art. 3, L.R. 4 dicembre 2000, n. 18*), poi sostituito dall' *art. 1-bis, comma 2, L.R. 2 maggio 2001, n. 7*, dall' *art. 1, comma 1, L.R. 19 aprile 2007, n. 8* e dall'art. 1, comma 9, secondo alinea, *L.R. 26 febbraio 2010, n. 7*, è stato nuovamente così sostituito dall' *art. 23, comma 1, lettera b), L.R. 11 agosto 2010, n. 22* e successivamente così modificato dapprima dall' *art. 8, comma 1, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36* e poi dall' *art. 26, comma 1, L.R. 27 dicembre 2012, n. 69*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 46 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «3. Il personale addetto alle segreterie particolari deve essere scelto tra i dipendenti di ruolo del Consiglio regionale ivi inclusi i dipendenti ex *legge regionale n. 25/2001*. Il Segretario particolare ed il responsabile amministrativo dei soggetti di cui al comma 1 possono essere estranei all'amministrazione e sono funzionalmente equiparati ai dipendenti di categoria D3. Il trattamento economico è equiparato a quello spettante alla posizione economica D6 del CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali, oltre le competenze derivanti dall'applicazione dell' *articolo 3 della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8*. Qualora siano estranei alla Pubblica amministrazione, prestano la loro attività in base a un contratto di diritto privato a termine. Nel caso in cui siano pubblici dipendenti, agli stessi, per la durata dell'incarico, sarà corrisposta un'indennità accessoria pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, e lo stipendio tabellare in godimento nell'amministrazione di provenienza. In ogni caso, il trattamento economico degli stessi è attribuito in misura fissa e indipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva.».

Vedi, anche, per la determinazione del compenso, l' *art. 29, comma 1, L.R. 21 agosto 2006, n. 7*.

Normativa regionale
L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

(24) Comma aggiunto dall' *art. 43, comma 14, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge).

(25) Comma così modificato dapprima dall' *art. 13, comma 2, L.R. 13 settembre 1999, n. 27*, poi dall' *art. 1-bis, comma 3, L.R. 2 maggio 2001, n. 7*, dall' *art. 36, comma 1, lettera a), L.R. 13 giugno 2008, n. 15* e dall' *art. 23, comma 1, lettera c), L.R. 11 agosto 2010, n. 22* e infine dall' *art. 8, comma 2, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12 della stessa legge). Vedi anche il comma 3 del suddetto art. 8.

(26) Periodo così modificato dall'art. 1, comma 9, terzo alinea, *L.R. 26 febbraio 2010, n. 7*, a decorrere dall'inizio della nona legislatura del Consiglio regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).

(27) Periodo soppresso dall'art. 1, comma 9, terzo alinea, *L.R. 26 febbraio 2010, n. 7*, a decorrere dall'inizio della nona legislatura del Consiglio regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).

(28) Il presente comma, aggiunto dall' *art. 1-bis, comma 5, L.R. 2 maggio 2001, n. 7*, è stato poi così sostituito dall' *art. 2, L.R. 29 ottobre 2001, n. 25* (vedi anche l' *art. 36, comma 1, lettera b), L.R. 13 giugno 2008, n. 15*), poi così modificato come indicato nelle note che precedono. Il testo originario era così formulato: «7-bis. L'Ufficio di Presidenza assegna alle strutture speciali, con le modalità previste dal successivo art. 10, comma 10, un supporto tecnico costituito da due unità di personale di livello non superiore al livello C, scelte tra i dipendenti appartenenti ai ruoli regionali.».

(29) Parole sopresse dall'art. 1, comma 9, quarto alinea, *L.R. 26 febbraio 2010, n. 7*, a decorrere dall'inizio della nona legislatura del Consiglio regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).

(30) Il presente comma (indicato erroneamente nel B.U. come comma 7-bis, già esistente) è stato aggiunto dall' *art. 8, L.R. 10 ottobre 2002, n. 39* (vedi anche l' *art. 36, comma 1, lettera c), L.R. 13 giugno 2008, n. 15*).

(31) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente comma vedi l' *art. 1, L.R. 10 luglio 2008, n. 23*.

(32) I primi due periodi del presente comma sono stati aggiunti dall' *art. 1-quater, comma 4, L.R. 28 agosto 2000, n. 14*. Successivamente il primo periodo è stato così modificato e il terzo periodo aggiunto dall' *art. 3, L.R. 29 ottobre 2001, n. 25*.

(33) Parole sopresse dall'art. 1, comma 9, quinto alinea, *L.R. 26 febbraio 2010, n. 7*, a decorrere dall'inizio della nona legislatura del Consiglio regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).

(34) Comma aggiunto dall' *art. 1, secondo comma, L.R. 22 novembre 2005, n. 16* (vedi anche l'art. 2 della stessa legge).

Normativa regionale
L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

(35) Comma aggiunto dall' *art. 1-quater, comma 4, L.R. 28 agosto 2000, n. 14.*

(64) Periodo soppresso dall'art. 8, comma 1, lettera b), alinea i, *L.R. 27 aprile 2015, n. 11* a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della stessa legge).

(65) Periodo così modificato dall'art. 8, comma 1, lettera b), alinea ii, *L.R. 27 aprile 2015, n. 11* a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della stessa legge). Il periodo sostituito era così formulato: «Il trattamento economico è equiparato a quello spettante alla posizione economica D6 del CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali, oltre le competenze derivanti dall'applicazione dell' *articolo 3 della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8.*».

(66) Parole sopprese dall'art. 8, comma 1, lettera b), alinea iii, *L.R. 27 aprile 2015, n. 11* a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della stessa legge).

Art. 10-bis

1. Il personale, estraneo alla Pubblica Amministrazione, che all'entrata in vigore della presente legge si trova con rapporto di diritto privato, in essere in data antecedente a quella di approvazione della presente legge da parte del Consiglio regionale, alle dipendenze delle Strutture speciali dell'Ufficio di Presidenza, dell'Ufficio di Gabinetto, delle Commissioni permanenti, delle Commissioni speciali, della Commissione Ufficio del Piano e del Collegio dei Revisori dei Conti di cui agli artt. 19, 20 e 84 del Regolamento interno, nonché dei Gruppi consiliari, può essere, previo concorso per titoli ed esami, assunto nella dotazione organica del Consiglio regionale, ovvero nella Struttura ausiliaria di cui al successivo art. 11-bis, in misura non superiore ad una unità per ciascuna struttura speciale (36).

2. La norma di cui al precedente comma è estesa al personale che abbia prestato attività per almeno 4 anni nelle ultime due legislature nella struttura speciale dell'Ufficio di Presidenza.

3. L'Ufficio di Presidenza fissa i termini e le modalità concorsuali entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge (37).

(36) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente comma, vedi l' *art. 1, L.R. 17 agosto 2009, n. 27.*

(37) Articolo aggiunto dall' *art. 4, L.R. 29 ottobre 2001, n. 25.*

Art. 11

Figure professionali speciali.

Normativa regionale
L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

1. È istituita una struttura speciale denominata Ufficio Stampa che include le testate giornalistiche edite dal Consiglio regionale. In detta struttura, fatti salvi i rapporti di lavoro in corso, possono essere chiamati a contratto giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti negli albi professionali (38). Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza è definito il contingente di personale. [L'incarico è conferito per la durata della legislatura e può essere rinnovato] (39).

2. Il Consiglio regionale si avvale della consulenza legale di esperti, in numero non superiore a cinque, scelti su proposta dell'Ufficio di Presidenza. Gli incarichi si risolvono di diritto con la fine della legislatura e possono essere rinnovati.

(38) Periodo così modificato dall' *art. 1, L.R. 2 giugno 1999, n. 16*.

(39) Periodo abrogato dall' *art. 10, comma 1, L.R. 2 marzo 2005, n. 8*.

Art. 11-bis

1. Al fine di rendere efficiente e funzionale la interazione tra gli organi istituzionali del Consiglio regionale, i Gruppi consiliari e le strutture speciali facenti capo al Consiglio, è istituita una Struttura ausiliaria di supporto permanente ai gruppi ed alle strutture speciali stesse.

2. Il personale sarà reclutato a mezzo concorso per titoli ed esami. In fase di prima applicazione, potranno partecipare al concorso coloro i quali, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano in atto un rapporto di collaborazione contrattuale con uno dei gruppi consiliari instaurato in data antecedente a quella di approvazione della presente legge da parte del Consiglio regionale. Avranno, altresì, titolo coloro i quali abbiano conseguito un'anzianità di almeno quattro anni di collaborazione nella precedente legislatura. In entrambi i casi i rapporti contrattuali dovranno essere comprovati dai versamenti dei relativi oneri contributivi, erariali e/o previdenziali (40).

3. L'Ufficio di Presidenza, con proprio atto deliberativo, stabilirà i tempi e le modalità concorsuali entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il numero massimo dei vincitori, per ciascun gruppo, non potrà essere maggiore di una unità per i gruppi fino a 4 Consiglieri, e di due unità per i gruppi composti da più di 4 Consiglieri oltre quelli previsti nella tabella di assegnazione del presente comma. Successivamente l'Ufficio di Presidenza provvederà, nei termini previsti dalla *legge regionale 5 aprile 1985, n. 15*, e successive modificazioni, ad assegnare prioritariamente e proporzionalmente le unità lavorative ai gruppi consiliari, secondo la seguente tabella:

a) gruppi fino a 2 (due) consiglieri: 1 (una) unità;

b) gruppi fino a 4 (quattro) consiglieri: 2 (due) unità;

Normativa regionale
L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

c) gruppi oltre 4 (quattro) consiglieri: 3 (tre) unità.

4. L'eventuale ulteriore assegnazione di personale ai gruppi consiliari avverrà con la procedura prevista dall' *art. 8 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 15*, fino al raggiungimento del contingente numerico previsto dalla tabella di cui all' *art. 4 della legge regionale 12 agosto 1996, n. 23*, come modificato dall' *art. 1-quater, comma 5 della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14*.

5. Il personale della struttura ausiliaria che, una volta espletate le procedure di cui ai commi precedenti, dovesse risultare in eccedenza, sarà assegnato, dall'Ufficio di Presidenza alle strutture speciali del Consiglio regionale, quale supporto funzionale alle stesse (41).

(40) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente comma, vedi l' *art. 1, L.R. 17 agosto 2009, n. 27*.

(41) Articolo aggiunto dall' *art. 5, L.R. 29 ottobre 2001, n. 25*.

Art. 12

Adeguamento della struttura del bilancio ai principi del presente Capo.

1. Fermo restando quanto previsto dalla *legge 6 dicembre 1973, n. 853*, la struttura del bilancio di previsione, a partire dal primo esercizio successivo all'entrata in vigore della presente legge, viene adeguata alle previsioni di quest'ultima.

Capo III - Ordinamento della dirigenza

Art. 13

Qualifiche e funzioni dirigenziali.

1. La dirigenza è ordinata in un'unica qualifica.

2. La funzione dirigenziale di livello generale è conferita dall'Ufficio di Presidenza al Segretario generale ed al Direttore Generale, con atto motivato e nel rispetto dei principi di cui al comma 9 dell' *articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549*(42).

(42) Comma così modificato dapprima dall' *art. 2, comma 10, L.R. 19 aprile 2007, n. 8* e poi dall'art. 26, comma 1, sesto alinea, *L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).

Normativa regionale
L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

Art. 14

Requisiti e modalità per l'attribuzione ai dirigenti del Consiglio regionale delle funzioni di livello dirigenziale generale.

1. I requisiti per l'attribuzione ai dirigenti del Consiglio regionale delle funzioni di livello dirigenziale generale sono:

- possesso del diploma di laurea specialistica/magistrale (43);
- professionalità adeguata alle funzioni da svolgere;
- attitudine all'alta direzione;
- cinque anni di anzianità nella qualifica dirigenziale.

2. Il conferimento delle funzioni di livello dirigenziale generale è disposto con deliberazione motivata dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per un massimo di cinque anni rinnovabile. La deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Il conferimento delle funzioni di direttore generale a dirigenti regionali determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.

4. [Sono, comunque, da sottoporre a verifica le attribuzioni delle funzioni del livello dirigenziale generale, in occasione del rinnovo dell'Ufficio di Presidenza] (44).

(43) Lettera così modificata dall'art. 26, comma 1, settimo alinea, *L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).

(44) Comma abrogato dall' *art. 1, comma 16, L.R. 28 agosto 2000, n. 14*.

Art. 15

Segretario generale, Direttore Generale e dirigenti di Area funzionale a contratto (45).

1. Nei limiti delle disponibilità di organico, le funzioni di Segretario generale, di Direttore generale e dirigente di Area funzionale possono essere altresì attribuite a persone, in possesso di idoneo diploma di laurea specialistica/magistrale, anche estranee all'amministrazione del Consiglio regionale, i cui requisiti, nella misura richiesta per i dipendenti del Consiglio regionale, sono stati acquisiti presso altre amministrazioni, enti o organismi pubblici, aziende pubbliche o private, con qualifica dirigenziale, ovvero nei settori della ricerca e docenza universitari, delle magistrature

Normativa regionale
L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

e dell'avvocatura distrettuale dello Stato, ovvero attraverso l'esercizio per almeno dieci anni di una libera professione nel settore al quale si riferisce l'incarico (46).

2. Nei casi di cui al comma 1, l'attribuzione delle funzioni e del relativo incarico avviene con contratto di diritto privato per un periodo non superiore alla legislatura in corso, rinnovabile per una sola volta. Al personale interessato si applicano, per tutta la durata del contratto, le disposizioni in materia di responsabilità e di incompatibilità previste per i dirigenti di ruolo, ed è corrisposto il trattamento economico iniziale di cui al successivo articolo 17.

3. L'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo cessa comunque con il compimento del sessantacinquesimo anno di età.

(45) Rubrica così sostituita dall' *art. 2, comma 11, L.R. 19 aprile 2007, n. 8*, poi così modificata dall' *art. 26, comma 1, ottavo alinea, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 58 della stessa legge*). Il testo originario era così formulato: «Dirigenti con funzioni dirigenziali di livello generale a contratto.».

(46) Comma così modificato dapprima dall' *art. 2, comma 11, L.R. 19 aprile 2007, n. 8*, poi dall' *art. 43, comma 7, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34* e infine dall' *art. 26, comma 1, nono alinea, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 58 della stessa legge*).

Art. 16

Conferenze di Area funzionale (47).

1. Sono istituite le Conferenze di Area funzionale, con il compito di verificare l'andamento generale delle attività delle strutture comprese in ciascuna Area funzionale in rapporto all'attuazione degli indirizzi politici e dei piani e programmi di lavoro, di valutare i problemi generali inerenti all'organizzazione, di formulare proposte per il migliore svolgimento dell'attività delle Aree funzionali (48).

2. Le conferenze sono composte, oltre che dal dirigente di Area funzionale, da tutti i dirigenti preposti alle strutture comprese nell'Area funzionale (49).

3. Le conferenze si riuniscono ogni sei mesi ed ogni qual volta lo decida il dirigente di Area funzionale (50).

4. La conferenza è convocata e presieduta dal dirigente di Area funzionale o da un dirigente suo delegato (51).

Normativa regionale
L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

(47) Rubrica così sostituita dall' *art. 2, comma 12, L.R. 19 aprile 2007, n. 8*. Il testo originario era così formulato: «Conferenze di dipartimento.».

(48) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 12, L.R. 19 aprile 2007, n. 8*.

(49) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 12, L.R. 19 aprile 2007, n. 8*.

(50) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 12, L.R. 19 aprile 2007, n. 8*.

(51) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 12, L.R. 19 aprile 2007, n. 8*.

Art. 17

Trattamento economico del Segretario generale e del Direttore generale (52).

1. Al Segretario generale ed al Direttore generale, per il periodo in cui esercita tali funzioni dirigenziali di livello generale, compete il trattamento economico, concordato di volta in volta tra le parti, definito assumendo come riferimento quello previsto dal contratto collettivo del personale con qualifica dirigenziale del comparto Regioni-Enti locali per la massima posizione dirigenziale (stipendio tabellare, indennità integrativa speciale, retribuzione di posizione), aumentato di una ulteriore indennità non superiore alla misura massima della retribuzione di posizione (53).

2. Al Segretario generale ed al Direttore generale, di cui all' *art. 15 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8*, assunto con contratto di diritto privato, compete il trattamento economico corrispondente al comma 1 del presente articolo (54).

3. Qualora le due figure di Segretario Generale e di Direttore Generale sono ricoperte dalla stessa persona il trattamento economico è quello concordato per la figura del Segretario Generale (55).

(52) Rubrica così sostituita dall' *art. 2, comma 13, L.R. 19 aprile 2007, n. 8*, poi così modificata dall' *art. 43, comma 8, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34* e dall' *art. 26, comma 1, decimo alinea, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 58* della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Trattamento economico dei dirigenti con funzioni dirigenziali di livello generale».

(53) Comma così sostituito dall' *art. 1, L.R. 19 novembre 2003, n. 22*, poi così modificato dapprima dall' *art. 2, comma 13, L.R. 19 aprile 2007, n. 8* e poi dall' *art. 43, comma 9, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 56* della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. Al Segretario Generale ed ai direttori di Dipartimento, per il periodo in cui esercitano tali funzioni dirigenziali di livello generale, compete un'indennità pari alla differenza tra il trattamento economico retributivo fondamentale ed accessorio in godimento ed il trattamento economico retributivo fondamentale ed accessorio dei dirigenti generali dello Stato, di livello di

Normativa regionale
L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

funzione B, come determinato ai sensi dell' *articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216* e successive modificazioni ed integrazioni.».

(54) Comma così sostituito dall' *art. 1, L.R. 19 novembre 2003, n. 22* (nel quale sono riportate erroneamente le parole "della presente legge" in luogo delle parole "del presente articolo"), poi così modificato dapprima dall' *art. 2, comma 13, L.R. 19 aprile 2007, n. 8* e poi dall' *art. 43, comma 10, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «2. Ai dirigenti, di cui al precedente articolo 15, assunti con contratto di diritto privato, compete il trattamento economico iniziale fondamentale ed accessorio dei dirigenti generali dello Stato, di livello di funzione B, come determinato ai sensi dell' *articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216* e successive modificazioni ed integrazioni.».

(55) Comma aggiunto dall' *art. 43, comma 11, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge).

Art. 18

Attribuzione delle funzioni ai dirigenti.

1. La preposizione dei dirigenti alle strutture del Consiglio regionale è disposta, con provvedimento motivato, dall'Ufficio di Presidenza, nei confronti dei dirigenti di ruolo in servizio presso il Consiglio regionale compresi i dirigenti preposti alle Aree funzionali (56).

2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono attribuiti tenendo conto della professionalità e della esperienza necessarie per il posto da ricoprire, nonché dei risultati conseguiti dal dirigente nel corso della carriera.

(56) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 14, L.R. 19 aprile 2007, n. 8*.

Art. 19

Modalità e requisiti per l'accesso alla qualifica di dirigente.

1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso pubblico per esami ovvero per corso - concorso pubblico selettivo di formazione.

2. Alle procedure concorsuali sono ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni in possesso del diploma di laurea attinente al posto, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle qualifiche direttive. Possono altresì essere ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture pubbliche o private, che siano muniti del prescritto titolo di studio.

3. Al corso - concorso selettivo di formazione possono essere ammessi in numero maggiorato, rispetto ai posti disponibili, candidati in possesso del diploma di laurea e

Normativa regionale
L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

di età non superiore a trentacinque anni. Per i dipendenti di ruolo di cui al secondo comma il limite di età è elevato a quarantacinque anni.

4. Le procedure e le modalità per l'accesso alla qualifica di dirigente, in quanto compatibili, sono quelle previste dal *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439*, del Consiglio dei Ministri intendendosi sostituito al Presidente del Consiglio dei Ministri il Presidente del Consiglio regionale.

Art. 20

Pari opportunità.

1. Il Consiglio regionale garantisce pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso, nello sviluppo professionale, nel trattamento della dirigenza. In particolare:

a) adotta specifici provvedimenti per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro;

b) riserva almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso alle donne;

c) garantisce la partecipazione delle donne ai concorsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle aree organizzative interessate;

d) adotta specifiche iniziative per favorire il riequilibrio nelle unità organizzative nei livelli e nei profili professionali tra presenza maschile e femminile.

2. L'Ufficio di Presidenza adotta piani di azioni positive tendenti ad assicurare sia la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione di pari opportunità sia la valorizzazione e lo sviluppo professionale delle donne.

3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra è istituito il Comitato per le pari opportunità i cui compiti e la cui composizione sono specificate con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 21

Formazione della dirigenza.

1. La formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento professionale del dirigente sono assunti quale metodo permanente al fine della valorizzazione delle capacità e delle attitudini individuali e per un qualificato svolgimento dell'attività amministrativa.

2. Per gli scopi di cui al comma 1 il Consiglio regionale, anche di intesa con altre pubbliche amministrazioni, attiva programmi ed iniziative direttamente o avvalendosi dell'apporto tecnico delle strutture pubbliche operanti in campo didattico, formativo e

Normativa regionale
L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

scientifico ovvero stipulando convenzioni con istituti privati e con esperti dei settori interessati.

3. I programmi formativi assicurano il costante aggiornamento e potenziamento delle capacità organizzative, gestionali e decisionali dei dirigenti mediante l'approfondimento di tecniche e metodi finalizzati a una gestione manageriale della pubblica amministrazione, prevedendo anche il necessario scambio di esperienze con i settori dell'imprenditoria pubblica e privata.

4. La programmazione e la gestione delle attività di cui al presente articolo fanno capo alla struttura preposta all'amministrazione del personale, i dirigenti con funzioni dirigenziali di livello generale segnalano, a tal fine, i fabbisogni e individuano i dirigenti partecipanti alle attività.

Art. 22

Rapporti tra i livelli dirigenziali.

1. In caso di assenza o impedimento, il dirigente preposto al Segretariato generale ed alla Direzione Generale è sostituito da altro dirigente preposto ad una delle Aree, con decreto del Presidente del Consiglio (57).

2. In caso di assenza o impedimento del dirigente preposto ad un'Area o ad un Settore, le funzioni vicarie sono esercitate rispettivamente dal dirigente più anziano nella qualifica preposto ad uno dei Settori o Servizi dipendenti (58).

3. Il dirigente preposto a struttura superiore verifica e controlla l'attività del dirigente preposto a struttura immediatamente inferiore, con potere sostitutivo di questi in caso di inerzia dello stesso. Non è consentita l'avocazione di singole funzioni da parte del dirigente sovraordinato.

(57) Comma così modificato dapprima dall' *art. 2, comma 15, L.R. 19 aprile 2007, n. 8* e poi dall'art. 26, comma 1, undicesimo alinea, *L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).

(58) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 15, L.R. 19 aprile 2007, n. 8*.

Art. 23

Divieto di cumulo di trattamenti economici per i dirigenti comandati o distaccati.

1. I dirigenti del Consiglio regionale posti in posizione di comando, o di distacco conservano la retribuzione in godimento all'atto del comando o del distacco.

Normativa regionale
L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

Art. 24

Dotazione organica.

1. L'individuazione dei Settori e dei Servizi, nonché la dotazione organica dei dirigenti del Consiglio, da prevedersi in misura ridotta di almeno il 10 per cento, sarà effettuata, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, in relazione alla rilevazione dei carichi di lavoro e, comunque non oltre il 30 giugno 1996.

Art. 25

Articolazione della struttura.

1. La struttura del Consiglio regionale è organizzata nel Segretariato generale, a sua volta articolato in Aree Funzionali, Settori, Servizi ed Uffici (59).

(59) Articolo così sostituito dall' *art. 2, comma 16, L.R. 19 aprile 2007, n. 8*. Il testo originario era così formulato: «Art. 25. Articolazione della struttura. 1. La struttura del Consiglio regionale è articolata in due dipartimenti (Gestione e sviluppo della struttura e Assistenza agli organi istituzionali) inquadrati nel Segretariato generale.».

Art. 26

Definizione delle competenze dei Settori, dei Servizi e degli Uffici del Consiglio regionale.

1. La definizione e la graduazione delle competenze dei Settori, dei Servizi e degli Uffici sono stabilite con delibera dell'Ufficio di Presidenza successivamente alla specificazione delle competenze del Segretariato generale e delle aree funzionali (60).

(60) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 17, L.R. 19 aprile 2007, n. 8*.

Capo IV - Norme transitorie e finali

Art. 27

Conferimento degli incarichi dirigenziali.

1. Le funzioni di dirigente di Settore, quelle di dirigente di Servizio e le posizioni individuali di cui all'articolo 6 sono attribuite dall'Ufficio di Presidenza, in relazione ai titoli di servizio e professionali e all'esperienza acquisita nel corso della carriera, con provvedimento motivato, entro trenta giorni dalla nomina del Segretario generale e dei dirigenti di Area funzionale, ai dirigenti in servizio presso il Consiglio regionale (61).

Normativa regionale
L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

2. Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è in possesso delle qualifiche di dirigente superiore e di dirigente di servizio conserva il trattamento economico in godimento fino alla data della sottoscrizione del primo contratto collettivo delle aree dirigenziali.

3. Nella prima applicazione della presente legge, e comunque non oltre tre anni dalla sua entrata in vigore, la metà dei posti della qualifica di dirigente, conferibili mediante concorsi per esami, arrotondata all'unità, è attribuita mediante concorso per titoli di servizio, professionali e di cultura, integrato da colloquio, riservato ai dipendenti del Consiglio regionale appartenenti alla VII e VIII qualifica funzionale, in possesso del diploma di laurea e che abbiano maturato un'anzianità di nove anni di effettivo servizio nelle predette qualifiche.

4. Successivamente alla rideterminazione della pianta organica, conseguente alla rilevazione dei carichi di lavoro, l'Ufficio di Presidenza provvederà a ricoprire i posti vacanti, nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni, con riserva in favore del personale che abbia comunque compiuto un periodo lavorativo non inferiore a 24 mesi alla data del 31 marzo 1996 (62) presso il Consiglio regionale e tuttora ne presti la propria attività in posizione equivalente alla II qualifica funzionale, n. 2 unità, in posizione equivalente alla III qualifica funzionale, n. 11 unità, in posizione equivalente alla IV qualifica funzionale, n. 13 unità. L'ammissione ai concorsi di tale personale è subordinata al possesso dei requisiti giuridici per l'accesso al posto cui si concorre, escluso il limite di età. L'inquadramento in ruolo degli idonei decorrerà dal mese successivo a quello di approvazione delle graduatorie (63).

(61) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 18, L.R. 19 aprile 2007, n. 8.*

(62) L'originaria data del 31 maggio 1993 è stata così sostituita dall' *art. 1-quater, comma 4, L.R. 28 agosto 2000, n. 14*, nel testo di cui all' *art. 3, L.R. 4 dicembre 2000, n. 18.*

(63) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto dal presente comma, vedi l' *art. 1, L.R. 3 marzo 2000, n. 6.*

Art. 28

Norma di rinvio.

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge trovano applicazione, in quanto compatibili, le previsioni del decreto legislativo 6 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

L.R. 13 maggio 1996, n. 7.**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

Pubblicata nel B.U. Calabria 17 maggio 1996, n. 49.

Capo I - Ordinamento della struttura organizzativa**Art. 1***Principi sull'ordinamento della struttura organizzativa.*

1. La struttura organizzativa della Giunta regionale è ordinata in modo da assicurare il decentramento, a norma degli articoli 3 e 66 dello Statuto.
 2. Le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale, nonché il rapporto di lavoro e le funzioni del personale con qualifica dirigenziale del ruolo della Giunta regionale.
 3. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni del *decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29* e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle dei contratti collettivi nazionali stipulati ai sensi del Titolo III del predetto decreto legislativo.
-

Art. 2*Articolazione organizzativa della Giunta regionale.*

1. Le strutture amministrative della Giunta regionale sono distribuite in quindici Dipartimenti, articolazioni organizzative di vertice. La responsabilità dei dipartimenti è affidata ai dirigenti generali, il cui esercizio delle funzioni non può protrarsi oltre il settantesimo anno di età ⁽³⁾.
-

(3) Il primo periodo del presente articolo è stato così modificato dall'*art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14* e il secondo periodo è stato aggiunto dal medesimo comma 1.

Art. 3*Ordinamento dei Dipartimenti.*

Normativa regionale
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla
dirigenza regionale.

1. I Dipartimenti si ripartiscono in Settori, che sono in numero di 51 ⁽⁴⁾. I Settori sono strutture organizzative istituite per lo svolgimento di un complesso omogeneo di attività di programmazione, amministrazione e controllo.
2. I Settori si ripartiscono in Servizi, che non possono superare il numero di 185, ed Uffici ⁽⁵⁾. I Servizi sono strutture organizzative istituite come articolazioni dei Settori per lo svolgimento di parte del complesso omogeneo di attività, in relazione a funzioni specifiche che, per la loro natura, richiedono particolari specializzazioni e professionalità.
3. I Servizi si ripartiscono in Uffici, che non possono superare il numero di 704 ⁽⁶⁾. Gli Uffici sono istituiti come articolazioni funzionali dei Settori e dei Servizi per lo svolgimento di attività attinenti a materia monodisciplinare che, in relazione alla specificità dei compiti, necessitano di strutture organizzative snelle ed omogenee.
4. Nei Dipartimenti possono inoltre essere costituite posizioni individuali di livello dirigenziale e/o di VIII qualifica, per lo svolgimento, in modo organico e continuativo, di funzioni ispettive, di elaborazione tecnica, studi e ricerche e per l'esercizio di corrispondenti specifiche attività professionali, fermo rimanendo i limiti numerici massimi di cui ai precedenti comma. Tali posizioni individuali sono equiparate al Settore, al Servizio o all'Ufficio, con criteri obiettivi, a seconda della rilevanza dei compiti ad esse affidati.
5. L'individuazione dei settori e degli ambiti di competenza degli stessi è stabilita dalla Giunta regionale e può essere modificata con deliberazione della stessa Giunta, fermo restando il numero complessivo di cui al primo comma.
6. I Servizi e gli Uffici vengono istituiti dalla Giunta regionale, che provvede anche alla specificazione dei compiti degli stessi, uniformandosi, per favorire reali processi di decentramento, ai principi contenuti negli articoli 3 e 66 dello Statuto.

(4) Periodo così modificato dall'*art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14* e dall'*art. 2-bis, comma 2, L.R. 2 maggio 2001, n. 7*.

(5) Periodo così modificato dall'*art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14* e dall'*art. 2-bis, comma 2, L.R. 2 maggio 2001, n. 7*.

(6) Periodo così modificato dall'*art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14*.

Art. 4

Funzioni dei Dipartimenti.

1. I Dipartimenti si dividono in Dipartimenti con funzioni strumentali e Dipartimenti con funzioni finali.

Normativa regionale
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla
dirigenza regionale.

2. Hanno funzioni strumentali i seguenti Dipartimenti:

1) Dipartimento della Presidenza: svolge le attività relative agli affari generali della Presidenza, alle funzioni amministrative delegate, ai controlli, al decentramento, alla programmazione ed al coordinamento di attività interdipartimentali, alle politiche internazionali, all'emigrazione ed immigrazione. Svolge, inoltre, le attività relative alla legislazione regionale, ai contratti ed alla consulenza giuridica su richiesta di dirigenti regionali, al Bollettino Ufficiale ⁽⁷⁾.

2) Dipartimento Segreteria Generale della Giunta: svolge le incombenze relative alla attività della Giunta regionale, assicura l'assistenza tecnico - giuridica alla Giunta e tratta tutti gli affari che riguardano la stessa come organo collegiale non demandate specificatamente alla competenza di altri Dipartimenti; tiene i rapporti con il Consiglio regionale e con la Commissione di Controllo sull'Amministrazione regionale; assicura il raccordo tra organi di governo che siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica e organi amministrativi. Il Dirigente Generale preposto al Dipartimento assume la denominazione di Segretario Generale della Giunta.

3) Dipartimento Bilancio e finanza, politiche comunitarie e sviluppo economico: svolge le attività relative al bilancio ed alla programmazione finanziaria, alle entrate, alle spese, ai tributi ed al contenzioso tributario, alla programmazione regionale, al coordinamento con i programmi comunitari e nazionali, alla valutazione dei progetti, al sistema informativo e statistico.

4) Dipartimento Organizzazione e Personale: svolge le attività relative alla gestione del personale, alle relazioni sindacali, all'organizzazione, alla formazione ed aggiornamento del personale.

5) Dipartimento della delegazione di Roma: cura i rapporti tra la Regione, i Ministri ed altri organismi centrali ⁽⁸⁾.

3. Hanno funzioni finali i seguenti Dipartimenti ⁽⁹⁾:

1) Dipartimento Urbanistica, Ambiente: svolge le attività relative all'assetto del territorio, alla tutela dell'ambiente, alla pianificazione e coordinamento delle infrastrutture ⁽¹⁰⁾.

2) Dipartimento Lavori Pubblici, Acque e Protezione Civile: svolge le attività relative ai lavori pubblici, alla viabilità, alle acque, alla politica della casa, alle cave, alla protezione civile.

3) Dipartimento Industria, Commercio ed Artigianato: svolge le attività attinenti allo sviluppo industriale regionale, alle attività commerciali ed artigianali, alle fonti energetiche, alle acque minerali e termali, alle miniere.

4) Dipartimento Pianificazione del Turismo: svolge le attività relative al turismo, all'industria alberghiera, allo sport, allo spettacolo.

Normativa regionale
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla
dirigenza regionale.

5) Dipartimento Agricoltura, Foreste: svolge le attività relative all'agricoltura, foreste, caccia e pesca ⁽¹¹⁾.

6) Dipartimento Cultura, Istruzione, Beni culturali, Affari Sociali, Politica della famiglia: svolge le attività relative ai servizi sociali, all'assistenza scolastica, al diritto allo studio, all'Università, alla promozione culturale, alle biblioteche ed ai musei, ai beni culturali, alla ricerca scientifica e tecnologica, all'informazione, alla politica della famiglia.

7) Dipartimento Sanità: svolge le attività relative all'assistenza sanitaria, all'edilizia e patrimonio sanitario, all'igiene e sanità pubblica, alla vigilanza sulle aziende sanitarie ed ospedaliere.

8) Dipartimento Formazione Professionale e Politiche del Lavoro: svolge le attività relative alla formazione professionale diretta, alla programmazione e coordinamento della formazione professionale indiretta, all'occupazione, alla cooperazione.

9) Dipartimento trasporti: svolge le attività relative ai trasporti regionali ⁽¹²⁾.

10) Dipartimento forestazione: svolge le attività relative alla forestazione ⁽¹³⁾.

(7) Numero così modificato dall'*art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14*.

(8) Numero aggiunto dall'*art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14*.

(9) Vedi anche, riguardo agli adempimenti dei dipartimenti regionali titolari di funzioni finali di cui al presente comma, l'*art. 14, comma 3, L.R. 13 giugno 2008, n. 15*.

(10) Numero così modificato dall'*art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14*.

(11) Numero così modificato dall'*art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14*.

(12) Numero aggiunto dall'*art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14*.

(13) Numero aggiunto dall'*art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14*.

Art. 5

Struttura ausiliaria dei Dipartimenti ⁽¹⁴⁾ ⁽¹⁵⁾.

1. La Giunta regionale, nell'ambito delle proprie articolazioni amministrative, regola le strutture ausiliarie, prevedendo l'utilizzo di personale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001* e introducendo una riduzione del 3 per cento, rispetto alla spesa sostenuta, a par titolo per l'anno 2011, degli importi delle indennità spettanti, ferme restando le limitazioni

Normativa regionale
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla
dirigenza regionale.

numeriche dei componenti previste da norme e regolamenti vigenti, ad esclusione delle indennità finanziate con fondi comunitari o statali ⁽¹⁶⁾.

2. La Giunta regionale definisce il livello di responsabilità della struttura ausiliaria di cui al comma 1, la specificazione dei compiti e delle attribuzioni, l'assegnazione del personale e dei mezzi necessari per il funzionamento

(14) Articolo così sostituito dall'*art. 2, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 12 della stessa legge*). Per la modifica del presente articolo vedi l'*art. 1, L.R. 3 settembre 2012, n. 40*. Il testo originario era così formulato: «Art. 5. Strutture ausiliarie dei Dipartimenti. 1. In ciascun Dipartimento sono istituite le seguenti strutture ausiliarie, di stretta collaborazione del responsabile del Dipartimento:

- a) segreteria del Dipartimento;
- b) coordinamento e programmazione;
- c) indirizzi e verifica;
- d) relazioni con il pubblico.

2. Il livello di responsabilità di dette strutture, la specificazione di compiti e attribuzioni, l'assegnazione del personale e dei mezzi necessari per il loro funzionamento sono definiti dalla Giunta regionale.».

(15) Vedi anche l'*art. 1, comma 5, L.R. 28 agosto 2000, n. 14* e l'*art. 1, commi 6 e 8, L.R. 19 aprile 2007, n. 8*. Vedi altresì il punto 7, *Delib.G.R. 13 settembre 2005, n. 762*.

(16) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 3 luglio 2013, n. 28*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3, comma 1, della medesima legge*). Il testo originario era così formulato: «1. In ciascun Dipartimento è istituita una struttura ausiliaria, di stretta collaborazione del responsabile del predetto, composta da tre unità, per lo svolgimento dei compiti di segreteria, coordinamento e programmazione, indirizzi e verifiche, relazioni con il pubblico.».

Art. 6

Criteri della distribuzione delle funzioni tra i Dipartimenti e tra i Settori.

1. La distribuzione delle funzioni tra i Dipartimenti e tra i Settori è compiuta seguendo i seguenti criteri:

Normativa regionale
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla
dirigenza regionale.

- a) ripartizione delle competenze nella loro interezza, in modo da ridurre concerti ed intese, sovrapposizioni e duplicazioni;
 - b) unificazione dei compiti, in modo da rendere evidenti le responsabilità;
 - c) assegnazione di funzioni omogenee e complementari alle stesse strutture.
-

Art. 7
Ufficio di gabinetto ⁽¹⁷⁾.

1. Il Presidente della Giunta regionale si avvale della diretta collaborazione dell'Ufficio di Gabinetto.
 2. L'Ufficio di Gabinetto cura la trattazione degli affari connessi con le funzioni del Presidente, secondo le direttive dallo stesso impartite, ed è di ausilio nei rapporti con gli altri organi regionali, con gli organi statali centrali e periferici, nonché con le formazioni sociali e le comunità locali.
 3. L'Ufficio di Gabinetto è composto dal Capo di Gabinetto, dal Vice Capo di Gabinetto e da cinque unità di personale scelte tra i dipendenti del ruolo della Giunta regionale, del Consiglio regionale, di altre pubbliche amministrazioni e delle istituzioni scolastiche ⁽¹⁸⁾.
 4. Il Capo di Gabinetto ed il Vice Capo di Gabinetto sono scelti tra i pubblici dipendenti in possesso della qualifica di Dirigente.
 5. Il Capo di Gabinetto può essere anche scelto tra estranei alla pubblica amministrazione ed in tal caso presterà la sua opera in base a contratto di diritto privato a termine, con il trattamento economico previsto dal successivo articolo 25 per i dirigenti generali.
 6. Nel caso in cui il Capo di Gabinetto sia scelto tra i dipendenti regionali o di altra pubblica amministrazione, allo stesso, per la durata dell'incarico, sarà corrisposta un'indennità aggiuntiva pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo stabilito per i dirigenti generali e quello complessivo in godimento all'atto della nomina.
 7. Al Vice Capo di Gabinetto è corrisposta un'indennità aggiuntiva pari alla differenza tra il massimo trattamento economico complessivo stabilito per i dirigenti preposti ai Settori e quello complessivo in godimento all'atto della nomina.
-

(17) Rubrica così sostituita dall'art. 3, comma 1, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto

Normativa regionale
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla
dirigenza regionale.

stabilito dall'art. 12 della stessa legge). Il testo originario era così formulato:
«Gabinetto»

(18) Comma così modificato dall'art. 3, comma 2, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12 della stessa legge). Vedi anche l'art. 8, comma 3, della medesima legge.

Art. 8

Struttura di diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali della Giunta regionale ⁽¹⁹⁾.

1. Il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori regionali si avvalgono della collaborazione di segreterie particolari dette anche strutture speciali ⁽²⁰⁾.
2. Il personale addetto alle segreterie particolari può essere scelto tra i dipendenti del ruolo della Giunta regionale, del Consiglio regionale, di altre pubbliche amministrazioni e delle istituzioni scolastiche.
3. Limitatamente al segretario particolare ed al responsabile amministrativo del Presidente, del vice presidente e degli Assessori della Giunta regionale la scelta può essere operata anche tra estranei alla pubblica amministrazione, che prestano la loro opera in base a contratto di diritto privato a termine [e vengono funzionalmente equiparati ai dipendenti di categoria D3] (60). Il trattamento economico è equiparato a quello spettante alla posizione economica D6 del comparto Regioni ed autonomie locali, oltre le competenze derivanti dall'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8. Nel caso in cui siano pubblici dipendenti, agli stessi, per la durata dell'incarico, sarà corrisposta una indennità accessoria pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, e lo stipendio tabellare in godimento all'amministrazione di provenienza. In ogni caso, il trattamento economico degli stessi è attribuito in misura fissa ed indipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva ⁽²¹⁾. Il titolare della struttura speciale ha facoltà di nominare quale segretario particolare, responsabile amministrativo o autista due unità di personale. In questo caso a ciascuno sarà corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto rispettivamente per il segretario particolare, il responsabile amministrativo e per l'autista, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale. (61)
4. Il numero complessivo degli addetti alle segreterie particolari senza conteggiare il responsabile amministrativo di cui al comma 3 non può essere superiore a cinque unità per il Presidente, a quattro unità per il Vice Presidente ed a tre unità per gli Assessori ⁽²²⁾.
5. Salvo quanto precedentemente disposto per il Capo ed il Vice Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e per il segretario particolare del Presidente e del Vice Presidente della Giunta regionale, i pubblici dipendenti chiamati a prestare la loro

Normativa regionale
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla
dirigenza regionale.

opera presso l'Ufficio di Gabinetto e le segreterie particolari conservano il trattamento giuridico ed economico in godimento, ivi comprese eventuali indennità.

6. Il personale dell'Ufficio di Gabinetto e delle segreterie particolari è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su designazione dei titolari delle strutture presso cui è chiamato a prestare servizio, e cessa dalla prestazione con la cessazione dalla carica dei medesimi titolari.

7. L'organizzazione del lavoro dell'Ufficio di Gabinetto e delle segreterie particolari è stabilita dai titolari delle strutture da cui dipendono, nel rispetto quantitativo dell'orario di servizio previsto per il restante personale.

8. I componenti delle Strutture speciali provenienti da altra Pubblica Amministrazione ovvero estranei ad essa, sono equiparati ai dipendenti regionali ai fini del trattamento di missione ⁽²³⁾.

9. La Giunta regionale è autorizzata a regolamentare e quantificare, con propri atti, il trattamento economico accessorio dei dipendenti assegnati all'Ufficio di Gabinetto ed alle Segreterie particolari ⁽²⁴⁾.

10. Alle strutture speciali comprese quelle dei dirigenti generali, nonché all'Ufficio di Gabinetto di cui all'art. 7 della presente legge, non può essere utilizzato chi:

a) sia in conflitto di interessi, anche professionali, con la Regione;

b) sia coniuge, parente o affine entro il terzo grado di Consiglieri regionali e di titolari di strutture speciali;

c) sia componente di organi statutari di Enti, Aziende o società regionali o a rilevante partecipazione regionale ⁽²⁵⁾.

(19) Vedi anche l'art. 18, L.R. 17 agosto 2005, n. 13.

(20) Comma così modificato dall'art. 1, L.R. 29 ottobre 2001, n. 24.

(21) Il presente comma, già modificato dall'art. 1, comma 6, L.R. 28 agosto 2000, n. 14 e dagli articoli 2 e 3, L.R. 29 ottobre 2001, n. 24, è stato poi così sostituito dall'art. 1, comma 5, L.R. 19 aprile 2007, n. 8 (vedi anche i commi 4 ed 8 del medesimo articolo). Il testo precedente era così formulato: «3. Limitatamente al segretario particolare e al responsabile amministrativo del Presidente, del Vice Presidente e degli Assessori della Giunta regionale la scelta può essere operata anche tra estranei alla pubblica amministrazione, che prestano la loro opera in base a contratto di diritto privato a termine e vengono funzionalmente equiparati ai dirigenti se laureati. Il trattamento economico sarà commisurato a quello di dirigente se laureati (tabellare, indennità integrativa speciale e indennità di posizione pari alla più bassa tra quelle in godimento ai dirigenti della Giunta regionale) e quello del livello D3 se diplomati. Nel caso in cui siano Pubblici Dipendenti, agli stessi, per la durata dell'incarico, sarà

Normativa regionale
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla
dirigenza regionale.

corrisposta una indennità accessoria pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo in godimento all'atto della nomina e quello complessivo in godimento rispettivamente ai dirigenti e ai funzionari della Giunta regionale.».

(22) Comma così modificato dapprima dall'*art. 4, L.R. 29 ottobre 2001, n. 24* e poi dall'*art. 4, comma 1, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 12* della stessa legge). Vedi anche il comma 2 del suddetto *art. 4*.

(23) Comma aggiunto dall'*art. 5, L.R. 29 ottobre 2001, n. 24*, nel quale il presente comma viene indicato erroneamente ed impropriamente come comma 5, da aggiungere dopo il presente articolo. Dal contenuto del presente comma, peraltro, si evince che la sua collocazione logica non può che essere quella qui ipotizzata, tenuto conto altresì del comma 9 che segue, introdotto in pari tempo dal medesimo *art. 5*.

(24) Comma aggiunto dall'*art. 5, L.R. 29 ottobre 2001, n. 24*, nel quale è prevista erroneamente ed impropriamente l'introduzione del presente comma ad opera di un incomprensibile comma 6, aggiunto a sua volta nella presente legge dopo l'*art. 8*.

(25) Comma aggiunto dall'*art. 1, primo comma, L.R. 22 novembre 2005, n. 16* (vedi anche l'*art. 2* della stessa legge), nel quale è indicato come comma 8. Alla luce delle considerazioni esposte in nota ai precedenti commi 8 e 9 si ritiene corretto considerare il presente comma come comma 10.

(60) Periodo soppresso dall'*art. 7, comma 1, lettera a), L.R. 27 aprile 2015, n. 11* a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 16* della stessa legge).

(61) Periodi aggiunti dall'*art. 7, comma 1, lettera b), L.R. 27 aprile 2015, n. 11* a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 16* della stessa legge).

Art. 9

Figure professionali speciali.

1. È istituito l'Ufficio Stampa della Giunta regionale, composto da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, ovvero da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal *decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422* (Regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi), utilizzato secondo le modalità di cui all'*articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio della Regione per le medesime finalità. Con Delib.G.R. è definito il contingente di personale. I giornalisti in servizio all'Ufficio

Normativa regionale
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla
dirigenza regionale.

Stampa della Giunta regionale sono disciplinati secondo i termini e le modalità stabiliti dall'articolo 11 della legge regionale 8 maggio 1996, n. 8 come modificato dall'*articolo 10, comma 1, della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8* per uniformarne il trattamento a quello dei giornalisti addetti all'Ufficio Stampa del Consiglio regionale ⁽²⁶⁾.

2. [La Giunta regionale può avvalersi della consulenza di qualificati esperti, in numero non superiore a quello degli Assessori in carica, nominati con propria deliberazione e scelti previa determinazione della natura e della durata dell'incarico, nonché del relativo compenso] ⁽²⁷⁾.

3. [Gli incarichi si risolvono di diritto in caso di rinnovo della Giunta regionale; possono in ogni caso essere singolarmente risolti su proposta del componente della Giunta interessato alla materia oggetto della consulenza] ⁽²⁸⁾.

(26) Comma così sostituito dall'*art. 5, comma 1, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36* (come modificato dall'*art. 52, comma 5, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 58* della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. È istituita una struttura speciale denominata «Ufficio Stampa» della Giunta regionale. Per detta struttura la Giunta regionale si avvale, a contratto, di giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti negli albi professionali. Con deliberazione della Giunta regionale è definito il contingente di personale. Gli incarichi sono conferiti per un periodo di un anno e possono essere confermati di anno in anno per la durata della legislatura.».

(27) Comma abrogato dall'*art. 5, comma 2, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 12* della stessa legge).

(28) Comma abrogato dall'*art. 5, comma 2, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 12* della stessa legge).

Art. 10

Avvocatura regionale.

1. L'Avvocatura Regionale, quale ufficio di diretta collaborazione del Presidente della Giunta, provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Regione e rende consultazioni al Presidente, alla Giunta regionale e, su motivata richiesta, ai dirigenti generali dei Dipartimenti della Regione. L'Avvocatura Regionale ha sede a Catanzaro, con sezione staccata a Reggio Calabria.

2. L'efficace andamento e l'unitario svolgimento delle attività giudiziali e stragiudiziali è assicurato dal coordinatore dell'Avvocatura regionale. L'incarico di coordinatore è conferito dal Presidente della Giunta regionale ad un avvocato dipendente della Regione che abbia effettivamente esercitato la professione forense per almeno dieci

Normativa regionale
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla
dirigenza regionale.

anni e sia iscritto all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, ovvero ad un avvocato esterno, in possesso di adeguata qualificazione professionale, che abbia effettivamente esercitato la professione forense per almeno venti anni. Al coordinatore dell'Avvocatura Regionale è corrisposto un trattamento economico complessivo che, in ogni caso, non potrà essere superiore a quello previsto per i dirigenti generali della Regione.

3. Il coordinatore dell'Avvocatura Regionale nomina tra gli avvocati dipendenti della Regione il vicario ed il responsabile della sezione staccata di Reggio Calabria, ai quali non competono maggiorazioni del trattamento economico.

4. Presso l'Avvocatura Regionale opera un ufficio non dirigenziale di supporto amministrativo, composto da personale interno alla Regione, che dipende funzionalmente dal coordinatore e gerarchicamente dal Dipartimento della Presidenza.

5. Il coordinatore dell'Avvocatura Regionale valuta l'opportunità della costituzione in giudizio della Regione nelle liti attive e passive, previa consultazione con il dirigente della struttura interessata alla lite, adottando, con decreto, le relative determinazioni ed acquisendo la preventiva autorizzazione della Giunta regionale solo per la costituzione di parte civile nei processi penali e per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. L'autorizzazione della Giunta regionale può essere attribuita anche in via generale o per blocchi di materie.

6. Gli atti dei dirigenti pro tempore dell'Avvocatura Regionale che autorizzano, a qualunque titolo, la costituzione in giudizio della Regione Calabria in procedimenti pendenti, producono gli effetti del decreto di cui al comma precedente.

7. L'Avvocatura regionale provvede al recupero delle somme derivanti da sentenze definitive di condanna di terzi nei confronti della Regione Calabria.

(29) Comma così sostituito dall'*art. 7, comma 1 lettera c) L.R. 27 aprile 2015, n. 11* a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 16* della stessa legge). Il precedente testo era così formulato: "1. Al fine di provvedere alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Regione e degli Enti strumentali della Regione, previa adozione di apposite convenzioni stipulate in conformità alle modalità individuate da apposito Regolamento di attuazione, che la Giunta regionale adotterà entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita l'Avvocatura regionale, con sede centrale a Catanzaro e Sezione decentrata a Reggio Calabria. 1-bis. L'Avvocatura regionale è tenuta a rilasciare pareri scritti, dietro motivata richiesta dell'Amministrazione regionale e dei Dirigenti generali dei Dipartimenti nonché degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali. 2. L'Avvocatura è strutturata in 2 Settori: 1) Amministrativo; 2) Professionale.

2. La responsabilità del settore professionale, al quale possono essere destinati esclusivamente dipendenti in possesso dell'abilitazione per l'esercizio della professione di procuratore legale, è affidata a dirigente regionale iscritto, o avente titolo all'iscrizione, all'albo degli Avvocati.

3. L'incarico di direzione dell'Avvocatura può essere conferito dalla Giunta regionale, con contratto almeno triennale rinnovabile, anche a professionista esterno di comprovata capacità

Normativa regionale
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla
dirigenza regionale.

ed esperienza, scelto tra avvocati patrocinanti in Cassazione, con un compenso che, in ogni caso, non potrà essere superiore a quello conferito ai dirigenti generali.

4. Qualora alla direzione dell'Avvocatura venga destinato un dirigente regionale, che deve essere avvocato patrocinante in Cassazione, allo stesso compete un trattamento economico pari a quello fissato per i dirigenti generali.

5. Per il migliore conseguimento delle attribuzioni ad essa istituzionalmente demandate, il dirigente dell'Avvocatura regionale valuta l'opportunità della costituzione in giudizio della Regione nelle liti attive e passive, previa consultazione con il dirigente della struttura interessata alla lite, adottando, con decreto, le relative determinazioni ed acquisendo la preventiva autorizzazione della Giunta regionale solo per la costituzione di parte civile nei processi penali e per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. L'autorizzazione della Giunta regionale può essere attribuita anche in via generale o per blocchi di materie.

6. Gli atti dei dirigenti pro-tempore dell'Avvocatura regionale che autorizzano, a qualunque titolo, la costituzione in giudizio della Regione in procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, producono gli effetti del decreto di cui al comma precedente.

7. Per questioni aventi rilevanza economica superiore a 100.000,00 euro e riguardanti sentenze definitive di condanna di terzi al pagamento di somme alla Regione Calabria, si individua l'Avvocatura regionale quale struttura competente al recupero di dette somme."

Capo II - Riparto dei compiti di indirizzo, di gestione e di controllo

Art. 11

Comitato di direzione.

1. Per assicurare l'unitarietà delle attività gestionali ad accrescere l'interazione tra le strutture organizzative regionali è istituito il Comitato di direzione, composto dai dirigenti generali.

2. Il Comitato:

- supporta la Giunta regionale nell'assolvimento dei compiti istituzionali, contribuendo con proprie proposte alla elaborazione di programmi, progetti e provvedimenti legislativi;

- approfondisce gli aspetti di fattibilità connessi alla programmazione generale ed intersettoriale e formula proposte operative, eventualmente alternative a seguito di una valutazione in termini di costi - benefici;

- esprime valutazioni e suggerimenti sulle tematiche gestionali che riguardano il funzionamento complessivo delle strutture, sulla base di proposte ed indicazioni formulate dai dirigenti generali competenti;

- analizza e risolve le problematiche attuative connesse a provvedimenti legislativi che riguardano più Dipartimenti;

- propone ai dirigenti generali competenti l'istituzione o la revisione di procedure trasversali o che riguardano la generalità delle strutture organizzative della Regione;

- esprime pareri su richiesta della Giunta regionale ed è coordinato dal Segretario Generale della Giunta.

Normativa regionale
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.
Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla
dirigenza regionale.

Art. 12

Separazione dell'indirizzo e del controllo dalla gestione.

1. Le attività amministrative attribuite alle strutture regionali sono distribuite a seconda che attengano all'indirizzo ed al controllo o alla gestione.
 2. L'attività normativa o avente rilevanza per la deliberazione di norme resta disciplinata dallo Statuto.
-
-

Art. 13

Attività di indirizzo.

1. L'attività di indirizzo consiste nella determinazione delle finalità, dei tempi e dei risultati attesi dell'azione amministrativa.
 2. L'attività di indirizzo è svolta, di regola, mediante atti di programmazione.
-
-

Art. 14

Attività di gestione.

1. L'attività di gestione consiste nello svolgimento di servizi e nella emanazione di provvedimenti, nonché in tutte le attività strumentali finanziarie, tecniche ed amministrative, ad eccezione di quella di indirizzo.
 2. L'attività di gestione è svolta, di regola, mediante operazioni ed atti amministrativi e si conclude, di regola, con determinazioni amministrative, con carattere di definitività, sottoposte ai controlli previsti dalle leggi.
-
-

Art. 15

Attività di controllo.

Normativa regionale
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla
dirigenza regionale.

1. L'attività di controllo consiste nella comparazione tra gli obiettivi, i tempi ed i risultati programmati e quelli di fatto conseguiti.
 2. L'attività di controllo è svolta, di regola, mediante ispezioni e valutazioni.
-
-

Art. 16

Attribuzione dell'indirizzo e del controllo.

1. L'indirizzo ed il controllo spettano agli organi di governo o agli organi che siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, a seconda delle rispettive competenze.
-
-

Art. 17

Attribuzione della gestione.

1. La gestione spetta ai dirigenti, che sono responsabili sia dell'attività nel suo complesso e dei suoi risultati, sia dell'organizzazione e dell'utilizzazione delle risorse umane e finanziarie, sia dei singoli procedimenti o di fasi di procedimenti se attribuiti di soli compiti istruttori.
 2. La responsabilità per i singoli procedimenti può essere delegata ai singoli funzionari.
 3. Il compimento di singole operazioni o atti può essere avvocato dagli organi di governo o da organi che siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica.
 4. L'avocazione deve essere motivata da ragioni di rilevante interesse collettivo o di urgenza.
-
-

Art. 18

Articolazione procedimentale delle responsabilità.

1. Le responsabilità sono così articolate in sequenza procedimentale:

Normativa regionale
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla
dirigenza regionale.

a) gli organi di governo o gli organi che siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica determinano annualmente, per funzioni o complessi organici di funzioni, programmi e progetti;

b) i dirigenti, in relazione alle funzioni spettanti alle strutture cui sono assegnati, svolgono le attività di gestione e preparano annualmente una relazione sull'attività svolta;

c) gli organi di cui alla lettera a) del presente articolo, avvalendosi delle strutture di controllo interno, verificano: la realizzazione degli obiettivi; i costi ed i rendimenti dell'attività, anche su base comparata; la corretta ed economica gestione delle risorse; l'imparzialità ed il buon andamento della gestione.

2. Le strutture di controllo interno hanno accesso ai documenti amministrativi di altre strutture e possono richiedere loro informazioni.

Art. 19

Adeguamento della struttura organizzativa ai principi del presente capo.

1. Le norme legislative e regolamentari in vigore vengono adeguate al presente capo.

2. La Giunta regionale provvede a tale attività con proprie deliberazioni.

Art. 20

Adeguamento della struttura del bilancio ai principi del presente capo.

1. La struttura del bilancio, a partire dal primo bilancio successivo all'entrata in vigore della presente legge, viene modificata, individuando i capitoli attribuiti a ciascun Dipartimento, Settore e Servizio.

Art. 21

Adeguamento dell'attività amministrativa ai principi del presente capo.

1. Il Presidente della Giunta, con proprio decreto, determina i tempi ed i modi del passaggio dal vigente ordinamento amministrativo a quello di cui al presente capo ⁽³⁴⁾.

Normativa regionale
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.
Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla
dirigenza regionale.

2. La determinazione di cui al precedente comma è compiuta individuando categorie di funzioni ed atti e stabilendo la progressiva attuazione dei principi di cui al presente capo.

(34) Vedi, al riguardo, il D.P.G.R. 24 giugno 1999, n. 354.

Capo III - Ordinamento della dirigenza

Art. 22

Strutture di livello dirigenziale.

1. Ai Dipartimenti, ai Settori ed ai Servizi sono preposti dirigenti a norma delle disposizioni del presente Capo.
 2. I Dirigenti preposti ai Dipartimenti svolgono le funzioni di Dirigente Generale ed assumono tale denominazione.
 3. La Giunta regionale, in relazione al numero degli assessori in carica, può proporre ai Dipartimenti un numero inferiore di dirigenti rispetto al numero totale dei Dipartimenti istituiti con la presente legge.
 4. In tal caso le materie ricomprese nei Dipartimenti cui non sia stato preposto un dirigente vengono omogeneamente assegnate alla competenza di altri Dipartimenti.
-

Art. 23

Qualifica dirigenziale.

1. La dirigenza regionale è ordinata nell'unica qualifica di dirigente ed è articolata secondo criteri di omogeneità di funzioni e di graduazione delle responsabilità e dei poteri.
-

Art. 23-bis

Pubblicità dello stato patrimoniale della dirigenza ⁽³⁵⁾.

Normativa regionale
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla
dirigenza regionale.

1. Se non diversamente tenuti in forza di disposizioni nazionali, i dirigenti della Giunta regionale sono sottoposti agli stessi obblighi di pubblicità della situazione patrimoniale e tributaria previsti dalla *legge regionale 24 settembre 2010, n. 24*.

(35) Articolo aggiunto dall'*art. 1, L.R. 7 ottobre 2011, n. 37*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3* della stessa legge).

Art. 23-ter
Inadempienze ⁽³⁶⁾.

1. Nelle ipotesi di mancato adempimento degli obblighi di pubblicità di cui all'articolo 23-bis, il Presidente della Giunta regionale adotta nei confronti dell'interessato le misure di cui all'*articolo 6 della legge regionale 24 settembre 2010, n. 24*.

(36) Articolo aggiunto dall'*art. 1, L.R. 7 ottobre 2011, n. 37*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3* della stessa legge).

Art. 24
Attribuzione delle funzioni e rotazione dei dirigenti.

1. La preposizione dei dirigenti alle strutture è disposta, con provvedimento motivato della Giunta regionale, nei confronti dei dirigenti del ruolo della Giunta regionale.

2. Gli incarichi di cui al precedente comma sono attribuiti tenendo conto della professionalità e dell'esperienza acquisite nel corso della carriera e necessarie per il posto da ricoprire.

3. Le funzioni di responsabilità dirigenziale negli enti ed aziende regionali sono attribuite ai sensi delle leggi regionali che ne disciplinano l'ordinamento e l'organizzazione.

4. I dirigenti ai quali non siano conferiti incarichi ai sensi del presente articolo sono collocati in soprannumero e sono sottoposti ai processi di mobilità disciplinati ai sensi dell'*articolo 22, secondo comma, del decreto legislativo n. 29 del 1993*.

5. A far data dall'entrata in vigore della presente legge la preposizione del dirigente alle stesse funzioni non può superare il termine di anni cinque, fatto salvo diverso provvedimento motivato della Giunta regionale.

Normativa regionale
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.
Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla
dirigenza regionale.

Art. 25

Requisiti e modalità per l'attribuzione a dirigenti del ruolo della Giunta regionale delle funzioni di dirigente generale.

1. I requisiti per l'attribuzione ai dirigenti del ruolo della Giunta regionale delle funzioni di dirigente generale sono:

- possesso del diploma di laurea;
- professionalità adeguata alle funzioni da svolgere;
- attitudine all'alta direzione;
- cinque anni di anzianità in qualifica dirigenziale.

2. L'attribuzione delle funzioni di dirigente generale è disposta con deliberazione motivata della Giunta regionale.

3. L'incarico di dirigente generale è conferito con contratto di diritto privato a termine, per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile.

4. Il trattamento economico, concordato di volta in volta tra le parti, è definito assumendo come riferimento quello previsto dal contratto collettivo del personale con qualifica dirigenziale del Comparto Regioni - Enti Locali per la massima posizione dirigenziale (stipendio tabellare, indennità integrativa speciale, retribuzione di posizione), aumentato di una ulteriore indennità non superiore alla misura massima della retribuzione di posizione ⁽³⁷⁾.

5. Il conferimento dell'incarico di dirigente generale a dirigente del ruolo della Giunta regionale determina il suo collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.

6. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità del servizio.

7. Gli incarichi di dirigente generale e di direzione dell'avvocatura sono di natura fiduciaria e possono essere revocati dalla Giunta regionale. I dirigenti generali provenienti dal ruolo della Giunta regionale e revocati dall'incarico sono utilizzati, fino alla naturale scadenza del relativo contratto individuale di conferimento di dette funzioni, anche per compiti ispettivi, di consulenza, studio o altri specifici incarichi, fermo restando il trattamento economico contrattualmente pattuito, ad eccezione dell'ulteriore indennità prevista nell'ultima parte del precedente quarto comma ⁽³⁸⁾.

Normativa regionale
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla
dirigenza regionale.

8. In ogni caso i Dirigenti Generali ed il responsabile dell'Avvocatura permangono in carica, alla scadenza del contratto o comunque ove si renda necessaria la sostituzione degli stessi, fino alla nomina dei sostituti.

(37) Per la soppressione dell'ulteriore indennità a decorrere dal 1° gennaio 2010 vedi l'*art. 21, comma 4, L.R. 12 giugno 2009, n. 19*.

(38) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 15, L.R. 28 agosto 2000, n.14* (Vedi anche il comma 16 dello stesso articolo; vedi, inoltre l'*art. 2-bis, comma 1, L.R. 2 maggio 2001, n. 7*). Il testo originario così disponeva: «7. L'attribuzione delle funzioni di dirigente generale e di direzione dell'Avvocatura è sottoposta a verifica nei seguenti casi:

- a) avvicendamento del Presidente della Giunta regionale;
 - b) avvicendamento della Giunta regionale;
 - c) avvicendamento di Assessori per i Dipartimenti ricompresi nella delega assessoriale interessata.».
-

Art. 26

Requisiti e modalità per il conferimento delle funzioni di dirigente generale e di dirigente di settore a persone non appartenenti al ruolo della Giunta regionale.

1. Possono essere nominate dirigente generale e dirigente di settore, per la durata massima di cinque anni, rinnovabili una sola volta, persone non appartenenti al ruolo della Giunta regionale che:

- a) siano in possesso dei requisiti prescritti per la nomina a dirigente generale dei dirigenti appartenenti al ruolo della Giunta regionale;
- b) ovvero abbiano svolto attività in organismi od aziende pubbliche o private in funzioni dirigenziali, purché in possesso di diploma di laurea ⁽³⁹⁾;
- c) ovvero abbiano svolto attività di ricerca e di insegnamento universitario, giurisdizionali o dell'Avvocatura dello Stato per almeno un decennio.

2. Al procedimento per il conferimento a persone non appartenenti al ruolo della Giunta regionale delle funzioni di dirigente generale e di dirigente di settore si applicano le stesse norme, ivi compresa la determinazione del trattamento economico, che regolano la nomina, a dirigente generale o dirigente di settore, di dirigente appartenente al ruolo della Giunta regionale.

Normativa regionale
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla
dirigenza regionale.

3. L'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo non può protrarsi oltre il 70° anno di età.

(39) Lettera così modificata dall'*art. 1-bis, comma 2, L.R. 24 maggio 1999, n. 14.*

Art. 27

Valutazione dei risultati ⁽⁴⁰⁾ ⁽⁴¹⁾.

1. I dirigenti sono valutati con periodicità annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base dei risultati conseguiti, in relazione alle singole competenze e nel rispetto dei canoni contenuti all'*art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286* ed in particolare della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente, dell'approvazione o verifica della valutazione da parte dell'organo competente e della partecipazione del valutato alla procedura.

2. La valutazione è comunque effettuata entro due mesi dalla data di cessazione dell'incarico dirigenziale, a qualunque titolo ed anche per rotazione.

3. La Giunta regionale definisce, su proposta del Presidente e previa contrattazione decentrata, i criteri ed i parametri per la valutazione dei dirigenti regionali, assicurando imparzialità, oggettività ed omogeneità di giudizio.

4. La valutazione si esprime attraverso un giudizio sintetico, che tiene conto dell'attività svolta dall'interessato e dalla struttura a questi assegnata, nonché dell'esito dei risultati delle altre tipologie di controllo interno.

5. La valutazione del dirigente di servizio è effettuata dal dirigente generale, su proposta del corrispondente dirigente di settore. La valutazione del dirigente di settore è effettuata dal dirigente generale, su proposta del dirigente vicario di cui al successivo articolo 32. La valutazione del dirigente vicario è effettuata dal dirigente generale. La valutazione del vice capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale è effettuata dal capo di Gabinetto. La valutazione del dirigente assegnato all'Avvocatura regionale è effettuata dall'Avvocato dirigente. La valutazione del dirigente assegnato ad un ufficio amministrativo alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale è effettuata dal dirigente generale del Dipartimento della Presidenza.

6. La valutazione del Dirigente generale è effettuata dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente, che si avvale di una apposita struttura costituita presso il Segretariato generale.

7. La valutazione del capo di Gabinetto, del Segretario Generale e dell'Avvocato dirigente dell'Avvocatura regionale è effettuata dal Presidente della Giunta regionale.

Normativa regionale
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla
dirigenza regionale.

8. Il soggetto interessato partecipa alla valutazione presentando, all'inizio di ogni semestre, una relazione sull'attività svolta nel semestre precedente.

9. La valutazione negativa del dirigente regionale dà luogo a responsabilità, ai sensi dell'*art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. In tal caso, il Presidente della Giunta regionale nomina un comitato dei garanti, presieduto da un magistrato, anche a riposo, con qualifica non inferiore a consigliere di Corte d'Appello od equiparata e composto da due dirigenti regionali, sorteggiati tra i dirigenti che rivestono incarico equivalente a quello del dirigente incolpato. Quest'ultimo può farsi assistere da un difensore o da un rappresentante sindacale.

10. Il comitato dei garanti cura il procedimento per l'accertamento delle responsabilità e propone alla Giunta regionale l'adozione dell'atto conclusivo, che deve essere deliberato nel termine perentorio di novanta giorni dalla costituzione del Comitato. Il Comitato dei garanti può aumentare il termine di conclusione del procedimento per non più di sessanta giorni, ove, sentito l'incolpato che ne abbia fatto richiesta, ravvisi la necessità di un supplemento istruttorio.

11. Ogni organismo precedentemente operante deve intendersi decaduto con l'entrata in vigore della presente legge .

(40) Articolo così sostituito dall'*art. 23, L.R. 21 agosto 2006, n. 7*. Il testo originario era così formulato: «Art. 27. Nucleo di valutazione. 1. I Dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dalle strutture alle quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. All'inizio di ogni anno i dirigenti presentano al Dirigente generale, e questi alla Giunta regionale, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, istituisce un apposito nucleo di valutazione, definendone i relativi compensi, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. Il nucleo determina almeno annualmente i parametri di riferimento del controllo, sottoponendoli alla Giunta regionale per l'approvazione.

3. Il nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente alla Giunta regionale. Ad esso è attribuito, nell'ambito della dotazione organica vigente, un apposito contingente di personale.

4. Il nucleo di valutazione è composto anche da esperti nelle discipline giuridiche ed amministrative e deve prevedere la presenza prevalente di esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.».

Normativa regionale
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla
dirigenza regionale.

(41) L'art. 17, comma 1, lettera a), L.R. 3 febbraio 2012, n. 3, ha disposto l'abrogazione del presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'art. 11 della stessa legge.

Art. 28

Compiti e responsabilità del dirigente con funzioni di dirigente generale.

1. Il dirigente generale ha la funzione di coordinare e dirigere il Dipartimento.

2. Esso, avvalendosi degli appositi uffici:

a) assicura l'unitarietà d'azione del Dipartimento e a tal fine assiste gli organi di direzione politica e predispone, ovvero verifica e controfirma, le proposte a cura del Dipartimento relativamente agli atti di competenza degli organi stessi;

- emana disposizioni per l'attuazione degli obiettivi, programmi, priorità e direttive generali degli organi di direzione politica;

- emana conseguenti progetti da affidare alla gestione dei dirigenti e per i quali indica le risorse occorrenti alla realizzazione;

- cura la trasmissione degli atti del Dipartimento alle strutture centralizzate dell'amministrazione addette alla raccolta, verifica e certificazione degli atti stessi, previo accertamento della competenza all'adozione, secondo la ripartizione interna delle attribuzioni e della rispondenza degli atti stessi agli obiettivi, programmi, priorità e direttive generali degli organi di direzione politica;

- può assumere personalmente i provvedimenti del Dipartimento, esercitando i relativi poteri di spesa ⁽⁴²⁾;

- esercita verifiche e controlli sull'attività dei dirigenti;

- [assume la diretta trattazione di affari di competenza del Dipartimento, in casi motivati di necessità ed urgenza] ⁽⁴³⁾;

- richiede pareri esterni e alle apposite strutture interne, nonché, nei casi previsti dalla legge, agli organi consultivi dell'Amministrazione;

- fornisce risposte a rilievi degli organi di controllo sugli atti emanati;

- rappresenta l'amministrazione regionale, relativamente agli adempimenti di competenza del Dipartimento, ed ha i corrispondenti poteri di conciliare e transigere

⁽⁴⁴⁾;

Normativa regionale
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla
dirigenza regionale.

b) ha i poteri di organizzazione generale del Dipartimento e di adozione degli atti conseguenti; nell'esercizio di tali poteri stabilisce i criteri generali di organizzazione, secondo i principi stabiliti dalla presente legge e le direttive generali impartite dagli organi di direzione politica, informandone, tramite il Dipartimento competente per il personale regionale, le rappresentanze unitarie dei lavoratori ⁽⁴⁵⁾;

- provvede all'assegnazione del personale, dei mezzi e degli strumenti alle strutture del Dipartimento, al riparto degli affari da trattare secondo le competenze stabilite, alla cura delle disposizioni che regolano lo svolgimento dei rapporti di lavoro, alla formazione di gruppi di lavoro per incarichi temporanei che interessano più strutture del Dipartimento, alla designazione di personale del Dipartimento per lo svolgimento di compiti a livello interdipartimentale;

- esercita le funzioni disciplinari nei confronti del personale del Dipartimento, nel rispetto delle competenze degli specifici organi previsti dalla legge regionale;

- propone la costituzione, modifica e soppressione delle strutture, delle quali propone inoltre i responsabili;

- costituisce, definendone le competenze e i responsabili, e sopprime le altre articolazioni organizzative interne al Dipartimento;

- determina, in collaborazione con il Dipartimento competente per il personale regionale, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, la definizione dell'orario di servizio e dell'orario di apertura al pubblico, nell'ambito dell'orario contrattuale di lavoro;

- adotta, sulla scorta degli atti dei dirigenti responsabili delle strutture di appartenenza, gli atti di gestione del personale e provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale, nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi;

c) promuove le condizioni per rendere effettivi i diritti dei cittadini e per assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa e la snellezza dei procedimenti;

- favorisce i principi della partecipazione, riunendo periodicamente lo staff dei dirigenti del Dipartimento per l'esame delle principali problematiche organizzative e di merito, convocando, quando necessario, e almeno una volta all'anno, la conferenza di tutto il personale assegnato al Dipartimento, per l'esame e la verifica dei programmi di lavoro, della situazione organizzativa, delle condizioni di lavoro.

(42) Alinea così sostituito dall'*art. 16, comma 1, lettera a)*, L.R. 3 febbraio 2012, n. 3, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 18* della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «- esercita i poteri di spesa che ritenga di riservarsi, in via generale, per motivate esigenze di funzionalità;».

Normativa regionale
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla
dirigenza regionale.

(43) Alinea soppresso dall'*art. 16, comma 1, lettera b)*, L.R. 3 febbraio 2012, n. 3, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 18* della stessa legge).

(44) Alinea così modificato dall'*art. 10, comma 2*, L.R. 11 agosto 2004, n. 18.

(45) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 24 luglio 2009, n. 475*.

Art. 29

Modalità e requisiti per l'accesso alla qualifica di dirigente.

1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, cui possono partecipare ⁽⁴⁶⁾:

a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche Amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea; sono altresì ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in Enti pubblici non compresi nel campo d'applicazione dell'*art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*, muniti del diploma di laurea, che abbiano effettivamente svolto per almeno due anni funzioni dirigenziali;

b) i soggetti muniti di laurea, nonché di uno dei seguenti titoli: diploma di specializzazione, dottorato di ricerca o altro titolo post universitario rilasciato da Istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, riconosciute secondo le modalità indicate dall'*art. 28, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*. Sono, altresì, ammessi i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in Enti e strutture private, muniti del diploma di laurea, che abbiano effettivamente svolto funzioni dirigenziali per almeno cinque anni.

2. I vincitori del concorso sono assegnati dalla Giunta regionale ai dipartimenti e altre strutture regionali per il conferimento del primo incarico con riconoscimento del trattamento economico determinato dai contratti collettivi e contestualmente frequentano per almeno otto mesi un ciclo di attività formative organizzato dalla Giunta regionale presso la Scuola superiore della pubblica Amministrazione o altri primarie istituzioni formative di livello nazionale, pubbliche o private, comprensivo dell'applicazione presso amministrazioni italiane o straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. La Giunta regionale stipula, all'uopo, apposite convenzioni con la Scuola superiore o altre istituzioni formative. Le attività di formazione saranno svolte al di fuori dell'orario lavorativo e dei giorni di prestazione del servizio senza riconoscimento di indennità o gratifiche ad esclusione di eventuali spese di trasferta ⁽⁴⁷⁾.

2-bis. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene, altresì, mediante corso-concorso selettivo di formazione per titoli ed esami di durata non superiore a 24 mesi al quale possono essere ammessi, con le modalità stabilite con regolamento emanato dalla Giunta regionale, soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: laurea

Normativa regionale
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla
dirigenza regionale.

specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate secondo quanto previsto dell'*articolo 28 comma 3 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*. Al corso-concorso possono partecipare dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Possono essere ammessi, altresì, dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2 dell'*articolo 28 del D.Lgs. n. 165/2001* per i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate con il sopracitato regolamento emanato dalla Giunta regionale. Tali dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in tali posizioni professionali all'interno delle strutture stesse. Durante il corsoconcorso dovranno essere previsti periodi di stage in strutture pubbliche e private di livello internazionale, nazionale e regionale per un periodo minimo non inferiore a 6 mesi. La procedura di cui al presente comma è affidata, previa intesa, alla Scuola superiore della pubblica amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al *decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178* ⁽⁴⁸⁾;

2-ter. La Giunta regionale, gli enti e le aziende dipendenti dalla Regione aventi natura di P.A., in sede di programmazione triennale del fabbisogno di personale, prevedono, nel limite massimo del 50% dei posti disponibili, il reclutamento del personale di qualifica dirigenziale secondo le modalità di cui al comma 2-bis ⁽⁴⁹⁾.

3. [Sino al conferimento del primo incarico dirigenziale, ai vincitori del concorso spetta il trattamento economico determinato dai contratti collettivi] ^{(50) (51)}.

(46) Alinea così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 3 luglio 2013, n. 28*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3, comma 1, della medesima legge*).

(47) Comma così modificato per effetto dell'*art. 1, commi 1, 2 e 3, L.R. 14 agosto 2008, n. 27*, il quale ha modificato il testo del presente periodo riportato nell'*art. 9, L.R. 7 agosto 2002, n. 31* (che ha sostituito il presente articolo).

(48) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 3 luglio 2013, n. 28*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3, comma 1, della medesima legge*).

(49) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 3 luglio 2013, n. 28*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3, comma 1, della medesima legge*).

(50) Comma soppresso per effetto dell'*art. 1, comma 4, L.R. 14 agosto 2008, n. 27*, il quale ha soppresso il presente comma riportato nell'*art. 9, L.R. 7 agosto 2002, n. 31* (che ha sostituito il presente articolo).

Normativa regionale
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla
dirigenza regionale.

(51) Articolo così sostituito dall'*art. 9, L.R. 7 agosto 2002, n. 31*. Il testo originario era così formulato: «Art. 9. Modalità e requisiti per l'accesso alla qualifica di dirigente. 1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso pubblico per esami o per corso - concorso pubblico selettivo di formazione.

2. Al concorso pubblico per esami sono ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni in possesso di diploma di laurea attinente al posto da ricoprire, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo nelle qualifiche direttive; possono altresì essere ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture pubbliche o private, purché muniti del prescritto titolo di studio.

3. Al corso - concorso pubblico selettivo di formazione sono ammessi in numero maggiorato rispetto ai posti disponibili, candidati in possesso di diploma di laurea attinente al posto da ricoprire e di età non superiore a trentacinque anni; per i dipendenti di ruolo di cui al precedente comma il limite di età è elevato a quarantacinque anni.

4. Le procedure e le modalità per l'accesso alla qualifica di dirigente, in quanto compatibili, sono quelle previste dal *D.P.C.M. 21 aprile 1994, n. 439*, intendendosi sostituito al Presidente del Consiglio dei Ministri il Presidente della Giunta regionale.».

Art. 30

Il dirigente responsabile di Settore.

1. Il dirigente responsabile di Settore, nell'ambito delle competenze della rispettiva struttura, esercita i seguenti compiti:

a) d'intesa con il dirigente generale, assiste gli organi di direzione politica e cura le proposte e le elaborazioni tecniche e amministrative relative agli atti di loro competenza;

b) gestisce i progetti che gli sono affidati dal dirigente generale del Dipartimento e assume i relativi poteri di spesa e di amministrazione delle risorse;

c) cura le attività ed emana gli atti di competenza del Settore, con facoltà di delegare o autorizzare altri dirigenti o funzionari direttivi del Settore per l'emanazione di atti di conoscenza, certificazione, istruttori, meramente esecutivi, a contenuto vincolato;

d) procede all'acquisto di beni e servizi; stipula i contratti e le relative convenzioni; promuove gli atti di competenza del Settore riservati alla responsabilità del dirigente generale del Dipartimento;

e) verifica e controlla gli adempimenti di competenza del Settore; esercita i poteri sostitutivi nei termini stabiliti dalla presente legge; fornisce risposte a rilievi degli organi di controllo sugli atti emanati;

Normativa regionale
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla
dirigenza regionale.

f) organizza il Settore nel rispetto delle determinazioni di competenza del dirigente generale di Dipartimento; in tale ambito, ripartisce il personale, i mezzi e gli strumenti tra le strutture e le articolazioni organizzative interne, delle quali specifica le attribuzioni e in ordine alla cui costituzione, modifica e soppressione e alla nomina dei responsabili formula proposte al dirigente generale; assegna gli affari da trattare; assicura l'osservanza delle disposizioni che regolano il rapporto di lavoro e le pari opportunità; promuove i provvedimenti disciplinari; esprime le valutazioni e dispone i provvedimenti relativi al personale fatte salve le attribuzioni del Dipartimento per il personale regionale; individua i responsabili dei procedimenti amministrativi, ai sensi della *legge 7 agosto 1990, n. 241*; cura l'osservanza delle altre norme sul procedimento amministrativo, la semplificazione e la trasparenza delle procedure, il rispetto dei diritti dei cittadini, l'efficacia dell'azione amministrativa;

g) attua e promuove le misure idonee a migliorare la funzionalità del Settore; verifica periodicamente la produttività e i carichi di lavoro concertando con il dirigente del Dipartimento e con il Dipartimento competente per il personale regionale l'eventuale esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; convoca almeno una volta l'anno la conferenza di tutto il personale assegnato alla struttura, per l'esame delle principali problematiche organizzative; relaziona annualmente al dirigente del Dipartimento sul funzionamento del Settore;

h) attua le disposizioni del dirigente del Dipartimento e collabora con il medesimo, in particolare, per l'elaborazione del programma di lavoro e per l'affidamento a dirigenti o dipendenti del Settore di compiti esterni a tale struttura.

2. Il dirigente del Settore esercita inoltre gli altri compiti previsti dalla presente legge.

Art. 31

Il dirigente responsabile di servizio ⁽⁵²⁾.

1. Il dirigente responsabile di servizio esercita gli stessi compiti del responsabile di Settore, di cui all'articolo precedente, nel più limitato ambito di competenza della struttura cui è preposto.

2. Qualora il servizio sia costituito all'interno di un Settore, il dirigente responsabile, nell'ambito delle competenze del servizio:

a) collabora con il responsabile del Settore per l'assistenza agli organi di direzione politica per la predisposizione delle proposte e degli elaborati tecnici relativi agli atti competenza degli organi stessi;

b) esercita i compiti di cui all'articolo 30, primo comma, lettera c, salvo quelli di particolare rilevanza che il responsabile di Settore ritenga di riservarsi, in via generale, per motivate esigenze di funzionalità;

Normativa regionale
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla
dirigenza regionale.

c) collabora con il responsabile del Dipartimento o del Settore per gli adempimenti di competenza del responsabile stesso;

d) esercita funzioni vicarie del responsabile di Settore.

3. Il dirigente del servizio può inoltre sostituire il responsabile di Settore, su designazione di questi, nei casi previsti dalla legge regionale.

(52) Vedi, anche, il D.Dirig. 28 marzo 2007, n. 3187.

Art. 32

Rapporti tra i livelli di funzioni dirigenziali.

1. In caso di assenza od impedimento del dirigente preposto ad un Dipartimento le funzioni vicarie vengono esercitate, su designazione del dirigente medesimo, da un dirigente di Settore appartenente al Dipartimento.

2. In caso di assenza od impedimento del dirigente preposto ad un Settore le funzioni vicarie vengono esercitate, su designazione del dirigente medesimo, da un dirigente di Servizio appartenente al Settore.

3. Il dirigente preposto a struttura superiore verifica e controlla l'attività del dirigente preposto a struttura immediatamente inferiore, con potere sostitutivo in caso d'inerzia.

4. Non è consentita l'avocazione di singole funzioni da parte del dirigente sovraordinato.

Art. 33

Partecipazione dei dirigenti ad organismi collegiali.

1. I dirigenti regionali hanno l'obbligo di partecipare ai lavori delle commissioni e degli altri organi collegiali dei quali siano componenti per norma o designazione della Regione.

2. La partecipazione è considerata attività a tutti gli effetti e non esime dall'adempimento degli altri doveri d'ufficio.

3. Con provvedimento della Giunta regionale viene stabilita l'entità dei gettoni di presenza in seno agli organismi collegiali, se spettanti in relazione a quanto prescritto

Normativa regionale
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla
dirigenza regionale.

dalla normativa vigente, nonché le modalità per l'eventuale rimborso delle spese e per il riconoscimento dell'indennità di missione.

Art. 34
Divieti di incarichi.

1. È fatto divieto di instaurare rapporti convenzionali per prestazioni libero - professionali con dirigenti regionali cessati dal servizio prima del raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dalla normativa vigente.
2. Il comportamento della dirigenza si ispira a criteri di:
 - pieno adempimento dei propri compiti;
 - imparzialità;
 - trasparenza;
 - rispetto dei diritti dei cittadini.
3. Il dirigente non può impegnarsi in alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento delle proprie responsabilità e il pieno svolgimento dei propri compiti.
4. Il dirigente prima di assumere l'incarico conferito deve dichiarare al Presidente della Giunta regionale l'insussistenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi connessi con l'incarico stesso, sottoscrivendo a tal fine una specifica dichiarazione.
5. Il dirigente non può accettare incarichi di collaborazione a titolo oneroso da parte di chi abbia interessi in decisioni o compiti che rientrano nelle sue sfere di competenza, né può accettare da soggetti diversi dall'amministrazione compensi o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti di ufficio. Gli incarichi di cui trattasi devono essere sottoposti preventivamente all'esame della Giunta regionale.
6. Il dirigente non può accettare benefici o qualsivoglia utilità, che non sia meramente simbolica, da parte di chi abbia interessi coinvolti nello svolgimento dei suoi compiti di ufficio o in decisioni che appartengono alla sua sfera di competenza.
7. Il dirigente, nell'ambito delle proprie competenze ed ambiti di intervento, deve favorire l'accesso dei cittadini alle informazioni alle quali essi abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia escluso dagli obblighi di riservatezza, fornire tutte le informazioni e le spiegazioni necessarie per individuare ed eliminare eventuali ostacoli.

Normativa regionale
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla
dirigenza regionale.

8. Fatte salve le responsabilità penali e amministrative, le violazioni del codice di condotta devono essere considerate ai fini della valutazione delle responsabilità disciplinari secondo la normativa vigente.

Art. 35
Albo dei dirigenti.

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce un apposito albo dei dirigenti in servizio, comprendente anche il curriculum formativo e professionale di ciascuno, determinando le modalità di costituzione, di tenuta ed aggiornamento e di pubblicazione ai fini conoscitivi.

2. Il Presidente della Giunta regionale comunica al Dipartimento della Funzione Pubblica l'elenco dei propri dirigenti, di cui al comma precedente, per le conseguenti finalità della legge nazionale. Entro il 31 gennaio di ciascun anno reitera la comunicazione con i dati aggiornati.

Art. 36
Relazioni sindacali.

1. La contrattazione collettiva decentrata è finalizzata al contemperamento tra gli interessi degli utenti, le esigenze organizzative e la tutela dei Dirigenti. Essa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali per la dirigenza pubblica, tenuto conto delle peculiarità delle funzioni ed attività specifiche e degli indirizzi degli organi di direzione politica.

2. Con proprio provvedimento la Giunta regionale individua la delegazione di parte pubblica, per la contrattazione decentrata prevista dal contratto nazionale di lavoro, secondo le disposizioni del *decreto legislativo n. 29 del 1993*.

3. Fermo restando quanto previsto in materia del *decreto legislativo n. 29 del 1993*, la Regione può avvalersi dell'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni per l'interpretazione, in caso di controversie, dei contratti collettivi decentrati.

4. La Giunta regionale stipula protocolli di relazioni sindacali con le organizzazioni maggiormente rappresentative, nei quali si definiscono le procedure, i destinatari e le materie dell'informazione della consultazione e dell'esame congiunto, nonché, per le materie contrattuali, le modalità di svolgimento della contrattazione collettiva.

Normativa regionale
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.
Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla
dirigenza regionale.

Art. 37
Pari opportunità.

1. La Regione Calabria garantisce pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alla dirigenza, nonché nello sviluppo professionale e nel trattamento della dirigenza.

2. In particolare:

a) adotta specifici provvedimenti per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro;

b) riserva almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso alle donne;

c) garantisce la partecipazione delle donne ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle strutture organizzative interessate;

d) adotta specifiche iniziative per favorire il riequilibrio, nelle strutture organizzative, nonché nelle qualifiche e profili professionali, tra presenza maschile e femminile.

3. La Giunta regionale adotta piani di azioni positive tendenti ad assicurare sia la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione di pari opportunità, sia la valorizzazione e lo sviluppo professionale delle donne.

4. [Per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi è istituito il Comitato per le pari opportunità, i cui compiti e la cui composizione sono specificati con provvedimento della Giunta regionale] ⁽⁵³⁾.

5. [La legge di bilancio stabilisce l'entità dello specifico capitolo di spesa istituito per il conseguimento degli obiettivi di cui ai precedenti comma e per il funzionamento del Comitato per le pari opportunità] ⁽⁵⁴⁾.

(53) Comma soppresso dall'art. 1, comma 1, lettera e), L.R. 3 luglio 2013, n. 28, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

(54) Comma soppresso dall'art. 1, comma 1, lettera e), L.R. 3 luglio 2013, n. 28, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

Normativa regionale
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla
dirigenza regionale.

Art. 37-bis

Comitato Unico di Garanzia ⁽⁵⁵⁾.

1. È istituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità (CUG), ai sensi dell'*articolo 57 del D.Lgs. 165/2001*. Il CUG assume unificandole, le funzioni del Comitato Pari Opportunità, e del Comitato paritetico del mobbing.
2. Il CUG è formato in maniera paritetica da un componente per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione regionale e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione regionale, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambe i generi.
3. Dalla data di costituzione del CUG, il Comitato per le pari opportunità e il Comitato paritetico per il fenomeno del mobbing cessano dalle relative funzioni.
4. La Giunta regionale definisce la rappresentanza dell'Amministrazione regionale e la presidenza del CUG.
5. Il CUG è costituito con decreto del Dipartimento "Organizzazione e Personale". Entro sessanta giorni dalla sua costituzione il CUG delibera un proprio regolamento che disciplina l'organizzazione e il funzionamento.
6. Il CUG opera senza oneri aggiuntivi a carico della finanza regionale.
7. Ogni riferimento al Comitato per le Pari Opportunità o al Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing, contenute in norme o atti della Regione, è da intendersi riferito al CUG.
8. L'attuazione del presente articolo avviene senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

(55) Articolo aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 3 luglio 2013, n. 28*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3, comma 1, della medesima legge*).

Art. 38

Formazione della dirigenza.

1. La formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento professionale del dirigente sono assunti quale metodo permanente al fine della valorizzazione delle capacità e delle attitudini individuali e per un qualificato svolgimento dell'attività amministrativa.
2. Per gli scopi di cui al comma precedente la Giunta regionale, anche d'intesa con le altre pubbliche amministrazioni, attiva programmi ed iniziative, direttamente o avvalendosi dell'apporto tecnico delle strutture pubbliche operanti in campo didattico,

Normativa regionale
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla
dirigenza regionale.

formativo e scientifico, ovvero stipulando convenzioni con organismi privati specializzati e con esperti delle strutture interessate.

3. I programmi formativi assicurano il costante aggiornamento ed il potenziamento delle capacità organizzative, gestionali e decisionali dei dirigenti, mediante l'approfondimento di tecniche e metodi finalizzati ad una gestione manageriale della pubblica amministrazione, prevedendo anche il necessario scambio di esperienze con i settori dell'imprenditoria pubblica e privata.

4. La programmazione e la gestione delle attività di cui al presente articolo fanno capo ai dirigenti generali, che segnalano, a tal fine, i fabbisogni al competente Dipartimento ed individuano i dirigenti partecipanti alle attività.

Capo IV - Norme finali

Art. 39

Compiti organizzatori della Giunta regionale.

1. La Giunta regionale assume le determinazioni necessarie per garantire alle strutture le condizioni organizzative idonee per il conseguimento degli obiettivi e per la realizzazione dei programmi, garantendo comunque la funzionalità quali - quantitativa degli uffici in atto esistenti nelle varie province. In particolare, ai fini di cui al precedente comma:

a) istituisce, nel numero massimo previsto dal precedente 1° comma dell'articolo 3, i Settori e ne specifica i compiti;

b) istituisce, nel numero massimo previsto dal precedente 2° comma dell'articolo 3, i Servizi e ne specifica i compiti;

c) istituisce, nel numero massimo previsto dal precedente 3° comma dell'articolo 3, gli Uffici e ne specifica i compiti;

d) determina, per ogni Dipartimento, il numero degli addetti, distinto per le qualifiche funzionali fino alla VII ricompresa; all'assegnazione del personale ai Settori, Servizi ed Uffici provvede il dirigente generale responsabile del Dipartimento «Organizzazione e personale», sulla base di criteri fissati dalla Giunta regionale.

Art. 40

Organico.

Normativa regionale
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla
dirigenza regionale.

1. La dotazione organica dei Dirigenti appartenenti al ruolo della Giunta regionale, da ultimo fissata dalla *legge regionale n. 11 del 1994* in complessive 312 unità, è ridotta a 247 unità, pari a circa il 79 per cento della precedente ⁽⁵⁶⁾.
2. La dotazione organica dell'VIII qualifica funzionale (Funzionario), da ultimo fissata dalla *legge regionale n. 11 del 1987* in complessive 745 unità, è ridotta a 704 unità ⁽⁵⁷⁾.
3. La consistenza organica di cui ai precedenti commi, nonché quella relativa alle altre qualifiche funzionali, viene determinata a seguito dell'espletamento delle procedure previste dagli *articoli 30 e seguenti del decreto legislativo n. 29 del 1993* e successive modificazioni ed integrazioni.

(56) Comma così modificato dall'*art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14*.

(57) Comma così modificato dall'*art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14*.

Capo V - Disposizioni transitorie

Art. 41

Prima applicazione.

1. Nella prima applicazione della presente legge la Giunta regionale provvede:
 - 1) entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge agli adempimenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente articolo 39;
 - 2) nei successivi 30 giorni all'attribuzione delle funzioni di dirigente generale, di responsabile dell'Avvocatura, di dirigente dei Settori, di dirigente dei Servizi e di responsabile degli Uffici, tenendo anche conto della professionalità e dell'esperienza già acquisite rispetto agli incarichi da conferire dai Dirigenti e dai Funzionari in servizio in relazione alle posizioni organizzative precedentemente ricoperte.
2. Il personale già in possesso, alla data di entrata in vigore del *decreto legislativo n. 546 del 1993*, della prima e seconda qualifica dirigenziale, conserva tali qualifiche ad personam fino all'adozione dei provvedimenti di attribuzione delle nuove funzioni dirigenziali di cui al precedente comma e mantiene, in ogni caso, il trattamento economico corrispondente, fino all'attribuzione dei nuovi trattamenti normativi e/o contrattuali del personale con qualifica dirigenziale.
3. Al personale che accede alla qualifica di Dirigente prima del recepimento del contratto collettivo del personale con qualifica dirigenziale compete il trattamento economico vigente per la prima qualifica dirigenziale.
4. Eccezionalmente, per una volta soltanto, nella prima applicazione della presente legge, e comunque entro e non oltre cinque anni dalla sua entrata in vigore, il 50 per

Normativa regionale
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla
dirigenza regionale.

cento dei posti disponibili di qualifica dirigenziale conferibili per concorso pubblico sono attribuiti mediante concorso interno per titoli di servizio, professionali e di cultura, integrato da colloquio ⁽⁵⁸⁾. Al concorso sono ammessi a partecipare i dipendenti inquadrati alla settima ed ottava qualifica funzionale in possesso di diploma di laurea e di anzianità di nove anni di effettivo servizio nella qualifica.

5. In sede di attuazione di quanto disposto dal comma precedente, la Giunta regionale, con uno o più provvedimenti, provvede a:

1. determinare il numero dei posti disponibili di qualifica dirigenziale individuati secondo le aree funzionali;

2. indire i concorsi per l'attribuzione dei posti di qualifica dirigenziale determinati ai sensi del precedente punto 1) da espletare entro e non oltre il 31 dicembre 2001 ⁽⁵⁹⁾.

(58) Comma così modificato dall'*art. 5, L.R. 15 dicembre 2000, n. 19*.

(59) Comma aggiunto dall'*art. 5, L.R. 15 dicembre 2000, n. 19*.

Art. 42
Norme abrogate.

1. Sono abrogate la *legge regionale n. 24 del 1984* e le disposizioni della *legge regionale n. 3 del 1978*, della *legge regionale n. 11 del 1987*, della *legge regionale n. 55 del 1990* e della *legge regionale n. 11 del 1994*, incompatibili con la presente legge.

L.R. 15 marzo 2002, n. 13.***Testo Unico della struttura e finanziamento dei Gruppi Consiliari.***

Pubblicata nel B.U. Calabria 21 marzo 2002, n. 5, supplemento straordinario n. 3.

Art. 1***Oggetto.***

1. Il Consiglio regionale assicura ai Gruppi consiliari, con spesa a carico del proprio bilancio, il personale e i mezzi necessari all'assolvimento delle loro funzioni nei modi e nei limiti previsti dallo Statuto e dalla presente legge.

Art. 2***Organizzazione.***

1. Ciascun Gruppo, sulla base di autonome scelte, organizza il proprio funzionamento e individua le iniziative da porre in essere, provvedendo alle relative spese senza alcuna limitazione di importo all'interno delle somme globalmente assegnate.

Art. 3***Sedi ed attrezzature.***

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assicura ai Gruppi per la esplicazione delle loro attività, la disponibilità di locali e attrezzature tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi.

2. I mobili, le macchine e gli altri oggetti assegnati ai Gruppi consiliari sono elencati in separato inventario e sono dati in carico, con apposito verbale, ai Presidenti dei Gruppi che ne diventano consegnatari responsabili. In caso di cambiamento del Presidente di un Gruppo, il Presidente uscente consegna al Provveditorato del Consiglio i beni inventariati che ha ricevuto in carico.

3. L'Ufficio di Presidenza provvede alle spese postali, telefoniche e di cancelleria nei limiti stabiliti annualmente con apposita deliberazione nei limiti di cui al tetto di spesa complessivo annuo di cui al successivo art. 4 ⁽²⁾.

NORMATIVA REGIONALE

L.R. 15 marzo 2002, n. 13.

Testo Unico della struttura e finanziamento dei Gruppi Consiliari.

(2) Comma così modificato dall'*art. 38, comma 1, lettera a), L.R. 13 giugno 2008, n. 15.*

Art. 4*Spese di funzionamento e aggiornamento ⁽³⁾.*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, per le spese organizzative, di funzionamento, di rappresentanza, di aggiornamento e documentazione, riconducibili esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, è assegnato a ciascun Gruppo consiliare un contributo a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale il cui importo, al netto delle spese per il personale, è fissato nella misura di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per anno per ciascun consigliere iscritto al Gruppo, oltre ad un importo complessivo pari ad euro 0,05 (zero/05) per abitante al fine di tener conto delle dimensioni del territorio e della popolazione residente nella regione.
 2. Per la gestione del contributo di cui al comma 1 i Gruppi consiliari possono avvalersi degli uffici del Consiglio regionale con le modalità stabilite in apposito regolamento adottato dall'Ufficio di Presidenza.
 3. Sono a carico del Consiglio regionale le spese per il personale, le dotazioni strumentali e logistiche ad uso del Presidente dei Gruppi consiliari.
 4. Ai Gruppi consiliari può essere assegnato personale proveniente dalla Pubblica Amministrazione o estraneo ad essa; il rapporto di lavoro del personale dei Gruppi consiliari estraneo ai ruoli della pubblica amministrazione è regolato da contratti di diritto privato stipulati, per la parte datoriale, dal Presidente del Gruppo consiliare.
 5. È esclusa in ogni caso la contribuzione in favore di partiti o movimenti politici, nonché di Gruppi consiliari composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni.
 6. L'Ufficio di Presidenza, accertata la costituzione e la composizione dei Gruppi consiliari, assegna i contributi a decorrere dal giorno successivo alla data d'insediamento del Consiglio regionale e ripartisce tra i Gruppi consiliari, nel rispetto dei principi di eguaglianza e proporzionalità, l'ulteriore somma di cui all'ultimo periodo del comma 1 del presente articolo.
 7. Se nel corso dell'anno a seguito di nuove elezioni o per qualsiasi altra causa, un Gruppo consiliare viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo Gruppo consiliare o varia la composizione numerica dei Gruppi consiliari esistenti, le conseguenti variazioni, nella assegnazione dei contributi, decorrono dal mese immediatamente successivo a quello in cui la cessazione, la nuova costituzione o la variazione numerica del Gruppo consiliare è intervenuta.
 8. I Gruppi consiliari possono utilizzare nell'esercizio finanziario successivo le somme non spese nell'anno di riferimento.
-

NORMATIVA REGIONALE

L.R. 15 marzo 2002, n. 13.

Testo Unico della struttura e finanziamento dei Gruppi Consiliari.

(3) Il presente articolo, già sostituito dall'*art. 38, comma 1, lettera b), L.R. 13 giugno 2008, n. 15* (vedi anche il comma 2 del medesimo articolo) e poi così modificato dall'*art. 1, L.R. 1° ottobre 2012, n. 42* è stato infine così sostituito dall'*art. 1, comma 1, L.R. 10 gennaio 2013, n. 1*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 9* della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 4. Spese di funzionamento e aggiornamento. 1. Per le spese organizzative, di funzionamento, di rappresentanza, di aggiornamento, studio e documentazione, comprese l'assegnazione di pubblici dipendenti comandati da altre Pubbliche Amministrazioni ovvero estranei ai ruoli della Pubblica Amministrazione con rapporto regolato da contratto di diritto privato, l'acquisizione di consulenze qualificate e la collaborazione professionale di esperti, e per far conoscere l'attività dei Gruppi consiliari, è assegnato a ciascun Gruppo consiliare un contributo a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale, entro i limiti del tetto di spesa complessivo annuo determinato con legge regionale.

2. L'Ufficio di Presidenza suddivide tra i gruppi le risorse disponibili nel rispetto dei principi di eguaglianza e proporzionalità.

3. A ciascun gruppo è innanzi tutto assegnata una quota di risorse pari al quoziente tra il 50 per cento della somma annua disponibile ed il numero dei gruppi regolarmente costituiti in Consiglio, ridotto del 10 per cento sulla quota fissa .

4. Il restante 50 per cento è assegnato ai Gruppi in proporzione al numero di componenti il gruppo stesso. L'Ufficio di Presidenza, in questo caso, determinerà un "quoziente di assegnazione" che sarà pari alla somma residua da assegnare suddivisa per il numero dei consiglieri in carica. A ciascun Gruppo sarà riconosciuto un importo determinato moltiplicando il "quoziente" per il numero dei Consiglieri appartenenti a ciascun gruppo ridotto del 10 per cento.

5. Se nel corso dell'anno a seguito di nuovi elezioni o per qualsiasi altra causa, un Gruppo viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo Gruppo o varia la consistenza numerica dei Gruppi esistenti, le conseguenti variazioni, nella assegnazione dei contributi, decorrono dal mese immediatamente successivo a quello in cui la cessazione, la nuova costituzione o la variazione numerica del Gruppo è intervenuta.».

Art. 4-bis*Spese per il personale ⁹⁹.*

1. Facendo salvi i contratti in essere per la legislatura corrente, a partire dalla legislatura successiva a quella in corso, il tetto massimo in termini finanziari per la determinazione dell'ammontare complessivo della spesa per il personale dei Gruppi consiliari deve equivalere al costo di un'unità di personale di categoria D, posizione economica D6 (compresi gli oneri a carico dell'Ente, senza posizione organizzativa) per ciascun consigliere regionale. Il personale a qualsiasi titolo comandato o distaccato - da soggetti pubblici o privati - allorché funzionalmente collocato a disposizione dei Gruppi consiliari deve considerarsi rientrante nei limiti del budget individuato per il Gruppo consiliare.

NORMATIVA REGIONALE

L.R. 15 marzo 2002, n. 13.

Testo Unico della struttura e finanziamento dei Gruppi Consiliari.

2. La spesa per il personale dei Gruppi consiliari è determinata, per la corrente legislatura regionale, entro l'importo in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione con modifiche del *decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174* e, in ogni caso, non può prevedere alcun incremento, al fine di salvaguardare i contratti in essere come previsto dal decreto legge in fase di conversione.

(4) Articolo aggiunto dall'*art. 1, comma 2, L.R. 10 gennaio 2013, n. 1*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 9* della medesima legge).

Art. 5*Divieto di finanziamento ai partiti.*

1. I Gruppi consiliari non possono utilizzare neppure parzialmente i contributi in denaro a carico del bilancio del Consiglio regionale per finanziare, direttamente o indirettamente, attività estranee ai Gruppi o alle loro finalità o comunque in violazione delle norme previste dalla *legge 2 maggio 1974, n. 195* e dalla *legge 18 novembre 1981, n. 659* e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6*Divieto di finanziamento ai Consiglieri regionali.*

1. I Gruppi non possono corrispondere ai Consiglieri regionali compensi per prestazioni d'opera intellettuale o rimborsi spese per collaborazione. Sono tuttavia consentiti rimborsi a piè di lista delle spese per la partecipazione ad attività rientranti nella previsione della presente legge.

Art. 7*Rendiconti e controlli ⁽⁹⁾.*

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013, ciascun Gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni caso il rendiconto evidenzia, in

NORMATIVA REGIONALE

L.R. 15 marzo 2002, n. 13.

Testo Unico della struttura e finanziamento dei Gruppi Consiliari.

apposite voci, le risorse trasferite al Gruppo consiliare dal Consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.

2. Il rendiconto e la documentazione a corredo, unitamente ad una dichiarazione attestante la utilizzazione dei contributi erogati nell'anno precedente per la realizzazione dei fini istituzionali del Gruppo, sono trasmessi dal Presidente di ciascun Gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, che li inoltra a sua volta, entro i successivi dieci giorni, al Presidente della Regione. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Presidente della Regione trasmette il rendiconto di ciascun Gruppo consiliare alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, sulla regolarità dello stesso con apposita delibera che è trasmessa al Presidente della Regione per il successivo inoltro al Presidente del Consiglio regionale che ne cura la pubblicazione.

3. In caso di mancata pronuncia da parte della sezione regionale della Corte dei conti nei successivi trenta giorni, il rendiconto di esercizio si intende comunque approvato.

4. Qualora la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti riscontri che il rendiconto di esercizio del Gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non siano conformi alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, al Presidente del Consiglio regionale una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni. La comunicazione è trasmessa al Presidente del Consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del Gruppo consiliare interessato e sospende il decorso del termine per la pronuncia della sezione. L'omessa regolarizzazione di cui al presente comma comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non rendicontate ⁽⁶⁾.

5. L'obbligo di restituzione di cui al comma 4 consegue, inoltre, alla mancata trasmissione del rendiconto, imputabile a responsabilità esclusiva del Presidente del Gruppo, alla competente sezione regionale della Corte dei Conti entro il termine di sessanta giorni individuato ai sensi del comma 2, ovvero alla deliberazione di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti ⁽⁷⁾.

6. La Presidenza del Consiglio regionale cura, attraverso la struttura consiliare competente, gli adempimenti materiali per la trasmissione dei rendiconti e della relativa documentazione al Presidente della Regione, il quale li trasmette alla competente sezione regionale della Corte dei conti al fine di consentire l'attività di controllo.

7. Resta fermo che gli atti amministrativi e di gestione relativi ai fondi di competenza del Consiglio regionale sono sottoposti, comunque, al controllo autonomo dell'Assemblea regionale secondo le norme dei regolamenti interni.

8. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013, il rendiconto è pubblicato in allegato al conto consuntivo del Consiglio regionale e nel sito istituzionale dell'Ente.

9. È istituito un sistema informativo nel quale dovranno affluire i dati relativi al finanziamento dell'attività dei Gruppi consiliari politici. I dati dovranno essere resi disponibili, per via

NORMATIVA REGIONALE

L.R. 15 marzo 2002, n. 13.

Testo Unico della struttura e finanziamento dei Gruppi Consiliari.

telematica, al sistema informativo della Corte dei conti, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all'*articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96*. Con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza verranno definite in dettaglio le modalità di realizzazione del sistema

(5) Il presente articolo, già sostituito dall'*art. 2, L.R. 1° ottobre 2012, n. 42*, a decorrere dal 1° gennaio 2013, è stato poi nuovamente così sostituito dall'*art. 1, comma 3, L.R. 10 gennaio 2013, n. 1*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 9 della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «Art. 7. Rendiconti e controlli. 1. Ciascun Gruppo approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo un modello comune approvato dall'Ufficio di Presidenza. In ogni caso il rendiconto deve evidenziare espressamente, in apposite voci, le risorse trasferite al Gruppo dal Consiglio regionale, con indicazione specifica del titolo del trasferimento, nonché l'avvenuta destinazione delle risorse medesime alle finalità di cui alla presente legge. 2. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, il Presidente del Consiglio regionale, incarica una società di revisione legale, vincitrice di un apposito bando pubblico indetto dall'Ufficio di Presidenza, che verifica periodicamente nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. La società di revisione legale esprime, inoltre, un giudizio sul rendiconto di cui al comma 1, dando conto in ogni caso della relativa corrispondenza a quanto previsto dal medesimo comma 1, secondo periodo. 3. Il rendiconto, entro il 31 marzo di ogni anno, è trasmesso al Presidente del Consiglio, corredato da una dichiarazione del Presidente del Gruppo e dal giudizio positivo della società di revisione di cui al comma 2. Il rendiconto è pubblicato sul sito internet del Consiglio regionale della Calabria. 4. Il controllo della conformità del rendiconto presentato da ciascun Gruppo alle prescrizioni della presente legge è effettuato a cura dell'Ufficio di Presidenza. 5. L'erogazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio del Consiglio regionale a favore dei Gruppi è autorizzata dall'Ufficio di Presidenza, subordinatamente all'esito positivo del controllo di cui al comma 4. 6. Ove il Gruppo non trasmetta il rendiconto entro il termine di cui al comma 3, si sospende l'erogazione, per l'anno in corso, delle risorse di cui al comma 5 fino alla trasmissione del rendiconto che deve avvenire massimo entro trenta giorni successivi, trascorsi i quali si decade automaticamente dal diritto all'erogazione. Ove l'Ufficio di Presidenza riscontri che il rendiconto o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo, entro dieci giorni dall'accertamento il Presidente del Consiglio invita il presidente del Gruppo a provvedere alla relativa regolarizzazione, fissandone il termine. Nel caso in cui il Gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, esso decade dal diritto all'erogazione, per l'anno in corso, delle risorse di cui al comma 5. La decadenza di cui al presente comma è accertata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza. 7. L'Ufficio di Presidenza disciplina i termini ed eventuali ulteriori modalità per l'attuazione del presente articolo. 8. Il presente articolo produce i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio 2013.».

(6) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), L.R. 1° luglio 2014, n. 10*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 2, comma 1, della medesima legge*).

NORMATIVA REGIONALE

L.R. 15 marzo 2002, n. 13.

Testo Unico della struttura e finanziamento dei Gruppi Consiliari.

(7) Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, lettere a) e b), L.R. 1° luglio 2014, n. 10, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, della medesima legge).

Art. 8*Assegnazione di personale.*

[1. L'attività del personale alle dipendenze dei Gruppi consiliari è svolta a mezzo di pubblici dipendenti appartenenti ai ruoli del Consiglio e della Giunta o comandato da altre Pubbliche Amministrazioni.

2. Ciascun Gruppo consiliare ha diritto alla assegnazione a carico del Bilancio del Consiglio regionale, di un contingente di personale secondo la tabella "A" allegata alla presente legge.

3. Ferma restando l'assegnazione di una unità di personale di categoria D per ciascun Gruppo, se il rimanente contingente è di due unità, un dipendente dovrà appartenere alla categoria B e tale numero è elevato a due se il rimanente contingente supera le due unità, mentre il restante personale potrà appartenere alla categoria C.

4. È fatta salva la possibilità di ricorrere a personale in possesso di qualifiche anche inferiori, senza diritto da parte dei Gruppi consiliari a rimborsi sostitutivi per la eventuale differenza di trattamento economico in godimento.

5. Il Consiglio regionale rimborsa alle Amministrazioni interessate la spesa per il trattamento economico dei dipendenti durante il periodo in cui sono utilizzati dai Gruppi consiliari a norma delle disposizioni precedenti.

6. I Gruppi consiliari possono avvalersi di personale estraneo ai ruoli del Consiglio e della Giunta e delle altre Pubbliche Amministrazioni entro i limiti fissati dal contingente agli stessi assegnato, ai sensi del precedente comma 2] ⁽⁸⁾.

(8) Articolo abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera c), L.R. 13 giugno 2008, n. 15.

Art. 9*Procedure per l'assegnazione del personale.*

1. Il personale di cui all'art. 4 è richiesto nominativamente dai Presidenti dei Gruppi consiliari al Segretario Generale del Consiglio regionale che provvede all'assegnazione, ovvero se trattasi di personale dipendente da altra Pubblica Amministrazione, attiva la procedura di comando per la successiva assegnazione ai Gruppi ⁽⁹⁾.

2. Per l'assegnazione ai Gruppi consiliari deve essere formalmente acquisito, a cura del Gruppo richiedente, l'assenso del dipendente.

NORMATIVA REGIONALE

L.R. 15 marzo 2002, n. 13.

Testo Unico della struttura e finanziamento dei Gruppi Consiliari.

3. I Pubblici dipendenti assegnati ai Gruppi consiliari conservano i diritti ed i doveri del proprio stato giuridico ed economico e operano alle dirette dipendenze del Presidente e del Gruppo consiliare.

4. Per il personale estraneo alla Pubblica Amministrazione il rapporto è regolato da contratto di diritto privato a termine. Per la gestione di tale personale i Gruppi possono avvalersi del supporto degli Uffici del Consiglio regionale della Calabria ⁽¹⁰⁾.

5. Il trattamento economico del personale comandato è regolamentato e quantificato, con proprio atto, dall'Ufficio di Presidenza ⁽¹¹⁾.

(9) Comma così sostituito dall'*art. 38, comma 1, lettera d)*, L.R. 13 giugno 2008, n. 15. Il testo originario era così formulato: «1. Il personale di cui all'*art. 8* è richiesto nominativamente dai Presidenti dei Gruppi consiliari all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che provvede all'assegnazione ovvero se trattasi di personale dipendente dalla Giunta regionale o da altre Pubbliche Amministrazioni, attiva la procedura di comando per la successiva assegnazione ai Gruppi.».

(10) Periodo aggiunto dall'*art. 38, comma 1, lettera e)*, L.R. 13 giugno 2008, n. 15.

(11) Comma così modificato dall'*art. 38, comma 1, lettera f)*, L.R. 13 giugno 2008, n. 15.

Art. 10*Orario, trasferte, missioni.*

1. La flessibilità dell'orario di servizio del personale assegnato, a norma della presente legge, ai Gruppi consiliari è stabilita dai rispettivi Presidenti.

2. I limiti delle prestazioni di lavoro straordinario, delle trasferte e delle missioni sono definite, con proprio atto, dall'Ufficio di Presidenza.

Art. 11*Finanziamento sostitutivo.*

[1. Ai Gruppi consiliari che non si avvalgono in tutto o in parte del contingente loro spettante, è erogato un finanziamento sostitutivo per ogni unità di personale a cui rinuncia pari al costo globale previsto per il personale regionale appartenente alla categoria C1] ⁽¹²⁾.

NORMATIVA REGIONALE

L.R. 15 marzo 2002, n. 13.

Testo Unico della struttura e finanziamento dei Gruppi Consiliari.

(12) Articolo abrogato dall'*art. 38, comma 1, lettera g), L.R. 13 giugno 2008, n. 15.*

Art. 12*Gruppo misto.*

1. Le dotazioni attribuite al Gruppo misto sono determinate avendo riguardo del numero e della consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite tra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente sulla scorta delle direttive fissate dall'Ufficio di Presidenza ⁽¹³⁾.

(13) Comma così modificato dall'*art. 38, comma 1, lettera h), L.R. 13 giugno 2008, n. 15.*

Art. 13*Abrogazione di leggi.*

1. Sono abrogate la *legge regionale 13 marzo 1979, n. 4*, la *legge regionale 5 aprile 1985, n. 15* e la *legge regionale 12 agosto 1996, n. 23* e loro successive modificazioni e integrazioni.

Art. 14*Norma finanziaria.*

1. Gli oneri conseguenti all'applicazione della presente legge gravano sulle spese generali di funzionamento del Consiglio regionale.

Allegato 1 ⁽¹⁴⁾**Tabella "A"**

Composizione Gruppi	Contingente personale assegnato
Fino a 2 Consiglieri	2 + 1 cat D
Da 3 a 5 Consiglieri	4 + 1 cat D
Da 6 a 8 Consiglieri	5 + 1 cat D
Da 9 a 13 Consiglieri	6 + 1 cat D
Oltre 13 Consiglieri	7 + 1 cat D

NORMATIVA REGIONALE

L.R. 15 marzo 2002, n. 13.

Testo Unico della struttura e finanziamento dei Gruppi Consiliari.

(14) Allegato abrogato dall'*art. 38, comma 1, lettera i), L.R. 13 giugno 2008, n. 15.*

Delib.U.P. 5 giugno 2007, n. 16.**Determinazione trattamento economico strutture speciali in attuazione dell'
*articolo 1 della L.R. 19 aprile 2007, n. 8.***

Pubblicata nel B.U. Calabria 16 luglio 2007, n. 13.

L'ufficio di presidenza**Premesso:**

che la legge regionale 19 aprile 2007, n. 8, pubblicata sul BURC del 30 aprile 2007 supplemento straordinario all'art. 1, sostituendo integralmente il terzo comma dell' *art. 10 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8*, disciplina le modalità di attribuzione del trattamento economico alle strutture speciali del Consiglio regionale.

che la norma in argomento dispone specificamente che il segretario particolare ed il responsabile amministrativo dei soggetti di cui al comma 1 dell' *art. 10 della L.R. n. 8/1996*, sono funzionalmente equiparati ai dipendenti di categoria D3.

Il trattamento economico è equiparato a quello spettante alla posizione economica D6 del comparto Regioni ed autonomie locali, oltre le competenze derivanti dall'applicazione dell' *art. 3 della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8*.

Qualora siano estranei alla Pubblica amministrazione, prestano la loro attività in base a un contratto di diritto privato a termine.

Nel caso in cui siano pubblici dipendenti, agli stessi, per la durata dell'incarico, sarà corrisposta una indennità accessoria pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, e lo stipendio tabellare in godimento all'amministrazione di provenienza.

In ogni caso, il trattamento economico degli stessi è attribuito in misura fissa ed indipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva.

che, inoltre, il punto 2 della stessa norma prevede che ai componenti, ai supporti tecnici ed agli autisti delle strutture speciali, nonché ai collaboratori esperti dei Consiglieri, non può essere riconosciuta, a parità di funzioni svolte, alcuna differenza retributiva legata al possesso del diploma di laurea.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, inoltre, adotta tutti i provvedimenti necessari a introdurre una riduzione del 5 per cento degli importi delle indennità corrisposte, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai collaboratori suddetti, prendendo a base di calcolo la retribuzione prevista in caso di possesso del diploma di scuola media superiore.

Normativa regionale
Delib.U.P. 5 giugno 2007, n. 16.
Determinazione trattamento economico strutture speciali in attuazione dell' articolo 1 della L.R. 19
aprile 2007, n. 8.

In ogni caso, il trattamento economico degli stessi è attribuito in misura fissa ed indipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva.

che l' *art. 7 della L.R. n. 8/2007* ne dispone l'entrata in vigore il 1° maggio 2007 (giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione).

che l' *art. 10 della L.R. n. 8/1996* attribuisce all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale la competenza a regolamentare e quantificare il trattamento economico accessorio dei dipendenti assegnati alle Segreterie particolari ed alle strutture speciali.

Ritenuto dover procedere alla rideterminazione del trattamento economico da corrispondere con effetto dal 1° maggio 2007 ai componenti delle strutture speciali del Consiglio regionale.

Vista la *legge regionale n. 8/1996* e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la Delib.C.R. 18 gennaio 2000, n. 400.

Visto il *D.Lgs. n. 165/2001* come modificato dalla *legge 15 luglio 2002, n. 145*.

Vista la *legge regionale 4 settembre 2001, n. 19*.

Vista la *legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8*.

Vista la *L.R. 19 aprile 2007, n. 8*.

Vista la Delib.U.P. 21 maggio 2002, n. 126 recante: "Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria estratti determine dei Dirigenti Generali e dei Dirigenti, nonché estratti dell'U.P. aventi rilievo interno ed atti di gestione amministrativa. *Art. 51, 2° comma, L.R. n. 19/2001* e successive modifiche ed integrazioni".

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle Strutture competenti ex *art. 4, legge regionale n. 19/2001* e successive modifiche ed integrazioni;

Delibera

-
- Di modificare la Delib.U.P. 6 febbraio 2001, n. 17 (nella parte che disciplina il trattamento economico del personale addetto alle strutture speciali).
 - Di modificare la Delib.U.P. 22 maggio 2001, n. 89 limitatamente alla parte in cui richiama l' *art. 1-bis della L.R. n. 7/2001*.
 - Di confermare integralmente il contenuto della Delib.U.P. 20 giugno 2005, n. 17.
 - Di rideterminare il trattamento economico da corrispondere ai componenti delle strutture speciali del Consiglio regionale della Calabria secondo il seguente prospetto:

Normativa regionale
Delib.U.P. 5 giugno 2007, n. 16.
Determinazione trattamento economico strutture speciali in attuazione dell' articolo 1 della L.R. 19
aprile 2007, n. 8.

L.R. 19 aprile 2007, n. 8 - Indennità strutture speciali, n. 17 1° maggio 2007

	Indennità annua lorda al 30 aprile 2007 €	Indennità annua lorda dal 1° maggio 2007 €	Indennità mensile lorda dal 1° maggio 2007 €
Autista	30.217,89	28.707,00	2.392,25
Collaboratore Esperto	39.375,70	37.406,92	3.117,24
Componente e Supporto Tecnico con licenza media inferiore	24.968,62	23.720,19	1.976,68
Supporto Tecnico diplomato	28.855,29	27.412,53	2.284,38
Componente e Supporto Tecnico laureato	31.788,04	27.412,53	2.284,38
Segr. particolare e Resp. Amministrativo	70.279,43	44.672,79	3.722,73

- Di stabilire che ai componenti delle strutture speciali provenienti da pubbliche amministrazioni viene corrisposto il trattamento economico accessorio derivante dalla differenza tra la retribuzione complessiva attribuita al componente di pari categoria estraneo alla pubblica amministrazione e con le modalità di cui alla richiamata Delib.U.P. n. 17/2005.
- Di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano capienza nei rispettivi capitoli del bilancio del Consiglio regionale che presentano la necessaria disponibilità.
- Di mandare la presente determinazione ai Settori Bilancio e Ragioneria e Risorse Umane per il seguito di competenza.
- Di dare atto che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex *art. 4 della L.R. n. 19/2001*; ai sensi dell' *art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127*, non è soggetto a controllo e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

REGIONE ABRUZZO

L.R. 09/05/2001, n. 18 (Capo II e Tabelle B e C)

Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione.

Pubblicata nel B.U. Abruzzo 30 maggio 2001, n. 11.

(...)

Capo II - Disposizioni comuni alle segreterie

Art. 8

Assegnazione di personale.

1. Il personale è assegnato alle segreterie previo assenso dell'interessato e può essere scelto tra personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato:

- a) della Giunta regionale;
- b) del Consiglio regionale;
- c) degli enti strumentali della Regione di cui agli art. 55 e 56 dello Statuto regionale;
- d) dello Stato, degli enti locali, di altri enti pubblici mediante l'istituto del comando;

e) di aziende pubbliche o private se a prevalente capitale pubblico. Il personale di cui alle lettere d) ed e) non può complessivamente superare una unità per le segreterie del Presidente e dei Vice Presidenti. I componenti dell'Ufficio di Presidenza possono avvalersi, per le proprie segreterie, nel rispetto del limite di cui all'art. 5, di personale di cui alla lettera c) anche mediante l'istituto della convenzione a norma delle vigenti disposizioni contrattuali (26)

2. Alla assegnazione del personale alle segreterie provvede il Direttore competente per le risorse umane del Consiglio, direttamente per il personale di cui alla lett. b), d'intesa con il Direttore competente per le risorse umane della Giunta per il personale di cui alla lett. a), e successivamente all'espletamento delle procedure di comando per il personale di cui alle lettere c) e d).

3. Per l'assegnazione del personale regionale si prescinde da pareri o da assensi eventualmente previsti dalla normativa in materia di mobilità. Si prescinde, altresì, dalle esigenze delle strutture di provenienza e dal profilo professionale posseduto.

4. L'assegnazione alle segreterie è temporanea, decade contestualmente alla cessazione dall'incarico del proponente, salvo conferma del subentrante, e può essere revocata su iniziativa dello stesso. L'assegnazione alle segreterie dei gruppi cessa comunque in caso di loro scioglimento e con la scadenza ordinaria o anticipata della legislatura (27).

5. I dipendenti regionali conservano la titolarità del posto e delle funzioni in precedenza ricoperte nella struttura organizzativa di appartenenza e sono tenuti a riprendere servizio automaticamente presso la stessa al termine della assegnazione temporanea, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 8 e 9.

6. L'incarico di responsabilità delle strutture disciplinata dalla presente legge è conferito a tempo determinato per un periodo non superiore a quello della durata della legislatura e cessa comunque contestualmente alla cessazione dell'incarico del proponente, fatto salvo quanto previsto al comma 8.

7. L'orario di servizio, le modalità ed i compensi per l'effettuazione delle missioni, sono regolati dalla normativa vigente in materia per il restante personale regionale. Il rispetto della normativa da parte del personale comunque in forza presso le segreterie è comprovato dal responsabile della struttura e per questi dal responsabile politico competente. Per motivi funzionali ed organizzativi, in caso di assenza della figura del responsabile d'ufficio, il Presidente del gruppo può far svolgere i compiti istruttori e di elaborazione ad altro personale dipendente.

8. Nelle more della ricostituzione dei gruppi consiliari, conseguente al rinnovo del Consiglio regionale secondo le modalità stabilite dal regolamento interno, il personale regionale e quello comandato, resta provvisoriamente in servizio presso i gruppi dove era in forza alla data delle elezioni mantenendo gli incarichi in atto, secondo le direttive impartite dal Direttore per le Risorse umane del Consiglio regionale (28).

9. Nel caso in cui sia impossibile la ricostituzione di un gruppo nei termini previsti dal regolamento o non sia rinnovata la richiesta di assegnazione per il personale interessato, il Direttore per le Risorse umane del Consiglio dispone per la riassegnazione del personale regionale e di quello in posizione di comando alle strutture di provenienza.

10. In deroga alle disposizioni precedenti, il personale assegnato in sede di prima applicazione, alle segreterie delle Presidenze di Commissioni Consiliari rimane in servizio fino al termine della legislatura (29).

(26) Comma dapprima modificato dall' art. 1, comma 2, L.R. 23 agosto 2011, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della stessa legge) e poi così sostituito dall' art. 27, comma 1, L.R. 26 agosto 2014, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 32, comma 1, della medesima legge) e cessa di avere efficacia a decorrere dal quarantacinquesimo giorno dall'entrata in vigore della suddetta legge(ai sensi di quanto previsto dal suddetto art. 26, comma 1). Il testo precedente era così formulato: «1. Il personale è assegnato alle segreterie previo assenso dell'interessato e può essere scelto tra personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

a) della Giunta regionale;

b) del Consiglio regionale;

c) dello Stato, degli Enti Locali, di altri Enti pubblici e degli Enti strumentali della Regione, mediante l'istituto del comando;

Normativa comparata - Regione Abruzzo
L.R. 09/05/2001, n. 18 (Capo II e Tabelle B e C)
Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione.

d) di Enti pubblici economici ovvero di Aziende pubbliche o private, se a prevalente capitale pubblico.

Il personale di cui ai precedenti punti c) e d) non può complessivamente superare una unità per i gruppi fino a 6 Consiglieri e per le segreterie dei Presidenti e dei Vice-Presidenti, 2 unità per i gruppi composti da più di 6 Consiglieri.».

(27) Comma così modificato dall' art. 1, comma 1, L.R. 9 agosto 2013, n. 25, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge).

(28) Comma così modificato dall' art. 29, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

(29) Comma aggiunto dall' art. 7, comma 2, L.R. 26 novembre 2002, n. 25, come modificata dall' art. 1, comma 21, L.R. 29 novembre 2002, n. 29.

Art. 9

Incarichi a tempo determinato.

1. Nell'ambito delle dotazioni e nei limiti di cui all' *articolo 40 della L.R. n. 40/2010*, per i gruppi, e di quelli di cui alla tabella C per le altre segreterie, su richiesta nominativa del Presidente del Consiglio, del singolo componente dell'Ufficio di Presidenza, dei Presidenti dei gruppi, il Direttore per le risorse umane può assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, soggetti in possesso dei requisiti previsti per l'accesso all'impiego regionale, e corrispondenti alla categoria da attribuire (30).

1-bis. Su richiesta nominativa del Difensore Civico regionale, il Direttore per le Risorse umane può assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale 1 unità di categoria "C" da destinare alla segreteria particolare di cui all'art. 7-bis. Il soggetto proposto deve essere in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso all'impiego del Consiglio regionale (31).

2. Al personale assunto ai sensi dei commi 1 e 1-bis spetta, per tutta la durata del rapporto di lavoro, il trattamento economico contrattuale iniziale corrispondente alla categoria assegnata ed alla funzione eventualmente svolta oltre al trattamento di missione ove ne ricorrano i presupposti (32).

3. In sostituzione del trattamento economico accessorio, al personale assunto a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 10.

(30) Comma così modificato dall' art. 32, comma 3, lettera d), L.R. 20 novembre 2013, n. 42, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 33, comma 1, della medesima legge).

(31) Comma aggiunto dall' art. 47, comma 2, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

(32) Comma così modificato dall' art. 47, comma 3, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

Normativa comparata - Regione Abruzzo
L.R. 09/05/2001, n. 18 (Capo II e Tabelle B e C)
Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione.

Art. 10

Trattamento economico.

1. Il personale regionale ed il personale comandato assegnato alle segreterie disciplinate dalla presente legge conserva il trattamento economico principale in godimento; ad essi continuano ad applicarsi le norme fissate nei rispettivi Contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. Al personale di categoria B e C o comunque non investito di responsabilità organizzativa è mensilmente corrisposta, una speciale indennità sostitutiva di ogni compenso degli istituti incentivanti e dello straordinario; in attesa di apposita definizione contrattuale e in sede di prima attuazione, l'Ufficio di Presidenza, tenuto conto del dettato del comma 2 dell'articolo 4, provvede a determinare l'ammontare annuo di tale indennità (33).
3. Al personale della categoria D, non investito della responsabilità di un ufficio può essere riconosciuta la "indennità di responsabilità" contrattualmente prevista per altre funzioni.
4. Ai responsabili delle strutture spetta la retribuzione di posizione e di risultato secondo quando previsto nel C.C.N.L.
5. L'Ufficio di Presidenza provvede a graduare per tutte le strutture delle segreterie, in armonia con quelle della organizzazione consiliare, la retribuzione di posizione, tenendo conto della consistenza di ciascuna, fermo restando i limiti, minimo e massimo, fissati dal C.C.N.L.
6. Per le finalità di cui al presente articolo è costituito un apposito fondo nell'ambito delle relative somme iscritte per il corrispondente trattamento del personale del Consiglio.

(33) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente comma vedi l' art. 38, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

Art. 11

Disposizioni generali.

1. In alcun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato instauratosi per le segreterie costituisce titolo o riconoscimento per la trasformazione in tempo indeterminato o comunque per l'assunzione nel ruolo del Consiglio regionale.
 2. I dipendenti del Consiglio regionale chiamati presso una segreteria e presso le autorità indipendenti possono essere temporaneamente sostituiti nelle strutture di appartenenza con personale di pari categoria assunto a tempo determinato, secondo le norme del C.C.N.L..
 3. Le segreterie, disciplinate dalla presente legge, godono di autonomia funzionale, non possono interferire con l'attività propria delle strutture amministrative, né possono sostituirsi ad esse; le relative competenze sono individuate con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza.
-

Normativa comparata - Regione Abruzzo
L.R. 09/05/2001, n. 18 (Capo II e Tabelle B e C)
Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione.

(...)

Tabella B(35)

Configurazione organizzativa delle segreterie dei gruppi consiliari

Segreterie	Cat. D	Cat. C	Cat. B	TOTALE	Di cui assumibile a termine
N° Consiglieri					
1	1	1	1	3	2
2	1	2	1	4	3
da 3 a 4	1	2	2	5	4
da 5 a 6	1	3	2	6	4
da 7 a 8	2	3	2	7	5
da 9 a 10	2	3	3	8	6

Per i gruppi con un numero di Consiglieri superiori a dieci è attribuita una unità aggiuntiva di categoria "C" ogni ulteriori cinque Consiglieri

(35) Tabella soppressa dall' *art. 32, comma 3, lettera e), L.R. 20 novembre 2013, n. 42*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 33, comma 1, della medesima legge).

Abruzzo

L.R. 09/05/2001, n. 18

Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione.

Pubblicata nel B.U. Abruzzo 30 maggio 2001, n. 11.

TABELLA "C" (36)

Dotazione organica delle segreterie dei componenti l'Ufficio di Presidenza

Segreterie	Cat. D	Cat. C	Cat. B	TOTALE	Di cui assumibile a termine
Presidente	2	3	2	8	3
Vice Presidente vicario	1	3*		4	1
Vice Presidente	1	3*		4	1
Cons. Segretario		2*		2	1
Cons. Segretario		2*		2	1
Pres.		1*		1	

Normativa comparata - Regione Abruzzo
L.R. 09/05/2001, n. 18 (Capo II e Tabelle B e C)
Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione.

Commissione

Fermo restando il totale del contingente assegnato per tali segreterie, il personale di categoria C può essere sostituito, in tutto o in parte con il personale di categoria B.

(36) La presente tabella è stata modificata dall' art. 13, L.R. 27 dicembre 2001, n. 81, in conseguenza della modifica apportata all' art. 12, L.R. 19 dicembre 2001, n. 77 dal medesimo art. 13. Successivamente, la presente tabella è stata nuovamente modificata dall' art. 17, comma 1, L.R. 13 gennaio 2014, n. 7, a decorrere dalla legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del suddetto articolo.

REGIONE ABRUZZO

L.R. 10/08/2010, n. 40 (TITOLO II - Funzionamento dei gruppi consiliari)

Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari.

Pubblicata nel B.U. Abruzzo 13 agosto 2010, n. 13 straord.

(...)

TITOLO II (55)

Funzionamento dei gruppi consiliari

Capo I - Disposizioni generali

Art. 38

Oggetto (56).

1. Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assicura ai Gruppi consiliari, per l'assolvimento delle proprie funzioni, la disponibilità di risorse e strutture, nonché contributi a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione riferite all'attività del Consiglio regionale, secondo le linee-guida sul rendiconto di esercizio annuale approvate con la Deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012, che costituiscono parte integrante della presente legge (Allegato B), per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale determina il tetto massimo per le spese a consumo dei gruppi a carico dell'ente relativamente a spazi, arredi, utenze fisse e telefoniche fisse, attrezzature d'ufficio ed informatiche, tenuto conto della consistenza numerica di ciascun gruppo e parametrando le spese del consigliere regionale a quelle del dirigente e le spese del restante personale del gruppo a quelle delle rispettive figure omologhe della struttura amministrativa.

3. La parte di spesa che eccede il tetto massimo stabilito di cui al comma 2 resta a carico di ciascun gruppo che provvede al relativo pagamento con i contributi allo stesso assegnati ai sensi dell'articolo 39.

(55) Il presente Titolo, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 38 a 42-ter) è stato così introdotto dall' *art. 18, L.R. 28 dicembre 2012, n. 68*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35 della medesima legge), in sostituzione dell'originario Titolo II. Il testo del Titolo sostituito era il seguente: «TITOLO II - Spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari.

Normativa comparata - Regione Abruzzo

L.R. 10/08/2010, n. 40 (TITOLO II - Funzionamento dei gruppi consiliari)

Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di
funzionamento dei gruppi consiliari.

Art. 38 - Contributi ai gruppi consiliari 1. Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto, a ciascun Gruppo consiliare, per l'assolvimento delle proprie funzioni, sono assegnati la disponibilità di strutture e personale nonché contributi a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale, entro i limiti del tetto di spesa complessivo annuo pari allo stanziamento iscritto nello specifico capitolo del bilancio del Consiglio regionale. 2. I contributi di cui al comma 1 si articolano in: a) contributi finanziari; b) contributi sostitutivi. 3. Con apposito regolamento sono fissati i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1, lettera a), sulla base dei principi generali stabiliti dal capo II del presente titolo.

Capo II - Contributi finanziari Art. 39 - Ripartizione dei contributi. 1. L'Ufficio di Presidenza suddivide tra i gruppi le risorse disponibili nel rispetto dei principi di eguaglianza e proporzionalità. 2. In caso di variazione del numero dei gruppi consiliari o della consistenza numerica degli stessi, l'Ufficio di presidenza provvede alla determinazione del contributo o della nuova misura del contributo con effetto dalla data della comunicazione della variazione al Consiglio. 3. L'Ufficio di Presidenza dota ciascun gruppo di locali adeguatamente arredati, avuto riguardo alla loro consistenza numerica.

Art. 40 - Rendicontazione. 1. Ciascun gruppo consiliare presenta annualmente all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una relazione illustrativa sull'impiego dei contributi finanziari. 1-bis. I contributi assegnati ai gruppi consiliari, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, lettere a) e b), sono rendicontati con un unico documento in quanto tali somme possono essere usate per coprire, indistintamente, sia le spese per il funzionamento che le spese per il personale.

Art. 41 - Quota fissa. 1. A ciascun gruppo è assegnata una quota di risorse pari al quoziente tra il 10% della somma annua disponibile ai sensi dell'articolo 38, comma 1 ed il numero dei gruppi regolarmente costituiti in Consiglio.

Art. 42 - Quota variabile. 1. Il 90% della somma annua che residua a seguito delle operazioni di cui all'articolo 41 è assegnato a ciascun gruppo in proporzione al numero dei componenti. A tal fine l'Ufficio di Presidenza determina un quoziente di assegnazione pari alla somma residua da assegnare suddivisa per il numero dei consiglieri in carica. 2. A ciascun Gruppo è riconosciuto un importo determinato moltiplicando il quoziente di assegnazione di cui al comma 1 per il numero dei componenti.».

(56) Il Titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 38 a 42-ter, ivi compreso il presente articolo) è stato introdotto dall' *art. 18, L.R. 28 dicembre 2012, n. 68*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35 della medesima legge), in sostituzione dell'originario Titolo II.

Capo II - Contributi di funzionamento ai gruppi consiliari

Art. 39

Ripartizione dei contributi (57).

1. Fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, l'importo complessivo da erogare a titolo di contributo per il funzionamento ai gruppi consiliari, a decorrere dal primo gennaio 2013, è stabilito, al netto delle spese per il personale assegnato a ciascun Gruppo, in euro 5.000,00 per Consigliere maggiorato, ai fini di tener conto delle dimensioni del territorio e della popolazione residente, di un importo pari ad euro 0,05 per il numero degli abitanti della Regione risultante dall'ultimo censimento, secondo quanto disposto dalla Deliberazione della Conferenza

Normativa comparata - Regione Abruzzo
L.R. 10/08/2010, n. 40 (TITOLO II - Funzionamento dei gruppi consiliari)
Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di
funzionamento dei gruppi consiliari.

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale determina annualmente l'importo complessivo spettante a ciascun Gruppo che è dato dalla somma dei seguenti importi:

a) quota pari ad euro 5.000,00, per il numero dei componenti il Gruppo;

b) quota determinata moltiplicando il coefficiente 0,05 per il numero degli abitanti della Regione, dividendo il prodotto ottenuto per il numero dei Consiglieri regionali e moltiplicando il risultato così ottenuto per il numero dei componenti il Gruppo.

3. In caso di variazione della consistenza numerica del Gruppo, l'importo è rideterminato dalla data di comunicazione della variazione al Consiglio regionale.

4. Sono esclusi dall'assegnazione dei contributi i Gruppi consiliari composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti all'esito delle elezioni ed il Gruppo misto.

5. I Gruppi consiliari non possono utilizzare, neppure parzialmente, i contributi erogati dal Consiglio regionale per finanziare direttamente o indirettamente le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o di movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi.

6. Le disponibilità finanziarie derivanti da avanzi di gestione o da risparmi d'esercizio dei contributi erogati in favore dei Gruppi ai sensi del comma 3 possono essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento, mediante apposita e separata reiscrizione alle competenze dell'esercizio successivo fino al termine della legislatura, alla cui scadenza eventuali avanzi sono restituiti.

(57) Il Titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 38 a 42-ter, ivi compreso il presente articolo) è stato introdotto dall' *art. 18, L.R. 28 dicembre 2012, n. 68*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35 della medesima legge), in sostituzione dell'originario Titolo II.

Art. 40 *Personale dei gruppi (58).*

1. Ai fini di quanto disposto dall' *articolo 2, comma 1, lettera h) del D.L. n. 174/2012*, convertito con modificazioni dalla *L. 213/2012*, e secondo quanto stabilito dalla Deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale definisce il tetto massimo in termini finanziari per la determinazione dell'ammontare della spesa per il personale dei gruppi consiliari in modo tale che non ecceda complessivamente il costo di un'unità di personale di categoria D, posizione economica D6, senza posizione organizzativa, compresi gli oneri a carico dell'ente, per ciascun consigliere. Con il medesimo atto ripartisce il budget complessivamente determinato fra i gruppi consiliari.

Normativa comparata - Regione Abruzzo

L.R. 10/08/2010, n. 40 (TITOLO II - Funzionamento dei gruppi consiliari)

Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di
funzionamento dei gruppi consiliari.

2. Il personale a qualsiasi titolo comandato o distaccato da soggetti pubblici o privati, nonché quello assunto con contratto a tempo determinato dal Consiglio Regionale, allorché funzionalmente collocato a disposizione dei gruppi consiliari, deve considerarsi rientrante nei limiti del budget di cui al comma 1 individuato per il gruppo consiliare.
3. In sede di prima applicazione del comma 1, e con riferimento alla nona Legislatura in corso, l'Ufficio di Presidenza, fermo restando il rispetto del tetto massimo di spesa ivi stabilito, determina i budget dei gruppi tenendo conto della spesa derivante dai rapporti di lavoro flessibile e delle altre tipologie di rapporto di lavoro, di cui al comma 2, in essere alla data del 30 novembre 2013.
4. Le risorse di cui al comma 1 non possono in alcun caso essere destinate ad altre finalità e le eventuali risorse non utilizzate nell'anno di riferimento per il reclutamento del personale possono essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo, mediante apposita e separata reiscrizione alle competenze dell'esercizio successivo fino al termine della Legislatura, alla cui scadenza eventuali avanzi sono restituiti.
5. Alle spese di cui al comma 1 non si applicano i limiti stabiliti dall'articolo 9, comma 28, e dall' *articolo 14, commi 7 e 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*.

(58) Articolo così sostituito dall' *art. 32, comma 1, L.R. 20 novembre 2013, n. 42*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 33, comma 1 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 40. Personale. 1. Ai fini di quanto disposto dall' *articolo 2, comma 1, lettera h) del d.l. 174/2012*, convertito con modificazioni dalla *L. 213/2012*, e secondo quanto stabilito dalla Deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012, per le legislature successive a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale definisce il tetto massimo in termini finanziari per la determinazione dell'ammontare complessivo della spesa per il personale dei gruppi consiliari in modo tale che non ecceda il costo di un'unità di personale di categoria D, posizione economica D6, senza posizione organizzativa, compresi gli oneri a carico dell'ente, per ciascun consigliere.

2. Il personale a qualsiasi titolo comandato o distaccato da soggetti pubblici o privati, allorché funzionalmente collocato a disposizione dei gruppi consiliari, deve considerarsi rientrante nei limiti del budget di cui al comma 1 individuato per il gruppo consiliare.
3. Al fine di salvaguardare per la corrente legislatura regionale i contratti in essere alla data del 23 dicembre 2012, la spesa per il personale dei gruppi è determinata entro l'importo in essere alla data di entrata in vigore della *legge di conversione 213/2012* corrispondente alla configurazione organizzativa di cui alla tabella B allegata alla *legge regionale 9 maggio 2001, n. 18* (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione) e, in ogni caso, non può essere oggetto di alcun incremento.
4. Le risorse di cui al comma 1 non possono in alcun caso essere destinate ad altre finalità e le eventuali risorse non utilizzate nell'anno di riferimento per il reclutamento del personale possono essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo, mediante apposita e separata reiscrizione alle competenze dell'esercizio successivo fino al termine della legislatura, alla cui scadenza eventuali avanzi sono restituiti.». Il Titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 38 a 42-ter, ivi compreso il presente articolo) era stato introdotto dall' *art. 18, L.R. 28 dicembre 2012, n. 68*, a decorrere dal giorno

successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35 della medesima legge), in sostituzione dell'originario Titolo II.

Capo III - Rendicontazione dei contributi

Art. 41 *Rendicontazione (59).*

1. A decorrere dall'esercizio 2013, ciascun Gruppo approva un rendiconto di esercizio annuale, secondo il modello di rendicontazione di cui all'Allegato B. Il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.
2. Il rendiconto di esercizio annuale è corredato da una relazione illustrativa sottoscritta dal Presidente del Gruppo che ne assume la responsabilità, nella quale si dà atto delle spese sostenute da ciascun Gruppo, supportate da formale documentazione contabile allegata alla relazione stessa.
3. Ciascun gruppo trasmette entro il 30 gennaio di ogni anno il rendiconto di esercizio al Presidente del Consiglio regionale ai fini dell'inoltro alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai fini dell' *art. 1 del d.l. n. 174/2012*, convertito, con modificazioni, dalla *L. n. 213/2012*(60).
4. A fine legislatura o in caso di scioglimento del Gruppo, per qualsiasi causa, la presentazione del rendiconto deve avvenire entro trenta giorni dalla data dell'evento a cura di colui che rivestiva la carica di Presidente del Gruppo.
5. In caso di scioglimento di un Gruppo ovvero nel caso in cui lo stesso non risulti essere presente nella nuova legislatura, colui che rivestiva la carica di Presidente del Gruppo, entro sessanta giorni, è tenuto a trasferire al patrimonio del Consiglio regionale l'attivo patrimoniale eventualmente esistente.
6. I libri, le scritture ed i documenti contabili sono depositati presso la Segreteria dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, a fine legislatura o all'atto dello scioglimento, per qualsiasi causa, del Gruppo e sono conservati per almeno dieci anni dalla data di deposito.

(59) Il Titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 38 a 42-ter, ivi compreso il presente articolo) è stato introdotto dall' *art. 18, L.R. 28 dicembre 2012, n. 68*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35 della medesima legge), in sostituzione dell'originario Titolo II.

(60) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 1, L.R. 28 novembre 2014, n. 42*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 della medesima legge).

Art. 42 *Obbligo di restituzione delle somme ricevute e non rendicontate (61).*

Normativa comparata - Regione Abruzzo
L.R. 10/08/2010, n. 40 (TITOLO II - Funzionamento dei gruppi consiliari)
Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di
funzionamento dei gruppi consiliari.

1. Il Gruppo consiliare ha l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non rendicontate al verificarsi di una delle seguenti irregolarità:

a) mancata regolarizzazione del rendiconto di esercizio annuale alle prescrizioni contenute nella comunicazione di non conformità trasmessa dalla sezione regionale della Corte dei conti, entro il termine fissato nella comunicazione stessa;

b) mancata trasmissione del rendiconto nei termini di cui all'articolo 41, comma 3;

c) non conformità del rendiconto di esercizio annuale o della documentazione trasmessa a corredo dello stesso, al modello ed alle linee guida di cui all'articolo 41, comma 1.

(61) Il Titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 38 a 42-ter, ivi compreso il presente articolo) è stato introdotto dall' *art. 18, L.R. 28 dicembre 2012, n. 68*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35 della medesima legge), in sostituzione dell'originario Titolo II. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall' *art. 4, comma 1, L.R. 28 novembre 2014, n. 42*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 42. Decadenza. 1. Il Gruppo consiliare decade dal diritto di erogazione dei contributi per l'anno nel corso del quale siano riscontrate le seguenti irregolarità:

a) mancata trasmissione del rendiconto nei termini di cui all'articolo 41, comma 3;

b) non conformità del rendiconto di esercizio annuale o della documentazione trasmessa a corredo dello stesso, al modello ed alle linee guida di cui all'articolo 41, comma 1;

c) mancata regolarizzazione del rendiconto di esercizio annuale alle prescrizioni contenute nella comunicazione di non conformità trasmessa dalla sezione regionale della Corte dei conti, entro il termine fissato nella comunicazione stessa.

2. La decadenza di cui al comma 1 comporta l'obbligo di restituzione delle somme ricevute e non rendicontate a carico del bilancio del Consiglio regionale.».

Art. 42-bis
Trasparenza (62).

1. Allo scopo di garantire la massima pubblicità e trasparenza, il rendiconto di esercizio annuale è pubblicato in allegato al conto consuntivo del Consiglio regionale e, unitamente alla delibera della sezione regionale della Corte dei Conti, con la quale si attesta la regolarità del rendiconto presentato da ciascun Gruppo, su apposito spazio del sito istituzionale del Consiglio regionale.

(62) Il Titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 38 a 42-ter, ivi compreso il presente articolo) è stato introdotto dall' *art. 18, L.R. 28 dicembre 2012, n. 68*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35 della medesima legge), in sostituzione dell'originario Titolo II.

Normativa comparata - Regione Abruzzo
L.R. 10/08/2010, n. 40 (TITOLO II - Funzionamento dei gruppi consiliari)
Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di
funzionamento dei gruppi consiliari.

Art. 42-ter
(Istituzione del Sistema Informativo (63)).

1. È istituito il Sistema Informativo nel quale confluiscono tutti i dati relativi ai finanziamenti erogati a qualsiasi titolo a beneficio dei Gruppi.
 2. I dati di cui al comma 1 sono pubblicati su apposito spazio del sito istituzionale del Consiglio regionale e sono resi disponibili, per via telematica, alla Corte dei Conti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla Commissione per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici.
 3. Il Sistema Informativo di cui al comma 1 è alimentato e gestito da ciascun Gruppo consiliare sotto la propria responsabilità.
 4. Alla predisposizione del Sistema Informativo di cui al comma 1 provvede la Struttura del Consiglio regionale competente nel settore dell'informatica.
-

(63) Il Titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 38 a 42-ter, ivi compreso il presente articolo) è stato introdotto dall' *art. 18, L.R. 28 dicembre 2012, n. 68*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35 della medesima legge), in sostituzione dell'originario Titolo II.

(...)

REGIONE BASILICATA

L.R. 02/02/1998, n. 8 (Art. 11-bis)

Nuova disciplina delle strutture di assistenza agli organi di direzione politica ed ai Gruppi consiliari della Regione Basilicata.

Pubblicata nel B.U. Basilicata 7 febbraio 1998, n. 7.

(...)

Art. 11-bis

1. A ciascun Consigliere in carica al momento dell'approvazione della presente legge e ai Consiglieri eletti nelle legislature successive spetta la indicazione di una unità di segreteria particolare. L'unità così individuata resta assegnata a ciascun consigliere fino alla nomina del nuovo Consiglio regionale senza che ne consegua diritto all'inquadramento.
2. All'uopo l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale stipula apposite convenzioni, con trattamento economico commisurato al livello corrispondente al titolo di studio o alla qualifica professionale conseguita e comunque entro la categoria D, livello economico 1, del CCNL Regioni ed Enti Locali. Il personale assegnato a ciascun consigliere viene attestato in capo a ciascun gruppo consiliare di appartenenza del consigliere medesimo.
3. L'unità di segreteria indicata dai singoli consiglieri non potrà essere coniuge, parente, o affine entro il IV grado a nessuno dei consiglieri in carica ⁽²²⁾.

(22) Articolo aggiunto dall' art. 2, L.R. 17 agosto 2004, n. 14.

(...)

REGIONE CAMPANIA

L.R. 27/01/2012, n. 1 (Art. 23)

Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2012 e Pluriennale 2012-2014 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012).

Pubblicata nel B.U. Campania 28 gennaio 2012, n. 6.

(...)

Articolo 23 *Disposizioni in materia di personale regionale.*

1. Nel rispetto dell' *articolo 67, comma 3, dello Statuto regionale* e dei principi di coordinamento della finanza pubblica, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, individuano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri per la razionalizzazione della spesa per il personale appartenente ai rispettivi ruoli.

2. Al fine della razionalizzazione delle risorse umane e del contenimento della spesa pubblica per il personale delle fondazioni costituite dalla Regione, degli enti strumentali e delle società partecipate dalla Regione nelle quali quest'ultima esercita il potere di controllo ai sensi della vigente legislazione civilistica, con Delib.G.R., è fissato il rapporto proporzionale fra personale non dirigenziale e personale dirigenziale, in servizio a tempo indeterminato e determinato. Entro sessanta giorni dalla Delib.G.R., i predetti soggetti adottano un piano di razionalizzazione da sottoporre all'approvazione della Giunta medesima.

3. A seguito delle procedure dei commi 1 e 2, i dipendenti a tempo indeterminato della Giunta regionale, degli enti, delle aziende e delle agenzie strumentali della Regione assunti a seguito di procedura pubblica che fanno domanda di trasferimento possono essere assegnati nei posti vacanti della medesima qualifica di appartenenza delle predette amministrazioni mediante cessione di contratto.

4. Sulla base degli effettivi fabbisogni e delle situazioni di soprannumero presenti presso le diverse amministrazioni di cui al comma 3, il trasferimento è disposto, con procedure e criteri generali fissati preventivamente dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso l'amministrazione di provenienza.

5. Nelle more dell'espletamento delle procedure di cui ai commi 3 e 4 le amministrazioni medesime, per motivate esigenze organizzative o di contenimento dei costi del personale, possono utilizzare in assegnazione temporanea il personale proveniente dalle citate amministrazioni.

6. In attuazione del principio di buon andamento dell'attività amministrativa, il 50 per cento delle posizioni dirigenziali prive di titolarità alla data del 1° gennaio 2010, determinate sulla base di quanto previsto dall' *articolo 6, comma 2, della legge regionale 4 luglio 1991, n. 11*

Normativa comparata - Regione Campania

L.R. 27/01/2012, n. 1 (Art. 23)

Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2012 e Pluriennale 2012-2014 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012).

(Ordinamento amministrativo della Giunta regionale), sono soppresse e, per l'effetto, dalla medesima data il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dell'area della dirigenza della Giunta regionale è ridotto di un importo pari alla somma delle retribuzioni accessorie delle posizioni soppresse.

7. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 l'ammontare del fondo per le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività del personale del comparto della Giunta regionale è pari a quello dell'anno 2010 ed è progressivamente ridotto, per ognuno dei predetti anni, in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, ai sensi dell' *articolo 9, comma 2-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78* (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, in *legge 30 luglio 2010, n. 122*. Il fondo così determinato è comprensivo comunque delle economie previste dall'articolo 17, comma 5, del CCNL 1° aprile 1999 (12).

8. Le spese relative alle retribuzioni fisse e agli oneri riflessi del personale della Giunta regionale e degli enti strumentali in servizio presso il Consiglio regionale e del personale del Consiglio regionale presso la Giunta restano a carico dei bilanci delle amministrazioni di provenienza. Le partite creditorie e debitorie relative agli anni pregressi restano a carico dei bilanci delle amministrazioni di provenienza (13).

9. In attuazione dei principi di autonomia organizzativa, il *decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2011, n. 171* (Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma dell' *articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*), si applica ai dipendenti della Giunta e del Consiglio regionale della Campania.

10. Ai sensi e per l'effetto della *legge 24 dicembre 2007, n. 244* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - finanziaria 2008), il personale di cui all' *articolo 3, comma 112*, della stessa legge, in posizione di comando ed in servizio alla data del 31 dicembre 2011 presso il Commissariato di Governo di cui all' *articolo 9, comma 6, dell'ordinanza della presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3849/2010*, può essere immesso, a domanda e nei limiti dei posti in organico, nei ruoli della Giunta regionale della Campania. La relativa spesa trova copertura nelle risorse appostate nell'UPB 6.23.104.01 (14).

11. Il Reg. reg. n. 3/2010 (Conferimento di incarichi dirigenziali ex *articolo 19, comma 6, D.Lgs. 165/2001*), è abrogato. Ai sensi dell' *articolo 51, comma 1, lettera g), dello Statuto regionale*, la Giunta regionale adotta i provvedimenti conseguenti.

12. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a disciplinare con regolamento l'ordinamento del Consiglio regionale. All'atto dell'approvazione dello stesso, e successivamente al parere obbligatorio della Commissione consiliare competente in materia Affari istituzionali, amministrazione civile, affari generali, risorse umane e della Commissione consiliare competente in materia di Bilancio e finanze, la *legge regionale 25 agosto 1989, n. 15* (Nuovo ordinamento amministrativo del Consiglio regionale) è abrogata (15).

Normativa comparata - Regione Campania

L.R. 27/01/2012, n. 1 (Art. 23)

Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2012 e Pluriennale 2012-2014 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012).

13. Ai fini del contenimento della spesa del personale le procedure concorsuali in atto presso il Consiglio regionale alla data di entrata in vigore della presente legge sono sospese per l'anno finanziario 2012.

14. L' *articolo 44 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge Finanziaria 2008), è abrogato.

(12) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 10 maggio 2012, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 4* della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «7. Il fondo per le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività del personale del comparto della Giunta regionale per gli anni 2011, 2012 e 2013, nel rispetto delle disposizioni di cui all' *articolo 9, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78* (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, in *legge 30 luglio 2010, n. 122*, è pari a quello relativo all'anno 2010, comprensivo comunque delle economie previste dall'articolo 17, comma 5, del CCNL 1° aprile 1999. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte con le risorse allocate nelle UPB 6.23.104, 6.23.234 e 6.23.244.».

(13) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 10 maggio 2012, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 4* della stessa legge).

(14) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto dal presente comma, circa i limiti della sua applicabilità, vedi l' *art. 1, L.R. 15 giugno 2012, n. 14*.

(15) In attuazione del presente comma vedi il regolamento approvato con *Delib.U.P. 19 febbraio 2013, n. 211*.

Delib.U.P. 27/02/2015, n. 369 (Art. 15)***Regolamento concernente il Nuovo Ordinamento del Consiglio Regionale - Approvazione definitiva.***

Pubblicata nel B.U. Campania 4 marzo 2015, n. 15.

(...)

Art. 15 Uffici di diretta collaborazione e supporto degli organi politici.

1. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo il Presidente del Consiglio regionale, i componenti dell'Ufficio di Presidenza, i Presidenti delle Commissioni consiliari e i Gruppi consiliari, si avvalgono di uffici di diretta collaborazione e supporto aventi competenze di segreteria particolare e di raccordo con l'amministrazione regionale.

2. Gli uffici di diretta collaborazione e supporto di cui al comma 1 sono i seguenti e sono così composti:

a) Ufficio del Presidente del Consiglio regionale composto da un numero massimo di 7 unità;

b) Uffici dei Componenti dell'Ufficio di Presidenza e dei Presidenti delle Commissioni consiliari, ciascuno composto nel numero massimo di 4 unità;

c) Uffici dei Gruppi consiliari costituiti a norma di regolamento, composti da personale il cui costo totale non può superare il contributo per spese di personale assegnato mediante riparto proporzionale del tetto massimo di spesa stabilito dall'Ufficio di Presidenza e secondo i modi descritti nel disciplinare approvato dall'Ufficio di Presidenza per garantire il rispetto della *legge regionale 38/2012*.

d) Ufficio del Capo di Gabinetto, coordinato da un Capo di Gabinetto nominato su richiesta del Presidente e composto nei modi definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio.

3. Nel rispetto dei limiti numerici o di spesa di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2, nonché dei limiti stabiliti dall'Ufficio di Presidenza in ragione della applicazione del disposto di cui al comma 28 dell' *articolo 9 del DL 78/2010*, i titolari di incarico di cui al comma 1 possono chiamare a far parte degli uffici di diretta collaborazione e supporto: personale di ruolo del Consiglio regionale, personale in posizione di aspettativa, distacco, comando, fuori ruolo, nonché collaboratori con contratti di diritto privato, esperti e consulenti.

4. Alla gestione operativa degli uffici di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2 è preposto un *responsabile di segreteria* ed alla gestione operativa degli uffici di cui alla lettera c) del precedente comma 2 è preposto un *coordinatore amministrativo*. Gli incarichi di *responsabile di segreteria* e di *coordinatore amministrativo* sono assegnati su richiesta nominativa dei relativi titolari di incarico come descritti al comma 1, a soggetti scelti tra il personale di ruolo, comandato o distaccato assegnato alle suddette segreterie particolari e Gruppi consiliari.

Normativa comparata - Regione Campania

Delib.U.P. 27/02/2015, n. 369 (Art. 15)

Regolamento concernente il Nuovo Ordinamento del Consiglio Regionale - Approvazione definitiva.

5. Ai *coordinatori amministrativi* dei Gruppi consiliari con consistenza numerica superiore a 4 consiglieri e ai *responsabili di segreteria* spetta il solo trattamento economico dei titolari di posizione dirigenziale di III livello semplice di cui al comma 1 del precedente articolo 10. Il trattamento economico dei *coordinatori amministrativi* dei gruppi con consistenza numerica inferiore a 4 consiglieri, è definito nella richiesta nominativa di cui al precedente comma e non può essere in nessun caso superiore al trattamento spettante ai coordinatori amministrativi dei gruppi con consistenza numerica superiore a 4.
6. Ai responsabili di segreteria e ai coordinatori amministrativi di cui al precedente comma spetta il coordinamento ed il controllo delle risorse umane assegnate agli uffici alla cui gestione sono preposti.
7. All'ufficio del *capo di gabinetto* è preposto un *c apo di gabinetto*, nominato con decreto del Presidente. Il decreto specifica anche il trattamento economico che non può essere superiore a quello spettante ai direttori generali del Consiglio regionale.
8. Al personale di ruolo, comandato e distaccato in servizio presso gli uffici a diretta collaborazione e supporto di cui al precedente comma 2 sono riconosciuti i benefici di cui al comma 2 dell' *articolo 2 della legge regionale n. 20/2002*. Tali benefici concorrono, per quanto concerne il personale degli uffici a diretta collaborazione dei gruppi, al raggiungimento del tetto di spesa assegnato in applicazione della *legge regionale 38/2012*.
9. Il Presidente dispone di un Portavoce di cui all' *art. 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150*. Il portavoce è nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale nell'ambito del tetto di spesa anch'esso definito con apposito decreto.
-

Delib.U.P. 16 maggio 2013, n. 236.

Attuazione dell'art. 1, comma 2, legge finanziaria regionale 2013 e modifiche del regolamento recante l'ordinamento Consiglio regionale.

Pubblicata nel B.U. Campania 17 giugno 2013, n. 33.

NDR: Il suddetto regolamento è stato approvato con *Delib.U.P. 19 febbraio 2013, n. 211*.

Premesso che:

- la disciplina dell'ordinamento degli uffici del Consiglio regionale della Campania è demandata - ai sensi dell' *art. 23, comma 12, della L.R. 27 gennaio 2012, n. 1*, e in conformità con quanto previsto dagli *articoli 26 e 38 dello Statuto* e dall'articolo 11, comma 2, del Regolamento del Consiglio regionale - a Regolamenti deliberati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;

- il nuovo ordinamento del Consiglio regionale della Campania, che ha sostituito la preesistente normativa risultante dalla *legge regionale 25 agosto 1989, n. 15*, e s.m.i., è stato adottato con il regolamento di cui alla delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 211 del 19 febbraio 2013, come modificata dalla successiva delibera n. 223 del 14 marzo 2013, con contestuale abrogazione della citata *legge regionale n. 15/1989*;

- la preesistente *legge regionale n. 15/1989* sull'ordinamento degli uffici del Consiglio regionale, ora abrogata, disciplinava, ai commi 3 e 4 dell' *articolo 9*, le strutture e il personale a supporto dei Gruppi consiliari, e sussiste ora l'esigenza di dettare, con le nuove modalità stabilite dal citato comma 12 dell' *articolo 23 della L.R. n. 1/2012*, la nuova disciplina in materia, che deve stabilire anche le modalità per la individuazione del soggetto responsabile per la gestione amministrativa all'interno di ciascun Gruppo consiliare, analogamente a quanto stabilito dall'art. 15 del regolamento della Camera dei Deputati;

- l' *art. 5, comma 2, della legge regionale n. 38/2012*, recante “Disposizioni di adeguamento al decreto-legge n. 174/2012 convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 213/2012*”, ha stabilito che “la spesa del personale dei gruppi consiliari è determinata, per la corrente legislatura, entro l'importo in essere alla data dell'11 ottobre 2012”, mentre a decorrere dalla X legislatura regionale il tetto massimo in termini finanziari per la determinazione dell'ammontare complessivo della spesa per il personale dei gruppi consiliari dovrà equivalere al differente parametro indicato dal comma 1 dell' *articolo 5 della medesima legge regionale n. 38/2012*;

- l' *art. 1 comma 2 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5* (Legge Finanziaria regionale 2013) attribuisce al Settore Amministrazione del Consiglio regionale la gestione delle procedure e la liquidazione ai beneficiari dei relativi contratti di cui al Capitolo 5022 del bilancio del Consiglio regionale, concernente personale assunto con contratti di collaborazione dai Gruppi consiliari, nei limiti dell' *articolo 5 della legge regionale n. 29 del 2012*;

Normativa comparata - Regione Campania

Delib.U.P. 16 maggio 2013, n. 236.

Attuazione dell'art. 1, comma 2, legge finanziaria regionale 2013 e modifiche del regolamento recante l'ordinamento Consiglio regionale.

Rilevato che:

- l'importo in essere alla data dell'11 ottobre 2012 per la spesa del personale dei gruppi consiliari del Consiglio regionale della Campania è determinato, mediante la opportuna ricognizione contabile effettuata dai competenti dirigenti dei Settori Bilancio e Personale, opportunamente certificata dal Collegio dei Revisori dei conti, entro 72 ore dalla adozione della presente deliberazione, tenendo conto anche del capitolo n. 5022 del Bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2013, relativo alle spese derivanti da contratti di collaborazione per i gruppi consiliari, che prevede uno stanziamento di euro 2.013.000,00, che è parte del costo complessivo del personale dei gruppi consiliari alla data dell'11 ottobre 2012.

Vista la giurisprudenza della Consulta e della Cassazione, ed in particolare:

- la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite Civili n. 609 del 1/9/1999 con la quale si è riconosciuto che in sussistenza di discipline regionali particolari è ammessa la natura giuridica di diritto privato dei contratti posti in essere dai Gruppi consiliari;

- la sentenza della Corte costituzionale n. 252 del 30/07/2009, con la quale si è affermato che, indipendentemente dalla natura giuridica dei gruppi consiliari, è necessario che il personale esterno cui sono conferiti, con contratti di diritto privato e rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, compiti di collaborazione con i gruppi consiliari, posseda in ogni caso i requisiti di professionalità e competenza richiamati dall' *art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001*, ovvero requisiti alternativi, che devono comunque essere ugualmente idonei a garantire la competenza e professionalità dei soggetti di cui si avvale;

Vista altresì la circolare del Ministro per le Riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione n. 3 del 19 marzo 2008 e, in particolare, il paragrafo 8 concernente gli incarichi di diretta collaborazione con organi politici, fondati su rapporto fiduciario *intuitu personae*;

Ritenuto conseguentemente:

- che sia opportuno integrare l'articolo 11 del Regolamento disciplinante l'ordinamento amministrativo degli uffici consiliari, quale risultante dalle citate delibere dell'Ufficio di Presidenza n. 211/2013 e n. 223/2013, per disciplinare compiutamente le strutture di supporto ai Gruppi consiliari e relativa dotazione di personale, in sostituzione dell'ormai abrogata disciplina dell' *art. 9, commi 3 e 4, della citata L.R. n. 15/1989*;

- che in tale ambito sia opportuno precisare che le strutture dei Gruppi consiliari si configurano come uffici di diretta collaborazione a supporto di organi politici, sul modello dell' *art. 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001* e degli articoli 14-16 del Regolamento della Camera dei Deputati, con la conseguente qualificazione dei contratti di lavoro a termine e di collaborazione necessari per l'acquisizione di personale esterno all'amministrazione quali contratti di "diritto privato" di natura "fiduciaria", stipulabili "*intuitu personae*" purché nel rispetto, così come richiesto dalla sopra ricordata sentenza della Corte costituzionale, dei requisiti di professionalità e competenza stabiliti dall' *art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001* o di requisiti di professionalità anche alternativi purché ugualmente idonei;

Normativa comparata - Regione Campania

Delib.U.P. 16 maggio 2013, n. 236.

Attuazione dell'art. 1, comma 2, legge finanziaria regionale 2013 e modifiche del regolamento recante l'ordinamento Consiglio regionale.

Ritenuto che, ai fini dell'attuazione delle predette finalità, occorre:

- a) individuare la tipologia dei contratti stipulabili con storni alla pubblica amministrazione a fini di supporto ai gruppi consiliari, con conseguente adozione di schemi di contratto-tipo;
- b) individuare la tipologia delle prestazioni attribuibili con i contratti di diritto privato;
- c) individuare i requisiti personali e di professionalità che i terzi affidatari debbano possedere, a garanzia della professionalità ed esperienza richiesta dal fatto di operare nell'ambito di una organizzazione pubblica;
- d) sancire l'incompatibilità alla sottoscrizione di tali contratti per coloro che abbiano, con Consiglieri regionali della Campania in carica, rapporti di parentela o affinità di cui agli articoli 74, 75 e 78 del Codice Civile entro il terzo grado di cui all'art. 76 dello stesso Codice;
- e) stabilire, quale criterio di indirizzo al competente Settore, che il budget di spesa annuale per ciascun gruppo consiliare è formato tenendo conto della consistenza numerica di ogni gruppo consiliare; detto budget di spesa annuale è comprensivo di oneri fiscali, contribuzione assistenziale e previdenziale;
- f) fissare il limite massimo dell'importo annuo utilizzabile per comandi di personale quello pari alla spesa per il personale di Categoria D, posizione economica D6 (compresi gli oneri a carico dell'Ente, senza posizione organizzativa) per ogni componente dei Gruppi consiliari, prevedendo che l'eventuale eccedenza sia detratta dalla somma di cui al Capitolo 5022, mediante la procedura di variazione di bilancio; ciò al fine di prevedere una equa proporzione tra le diverse tipologie di acquisizione delle risorse umane, tenendo conto della necessità di dare priorità all'utilizzo del personale di ruolo dell'Amministrazione regionale;
- g) definire l'iter per la fase istruttoria amministrativa sulla sussistenza di tutti i presupposti, requisiti e condizioni per la stipula del contratto e per l'effettuazione della liquidazione.

Delibera

1. di approvare le modifiche all'articolo 11 del Regolamento disciplinante l'ordinamento amministrativo degli uffici consiliari, come formalizzate con l' *allegato "A"*, che costituisce parte integrante del presente deliberato (3);
2. [di approvare il disciplinare per l'attuazione dell' *art. 1, commi 2, 3 e 4, della L.R. n. 5/2013* in uno agli allegati schemi di contratto, come formalizzati con l' *allegato "B"*, che costituisce parte integrante del presente deliberato] (4);
3. di precisare che il presente deliberato sarà modificato, nella successiva legislatura, ove necessario ai fini della ulteriore applicazione delle norme dettate dal *D.L. n. 174/2012*, come convertito con *legge n. 213/2012*, in materia di tetti di spesa per il personale dei Gruppi consiliari, nei modi e nei termini stabiliti dal *D.P.C.M. 21 dicembre 2012* (Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali,

Normativa comparata - Regione Campania

Delib.U.P. 16 maggio 2013, n. 236.

Attuazione dell'art. 1, comma 2, legge finanziaria regionale 2013 e modifiche del regolamento recante l'ordinamento Consiglio regionale.

ai sensi dell' *articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 dicembre 2012, n. 213*);

4. di disporre la pubblicazione nel BURC e sul sito web del presente deliberato, e di dare incarico ai competenti dirigenti per la sua esecuzione.

(3) NDR: Il suddetto regolamento è stato approvato con *Delib.U.P. 19 febbraio 2013, n. 211*.

(4) Punto annullato dal punto 1), *Delib.U.P. 17 aprile 2014, n. 32*.

Allegato A**Modifiche al regolamento recante l'ordinamento amministrativo del Consiglio Regionale
(5)****Art. 1**

1. L'articolo 11 è così modificato:
- a) dopo il comma 1-bis, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
- c) per ogni Gruppo consiliare costituito a norma di regolamento, una dotazione di personale di ruolo del Consiglio regionale o in posizione di aspettativa, distacco, comando o fuori ruolo o di collaboratori con contratti di diritto privato, esperti e consulenti che deve restare compresa entro il limite di spesa stabilito, per ciascun Gruppo consiliare, mediante riparto proporzionale del tetto massimo della spesa per il personale di tutti i Gruppi consiliari come stabilito dalla legge regionale.
- b) Al comma 1-bis, lettera b), sono soppresse le parole “e dei Presidenti dei Gruppi consiliari”.
- c) Al comma 2, dopo le parole “ufficio di gabinetto” sono inserite le seguenti: “, la cui struttura è definita con decreto del Presidente del Consiglio regionale, ”
- d) Il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. Nel rispetto dei limiti numerici o di spesa di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1-bis, può essere chiamato a far parte degli uffici di diretta collaborazione e supporto personale di ruolo del Consiglio regionale, personale in posizione di aspettativa, distacco, comando, fuori ruolo, nonché collaboratori con contratti di diritto privato, esperti e consulenti.
- e) Al comma 4 sostituire il secondo periodo con il seguente: “gli incarichi di responsabile delle segreterie particolari di cui al comma 1-bis, lettere a) e b), e di coordinatore amministrativo dei Gruppi consiliari di cui al comma 1-bis, lettera c), sono attribuiti, su richiesta nominativa dei relativi titolari di incarico come descritti al comma 1, a soggetti scelti tra il personale di ruolo, comandato o distaccato assegnato alle suddette segreterie particolari e Gruppi consiliari.
- f) Al comma 5 è aggiunto il seguente periodo “Per i responsabili delle segreterie di cui al comma 1-bis, lettere a) e b) e per i Coordinatori amministrativi dei Gruppi consiliari di cui al comma 1-bis, lettera c), per le peculiarità dell'attività svolta, il trattamento economico è integrato con uno specifico emolumento pari alla indennità di posizione spettante, ai sensi del contratto collettivo integrativo decentrato in vigore, ai dirigenti con incarico individuale del Consiglio, incrementata del 5 per cento.
- g) Al comma 7, dopo la parola “Gabinetto” aggiungere le parole “ed ai Coordinatori

Normativa comparata - Regione Campania

Delib.U.P. 16 maggio 2013, n. 236.

Attuazione dell'art. 1, comma 2, legge finanziaria regionale 2013 e modifiche del regolamento recante l'ordinamento Consiglio regionale.

amministrativi dei Gruppi consiliari, ” h) Al comma 7, dopo la parola “personale” e prima della parola “assegnato” sono inserite le seguenti “di ruolo, distaccato o comandato”.

(5) NDR: Il suddetto regolamento è stato approvato con *Delib.U.P. 19 febbraio 2013, n. 211*.

Allegato B**Disciplinare allegato alla Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale
(attuazione dell' art. 1, comma 2, legge regionale n. 5/2013)**

1. In applicazione delle norma dettate dal *D.L. n. 174/2012*, convertito con *L. 213/2012*, per lo svolgimento delle attività necessarie all'esercizio delle proprie funzioni, i gruppi consiliari costituiti a norma del Regolamento Interno, nonché ai sensi dell'art. 11 dell'Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale, che disciplina gli Uffici di diretta collaborazione e supporto degli organi politici, si avvalgono del personale di cui al comma 3 del medesimo art. 11. In ragione del rapporto di natura fiduciaria detto personale può essere scelto, anche per attività di informazione e comunicazione, mediante la stipula di contratti di diritto privato come previsto dal comma 3 dell'art. 11.

2. I contratti di cui al comma 1 sono comunque risolti all'atto dell'insediamento del nuovo Consiglio regionale, ai sensi dell' *art. 28 dello Statuto*.

3. Le risorse finanziarie necessarie per la stipula dei contratti *intuitu personae* sono determinate dall'Ufficio di Presidenza con riferimento ai limiti e alle disponibilità del capitolo 5022, del Bilancio del Consiglio regionale, e comunque nei parametri fissati dalla *L.R. n. 38/2012* attuativa del *D.L. n. 174/2012*. Per le procedure di stipula dei contratti sono sempre applicati i principi di buona amministrazione e di economicità dell'azione amministrativa.

3-bis. I requisiti che il terzo contraente deve possedere sono i seguenti:

a) possesso alla data di sottoscrizione del contratto del diploma di laurea; costituisce titolo preferenziale il possesso del diploma di specializzazione post-laurea;

b) in alternativa al requisito di cui alla lettera a), il possesso alla data di sottoscrizione del contratto di esperienza professionale almeno triennale presso amministrazioni pubbliche o soggetti privati nelle materie oggetto del contratto, attestata ai sensi del *D.Lgs. 445/2000* oppure nello svolgimento di funzioni pubbliche onorarie istituzionali o elettive per almeno lo stesso periodo fermo il rispetto del *D.Lgs. 39/2013*;

c) iscrizione all'albo professionale di riferimento, se richiesta dalla legge dello Stato;

d) in conformità di quanto stabilito dall'ultimo capoverso del comma 6 dell' *art. 7 del D.Lgs. n. 165 del 2001*, si prescinde dai requisiti di cui alle lettere a) e b) nei casi di contratti di

Normativa comparata - Regione Campania

Delib.U.P. 16 maggio 2013, n. 236.

Attuazione dell'art. 1, comma 2, legge finanziaria regionale 2013 e modifiche del regolamento recante l'ordinamento Consiglio regionale.

collaborazione con professionisti iscritti in ordini o albi o per lo svolgimento delle attività elencate dal suddetto capoverso.

4. Ai fini della determinazione del budget annuale dei singoli gruppi lo stanziamento viene suddiviso in proporzione al numero dei consiglieri iscritti al gruppo.

5. L'Ufficio di Presidenza provvede a rimodulare lo stanziamento ai singoli Gruppi a seguito di eventuali variazioni delle composizioni dei Gruppi consiliari.

6. Allo stanziamento di cui al comma 3, fanno carico tutte le spese connesse e conseguenti alla stipula dei contratti di diritto privato, compresi gli oneri fiscali previdenziali e assistenziali.

7. Fermo il contenuto altamente fiduciario della nomina, i collaboratori esterni sono scelti nell'ambito di soggetti in possesso di adeguata professionalità, caratteristiche e qualificazioni rispetto all'incarico da assumere ed alle specificità connesse al ruolo, alla luce dei compiti, funzioni e necessità di un gruppo politico consiliare e comunque in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3-bis. Il possesso di tali caratteristiche e professionalità deve risultare dal curriculum trasmesso in uno con la designazione di cui ai punti successivi. Anche a detti criteri è commisurato il trattamento economico su basi di equità e proporzionalità. Oltre alle condizioni di incompatibilità espressamente stabilite dalla legge, non possono essere sottoscritti contratti di diritto privato di cui al presente disciplinare con coloro che abbiano, con Consiglieri regionali della Campania in carica appartenenti al medesimo Gruppo consiliare cui il contratto fa riferimento, rapporti di parentela o affinità di cui agli articoli 74-78 del Codice Civile, entro il secondo grado. La scelta dei soggetti avviene da parte dei singoli gruppi e sulla base della programmazione della propria attività politica di gruppo. Ciascun Gruppo, al proprio interno, procede alla scelta nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo e del Regolamento. Per la produzione di effetti nei confronti dell'Ente, i soggetti individuati sono comunicati con atto dei Presidenti dei gruppi consiliari (6).

8. I contratti di cui sopra non possono in nessun caso essere trasformati in rapporti a tempo indeterminato con l'amministrazione regionale.

9. I contratti di diritto privato sono sottoscritti dal Coordinatore amministrativo del Gruppo consiliare, sulla base di schemi contrattuali approvati dall'Ufficio di Presidenza, che tengano conto della professionalità richiesta, dei diversi ambiti di autonomia e responsabilità del personale interessato e delle eventuali incompatibilità. Deve comunque essere previsto che il rapporto può essere risolto su richiesta del presidente del gruppo che ha stipulato il contratto.

10. La bozza di ciascun contratto, prima della sottoscrizione, è trasmessa, ai sensi dell' *art. 1, comma 2, della legge 6 maggio 2013, n. 5*, al Settore Amministrazione, ai fini della verifica della regolarità ai sensi del Regolamento sull'ordinamento amministrativo degli uffici del Consiglio regionale e del presente disciplinare. All'esito positivo di tale verifica, il contratto può essere sottoscritto dal Coordinatore amministrativo del Gruppo consiliare. Successivamente alla sottoscrizione, il contratto è trasmesso al Settore Amministrazione per la realizzazione delle attività amministrative e contabili e di liquidazione consequenziali.

11. Il limite massimo dell'importo annuo utilizzabile per ciascuna unità di personale assegnata a qualsiasi titolo ai Gruppi consiliari è pari alla spesa per una unità di Categoria D, posizione

Normativa comparata - Regione Campania

Delib.U.P. 16 maggio 2013, n. 236.

Attuazione dell'art. 1, comma 2, legge finanziaria regionale 2013 e modifiche del regolamento recante l'ordinamento Consiglio regionale.

economica D6 (compresi gli oneri a carico dell'Ente, senza posizione organizzativa) per ogni componente dei Gruppi consiliari, prevedendo una variazione di bilancio; ciò al fine di prevedere un'equa proporzione tra le diverse tipologie di acquisizione delle risorse umane, tenendo conto della necessità di dare priorità all'utilizzo del personale di ruolo dell'Amministrazione regionale.

12. È sempre garantita, nell'ambito della dotazione organica e del budget di spesa dei Gruppi consiliari, l'assegnazione di dipendenti di ruolo del Consiglio regionale.

(6) Punto così modificato dal *punto 2, Delib.U.P. 25 settembre 2013, n. 276.*

Allegato B2
Schemi di contratto

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO DETERMINATO

REGIONE CAMPANIA

L.R. 5 agosto 1972, n. 6.

Funzionamento dei gruppi consiliari.

Pubblicata nel B.U. Campania 10 agosto 1972, n. 21.

Art. 1

Agli oneri per il funzionamento dei Gruppi consiliari, previsti dall'art. 22 dello Statuto si provvede, in conformità di quanto prescrive il successivo art. 30 dello Statuto, ai sensi e nei modi disciplinati dalla presente legge.

Art. 2 ⁽²⁾

A ciascun Gruppo, costituito in conformità delle norme in materia del Regolamento consiliare è assegnata, nell'ambito degli uffici del Consiglio regionale, una sede proporzionata alla sua consistenza.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede, per l'intera legislatura, all'allestimento, all'arredamento e alla manutenzione dei locali destinati a sede dei Gruppi consiliari, alla fornitura di stampati e cancelleria, nonché agli impianti e utenze elettriche, idriche e telefoniche e alla pulizia dei locali stessi ⁽³⁾.

L'Ufficio di Presidenza provvede anche alla fornitura di materiale di documentazione e di attrezzature di Gruppi consiliari ⁽⁴⁾.

L'Ufficio di Presidenza destina, altresì, ai Gruppi consiliari personale in servizio presso il Consiglio entro i seguenti limiti:

a) due unità per ogni Gruppo consiliare costituito a norma di regolamento quale ne sia la consistenza ;

b) unità aggiuntive in proporzione di una per ogni due Consiglieri o frazione iscritti a ciascun Gruppo consiliare di almeno quattro unità ⁽⁵⁾.

(2) Vedi, anche, la *L.R. 16 maggio 2001, n. 7* che ha apportato modifiche e integrazioni a quanto disposto nel presente articolo.

Normativa comparata - Regione Campania

L.R. 5 agosto 1972, n. 6.

Funzionamento dei gruppi consiliari.

(3) Comma così sostituito dall'*art. 4, L.R. 20 gennaio 1977, n. 6*.

(4) Comma aggiunto dall'*art. 1, L.R. 28 marzo 1987, n. 20*.

(5) Comma aggiunto dall'*art. 1, L.R. 3 aprile 1973, n. 11*, come sostituito dall'*art. 1, L.R. 31 ottobre 1978, n. 50*.

Art. 3 ⁽⁶⁾

1. In applicazione dell'*articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto-legge 174/2012*, a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le spese di funzionamento dell'attività di ciascun gruppo consiliare è liquidato, in rate mensili, un contributo fisso annuo per consigliere ad esso iscritto pari ad euro 5.000,00, cui è aggiunto un importo complessivo pari ad euro 0,05 per abitante sulla base dell'ultima rilevazione annuale dell'Istat della popolazione residente.

2. Ai sensi dell'*articolo 1, comma 9, del decreto-legge 174/2012* ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, sulla base delle linee guida e del relativo modello di rendicontazione deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Il rendiconto è trasmesso da ciascun gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale, per il successivo inoltro al Presidente della Regione. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Presidente della Regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, sulla regolarità dello stesso con apposita delibera, che è trasmessa al Presidente della Regione per il successivo inoltro al Presidente del Consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione. In caso di mancata pronuncia nei successivi trenta giorni, il rendiconto di esercizio si intende comunque approvato. Il rendiconto è pubblicato in allegato al conto consuntivo del Consiglio regionale e nel sito istituzionale della Regione.

(6) Articolo così modificato dalla *L.R. 3 aprile 1973, n. 11*, dalla *L.R. 20 gennaio 1977, n. 6*, dalla *L.R. 31 ottobre 1978, n. 50*, dalla *L.R. 28 marzo 1987, n. 20*, dalla *L.R. 27 giugno 1988, n. 14*, dalla *L.R. 28 marzo 1987, n. 20*, dalla *L.R. 27 giugno 1988, n. 14*, dall'*art. 1, L.R. 30 aprile 1996, n. 10* ed infine così sostituito dall'*art. 6, comma 1, lettera a), L.R. 24 dicembre 2012, n. 38*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 16 della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «Per le spese di funzionamento dei Gruppi Consiliari con decorrenza 1° gennaio 1996, viene liquidato un contributo fisso mensile rappresentato:

a) da una quota di lire 1.500.000 per ciascun gruppo quale ne sia la consistenza;

b) da una quota di lire 800.000 per ogni consigliere regionale iscritto al gruppo. A valere sull'anzidetto contributo i Gruppi provvedono autonomamente, secondo i rispettivi

Normativa comparata - Regione Campania

L.R. 5 agosto 1972, n. 6.

Funzionamento dei gruppi consiliari.

regolamenti. I Presidenti dei Gruppi consiliari sono tenuti a presentare all'Ufficio di Presidenza entro il mese di febbraio di ogni anno una nota riepilogativa circa l'utilizzazione dei fondi amministrati nell'anno precedente.».

Art. 4

Gli oneri conseguenti alla applicazione della presente legge gravano sulle spese generali di funzionamento del Consiglio, nel quadro della gestione autonoma dei relativi fondi prevista dall'art. 30 dello Statuto.

Art. 5

Alla copertura della spesa relativa agli anni 1970 e 1971 si provvede mediante l'utilizzo dei residui disponibili ed accantonati del bilancio provvisorio alla lettera A, Capitolo 2 del 1971 e sul Capitolo 1 del Titolo 1 del Bilancio della Regione (spese di funzionamento del Consiglio regionale) per il 1972 e seguenti.

La presente legge Regionale è dichiarata urgente a norma del 2° comma dell'art. 127 della costituzione ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

L.R. 12/03/2015, n. 1 (Art. 8)

Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale), alla legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea), alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 18 (Istituzione, ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) - convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - del Collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente) e alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna).

Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 12 marzo 2015, n. 51.

(...)

Art. 8

Sostituzione dell' articolo 20 della legge regionale n. 11 del 2013.

1. L' articolo 20 della legge regionale n. 11 del 2013 è sostituito dal seguente:

"Art. 20

Contributi per le spese di personale dei gruppi e disposizioni sul personale degli organi monocratici

1. I gruppi assembleari dispongono del personale necessario per lo svolgimento della loro specifica attività di studio, ricerca, supporto legislativo, segreteria e comunicazione.

2. Il personale assegnato alle strutture di supporto ai gruppi assembleari è aggiuntivo rispetto a quello della dotazione organica dell'Assemblea legislativa. Un numero di posti pari a quello dei collaboratori degli organici regionali assegnati alle strutture di supporto ai gruppi assembleari è mantenuto indisponibile nella dotazione organica di provenienza. Alla cessazione delle assegnazioni nelle strutture di supporto ai gruppi assembleari i collaboratori sono assegnati alle strutture ordinarie dell'organico della Giunta e dell'Assemblea legislativa.

3. Ai sensi dell' articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, l'ammontare delle spese del personale dei gruppi assembleari è definito secondo un parametro omogeneo che dovrà tenere conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e del modello organizzativo della Regione.

4. A partire dalla X legislatura l'ammontare complessivo del budget per il personale di ogni gruppo assembleare è fissato, dall'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'articolo 35, comma 4 dello Statuto, entro il tetto di spesa dato dal costo di un'unità di personale di categoria D e posizione economica D6, compresi gli oneri a carico dell'ente, senza posizione organizzativa, per ciascun consigliere regionale che ne fa parte, decurtato per ogni gruppo che conti almeno tre componenti di un'unità di personale per ogni consigliere che ricopre la funzione di Presidente della Giunta e Presidente dell'Assemblea legislativa, nonché per ogni consigliere che ricopre funzioni alle quali è assegnato un ufficio di supporto (Presidenti di Commissione e componenti dell'Ufficio di Presidenza) e per ogni consigliere che ricopre la carica di assessore regionale o Sottosegretario. I contributi per le spese del personale non possono essere destinati ad altre finalità. Il personale dei gruppi è esclusivamente quello acquisito col budget del personale.

5. L'ammontare di cui al comma 4 è aumentato, fino al limite delle risorse liberate dalle decurtazioni di cui al medesimo comma e, comunque, nel rispetto del tetto massimo per la determinazione dell'ammontare complessivo della spesa, dato dal parametro definito dalla delibera della Conferenza Stato-Regioni 6 dicembre 2012 in attuazione della previsione dell'articolo 2, comma 1, lettera h) del decreto- legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, per il numero totale dei consiglieri in carica:

a) per i gruppi composti da un solo consigliere, del 65 per cento del budget spettante a un monogruppo ai sensi del comma 4 nei casi in cui non ricopra la funzione di Presidente della Giunta, Presidente dell'Assemblea legislativa, Presidente di Commissione, componente dell'Ufficio di Presidenza, assessore regionale o Sottosegretario e del 50 per cento del budget spettante a un monogruppo ai sensi del comma 4 nei casi in cui ricopra tali cariche;

b) per i gruppi composti da due consiglieri, del 45 per cento del budget spettante a un gruppo di due consiglieri ai sensi del comma 4 nei casi in cui nessuno dei componenti ricopra la funzione di Presidente della Giunta, Presidente dell'Assemblea legislativa, Presidente di Commissione, componente dell'Ufficio di Presidenza, assessore regionale o Sottosegretario e del 35 per cento del budget spettante a un gruppo di due consiglieri ai sensi del comma 4 nei casi in cui almeno un componente rivesta tali cariche.

6. I gruppi assembleari, tramite il proprio Presidente di gruppo, per acquisire ulteriore personale per la propria struttura di supporto, ai fini dello svolgimento di attività di segreteria, di studio, di ricerca e di comunicazione, rispetto a quello degli organici regionali o di altra pubblica amministrazione, chiedono all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa di provvedere al conferimento di incarichi a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto, oppure di attivare rapporti di collaborazione e consulenza di cui all' articolo 12 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna). Per gli incarichi di collaborazione e consulenza sono seguite le procedure ad evidenza pubblica previste per le strutture ordinarie. Alla stipulazione dei relativi contratti provvede il direttore generale dell'Assemblea. In tutti i casi di cui al presente comma l'individuazione del soggetto a cui affidare l'incarico è effettuata dal Presidente del gruppo, salvaguardando il principio dell'intuitu personae. Il numero massimo di personale che può essere assegnato o acquisito per la struttura di supporto dei gruppi assembleari è determinato dal budget definito dall'Ufficio di Presidenza e dagli spazi assegnati a ciascun gruppo, come previsti da apposito disciplinare approvato dall'Ufficio di Presidenza.

7. Il personale reclutato mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto, ai fini dell'inquadramento, deve essere in possesso dei seguenti titoli di studio:

- a) per l'accesso alla categoria B, profilo di posizione economica iniziale B3: scuola dell'obbligo ed eventuale requisito professionale;
- b) per l'accesso alla categoria C: diploma di maturità;
- c) per l'accesso alla categoria D: diploma universitario di primo livello o laurea di primo livello o laurea specialistica; eventuale abilitazione professionale.

Su richiesta del titolare di struttura speciale, valutata l'esperienza e la competenza professionale posseduta, l'inquadramento può essere definito fino alla posizione economica più alta della categoria di assegnazione.

8. I medesimi requisiti di cui al comma 7 devono essere posseduti dal personale di ruolo regionale o dal personale comandato da altra pubblica amministrazione, ai fini dell'inquadramento in categoria superiore.

9. Nell'ambito del budget complessivo per le spese del personale di ciascun gruppo, il Presidente del gruppo può altresì richiedere l'attivazione di tirocini. L'Ufficio di Presidenza, nel valutare le richieste, ne verifica anche la compatibilità con gli spazi posti a disposizione dei gruppi. Qualora non vi sia disponibilità di spazi presso le strutture dei Gruppi, si provvede nei limiti della disponibilità complessiva dell'Assemblea legislativa, garantendo l'eventuale adeguamento ed adattamento della postazione lavorativa per persone con disabilità.

10. Fanno carico al budget del personale dei gruppi le spese derivanti da:

- a) acquisizione di personale comandato da altra pubblica amministrazione;
- b) eventuale maggior costo a seguito di assegnazione alle strutture speciali di personale appartenente agli organici regionali (emolumento unico);
- c) acquisizione di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto;
- d) affidamento di incarichi ai sensi dell' articolo 12 della legge regionale n. 43 del 2001;
- e) partecipazione del personale a formazione, convegni o congressi e relativi oneri di missione;
- f) oneri assicurativi e previdenziali.

11. Entro il 15 dicembre di ogni anno, i Presidenti di ciascun gruppo assembleare predispongono, con il supporto del competente servizio dell'Assemblea legislativa, una programmazione annuale da comunicare per iscritto all'Ufficio di Presidenza nella quale siano indicati: l'importo che si intende utilizzare per la stipula dei contratti di cui al presente articolo; l'elenco dei contratti che si intendono attivare per l'anno successivo ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto; l'elenco delle assegnazioni del personale di ruolo interno o esterno all'amministrazione regionale e il budget massimo che si intende destinare agli incarichi di

collaborazione e consulenza ed all'attivazione di tirocini per l'anno successivo. All'amministrazione del personale dei gruppi provvede il competente servizio dell'Assemblea legislativa.

12. È fatto divieto di dar corso ai rapporti di cui ai commi 6 e 9 con il coniuge, i parenti e gli affini fino al quarto grado di consiglieri regionali.

13. Il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base della legge regionale n. 43 del 2001 e della presente legge. In ogni caso per le consulenze o per le collaborazioni di cui al comma 6 i Presidenti di gruppo devono fornire all'amministrazione la dimostrazione del prodotto realizzato attraverso la presentazione di una relazione finale redatta dal titolare dell'incarico.

14. Ai rapporti di lavoro con i gruppi è data pubblicità sul sito web dell'Assemblea in forme analoghe a quelle previste dalle leggi vigenti per le strutture ordinarie.

15. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti degli organi monocratici dell'Assemblea legislativa in quanto compatibili.".

(...)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

L.R. 26/11/2001, n. 43 (Capo II - Strutture speciali)

Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna.

Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 27 novembre 2001, n. 170.

(...)

Capo II - Strutture speciali

Art. 4

Gabinetto del Presidente del Consiglio.

1. Il Gabinetto del Presidente del Consiglio è preposto allo svolgimento delle attività di supporto necessarie per l'esercizio delle funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dallo Statuto e dalle altre norme regionali.
 2. Il Gabinetto del Presidente del Consiglio è preposto in particolare all'esercizio delle funzioni e attività dei consiglieri regionali, ai rapporti con le Assemblee parlamentari nazionali ed estere ed inoltre alle iniziative di comunicazione istituzionale e di divulgazione legislativa.
 3. La direzione del Gabinetto del Presidente è affidata al Capo di Gabinetto.
-

Art. 5

Gabinetto del Presidente della Giunta (6).

1. Il Gabinetto del Presidente della Giunta è preposto allo svolgimento delle attività di supporto necessarie per l'esercizio delle funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento attribuite al Presidente della Giunta regionale dallo Statuto e dalle leggi.
 2. Il Gabinetto del Presidente è costituito dalle strutture preposte in particolare all'esercizio delle funzioni di supporto alla direzione e valutazione delle attività politico-amministrative della Giunta, ai rapporti con gli organismi statali e sovranazionali, al coordinamento della programmazione e dell'utilizzo delle risorse comunitarie, nonché al coordinamento dell'attività di comunicazione istituzionale (7).
 3. La direzione del Gabinetto del Presidente è affidata al Capo di Gabinetto.
-

(6) Relativamente al personale assegnato alla struttura prevista dal presente articolo vedi l' art. 26, commi 1 e 2, L.R. 28 luglio 2004, n. 17.

(7) Comma così modificato dall' art. 41, comma 1, lettera a), L.R. 29 dicembre 2006, n. 20, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'art. 47 della stessa legge).

Normativa comparata - Regione Emilia-Romagna
L.R. 26/11/2001, n. 43 (Capo II - Strutture speciali)
Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna.

Art. 6

Struttura di controllo strategico.

[1. Ai fini del controllo di cui all'articolo 54 è istituita una apposita struttura speciale alle dirette dipendenze della Giunta regionale, che ne disciplina il funzionamento] (8).

(8) Articolo soppresso dall' art. 41, comma 1, lettera b), L.R. 29 dicembre 2006, n. 20, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'art. 47 della stessa legge).

Art. 7

Segreterie particolari.

1. Con le modalità ed entro i limiti previsti all'articolo 9, i collaboratori necessari per l'espletamento delle attività di segreteria sono posti a disposizione (9):

a) del Presidente del Consiglio regionale, dei componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, dei Presidenti delle Commissioni consiliari;

b) del Presidente della Giunta, del Sottosegretario alla Presidenza, del Vicepresidente della Giunta e degli Assessori (10).

(9) Alinea così modificato dall' art. 41, comma 1, lettera c), L.R. 29 dicembre 2006, n. 20, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'art. 47 della stessa legge).

(10) Lettera così modificata dall' art. 41, comma 1, lettera d), L.R. 29 dicembre 2006, n. 20, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'art. 47 della stessa legge).

Art. 8

Segreterie dei Gruppi consiliari.

1. I Gruppi consiliari dispongono del personale necessario per lo svolgimento della loro specifica attività di studio, ricerca, segreteria. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio assume l'atto di cui all'articolo 9 tenendo presenti, oltre alla consistenza numerica dei Gruppi, l'esigenza comune ad ogni Gruppo dell'esercizio effettivo delle proprie funzioni.

Art. 9

Personale delle strutture speciali (11).

Normativa comparata - Regione Emilia-Romagna
L.R. 26/11/2001, n. 43 (Capo II - Strutture speciali)

Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna.

1. Il personale assegnato alle strutture speciali della Giunta e dell'Assemblea legislativa è aggiuntivo rispetto a quello delle rispettive dotazioni organiche. Un numero di posti pari a quello dei collaboratori degli organici regionali assegnati alle strutture speciali è mantenuto indisponibile nella dotazione organica di provenienza. Alla cessazione delle assegnazioni nelle strutture speciali i collaboratori sono assegnati alle strutture ordinarie dell'uno o dell'altro organico.

2. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, per quanto di rispettiva competenza, definiscono:

a) il tetto complessivo delle risorse aggiuntive, rispetto a quelle delle dotazioni organiche delle strutture ordinarie;

b) gli indirizzi generali per la gestione del relativo personale, inclusa l'eventuale articolazione in strutture organizzative, le modalità operative di acquisizione e di assegnazione del personale di cui ai commi 3 e 4, nonché di cessazione dal servizio presso le medesime strutture.

3. Il personale da assegnare ai Gabinetti dei Presidenti e alle Segreterie è, in via prioritaria, scelto tra collaboratori appartenenti agli organici regionali o comandati da altra pubblica amministrazione. Alle assegnazioni presso tali strutture la Regione provvede sulla base delle richieste nominative formulate dai titolari degli organi interessati. L'assegnazione alle strutture speciali della Giunta regionale o dell'Assemblea legislativa di personale in servizio presso le strutture ordinarie rispettivamente dell'Assemblea legislativa o della Giunta avviene previa verifica di compatibilità organizzativa.

4. Qualora le richieste di cui al comma 3 riguardino persone non appartenenti agli organici regionali o di altra pubblica amministrazione, per tutte le strutture speciali della Giunta e per quelle dell'Assemblea legislativa di cui agli articoli 4 e 7, lettera a), la Regione provvede con il conferimento di incarichi a tempo determinato a norma dello Statuto.

5. I gruppi assembleari, per acquisire ulteriore personale per le proprie segreterie rispetto a quello degli organici regionali o di altra pubblica amministrazione, chiedono all'Assemblea legislativa di provvedere al conferimento di incarichi a tempo determinato a norma dello Statuto, ovvero chiedono l'attivazione di contratti di collaborazione, incarichi professionali o tirocini ⁽¹²⁾.

6. Le risorse aggiuntive definite al comma 2, lettera a) sono finalizzate alla copertura degli oneri derivanti da:

a) acquisizione di personale comandato da altra pubblica amministrazione;

b) eventuale maggior costo a seguito di assegnazione alle strutture speciali di personale appartenente agli organici regionali;

c) acquisizione di personale ai sensi dei commi 4 e 5.

7. Il rapporto di lavoro, che può essere instaurato anche in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile, e il trattamento economico del Capo di Gabinetto dei

Normativa comparata - Regione Emilia-Romagna
L.R. 26/11/2001, n. 43 (Capo II - Strutture speciali)

Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna.

Presidenti sono determinati con i criteri dell'articolo 43, commi 3 e 4, e i relativi costi non sono computati nel tetto delle risorse aggiuntive di cui al comma 2.

8. La retribuzione base dei collaboratori assunti ai sensi del comma 4 corrisponde a quella prevista per il personale regionale di categoria e posizione economica corrispondente al livello delle funzioni assegnate.

9. Nel caso di collaboratore regionale non dirigente, assegnato alla struttura speciale, cui sia attribuito un incarico di responsabilità di posizione di livello dirigenziale, si provvede con il conferimento di incarico a tempo determinato a norma dello Statuto e si applica il comma 9 dell'articolo 19.

10. Per il personale di qualifica non dirigenziale assegnato alle strutture speciali, ai sensi dei commi 3 e 4, tutte le voci del trattamento economico accessorio previste dai contratti collettivi di lavoro, compresa qualsiasi indennità connessa a particolari funzioni e il compenso per il lavoro straordinario, sono sostituite da un unico emolumento. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa determinano, negli atti di cui al comma 2, i criteri di individuazione dell'ammontare dell'emolumento e le modalità di erogazione. L'emolumento è calcolato tenendo anche conto del complessivo trattamento economico accessorio fissato dai contratti collettivi integrativi di lavoro nonché della differenza tra la retribuzione di categoria e posizione economica di inquadramento e quella della posizione economica iniziale del profilo professionale corrispondente alla funzione superiore eventualmente assegnata al collaboratore, su richiesta del titolare dell'organo interessato.

11. Per il personale di qualifica dirigenziale assegnato, ai sensi dei commi 3 e 4, alle strutture speciali si applicano le disposizioni relative al trattamento economico, alla valutazione e alla responsabilità dirigenziale previste dai contratti collettivi e dalla legge per i dirigenti regionali delle strutture ordinarie.

12. I titolari degli organi che formulano le richieste nominative precisano anche la durata delle assegnazioni e dei rapporti di lavoro di cui ai commi 3 e 4. Tale durata, alla cessazione dall'ufficio dei titolari degli organi che hanno formulato le richieste nominative, è prorogata, anche per il personale con funzioni giornalistiche, fino all'assegnazione di quello richiesto dai nuovi titolari e comunque non può superare il termine di un mese dal giorno di insediamento di questi ultimi. Le assegnazioni e i rapporti di lavoro possono essere risolti anticipatamente rispetto alla scadenza naturale su motivata richiesta dei titolari degli organi interessati ⁽¹³⁾.

(11) Il presente articolo, già modificato dall' *art. 1, L.R. 6 giugno 2006, n. 7*, dall'*art. 41, comma 1, lettere e) ed f), L.R. 29 dicembre 2006, n. 20* e dall' *art. 29, L.R. 26 luglio 2007, n. 13*, è stato poi così sostituito dall' *art. 6, comma 1, L.R. 29 ottobre 2008, n. 17* e successivamente così modificato come indicato nella nota che precede. Il testo precedente era così formulato: «Art. 9. Personale delle strutture speciali. 1. Il personale assegnato alle strutture speciali della Giunta e del Consiglio è aggiuntivo rispetto a quello delle rispettive dotazioni organiche.

2. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per quanto di rispettiva competenza, definiscono:

a) il tetto complessivo delle risorse aggiuntive, rispetto a quelle delle dotazioni organiche delle strutture ordinarie;

Normativa comparata - Regione Emilia-Romagna
L.R. 26/11/2001, n. 43 (Capo II - Strutture speciali)

Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna.

b) gli indirizzi generali per la gestione del relativo personale, inclusa l'eventuale articolazione in strutture organizzative.

3. Alle nomine del personale da assegnare ai Gabinetti dei Presidenti, alla struttura di controllo strategico e alle segreterie, sulla base delle richieste nominative formulate dagli organi interessati e relative, di norma, a collaboratori appartenenti agli organici regionali, provvede:

a) il Presidente della Giunta con proprio decreto per le strutture speciali della Giunta;

b) l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, con proprio atto, per le strutture speciali del Consiglio e le segreterie dei Gruppi consiliari.

L'assegnazione alle strutture speciali della Giunta regionale o dell'Assemblea legislativa di personale in servizio presso le strutture ordinarie rispettivamente dell'Assemblea legislativa o della Giunta avviene previa verifica di compatibilità organizzativa.

4. Qualora la richiesta riguardi persone non appartenenti agli organici regionali si provvede:

a) con il conferimento di incarichi a tempo determinato a norma dello Statuto;

b) con il comando di personale da altre pubbliche Amministrazioni.

4-bis. Le risorse aggiuntive definite al comma 2, lettera a) sono finalizzate alla copertura degli oneri relativi al personale di cui al comma 4 e alla copertura dell'eventuale maggior costo derivante dall'assegnazione alle strutture speciali di personale appartenente agli organici regionali.

5. Il rapporto di lavoro, che può essere instaurato anche in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile, e il trattamento economico del Capo di Gabinetto dei Presidenti sono determinati con i criteri dell'articolo 43, commi 3 e 4; i relativi costi non sono computati nel tetto delle risorse aggiuntive di cui al comma 2.

6. La retribuzione base dei collaboratori assunti ai sensi del comma 4, lettera a) corrisponde a quella prevista per il personale regionale di categoria e posizione economica corrispondente al livello delle funzioni assegnate. Il trattamento economico accessorio è invece definito ai sensi del comma 7 (vedi anche l' *art. 26, comma 1, L.R. 28 luglio 2004, n. 17*).

7. Per il personale di qualifica non dirigenziale assegnato alle strutture speciali tutte le voci del trattamento economico accessorio previste dai contratti collettivi di lavoro, compresa qualsiasi indennità connessa a particolari funzioni e il compenso per il lavoro straordinario, sono sostituite da un unico emolumento. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio determinano congiuntamente i criteri di individuazione dell'ammontare dell'emolumento tenendo anche conto del complessivo trattamento economico accessorio fissato dai contratti collettivi integrativi di lavoro per il comparto e per l'area dirigenziale nonché della differenza tra la retribuzione di categoria e posizione economica di inquadramento e quella della posizione economica iniziale del profilo professionale corrispondente alla funzione assegnata. L'atto di nomina o di conferimento dell'incarico provvede anche al riconoscimento dell'emolumento spettante (vedi anche l' *art. 26, comma 1, L.R. 28 luglio 2004, n. 17*).

8. Per il personale di qualifica dirigenziale assegnato alle strutture speciali si applicano le disposizioni relative al trattamento economico, alla valutazione e alla responsabilità dirigenziale previste dai contratti collettivi e dalla legge per i dirigenti regionali delle strutture ordinarie (vedi anche l' *art. 26, comma 1, L.R. 28 luglio 2004, n. 17*).

9. All'atto della cessazione dall'ufficio dei titolari degli organi che hanno formulato le richieste nominative, le nomine e gli incarichi dei componenti del Gabinetto, della struttura di controllo strategico e delle segreterie, sono prorogati per l'adempimento dei compiti connessi al passaggio delle consegne fino al conferimento delle nuove nomine e dei nuovi incarichi. In ogni caso, decorso un mese dall'insediamento dei nuovi organi, le nomine e gli incarichi prorogati sono risolti di diritto (vedi anche l' *art. 26, comma 1, L.R. 28 luglio 2004, n. 17*).

Normativa comparata - Regione Emilia-Romagna
L.R. 26/11/2001, n. 43 (Capo II - Strutture speciali)

Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna.

10. Le nomine e gli incarichi stessi sono revocati dal Presidente della Giunta o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio su motivata richiesta dei titolari degli organi indicati al comma 3.

11. Un numero di posti pari a quello dei collaboratori di ruolo assegnati alle strutture speciali è mantenuto indisponibile nella dotazione organica di provenienza. Alla cessazione degli incarichi i suddetti collaboratori sono assegnati alle strutture ordinarie dell'uno o dell'altro organico.».

(12) Comma così modificato dall' *art. 13, comma 1, L.R. 12 marzo 2015, n. 1*.

(13) Comma così modificato dall' *art. 4, comma 1, L.R. 18 novembre 2014, n. 24*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

(...)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

L.R. 26 luglio 2013, n. 11. (TITOLO IV - Funzionamento dei gruppi assembleari)

Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'assemblea.

Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 26 luglio 2013, n. 210.

(...)

TITOLO IV

Funzionamento dei gruppi assembleari

Capo I

Principi generali

Articolo 17 *Principi generali.*

1. I consiglieri regionali si costituiscono in gruppi, secondo le disposizioni dello Statuto e le modalità stabilite dal Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.
2. I gruppi assembleari sono organi dell'Assemblea legislativa nonché associazioni non riconosciute di consiglieri regionali nonché strumenti essenziali di azione e proiezione dei partiti e movimenti politici di cui sono espressione all'interno dell'Assemblea legislativa stessa. Ai gruppi, in quanto soggetti necessari al funzionamento dell'Assemblea, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento interno, sono assicurate a carico del bilancio dell'Assemblea le risorse necessarie allo svolgimento della loro attività ⁽⁸⁾.
3. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa accerta e dichiara l'avvenuta costituzione e la consistenza numerica di ogni gruppo assembleare.
4. Ogni gruppo assembleare, nell'ambito della propria autonomia, adotta un regolamento per il proprio funzionamento sulla base di un regolamento quadro definito dall'Ufficio di Presidenza. Il regolamento è comunicato all'Ufficio di Presidenza, che ne prende atto e procede alla sua pubblicazione sul sito web dell'Assemblea legislativa. Ogni eventuale regolamentazione riguardante il gruppo misto è predisposta e adottata dall'Ufficio di Presidenza.
5. L'Assemblea legislativa, attraverso l'Ufficio di Presidenza, assicura ai gruppi assembleari e per loro tramite ai consiglieri, nei modi e nei limiti previsti dallo Statuto e dal presente testo unico, la disponibilità del personale e dei mezzi necessari all'assolvimento delle loro funzioni.

Normativa comparata - Regione Emilia-Romagna

L.R. 26 luglio 2013, n. 11. (TITOLO IV - Funzionamento dei gruppi assembleari)

Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'assemblea.

6. Ai gruppi assembleari che si costituiscono dalla X legislatura spettano, a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa, esclusivamente i contributi per le spese del personale di cui all'*articolo 20*, comma 4 e le assegnazioni in natura e in servizi di cui all'*articolo 18* ⁽⁹⁾.

7. [I negozi giuridici posti comunque in essere dai gruppi nella loro attività fanno capo esclusivamente alla responsabilità del Presidente del gruppo] ⁽¹⁰⁾.

8. L'Ufficio di Presidenza delibera, oltre al disciplinare di cui all'*articolo 18*, comma 3, regole applicative del presente testo unico, e risolve gli eventuali problemi di interpretazione del testo unico stesso.

(8) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 1, L.R. 18 luglio 2014, n. 15*. Per le disposizioni finali, vedi quanto previsto dall' *art. 13, comma 3*, della medesima legge. Il testo originario era così formulato: «2. I gruppi assembleari sono associazioni non riconosciute di consiglieri regionali e strumenti essenziali di azione dei partiti e movimenti politici di cui sono espressione all'interno dell'Assemblea legislativa stessa. Ai gruppi, in quanto soggetti necessari al funzionamento dell'Assemblea, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento, sono assicurate a carico del bilancio dell'Assemblea le risorse necessarie allo svolgimento della loro attività.».

(9) Comma dapprima sostituito dall' *art. 1, comma 2, L.R. 18 luglio 2014, n. 15* (per le disposizioni finali, vedi quanto previsto dall' *art. 13, comma 3*, della medesima legge) e poi dall'*art. 5, comma 1, L.R. 12 marzo 2015, n. 1*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 17, comma 1* della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «6. L'Assemblea legislativa, con le modalità e gli effetti previsti dal presente testo unico, ai fini dei controlli sulla gestione dei contributi in denaro erogati ai gruppi ai sensi dell'articolo 19, si avvale del Collegio dei revisori, così come previsto dall'*articolo 4, comma 1, lettera d)*, della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 18 (Istituzione, ai sensi dell'*art. 14, co. 1, lett. e)* del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) - convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - del Collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente) e dall'articolo 22-septies del presente testo unico.».

(10) Comma abrogato dall'*art. 15, comma 2, lettera b)*, L.R. 12 marzo 2015, n. 1, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 17, comma 1* della medesima legge).

Capo II

Sedi e contributi per le spese per il personale dei gruppi assembleari e per gli organi monocratici ⁽¹¹⁾

Articolo 18 *Sedi, attrezzature e materiali per i gruppi assembleari e gli organi monocratici* ⁽¹²⁾.

Normativa comparata - Regione Emilia-Romagna

L.R. 26 luglio 2013, n. 11. (TITOLO IV - Funzionamento dei gruppi assembleari)

Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'assemblea.

1. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa assegna gratuitamente ai gruppi assembleari, nell'edificio in cui ha sede l'Assemblea legislativa, una sede adeguata alla loro consistenza numerica.
2. L'Ufficio di Presidenza nell'ambito dell'autonomia dell'Assemblea dispone, con spesa a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa, in ordine:
 - a) all'allestimento, all'arredamento e all'attrezzatura delle sedi;
 - b) alla fornitura di linee telefoniche e di telecomunicazione e di servizi di fotocopiatura e di riproduzione;
 - c) alla fornitura di materiali di consumo per i gruppi e per i singoli consiglieri;
 - d) ai servizi e strumenti per la comunicazione e l'informazione.
3. L'Ufficio di Presidenza adotta un disciplinare nel quale sono determinate le modalità di utilizzo dei beni e dei servizi di cui al comma 2 da parte dei gruppi e dei singoli consiglieri.
4. I beni mobili dell'Assemblea legislativa assegnati in uso ai gruppi assembleari sono elencati in separato inventario e sono dati in carico, con apposito verbale, ai Presidenti dei gruppi che ne divengono consegnatari responsabili.
5. In caso di cambiamento del Presidente del gruppo, il Presidente uscente riconsegna gli oggetti inventariati e ricevuti in carico al competente ufficio dell'Assemblea legislativa, il quale, previa verifica, li dà in carico al Presidente subentrante. Alla fine della legislatura il Presidente del gruppo riconsegna gli oggetti di cui al presente comma al competente ufficio dell'Assemblea legislativa il quale, previa verifica in contraddittorio col Presidente del gruppo, li riprende in carico.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti degli organi monocratici dell'Assemblea legislativa.

(11) Rubrica dapprima sostituita dall' *art. 2, comma 1, L.R. 18 luglio 2014, n. 15* (per le disposizioni finali, vedi quanto previsto dall' *art. 13, comma 3, della medesima legge*) e poi dall' *art. 6, comma 1, L.R. 12 marzo 2015, n. 1*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 17, comma 1 della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «Sedi e contributi per le spese di funzionamento e per il personale dei gruppi assembleari».

(12) Articolo così sostituito dall' *art. 7, comma 1, L.R. 12 marzo 2015, n. 1*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 17, comma 1 della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «Articolo 18. Sedi, attrezzature e materiali per i gruppi assembleari. 1. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa assegna gratuitamente ai gruppi assembleari, nell'edificio in cui ha sede l'Assemblea legislativa, una sede adeguata alla loro consistenza numerica.

2. L'Ufficio di Presidenza provvede, con spesa a carico dei fondi a disposizione dell'Assemblea legislativa:

Normativa comparata - Regione Emilia-Romagna

L.R. 26 luglio 2013, n. 11. (TITOLO IV - Funzionamento dei gruppi assembleari)

Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'assemblea.

- a) all'allestimento, all'arredamento ed alla attrezzatura delle sedi dei gruppi assembleari;
 - b) alla fornitura ai gruppi assembleari, con suddivisione degli oneri tra l'Assemblea legislativa ed i gruppi stessi, di linee telefoniche e di telecomunicazione, e di servizi di fotocopiatura e di riproduzione;
 - c) alla fornitura di materiali di consumo per i gruppi e per i singoli consiglieri.
3. L'Ufficio di Presidenza adotta un disciplinare nel quale sono determinate:
- a) la quantità e la tipologia dei locali, dei mobili, delle macchine, delle attrezzature e dei materiali di consumo e le direttive per il loro uso;
 - b) le franchigie e le quote a carico dei gruppi per l'uso dei collegamenti telefonici, delle apparecchiature telefax e delle attrezzature di fotocopia e di riproduzione forniti ai gruppi o comunque posti a loro disposizione;
 - c) le regole per l'uso da parte dei gruppi e dei singoli consiglieri delle macchine e delle attrezzature in dotazione all'Assemblea legislativa.
4. I beni mobili di proprietà dell'Assemblea legislativa assegnati in uso ai gruppi assembleari sono elencati in separato inventario e sono dati in carico, con apposito verbale, ai Presidenti dei gruppi che ne divengono consegnatari responsabili.
5. In caso di cambiamento del Presidente del gruppo, il Presidente uscente riconsegna gli oggetti inventariati e ricevuti in carico al competente ufficio dell'Assemblea legislativa, il quale, previa verifica, li dà in carico al Presidente subentrante. Alla fine della legislatura il Presidente del gruppo riconsegna gli oggetti di cui al presente comma al competente ufficio dell'Assemblea legislativa il quale, previa verifica in contraddittorio col Presidente del gruppo, li riprende in carico.».

Articolo 19 *Contributi per il funzionamento dei gruppi* ⁽¹³⁾.

[1. L'importo dei contributi in favore dei gruppi assembleari, al netto delle spese per il personale, da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività dell'Assemblea legislativa, esclusa in ogni caso la contribuzione per partiti e movimenti politici, nonché per gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni secondo le disposizioni dell'articolo 36 dello Statuto regionale, non può eccedere complessivamente l'importo riconosciuto dalla Regione più virtuosa, secondo criteri omogenei, ridotto della metà, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del D.L. n. 174 del 2012, convertito dalla L. n. 213 del 2012.

2. A ciascun gruppo sono assegnati contributi per il funzionamento definiti in applicazione del parametro di virtuosità individuato in sede di Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g) del D.L. n. 174 del 2012, convertito dalla L. n. 213 del 2012.

Normativa comparata - Regione Emilia-Romagna

L.R. 26 luglio 2013, n. 11. (TITOLO IV - Funzionamento dei gruppi assembleari)

Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'assemblea.

3. I contributi assegnati al gruppo misto sono determinati avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione della consistenza numerica di ciascuna componente.

4. I contributi di cui ai commi 2 e 3 sono determinati con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa. I contributi per le spese di funzionamento non possono essere destinati ad altre finalità.

5. Ai gruppi assembleari spettano, a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa, esclusivamente i contributi in denaro di cui al presente articolo, i contributi per le spese del personale di cui all'articolo 20, comma 4 e le assegnazioni in natura ed in servizi di cui all'articolo 18. Ciascun gruppo, sulla base di scelte autonome, organizza il proprio funzionamento e la propria attività, destinando alle relative spese il complesso dei contributi cui ha diritto a norma del presente articolo e dell'articolo 20, comma 4].

(13) Articolo dapprima sostituito dall' *art. 3, comma 1, L.R. 18 luglio 2014, n. 15* (per le disposizioni finali, vedi quanto previsto dall' *art. 13, comma 3, della medesima legge*) e poi abrogato dall' *art. 15, comma 2, alinea, L.R. 12 marzo 2015, n. 1*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 17, comma 1 della medesima legge*). Il testo originario era così formulato: «Articolo 19. Contributi ai gruppi. 1. Fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, l'importo dei contributi in favore dei gruppi assembleari, al netto delle spese per il personale, da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività dell'Assemblea legislativa e alle relative funzioni di studio, editoria e comunicazione, esclusa in ogni caso la contribuzione per partiti e movimenti politici, nonché per gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni secondo le disposizioni dell' *articolo 36 dello Statuto regionale*, non può eccedere complessivamente l'importo riconosciuto dalla Regione più virtuosa, secondo criteri omogenei, ridotto della metà, ai sensi dell' *articolo 2, comma 1, lettera g), del d.l. n. 174 del 2012*, convertito dalla *L. n. 213 del 2012*.

2. A ciascun gruppo sono assegnati contributi ragguagliati alla consistenza numerica del gruppo stesso.

3. I contributi assegnati al gruppo misto sono determinati avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione della consistenza numerica di ciascuna componente.

4. I contributi di cui ai commi 2 e 3 sono determinati con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa.

5. Ai gruppi assembleari spettano, a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa, esclusivamente i contributi in denaro di cui al presente articolo, i contributi per le spese del personale di cui all' *articolo 20*, comma 4 e le assegnazioni in natura ed in servizi di cui all' *articolo 18*. Ciascun gruppo, sulla base di scelte autonome, organizza il proprio funzionamento e la propria attività, destinando alle relative spese il complesso dei contributi cui ha diritto a norma del presente articolo e dell' *articolo 20*, comma 4.».

Normativa comparata - Regione Emilia-Romagna

L.R. 26 luglio 2013, n. 11. (TITOLO IV - Funzionamento dei gruppi assembleari)

Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'assemblea.

Articolo 20 *Contributi per le spese di personale dei gruppi e disposizioni sul personale degli organi monocratici* ⁽¹⁰⁾.

1. I gruppi assembleari dispongono del personale necessario per lo svolgimento della loro specifica attività di studio, ricerca, supporto legislativo, segreteria e comunicazione.

2. Il personale assegnato alle strutture di supporto ai gruppi assembleari è aggiuntivo rispetto a quello della dotazione organica dell'Assemblea legislativa. Un numero di posti pari a quello dei collaboratori degli organici regionali assegnati alle strutture di supporto ai gruppi assembleari è mantenuto indisponibile nella dotazione organica di provenienza. Alla cessazione delle assegnazioni nelle strutture di supporto ai gruppi assembleari i collaboratori sono assegnati alle strutture ordinarie dell'organico della Giunta e dell'Assemblea legislativa.

3. Ai sensi dell'*articolo 2, comma 1, lettera h)*, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, l'ammontare delle spese del personale dei gruppi assembleari è definito secondo un parametro omogeneo che dovrà tenere conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e del modello organizzativo della Regione.

4. A partire dalla X legislatura l'ammontare complessivo del budget per il personale di ogni gruppo assembleare è fissato, dall'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'*articolo 35, comma 4* dello Statuto, entro il tetto di spesa dato dal costo di un'unità di personale di categoria D e posizione economica D6, compresi gli oneri a carico dell'ente, senza posizione organizzativa, per ciascun consigliere regionale che ne fa parte, decurtato per ogni gruppo che conti almeno tre componenti di un'unità di personale per ogni consigliere che ricopre la funzione di Presidente della Giunta e Presidente dell'Assemblea legislativa, nonché per ogni consigliere che ricopre funzioni alle quali è assegnato un ufficio di supporto (Presidenti di Commissione e componenti dell'Ufficio di Presidenza) e per ogni consigliere che ricopre la carica di assessore regionale o Sottosegretario. I contributi per le spese del personale non possono essere destinati ad altre finalità. Il personale dei gruppi è esclusivamente quello acquisito col budget del personale.

5. L'ammontare di cui al comma 4 è aumentato, fino al limite delle risorse liberate dalle decurtazioni di cui al medesimo comma e, comunque, nel rispetto del tetto massimo per la determinazione dell'ammontare complessivo della spesa, dato dal parametro definito dalla delibera della Conferenza Stato-Regioni 6 dicembre 2012 in attuazione della previsione dell'*articolo 2, comma 1, lettera h)* del decreto- legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, per il numero totale dei consiglieri in carica:

a) per i gruppi composti da un solo consigliere, del 65 per cento del budget spettante a un monogruppo ai sensi del comma 4 nei casi in cui non ricopra la funzione di Presidente della Giunta, Presidente dell'Assemblea legislativa, Presidente di Commissione, componente dell'Ufficio di Presidenza, assessore regionale o Sottosegretario e del 50 per cento del budget spettante a un monogruppo ai sensi del comma 4 nei casi in cui ricopra tali cariche;

b) per i gruppi composti da due consiglieri, del 45 per cento del budget spettante a un gruppo di due consiglieri ai sensi del comma 4 nei casi in cui nessuno dei componenti ricopra la funzione di Presidente della Giunta, Presidente dell'Assemblea legislativa, Presidente di Commissione, componente dell'Ufficio di Presidenza, assessore regionale o Sottosegretario e del 35 per cento del budget spettante a

un gruppo di due consiglieri ai sensi del comma 4 nei casi in cui almeno un componente rivesta tali cariche.

6. I gruppi assembleari, tramite il proprio Presidente di gruppo, per acquisire ulteriore personale per la propria struttura di supporto, ai fini dello svolgimento di attività di segreteria, di studio, di ricerca e di comunicazione, rispetto a quello degli organici regionali o di altra pubblica amministrazione, chiedono all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa di provvedere al conferimento di incarichi a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto, oppure di attivare rapporti di collaborazione e consulenza di cui all'*articolo 12 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43* (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna). Per gli incarichi di collaborazione e consulenza sono seguite le procedure ad evidenza pubblica previste per le strutture ordinarie. Alla stipulazione dei relativi contratti provvede il direttore generale dell'Assemblea. In tutti i casi di cui al presente comma l'individuazione del soggetto a cui affidare l'incarico è effettuata dal Presidente del gruppo, salvaguardando il principio dell'intuitu personae. Il numero massimo di personale che può essere assegnato o acquisito per la struttura di supporto dei gruppi assembleari è determinato dal budget definito dall'Ufficio di Presidenza e dagli spazi assegnati a ciascun gruppo, come previsti da apposito disciplinare approvato dall'Ufficio di Presidenza.

7. Il personale reclutato mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto, ai fini dell'inquadramento, deve essere in possesso dei seguenti titoli di studio:

- a) per l'accesso alla categoria B, profilo di posizione economica iniziale B3: scuola dell'obbligo ed eventuale requisito professionale;
- b) per l'accesso alla categoria C: diploma di maturità;
- c) per l'accesso alla categoria D: diploma universitario di primo livello o laurea di primo livello o laurea specialistica; eventuale abilitazione professionale.

Su richiesta del titolare di struttura speciale, valutata l'esperienza e la competenza professionale posseduta, l'inquadramento può essere definito fino alla posizione economica più alta della categoria di assegnazione.

8. I medesimi requisiti di cui al comma 7 devono essere posseduti dal personale di ruolo regionale o dal personale comandato da altra pubblica amministrazione, ai fini dell'inquadramento in categoria superiore.

9. Nell'ambito del budget complessivo per le spese del personale di ciascun gruppo, il Presidente del gruppo può altresì richiedere l'attivazione di tirocini. L'Ufficio di Presidenza, nel valutare le richieste, ne verifica anche la compatibilità con gli spazi posti a disposizione dei gruppi. Qualora non vi sia disponibilità di spazi presso le strutture dei Gruppi, si provvede nei limiti della disponibilità complessiva dell'Assemblea legislativa, garantendo l'eventuale adeguamento ed adattamento della postazione lavorativa per persone con disabilità.

10. Fanno carico al budget del personale dei gruppi le spese derivanti da:

- a) acquisizione di personale comandato da altra pubblica amministrazione;

Normativa comparata - Regione Emilia-Romagna

L.R. 26 luglio 2013, n. 11. (TITOLO IV - Funzionamento dei gruppi assembleari)

Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'assemblea.

- b) eventuale maggior costo a seguito di assegnazione alle strutture speciali di personale appartenente agli organici regionali (emolumento unico);
- c) acquisizione di personale a tempo determinato ai sensi dell'*articolo 63* dello Statuto;
- d) affidamento di incarichi ai sensi dell'*articolo 12 della legge regionale n. 43 del 2001*;
- e) partecipazione del personale a formazione, convegni o congressi e relativi oneri di missione;
- f) oneri assicurativi e previdenziali.

11. Entro il 15 dicembre di ogni anno, i Presidenti di ciascun gruppo assembleare predispongono, con il supporto del competente servizio dell'Assemblea legislativa, una programmazione annuale da comunicare per iscritto all'Ufficio di Presidenza nella quale siano indicati: l'importo che si intende utilizzare per la stipula dei contratti di cui al presente articolo; l'elenco dei contratti che si intendono attivare per l'anno successivo ai sensi dell'*articolo 63* dello Statuto; l'elenco delle assegnazioni del personale di ruolo interno o esterno all'amministrazione regionale e il budget massimo che si intende destinare agli incarichi di collaborazione e consulenza ed all'attivazione di tirocini per l'anno successivo. All'amministrazione del personale dei gruppi provvede il competente servizio dell'Assemblea legislativa.

12. È fatto divieto di dar corso ai rapporti di cui ai commi 6 e 9 con il coniuge, i parenti e gli affini fino al quarto grado di consiglieri regionali.

13. Il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base della *legge regionale n. 43 del 2001* e della presente legge. In ogni caso per le consulenze o per le collaborazioni di cui al comma 6 i Presidenti di gruppo devono fornire all'amministrazione la dimostrazione del prodotto realizzato attraverso la presentazione di una relazione finale redatta dal titolare dell'incarico.

14. Ai rapporti di lavoro con i gruppi è data pubblicità sul sito web dell'Assemblea in forme analoghe a quelle previste dalle leggi vigenti per le strutture ordinarie.

15. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti degli organi monocratici dell'Assemblea legislativa in quanto compatibili.

(14) Articolo dapprima sostituito dall' *art. 4, comma 1, L.R. 18 luglio 2014, n. 15* (per le disposizioni finali, vedi quanto previsto dall' *art. 13, comma 3, della medesima legge*) e poi dall'*art. 8, comma 1, L.R. 12 marzo 2015, n. 1*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 17, comma 1 della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «Articolo 20. Contributi per le spese di personale dei gruppi. 1. I gruppi assembleari dispongono del personale necessario per lo svolgimento della loro specifica attività di studio, ricerca, supporto legislativo e segreteria.

2. Il personale assegnato alle strutture di supporto ai gruppi assembleari è aggiuntivo rispetto a quello della dotazione organica dell'Assemblea legislativa. Un numero di posti pari a quello dei collaboratori degli organici regionali assegnati alle strutture di supporto ai gruppi assembleari è mantenuto indisponibile nella dotazione organica di provenienza. Alla cessazione delle

Normativa comparata - Regione Emilia-Romagna

L.R. 26 luglio 2013, n. 11. (TITOLO IV - Funzionamento dei gruppi assembleari)

Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'assemblea.

assegnazioni nelle strutture di supporto ai gruppi assembleari i collaboratori sono assegnati alle strutture ordinarie dell'organico della Giunta e dell'Assemblea legislativa.

3. Ai sensi dell'*articolo 2, comma 1, lettera h), del D.L. n. 174 del 2012, convertito dalla L. n. 213 del 2012*, per le legislature successive a quella in corso, e salvaguardando per la legislatura corrente i contratti in essere, l'ammontare delle spese del personale dei gruppi assembleari è definito secondo un parametro omogeneo che dovrà tenere conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e del modello organizzativo della Regione.

4. La spesa per il personale dei gruppi è determinata, per la corrente legislatura, entro l'importo in essere alla data di entrata in vigore della *legge n. 213/2012* e in ogni caso non può prevedere alcun incremento al fine di salvaguardare i contratti in essere. A partire dalla X legislatura l'ammontare complessivo del budget per il personale di ogni gruppo assembleare è fissato, dall'Ufficio di Presidenza, secondo criteri di proporzionalità ed equità entro il tetto di spesa dato dal costo di un'unità di personale di categoria D e posizione economica D6, compresi gli oneri a carico dell'ente, senza posizione organizzativa, per ciascun consigliere regionale che ne fa parte, decurtato per ogni gruppo che conti almeno tre componenti di un'unità di personale per ogni consigliere che ricopre la funzione di Presidente della Giunta e Presidente dell'Assemblea legislativa, nonché per ogni consigliere che ricopre funzioni alle quali è assegnato un ufficio di supporto (Presidenti di Commissione e componenti dell'Ufficio di Presidenza) e per ogni consigliere che ricopre la carica di assessore regionale. I contributi per le spese del personale non possono essere destinati ad altre finalità. Il personale dei gruppi è esclusivamente quello acquisito col budget del personale.

5. I gruppi assembleari, per acquisire ulteriore personale per la propria struttura di supporto rispetto a quello degli organici regionali o di altra pubblica amministrazione, sotto la titolarità e la responsabilità esclusiva del Presidente del gruppo, provvedono direttamente alla stipulazione dei relativi rapporti di lavoro subordinato o autonomo, a consulenze o collaborazioni od altri rapporti ritenuti opportuni per il funzionamento del gruppo, oppure, per la necessità di acquisire persone con esperienza professionale maturata limitatamente alla corrente legislatura per almeno un anno presso strutture di supporto agli organi politici regionali, chiedono all'Assemblea legislativa di provvedere al conferimento di incarichi a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto.

6. Fanno carico al budget del personale dei gruppi le spese per la retribuzione del personale ad essi assegnato appartenente agli organici regionali o comandato da altra pubblica amministrazione o assunti ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto, nonché le spese per la partecipazione del personale a formazione, convegni o congressi e i relativi oneri di missione. Fanno altresì carico al budget del personale le spese per oneri assicurativi e previdenziali.

7. Per la retribuzione e le spese del personale di cui al comma 5, relativamente ai contratti stipulati direttamente, l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea assegna a ciascun gruppo contributi annuali ricompresi nel budget complessivo del personale di cui al comma 4. Al fine di garantire a ciascun gruppo l'accredito su specifico conto corrente delle somme necessarie alla stipula diretta di contratti di lavoro subordinato o autonomo, consulenze, collaborazioni o altri rapporti ritenuti opportuni per il funzionamento del gruppo, entro il 15 dicembre i Presidenti di ciascun gruppo assembleare predispongono una programmazione annuale da comunicare per iscritto all'Ufficio di Presidenza nella quale siano indicati: l'importo che si

Normativa comparata - Regione Emilia-Romagna

L.R. 26 luglio 2013, n. 11. (TITOLO IV - Funzionamento dei gruppi assembleari)

Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'assemblea.

intende utilizzare per la stipula dei contratti di cui al presente comma; l'elenco dei contratti che si intendono attivare o prorogare ex art. 63 dello Statuto; l'elenco delle assegnazioni del personale di ruolo, interno o esterno all'amministrazione regionale, che si intendono confermare o attivare.

8. E' fatto divieto di dar corso ai rapporti di cui al comma 5 con il coniuge, i parenti e gli affini fino al quarto grado di consiglieri regionali.».

Articolo 21 *Contributi in denaro per le spese di personale* ⁽¹⁵⁾.

1. All'inizio di ogni legislatura, accertate la costituzione e la composizione dei gruppi, l'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'articolo 35, comma 4 dello Statuto, definisce il budget per il personale spettante a ciascun gruppo a decorrere dal giorno dell'insediamento dell'Assemblea legislativa. Sulla base delle comunicazioni ricevute, l'Ufficio di Presidenza accerta le variazioni successivamente intervenute nel numero e nella composizione dei gruppi assembleari e adegua i contributi per il personale con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la variazione si è verificata.

2. Nel caso in cui sia presente, tra i gruppi, il gruppo misto, l'Ufficio di Presidenza suddivide, con propria deliberazione, i contributi per il personale in misura proporzionale tra i componenti del gruppo.

(15) Articolo dapprima modificato dall'art. 5, commi 1, 2 e 3, L.R. 18 luglio 2014, n. 15 (per le disposizioni finali, vedi quanto previsto dall' art. 13, comma 3, della medesima legge) e poi così sostituito dall'art. 9, comma 1, L.R. 12 marzo 2015, n. 1, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Articolo 21. Corresponsione dei contributi in denaro per le spese di funzionamento e personale. 1. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa liquida i contributi spettanti a ciascun gruppo, ai sensi dell'articolo 19 e dell'art. 20, e ne autorizza il pagamento in due rate semestrali anticipate. All'inizio di ogni legislatura, accertate la costituzione e la composizione dei gruppi, l'Ufficio di Presidenza liquida i contributi a decorrere dal giorno dell'insediamento dell'Assemblea legislativa. Sulla base delle comunicazioni ricevute, l'Ufficio di Presidenza accerta le variazioni successivamente intervenute nel numero e nella composizione dei gruppi assembleari e adegua i contributi da corrispondere ai gruppi con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la variazione si è verificata.

2. Nel caso in cui sia presente, tra i gruppi, il gruppo misto, l'Ufficio di Presidenza suddivide, con propria deliberazione, i contributi in misura proporzionale tra i componenti del gruppo. In tal caso ogni componente del gruppo misto ha i poteri, le facoltà, i doveri e le responsabilità attribuiti dal presente testo unico al Presidente del gruppo limitatamente alla gestione dei contributi ed alla relativa rendicontazione.

Normativa comparata - Regione Emilia-Romagna

L.R. 26 luglio 2013, n. 11. (TITOLO IV - Funzionamento dei gruppi assembleari)

Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'assemblea.

3. I contributi di cui agli articoli 19 e 20 sono riscossi dal Presidente del gruppo, o da altro componente del gruppo a ciò abilitato in base al regolamento del gruppo o ad espressa delega del Presidente o alle decisioni di cui al comma 2, che ne rilascia piena quietanza. Chi non appartiene al gruppo assembleare non può in alcun caso essere legittimato a riscuotere i contributi ed a rilasciarne quietanza. I contributi sono erogati mediante versamento su due distinti conti correnti dedicati rispettivamente alle spese per il funzionamento e alle spese di personale del gruppo indicati per iscritto dal Presidente del gruppo; in tal caso la ricevuta del versamento costituisce piena quietanza e fa fede ad ogni effetto.

4. Le somme spettanti ai gruppi a titolo di contributo non possono essere cedute, neppure parzialmente. Nessun patto in tal senso può essere fatto valere nei confronti della Presidenza dell'Assemblea legislativa, la quale è comunque tenuta a ricusare pagamenti a favore di chi non sia legittimato a quietanzare a norma del comma 3.».

Articolo 22 *Divieti* ⁽¹⁶⁾.

[1. Ai contributi in danaro corrisposti ai gruppi a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa si applicano i divieti sanciti dall'*articolo 7, comma 1, della legge 2 maggio 1974, n. 195* (Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici), e dall'*articolo 4, comma 1, della legge 18 novembre 1981, n. 659* (Modifiche ed integrazioni alla *L. 2 maggio 1974, n. 195*, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici), relativi al finanziamento dei partiti politici.

2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, i gruppi assembleari non possono utilizzare neppure parzialmente i contributi di cui al comma 1 per finanziare organi centrali o periferici di partiti politici, loro articolazioni politico-organizzative o altri raggruppamenti interni ai partiti medesimi.

3. I gruppi non possono corrispondere ai consiglieri regionali né a società o enti in cui gli stessi ricoprano cariche compensi per prestazioni d'opera intellettuale o per qualsiasi altro tipo di collaborazione].

(16) Articolo abrogato dall' *art. 13, comma 1, L.R. 18 luglio 2014, n. 15*. Per le disposizioni finali, vedi quanto previsto dall' *art. 13, comma 3, della medesima legge*.

Articolo 22-bis *Principi generali sulle spese del personale dei gruppi assembleari* ⁽¹⁷⁾.

1. Le spese per il personale devono essere coerenti con le finalità politico-istituzionali perseguite rispetto alle competenze regionali previste dalla Costituzione, dallo Statuto regionale, dalla presente legge e dalla normativa vigente, secondo i seguenti principi:

a) ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo e all'esercizio delle funzioni politiche collegate a tale attività;

Normativa comparata - Regione Emilia-Romagna

L.R. 26 luglio 2013, n. 11. (TITOLO IV - Funzionamento dei gruppi assembleari)

Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'assemblea.

b) i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre Regioni, nonché con i candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e sino alla proclamazione degli eletti;

c) con i contributi per il personale non possono essere corrisposti compensi per prestazioni d'opera intellettuale o per qualsiasi altro tipo di collaborazione ai consiglieri regionali della propria Regione né a società o enti in cui gli stessi ricoprono cariche.

(17) Articolo dapprima aggiunto dall' *art. 6, comma 1, L.R. 18 luglio 2014, n. 15* (per le disposizioni finali, vedi quanto previsto dall' *art. 13, comma 3, della medesima legge*) e poi così sostituito dall'*art. 10, comma 1, L.R. 12 marzo 2015, n. 1*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 17, comma 1 della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «Articolo 22-bis. Principi generali sull'attività di rendicontazione dei gruppi assembleari. 1. In recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi assembleari di cui al *D.P.C.M. 21 dicembre 2012* (Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'*articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 dicembre 2012, n. 213*), ciascuna spesa indicata nel rendiconto dei gruppi assembleari di cui al comma 9 dell'*articolo 1 del D.L. n. 174 del 2012*, convertito dalla *L. n. 213 del 2012*, deve corrispondere a criteri di veridicità e correttezza.

2. La veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute. Entrate e uscite devono essere registrate attenendosi al principio di cassa a far data dall'esercizio finanziario 2014.

3. La correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità politico-istituzionali perseguite rispetto alle competenze regionali previste dalla Costituzione, dallo Statuto regionale, dalla presente legge e dalla normativa vigente, secondo i seguenti principi:

a) ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo e all'esercizio delle funzioni politiche collegate a tale attività, ossia deve intercorrere un nesso, motivato, tra la specifica spesa, le suddette competenze regionali e le finalità politiche e istituzionali perseguite, senza alcun obbligo di motivazione in ordine alle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi;

b) ai contributi in danaro corrisposti ai gruppi a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa si applicano i divieti sanciti dall'*articolo 7, comma 1, della legge 2 maggio 1974, n. 195* (Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici), e dall'*articolo 4, comma 1, della legge 18 novembre 1981, n. 659* (Modifiche ed integrazioni alla *L. 2 maggio 1974, n. 195*, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici), relativi al finanziamento dei partiti politici;

c) non possono essere utilizzati, neanche parzialmente, i contributi erogati dall'Assemblea legislativa per finanziare, direttamente o indirettamente, le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o di movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi;

Normativa comparata - Regione Emilia-Romagna

L.R. 26 luglio 2013, n. 11. (TITOLO IV - Funzionamento dei gruppi assembleari)

Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'assemblea.

d) i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso, ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre Regioni, nonché con i candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e sino alla proclamazione degli eletti;

e) i gruppi non possono corrispondere ai consiglieri regionali della propria Regione né a società o enti in cui gli stessi ricoprano cariche compensi per prestazioni d'opera intellettuale o per qualsiasi altro tipo di collaborazione;

f) non sono consentite le spese inerenti l'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio.

4. Fermo restando quanto stabilito nell'art. 18, il contributo per le spese di funzionamento può essere utilizzato:

a) per spese di cancelleria e d'ufficio, stampa e duplicazione, quali ad esempio carta, penne, materiale di tipografia non riguardante iniziative pubbliche del gruppo (biglietti da visita, buste intestate), spese per fotocopie;

b) per spese connesse ad esigenze di studio, aggiornamento ed informazione del gruppo, quali spese per l'acquisto di libri, riviste, quotidiani e altri strumenti di informazione anche su supporti informatici, spese per studi, ricerche, indagini e analisi degli orientamenti e dei mutamenti della società, della soddisfazione dei bisogni dei cittadini, finalizzati ad accrescere la qualità dell'attività istituzionale e dell'azione della Regione, spese per la divulgazione e valorizzazione delle proposte di legge e della legislazione regionale, nonché di tutti i restanti atti su cui si esplica l'attività istituzionale. Per il rimborso delle spese sostenute è necessario indicare le pubblicazioni/quotidiani acquistati e il numero di copie. Per l'acquisto di libri è necessario indicare anche titolo e autore;

c) per spese telefoniche e postali, quali ad esempio francobolli, spedizione tramite corriere, utenze per linee esterne e utenze cellulari del gruppo con l'indicazione degli utilizzatori delle utenze;

d) per la promozione istituzionale dell'attività del gruppo e dei singoli consiglieri appartenenti al gruppo medesimo. Per attività promozionali si intendono le iniziative volte a far conoscere sul territorio l'attività del gruppo all'interno dell'Assemblea legislativa, nonché le iniziative di raccordo promosse dal gruppo stesso nei confronti delle formazioni sociali ed economiche. Tra queste rientrano le spese per la redazione e stampa di pubblicazioni o periodici (giornalino del gruppo) o per la gestione del sito web del gruppo. Il gruppo può organizzare iniziative o convegni insieme ad altri soggetti (es. partiti politici) compartecipando alle relative spese a condizione che vi sia la dimostrazione che si sia trattato di una quota parte della spesa complessivamente sostenuta e che le iniziative riguardino argomenti di interesse regionale e prevedano la presenza di consiglieri appartenenti al gruppo. Rientrano, ad esempio, le spese per organizzazione di convegni, seminari, noleggio strutture ed attrezzature per manifestazioni, volantaggio, ristorazione/catering, ospitalità relatori e partecipanti. Non è ammissibile l'imputazione di spese per rimborsi ai consiglieri che partecipano alle iniziative

Normativa comparata - Regione Emilia-Romagna

L.R. 26 luglio 2013, n. 11. (TITOLO IV - Funzionamento dei gruppi assembleari)

Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'assemblea.

organizzate dal gruppo stesso. La partecipazione del consigliere a convegni, attività di formazione o attività di aggiornamento, non organizzati dal gruppo, deve essere preventivamente autorizzata dal presidente del gruppo e deve riguardare materie di pertinenza del gruppo ai sensi del comma 3, lettera a). Il rimborso spese è effettuato secondo il Disciplinare per lo svolgimento delle missioni dei consiglieri regionali adottato dall'Ufficio di Presidenza;

e) per l'acquisto di spazi pubblicitari/attività promozionale su organi di informazione esclusivamente per la promozione dell'attività istituzionale del gruppo o del singolo consigliere appartenente al gruppo medesimo. Tali spese riguardano la divulgazione delle attività istituzionali del gruppo ad esclusione di ogni forma di pubblicità generica di partito. La promozione delle attività dei gruppi sui media deve comunque avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di accesso ai mezzi di informazione/comunicazione politica e delle regole deontologiche degli operatori del settore. Per spazi pubblicitari su organi di informazione si intende ad esempio: inserzioni pubblicitarie/redazionali su organi di stampa; banner su siti web; spazi di auto promozione su televisioni;

f) per il rimborso al personale del gruppo delle spese sostenute per missioni autorizzate dal Presidente del gruppo medesimo, ove non siano a carico del bilancio dell'Assemblea. Il trattamento economico di missione è identico a quello previsto per il personale dipendente della Regione;

g) per le spese di rappresentanza sostenute in occasione di eventi e circostanze di carattere rappresentativo del gruppo assembleare che prevedono la partecipazione di personalità o autorità estranee all'Assemblea stessa, nonché di rappresentanti di enti, società, associazioni che svolgono attività di interesse per i cittadini, quali attività a rilevanza sociale, culturale e sportiva. Si intendono quelle spese fondate sull'esigenza del gruppo di manifestarsi all'esterno e di intrattenere relazioni pubbliche con soggetti esterni; si tratta di forme di ospitalità e accoglienza e/o atti di cortesia in occasione di incontri aventi carattere ufficiale tra cui possono rientrare: pranzi/cene, omaggi a persone dotate di rappresentanza istituzionale (medaglie, libri, fiori, prodotti tipici locali), spese per omaggi floreali in occasione di funerali di autorità. Gli omaggi debbono essere di modico valore nei limiti previsti dal *D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62* (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'*articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*). In ogni caso, al di fuori del contesto di cui alla presente lettera, non sono ammessi omaggi, doni, gadget. Sono escluse le donazioni a enti benefici. In generale, le spese di rappresentanza devono essere prive di connotazioni di mera liberalità. Non è ammissibile l'imputazione della quota di spesa sostenuta dal consigliere ospitante;

h) per l'acquisto di beni strumentali destinati all'attività di ufficio o all'organizzazione delle iniziative dei gruppi, quali acquisto di cellulari o noleggio di strumentazioni informatiche da utilizzarsi per esigenze di servizio. Dei beni durevoli acquistati con i fondi del gruppo devono essere tenute opportune registrazioni;

i) in ogni caso, le spese per l'acquisto di beni o servizi di cui al presente articolo non sono rimborsabili in assenza di una comprovata indisponibilità di un corrispondente bene/servizio/struttura messi a disposizione dei gruppi e dei consiglieri da parte della Regione,

Normativa comparata - Regione Emilia-Romagna
L.R. 26 luglio 2013, n. 11. (TITOLO IV - Funzionamento dei gruppi assembleari)
Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'assemblea.

fatto salvo quanto previsto da apposito disciplinare dell'Ufficio di Presidenza sull'utilizzo dei beni e servizi di cui all'articolo 18;

j) altre spese relative all'attività istituzionale del gruppo quali ad esempio costi tenuta conti corrente, costo per bancomat o carta di credito, invii estratti conto.

5. Il contributo per le spese di funzionamento non può essere utilizzato:

a) per spese sostenute dal consigliere nell'espletamento del mandato e per altre spese personali del consigliere;

b) per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario;

c) per spese relative all'acquisto di beni mobili registrati.

6. Il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle *legge regionale 26 novembre 2001, n. 43* (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) e della presente legge. In ogni caso per le spese relative ad incarichi professionali esterni o a collaboratori a progetto occorre produrre gli atti/contratti mediante i quali sono stati conferiti gli incarichi, dai quali deve risultare l'oggetto della prestazione richiesta, la sua durata ed il compenso, nonché l'esperienza professionale posseduta in relazione alla tipologia di incarico (curriculum); deve inoltre essere fornita la dimostrazione del prodotto realizzato attraverso la presentazione di una relazione finale redatta dal titolare dell'incarico.

7. Per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi assembleari, dovranno essere allegati oltre al contratto di lavoro la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi.

8. Ai rapporti di lavoro con i gruppi è data pubblicità sul sito web dell'Assemblea in forme analoghe a quelle previste dalle leggi vigenti per le strutture ordinarie.».

Articolo 22-ter *Compiti del Presidente del gruppo* ⁽¹⁸⁾.

[1. Il Presidente del gruppo assegna le risorse del gruppo sulla base di una verifica meramente documentale delle spese. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono assegnate in base a quanto disposto dal regolamento interno adottato da ciascun gruppo assembleare. L'assegnazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile.

2. La documentazione delle spese sostenute ai sensi dell'articolo 22-bis è predisposta dal Presidente del gruppo sulla base dei dati, delle informazioni e della motivazione fornita dal consigliere fruitore della spesa. Le dichiarazioni false sono sanzionate a norma dell'*articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445* (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Il rendiconto è comunque sottoscritto dal Presidente del gruppo in carica al momento della sua presentazione. La direzione generale dell'Assemblea predispone un apposito applicativo informatico per la tenuta delle contabilità

Normativa comparata - Regione Emilia-Romagna

L.R. 26 luglio 2013, n. 11. (TITOLO IV - Funzionamento dei gruppi assembleari)

Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'assemblea.

dei gruppi che, anche ai sensi dell'*articolo 2 comma 1 lettera l) del D.L. n. 174 del 2012*, convertito dalla *L. n. 213 del 2012*, consenta di contabilizzare le spese sostenute e di indicare la motivazione circa il nesso intercorrente tra la specifica spesa e le finalità istituzionali perseguite ai sensi dell'articolo 22-bis, comma 3, lettera a).

3. Ciascun gruppo adotta un regolamento interno nel quale sono indicate le modalità per la gestione delle risorse messe a disposizione dall'Assemblea legislativa e per la tenuta della contabilità, nonché per il concorso di responsabilità dei componenti del gruppo rispetto alle eventuali richieste di restituzione dei contributi di cui all'articolo 23, nel rispetto della presente legge].

(18) Articolo dapprima aggiunto dall' *art. 6, comma 1, L.R. 18 luglio 2014, n. 15* (per le disposizioni finali, vedi quanto previsto dall' *art. 13, comma 3, della medesima legge*) e poi abrogato dall'*art. 15, comma 2, alinea, L.R. 12 marzo 2015, n. 1*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 17, comma 1 della medesima legge*).

Articolo 22-quater *Conti correnti dedicati* ⁽¹⁹⁾

[1. I fondi erogati dall'Assemblea legislativa ai gruppi sono accreditati in due distinti conti correnti bancari, dedicati in via esclusiva rispettivamente l'uno alle spese di funzionamento e l'altro alle spese del personale, intestati al gruppo e le operazioni di gestione del conto devono rispettare le disposizioni previste dalla normativa vigente].

(19) Articolo dapprima aggiunto dall' *art. 6, comma 1, L.R. 18 luglio 2014, n. 15* (per le disposizioni finali, vedi quanto previsto dall' *art. 13, comma 3, della medesima legge*) e poi abrogato dall'*art. 15, comma 2, alinea, L.R. 12 marzo 2015, n. 1*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 17, comma 1 della medesima legge*).

Articolo 22-quinquies *Avanzo di amministrazione* ⁽²⁰⁾

1. L'eventuale avanzo di amministrazione registrato al termine di ciascun esercizio finanziario, derivante dall'eccedenza dei contributi assegnati per le spese di personale rispetto alle somme effettivamente liquidate fino al 31 dicembre di ciascun anno, deve essere riversato nel bilancio dell'Assemblea legislativa.

Normativa comparata - Regione Emilia-Romagna

L.R. 26 luglio 2013, n. 11. (TITOLO IV - Funzionamento dei gruppi assembleari)

Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'assemblea.

(20) Articolo dapprima aggiunto dall' *art. 6, comma 1, L.R. 18 luglio 2014, n. 15* (per le disposizioni finali, vedi quanto previsto dall' *art. 13, comma 3, della medesima legge*) e poi così sostituito dall'*art. 11, comma 1, L.R. 12 marzo 2015, n. 1*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 17, comma 1 della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «Articolo 22-quinquies. Rendiconto dei gruppi assembleari. 1. I gruppi assembleari sono tenuti a redigere e ad approvare entro il 20 gennaio di ogni anno il rendiconto relativo all'anno precedente, secondo il modello di rendicontazione annuale dei gruppi assembleari allegato (Allegato B) al *D.P.C.M. 21 dicembre 2012*.

2. Ogni rendiconto, comprensivo degli allegati, è approvato dal gruppo interessato. Il verbale della riunione del gruppo nella quale il rendiconto è discusso ed approvato viene allegato al rendiconto stesso.

3. Al rendiconto deve essere allegata copia della documentazione contabile e della ulteriore documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 22-bis relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale della copia di atti o documenti sottoscritta dal presidente del gruppo. L'originale di tale documentazione è conservata a norma di legge.

4. Per gli acquisti di beni e servizi di cui al presente testo unico la documentazione contabile è rappresentata dalla fattura o scontrino fiscale parlante.

5. Ad ogni rendiconto è allegato un inventario nel quale sono elencati i beni durevoli che il gruppo assembleare ha acquistato con i contributi ricevuti dall'Assemblea legislativa.

6. L'eventuale avanzo di amministrazione registrato al termine di ciascun esercizio finanziario derivante dall'eccedenza dei contributi incassati per le spese di funzionamento e di personale rispetto alle somme effettivamente liquidate fino al 31 dicembre di ciascun anno deve essere riversato all'Assemblea legislativa entro trenta giorni, che decorrono dal ricevimento della delibera definitiva della Corte dei Conti prevista dal comma 10 dell'*articolo 1 del D.L. n. 174 del 2012*, convertito dalla *L. n. 213 del 2012*.

7. L'avanzo fino all'anno 2013 e gli eventuali successivi avanzi non possono essere utilizzati per la restituzione di cui al comma 4 dell'articolo 23.».

Articolo 22-sexies Libri e scritture contabili ⁽²¹⁾.

[1. I gruppi devono tenere, secondo le regole di una precisa e chiara contabilità, i seguenti libri e scritture contabili:

- a) libro cronologico sistematico di contabilità;
- b) libro dei rendiconti redatti secondo il modello di cui al *D.P.C.M. 21 dicembre 2012* e dei relativi verbali di approvazione;
- c) libro degli inventari.

2. I libri contabili e i registri sono vidimati, prima del loro uso, dalla direzione generale.

Normativa comparata - Regione Emilia-Romagna

L.R. 26 luglio 2013, n. 11. (TITOLO IV - Funzionamento dei gruppi assembleari)

Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'assemblea.

3. Ogni registrazione contabile deve essere sorretta da adeguata documentazione, tutta vistata dal Presidente del gruppo. La documentazione contabile delle spese effettuate deve essere conservata, in originale, presso la sede del gruppo].

(21) Articolo dapprima aggiunto dall' art. 6, comma 1, L.R. 18 luglio 2014, n. 15 (per le disposizioni finali, vedi quanto previsto dall' art. 13, comma 3, della medesima legge) e poi abrogato dall'art. 15, comma 2, alinea, L.R. 12 marzo 2015, n. 1, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1 della medesima legge).

Articolo 22-septies *Attività del Collegio regionale dei revisori dei conti* ⁽²²⁾

[1. Ai fini della verifica di regolarità e di conformità del rendiconto annuale il Collegio regionale dei revisori dei conti, ai sensi dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della L.R. n. 18/2012, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, attesta la regolarità e la conformità delle spese di funzionamento e del personale dei gruppi assembleari dell'Assemblea legislativa.

2. Il controllo di regolarità e di conformità delle spese dei gruppi assembleari concerne:

a) la conformità del rendiconto e delle scritture contabili al modello di rendicontazione di cui al D.P.C.M. 21 dicembre 2012;

b) l'esatta e completa indicazione nel rendiconto delle voci di entrata e uscita e dell'eventuale avanzo e disavanzo finanziario dell'esercizio precedente;

c) la verifica del nesso intercorrente tra ogni specifica spesa e le finalità politico-istituzionali in tal modo perseguite sulla base della motivazione indicata dal consigliere che ha presentato la spesa al Presidente del gruppo, senza entrare nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi;

d) la correttezza della documentazione allegata rispetto a quanto previsto dall'articolo 22-bis.

3. Entro il 15 febbraio, i gruppi possono regolarizzare e riapprovare i rendiconti a seguito degli eventuali rilievi del Collegio dei revisori. Il verbale della riunione del gruppo viene allegato al rendiconto. Entro il 22 febbraio i revisori trasmettono all'Ufficio di Presidenza apposito verbale relativo agli interventi di regolarizzazione dei gruppi.

4. Il Collegio regionale dei revisori dei conti effettua, inoltre, periodici riscontri a cadenza quadrimestrale presso i singoli gruppi. Il Collegio provvede nei riscontri periodici all'esame, ai sensi del comma 2, dei documenti e delle scritture contabili esibiti dal Presidente del gruppo.

5. Di ogni riscontro viene redatto un verbale per singolo gruppo su apposito libro vidimato dalla direzione generale. Una copia del verbale e delle risultanze contabili analitiche è inviata, a cura del Collegio regionale dei revisori dei conti, al presidente del gruppo e per conoscenza all'Ufficio di Presidenza entro trenta giorni dalla sua redazione. In occasione dei riscontri periodici, l'Assemblea legislativa, per il tramite dell'Ufficio di Presidenza, può richiedere alla

Normativa comparata - Regione Emilia-Romagna

L.R. 26 luglio 2013, n. 11. (TITOLO IV - Funzionamento dei gruppi assembleari)

Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'assemblea.

Corte dei Conti Sezione regionale di controllo, la collaborazione e i pareri di cui all'art. 72 dello Statuto regionale.

6. I gruppi assembleari possono chiedere al Collegio regionale dei revisori dei conti indicazioni, consulenza ed assistenza ai fini del corretto adempimento degli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni, come previsto dall'*art. 4 comma 1, lett. e) della L.R. n. 18/2012*.

7. Per avvalersi dell'attività di consulenza da parte del Collegio regionale dei revisori dei conti, ogni gruppo prende direttamente contatti con il Presidente del Collegio regionale dei revisori dei conti o con i singoli componenti].

(22) Articolo dapprima aggiunto dall' *art. 6, comma 1, L.R. 18 luglio 2014, n. 15* (per le disposizioni finali, vedi quanto previsto dall' *art. 13, comma 3, della medesima legge*) e poi abrogato dall'*art. 15, comma 2, alinea, L.R. 12 marzo 2015, n. 1*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 17, comma 1 della medesima legge*).

Articolo 22-octies *Attività dell'Ufficio di Presidenza* ⁽²³⁾.

[1. L'Ufficio di Presidenza prende atto con propria deliberazione delle risultanze del controllo del Collegio dei revisori sulla rendicontazione dei gruppi di cui all'articolo 22-septies, entro il termine di 60 giorni dalla chiusura di ogni esercizio ai fini dell'osservanza dell'obbligo di trasmissione di cui al comma 10 dell'*articolo 1 del D.L. n. 174 del 2012, convertito dalla L. n. 213 del 2012*].

(23) Articolo dapprima aggiunto dall' *art. 6, comma 1, L.R. 18 luglio 2014, n. 15* (per le disposizioni finali, vedi quanto previsto dall' *art. 13, comma 3, della medesima legge*) e poi abrogato dall'*art. 15, comma 2, alinea, L.R. 12 marzo 2015, n. 1*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 17, comma 1 della medesima legge*).

Articolo 22-novies *Trasmissione della documentazione contabile e deposito del rendiconto* ⁽²⁴⁾.

[1. Copia del rendiconto, del libro cronologico sistematico di contabilità e dell'inventario, sottoscritti dal Presidente del gruppo o dal consigliere eventualmente abilitato in base a quanto stabilito dal regolamento interno di ciascun gruppo, sono depositati a cura del Presidente del gruppo presso l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa entro il 15 febbraio di ogni anno.

Normativa comparata - Regione Emilia-Romagna

L.R. 26 luglio 2013, n. 11. (TITOLO IV - Funzionamento dei gruppi assembleari)

Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'assemblea.

2. Unitamente al deposito del rendiconto annuale, è trasmessa dal Presidente del gruppo all'Ufficio di Presidenza copia della documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso e della documentazione richiesta dall'art. 22-bis accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale della copia di atti o documenti sottoscritta dal presidente del gruppo. Tutte le comunicazioni e la trasmissione della documentazione da parte del Collegio regionale dei Revisori dei conti dovranno essere effettuate attraverso l'utilizzo delle caselle di posta elettronica istituzionali appartenenti al dominio della Regione Emilia-Romagna.
3. Il Presidente dell'Assemblea legislativa provvede a far versare all'archivio dell'Assemblea legislativa la copia conforme della documentazione a corredo ai sensi del presente testo unico relativa alle spese inserite nel rendiconto dai gruppi.
4. L'originale della documentazione a corredo è conservata dal gruppo a norma di legge e versata all'archivio dell'Assemblea legislativa al termine della legislatura.
5. Il rendiconto dei gruppi e la documentazione a corredo sono trasmessi dal Presidente dell'Assemblea legislativa al Presidente della Regione. Ai sensi dell'*articolo 1, comma 10, del D.L. n. 174 del 2012*, convertito dalla *L. n. 213 del 2012*, il Presidente della Regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo e la documentazione a corredo di cui al presente articolo alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
6. La documentazione a corredo in originale delle spese effettuate è conservata presso l'archivio dell'Assemblea legislativa per cinque anni dal termine della legislatura di riferimento].

(24) Articolo dapprima aggiunto dall' *art. 6, comma 1, L.R. 18 luglio 2014, n. 15* (per le disposizioni finali, vedi quanto previsto dall' *art. 13, comma 3, della medesima legge*) e poi abrogato dall'*art. 15, comma 2, alinea, L.R. 12 marzo 2015, n. 1*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 17, comma 1 della medesima legge*).

Capo III

Rendiconto dei gruppi assembleari

Articolo 23 *Irregolarità di redazione del rendiconto e sanzioni* ⁽²⁵⁾.

[1. Ai sensi dell'*articolo 1, comma 11, del D.L. n. 174 del 2012*, convertito dalla *L. n. 213 del 2012*, qualora la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti riscontri che il rendiconto di esercizio del gruppo assembleare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite dalla presente legge, in attuazione del *D.P.C.M. 21 dicembre 2012*, trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, al Presidente della

Normativa comparata - Regione Emilia-Romagna

L.R. 26 luglio 2013, n. 11. (TITOLO IV - Funzionamento dei gruppi assembleari)

Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'assemblea.

Assemblea una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni.

2. La comunicazione è trasmessa al Presidente dell'Assemblea per i successivi adempimenti da parte del gruppo assembleare interessato e sospende la decorrenza del termine per la pronuncia della sezione. Il Presidente dell'Assemblea trasmette alla Corte dei Conti la documentazione fornita dai gruppi a riscontro dei rilievi della Corte.

3. L'omessa regolarizzazione da parte del gruppo interessato comporta l'obbligo per lo stesso di restituire le somme ricevute a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa e non rendicontate. Ai sensi del comma 12 dell'*articolo 1 del D.L. n. 174 del 2012*, convertito dalla *L. n. 213 del 2012*, l'obbligo di restituzione consegue sia alla mancata trasmissione del rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 10 dell'*art. 1 del D.L. n. 174 del 2012*, convertito dalla *L. n. 213 del 2012*, sia alla delibera definitiva di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

4. Entro trenta giorni dalla ricezione della delibera definitiva della Corte dei Conti, nel caso siano previsti obblighi di restituzione a carico di un gruppo assembleare, il presidente del gruppo, fatto salvo la sospensione dei termini previsti dal presente comma in caso di ricorso e in attesa della decisione dell'Organo giurisdizionale propone per iscritto all'Ufficio di Presidenza il piano di rientro oppure richiede di compensare il debito del gruppo con progressive decurtazioni del contributo annuale spettante al gruppo stesso per le spese di funzionamento. Vista la delibera definitiva della Corte dei Conti e sulla base di quanto in essa riportato, l'Ufficio di Presidenza accerta e dichiara il credito dell'Assemblea nei confronti del gruppo. L'Ufficio di Presidenza valuta la proposta di restituzione del Presidente del gruppo. Se la proposta non è ritenuta congrua, l'Ufficio di Presidenza lo motiva e decide sulle modalità e tempi di restituzione a suo insindacabile giudizio sulla base dei principi di equità, proporzionalità e congruità].

(25) Articolo dapprima sostituito dall' *art. 7, comma 1, L.R. 18 luglio 2014, n. 15* (per le disposizioni finali, vedi quanto previsto dall' *art. 13, comma 3, della medesima legge*) e poi abrogato dall'*art. 15, comma 2, alinea, L.R. 12 marzo 2015, n. 1*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 17, comma 1 della medesima legge*). Il testo originario era così formulato: «Articolo 23. Documentazione contabile dei gruppi. 1. I gruppi tengono documentazione delle spese effettuate con impiego dei contributi di cui al presente testo unico, secondo indicazioni e modalità disposte dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa improntate alla massima trasparenza e definite sulla base delle linee-guida definite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in applicazione delle norme vigenti.

2. La documentazione delle spese deve essere conservata presso la sede del gruppo. All'approvazione del rendiconto annuale, la documentazione medesima è trasmessa all'Ufficio di Presidenza.

Normativa comparata - Regione Emilia-Romagna
L.R. 26 luglio 2013, n. 11. (TITOLO IV - Funzionamento dei gruppi assembleari)
Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'assemblea.

3. I gruppi assembleari possono chiedere al Collegio dei revisori di cui alla *L.R. n. 18 del 2012* indicazioni, consulenza ed assistenza ai fini del corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente testo unico.».

Articolo 24 *Attività di inizio e fine legislatura* ⁽²⁶⁾.

[1. Il primo rendiconto di ogni legislatura riguarda il periodo decorrente dal giorno dell'insediamento dell'Assemblea legislativa al 31 dicembre successivo.

2. L'ultimo rendiconto di ogni legislatura, da rendersi entro sei mesi dalle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea legislativa, riguarda:

a) per i contributi incassati, il periodo ricompreso tra il 1° gennaio dell'anno in cui si tengono le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea legislativa e il giorno precedente a quello di insediamento dell'Assemblea legislativa;

b) per i pagamenti effettuati, tutti i pagamenti il cui impegno sia maturato fino al giorno precedente a quello di insediamento dell'Assemblea legislativa, anche se liquidati ed effettuati dopo il giorno stesso ma entro il termine per la presentazione del rendiconto. L'eventuale avanzo derivante dall'eccedenza dei contributi incassati, rispetto alle spese pagate, deve essere riversato all'Assemblea legislativa.

3. Le spese impegnate dal gruppo entro il giorno precedente a quello di insediamento dell'Assemblea legislativa e non pagate entro il termine per la presentazione del rendiconto restano a carico del Presidente del gruppo che le ha decise. L'Ufficio di Presidenza, su richiesta del Presidente del gruppo, da presentarsi in allegato al rendiconto, e previa verifica della legittimità della spesa, può rimborsare le spese stesse al Presidente del gruppo, entro i limiti dell'avanzo dei contributi riversati all'Assemblea legislativa da parte del gruppo stesso.

4. L'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto di cui al comma 2 rimane a carico del Presidente del gruppo che ha sottoscritto il rendiconto.

5. I gruppi possono, sotto la responsabilità del Presidente del gruppo, con i contributi loro corrisposti a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa, acquistare beni mobili non registrati il cui elenco, diviso per ciascun gruppo assembleare, deve essere pubblicato nel sito istituzionale dell'Assemblea legislativa. Ad ogni rendiconto è allegato un inventario, anch'esso pubblicato nel sito istituzionale dell'Assemblea legislativa, nel quale sono elencati i beni durevoli che il gruppo assembleare ha acquistato con i contributi ricevuti dall'Assemblea legislativa o ha ricevuto per devoluzione a norma del comma 6. I beni che siano andati fuori uso sono affidati all'ufficio dell'Assemblea legislativa competente alla gestione del patrimonio, che ne dispone a norma del regolamento di contabilità.

6. Alla cessazione della legislatura, i beni di cui al comma 5 indicati nell'ultimo rendiconto sono trasferiti, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, dal gruppo uscente a quello tra i gruppi formati nella nuova Assemblea legislativa che presenti, rispetto al gruppo uscente, nesso di continuità politico-organizzativa. La continuità politico-organizzativa con il gruppo uscente è dichiarata dal Presidente del gruppo formatosi nella nuova Assemblea legislativa entro quindici giorni dall'insediamento della stessa Assemblea. L'Ufficio di Presidenza prende atto delle dichiarazioni dei Presidenti dei gruppi assembleari. Nel caso in cui non risultino

Normativa comparata - Regione Emilia-Romagna

L.R. 26 luglio 2013, n. 11. (TITOLO IV - Funzionamento dei gruppi assembleari)

Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'assemblea.

sussistenti nessi di continuità tra il gruppo uscente e uno dei nuovi gruppi, i beni di cui al comma 5 passano al patrimonio dell'Assemblea legislativa. L'Ufficio di Presidenza ne dispone la presa in carico da parte del competente ufficio dell'Assemblea legislativa.

7. L'acquisto, la gestione, l'alienazione e la devoluzione dei beni che il gruppo ha acquistato con fondi diversi dai contributi di cui alla presente legge sono disciplinati esclusivamente dal regolamento interno di ciascun gruppo o, in difetto, dalle decisioni del gruppo stesso].

(26) Articolo dapprima sostituito dall' *art. 8, comma 1, L.R. 18 luglio 2014, n. 15*. (per le disposizioni finali, vedi quanto previsto dall' *art. 13, comma 3, della medesima legge*) e poi abrogato dall' *art. 15, comma 2, alinea, L.R. 12 marzo 2015, n. 1*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 17, comma 1 della medesima legge*). Il testo originario era così formulato: «Articolo 24. Rendiconto dei gruppi assembleari. 1. Ciascun gruppo assembleare approva un rendiconto di esercizio annuale, secondo il modello predisposto dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa sulla base delle linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. Il rendiconto concerne esclusivamente l'impiego dei contributi di cui al presente testo unico, compresi gli eventuali interessi attivi derivanti dal deposito dei contributi stessi. L'avanzo o il disavanzo di ogni anno sono riportati all'anno seguente, fino all'anno delle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea legislativa. Il rendiconto evidenzia in apposite voci le risorse trasferite al gruppo dall'Assemblea legislativa, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.

2. Il rendiconto approvato relativo all'anno precedente e la documentazione a corredo è trasmesso da ciascun gruppo al Presidente dell'Assemblea legislativa entro il 15 febbraio di ogni anno. Il Presidente dell'Assemblea legislativa trasmette il rendiconto e la documentazione a corredo al Presidente della Regione per l'inoltro alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti nei termini indicati dalla normativa vigente.

3. La delibera della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti è trasmessa al Presidente della Regione per il successivo inoltro al Presidente dell'Assemblea legislativa che ne cura la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assemblea. Il rendiconto dei gruppi è altresì pubblicato in allegato al conto consuntivo dell'Assemblea legislativa nel Bollettino Ufficiale Telematico e sul sito istituzionale della Regione.

4. Copia del rendiconto, sottoscritta dal Presidente del gruppo e dal consigliere eventualmente abilitato alla riscossione dei contributi, a norma dell' *articolo 21, comma 3*, è depositata a cura del Presidente del gruppo presso l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa. Il deposito del rendiconto deve avvenire entro i termini previsti dal comma 2.

5. Il primo rendiconto di ogni legislatura riguarda il periodo decorrente dal giorno dell'insediamento dell'Assemblea legislativa al 31 dicembre successivo.

Normativa comparata - Regione Emilia-Romagna

L.R. 26 luglio 2013, n. 11. (TITOLO IV - Funzionamento dei gruppi assembleari)

Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'assemblea.

6. L'ultimo rendiconto di ogni legislatura, da rendersi entro sei mesi dalle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea legislativa, riguarda:

a) per i contributi incassati, il periodo ricompreso tra il 1° gennaio dell'anno in cui si tengono le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea legislativa e il giorno precedente a quello di insediamento dell'Assemblea legislativa;

b) per i pagamenti effettuati, tutti i pagamenti il cui impegno sia maturato fino al giorno precedente a quello di insediamento dell'Assemblea legislativa, anche se liquidati ed effettuati dopo il giorno stesso ma entro il termine per la presentazione del rendiconto. L'eventuale avanzo derivante dall'eccedenza dei contributi incassati, aumentati dell'avanzo riportato dall'anno precedente, rispetto alle spese pagate deve essere riversato all'Assemblea legislativa.

7. Le spese impegnate dal gruppo entro il giorno precedente a quello di insediamento dell'Assemblea legislativa e non pagate entro il termine per la presentazione del rendiconto restano a carico del Presidente del gruppo che le ha decise. L'Ufficio di Presidenza, su richiesta del Presidente del gruppo, da presentarsi in allegato al rendiconto, e previa verifica della legittimità della spesa, può rimborsare le spese stesse al Presidente del gruppo, entro i limiti dell'avanzo dei contributi riversati all'Assemblea legislativa da parte del gruppo stesso.

8. L'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto di cui al comma 6 rimane a carico del Presidente del gruppo che ha sottoscritto il rendiconto.

9. I gruppi possono, sotto la responsabilità del Presidente del gruppo, con i contributi loro corrisposti a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa, acquistare beni mobili non registrati il cui elenco, diviso per ciascun gruppo assembleare, deve essere pubblicato nel sito istituzionale dell'Assemblea legislativa. Ad ogni rendiconto è allegato un inventario anch'esso pubblicato nel sito istituzionale dell'Assemblea legislativa, nel quale sono elencati i beni durevoli che il gruppo assembleare ha acquistato con i contributi ricevuti dall'Assemblea legislativa o ha ricevuto per devoluzione a norma del comma 10. I beni che siano andati fuori uso sono affidati all'ufficio dell'Assemblea legislativa competente alla gestione del patrimonio, che ne dispone a norma del regolamento di contabilità.

10. Alla cessazione della legislatura, i beni di cui al comma 9 indicati nell'ultimo rendiconto sono trasferiti, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, dal gruppo uscente a quello tra i gruppi formati nella nuova Assemblea legislativa che presenti, rispetto al gruppo uscente, nessi di continuità politico organizzativa. La continuità politico organizzativa con il gruppo uscente è dichiarata dal Presidente del gruppo formatosi nella nuova Assemblea legislativa entro quindici giorni dall'insediamento della stessa Assemblea. L'Ufficio di Presidenza prende atto delle dichiarazioni dei Presidenti dei gruppi assembleari. Nel caso in cui non risultino sussistenti nessi di continuità tra il gruppo uscente e uno dei nuovi gruppi, i beni di cui al comma 9 passano al patrimonio dell'Assemblea legislativa. L'Ufficio di Presidenza ne dispone la presa in carico da parte del competente ufficio dell'Assemblea legislativa.

11. L'acquisto, la gestione, l'alienazione e la devoluzione dei beni che il gruppo ha acquistato con fondi diversi dai contributi di cui alla presente legge sono disciplinati esclusivamente dal regolamento interno di ciascun gruppo o, in difetto, dalle decisioni del gruppo stesso.».

Normativa comparata - Regione Emilia-Romagna
L.R. 26 luglio 2013, n. 11. (TITOLO IV - Funzionamento dei gruppi assembleari)
Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'assemblea.

Articolo 25 *Pubblicità dei finanziamenti dell'attività dei gruppi assembleari.*

1. Ai sensi della normativa vigente, la Regione istituisce un sistema informativo al quale affluiscono i dati relativi al finanziamento del personale dei gruppi assembleari, curandone altresì la pubblicità sul proprio sito istituzionale. I dati sono resi disponibili per via telematica al sistema informativo della Corte dei Conti e al Ministero dell'Economia e delle Finanze ⁽²⁷⁾.

(27) Comma modificato dall'*art. 12, comma 1, L.R. 12 marzo 2015, n. 1*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 17, comma 1 della medesima legge*).

Articolo 25-bis *Pubblicità dei rendiconti* ⁽²⁸⁾.

[1. Entro 30 giorni dal ricevimento, il Presidente dell'Assemblea legislativa provvede a far pubblicare nel sito istituzionale dell'Assemblea la delibera definitiva con la quale la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti si è pronunciata sulla regolarità del rendiconto di ciascun gruppo. Provvede altresì contestualmente a far pubblicare nel sito istituzionale dell'Assemblea legislativa il rendiconto dei gruppi secondo il modello di rendicontazione annuale di cui al *D.P.C.M. 21 dicembre 2012*.

2. Il rendiconto dei gruppi secondo il modello di rendicontazione annuale di cui al *D.P.C.M. 21 dicembre 2012* è altresì pubblicato in allegato al conto consuntivo dell'Assemblea legislativa nel Bollettino Ufficiale Telematico].

(28) Articolo dapprima aggiunto dall' *art. 9, comma 1, L.R. 18 luglio 2014, n. 15* (per le disposizioni finali, vedi quanto previsto dall' *art. 13, comma 3, della medesima legge*) e poi abrogato dall'*art. 15, comma 2, alinea, L.R. 12 marzo 2015, n. 1*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 17, comma 1 della medesima legge*).

(...)

REGIONE LAZIO

L.R. 18/02/2002, n. 6 (Art. 37)

Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale.

Pubblicata nel B.U. Lazio 9 marzo 2002, n. 7, S. O. n. 9.

(...)

Art. 37

Strutture di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

1. Il Presidente del Consiglio, i componenti dell'Ufficio di Presidenza e della Conferenza dei Presidenti, il presidente del Comitato regionale di controllo contabile, i presidenti delle commissioni consiliari permanenti e speciali, nonché il Presidente del Consiglio delle autonomie locali (CAL) nonché i gruppi consiliari si avvalgono, per l'esercizio delle proprie funzioni, di strutture di diretta collaborazione con compiti di segreteria nel rispetto dei limiti di spesa imposti dalla normativa nazionale. Il Presidente del Consiglio si avvale di una ulteriore struttura di diretta collaborazione con compiti di supporto tecnico (106).
2. Fatta eccezione per i gruppi consiliari, alle strutture di cui al comma 1 è preposto un responsabile (107).
3. [I presidenti delle commissioni consiliari permanenti e speciali si avvalgono di strutture di diretta collaborazione ai cui responsabili non si applica la disposizione di cui al comma 2] (108).
4. Con il regolamento di organizzazione l'ufficio di presidenza disciplina:
 - a) l'organizzazione dell'ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio;
 - b) le competenze delle strutture di cui al presente articolo;
 - b-bis) le modalità di conferimento degli incarichi di responsabilità di cui al comma 2;
 - c) il limite massimo del personale da assegnare alle strutture di cui al presente articolo scelti tra:
 - 1) dipendenti regionali;
 - 2) dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, secondo i relativi ordinamenti;

Normativa comparata - Regione Lazio

L.R. 18/02/2002, n. 6 (Art. 37)

Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale.

3) esterni all'amministrazione regionale assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato (109);

4) esperti in possesso di particolari professionalità e specializzazioni per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa;

c-bis) fermo restando quanto stabilito per i gruppi consiliari dai commi 4-bis e 5, la presenza all'interno delle strutture di diretta collaborazione a supporto dei componenti della Conferenza dei Presidenti di tre collaboratori scelti anche tra esterni all'amministrazione nella misura massima di due unità (110);

d) le procedure per l'assegnazione del personale alle strutture di cui al presente articolo (111);

e) il trattamento economico accessorio, in assenza di specifica disciplina dettata dai contratti collettivi nazionali e decentrati, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati, al personale cui si applicano i contratti, consistente in un unico emolumento sostitutivo anche dei compensi per lavoro straordinario;

f) il trattamento economico degli esterni all'amministrazione, assunti con contratto a tempo determinato di diritto privato, in misura corrispondente a quello previsto per i dipendenti pubblici in relazione a mansioni analoghe; tale trattamento può essere integrato con una indennità, definita in sede di contrattazione collettiva integrativa, commisurata alla temporaneità del rapporto ed alle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali;

g) il trattamento economico degli esperti e consulenti con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, commisurato alla specifica qualificazione professionale.

4-bis. In conformità alla deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale quantifica l'ammontare delle spese per il personale dei gruppi consiliari nel rispetto del parametro del costo di un'unità di personale di categoria D, posizione economica D6, compresi gli oneri a carico dell'ente e i trattamenti economici previsti dal contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI), senza posizione organizzativa, per ciascun consigliere regionale (112).

5. I gruppi consiliari, in alternativa alla struttura di diretta collaborazione di cui al comma 1, per lo svolgimento delle proprie funzioni, possono stipulare direttamente rapporti di lavoro subordinato, autonomo ovvero rientranti in altre tipologie contrattuali, previste dalla normativa vigente in materia, compatibili con l'attività lavorativa richiesta. Al gruppo consiliare che esercita la facoltà di cui al presente comma è erogata una somma pari al costo che l'amministrazione sostiene per i gruppi consiliari di pari consistenza numerica che si avvalgono della struttura di cui al comma 1. I gruppi consiliari che esercitano detta facoltà, disciplinata dal regolamento di organizzazione, non possono avvalersi delle strutture di diretta collaborazione di cui al comma 1 (113).

Normativa comparata - Regione Lazio

L.R. 18/02/2002, n. 6 (Art. 37)

Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale.

6. Gli incarichi del personale assegnato alle strutture di diretta collaborazione di cui al presente articolo non possono superare la data di scadenza della legislatura. In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio, dei componenti dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, del Presidente del Comitato regionale di controllo contabile e dei presidenti di commissione, nel corso della legislatura, gli incarichi del personale assegnato alle rispettive strutture di diretta collaborazione possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dalla data di insediamento del nuovo organo politico. Decorso tale termine, in assenza di provvedimenti, gli incarichi si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza. Le relative procedure, ivi comprese quelle relative ai casi di estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato del personale assegnato alle strutture di diretta collaborazione dei gruppi consiliari, sono disciplinate dal regolamento di organizzazione del Consiglio regionale (114).

7. Le strutture di cui al presente articolo non possono esercitare funzioni amministrative e gestionali, né interferire sulle attività delle strutture organizzative di cui all'articolo 33.

(106) Comma così sostituito dall' *art. 11, comma 1, lettera a), L.R. 15 settembre 2005, n. 16*, poi così modificato dall' *art. 14, comma 4, lettere a) e b), L.R. 28 giugno 2013, n. 4*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. Il Presidente del Consiglio, i componenti l'ufficio di presidenza, nonché i gruppi consiliari si avvalgono, per l'esercizio delle proprie funzioni, di strutture di diretta collaborazione con compiti di segreteria. Il Presidente del Consiglio si avvale di una ulteriore struttura di diretta collaborazione, con compiti di supporto tecnico.».

(107) Il presente comma, già modificato dall' *art. 11, comma 1, lettera b), L.R. 15 settembre 2005, n. 16*, è stato poi così sostituito dall' *art. 14, comma 4, lettera c), L.R. 28 giugno 2013, n. 4*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «2. La responsabilità delle strutture di cui al comma 1 è attribuita dall'ufficio di presidenza con contratto individuale a tempo determinato di diritto privato con trattamento economico fondamentale corrispondente a quello di accesso alla qualifica dirigenziale. I dipendenti regionali a cui è conferito uno dei predetti incarichi sono collocati in aspettativa per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'anzianità di servizio.».

(108) Comma così sostituito dall' *art. 11, comma 1, lettera c), L.R. 15 settembre 2005, n. 16* (vedi anche, riguardo al garante dell'infanzia e dell'adolescenza, l'art. 4, comma 1-bis, *L.R. 28 ottobre 2002, n. 38*, aggiunto dall' *art. 78, L.R. 28 dicembre 2007, n. 26*), poi abrogato dall' *art. 14, comma 4, lettera d), L.R. 28 giugno 2013, n. 4*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «3. I presidenti delle commissioni consiliari permanenti e speciali, il presidente del collegio dei revisori dei conti si avvalgono di strutture di diretta collaborazione ai cui responsabili non si applica la disposizione di cui al comma 2.».

(109) Numero soppresso dall' *art. 31, comma 5, L.R. 27 febbraio 2004, n. 2*, con effetto dalla data di stipula della convenzione di cui al comma 2 del medesimo articolo. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-15 luglio 2005, n. 277 (Gazz. Uff. 20 luglio 2005, n. 29, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto *art. 31, L.R. n. 2/2004*.

(110) Lettera prima aggiunta dall' *art. 14, comma 4, lettera f), L.R. 28 giugno 2013, n. 4*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38 della stessa legge) e poi così modificata dall' *art. 2, comma 48, lettera i), L.R. 14 luglio 2014, n. 7*, entrata in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 150, della medesima legge).

Normativa comparata - Regione Lazio

L.R. 18/02/2002, n. 6 (Art. 37)

Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale.

(111) Lettera aggiunta dall' *art. 14, comma 4, lettera e*, L.R. 28 giugno 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38 della stessa legge).

(112) Comma aggiunto dall' *art. 14, comma 4, lettera g*, L.R. 28 giugno 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38 della stessa legge).

(113) Comma così sostituito dall' *art. 14, comma 4, lettera h*, L.R. 28 giugno 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «5. Al fine di consentire il regolare funzionamento dei gruppi consiliari, nonché di assicurare la stabilità del posto di lavoro al personale dipendente, in sede di regolamento di organizzazione può essere prevista l'assunzione diretta, con contratto di diritto privato del personale dei gruppi consiliari in modo tale da garantire la separazione e distinzione giuridica, di status e di titolarità di rapporto di lavoro tra il suddetto personale e quello dell'amministrazione del Consiglio regionale. Il regolamento di organizzazione disciplina, altresì, le modalità di erogazione ai singoli gruppi di un contributo finanziario annuale correlato al numero dei dipendenti ammessi entro un massimale previsto. Nel caso di esercizio della facoltà di cui al presente comma, i gruppi consiliari non possono avvalersi delle strutture di diretta collaborazione di cui al comma 1.».

(114) Comma così sostituito dall' *art. 14, comma 4, lettera i*, L.R. 28 giugno 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «6. Entro novanta giorni dall'elezione del Presidente del Consiglio, dei componenti dell'ufficio di presidenza e dei presidenti di commissione, gli incarichi dei responsabili ed il personale assegnato alle rispettive strutture di diretta collaborazione possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati. Decorso tale termine gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati sino alla loro naturale scadenza, che non può comunque superare quella della legislatura. Le relative procedure sono stabilite con il regolamento di organizzazione. In caso di estinzione di un gruppo consiliare il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 4, lettera c), numeri 3) e 4) è risolto di diritto.».

(...)

REGIONE LAZIO

L.R. 28 giugno 2013, n. 4 (Artt. 11, 12, 13, 14).

Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione.

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 2 luglio 2013, n. 53.

(...)

Articolo 11 *Contributi ai gruppi consiliari.*

1. Ai gruppi consiliari è assegnato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del d.l. 174/2012 convertito dalla L. 213/2012, un contributo, a carico del bilancio del Consiglio regionale, che può essere utilizzato unicamente nel rispetto dei principi e delle disposizioni previsti dall'articolo 1, commi 3, 4, 5 e 6 dell'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012 (Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213).

2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dell'allegato A del D.P.C.M. 21 dicembre 2012, ciascun gruppo consiliare adotta un disciplinare interno, nel quale sono indicate le modalità per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità, nel rispetto delle linee guida individuate dallo stesso decreto.

3. In conformità alla deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012, l'importo da erogare a ciascun gruppo ai sensi del comma 1, secondo le modalità stabilite con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, è costituito, al netto delle spese per il personale assegnato, da:

a) una quota pari ad euro 5.000,00 per ciascun consigliere componente il gruppo;

b) una quota determinata moltiplicando il coefficiente pari ad euro 0,05 per il numero degli abitanti della Regione risultante dall'ultimo censimento, dividendo il prodotto così ottenuto per il numero dei consiglieri e assicurando comunque una quota minima per gruppo, secondo le modalità individuate dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

4. Sono esclusi dall'assegnazione del contributo i gruppi consiliari composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni o che, costituitisi all'esito delle elezioni, si siano ridotti ad un unico componente.

Normativa comparata - Regione Lazio

L.R. 28 giugno 2013, n. 4 (Artt. 11, 12, 13, 14).

Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione.

5. Se un gruppo viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo gruppo o varia la consistenza numerica dei gruppi esistenti, le conseguenti variazioni nell'assegnazione dei contributi decorrono dal mese immediatamente successivo a quello in cui la cessazione, la nuova costituzione o la variazione numerica del gruppo è intervenuta.

6. Le disponibilità finanziarie derivanti da avanzi di gestione o da risparmi di esercizio dei contributi erogati in favore dei gruppi possono essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento, mediante apposita e separata iscrizione alle competenze dell'esercizio successivo fino al termine della legislatura, alla cui scadenza eventuali avanzi sono restituiti.

7. Ai sensi dell'*articolo 4 dell'allegato A del D.P.C.M. 21 dicembre 2012*, i fondi erogati dal Consiglio regionale a ciascun gruppo sono accreditati in un conto corrente bancario intestato al gruppo consiliare e le operazioni di gestione del conto devono rispettare gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla normativa vigente.

8. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale stabilisce i criteri tramite i quali sono messi a disposizione dei gruppi consiliari, per l'esercizio della loro attività istituzionale ai sensi del comma 1, locali con relative dotazioni strumentali e servizi.

Articolo 12 Rendicontazione.

1. Ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale strutturato secondo il modello di rendicontazione annuale dei gruppi consiliari di cui all'*allegato B del D.P.C.M. 21 dicembre 2012*, volto ad assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché a definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

2. Il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal Consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.

3. Ai sensi dell'*articolo 2, comma 1 dell'allegato A del D.P.C.M. 21 dicembre 2012*, il presidente del gruppo consiliare autorizza le spese e ne è responsabile. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate dal vicepresidente. L'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile.

4. Ai sensi dell'*articolo 2, comma 2 dell'allegato A del D.P.C.M. 21 dicembre 2012*, la veridicità e la correttezza delle spese sostenute sono attestate dal presidente del gruppo consiliare, che ne sottoscrive il rendiconto.

5. Ciascun gruppo, entro quarantacinque giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, trasmette il rendiconto di esercizio al Presidente del Consiglio regionale, ai fini dell'inoltro alla

Normativa comparata - Regione Lazio

L.R. 28 giugno 2013, n. 4 (Artt. 11, 12, 13, 14).

Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione.

competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'*articolo 1, comma 10, del D.L. 174/2012*, convertito dalla *L. 213/2012* ⁽¹¹⁾.

6. A fine legislatura o in caso di scioglimento del gruppo per qualsiasi causa la presentazione del rendiconto avviene entro trenta giorni dalla data dell'evento, a cura di colui che rivestiva la carica di presidente del gruppo.

7. Ai sensi dell'*articolo 3, comma 1 dell'allegato A del D.P.C.M. 21 dicembre 2012*, al rendiconto è allegata copia conforme della documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso. L'originale di tale documentazione è conservato a norma di legge. Trova altresì applicazione l'*articolo 3, commi 2 e 3 dell'allegato A del D.P.C.M. 21 dicembre 2012* in materia di documentazione contabile.

8. Allo scopo di garantire la massima pubblicità e trasparenza il rendiconto di esercizio annuale è pubblicato in allegato al conto consuntivo del Consiglio regionale e, unitamente alla delibera della sezione regionale della Corte dei conti con la quale si attesta la regolarità del rendiconto, su apposito spazio dei siti istituzionali della Regione e del Consiglio regionale.

9. La mancata pubblicazione del rendiconto comporta la riduzione del 50 per cento delle risorse da trasferire o da assegnare al gruppo nel corso dell'anno.

10. I libri, le scritture ed i documenti contabili sono depositati presso la segreteria dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale a fine legislatura o all'atto dello scioglimento, per qualsiasi causa, del gruppo e sono conservati per almeno dieci anni dalla data di deposito.

(11) Comma così modificato dall'*art. 8, comma 1, L.R. 24 novembre 2014, n. 12*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 11, comma 1, della medesima legge*).

Articolo 13 *Restituzione delle somme* ⁽¹²⁾.

1. Il gruppo consiliare ha l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale in caso di ⁽¹³⁾:

- a) mancata trasmissione del rendiconto nei termini di cui all'*articolo 12, comma 5*;
- b) non conformità del rendiconto di esercizio annuale o della documentazione trasmessa a corredo dello stesso al modello di cui all'*articolo 12, comma 1*;
- c) mancata regolarizzazione del rendiconto di esercizio annuale rispetto alle prescrizioni contenute nella comunicazione di non conformità trasmessa dalla sezione regionale della Corte dei conti entro il termine fissato nella comunicazione stessa.

Normativa comparata - Regione Lazio

L.R. 28 giugno 2013, n. 4 (Artt. 11, 12, 13, 14).

Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione.

2. [Ai sensi dell'*articolo 12*, commi 3 e 4, la decadenza di cui al comma 1 comporta l'obbligo di restituzione delle somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale] ⁽¹⁴⁾.

(12) Rubrica così sostituita dall' *art. 8, comma 2, lettera a), L.R. 24 novembre 2014, n. 12*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 11, comma 1, della medesima legge*). Il testo originario era così formulato: «Decadenza.».

(13) Alinea così modificato dall' *art. 8, comma 2, lettera b), L.R. 24 novembre 2014, n. 12*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 11, comma 1, della medesima legge*).

(14) Comma abrogato dall' *art. 8, comma 2, lettera c), L.R. 24 novembre 2014, n. 12*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 11, comma 1, della medesima legge*).

Articolo 14 *Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche.*

1. A decorrere dal 1° ottobre 2013 sono soppresse le strutture e gli uffici di staff appartenenti al dipartimento e al direttore del dipartimento di cui agli *articoli 11*, commi 1 e 2, e *17 della L.R. n. 6/2002* e successive modifiche. Ovunque ricorrano sono soppresse le parole: "dipartimento" e "direttore del dipartimento".

2. Entro trenta giorni dalla data di cui al comma 1, con il regolamento di cui all'*articolo 30 della L.R. n. 6/2002* e successive modifiche, previa comunicazione alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, partecipazione, demanio e patrimonio, programmazione economico-finanziaria, sono disciplinate le modifiche all'attività ed all'organizzazione della Giunta regionale conseguenti alla soppressione delle strutture e degli uffici di staff appartenenti al dipartimento e al direttore del dipartimento ⁽¹⁵⁾.

3. All'*articolo 11-bis della L.R. n. 6/2002* e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, l'Avvocatura regionale, qualora non sussistano conflitti di interessi neppure potenziali, garantisce il coordinamento delle avvocature e degli incarichi di rappresentanza e difesa legale delle agenzie, degli enti pubblici regionali di cui agli *articoli 54 e 55 dello Statuto*, degli enti di cui all'*articolo 56 dello Statuto* e delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale.";

Normativa comparata - Regione Lazio
L.R. 28 giugno 2013, n. 4 (Artt. 11, 12, 13, 14).

Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione.

b) al comma 3, le parole: "da almeno dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "da almeno dodici anni, ad avvocati dello Stato";

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis Gli onorari corrisposti dalle società partecipate o controllate dalla Regione, per le prestazioni professionali svolte da avvocati o studi legali esterni all'Avvocatura regionale ed inerenti a procedimenti giudiziari, non possono superare, per ogni fase del procedimento, un importo pari al valore medio di liquidazione ridotto nella misura massima consentita, previsto dalla Tabella A, del *decreto del Ministro della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140* (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'*articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 marzo 2012, n. 27*).";

d) al comma 5 le parole: ", in caso di eccessivo carico di lavoro segnalato dall'Avvocatura regionale, " sono soppresse e sono aggiunte, infine, le seguenti: "o in caso di verificata impossibilità di farvi fronte con le risorse professionali disponibili.".

4. All'*articolo 37 della L.R. n. 6/2002* e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole: "di presidenza" sono inserite le seguenti: "e della Conferenza dei Presidenti";

b) al comma 1 dopo le parole: "controllo contabile, " sono inserite le seguenti: "i presidenti delle commissioni consiliari permanenti e speciali, nonché il Presidente del Consiglio delle autonomie locali (CAL)" e dopo le parole: "di segreteria" sono inserite le seguenti: "nel rispetto dei limiti di spesa imposti dalla normativa nazionale";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Fatta eccezione per i gruppi consiliari, alle strutture di cui al comma 1 è preposto un responsabile.";

d) il comma 3 è abrogato;

e) dopo la lettera b), del comma 4, è inserita la seguente:

"b-bis) le modalità di conferimento degli incarichi di responsabilità di cui al comma 2;";

f) dopo la lettera c) del comma 4 è inserita la seguente:

"c-bis) fermo restando quanto stabilito per i gruppi consiliari dai commi 4-bis e 5, la presenza all'interno delle strutture di diretta collaborazione di cui al comma 1 di tre collaboratori scelti anche tra esterni all'amministrazione nella misura massima di due unità;";

g) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. In conformità alla deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale quantifica l'ammontare delle spese per il personale dei gruppi consiliari nel rispetto del parametro del costo di un'unità di personale di categoria D, posizione economica D6, compresi gli oneri a carico dell'ente e i trattamenti economici previsti dal contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI), senza posizione organizzativa, per ciascun consigliere regionale.";

h) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. I gruppi consiliari, in alternativa alla struttura di diretta collaborazione di cui al comma 1, per lo svolgimento delle proprie funzioni, possono stipulare direttamente rapporti di lavoro subordinato,

Normativa comparata - Regione Lazio
L.R. 28 giugno 2013, n. 4 (Artt. 11, 12, 13, 14).

Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione.

autonomo ovvero rientranti in altre tipologie contrattuali, previste dalla normativa vigente in materia, compatibili con l'attività lavorativa richiesta. Al gruppo consiliare che esercita la facoltà di cui al presente comma è erogata una somma pari al costo che l'amministrazione sostiene per i gruppi consiliari di pari consistenza numerica che si avvalgono della struttura di cui al comma 1. I gruppi consiliari che esercitano detta facoltà, disciplinata dal regolamento di organizzazione, non possono avvalersi delle strutture di diretta collaborazione di cui al comma 1.";

i) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Gli incarichi del personale assegnato alle strutture di diretta collaborazione di cui al presente articolo non possono superare la data di scadenza della legislatura. In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio, dei componenti dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, del Presidente del Comitato regionale di controllo contabile e dei presidenti di commissione, nel corso della legislatura, gli incarichi del personale assegnato alle rispettive strutture di diretta collaborazione possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dalla data di insediamento del nuovo organo politico. Decorso tale termine, in assenza di provvedimenti, gli incarichi si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza. Le relative procedure, ivi comprese quelle relative ai casi di estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato del personale assegnato alle strutture di diretta collaborazione dei gruppi consiliari, sono disciplinate dal regolamento di organizzazione del Consiglio regionale.".

5. All'*articolo 38 della L.R. n. 6/2002* e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Previa rideterminazione delle dotazioni organiche, in coerenza con i vigenti vincoli di finanza pubblica applicabile alle Regioni, fino all'espletamento dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica dirigenziale e comunque per non oltre due anni, in assenza di figure dirigenziali, previo espletamento di apposite procedure selettive, possono essere attribuite le funzioni di cui al comma 4, a dipendenti della categoria D appartenenti al ruolo in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale. Al dipendente incaricato spetta, per la durata dell'attribuzione delle funzioni, il trattamento tabellare già in godimento e il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale. Le attribuzioni delle funzioni di cui al primo periodo possono essere conferite nei limiti delle disponibilità delle risorse per il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale.";

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Incarichi dirigenziali possono essere conferiti per specifiche esigenze dell'amministrazione e su iniziativa della stessa entro i limiti percentuali previsti dall'*articolo 19, comma 5-bis del D.Lgs. n. 165/2001* e successive modifiche a dirigenti non appartenenti al ruolo del Consiglio, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001* ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.".

6. Il comma 2-bis dell'*articolo 14 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15*, relativo al collocamento a riposo e al trattenimento in servizio del personale dipendente della Regione e degli enti da essa dipendenti, è abrogato.

7. Alle leggi regionali che hanno previsto l'istituzione di strutture di diretta collaborazione presso gli organi di controllo e garanzia sono abrogate le seguenti disposizioni:

Normativa comparata - Regione Lazio
L.R. 28 giugno 2013, n. 4 (Artt. 11, 12, 13, 14).

Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione.

a) il comma 1-bis, dell'*articolo 4 della legge regionale 6 ottobre 2003, n. 31* (Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale) e successive modifiche;

b) il comma 4 dell'*articolo 8 della legge regionale 23 ottobre 2006, n. 13* (Istituzione e disciplina del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro. Abrogazione dell'*articolo 22 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14*) e successive modifiche;

c) il comma 1-bis, dell'*articolo 4 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 38* (Istituzione del garante dell'infanzia e dell'adolescenza) e successive modifiche;

d) il comma 7-bis, dell'*articolo 2 della legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1* (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali) e successive modifiche.

8. Sono fatti salvi gli effetti dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge delle strutture di cui al comma 7.

9. Fino all'adozione degli atti di riorganizzazione delle strutture amministrative del Consiglio regionale conseguenti l'abrogazione dell'*articolo 36 della L.R. n. 6/2002*, le strutture amministrative di supporto di cui al comma 6, istituite nel rispetto della previgente normativa, continuano ad operare.

(15) In attuazione del presente comma vedi l'*art. 558-bis, Reg. reg. 6 settembre 2002, n. 1* (aggiunto dall'*art. 1, Reg. reg. 30 settembre 2013, n. 16*).

Articolo 15 *Sistema informativo relativo al finanziamento dell'attività dei gruppi consiliari.*

1. La Regione, istituendo un sistema informativo, garantisce l'afflusso, per via telematica, dei dati relativi al finanziamento dell'attività dei gruppi consiliari ai soggetti previsti dell'*articolo 2, comma 1, lettera l), del D.L. 174/2012*, convertito dalla *L. 213/2012*, curandone la pubblicità sul proprio sito istituzionale.

2. I dati di cui al comma 1 sono pubblicati in un'apposita sezione del sito istituzionale del Consiglio regionale e sono resi disponibili, per via telematica, ai sensi dell'*articolo 2, comma 1, lettera l), D.L. 174/2012*, convertito dalla *L. 213/2012*, alla Corte dei conti, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all'*articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96* (Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali).

3. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale disciplina le modalità attuative del sistema informativo, avvalendosi della struttura del Consiglio regionale competente nel settore dell'informatica.

Normativa comparata - Regione Lazio
L.R. 28 giugno 2013, n. 4 (Artt. 11, 12, 13, 14).
Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure
in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della
Regione.

Sezione II

(...)

REGIONE LIGURIA

L.R. 19 dicembre 1990, n. 38.

Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari.

Pubblicata nel B.U. Liguria 2 gennaio 1991, n. 1, parte prima.

L'art. 5, L.R. 3 agosto 2001, n. 23 dispone che nel testo della presente legge le parole "definita dalla tabella di cui all'art. 5" siano sostituite dalle seguenti "definita dall'articolo 2, comma 1, lettera c)", le parole "dalla tabella di cui all'articolo 5" e "di cui alla tabella allegata" siano sostituite dalle seguenti "di cui agli articoli 2, comma 1, lettera c), e 5".

Art. 1

1. All'assegnazione dei mezzi finanziari e del personale necessario per il funzionamento dei Gruppi consiliari si provvede, in attuazione dell'art. 28 dello Statuto della Regione Liguria e degli articoli 2, punto 5, e 3 della legge 6 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario), secondo le modalità stabilite dalla presente legge ⁽³⁾.

(3) Comma così modificato dapprima dall'art. 29, comma 5-ter, L.R. 17 agosto 2006, n. 25 (aggiunto, detto comma 5-ter, dall'art. 6, L.R. 1° dicembre 2006, n. 38) e poi dall'art. 8, L.R. 28 giugno 2011, n. 16.

Art. 2

Contributi in favore dei Gruppi consiliari ^{(4) (5)}.

1. Per il funzionamento, per le iniziative politiche e per le attività collegate ai lavori del Consiglio di ciascun Gruppo consiliare è previsto un contributo complessivo costituito da:

a) una quota annuale fissa pari ad euro 5.000,00 moltiplicata per il numero dei Consiglieri, nonché un importo di ulteriori cinque centesimi di euro moltiplicato per il numero degli abitanti della regione sulla base dei dati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione residente, da destinare, secondo quanto definito nel modello "A" allegato alla presente legge, alle spese di funzionamento del Gruppo per scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale quali:

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 19 dicembre 1990, n. 38.

Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari.

1) svolgimento di attività funzionalmente collegate ai lavori del Consiglio regionale e alle iniziative dei Gruppi o dei Consiglieri o comunque connesse all'attività dei Consiglieri regionali;

2) funzioni di studio;

3) funzioni di editoria;

4) funzioni di comunicazione;

b) una quota annuale, da destinare alle spese per il personale dei Gruppi, nel limite massimo del costo relativo al trattamento economico annualmente riconosciuto dal contratto nazionale applicato ai Consigli regionali ad una unità di personale di categoria D, posizione economica D6, comprensivo di una quota di salario accessorio mediamente attribuibile e degli oneri a carico dell'Ente moltiplicato per il numero di Consiglieri.

2. Il finanziamento complessivo di cui al comma 1 è ripartito dall'Ufficio di Presidenza, con propria deliberazione.

3. È esclusa, in ogni caso, la contribuzione per partiti o movimenti politici, nonché per Gruppi composti da un solo Consigliere, salvo per quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni o che, costituitisi all'esito delle elezioni, si siano ridotti ad un unico componente, nonché per il Gruppo misto costituitosi in corso di legislatura.

4. Il contributo di cui al comma 1, lettera b), può essere utilizzato esclusivamente per le spese del personale preposto allo svolgimento delle attività del Gruppo, comprese le spese di amministrazione e gestione del medesimo personale. A tal fine, nei limiti del suddetto finanziamento, ciascun Gruppo si può avvalere:

a) di personale assunto mediante contratti a tempo determinato, con convenzioni, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, prestazioni occasionali o di lavoro autonomo o con contratti temporanei di qualsiasi natura comunque denominati secondo le leggi vigenti. Per il personale di cui alla presente lettera i relativi contratti cessano allo scadere della legislatura in cui sono stati conferiti ovvero anteriormente in caso di cessazione dalla carica del soggetto che ne ha proposto il conferimento;

b) di dipendenti a tempo indeterminato di pubbliche amministrazioni a tal fine collocati in aspettativa senza assegni, fermo restando che i relativi periodi di attività prestati sono validi ai fini dell'anzianità di servizio e della progressione economica e di carriera;

c) di dipendenti di altri enti pubblici comandati presso il Consiglio regionale per essere assegnati ai Gruppi consiliari, per un periodo massimo corrispondente alla legislatura, anche al di fuori dei limiti di cui all'*articolo 8-bis, comma 2, della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25* (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio - Assemblea Legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni.

5. Il personale comandato da altro ente ed assegnato al Gruppo o al Consigliere facente parte dell'Ufficio di Presidenza riduce, in misura corrispondente al trattamento economico sostenuto

Normativa comparata - Regione Liguria
L.R. 19 dicembre 1990, n. 38.

Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari.

dall'Assemblea, i finanziamenti relativi alla spesa di personale previsti per i Gruppi consiliari e per gli uffici di Segreteria politica e particolare del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza.

(4) Vedi anche, per l'applicazione al personale di cui al presente articolo delle disposizioni in materia di contratti di lavoro flessibile e di lavoro autonomo, l'art. 6, comma 2, L.R. 28 aprile 2008, n. 10.

(5) Il presente articolo, già sostituito dall'art. 1, L.R. 5 maggio 1992, n. 12 e dall'art. 1, L.R. 1° marzo 1996, n. 9 e poi modificato dall'art. 1, L.R. 24 febbraio 1999, n. 6, dall'art. 1, L.R. 3 agosto 2001, n. 23, dagli articoli 1 e 2, L.R. 12 novembre 2001, n. 35, dall'art. 29, comma 5-quater, L.R. 17 agosto 2006, n. 25 e dall'art. 11, L.R. 24 dicembre 2008, n. 44, dall'art. 28, comma 1, L.R. 28 dicembre 2009, n. 63, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 33 della stessa legge) è stato infine così sostituito dall'art. 3, L.R. 20 dicembre 2012, n. 48, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 3, della medesima legge), fatto salvo quanto previsto dallo stesso comma 3. Il testo precedente era così formulato: «Art. 2 - Contributi ai Gruppi consiliari - 1. Per il funzionamento, per le iniziative politiche e per le attività collegate ai lavori del Consiglio di ciascun Gruppo consiliare, è previsto un contributo complessivo costituito da:

a) una quota mensile fissa per ogni Gruppo pari ad euro 1.550,00 aumentata di euro 775,00 per ogni Consigliere iscritto al Gruppo;

b) un finanziamento corrispondente al costo complessivo del personale determinato ai sensi dell'articolo 7 nella misura di due unità di personale di categoria non dirigenziale per ciascun Gruppo, aumentata di due unità di personale di categoria non dirigenziale per ogni componente del Gruppo che rivesta cariche all'interno dell'Ufficio di Presidenza. L'Ufficio di Presidenza, con proprio provvedimento, integra detto finanziamento sulla base degli elementi indicati all'articolo 7 e nel numero di unità definito con propria regolamentazione nei limiti delle disponibilità di bilancio.

2. A partire dalla nona legislatura, al Gruppo misto compete un finanziamento pari al 50 per cento del finanziamento che competerebbe ad un Gruppo di pari consistenza ai sensi del presente articolo, fatta eccezione per il finanziamento di cui al comma 1, lettera b), che viene attribuito per intero, in caso di presenza nello stesso Gruppo misto di componenti dell'Ufficio di Presidenza, per la sola parte riferita alle loro Segreterie.».

Art. 3

Decorrenze dei contributi ⁽⁶⁾.

1. I contributi di cui all'articolo 2 sono erogati a rate anticipate con cadenza definita dall'Ufficio di Presidenza.

2. I contributi di cui all'articolo 2 cessano a decorrere dal giorno antecedente la seduta di insediamento di ogni nuova Assemblea Legislativa.

Normativa comparata - Regione Liguria
L.R. 19 dicembre 1990, n. 38.

Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari.

3. In caso di variazione nel corso dell'anno finanziario del numero e della consistenza dei Gruppi consiliari, l'Ufficio di Presidenza fissa il nuovo contributo con effetto dal mese successivo a quello della variazione.

4. L'Ufficio di Presidenza all'inizio di ogni anno finanziario e, entro il mese successivo, ogni qualvolta vari la consistenza numerica di un Gruppo o intervengano modificazioni nella composizione dell'Ufficio di Presidenza o nelle iscrizioni ai Gruppi di suoi componenti, stabilisce l'importo, determinato in trecentosessantacinquesimi, spettante a ciascun Gruppo per le spese di funzionamento e di personale.

(6) Il presente articolo già modificato dall'*art. 1, L.R. 21 gennaio 1998, n. 4*, dall'*art. 5, L.R. 3 agosto 2001, n. 23*, dall'*art. 3, L.R. 12 novembre 2001, n. 35* (a decorrere dal 23 agosto 2001, ai sensi dell'*art. 10, comma 1, della stessa legge*), dall'*art. 28, commi 2 e 3, L.R. 28 dicembre 2009, n. 63* a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 33 della stessa legge*), è stato poi così sostituito dall'*art. 7, L.R. 27 dicembre 2011, n. 38*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 22 della medesima legge*) e dall'*art. 3, L.R. 20 dicembre 2012, n. 48*, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 12, comma 3, della medesima legge*) Il testo precedente era così formulato: «Art. 3 - 1. I contributi di cui all'articolo 2 sono erogati a rate anticipate con cadenza definita dall'Ufficio di Presidenza.

1-bis. Il Presidente del Gruppo pone immediatamente a disposizione dell'eventuale componente dell'Ufficio di Presidenza iscritto al proprio Gruppo l'intero importo a tal fine individuato dal medesimo Ufficio di Presidenza. Le determinazioni in ordine alle destinazioni di detta somma competono in esclusiva al citato componente dell'Ufficio di Presidenza.

2. In caso di variazione nel corso dell'anno finanziario del numero e della consistenza dei Gruppi consiliari, l'Ufficio di Presidenza fissa il nuovo contributo con effetto dal mese successivo a quello della variazione.

2-bis. L'Ufficio di Presidenza all'inizio di ogni anno finanziario e ogni qualvolta vari la consistenza numerica di un Gruppo, o intervengano modificazioni nella composizione dell'Ufficio di Presidenza o nelle iscrizioni ai Gruppi di suoi componenti entro il mese successivo, stabilisce l'importo relativo all'anno o frazione d'anno spettante a ciascun Gruppo per le spese di funzionamento.».

Art. 4

Uffici di Segreteria politica e particolare del Presidente dell'Assemblea e dei componenti dell'Ufficio di Presidenza ^o.

1. Per il funzionamento delle Segreterie politiche e particolari è previsto un ulteriore contributo complessivo costituito da una quota massima pari al 25 per cento del finanziamento riconosciuto ai Gruppi. Tale ulteriore contributo può essere destinato esclusivamente per spese per il personale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b). L'Ufficio di Presidenza, con proprio provvedimento, può ripartire, nel limite massimo di tale disponibilità, tra i componenti

Normativa comparata - Regione Liguria
L.R. 19 dicembre 1990, n. 38.

Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari.

dell'Ufficio di Presidenza, le risorse e le assegna, unitamente ai finanziamenti di cui all'articolo 2, ai Gruppi ai quali i medesimi Consiglieri aderiscono. Il Presidente del Gruppo pone immediatamente a disposizione dell'eventuale componente dell'Ufficio di Presidenza, iscritto al proprio Gruppo, il finanziamento attribuito sulla base del presente comma. Le determinazioni e la rendicontazione in ordine alle destinazioni di detta somma competono in via esclusiva al componente dell'Ufficio di Presidenza.

2. Le Segreterie politiche e particolari svolgono esclusivamente funzioni di supporto e di raccordo con l'Amministrazione, provvedono all'organizzazione degli impegni, curano l'agenda e la corrispondenza privata del componente dell'Ufficio di Presidenza, nonché i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici o privati in ragione del suo incarico istituzionale. Per il personale di cui al presente articolo i relativi contratti cessano allo scadere della legislatura in cui sono stati conferiti ovvero anteriormente in caso di cessazione dalla carica del soggetto che ne ha proposto il conferimento.

3. Ciascun Consigliere componente dell'Ufficio di Presidenza si avvale delle tipologie contrattuali di cui all'articolo 2, comma 4.

4. Al termine dell'esercizio finanziario ciascun componente del Gruppo che rivesta cariche all'interno dell'Ufficio di Presidenza, redige un rendiconto delle spese ad esso riferite. Il medesimo rendiconto è sottoposto, entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio, al controllo del Collegio interno dei revisori dei conti istituito ai sensi della *L.R. n. 25/2006* e successive modificazioni e integrazioni che verifica la corrispondenza tra le entrate e le spese effettuate sulla base della documentazione probatoria. Il componente dell'Ufficio di Presidenza a cui le spese si riferiscono se ne assume la responsabilità. Il rendiconto di tali spese è allegato al rendiconto del Gruppo consiliare di appartenenza.

(7) Il presente articolo, già sostituito dall'*art. 2, L.R. 1° marzo 1996, n. 9*, poi modificato dall'*art. 2, L.R. 21 gennaio 1998, n. 4*, dall'*art. 4, L.R. 12 novembre 2001, n. 35*, dall'*art. 1, L.R. 29 dicembre 2003, n. 32*, dall'*art. 29, comma 5-quinquies, L.R. 17 agosto 2006, n. 25*, è stato poi nuovamente così sostituito dall'*art. 28, comma 5, L.R. 28 dicembre 2009, n. 63*, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 33 della stessa legge*) e dall'*art. 3, L.R. 20 dicembre 2012, n. 48*, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 12, comma 3, della medesima legge*), fatto salvo quanto previsto dallo stesso comma 3. Il testo precedente era così formulato: «Art. 4 - Attrezzature e servizi - 1. All'inizio di ogni legislatura e/o all'inizio di ogni anno finanziario, l'Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, delibera le attrezzature e i servizi necessari per lo svolgimento delle funzioni dei Gruppi consiliari e dello stesso Ufficio di Presidenza. Contestualmente, l'Ufficio di Presidenza individua il personale da porre a disposizione dei propri componenti per le ordinarie funzioni di Segreteria Istituzionale secondo il seguente schema:

a) Presidente del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Liguria: fino a tre unità di personale, i cui una di categoria D o inferiore e due di categoria C o inferiore;

b) Vice Presidente del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Liguria: due unità di categoria C o inferiore;

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 19 dicembre 1990, n. 38.

Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari.

c) Consigliere Segretario del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Liguria: una unità di categoria C o inferiore.

2. Ogni Gruppo consiliare provvede alle spese inerenti il proprio funzionamento e a quelle per il supporto dell'attività delle Segreterie politiche e particolari dei componenti del Gruppo eventualmente facenti parte dell'Ufficio di Presidenza con i contributi di cui all'articolo 2. Le Segreterie politiche e particolari svolgono esclusivamente funzioni di supporto e di raccordo con l'Amministrazione, provvedono all'organizzazione degli impegni, curano l'agenda e la corrispondenza privata del componente dell'Ufficio di Presidenza, nonché i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici o privati in ragione del suo incarico istituzionale. Per il personale di cui al presente articolo i relativi contratti cessano allo scadere della legislatura in cui sono stati conferiti ovvero anteriormente in caso di cessazione dalla carica del soggetto che ne ha proposto il conferimento.

3. In particolare i contributi di cui all'articolo 2 sono complessivamente destinati a:

a) le spese per l'acquisto di libri e riviste;

b) le spese per lo svolgimento di attività funzionalmente collegate ai lavori di Consiglio e alle iniziative dei Gruppi o comunque conesse all'attività dei Consiglieri regionali;

c) le spese per eventuali consulenze;

d) le spese postali, telefoniche e di cancelleria non coperte dalla dotazione di servizio disposta ai sensi del comma 1;

e) le spese per il personale e per l'attività dei Consiglieri, fermo restando, per questi ultimi, quanto previsto dalla *legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3* (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali), compreso ogni onere ulteriore di carattere fiscale, previdenziale e assicurativo;

f) le spese di rappresentanza e quelle collegate allo svolgimento del mandato popolare; g) le spese, secondo le destinazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f), per il supporto delle attività delle Segreterie politiche e particolari dei componenti del Gruppo eventualmente facenti parte dell'Ufficio di Presidenza.

4. La Commissione consiliare di cui all'articolo 4-bis, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, convocata a termini di Regolamento, può definire modalità e argomentazioni esplicative in merito alle spese di funzionamento di cui al comma 2 e può proporre un modello di bilancio per le medesime spese. In sede di rendicontazione, le spese di cui al comma 3, lettera g), costituiscono un allegato al modello di bilancio predisposto, secondo le indicazioni espresse dalla Commissione consiliare. L'allegato è presentato al Presidente del Gruppo dal rispettivo componente dell'Ufficio di Presidenza entro il 20 gennaio di ogni anno.».

Art. 4-bis

Uffici di Segreteria istituzionale e dotazione di servizi ^().*

Normativa comparata - Regione Liguria
L.R. 19 dicembre 1990, n. 38.

Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari.

1. All'inizio di ogni legislatura e/o all'inizio di ogni anno finanziario, l'Ufficio di Presidenza individua il personale da porre a disposizione dei propri componenti per le ordinarie funzioni di Segreteria istituzionale secondo il seguente schema:

a) Presidente del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria: fino a tre unità di personale, di cui una di categoria D o inferiore e due di categoria C o inferiore;

b) Vice Presidente del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria: due unità di categoria C o inferiore;

c) Consigliere Segretario del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria: una unità di categoria C o inferiore. 2. Entro i limiti di cui all'*articolo 8-bis, comma 2, della L.R. n. 25/2006* e successive modificazioni e integrazioni, il personale di cui al comma 1 può essere scelto anche tra il personale a tal fine comandato presso il Consiglio regionale, per un periodo massimo corrispondente alla legislatura.

3. Al di fuori dei contributi di cui agli articoli 2, comma 1, lettera a), e 4, comma 1, a ciascun Consigliere facente parte del Gruppo sono garantiti spazi, arredi, utenze telefoniche, attrezzature d'ufficio ed informatiche in misura analoga ai dirigenti di cui all'*articolo 23-bis, comma 2, della L.R. n. 25/2006* e successive modificazioni e integrazioni ovvero, nel caso in cui al Consigliere facente parte del Gruppo siano affidate anche funzioni istituzionali in seno all'Ufficio di Presidenza, in misura analoga ai dirigenti di cui all'*articolo 23-bis, comma 1, della medesima L.R. n. 25/2006*. Per fini istituzionali e di rappresentanza al Presidente del Consiglio regionale può essere riconosciuta, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, una particolare dotazione superiore a quella riconosciuta ai dirigenti di cui all'*articolo 23-bis, comma 1*. Al personale assunto dai Gruppi o dal Consigliere facente parte del Gruppo a cui siano affidate anche funzioni istituzionali in seno all'Ufficio di Presidenza sono garantite le medesime dotazioni riconosciute al personale non dirigente che opera presso il Consiglio regionale.

(8) Il presente articolo, aggiunto dall'*art. 3, L.R. 1° marzo 1996, n. 9* e poi modificato dall'*art. 4, comma 2, L.R. 24 febbraio 1999, n. 6*, dall'*art. 29, comma 5-sexies, L.R. 17 agosto 2006, n. 25*, dall'*art. 28, L.R. 28 dicembre 2009, n. 63*, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 33 della stessa legge*) è stato infine così sostituito dall'*art. 4, L.R. 20 dicembre 2012, n. 48*, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 12, comma 3, della medesima legge*), fatto salvo quanto previsto dallo stesso comma 3. Il testo precedente era così formulato: «Art. 4-bis - 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno i Presidenti dei gruppi consiliari presentano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio un rendiconto articolato secondo le categorie di spesa elencate al comma 3 dell'*articolo 4* e le modalità di cui al comma 4 del medesimo articolo, circa l'utilizzazione dei fondi erogati nell'anno precedente. 1-bis. Al rendiconto del Gruppo, per ogni componente del Gruppo che rivesta cariche all'interno dell'Ufficio di Presidenza, viene distintamente allegato un rendiconto delle spese ad esso riferite secondo le categorie elencate all'*articolo 4, comma 3*, sottoscritto dal componente dell'Ufficio di Presidenza a cui le spese si riferiscono e che se ne assume la responsabilità per quanto di sua competenza.

Normativa comparata - Regione Liguria
L.R. 19 dicembre 1990, n. 38.

Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari.

2. Il rendiconto complessivo di cui ai commi 1 e 1-bis è preventivamente approvato dal Gruppo consiliare e il suo Presidente se ne assume la responsabilità, fatta eccezione per l'allegato di cui al comma 1-bis; dell'approvazione è dato cenno attraverso estratto del verbale della riunione del Gruppo consiliare allegato al rendiconto.
3. Il rendiconto delle spese deve essere successivamente sottoposto a presa d'atto da parte dell'Ufficio di Presidenza previa verifica della Commissione di cui al comma 4 ed allegato alla rendicontazione prevista dall'*articolo 5 della legge 6 dicembre 1973, n. 853*.
4. È costituita una Commissione consiliare eletta all'inizio di ogni legislatura. La Commissione è composta:
 - dal Presidente del Consiglio, o da membro dell'Ufficio di Presidenza da lui delegato, che la presiede;
 - da quattro Consiglieri eletti dal Consiglio con voto limitato a due.
5. La Commissione attesta l'esistenza di documentazione probatoria in merito all'ammontare delle spese di funzionamento e delle spese per il personale.
6. L'omessa trasmissione dei rendiconti nei termini di cui al comma 1 comporta la sospensione dei contributi per il funzionamento del Gruppo consiliare.».

Art. 4-ter

Rendicontazione dei Gruppi ⁽⁹⁾.

1. Ciascun Gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale che evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al Gruppo dal Consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché delle misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.
2. Il rendiconto è articolato secondo il modello "A" allegato alla presente legge, definito sulla base delle linee guida approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. Per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, a corredo del rendiconto è allegata la documentazione idonea a rilevare i dati relativi ai pagamenti effettuati.
4. Il rendiconto è trasmesso da ciascun Gruppo, entro cinquanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, al Presidente del Consiglio che lo trasmette al Presidente della Regione.
5. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Presidente della Regione trasmette il rendiconto di ciascun Gruppo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 19 dicembre 1990, n. 38.

Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari.

6. La delibera con cui la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti si pronuncia sulla regolarità del rendiconto di ciascun Gruppo, trasmessa dal Presidente della Giunta regionale al Presidente del Consiglio, è pubblicata nel sito istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

7. Qualora la Corte dei conti ravvisi irregolarità ovvero il rendiconto sia trasmesso oltre i termini, si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 1, commi 11 e 12, del D.L. 174/2012* convertito dalla *L. 213/2012*.

8. I rendiconti delle spese dei Gruppi, successivamente ai controlli da parte della competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, sono pubblicati, in allegato al rendiconto del bilancio del Consiglio regionale, nel sito istituzionale della Regione e sono resi disponibili per via telematica al sistema informativo della Corte dei conti, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all'*articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96* (Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali) e successive modificazioni e integrazioni.

(9) Articolo aggiunto dall'*art. 5, L.R. 20 dicembre 2012, n. 48*, a decorrere ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 12, comma 1, della medesima legge*).

Art. 4-quater

Collegio interno dei Revisori dei Conti ⁽¹⁰⁾.

1. Per la verifica delle spese effettuate con i contributi e secondo le categorie di cui all'articolo 2 ciascun Gruppo si avvale del Collegio interno dei Revisori dei Conti istituito ai sensi della *L.R. 25/2006* e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il Collegio, ai fini della rendicontazione di ciascun Gruppo, effettua, ogni quadrimestre, un controllo concomitante e, annualmente, un controllo successivo secondo tempi e modalità dal medesimo definite.

3. Il Collegio interno dei Revisori dei Conti, sulla base del modello di rendiconto approvato ai sensi dell'*articolo 1 del D.L. 174/2012* convertito dalla *L. 213/2012*, definisce modalità e argomentazioni esplicative in merito alle spese di funzionamento.

(10) Articolo aggiunto dall'*art. 5, L.R. 20 dicembre 2012, n. 48*, a decorrere ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 12, comma 1, della medesima legge*).

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 19 dicembre 1990, n. 38.

Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari.

Art. 4-quinquies*Disposizioni di monitoraggio e contenimento della spesa del personale dei Gruppi o ad essi assegnato ^{ov}.*

1. Fermi restando, per la IX legislatura, i limiti già individuati, ai sensi degli articoli 2, punto 4, e 3 della L. 853/1973, di cui alla L.R. n. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di monitorare la spesa del personale addetto ai Gruppi e, nel contempo, garantire il concorso dell'Assemblea agli obiettivi di finanza pubblica e coordinare i limiti di spesa già fissati, con le nuove disposizioni previste dall'*articolo 2, comma 2, lettera h), del D.L. 174/2012 convertito dalla L. 213/2012*, per le legislature successive a quella in corso, la spesa per il personale derivante dall'ammontare complessivo dei rapporti contrattuali posti in essere direttamente da ciascun Gruppo o dall'Assemblea per comandi di personale da assegnare ai Gruppi stessi o da ciascun componente dell'Ufficio di Presidenza, non può essere superiore, rispettivamente, al finanziamento individuato all'articolo 2, comma 1, lettera b), e all'articolo 4, comma 1, così come determinato in seguito alla definizione del parametro omogeneo che tiene conto del numero dei Consiglieri, delle dimensioni del territorio e dei modelli organizzativi della Regione.

(11) Articolo aggiunto dall'*art. 6, L.R. 20 dicembre 2012, n. 48*, a decorrere ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 12, comma 2, della medesima legge*).

Art. 5*Uffici di Segreteria politica e particolare del Presidente della Giunta regionale e della Giunta regionale.*

1. Per l'esercizio delle loro funzioni il Presidente della Giunta regionale e la Giunta regionale si avvalgono di personale che compone le rispettive Segreterie politiche e particolari le quali svolgono esclusivamente funzioni di supporto e di raccordo in ragione del loro incarico istituzionale.

2. È messo a disposizione del Presidente della Giunta regionale un finanziamento occorrente allo svolgimento delle funzioni di Segreteria politica e particolare. Tale finanziamento è determinato, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nella misura massima del 6 per cento del costo della dotazione organica della Dirigenza in essere alla data di entrata in vigore.

3. Per quanto disposto al comma 1 è messo a disposizione un finanziamento corrispondente al costo complessivo del personale, determinato sulla base degli elementi indicati all'articolo 7 e nel numero definito, con propria regolamentazione, dalla Giunta regionale, nei limiti delle disponibilità di bilancio ⁽¹²⁾.

(12) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 2, L.R. 5 maggio 1992, n. 12*, dall'*art. 4, L.R. 21 gennaio 1998, n. 4*, dall'*art. 2, L.R. 24 febbraio 1999, n. 6* e dall'*art. 1, L.R. 2 aprile 2001, n. 9*, poi sostituito dall'*art. 2, L.R. 3 agosto 2001, n. 23* e successivamente modificato dall'*art. 5, L.R. 12 novembre 2001, n. 35*, dall'*art. 29, comma 5-septies, L.R. 17 agosto 2006, n. 25* e dall'*art. 11, L.R.*

Normativa comparata - Regione Liguria
L.R. 19 dicembre 1990, n. 38.

Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari.

24 novembre 2008, n. 42, è stato poi nuovamente così sostituito dall'art. 28, comma 9, L.R. 28 dicembre 2009, n. 63, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 33 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 5. Uffici di Segreteria politica del Presidente della Giunta regionale, della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza. 1. Per l'esercizio delle loro funzioni il Presidente della Giunta regionale, la Giunta regionale, il Presidente del Consiglio regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale si avvalgono di personale avente esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'Amministrazione che compone la Segreteria politica.

2. È messo a disposizione del Presidente della Giunta regionale un finanziamento occorrente allo svolgimento delle funzioni di Segreteria politica. Tale finanziamento è determinato, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nella misura massima del 6 per cento del costo della dotazione organica della dirigenza in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

2-bis. Per quanto disposto al comma 1 è messo a disposizione un finanziamento corrispondente al costo complessivo del personale, determinato sulla base degli elementi indicati all'articolo 7, e nel numero definito, con propria regolamentazione, dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza per quanto di rispettiva competenza, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

3. [È messo a disposizione della Giunta regionale, nei limiti delle disponibilità di bilancio, un finanziamento corrispondente al costo complessivo del personale occorrente allo svolgimento delle funzioni di segreteria politica di ogni Assessore nella misura di un'unità di posizione economica D3 per ogni componente della Giunta stessa, aumentato di un'unità per il Vice Presidente. Tale quota è determinata sulla base degli elementi indicati dall'articolo 7] (comma soppresso dall'art. 11, comma 3, L.R. 24 novembre 2008, n. 42).

4. [È messo a disposizione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nei limiti delle disponibilità di bilancio, un finanziamento corrispondente al costo complessivo del personale occorrente allo svolgimento delle funzioni di segreteria politica di ciascun componente nella misura di:

a) una unità per ogni componente dell'Ufficio stesso, aumentata di un'ulteriore unità. Il numero complessivo è ripartito a metà tra posizioni economiche corrispondenti alla posizione economica D3 ed alla posizione economica C1;

b) un'ulteriore unità di posizione economica corrispondente alla posizione economica D3 per il Presidente e per i Vice Presidenti.

Tale quota è determinata sulla base degli elementi indicati dall'articolo 7. Il Presidente del Consiglio definisce la ripartizione delle risorse tra i diversi componenti dell'Ufficio, su segnalazione dei singoli componenti] (comma soppresso dall'art. 11, comma 3, L.R. 24 novembre 2008, n. 42).».

(giurisprudenza)

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 19 dicembre 1990, n. 38.

Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari.

Art. 5-bis*Disposizioni comuni riferite agli articoli precedenti ⁽¹³⁾.*

1. Per le finalità previste dall'articolo 5 possono essere stipulati contratti a termine ed instaurati rapporti di collaborazione, consulenza o di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile, anche in deroga agli *articoli 7 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni e integrazioni.

2. Nel caso di deroga ai criteri di cui agli *articoli 7 e 36 del D.Lgs. 165/2001* e successive modificazioni e integrazioni, ferma restando la prevalente o esclusiva natura fiduciaria dell'incarico, si tiene conto dei seguenti criteri alternativi comprovanti la professionalità del personale individuato per svolgere le funzioni di cui all'articolo 5:

a) il possesso di una particolare competenza derivante dall'aver ricoperto incarichi istituzionali pluriennali in qualità di parlamentare, consigliere regionale, sindaco, presidente di provincia, componente degli esecutivi o dei consigli degli enti locali o circoscrizionali o altri incarichi di pari o superiore responsabilità;

b) il possesso di una particolare professionalità maturata in incarichi di responsabilità o di consulenza coerenti con le funzioni da svolgere, di durata almeno triennale, presso altri enti pubblici o privati, comprese le società, le fondazioni o le associazioni;

c) per le sole funzioni di Segreteria particolare, il possesso di comprovata esperienza, almeno triennale, nel settore pubblico o privato in analoghe funzioni.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 possono trovare anche applicazione nei confronti dei dipendenti regionali o dei dipendenti di altri enti pubblici comandati presso la Regione che abbiano richiesto ed ottenuto il collocamento in aspettativa senza assegni prevista a tal fine dalla presente legge; per i dipendenti regionali i relativi periodi di attività prestati sono validi ai fini dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera ⁽¹⁴⁾.

4. Non trova applicazione l'*articolo 26, commi 1 e 2, della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5* (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163* (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni e integrazioni) e successive modificazioni e integrazioni.

5. I rapporti instaurati ai sensi del comma 1 cessano allo scadere della legislatura in cui sono stati conferiti ovvero anteriormente in caso di cessazione dalla carica del soggetto che ne ha proposto il conferimento.

6. Il personale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e all'articolo 5, fatta eccezione per quello messo a disposizione dei componenti dell'Ufficio di Presidenza per le loro Segreterie istituzionali di cui all'articolo 4, comma 1, può essere anche scelto:

a) tra i dipendenti regionali di ruolo che a tal fine sono collocati in aspettativa senza assegni, fermo restando che i relativi periodi di attività prestati sono validi ai fini dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera;

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 19 dicembre 1990, n. 38.

Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari.

b) tra i dipendenti di altri enti pubblici, a tal fine comandati presso la Regione Liguria, aventi qualifica funzionale analoga a quella da ricoprirsi.

7. Per i Gruppi o gli Amministratori che si avvalgono del personale di cui al comma 6, il finanziamento previsto rispettivamente dall'articolo 2, comma 1, lettera b), e dall'articolo 5 è ridotto dell'importo corrispondente al costo del personale dipendente della Regione o comandato.

(13) Il presente articolo, aggiunto dall'*art. 3, L.R. 3 agosto 2001, n. 23*, successivamente modificato dall'*art. 6, L.R. 12 novembre 2001, n. 35*, dall'*art. 29, comma 5-octies, L.R. 17 agosto 2006, n. 25* e dall'*art. 7, comma 3, L.R. 28 aprile 2008, n. 10*, è stato poi così sostituito dall'*art. 28, comma 10, L.R. 28 dicembre 2009, n. 63*, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 33* della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 5-bis. Disposizioni comuni agli articoli precedenti. 1. Per le finalità previste dagli articoli 2, lettera b) e 5 possono essere stipulati contratti a termine ed instaurati rapporti di collaborazione o consulenza.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono trovare anche applicazione nei confronti dei dipendenti regionali o dei dipendenti di altri enti pubblici comandati presso la Regione che abbiano richiesto ed ottenuto il collocamento in aspettativa senza assegni prevista a tal fine della presente legge; per i dipendenti regionali i relativi periodi di attività prestati sono validi ai fini previdenziali e della progressione di carriera.

2. Non trovano applicazione i commi 1, 2 e 3 dell'*articolo 7 della legge regionale 6 aprile 1999, n. 12* (norme sui procedimenti contrattuali regionali).

3. I rapporti instaurati ai sensi del comma 1 cessano allo scadere della legislatura in cui sono stati conferiti ovvero anteriormente in caso di cessazione dalla carica del soggetto che ne ha proposto il conferimento.».

(14) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto dal presente comma, vedi l'*art. 9, L.R. 28 giugno 2011, n. 16*.

Art. 6

[1. Il personale di cui agli articoli 2, comma 1, lettera c), e 5 può essere anche scelto ⁽¹⁵⁾:

a) tra i dipendenti regionali di ruolo;

b) tra i dipendenti di altri enti pubblici, a tal fine comandati presso la Regione Liguria, aventi qualifica funzionale analoga a quella da ricoprirsi.

2. Per i Gruppi o gli Amministratori che si avvalgono del personale di cui al comma 1, il finanziamento previsto rispettivamente all'articolo 2, comma 1, lettera c), e all'articolo 5, è

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 19 dicembre 1990, n. 38.

Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari.

ridotto dell'importo corrispondente al costo del personale dipendente della Regione o comandato ⁽¹⁶⁾ ⁽¹⁷⁾.

(15) Alinea così sostituito dall'*art. 7, comma 1, L.R. 12 novembre 2001, n. 35*, a decorrere dal 23 agosto 2001, ai sensi dell'*art. 10, comma 1, della stessa legge*. Il testo originario era così formulato: «Il personale di cui all'*art. 5* può essere scelto:».

(16) Comma così sostituito dall'*art. 7, comma 2, L.R. 12 novembre 2001, n. 35*, a decorrere dal 23 agosto 2001, ai sensi dell'*art. 10, comma 1, della stessa legge*. Il testo originario era così formulato: «2. Il personale di cui alla lettera a) è assegnato, su richiesta nominativa di ciascun Capogruppo, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che provvede preventivamente a verificare sia la compatibilità dell'assegnazione con le esigenze di servizio degli uffici consiliari sia l'assenso del personale interessato. Qualora la richiesta riguardi personale in servizio presso altri uffici regionali, il provvedimento è deliberato d'intesa con la Giunta, cui competono le verifiche di cui sopra. La Giunta regionale provvede altresì, a seguito di richiesta nominativa di ciascun Capogruppo, all'espletamento delle procedure previste dalla vigente normativa per il comando del personale di cui alla lettera b).».

(17) Articolo abrogato dall'*art. 28, comma 11, L.R. 28 dicembre 2009, n. 63*, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 33 della stessa legge*).

Art. 7

1. Ai fini della determinazione del finanziamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono computati gli oneri complessivi al lordo, per l'Ente, derivanti dai sottoelencati elementi ⁽¹⁸⁾:

a) retribuzione base composta dalle seguenti voci definite dal contratto valevole per i dipendenti della Regione: stipendio base, eventuali somme per vacanza contrattuale, indennità integrativa speciale per i relativi livelli assegnati;

b) straordinario su un monte ore massimo annuale previsto per i dipendenti della Regione, rapportato ai dipendenti di cui agli articoli 2, comma 1, lettera b), e 5 e quantificato mensilmente ⁽¹⁹⁾;

c) ferie e permessi pari a quelli previsti per i dipendenti regionali, divisore mensile ai fini INPS pari a 26 ore, divisore orario pari a 156 ore-mese, divisore mensile non ai fini INPS pari a 30 ore come per i dipendenti regionali;

d) accantonamenti al fondo di trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del Codice Civile:

e) 13 mensilità riconosciute;

f) ogni onere a carattere contributivo e fiscale a carico del datore di lavoro ⁽²⁰⁾;

Normativa comparata - Regione Liguria
L.R. 19 dicembre 1990, n. 38.

Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari.

g) buono mensa ⁽²¹⁾;

g-bis) indennità di comparto ^{(22)*};

g-ter) indennità di posizione organizzativa ⁽²³⁾.

2. [La Regione, all'inizio di ciascun mese, consegna ai Gruppi consiliari dei tickets mensa per il personale esterno dell'importo corrispondente a quello di cui fruiscono i dipendenti della Regione e in numero pari al numero dei giorni lavorativi moltiplicato per ogni unità di personale di cui agli articoli 2, comma 1, lettera c), e 5] ⁽²⁴⁾.

3. [Nel caso di assenza per malattia ed infortunio viene assicurata al dipendente del Gruppo la retribuzione prevista dal contratto dallo stesso stipulato e comunque non superiore a quella per i dipendenti della Regione; l'eventuale eccedenza non corrisposta dall'INPS è a carico della Regione stessa] ⁽²⁵⁾.

4. [Nel rispetto dell'ammontare complessivo definito dai commi 1 e 2, i Gruppi consiliari hanno facoltà di avvalersi di personale anche part-time] ⁽²⁶⁾.

5. [I Gruppi consiliari utilizzano il finanziamento di cui ai commi 1 e 2 sia per le spese di prestazione d'opera sia per le spese per eventuali incarichi a termine che si risolvono in ogni caso alla data delle elezioni per il rinnovo ordinario o anticipato del Consiglio regionale] ⁽²⁷⁾.

6. [Il finanziamento è corrisposto con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza ed è commisurato all'effettivo impiego di personale documentato da lettera di incarico o contratto di assunzione] ⁽²⁸⁾.

7. [Annualmente vengono effettuati, da parte dei Gruppi, i rendiconti necessari e di conseguenza vengono operati dall'Ufficio di Presidenza eventuali conguagli o restituzioni. I Gruppi consegnano al termine di ogni anno tutte le relative documentazioni di spesa] ⁽²⁹⁾ ⁽³⁰⁾.

8. [Il Capogruppo è responsabile degli atti necessari da riferirsi al personale di cui ai commi precedenti] ⁽³¹⁾ ⁽³²⁾.

(18) Il presente alinea, già modificato per effetto dell'art. 5, L.R. 3 agosto 2001, n. 23, è stato poi così sostituito dall'art. 8, comma 1, L.R. 12 novembre 2001, n. 35 e successivamente così modificato dapprima dall'art. 29, comma 5-novies, L.R. 17 agosto 2006, n. 25 e poi dall'art. 28, comma 12, L.R. 28 dicembre 2009, n. 63, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 33 della stessa legge).

(19) Lettera così modificata dapprima dall'art. 3, comma 1, L.R. 24 febbraio 1999, n. 6, poi dall'art. 2, L.R. 2 aprile 2001, n. 9 e per effetto dell'art. 5, L.R. 3 agosto 2001, n. 23 e infine dall'art. 28, comma 13, L.R. 28 dicembre 2009, n. 63, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 33 della stessa legge).

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 19 dicembre 1990, n. 38.

Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari.

- (20) La presente lettera, già modificata dall'*art. 5, comma 1, L.R. 21 gennaio 1998, n. 4*, è stata poi così sostituita dall'*art. 3, comma 2, L.R. 24 febbraio 1999, n. 6*.
- (21) Lettera aggiunta dall'*art. 8, comma 2, L.R. 12 novembre 2001, n. 35*, a decorrere dal 23 agosto 2001, ai sensi dell'*art. 10, comma 1, della stessa legge*.
- (22) Lettera aggiunta dall'*art. 29, comma 5-novies, L.R. 17 agosto 2006, n. 25* (comma aggiunto dall'*art. 6, L.R. 1° dicembre 2006, n. 38*).
- (23) Lettera aggiunta dall'*art. 29, comma 5-novies, L.R. 17 agosto 2006, n. 25* (comma aggiunto dall'*art. 6, L.R. 1° dicembre 2006, n. 38*), poi così modificata dall'*art. 26, L.R. 6 giugno 2008, n. 14*.
- (24) Comma così modificato per effetto dell'*art. 5, L.R. 3 agosto 2001, n. 23*, poi abrogato dall'*art. 8, comma 3, L.R. 12 novembre 2001, n. 35*, a decorrere dal 23 agosto 2001, ai sensi dell'*art. 10, comma 1, della stessa legge*.
- (25) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 2, L.R. 21 gennaio 1998, n. 4*, poi abrogato dall'*art. 8, comma 3, L.R. 12 novembre 2001, n. 35*, a decorrere dal 23 agosto 2001, ai sensi dell'*art. 10, comma 1, della stessa legge*. Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi l'*art. 9, L.R. 3 agosto 2001, n. 23*.
- (26) Comma abrogato dall'*art. 8, comma 3, L.R. 12 novembre 2001, n. 35*, a decorrere dal 23 agosto 2001, ai sensi dell'*art. 10, comma 1, della stessa legge*.
- (27) Comma abrogato dall'*art. 8, comma 3, L.R. 12 novembre 2001, n. 35*, a decorrere dal 23 agosto 2001, ai sensi dell'*art. 10, comma 1, della stessa legge*.
- (28) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 3, L.R. 21 gennaio 1998, n. 4*, poi abrogato dall'*art. 8, comma 3, L.R. 12 novembre 2001, n. 35*, a decorrere dal 23 agosto 2001, ai sensi dell'*art. 10, comma 1, della stessa legge*.
- (29) Il secondo periodo è stato aggiunto dall'*art. 5, comma 4, L.R. 21 gennaio 1998, n. 4*.
- (30) Comma abrogato dall'*art. 8, comma 3, L.R. 12 novembre 2001, n. 35*, a decorrere dal 23 agosto 2001, ai sensi dell'*art. 10, comma 1, della stessa legge*.
- (31) Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 3, L.R. 24 febbraio 1999, n. 9*, poi abrogato dall'*art. 8, comma 3, L.R. 12 novembre 2001, n. 35*, a decorrere dal 23 agosto 2001, ai sensi dell'*art. 10, comma 1, della stessa legge*.
- (32) Il presente articolo è stato così sostituito dall'*art. 5, L.R. 1° marzo 1996, n. 9*, poi così modificato come indicato nelle note che precedono.

Art. 8 ⁽³³⁾

Normativa comparata - Regione Liguria
L.R. 19 dicembre 1990, n. 38.

Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari.

1. Ai dipendenti assegnati ai Gruppi consiliari o alle Segreterie politiche e particolari, ivi compresi i dipendenti a tal fine comandati da altri Enti pubblici, le norme relative al lavoro straordinario ed alle spese ed indennità di missione si applicano, nei limiti fissati per i dipendenti di ruolo della Regione, con le modalità di cui ai commi successivi ⁽³⁴⁾.
2. Il Presidente del gruppo, il componente dell'Ufficio di Presidenza o l'Amministratore sovrintendente all'osservanza dell'orario di lavoro ⁽³⁵⁾.
3. Gli oneri relativi alle spese ed indennità per missioni affidate dai Gruppi consiliari ai propri dipendenti sono totalmente a carico dei Gruppi stessi ⁽³⁶⁾.
4. Il personale dei Gruppi consiliari può svolgere la propria funzione anche fuori sede, sotto la diretta responsabilità del Presidente del gruppo o del componente dell'ufficio di Presidenza qualora il personale dipenda da questi; tali rapporti, qualora instaurati con personale dipendente, presuppongono il collocamento in aspettativa senza assegni dello stesso ⁽³⁷⁾. I periodi di attività prestati sono validi ai fini dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera ⁽³⁸⁾.

(34) Comma così modificato dall'art. 28, comma 14, L.R. 28 dicembre 2009, n. 63, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 33 della stessa legge).

(35) Comma così modificato per effetto dell'art. 29, comma 5-decies, L.R. 17 agosto 2006, n. 25 e poi dall'art. 28, comma 15, L.R. 28 dicembre 2009, n. 63, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 33 della stessa legge).

(36) Comma così modificato dall'art. 28, comma 16, L.R. 28 dicembre 2009, n. 63, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 33 della stessa legge).

(37) Periodo così modificato dapprima per effetto dell'art. 29, comma 5-decies, L.R. 17 agosto 2006, n. 25 e poi dall'art. 16, comma 2, L.R. 29 dicembre 2010, n. 23, a decorrere dal 1° gennaio 2011 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18 della stessa legge).

(38) Periodo così sostituito dall'art. 28, comma 17, L.R. 28 dicembre 2009, n. 63, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 33 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «I periodi di attività prestati non sono validi ai fini previdenziali e della progressione di carriera.».

(33) Il presente articolo, già modificato dall'art. 6, L.R. 1° marzo 1996, n. 9 e dell'art. 4, L.R. 3 agosto 2001, n. 23, è stato poi così sostituito dall'art. 9, L.R. 12 novembre 2001, n. 35, a decorrere dal 23 agosto 2001 (ai sensi dell'art. 10, comma 1, della stessa legge) e successivamente così modificato come indicato nelle note che seguono. Il testo precedente era così formulato: «Art. 8. 1. Ai dipendenti assegnati ai Gruppi consiliari, ivi compresi i dipendenti a tal fine comandati da altri enti pubblici, le norme relative al lavoro straordinario ed alle indennità di missione si applicano, nei limiti fissati per i dipendenti di ruolo della Regione Liguria, con le modalità di cui ai commi successivi.

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 19 dicembre 1990, n. 38.

Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari.

2. Il Capogruppo sovrintende all'osservanza dell'orario di lavoro.

3. Gli oneri relativi alle indennità per missioni affidate dai Gruppi consiliari ai propri dipendenti sono totalmente a carico dei Gruppi stessi.

3-bis. Il personale dei Gruppi consiliari può svolgere la sua funzione anche fuori sede, sotto la diretta responsabilità del Capogruppo. I rapporti instaurati col personale dipendente dell'Ente determinano il collocamento in aspettativa senza assegni dello stesso. I periodi di attività prestati non sono validi ai fini previdenziali e della progressione di carriera.».

Art. 8-bis

Norma transitoria ⁽³⁹⁾.

[1. A seguito di apposito atto ricognitivo deliberato rispettivamente dall'Ufficio di Presidenza e dalla Giunta regionale, i rapporti già instaurati ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, della presente legge ed i conseguenti contratti in essere, nel medesimo atto singolarmente evidenziati, sono fatti salvi e confermati fino al termine della ottava legislatura, così come definiti sulla base della normativa vigente al tempo delle indicazioni nominative formulate dai soggetti di cui all'articolo 5-bis, comma 3, con particolare e specifico riferimento agli adottati criteri di scelta del collaboratore, agli elementi del corrispettivo individuato ed alla scadenza dei contratti stessi].

(39) Articolo aggiunto dall'*art. 28, comma 18, L.R. 28 dicembre 2009, n. 63*, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 33 della stessa legge*) e poi abrogato dall'*art. 11, comma 1, lettera b), L.R. 20 dicembre 2012, n. 48*, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 12, comma 3, della medesima legge*), fatto salvo quanto previsto dallo stesso comma 3.

Art. 9 ⁽⁴⁰⁾

[1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale definisce, secondo quanto previsto dall'*art. 49 della L.R. 27 agosto 1984, n. 44* come modificato dall'*art. 61 della L.R. 9 novembre 1987, n. 32*, il nuovo organico complessivo delle strutture consiliari].

(40) Articolo abrogato dall'*art. 11, comma 1, lettera b), L.R. 20 dicembre 2012, n. 48*, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 12, comma 3, della medesima legge*), fatto salvo quanto previsto dallo stesso comma 3.

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 19 dicembre 1990, n. 38.

Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari.

Art. 10

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti in termini di competenza e di cassa del capitolo 0020 «Trattamento economico per il personale addetto al consiglio regionale» e del capitolo 0025 «Contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari» del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991 che presentano sufficienti disponibilità.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

Art. 11

1. La presente legge regionale entra in vigore il 1° gennaio 1991 e da tale data sono abrogate le seguenti norme:

- a) *L.R. 5 luglio 1973, n. 23;*
- b) *L.R. 18 luglio 1977, n. 30;*
- c) *L.R. 13 novembre 1981, n. 29;*
- d) *L.R. 30 ottobre 1984, n. 49;*
- e) *L.R. 6 marzo 1990, n. 9;*
- f) *L.R. 17 aprile 1990, n. 20.*

Tabella(art. 5) ⁽⁴¹⁾

Qualifica del personale assegnato	non sup. a 8	non sup. a 6	Totale
Fino a 2 Consiglieri	1	1	2
da 3 a 4 Consiglieri	1	2	3
da 5 a 6 Consiglieri	2	2	4
da 7 a 8 Consiglieri	2	3	5
da 9 a 10 Consiglieri	2	4	6
da 11 a 12 Consiglieri	3	4	7
oltre 13 Consiglieri	3	5	8

Normativa comparata - Regione Liguria

L.R. 19 dicembre 1990, n. 38.

Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari.

(41) Tabella così sostituita dall'*art. 4, L.R. 1° marzo 1996, n. 9*, poi abrogata dall'*art. 6, L.R. 3 agosto 2001, n. 23*.

REGIONE LOMBARDIA

L.R. 24 giugno 2013, n. 3. (TITOLO II - Risorse destinate ai gruppi consiliari e relative modalità di utilizzo)

Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Pubblicata nel B.U. Lombardia 25 giugno 2013, n. 26, Supplemento

(...)

TITOLO II

Risorse destinate ai gruppi consiliari e relative modalità di utilizzo

Art. 11 *Gruppi consiliari.*

01. Ad ogni inizio di legislatura i consiglieri regionali si costituiscono in gruppi consiliari, formazioni associative di consiglieri regionali ed essenziali strumenti per l'organizzazione dell'attività del Consiglio regionale. Secondo quanto stabilito dal Regolamento generale del Consiglio regionale, ogni gruppo consiliare assume una denominazione non confondibile con altri gruppi, si dota di un proprio simbolo distintivo, nomina il proprio presidente, approva il disciplinare di cui al comma 2, nonché si dota di un codice fiscale e di un apposito conto corrente dedicato dandone comunicazione all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale ⁽⁶⁾.

1. Nel rispetto delle disposizioni dello Statuto d'autonomia, del Regolamento generale e della presente legge, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, accertata e dichiarata la regolare costituzione e la consistenza numerica di ogni gruppo consiliare, assicura la disponibilità delle risorse finanziarie, strumentali e umane necessarie all'assolvimento delle loro funzioni.

2. Ogni gruppo consiliare, nell'ambito della propria autonomia, adotta un disciplinare per il funzionamento e lo trasmette all'Ufficio di presidenza, ai soli fini della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

(6) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 9 luglio 2014, n. 20, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Normativa comparata - Regione Lombardia

L.R. 24 giugno 2013, n. 3. (TITOLO II - Risorse destinate ai gruppi consiliari e relative modalità di utilizzo)
Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Risorse finanziarie e strumentali.

Art. 12 *Sedi, mezzi, attrezzature, materiali e servizi per i gruppi consiliari.*

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale assegna gratuitamente ai gruppi consiliari, nell'edificio in cui ha sede il Consiglio regionale, una sede adeguata alla consistenza numerica. Assegna, altresì, le dotazioni logistiche, strumentali, informatiche, informative e di beni e materiali di consumo dei gruppi a carico dell'ente e il corrispondente tetto massimo, tenuto conto della consistenza numerica di ciascun gruppo e nei limiti delle disponibilità di bilancio.
2. L'Ufficio di presidenza provvede in particolare:
 - a) all'allestimento, all'arredamento e alla attrezzatura, anche di tipo informatico, delle sedi dei gruppi consiliari, stabilendo la quantità e la tipologia dei locali, dei mobili, delle macchine, delle attrezzature, delle dotazioni, dei servizi, anche informativi, e dei materiali di consumo e le direttive per il loro uso;
 - b) alla fornitura ai gruppi consiliari di linee telefoniche e di telecomunicazione, di servizi di fotocopiatura e di riproduzione, stabilendo il limite oltre al quale le relative spese sono a carico dei gruppi.
3. La parte di spesa che eccede il tetto massimo di cui al comma 1 resta a carico di ciascun gruppo, che provvede al relativo pagamento con i contributi allo stesso assegnati ai sensi dell'*articolo 14*.
4. [Il Consiglio regionale può fornire servizi di revisione contabile delle spese dei gruppi, ai fini del corretto adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge.] ⁽⁷⁾

(7) Comma abrogato dall' *art. 10, comma 1, lettera c), L.R. 24 dicembre 2013, n. 19*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 13 *Inventario dei beni assegnati ai gruppi consiliari.*

1. I beni mobili di proprietà del Consiglio regionale assegnati in uso gratuito ai gruppi consiliari sono elencati in separato inventario e sono affidati, con apposito verbale, ai presidenti dei gruppi che ne divengono responsabili.
2. I beni mobili non registrati, acquistati da ciascun gruppo con i contributi di cui all'*articolo 14*, vengono inseriti nell'inventario di cui al comma 1.
3. I beni dismessi o fuori uso sono consegnati all'ufficio del Consiglio regionale competente alla gestione del patrimonio, che ne dispone a norma del regolamento di contabilità.

Normativa comparata - Regione Lombardia

L.R. 24 giugno 2013, n. 3. (TITOLO II - Risorse destinate ai gruppi consiliari e relative modalità di utilizzo)
Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

4. In caso di sostituzione del presidente del gruppo, il presidente uscente consegna al subentrante il verbale dei beni inventariati dandone comunicazione all'ufficio competente per i provvedimenti conseguenti. In caso di variazione della consistenza numerica di un gruppo consiliare oppure in caso di costituzione di nuovi gruppi, i beni inventariati a norma del presente articolo sono ridistribuiti ai gruppi con invarianza di spesa, sulla base della consistenza numerica degli stessi. A tal fine, l'ufficio competente, previa verifica, riprende in carico i beni e provvede al loro affidamento, con apposito verbale, ai presidenti dei gruppi aventi diritto e all'aggiornamento dei relativi inventari. Alla fine della legislatura o allo scioglimento del gruppo, il presidente del gruppo riconsegna i beni inventariati al competente ufficio del Consiglio regionale, che, previa verifica, li riprende in carico ⁽⁸⁾.

5. Al termine della legislatura, i beni inventariati di ciascun gruppo sono riconsegnati al Consiglio regionale e riassegnati ai gruppi con deliberazione dell'Ufficio di presidenza.

(8) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lettera b)*, L.R. 9 luglio 2014, n. 20, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «4. In caso di sostituzione del presidente del gruppo, il presidente uscente consegna al subentrante il verbale dei beni inventariati. Alla fine della legislatura, o allo scioglimento del gruppo, il presidente del gruppo riconsegna i beni inventariati al competente ufficio del Consiglio regionale, il quale, previa verifica, li riprende in carico.».

Art. 14 Contributi ai gruppi consiliari ⁽¹⁰⁾.

1. Fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, le dotazioni di cui all'*articolo 12*, nonché le spese per il personale, l'importo complessivo, per le finalità di cui all'*articolo 2, comma 1, lettera g)*, del d.l. 174/2012, da erogare ai gruppi consiliari a titolo di contributo per il loro funzionamento, è stabilito nella misura indicata dalle deliberazioni della Conferenza di cui all'*articolo 1*, limitatamente all'importo pari a euro 0,05 per abitante previsto con la finalità di tenere conto delle dimensioni del territorio e della popolazione residente, con esclusione della quota fissa pari a euro 5.000,00 per consigliere.

2. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale determina annualmente, ai sensi dell'*articolo 2, comma 1, lettera g)*, del d.l. 174/2012, l'importo di cui al comma 1 spettante a ciascun gruppo sulla base della consistenza numerica. L'importo è determinato sulla base del numero degli abitanti della Regione come rilevato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica.

3. I contributi ai gruppi sono destinati all'espletamento delle loro funzioni e alle attività di studio, editoria e comunicazione.

4. I gruppi consiliari utilizzano i fondi assegnati in conformità alle disposizioni di cui al D.P.C.M. 21 dicembre 2012 e non possono utilizzare, neppure parzialmente, i contributi erogati dal Consiglio regionale per finanziare direttamente o indirettamente le spese di funzionamento

Normativa comparata - Regione Lombardia

L.R. 24 giugno 2013, n. 3. (TITOLO II - Risorse destinate ai gruppi consiliari e relative modalità di utilizzo)
Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

degli organi centrali e periferici dei partiti o di movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi.

5. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale liquida i contributi spettanti a ciascun gruppo, e ne autorizza il pagamento in rate quadrimestrali anticipate. All'inizio di ogni legislatura, accertate la costituzione e la composizione dei gruppi, l'Ufficio di presidenza liquida i contributi a decorrere dal giorno dell'insediamento dell'Assemblea legislativa. In caso di variazione della consistenza numerica del gruppo consiliare, l'importo è rideterminato dalla data di protocollazione della comunicazione della variazione al Presidente del Consiglio regionale. In caso di variazione della consistenza numerica di un gruppo consiliare oppure in caso di costituzione di nuovi gruppi, i contributi già erogati a norma del presente comma e non ancora utilizzati o impegnati, nonché gli eventuali avanzi di gestione o risparmi di esercizio, ancora a disposizione alla data di protocollazione della comunicazione della variazione, previa comunicazione da parte del presidente del gruppo preesistente, sono ricalcolati proporzionalmente, con invarianza di spesa, dall'Ufficio di presidenza, sulla base del criterio della consistenza numerica. Il presidente del gruppo preesistente trasferisce le somme stabilite dall'Ufficio di presidenza al gruppo avente diritto e ne dà comunicazione all'Ufficio di presidenza. Qualora non provveda al trasferimento, l'Ufficio di presidenza procede a effettuare i necessari conguagli a valere sulle successive liquidazioni. ⁽⁹⁾

5-bis. In caso di sostituzione del presidente del gruppo, il presidente uscente consegna un prospetto della gestione contabile del gruppo relativo al proprio periodo di presidenza al presidente subentrante. Entrambi i presidenti ne conservano copia e ne trasmettono una copia anche all'Ufficio di presidenza ⁽¹⁰⁾.

6. Le disponibilità finanziarie derivanti da avanzi di gestione o da risparmi d'esercizio dei contributi erogati in favore dei gruppi possono essere utilizzate negli esercizi finanziari successivi. Al termine della legislatura, le disponibilità finanziarie non utilizzate sono restituite dai gruppi in occasione della rendicontazione di cui all'articolo 15, comma 4, al Consiglio regionale ⁽¹²⁾.

7. I contributi sono riscossi dal presidente del gruppo consiliare, o da altro componente del gruppo a ciò abilitato in base al disciplinare del gruppo o a espressa delega del presidente, che ne rilascia piena quietanza. Chi non appartiene al gruppo consiliare non può in alcun caso essere legittimato a riscuotere i contributi e a rilasciarne quietanza. I contributi sono erogati mediante versamento su conto corrente indicato per iscritto dal presidente del gruppo; in tal caso la ricevuta del versamento costituisce piena quietanza e fa fede a ogni effetto.

(9) Comma così modificato dall' *art. 10, comma 1, lettera d), L.R. 24 dicembre 2013, n. 19*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(10) Rubrica così sostituita dall'*art. 1, comma 1, lettera c), numero 1), L.R. 9 luglio 2014, n. 20*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «Assegnazione dei contributi.».

Normativa comparata - Regione Lombardia

L.R. 24 giugno 2013, n. 3. (TITOLO II - Risorse destinate ai gruppi consiliari e relative modalità di utilizzo)
Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

(11) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lettera c), numero 2), L.R. 9 luglio 2014, n. 20*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(12) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lettera c), numero 3), L.R. 9 luglio 2014, n. 20*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «6. Le disponibilità finanziarie derivanti da avanzi di gestione o da risparmi d'esercizio dei contributi erogati in favore dei gruppi possono essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento, mediante apposita e separata reiscrizione alle competenze dell'esercizio successivo.».

Capo II

Rendicontazione dei contributi.

Art. 15 *Rendicontazione.*

1. Ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, secondo il modello di rendicontazione di cui all'*Allegato B del D.P.C.M. 21 dicembre 2012*. Il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal Consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.

2. Il rendiconto di esercizio annuale è corredato da una relazione illustrativa sottoscritta dal presidente del gruppo che se ne assume la responsabilità, nella quale si dà atto delle spese sostenute da ciascun gruppo, supportate da formale documentazione contabile allegata alla relazione stessa.

3. Il presidente di ciascun gruppo consiliare trasmette, entro il 15 febbraio di ogni anno, il rendiconto di esercizio, corredato della relativa documentazione in copia conforme all'originale, al Presidente del Consiglio regionale, che lo invia tempestivamente alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'*articolo 1, comma 10, del d.l. 174/2012* ⁽¹⁴⁾.

4. Il presidente uscente del gruppo presenta il rendiconto entro trenta giorni dalla fine della legislatura o dallo scioglimento del gruppo consiliare.

5. I libri, le scritture e i documenti contabili sono depositati presso l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale a fine legislatura o all'atto dello scioglimento, per qualsiasi causa, del gruppo e sono conservati per cinque anni dalla data di deposito. Della consegna viene redatto apposito verbale. L'Ufficio di presidenza detta le disposizioni attuative del presente comma, ferma restando la responsabilità del contenuto della documentazione consegnata in capo al presidente del gruppo che ha sottoscritto il rendiconto di cui al comma 2 ⁽¹⁵⁾.

5-bis. Il collegio dei revisori dei conti di cui alla *legge regionale 17 dicembre 2012, n. 18* (Legge finanziaria 2013) esprime parere, su richiesta dei presidenti dei gruppi consiliari, circa la

Normativa comparata - Regione Lombardia

L.R. 24 giugno 2013, n. 3. (TITOLO II - Risorse destinate ai gruppi consiliari e relative modalità di utilizzo)
Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

rispondenza delle spese effettuate da ciascun gruppo consiliare alle finalità previste dalla presente legge e rilascia, su richiesta dei presidenti dei gruppi consiliari, una attestazione di regolarità attinente la veridicità e la correttezza delle spese annotate nei rendiconti dei gruppi consiliari che, fermo restando quanto stabilito dal comma 2, accompagna i rendiconti trasmessi al Presidente del Consiglio. ⁽¹³⁾

(13) Comma aggiunto dall' *art. 10, comma 1, lettera e), L.R. 24 dicembre 2013, n. 19*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(14) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lettera d), numero 1), L.R. 9 luglio 2014, n. 20*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «3. Ciascun gruppo consiliare trasmette, entro il 15 febbraio di ogni anno, il rendiconto di esercizio al Presidente del Consiglio regionale, che lo invia tempestivamente al Presidente della Regione ai fini dell'inoltro alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'*articolo 1, comma 10, del d.l. 174/2012*.».

(15) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera d), numero 2), L.R. 9 luglio 2014, n. 20*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 16 *Trasparenza.*

1. Allo scopo di garantire la massima pubblicità e trasparenza, il rendiconto di esercizio annuale è pubblicato in allegato al conto consuntivo del Consiglio regionale e, unitamente alla deliberazione della sezione regionale della Corte dei conti con la quale si attesta la regolarità del rendiconto presentato da ciascun gruppo consiliare, sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

2. La Regione assicura l'afflusso, per via telematica, dei dati relativi al finanziamento dell'attività dei gruppi consiliari ai soggetti previsti dall'*articolo 2, comma 1, lettera l), del d.l. 174/2012*, curandone altresì la pubblicità sul proprio sito istituzionale.

Art. 17 *Adempimenti a seguito della deliberazione di non regolarità del rendiconto.*

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale trasmette la deliberazione della Corte dei conti, sezione regionale di controllo, ai sensi dell'*articolo 1, commi 11 e 12, del d.l. 174/2012*, ai presidenti dei gruppi consiliari interessati e procede agli adempimenti ivi previsti nei confronti dei rispettivi gruppi.

Normativa comparata - Regione Lombardia

L.R. 24 giugno 2013, n. 3. (TITOLO II - Risorse destinate ai gruppi consiliari e relative modalità di utilizzo)
Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

2. In caso di dichiarazione di non regolarità dei rendiconti da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, l'Ufficio di presidenza dispone l'obbligo di restituzione delle somme ricevute ai sensi dell'*articolo 14*, non regolarmente rendicontate, concedendo al gruppo un termine non superiore a sessanta giorni. La comunicazione è inviata al presidente del gruppo consiliare che ha sottoscritto il rendiconto presentato e contestato. Nel caso in cui il gruppo abbia cambiato il presidente nel corso della legislatura, la comunicazione è inviata al presidente che ha autorizzato la spesa non regolare. Nel caso di gruppo consiliare non più presente in Consiglio regionale, la comunicazione è inviata al presidente del gruppo cessato.

3. [L'Ufficio di presidenza, inoltre, dispone per i gruppi le cui spese sono state ritenute irregolari la decadenza dal diritto all'erogazione, per l'anno in corso, delle risorse per il funzionamento di cui all'*articolo 14* applicando un criterio di proporzionalità rispetto all'entità delle spese contestate. Nel caso in cui parte di tali risorse sia già stata erogata, l'Ufficio di presidenza ne richiede la restituzione al gruppo, concedendo un termine non superiore a sessanta giorni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nell'anno di rinnovo della legislatura] ⁽¹⁶⁾.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di mancata trasmissione dei rendiconti dei gruppi consiliari al Presidente del Consiglio regionale nei termini di cui all'*articolo 15*.

5. L'Ufficio di presidenza, in considerazione dell'ammontare complessivo delle somme oggetto di restituzione, può accordare, su richiesta del gruppo interessato, la restituzione in forma rateizzata delle somme dovute, con l'applicazione degli interessi legali. L'accordo di rateizzazione non può avere una durata complessiva superiore a cinque anni. Le forme e le modalità per l'applicazione del presente comma, unitamente alla predisposizione di uno schema tipo, sono definite da apposita deliberazione dell'Ufficio di presidenza.

6. L'eventuale ricorso contro i provvedimenti di cui al presente articolo non costituisce causa di incompatibilità per i consiglieri regionali.

(16) Comma abrogato dall'*art. 2, comma 2, L.R. 9 luglio 2014, n. 20*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 1 del citato *art. 2, L.R. n. 20/2014*.

Capo III

Personale dei gruppi consiliari

Art. 18 *Disposizioni in materia di personale dei gruppi consiliari.*

1. I gruppi consiliari, per il reclutamento e la gestione del personale, possono avvalersi sia di quanto disposto dall'*articolo 67 della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20* (Testo unico delle leggi

Normativa comparata - Regione Lombardia

L.R. 24 giugno 2013, n. 3. (TITOLO II - Risorse destinate ai gruppi consiliari e relative modalità di utilizzo)
Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

regionali in materia di organizzazione e personale) come modificato dalla presente legge, sia dall'*articolo 19* della presente legge, dandone comunicazione all'Ufficio di presidenza.

2. Ai fini di quanto disposto dall'*articolo 2, comma 1, lettera h)*, del d.l. 174/2012 e secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Conferenza di cui all'*articolo 1*, ogni gruppo consiliare si avvale del personale necessario per lo svolgimento delle funzioni scelto in virtù di un rapporto di natura fiduciaria e costituente specifico apparato denominato segreteria.

2-bis. Per i fini di cui al comma 1, il presidente del gruppo acquisisce dagli interessati la documentazione e le certificazioni richieste per la stipulazione del contratto e, per i contratti stipulati ai sensi dell'*articolo 67 della L.R. 20/2008*, provvede a fornirla all'amministrazione consiliare ⁽¹⁷⁾.

3. Ai soli fini della determinazione dello stanziamento annuale spettante ai singoli gruppi per l'acquisizione del personale delle segreterie si fa riferimento al costo massimo di una unità di personale di categoria D, posizione economica D6, senza posizione organizzativa, del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile al personale regionale per ciascun consigliere regionale ⁽¹⁸⁾.

3-bis. Il costo di un'unità di personale di cui al comma 3 è determinato con riferimento al trattamento economico fondamentale e accessorio massimo previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa, considerando gli incentivi per la produttività all'inizio di ogni legislatura, i compensi per le prestazioni straordinarie nel limite massimo di 180 ore e il valore del buono pasto. A tal fine sono computati i relativi oneri previdenziali e assistenziali e l'imposta regionale sulle attività produttive. Il valore del trattamento economico fondamentale è aggiornato in relazione ai valori stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti nel corso della legislatura ⁽¹⁹⁾.

3-ter. I membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e i consiglieri regionali di altre Regioni non possono appartenere alle segreterie di cui al presente articolo, nonché avere rapporti di qualsiasi tipo a titolo oneroso con i gruppi consiliari ⁽¹⁹⁾.

3-quater. Durante il periodo elettorale, relativo a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica e fino alla proclamazione degli eletti, non possono essere stipulati con i candidati a tali elezioni nuovi contratti per essere assunti presso le segreterie di cui al presente articolo, nonché per instaurare rapporti di qualsiasi tipo a titolo oneroso coi gruppi consiliari ⁽¹⁹⁾.

(17) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lettera e), numero 1)*, L.R. 9 luglio 2014, n. 20, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(18) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera e), numero 2)*, L.R. 9 luglio 2014, n. 20, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(19) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lettera e), numero 3)*, L.R. 9 luglio 2014, n. 20, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Normativa comparata - Regione Lombardia

L.R. 24 giugno 2013, n. 3. (TITOLO II - Risorse destinate ai gruppi consiliari e relative modalità di utilizzo)
Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Art. 19 *Assunzioni dirette di personale da parte dei gruppi consiliari.*

1. I gruppi consiliari, per le finalità di cui all'*articolo 18*, comma 2, e sotto la titolarità e la responsabilità del presidente del gruppo, possono provvedere direttamente alla stipulazione dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o autonomo, a consulenze o collaborazioni o ad altri rapporti di lavoro previsti dall'ordinamento e ritenuti opportuni per il funzionamento del gruppo. Il presidente del gruppo consiliare trasmette alle strutture competenti del Consiglio regionale i contratti stipulati per i successivi adempimenti amministrativi e contabili.

2. Il personale addetto alle segreterie dei gruppi può essere individuato anche tra i dipendenti regionali o di amministrazioni statali, locali, enti e aziende pubbliche. Per i dipendenti regionali il rapporto si costituisce con la sottoscrizione di un contratto di lavoro a tempo determinato anche in categoria di inquadramento diversa da quella relativa al rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo determinato comporta per i dipendenti di amministrazioni pubbliche, ove consentito dai rispettivi ordinamenti, la collocazione in aspettativa senza assegni. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, il dipendente regionale è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine, con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Ai fini dell'applicazione del presente comma, il personale dipendente dalla Giunta regionale, dal Consiglio regionale e da enti e aziende dipendenti dalla Regione si considera dipendente dello stesso ente ⁽²⁰⁾.

3. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale definisce i principi che garantiscono l'idoneità professionale del personale dei gruppi, ripartisce tra i gruppi consiliari e trasferisce agli stessi le risorse finanziarie complessive. Qualora l'Ufficio di presidenza non definisca criteri diversi, lo stanziamento spettante a ciascun gruppo consiliare è determinato in relazione al numero di consiglieri componenti il gruppo stesso. In caso di variazione della consistenza numerica del gruppo consiliare, l'importo è rideterminato dalla data di protocollazione della comunicazione della variazione al Presidente del Consiglio regionale. Le risorse finanziarie trasferite sono assoggettate all'obbligo di rendicontazione come previsto dal D.P.C.M. di cui all'art. 1 ⁽²¹⁾.

4. Le risorse di cui al presente articolo non possono in alcun caso essere destinate ad altre finalità e le eventuali risorse non utilizzate nell'anno di riferimento per il reclutamento del personale possono essere utilizzate negli esercizi finanziari successivi ovvero restituite al Consiglio regionale ⁽²²⁾.

4-bis. Al termine della legislatura, le disponibilità finanziarie non utilizzate sono restituite dai gruppi in occasione della rendicontazione di cui all'articolo 15, comma 4, al Consiglio regionale ⁽²³⁾.

Normativa comparata - Regione Lombardia

L.R. 24 giugno 2013, n. 3. (TITOLO II - Risorse destinate ai gruppi consiliari e relative modalità di utilizzo)
Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

(20) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera f), numeri da 1) a 3)*, L.R. 9 luglio 2014, n. 20, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(21) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera f), numeri 4) e 5)*, L.R. 9 luglio 2014, n. 20, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(22) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lettera f), numero 6)*, L.R. 9 luglio 2014, n. 20, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «4. Le risorse di cui al presente articolo non possono in alcun caso essere destinate ad altre finalità e le eventuali risorse non utilizzate nell'anno di riferimento per il reclutamento del personale possono essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo, mediante apposita e separata iscrizione alle competenze dell'esercizio successivo.».

(23) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lettera f), numero 7)*, L.R. 9 luglio 2014, n. 20, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 20 *Modifiche alla L.R. 20/2008.*

1. All'*articolo 51, comma 3, della L.R. 20/2008*, dopo la parola: "articoli" sono inserite le seguenti: "13, comma 4,".

2. All'*articolo 67 della L.R. 20/2008* sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è abrogato;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Lo stanziamento per il personale è determinato dall'articolo 18, comma 3, della legge regionale concernente 'Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213'.";

c) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

"5-bis. L'Ufficio di presidenza definisce i criteri per l'utilizzo e la ripartizione tra i gruppi consiliari delle risorse finanziarie complessive. Qualora l'Ufficio di presidenza non definisca criteri diversi, lo stanziamento spettante a ciascun gruppo consiliare è determinato in relazione al numero di consiglieri componenti il gruppo stesso. In caso di variazione della consistenza numerica del gruppo consiliare, l'importo è rideterminato dalla data di protocollazione della comunicazione della variazione al Presidente del Consiglio regionale.";

d) il comma 6 è abrogato;

e) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9 bis. L'Ufficio di presidenza può stabilire, anche in deroga a quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001, regole e modelli contrattuali di natura privatistica per il personale dei gruppi reclutato sulla base di un rapporto fiduciario e discrezionale. Tali modelli devono rispettare criteri che garantiscano l'idoneità professionale, tenuto conto delle precedenti esperienze lavorative o formative e di un adeguato titolo di studio.";

f) i comma 11, 11-bis e 15 sono abrogati;

Normativa comparata - Regione Lombardia

L.R. 24 giugno 2013, n. 3. (TITOLO II - Risorse destinate ai gruppi consiliari e relative modalità di utilizzo)
Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

g) l'ultimo periodo del comma 12 è sostituito dal seguente: *"Deve inoltre essere previsto nel contratto che il personale interessato non sia stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale e di non essere stato destituito da impieghi pubblici."*;

h) il comma 16 è sostituito dal seguente:

"16. Le risorse di cui al presente articolo non possono in alcun caso essere destinate ad altre finalità e le eventuali risorse non utilizzate nell'anno di riferimento per il reclutamento del personale possono essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo, mediante apposita e separata iscrizione alle competenze dell'esercizio successivo."

3. Resta fermo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 67, commi 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14, della L.R. 20/2008.

(...)

REGIONE LOMBARDIA**L.R. 07/07/2008, n. 20 (Capo IV - Norme concernenti le segreterie dei componenti l'Ufficio di Presidenza e dei gruppi consiliari)**

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale.

Pubblicata nel B.U. Lombardia 7 luglio 2008, n. 28, suppl. ord. 10 luglio 2008, n. 1.

(...)

Capo IV - Norme concernenti le segreterie dei componenti l'Ufficio di Presidenza e dei gruppi consiliari**Art. 66**

(Art. 26, L.R. n. 21/1996) Segreterie dei componenti l'Ufficio di Presidenza.

1. Per lo svolgimento delle rispettive attività di segreteria il Presidente, i vice Presidenti e i Consiglieri segretari dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale si avvalgono di specifiche unità organizzative denominate segreterie scelte in virtù di un rapporto di natura fiduciaria (54).
2. Alle segreterie compete esclusivamente l'espletamento delle attività non istituzionalizzate conseguenti alle funzioni attribuite al Presidente, ai vice Presidenti e ai Consiglieri segretari e, come tali, non riconducibili nell'ambito di competenze delle strutture organizzative del Consiglio regionale.
3. La consistenza numerica del personale di ciascuna segreteria di cui ai commi precedenti è determinata con riferimento ai limiti e alle disponibilità complessive di bilancio destinate a tale scopo, nonché alle quote di pertinenza di ciascun componente l'Ufficio di Presidenza.
4. Ai fini della sola determinazione dell'importo massimo dello stanziamento di cui al comma 3 di pertinenza di ciascun componente l'Ufficio di Presidenza, nonché per l'attribuzione degli spazi e delle dotazioni strumentali a ciascuna segreteria, si fa riferimento alla tabella che segue:

	DIR	D3	D1	C1	B3	TOT
a) Presidente	1	1	1	1	1	5
b) Vice Presidente	1	0	1	1	0	3
c) Cons. segretari	1	0	0	1	0	2

Normativa comparata - Regione Lombardia

L.R. 07/07/2008, n. 20 (Capo IV - Norme concernenti le segreterie dei componenti l'Ufficio di Presidenza e dei gruppi consiliari)

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale.

5. L'importo di cui al comma 4 è determinato sulla base del costo di ciascuna categoria inserita nella tabella e prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto regioni ed autonomie locali, corrispondente all'esborso, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali, per il trattamento economico iniziale, ivi comprese le somme erogate con carattere di continuità e fissità, nonché per il salario accessorio nei limiti consentiti dalla normativa contrattuale collettiva; per quanto concerne la qualifica dirigenziale si assume quale parametro di riferimento la retribuzione media corrispondente ai dirigenti di servizio (55).

6. Allo stanziamento di cui al comma 3, come sopra determinato, fanno carico tutte le spese connesse alle prestazioni del personale di ciascuna segreteria, esclusi gli oneri previdenziali ed assistenziali per i quali le previsioni di spesa sono ricomprese negli appositi stanziamenti per il personale addetto al Consiglio regionale.

7. Il personale addetto alle segreterie può essere individuato tra gli impiegati regionali, oppure comandato da amministrazioni statali, locali, enti ed aziende pubbliche, ovvero può essere assunto ai sensi del comma 8. Quando l'incarico è conferito a dipendenti regionali, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine, con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Ai fini dell'applicazione del presente comma il personale dipendente dalla Giunta regionale, dal Consiglio regionale e da enti ed aziende dipendenti dalla Regione, si considera dipendente dal medesimo ente.

8. Fermo restando il limite di spesa derivante dall'applicazione dei commi 4 e 5, può essere acquisito personale esterno all'amministrazione regionale con contratto di diritto privato a tempo determinato, ivi compreso il contratto di collaborazione professionale anche in deroga ai requisiti previsti dall' *articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001*; il trattamento economico viene stabilito in relazione alle prestazioni richieste (56).

9. Fermo restando il suddetto limite di spesa, l'Ufficio di Presidenza, su proposta del componente interessato, determina il numero del personale da acquisire e le relative retribuzioni.

10. Il rapporto con i soggetti di cui ai commi 7 e 8 viene costituito con la sottoscrizione, anteriormente alla presa di servizio presso la segreteria, del contratto individuale, sottoscritto per l'amministrazione dal Presidente del Consiglio regionale o dal suo delegato, sulla base di schemi contrattuali approvati dall'Ufficio di Presidenza, che tengono conto della professionalità richiesta, dei diversi ambiti di autonomia e responsabilità del personale interessato. Deve comunque essere previsto che il rapporto può essere risolto su richiesta del componente l'Ufficio di Presidenza della cui segreteria l'interessato fa parte e cessa in ogni caso con la cessazione dalla carica del componente stesso, nonché alla scadenza della legislatura regionale.

11. Il personale delle segreterie dei componenti l'Ufficio di Presidenza non concorre alla determinazione dell'organico complessivo del personale del Consiglio regionale.

Normativa comparata - Regione Lombardia
L.R. 07/07/2008, n. 20 (Capo IV - Norme concernenti le segreterie dei componenti l'Ufficio di Presidenza e dei gruppi consiliari)

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale.

12. I contratti di cui al comma 8 non possono in ogni caso essere trasformati in rapporti a tempo indeterminato con l'amministrazione regionale.

(54) Comma così modificato dall' art. 12, comma 1, lett. a), L.R. 23 dicembre 2008, n. 33.

(55) Comma così modificato dall' art. 7, comma 2, lettera l), L.R. 5 agosto 2010, n. 13.

(56) Comma così modificato dall' art. 12, comma 1, lett. b), L.R. 23 dicembre 2008, n. 33.

Art. 67

(Art. 27, L.R. n. 21/1996) Segreterie e staff gruppi consiliari.

1. Per lo svolgimento delle attività necessarie all'esercizio delle proprie funzioni i gruppi consiliari di cui allo Statuto della Regione si avvalgono di specifiche unità organizzative denominate segreterie e staff assistenza ai consiglieri scelte in virtù di un rapporto di natura fiduciaria (57).

2. Le unità organizzative di cui al comma 1, alla conclusione della legislatura regionale, sono sciolte all'atto dell'insediamento del nuovo Consiglio regionale.

3. Le risorse finanziarie necessarie per l'acquisizione di personale per le segreterie di ciascun gruppo consiliare e per gli staff di ciascun consigliere sono determinate dall'Ufficio di Presidenza con riferimento ai limiti e alle disponibilità di bilancio concernenti le spese dei gruppi consiliari.

4. [Per la prima determinazione delle risorse finanziarie di cui al comma 3 si tiene conto dello stanziamento definito per l'anno 2007] (58).

5. Lo stanziamento per il personale è determinato dall'articolo 18, comma 3 e seguenti, della legge regionale concernente "Riduzione dei costi della politica in attuazione del *decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174* (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 dicembre 2012, n. 213*" (59).

5-bis. L'Ufficio di presidenza definisce i criteri per l'utilizzo e la ripartizione tra i gruppi consiliari delle risorse finanziarie complessive. Qualora l'Ufficio di presidenza non definisca criteri diversi, lo stanziamento spettante a ciascun gruppo consiliare è determinato in relazione al numero di consiglieri componenti il gruppo stesso. In caso di variazione della consistenza numerica del gruppo consiliare, l'importo è rideterminato dalla data di protocollazione della comunicazione della variazione al Presidente del Consiglio regionale. In caso di variazione della consistenza numerica di un gruppo consiliare oppure in caso di costituzione di nuovi gruppi, lo stanziamento originariamente spettante a norma del presente comma al gruppo che ha ceduto consiglieri e non ancora utilizzato alla data di protocollazione della comunicazione

Normativa comparata - Regione Lombardia

L.R. 07/07/2008, n. 20 (Capo IV - Norme concernenti le segreterie dei componenti l'Ufficio di Presidenza e dei gruppi consiliari)

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale.

della variazione, viene rideterminato proporzionalmente, con invarianza di spesa, dall'Ufficio di presidenza sulla base del criterio della consistenza numerica. (60).

6. [Il consigliere che, successivamente alla costituzione dei gruppi, aderisca ad altro gruppo trasferisce unicamente la quota B procapite, come determinata ai sensi del comma 5] (61).

7. Allo stanziamento di cui al comma 5 come sopra determinato, fanno carico tutte le spese connesse alle prestazioni del personale di ciascuna segreteria e staff, esclusi gli oneri previdenziali e assistenziali che sono a carico del bilancio regionale.

8. Il personale addetto alle segreterie dei gruppi e degli staff di assistenza ai consiglieri può essere individuato tra i dipendenti regionali oppure comandato da amministrazioni statali, locali, enti ed aziende pubbliche, ovvero può essere assunto ai sensi del comma 10. Quando l'incarico è conferito a dipendenti regionali, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine, con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Ai fini dell'applicazione del presente comma il personale dipendente dalla Giunta regionale, dal Consiglio regionale e da enti ed aziende dipendenti dalla Regione si considera dipendente del medesimo ente.

9. Fermo restando il limite di spesa derivante dall'applicazione dei commi 3 e 5, può essere acquisito personale esterno all'amministrazione regionale con contratto di diritto privato a tempo determinato, ivi compreso il contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa anche in deroga ai requisiti previsti dall' *articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001*; il trattamento economico viene stabilito in relazione alla prestazione richiesta e comunque non può superare i limiti eventualmente stabiliti dall'Ufficio di presidenza (62).

9-bis. L'Ufficio di presidenza può stabilire, anche in deroga a quanto previsto dal *D.Lgs. 165/2001*, regole e modelli contrattuali di natura privatistica per il personale dei gruppi reclutato sulla base di un rapporto fiduciario e discrezionale. Tali modelli devono rispettare criteri che garantiscano l'idoneità professionale, tenuto conto delle precedenti esperienze lavorative o formative e di un adeguato titolo di studio (63).

10. Fermo restando il suddetto limite di spesa, il presidente del gruppo indica al Presidente del Consiglio regionale il personale da acquisire attestandone l'idoneità allo svolgimento dell'incarico e la congruità del compenso in relazione alle prestazioni da svolgere. In caso di sostituzione del presidente di un gruppo nel corso della legislatura, il presidente subentrante verifica l'idoneità allo svolgimento degli incarichi e la congruità dei compensi del personale in servizio presso il gruppo. Ciascun consigliere indica al presidente del gruppo il personale da acquisire per il proprio staff (64).

11. [Le risorse finanziarie relative agli stanziamenti di cui ai commi 3, 5 e 5-bis, possono essere assegnate dai gruppi consiliari, in parte o tutte, al fine di acquistare direttamente sul mercato i servizi connessi alle attività di informazione e comunicazione di cui all' *articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1992, n. 17* (Modifiche ed integrazioni alla *L.R. 27 ottobre 1972, n. 34* concernente: "Provvidenze e contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari " e *L.R. 23*

Normativa comparata - Regione Lombardia

L.R. 07/07/2008, n. 20 (Capo IV - Norme concernenti le segreterie dei componenti l'Ufficio di Presidenza e dei gruppi consiliari)

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale.

giugno 1977, n. 31 relativa all'assegnazione di personale ai gruppi consiliari - Norme in materia di rendiconto dei gruppi consiliari), mediante proporzionale riduzione del relativo finanziamento e corrispondente aumento degli stanziamenti a valere sulla medesima L.R. n. 17/1992] (65).

11-bis. [Le risorse finanziarie relative agli stanziamenti di cui all' *articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1992 n. 17* (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 27 ottobre 1972, n. 34 concernente: "Provvidenze e contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari" e L.R. 23 giugno 1977, n. 31 relativa all'assegnazione di personale ai gruppi consiliari - Norme in materia di rendiconto dei gruppi consiliari) possono essere trasferite dai gruppi consiliari ad incremento dello stanziamento previsto dal comma 3 del presente articolo] (66).

12. Il rapporto con i soggetti di cui ai commi 9 e 10 viene costituito con la sottoscrizione, anteriormente alla presa di servizio, del contratto individuale, sottoscritto per l'amministrazione dal presidente del Consiglio regionale o dal suo delegato, sulla base di schemi contrattuali approvati dall'Ufficio di Presidenza, che tengono conto della professionalità richiesta, dei diversi ambiti di autonomia e responsabilità del personale interessato. Deve comunque essere previsto che il rapporto può essere risolto su richiesta del presidente del gruppo o del consigliere che hanno proposto la stipulazione del contratto. Deve inoltre essere previsto nel contratto che il personale interessato non sia stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale e di non essere stato destituito da impieghi pubblici (67).

13. Il personale delle segreterie dei gruppi e degli staff dei consiglieri non concorre alla determinazione dell'organico complessivo del personale del Consiglio regionale e alla determinazione della spesa del personale ai sensi dell' *art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2007"), fermo restando i vincoli relativi al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dal patto di stabilità interno (68).

14. I contratti di cui al comma 9 non possono in ogni caso essere trasformati in rapporti a tempo indeterminato con l'amministrazione regionale. I periodi di servizio prestati possono essere riconosciuti come punteggio attribuibile nell'ambito di selezioni pubbliche regionali.

15. [Nella determinazione dell'importo massimo degli stanziamenti di pertinenza del gruppo misto si tiene conto delle diverse formazioni politiche che lo compongono. Qualora le formazioni politiche siano rappresentate da un solo consigliere la determinazione di cui al comma 5 fa riferimento ad una qualifica dirigenziale e ad una categoria D1 per il presidente del gruppo e ad una categoria D3 e ad una categoria D1 per ciascun consigliere, escluso il presidente; qualora la formazione politica sia composta da due consiglieri è aggiunta una categoria C ed una categoria B3] (69).

16. Le risorse di cui al presente articolo non possono in alcun caso essere destinate ad altre finalità e le eventuali risorse non utilizzate nell'anno di riferimento per il reclutamento del personale possono essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo, mediante apposita e separata reiscrizione alle competenze dell'esercizio successivo (70).

Normativa comparata - Regione Lombardia

L.R. 07/07/2008, n. 20 (Capo IV - Norme concernenti le segreterie dei componenti l'Ufficio di Presidenza e dei gruppi consiliari)

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale.

16-bis. Al termine della legislatura, le disponibilità finanziarie non utilizzate costituiscono economie di bilancio per il Consiglio regionale (71).

(57) Comma così modificato dall' art. 12, comma 1, lett. c), L.R. 23 dicembre 2008, n. 33.

(58) Comma abrogato dall' art. 20, comma 2, lettera a), L.R. 24 giugno 2013, n. 3, a decorrere dal 1° luglio 2013.

(59) Comma prima sostituito dall' art. 20, comma 2, lettera b), L.R. 24 giugno 2013, n. 3, a decorrere dal 1° luglio 2013 e poi così modificato dall'art. 1, comma 2, lettera a), numero 1), L.R. 9 luglio 2014, n. 20, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(60) Comma aggiunto dall' art. 12, comma 1, lett. d), L.R. 23 dicembre 2008, n. 33, così sostituito dall' art. 20, comma 2, lettera c), L.R. 24 giugno 2013, n. 3, a decorrere dal 1° luglio 2013, e poi così modificato dall' art. 7, comma 1, lettera j), L.R. 24 dicembre 2013, n. 19, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(61) Comma abrogato dall' art. 20, comma 2, lettera d), L.R. 24 giugno 2013, n. 3, a decorrere dal 1° luglio 2013.

(62) Comma così modificato prima dall' art. 12, comma 1, lett. e), L.R. 23 dicembre 2008, n. 33 e poi dall'art. 1, comma 2, lettera a), numeri 2) e 3), L.R. 9 luglio 2014, n. 20, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(63) Comma aggiunto dall' art. 20, comma 2, lettera e), L.R. 24 giugno 2013, n. 3, a decorrere dal 1° luglio 2013.

(64) Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, lettera a), numero 4), L.R. 9 luglio 2014, n. 20, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(65) Comma prima modificato dall' art. 12, comma 1, lett. f), L.R. 23 dicembre 2008, n. 33 e poi abrogato dall' art. 20, comma 2, lettera f), L.R. 24 giugno 2013, n. 3, a decorrere dal 1° luglio 2013.

(66) Comma aggiunto dall' art. 12, comma 1, lett. g), L.R. 23 dicembre 2008, n. 33 e poi abrogato dall' art. 20, comma 2, lettera f), L.R. 24 giugno 2013, n. 3, a decorrere dal 1° luglio 2013.

(67) Comma così modificato dall' art. 20, comma 2, lettera g), L.R. 24 giugno 2013, n. 3, a decorrere dal 1° luglio 2013.

(68) Comma così modificato dall' art. 12, comma 1, lett. h), L.R. 23 dicembre 2008, n. 33.

(69) Comma abrogato dall' art. 20, comma 2, lettera f), L.R. 24 giugno 2013, n. 3, a decorrere dal 1° luglio 2013.

(70) Comma così sostituito dall' art. 20, comma 2, lettera h), L.R. 24 giugno 2013, n. 3, a decorrere dal 1° luglio 2013.

(71) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, lettera a), numero 5), L.R. 9 luglio 2014, n. 20, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 68

(Art. 1, comma 4, L.R. n. 17/2008) Ulteriori disposizioni sulla durata dei contratti degli addetti alle segreterie.

Normativa comparata - Regione Lombardia
L.R. 07/07/2008, n. 20 (Capo IV - Norme concernenti le segreterie dei componenti l'Ufficio di Presidenza e dei gruppi consiliari)

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale.

1. Le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 23 sono applicate anche al Consiglio regionale in quanto compatibili; si considerano adeguati a dette disposizioni sia i contratti in essere al 1 gennaio 2008, sia i contratti stipulati successivamente. Resta ferma la competenza alla sottoscrizione dei contratti prevista dagli articoli 66 e 67.

Art. 69

(Art. 27-ter, L.R. n. 21/1996) Norma transitoria.

1. Allo scopo di favorire i comportamenti che riducono la frammentazione e razionalizzano le attività degli attuali gruppi consiliari si consente nel corso della VIII legislatura regionale, in deroga all'articolo 67, che qualora più gruppi confluiscono in un medesimo gruppo al nuovo gruppo da essi costituito sono attribuite la somma delle risorse precedentemente assegnate nel 2007 ai sensi della *legge regionale 7 settembre 1996, n. 21* (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza del consiglio regionale) e della *legge regionale 27 ottobre 1972, n. 34* (Provvidenze e contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari) ai gruppi di provenienza ridotte del 10 per cento.

2. Qualora consiglieri che hanno usufruito delle procedure di cui al comma 1 nel corso della legislatura diano vita a nuovi gruppi, le risorse sono attribuite ai nuovi gruppi ripartendo le risorse costituite ai sensi del comma 1 divise per il numero dei consiglieri e moltiplicate per i rispettivi componenti dei gruppi.

3. Nell'VIII legislatura per il consigliere che, successivamente alla costituzione dei gruppi, aderisca al gruppo misto, la determinazione dell'importo massimo, di cui al comma 5, dell'articolo 67, fa riferimento ad una categoria D3.

(...)

REGIONE MOLISE**L.R. 12/09/1991, n. 15 (Art. 8)**

Norme integrative e complementari alla L.R. «Stato giuridico e trattamento economico del personale regionale e degli Enti pubblici della Regione Molise -Triennio 1988-1990» e provvedimenti urgenti per l'organizzazione amministrativa della Regione.

Pubblicata nel B.U. Molise 16 settembre 1991, n. 18.

(...)

Capo II - Provvedimenti urgenti per l'organizzazione amministrativa della regione**Art. 8**

Segreterie particolari ⁽⁷⁾.

1. Per lo svolgimento delle rispettive attività di segreteria, il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori regionali, il Presidente del Consiglio regionale, i componenti dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, i Presidenti delle commissioni consiliari permanenti e temporanee, il Presidente del Collegio dei revisori dei conti, si avvalgono di specifiche unità organizzative denominate: "segreterie particolari".

2. Alle segreterie particolari compete esclusivamente l'espletamento delle attività non istituzionali conseguenti alle funzioni rispettivamente attribuite a ciascuno degli organi di cui al comma 1 e non riconducibili nell'ambito di competenze delle strutture organizzative della Regione.

3. La consistenza numerica di ciascuna delle segreterie di cui al comma 1 è determinata con riferimento ai limiti ed alle disponibilità complessive di bilancio destinate a tale scopo, nonché alle quote assegnate a ciascuna segreteria. Dette quote, periodicamente determinate con provvedimento della Giunta regionale e dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale per gli ambiti di rispettiva competenza, sono comprensive di compensi per eventuali prestazioni di lavoro straordinario, del trattamento di missione, del salario incentivante, degli oneri previdenziali ed assistenziali e di qualsiasi altro trattamento economico aggiuntivo ⁽⁸⁾.

4. Ai fini della sola determinazione dell'importo massimo dello stanziamento di cui al comma 3 da assegnare a ciascuna segreteria, nonché per l'attribuzione degli spazi e delle dotazioni strumentali, si fa riferimento alla seguente tabella:

	D3	D1	TOTALE
Presidente della Giunta	1	4	5
Assessori	1	1	2
Presidente del Consiglio regionale	1	4	5

Normativa comparata - Regione Molise

L.R. 12/09/1991, n. 15 (Art. 8)

Norme integrative e complementari alla L.R. «Stato giuridico e trattamento economico del personale regionale e degli Enti pubblici della Regione Molise - Triennio 1988-1990» e provvedimenti urgenti per l'organizzazione amministrativa della Regione.

Vice Presidente del Consiglio regionale	1		1
Consigliere segretario	1		1
Presidenti delle commissioni	1		1
Presidente del Collegio dei revisori dei conti	1		1 ⁽⁹⁾⁽¹⁰⁾

5. L'importo di cui al comma 4 è determinato sulla base del costo di ciascuna categoria inserita nella tabella e prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto regioni ed autonomie locali, corrispondente al trattamento economico iniziale fisso e ricorrente di ciascuna categoria, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali, ivi comprese le somme caratterizzate da continuità e fissità di erogazione nonché dal salario accessorio nei limiti previsti dalla contrattazione collettiva. Lo stanziamento, come innanzi determinato, è incrementato dall'importo corrispondente al tetto massimo delle ore di straordinario liquidabili in base alle disposizioni nel tempo vigenti in materia e tenuto conto dell'entità numerica virtuale delle segreterie, come riportata nella tabella di cui al comma 4. Lo stanziamento è, altresì, incrementato di un importo forfettario per indennità di missione fuori sede e rimborso spese, determinato in ragione della media aritmetica della corrispondente spesa del biennio precedente sostenuta dai componenti delle strutture di supporto, rapportata al personale come riportato nella tabella di cui al comma 4 ⁽¹¹⁾. È escluso qualsiasi onere ulteriore per l'Amministrazione.

6. Il personale assegnato alle segreterie particolari può essere individuato tra gli impiegati regionali o, in posizione di comando, tra i dipendenti dello Stato, degli enti locali, degli enti subregionali, degli altri enti pubblici, ovvero può essere assunto ai sensi del comma 7. Il personale regionale ed il personale in posizione di comando, utilizzato nelle segreterie esclusivamente come addetto, conserva il trattamento giuridico, economico ed indennitario in godimento. Al personale regionale ed al personale in posizione di comando, assegnato alle segreterie con l'attribuzione della funzione di responsabile della segreteria particolare, spetta un trattamento giuridico, economico ed indennitario in relazione sia alla natura ed al grado di responsabilità connesso all'incarico conferito, sia alle competenze e capacità professionali richieste dalla funzione esercitata. Il trattamento economico, ai fini della determinazione del budget di cui al comma 4, è computato per intero, qualora si tratti di personale in posizione di comando, ed esclusivamente per l'eventuale differenza integrativa qualora si tratti di personale regionale ⁽¹²⁾.

7. Fermo restando il limite di spesa di cui ai commi 4 e 5, per le finalità di cui al presente articolo, può essere assunto anche personale esterno all'Amministrazione regionale con contratto di diritto privato a tempo determinato e con l'attribuzione di una categoria, tra quelle previste dal vigente sistema di classificazione dei dipendenti regionali, in relazione sia al titolo di studio posseduto che alla natura ed al grado di responsabilità connesso all'incarico conferito, con riconoscimento del corrispondente trattamento economico. Entro lo stesso limite di spesa possono essere affidati incarichi a liberi professionisti per prestazioni d'opera professionale connesse con le attività dell'amministratore interessato, fermo restando il vincolo di cui al comma 2 ⁽¹³⁾.

Normativa comparata - Regione Molise

L.R. 12/09/1991, n. 15 (Art. 8)

Norme integrative e complementari alla L.R. «Stato giuridico e trattamento economico del personale regionale e degli Enti pubblici della Regione Molise - Triennio 1988-1990» e provvedimenti urgenti per l'organizzazione amministrativa della Regione.

8. Per il personale di qualifica dirigenziale assegnato alle segreterie particolari si applicano le disposizioni relative al trattamento economico, alla valutazione ed alla responsabilità dirigenziale previste dai contratti collettivi e dalla legge per i dirigenti regionali delle strutture ordinarie.

9. Le segreterie dei componenti della Giunta regionale sono costituite con deliberazione della Giunta regionale. Il provvedimento determina, su richiesta nominativa dei componenti della Giunta stessa e nei limiti della spesa per ognuno stanziata, il numero del personale da acquisire e le relative retribuzioni, individua il responsabile della segreteria e gli addetti ⁽¹⁴⁾.

10. Le segreterie comprese nell'ambito del Consiglio regionale sono costituite, su richiesta nominativa dell'amministratore interessato, con provvedimento dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale che, nei limiti della spesa per ognuno stanziata, determina il numero del personale da acquisire e le relative retribuzioni, individua il responsabile della segreteria e gli addetti ⁽¹⁵⁾.

11. I rapporti di lavoro e gli incarichi professionali di cui al comma 7 sono instaurati con la stipulazione, anteriormente alla presa di servizio presso la segreteria, del contratto individuale, sottoscritto per l'Amministrazione dal Direttore generale competente in materia di personale, ovvero dal Segretario generale del Consiglio regionale per le segreterie comprese nell'ambito del Consiglio regionale. Il contratto individuale viene stipulato sulla base di schemi contrattuali, approvati rispettivamente dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, che tengano conto della professionalità richiesta, dei diversi ambiti di autonomia e responsabilità del personale interessato ⁽¹⁶⁾.

12. All'atto della cessazione dall'ufficio dei titolari degli organi che hanno formulato le richieste nominative, gli incarichi dei componenti delle segreterie sono prorogati, per l'adempimento dei compiti connessi al passaggio delle consegne, fino al conferimento delle nuove nomine e dei nuovi incarichi. In ogni caso, decorsi 15 giorni dall'insediamento dei nuovi organi, le nomine e gli incarichi prorogati sono risolti di diritto.

13. Il personale comandato da altri enti o amministrazioni, alla cessazione dell'incarico di segreteria, fa rientro agli enti e alle amministrazioni di provenienza.

14. I rapporti di lavoro di cui al comma 7 non possono in ogni caso essere trasformati in rapporti a tempo indeterminato con l'Amministrazione regionale ⁽¹⁷⁾.

14-bis. Relativamente ai rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 7, le presenze, l'osservanza dell'orario di lavoro, le prestazioni di lavoro straordinario, le trasferte eseguite sono attestate mensilmente dall'amministratore di riferimento ⁽¹⁸⁾.

(7) Articolo così sostituito dall' art. 1, L.R. 6 aprile 2009, n. 15, con la decorrenza indicata all'art. 2 della stessa legge, poi così modificato come indicato nelle note che seguono. Il testo originario era così formulato: «Art. 8. Segreterie particolari. In attesa del riordino dell'organizzazione amministrativa della Regione, a parziale modifica della legge regionale 29 aprile 1985, n. 14 e della legge regionale 26 aprile 1988, n. 11, sono istituite, per l'espletamento delle attività di collaborazione diretta al Presidente della Giunta Regionale, agli Assessori Regionali, al Presidente del Consiglio Regionale, ai Componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, ai Presidenti delle

Normativa comparata - Regione Molise

L.R. 12/09/1991, n. 15 (Art. 8)

Norme integrative e complementari alla L.R. «Stato giuridico e trattamento economico del personale regionale e degli Enti pubblici della Regione Molise - Triennio 1988-1990» e provvedimenti urgenti per l'organizzazione amministrativa della Regione.

Commissioni Consiliari, al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, le segreterie particolari i cui organici non possono eccedere:

- a) 5 unità per il Presidente della Giunta Regionale;
- b) 3 unità per ogni Assessore;
- c) 5 unità per il Presidente del Consiglio;
- d) 1 unità per ciascun Vice Presidente del Consiglio;
- e) 1 unità per ciascun Consigliere Segretario;
- f) 1 unità per ciascun Presidente di Commissione;
- g) 1 unità per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

All'assegnazione del personale delle segreterie particolari provvede la Giunta Regionale per le unità previste alle lettere a) e b) del 1° comma e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale per le unità previste alle lettere c) d) e) f) g), con apposite deliberazioni su richiesta nominativa di ciascun membro interessato.

Il personale di cui al precedente comma può essere prescelto dal ruolo regionale o in posizione di comando tra i dipendenti dello Stato, Parastato, Enti Locali o altri enti pubblici.

Il trattamento economico per i responsabili delle segreterie particolari è pari a quello iniziale previsto per la VIII qualifica funzionale.

Qualora le funzioni di responsabilità delle segreterie particolari vengano affidate a dipendenti della Regione, ai medesimi spetta, ove titolari di retribuzione inferiore e per il tempo dell'incarico, il trattamento economico previsto per il funzionario preposto alla direzione di un ufficio. Al responsabile appartenente a qualifica superiore viene conservato il trattamento economico in godimento all'atto del conferimento dell'incarico.

Il responsabile delle segreterie particolari di cui alle lettere a), b) e c) del 1° comma, art. 8 può essere nominato anche tra persone esterne all'amministrazione. Il trattamento economico è pari a quello previsto per la VIII qualifica funzionale.

Il personale esterno dotato di laurea viene assunto con contratto di diritto privato.

Le predette segreterie, nello svolgimento dei propri compiti, non possono interferire nell'azione degli uffici, ne sostituirsi ad essi.

Gli incarichi di cui al presente articolo hanno termine contestualmente alla cessazione dei componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, dei Presidenti delle Commissioni consiliari, del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, del Presidente della Giunta Regionale e dei singoli Assessori.

Il personale comandato da altri Enti e Amministrazioni per le segreterie di cui al 1° comma, alla cessazione dell'incarico di segreteria farà rientro agli Enti e Amministrazioni di provenienza.

Sono abrogate le norme regionali che risultano incompatibili o in contrasto con il presente articolo.

Per i comandi da attivare in relazione ad esigenze delle segreterie particolari non è richiesta la vacanza del posto in organico, ne va acquisito il parere del Consiglio di Amministrazione del Personale.».

Normativa comparata - Regione Molise

L.R. 12/09/1991, n. 15 (Art. 8)

Norme integrative e complementari alla L.R. «Stato giuridico e trattamento economico del personale regionale e degli Enti pubblici della Regione Molise - Triennio 1988-1990» e provvedimenti urgenti per l'organizzazione amministrativa della Regione.

(8) Comma così modificato dall' *art. 48, comma 1, L.R. 18 aprile 2014, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 58, comma 1, della medesima legge).

(9) Tabella così sostituita dall' *art. 1, comma 4, L.R. 1° febbraio 2011, n. 2*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato:

	D3	D1	TOTALE
«Presidente della Giunta	1	4	5
Assessori	1	1	2
Presidente del Consiglio regionale	1	2	3
Vice Presidente del Consiglio regionale	1		1
Consigliere segretario	1		1
Presidenti delle Commissioni	1		1
Presidente del Collegio dei Revisori dei conti	1		1».

(10) Il presente comma, già sostituito dall' *art. 35, comma 1, lettera a), L.R. 23 marzo 2010, n. 10*, è stato poi nuovamente così sostituito dall' *art. 5, comma 2, L.R. 20 agosto 2010, n. 16*, a decorrere dal 1° gennaio 2011, poi così modificato come indicato nella nota che precede. Il testo precedente, in vigore fino al 31 dicembre 2010, era così formulato: «4. Ai fini della sola determinazione dell'importo massimo dello stanziamento di cui al comma 3 da assegnare a ciascuna segreteria, nonché per l'attribuzione degli spazi e delle dotazioni strumentali, si fa riferimento alla seguente tabella:

	D3	D1	TOTALE
«Presidente della Giunta	1	4	5
Assessori	1	2	3
Presidente del Consiglio regionale	1	4	5
Vice Presidente del Consiglio regionale	1		1
Consigliere segretario	1		1
Presidenti delle Commissioni	1		1
Presidente del Collegio dei Revisori dei conti	1		1».

(11) Periodo così modificato dall' *art. 35, comma 1, lettera b), L.R. 23 marzo 2010, n. 10*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36 della stessa legge).

(12) Il presente comma, già modificato dall' *art. 35, comma 1, lettera c), L.R. 23 marzo 2010, n. 10*, poi sostituito dall' *art. 1, L.R. 4 agosto 2011, n. 17*, è stato nuovamente così sostituito dall' *art. 31, comma 1, L.R. 17 gennaio 2013, n. 4*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «6. Il personale addetto alle segreterie particolari può essere individuato tra gli impiegati regionali o, in posizione di comando, tra i dipendenti dello Stato, degli enti locali, degli enti subregionali, degli altri enti pubblici, ovvero può essere assunto ai sensi del comma 7. Il personale regionale e quello in posizione di comando, eventualmente utilizzato nelle segreterie, conserva il trattamento giuridico, economico ed indennitario in godimento. Al medesimo personale, nel caso di attribuzione della funzione di responsabile della segreteria particolare, ove sia titolare di retribuzione inferiore, spetta un trattamento giuridico, economico ed indennitario che non sia inferiore a quello previsto per la categoria economica D3. Il trattamento economico, ai fini della determinazione del budget di cui al comma 4, è computato per intero, qualora si tratti di personale in posizione di comando, ed esclusivamente per la differenza integrativa qualora si tratti di personale regionale.».

In precedenza la Corte costituzionale, con sentenza 18-30 luglio 2012, n. 213 (Gazz. Uff. 8 agosto 2012, n. 32, 1a serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto *art. 1, L.R. 17/2011*, con la conseguente

Normativa comparata - Regione Molise

L.R. 12/09/1991, n. 15 (Art. 8)

Norme integrative e complementari alla L.R. «Stato giuridico e trattamento economico del personale regionale e degli Enti pubblici della Regione Molise - Triennio 1988-1990» e provvedimenti urgenti per l'organizzazione amministrativa della Regione.

estensione di detta dichiarazione di illegittimità costituzionale al presente comma, nella versione introdotta dal citato comma 1 (sopra riportata). Peraltro la suddetta L.R. n. 17/2011 è stata poi interamente abrogata dall' art. 13, L.R. 19 ottobre 2012, n. 24.

(13) Comma così modificato dall' art. 4, comma 1, lettera a), L.R. 20 dicembre 2013, n. 25, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).

(14) Periodo così modificato dall' art. 35, comma 1, lettera d), L.R. 23 marzo 2010, n. 10, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36 della stessa legge).

(15) Periodo così modificato dall' art. 35, comma 1, lettera e), L.R. 23 marzo 2010, n. 10, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36 della stessa legge).

(16) Comma così modificato dall' art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 20 dicembre 2013, n. 25, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).

(17) Comma così modificato dall' art. 4, comma 1, lettera c), L.R. 20 dicembre 2013, n. 25, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).

(18) Comma così modificato dall' art. 4, comma 1, lettera d), L.R. 20 dicembre 2013, n. 25, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).

(...)

REGIONE MARCHE

L.R. 10 agosto 1988, n. 34.

Finanziamento delle attività di gruppi consiliari.

Pubblicata nel B.U. Marche 11 agosto 1988, n. 95-bis.

Art. 1 ⁽²⁾

1. A ciascun gruppo consiliare, organizzato secondo le norme del Regolamento interno, è assegnato, ai sensi della lettera g) del comma 1 dell'*articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito in *legge 7 dicembre 2012, n. 213*, un contributo per il funzionamento calcolato su base annua in misura di euro 5.000,00 per ciascun componente. A tale quota è aggiunta annualmente per ciascun componente, una somma pari ad un trentunesimo della cifra risultante dal prodotto di euro 0,05 per ciascun residente nella regione ⁽³⁾.
2. Il contributo di cui al comma 1 può essere destinato dai gruppi esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, esclusa in ogni caso ogni forma di contribuzione a partiti o movimenti politici, secondo quanto previsto negli articoli 1-bis ed 1-ter.
3. Il contributo di cui al comma 1 non è corrisposto ai gruppi di un solo consigliere, a meno che questi risulti unico eletto o ultimo rimasto di una lista che ha partecipato autonomamente alle elezioni e il gruppo sia corrispondente alla lista medesima.
4. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto a partire dal mese successivo a quello della prima costituzione dei gruppi ed è erogato in quote mensili fino al mese antecedente a quello in cui si svolgono le elezioni. Esso può essere aggiornato periodicamente con le modalità di cui alla lettera g) del comma 1 dell'*articolo 2 del d.l. 174/2012*, convertito in *legge 213/2012* ⁽⁴⁾.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 4, se nel corso dell'anno un gruppo viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo gruppo o varia la consistenza numerica dei gruppi esistenti, le conseguenti variazioni dei contributi decorrono dal mese immediatamente successivo a quello in cui la cessazione o la nuova costituzione o la variazione numerica del gruppo è intervenuta ⁽⁵⁾.
6. Nell'ambito del Consiglio regionale è istituito un sistema informativo al quale affluiscono i dati relativi al finanziamento dell'attività dei gruppi consiliari. I dati del sistema sono pubblicati sul sito internet del Consiglio regionale e resi disponibili per via telematica ai soggetti indicati alla lettera l) del comma 1 dell'*articolo 2 del d.l. 174/2012*, convertito in *legge 213/2012*.
7. L'Ufficio di presidenza del Consiglio stabilisce i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo ai gruppi e per l'applicazione del presente articolo.

(2) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 30, L.R. 23 aprile 2002, n. 6*, dall'*art. 40, L.R. 27 dicembre 2007, n. 19* e dall'*art. 1, L.R. 29 aprile 2008, n. 7*, è stato poi così sostituito dall'*art. 1, comma 1, L.R. 21 dicembre 2012, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 6, comma 1, della stessa legge*). Il testo precedente era così formulato: «Art. 1. 1. In attuazione dell'articolo 17 dello Statuto, a ciascun gruppo consiliare organizzato secondo le norme del regolamento interno del Consiglio regionale sono assegnati un contributo fisso di euro 516,46 mensili ed un contributo variabile, in relazione alla consistenza numerica, nella misura di euro 206,58 mensili per ogni consigliere.

2. I contributi di cui al comma 1 sono rivalutati annualmente sulla base degli indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

3. La rivalutazione di cui al comma 2 è corrisposta a decorrere dal 1° gennaio 2002 ed è calcolata dal 1° gennaio 1988.

4. Per lo svolgimento di attività convegnistiche pubbliche limitatamente alle materie di competenza regionale è autorizzata una spesa annua documentata contabilmente di euro 2.500,00 per i gruppi consiliari composti da un solo consigliere, di euro 7.500,00 per i gruppi composti da due a tre consiglieri, di euro 15.000,00 per i gruppi composti da quattro a dieci consiglieri, di euro 30.000,00 per i gruppi con più di dieci consiglieri.».

(3) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, L.R. 28 luglio 2014, n. 19*, a decorrere dalla X legislatura (ai sensi di quanto previsto dall'*art. 9, comma 2, della medesima legge*).

(4) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 1, L.R. 30 dicembre 2014, n. 36*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 14, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «4. Il contributo di cui al comma 1 è erogato in quote mensili e può essere periodicamente aggiornato con le modalità previste dalla lettera g) del comma 1 dell'*articolo 2 del d.l. 174/2012, convertito in legge 213/2012*».

(5) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 2, L.R. 30 dicembre 2014, n. 36*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 14, comma 1, della medesima legge*).

Art. 1-bis ⁽⁶⁾

1. I contributi di cui all'articolo 1 possono essere utilizzati esclusivamente per:

a) l'organizzazione, lo svolgimento e la partecipazione a convegni, manifestazioni ed altre iniziative pubbliche volte a diffondere, a discutere ed elaborare le proposte e le attività del gruppo;

b) l'effettuazione di studi e ricerche su temi di interesse regionale finalizzati allo svolgimento dell'attività di competenza del gruppo;

c) la realizzazione e diffusione di pubblicazioni edite dal gruppo in forma cartacea e digitale, ivi inclusi manifesti e altro materiale informativo;

d) l'acquisto di giornali, periodici e altre pubblicazioni su tematiche di interesse per l'attività del gruppo;

e) spese postali e di cancelleria;

f) il rimborso al personale del gruppo delle spese sostenute per missioni autorizzate dal Presidente del gruppo medesimo, ove non siano a carico del bilancio del Consiglio.

2. Per la realizzazione delle attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono ammissibili esclusivamente le spese indicate nelle linee guida definite ai sensi dell'*articolo 1, comma 9, del d.l. 174/2012* convertito in *legge 213/2012*, strettamente connesse alla realizzazione di ciascuna attività.

(6) Il presente articolo, dapprima aggiunto dall'*art. 2, comma 1, L.R. 29 aprile 2008, n. 7*, è stato poi modificato dall'*art. 2, commi 1 e 2, L.R. 21 dicembre 2012, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 6, comma 1, della medesima legge*) ed infine così sostituito dall'*art. 2, comma 1, L.R. 28 luglio 2014, n. 19*, a decorrere dalla X legislatura (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 9, comma 2, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «Art. 1-bis. 1. I contributi di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere utilizzati esclusivamente per le seguenti attività:

a) acquisto di libri, riviste, giornali, altre pubblicazioni e servizi telematici;

b) redazione, stampa e diffusione di manifesti e pubblicazioni editi dal gruppo;

c) spese di rappresentanza e rimborsi spese al personale per le missioni connesse all'attività del gruppo;

d) spese postali e di cancelleria;

e) collaborazione e consulenze professionali a soggetti in possesso di adeguata esperienza;

f) organizzazione e partecipazione a manifestazioni, studi, ricerche, incontri e iniziative, attinenti a temi di interesse regionale, diverse dalle attività di cui all'articolo 1, comma 4;

f-bis) acquisto di beni strumentali per l'attività d'ufficio.

2. Gli obblighi fiscali, previdenziali e assistenziali inerenti le collaborazioni di cui alla lettera e) del comma 1 sono assolti dai presidenti dei gruppi consiliari.».

Art. 1-ter

1. Ai contributi erogati ai gruppi consiliari ai sensi dell'articolo 1 si applicano i divieti sanciti dall'*articolo 7, comma 1, della legge 2 maggio 1974, n. 195* (Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) e dall'*articolo 4, comma 1, della legge 18 novembre 1981, n. 659* (Modifiche ed integrazioni alla *legge 2 maggio 1974, n. 195*, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici), relativi al finanziamento dei partiti politici.
2. I gruppi consiliari non possono utilizzare, neanche parzialmente, i contributi percepiti per finanziare organi centrali o periferici di partiti politici, loro articolazioni politico-organizzative o altri raggruppamenti interni ai partiti medesimi.
3. I gruppi non possono instaurare rapporti di collaborazione a titolo oneroso, con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, con i consiglieri regionali di altre Regioni, con i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e con i candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale e sino alla proclamazione degli eletti; ai medesimi soggetti, i gruppi non possono erogare contributi in qualsiasi forma ⁽⁷⁾.
4. I gruppi consiliari non possono corrispondere ai consiglieri regionali compensi per prestazioni d'opera intellettuale o per qualsiasi altro tipo di collaborazione ⁽⁸⁾.

(7) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 1, L.R. 28 luglio 2014, n. 19*. Il testo originario era così formulato: «3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 1-bis, i gruppi consiliari non possono erogare contributi e finanziamenti, sotto qualsiasi forma o modo, direttamente o indirettamente, ai membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, ai Consiglieri regionali, provinciali e comunali.».

(8) Articolo aggiunto dall'*art. 2, L.R. 29 aprile 2008, n. 7*.

Art. 2 ⁽⁹⁾

1. I gruppi consiliari sono tenuti a presentare all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale entro il 31 gennaio di ogni anno il rendiconto dell'esercizio dell'anno precedente strutturato secondo apposite linee guida definite ai sensi del comma 9 dell'*articolo 1 del d.l. 174/2012*, convertito in *legge 213/2012*.
2. La mancata presentazione dei rendiconti da parte dei gruppi nei termini di cui al comma 1 comporta la sospensione dell'erogazione dei contributi relativi all'anno in corso.
3. I rendiconti dei gruppi sono trasmessi dal Presidente del Consiglio alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario,

ai fini della verifica di regolarità prevista dai commi 10 e seguenti dell'*articolo 1 del d.l. 174/2012*, convertito in *legge 213/2012* ⁽¹⁰⁾.

4. In caso di mancata trasmissione dei rendiconti nel termine di cui al comma 3 e negli altri casi di irregolarità dei rendiconti stessi, si applicano le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 dell'*articolo 1 del d.l. 174/2012*, convertito in *legge 213/2012*.

4-bis. Nell'anno in cui cade il termine di ciascuna legislatura regionale, i gruppi consiliari presentano all'Ufficio di Presidenza i rendiconti relativi alla gestione compiuta fino alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, entro dieci giorni dalla data stessa. Il Presidente del Consiglio li trasmette alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti entro i successivi dieci giorni. Per quanto non diversamente previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2-bis in quanto applicabili. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio stabilisce le altre modalità applicative delle disposizioni recate dal presente comma ⁽¹¹⁾.

5. I gruppi conservano la documentazione delle spese effettuate con l'impiego del contributo di cui all'articolo 1 secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza del Consiglio.

6. I rendiconti dei gruppi consiliari, a seguito del controllo della Corte dei conti, sono allegati al conto consuntivo del Consiglio regionale e pubblicati sul sito internet del Consiglio stesso unitamente alla delibera della Corte dei Conti concernente la loro regolarità.

(9) Il presente articolo, già sostituito dall'*art. 3, L.R. 29 aprile 2008, n. 7*, è stato poi nuovamente così sostituito dall'*art. 3, comma 1, L.R. 21 dicembre 2012, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 6, comma 1, della stessa legge*). Il testo precedente era così formulato: «Art. 2. 1. All'erogazione dei contributi provvede l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, a rate mensili.

2. I gruppi consiliari sono tenuti a redigere, entro il 28 febbraio di ogni anno, una relazione contenente la rendicontazione delle entrate e delle spese relative all'anno precedente, secondo il modello definito dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale ed in conformità alle direttive dallo stesso impartite [vedi anche, per le norme transitorie, l'*art. 5, comma 1, L.R. 29 aprile 2008, n. 7*].

3. La mancata presentazione della relazione nei termini di cui al comma 2 comporta la sospensione dall'erogazione dei contributi.

4. I gruppi conservano la documentazione delle spese effettuate con l'impiego dei contributi di cui all'articolo 1, comma 1, secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza del Consiglio [vedi anche, per le norme transitorie, l'*art. 5, comma 1, L.R. 29 aprile 2008, n. 7*].

5. Se nel corso dell'anno finanziario, a seguito di nuove elezioni o per qualsiasi altra causa, un gruppo viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo gruppo o varia la consistenza numerica dei gruppi esistenti, le conseguenti variazioni nell'assegnazione dei contributi decorrono dal mese immediatamente successivo a quello in cui la cessazione o la nuova costituzione o la variazione numerica del gruppo è intervenuta.».

(10) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 1, L.R. 28 luglio 2014, n. 19*.

(11) Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 3, L.R. 30 dicembre 2014, n. 36*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 14, comma 1, della medesima legge*).

Art 2-bis ⁽¹²⁾

1. L'Ufficio di presidenza entro trenta giorni dal ricevimento delle deliberazioni della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti che dichiarano l'irregolarità delle spese indicate nei rendiconti dei gruppi, sulla base dell'accertamento degli uffici e con distinte deliberazioni, ordina a ciascun gruppo, nella persona del suo presidente, di restituire all'amministrazione, entro i successivi trenta giorni, le somme relative alle spese irregolari.

2. I gruppi sono tenuti a fornire gli elementi necessari per l'istruttoria degli uffici, in particolare nei casi in cui sia rimandata all'amministrazione l'esatta determinazione delle somme da restituire. In mancanza di produzione degli elementi necessari all'esatta determinazione della somma da restituire, verrà addebitato l'intero ammontare della spesa contestata dalla Sezione di controllo della Corte dei conti.

3. Ove le somme da restituire siano di importo elevato, l'Ufficio di presidenza può autorizzare un piano di restituzione in più rate, da completarsi entro l'esercizio finanziario in corso e comunque non oltre il termine della legislatura.

4. In caso di mancata o parziale restituzione delle somme nel termine assegnato, l'Ufficio di presidenza incarica gli uffici competenti al loro recupero mediante decurtazione degli emolumenti spettanti al presidente del gruppo per l'esercizio del mandato, per un importo corrispondente alle somme da restituire, anche mediante un piano mensile di recupero da attuarsi secondo quanto previsto al comma 3.

5. È fatto salvo il diritto di rivalsa del presidente del gruppo nei confronti dei soggetti che hanno dato luogo alla spesa dichiarata irregolare dalla Corte dei conti.

(12) Articolo aggiunto dall'*art. 5, comma 1, L.R. 28 luglio 2014, n. 19*. Vedi, anche, il comma 1, dell'*art. 9 della medesima legge*.

Art. 3

1. L'ufficio di presidenza assegna in uso gratuito ai gruppi consiliari, nell'edificio che ospita il consiglio, una sede adeguata alla loro consistenza numerica.

Normativa comparata - Regione Marche
L.R. 10 agosto 1988, n. 34.
Finanziamento delle attività di gruppi consiliari.

2. L'Ufficio di presidenza provvede con spesa a carico del bilancio del Consiglio e nei limiti stabiliti con apposita deliberazione, alla dotazione dei servizi e della strumentazione necessaria per l'attività dei gruppi ⁽¹³⁾.
3. L'arredo e gli altri beni assegnati ai gruppi sono elencati in separato inventario e sono dati in carico, con apposito verbale, ai presidenti dei gruppi consiliari.
4. Nel caso di avvicendamento il presidente uscente restituisce quanto ricevuto in carico all'economista del consiglio regionale che provvede a darlo in carico al presidente subentrante.

(13) Comma così sostituito dall'*art. 4, comma 1, L.R. 21 dicembre 2012, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 6, comma 1, della stessa legge*). Il testo originario era così formulato: «2. L'ufficio di presidenza provvede, con spesa a carico del bilancio del consiglio, e nei limiti da questo previsti, alla dotazione dei servizi e della strumentazione necessari all'attività dei gruppi, nonché alla manutenzione dei beni.».

Art. 4 ⁽¹⁴⁾

1. La spesa a carico del bilancio regionale per l'assegnazione del personale ai gruppi consiliari non può superare annualmente il costo per la Regione di una unità di personale per consigliere di categoria D, calcolato nel modo seguente:

a) costo tabellare della posizione economica D6, ivi inclusi gli oneri a carico dell'amministrazione;

b) quota aggiuntiva forfettaria compensativa degli emolumenti accessori previsti dai contratti nazionali e decentrati di lavoro, ivi inclusi buoni pasto e compensi per lavoro straordinario, senza posizione organizzativa, da determinarsi entro il limite massimo spettante ai dipendenti di pari categoria e posizione economica, ai sensi degli stessi contratti di lavoro.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, ove in Consiglio siano presenti esclusivamente gruppi composti da più consiglieri, ciascun gruppo dispone, per l'assunzione del personale, di un budget di spesa corrispondente al costo per la Regione di una unità di personale di categoria D, posizione economica D6, per ciascun componente, ivi inclusi gli oneri a carico dell'amministrazione e una quota aggiuntiva da calcolarsi secondo quanto previsto alla lettera b) del comma 1.

3. Ove in Consiglio siano presenti gruppi composti di un solo consigliere ai sensi del Regolamento interno, in alternativa a quanto previsto al comma 2, a ciascun gruppo è assegnato un budget di spesa corrispondente al costo per la Regione di una unità di personale di categoria D, posizione economica D3, per ciascun componente, ivi inclusi gli oneri a carico dell'amministrazione ed una quota aggiuntiva da calcolarsi secondo quanto previsto alla lettera b) del comma 1 con riferimento ai dipendenti di categoria e posizione economica D3.

Normativa comparata - Regione Marche
L.R. 10 agosto 1988, n. 34.
Finanziamento delle attività di gruppi consiliari.

4. I gruppi di un solo consigliere, oltre al budget previsto al comma 3 rapportato alla propria consistenza, usufruiscono di un'ulteriore quota da calcolarsi nel modo seguente: la differenza tra i limiti di spesa risultanti dai commi 1 e 3 è ripartita tra i gruppi composti da un solo consigliere regionale in modo che la risorsa economica aggiuntiva utilizzabile rispetto a quella spettante ai sensi del comma 3, non superi il costo per la Regione di una unità di personale di categoria C, posizione economica C1, ivi inclusi gli oneri a carico dell'amministrazione e una quota aggiuntiva da calcolarsi secondo quanto previsto alla lettera b) del comma 1 con riferimento ai dipendenti di categoria e posizione economica C1.

5. L'eventuale avanzo della ripartizione effettuata ai sensi del comma 4 è suddiviso in quote uguali tra ciascun consigliere ai fini della determinazione del budget spettante ai singoli gruppi consiliari.

6. L'Ufficio di Presidenza all'inizio di ciascuna legislatura regionale, previo confronto sindacale, stabilisce i criteri per la determinazione dei limiti di spesa di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.

7. I gruppi consiliari, nel limite dei budget ad essi assegnati ai sensi dei commi 2, 3 e 4, possono richiedere all'Ufficio di presidenza l'assegnazione di personale della Regione. Tale personale nel periodo di svolgimento dell'incarico è collocato in aspettativa secondo le modalità indicate all'articolo 5.

8. I gruppi consiliari limitatamente ad una spesa non superiore al 50% del budget assegnato a ciascun gruppo ai sensi dei commi 2 e 3, in alternativa a quanto previsto al comma 7 possono avvalersi:

a) di personale di altre di amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165* o degli enti ed aziende privati. Tale personale è collocato in aspettativa, ove prevista dalla normativa vigente, per la durata del contratto;

b) di personale esterno. Non possono essere stipulati contratti di lavoro part time di durata inferiore a 18 ore settimanali per il personale esterno ⁽¹⁵⁾.

8-bis. Per i gruppi composti da un solo consigliere, la spesa per il personale indicato al comma 8 non può superare il costo di una unità di categoria D3, calcolato secondo quanto previsto nel comma 3 ⁽¹⁶⁾.

9. L'assegnazione del personale ai gruppi è effettuata dall'Ufficio di Presidenza con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato, su richiesta nominativa del presidente del gruppo stesso che contiene l'indicazione del soggetto a cui è conferito l'incarico di responsabile, la categoria contrattuale di ciascun dipendente in osservanza delle norme sull'accesso agli impieghi regionali e la misura dell'eventuale quota aggiuntiva da stabilirsi ai sensi del comma 11, lettera b). Si prescinde dal contratto di diritto privato nel caso previsto dalla lettera a) del comma 8, a seguito di mancata concessione dell'aspettativa da parte dell'amministrazione pubblica di appartenenza.

10. L'individuazione delle singole unità di personale è preventivamente deliberata dal gruppo con voto unanime dei suoi componenti o, in mancanza, con votazione adottata a maggioranza

assoluta. Il verbale della riunione del gruppo nella quale è assunta la decisione è allegato alla richiesta del personale di cui ai commi 7 e 8.

11. La misura massima del trattamento economico onnicomprensivo spettante al personale dei gruppi è preventivamente stabilita dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, previo confronto sindacale e nel rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, in relazione alla categoria professionale di appartenenza, individuando altresì l'ammontare massimo di una quota aggiuntiva forfettaria, differenziata per ciascuna categoria professionale. In particolare il trattamento economico è determinato nel modo seguente:

a) valore tabellare delle posizioni economiche delle categorie B, C e D, ivi inclusi gli oneri a carico dell'amministrazione; b) quota aggiuntiva forfettaria compensativa di tutti gli emolumenti accessori spettanti ai dipendenti regionali, ivi inclusi buoni pasto e compensi per lavoro straordinario, e delle eventuali funzioni di responsabilità assegnate, da stabilirsi entro il limite massimo spettante ai dipendenti regionali in relazione alla categoria di appartenenza.

12. Per il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001* non collocato in aspettativa il compenso è composto dal trattamento economico fondamentale spettante nei rispettivi ordinamenti, e dalla quota aggiuntiva di cui alla lettera b) del comma 11, relativa alla categoria di appartenenza. L'importo complessivo a carico della Regione non può comunque superare la somma degli importi altrimenti spettanti ai sensi delle lettere a) e b) del comma 11.

(14) Il presente articolo, già sostituito dall'*art. 1, L.R. 8 agosto 1995, n. 54* e dall'*art. 7, L.R. 4 agosto 2008, n. 27*, poi modificato dall'*art. 40, comma 1, L.R. 28 luglio 2009, n. 18*, è stato nuovamente così sostituito dall'*art. 3, L.R. 22 dicembre 2009, n. 33* e dall'*art. 6, comma 1, L.R. 28 luglio 2014, n. 19*, a decorrere dalla X legislatura (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 9, comma 2, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato:

«Art. 4. 1. Ciascun gruppo consiliare ha diritto, a richiesta, all'assegnazione, con spesa a carico del bilancio della Regione, di personale entro i seguenti limiti:

a) gruppi fino a tre consiglieri: due unità, di cui una appartenente alla categoria D3 ed una alla C o a categorie inferiori;

b) gruppi da quattro a sei consiglieri: quattro unità, di cui una appartenente alla categoria D3, una alla D1 e due alla C o a categorie inferiori;

c) gruppi da sette a dieci consiglieri: cinque unità, di cui una appartenente alla categoria D3, due alla D1 e due alla C o a categorie inferiori;

d) gruppi da undici a tredici consiglieri: sei unità, di cui una appartenente alla categoria D3, due alla D1 e tre alla C o a categorie inferiori;

e) gruppi con oltre tredici consiglieri: nove unità di cui una appartenente alla categoria D3, quattro alla D1 e quattro alla categoria C o a categorie inferiori.

Normativa comparata - Regione Marche
L.R. 10 agosto 1988, n. 34.
Finanziamento delle attività di gruppi consiliari.

2. I gruppi che, in considerazione delle peculiari funzioni loro proprie o per esigenze di servizio, non sono in grado di ricorrere a personale regionale, possono alternativamente avvalersi, nei limiti del contingente previsto dal comma 1 e con spesa a carico del bilancio della Regione:

a) di dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001* o di enti ed aziende privati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;

b) di personale esterno, limitatamente ad una unità per gruppo per quelli di cui alla lettera a) del comma 1, due unità per quelli di cui alle lettere b), c) e d) e tre unità per quelli di cui alla lettera e) del medesimo comma 1.

3. È consentita ad ogni gruppo una assegnazione di personale in numero e con categorie diverse dal comma 1 purché la spesa complessiva a carico del bilancio della Regione non superi il limite rappresentato dalla predetta assegnazione.

4. Per il personale di cui al comma 2, lettera b), l'incarico, la cui durata non può superare quella della legislatura, è conferito dall'Ufficio di Presidenza, su richiesta nominativa del presidente del gruppo, con l'indicazione del posto da ricoprire ai sensi dei commi 1 e 3, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato.

5. In relazione a particolari esigenze di consulenza proprie del gruppo e su richiesta nominativa del Presidente del gruppo stesso, l'Ufficio di Presidenza può, in alternativa a quanto previsto al comma 4, conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di durata non superiore a quella della legislatura, previa verifica in capo all'interessato dell'esistenza di una comprovata specializzazione, anche universitaria. Si può prescindere da tale requisito:

a) nei casi previsti dal comma 6 dell'*articolo 7 del decreto legislativo 165/2001*;

b) in caso di possesso di una particolare competenza derivante dall'aver ricoperto incarichi istituzionali pluriennali in qualità di parlamentare, consigliere regionale, sindaco, presidente di provincia, componente degli esecutivi degli enti locali o altri incarichi di pari o superiore responsabilità;

c) in caso di possesso di una particolare professionalità maturata in incarichi di responsabilità o di consulenza coerenti con le funzioni da svolgere, di durata almeno quinquennale, presso enti pubblici o privati, società, fondazioni, associazioni.

6. Il presidente di ciascun gruppo consiliare in occasione della richiesta del personale ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 e 5, comunica il nominativo del soggetto cui è conferito l'incarico di responsabile.

7. Ciascun consigliere, che non faccia parte della Giunta o dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, può richiedere di essere assistito da una unità di personale per l'espletamento dell'attività di supporto dei propri compiti istituzionali. Il personale medesimo è assegnato al gruppo consiliare di appartenenza del consigliere regionale.

8. Alle funzioni di cui al comma 7 è adibito personale regionale o personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001* di categoria non superiore alla D o equivalente.

9. [Almeno il 60 per cento, con arrotondamento per difetto, del contingente complessivo del personale assegnato ai gruppi ai sensi dei commi 1 e 7 è composto da personale della Regione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato].

10. Il trattamento economico omnicomprensivo del personale di cui al presente articolo è stabilito dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale nel modo seguente:

a) per il personale regionale o delle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001* o degli enti ed aziende privati, collocato in aspettativa, il compenso complessivo è composto dal trattamento economico fondamentale spettante nei rispettivi ordinamenti e da un'ulteriore quota determinata, in relazione alle funzioni svolte, in misura non superiore all'importo previsto per la retribuzione di posizione di alta professionalità come definita dalla contrattazione collettiva nazionale;

b) per i soggetti di cui al comma 4 il compenso è composto da una quota corrispondente al trattamento economico fondamentale previsto dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto Regioni ed Enti locali per le rispettive categorie contrattuali, da individuare, in relazione al posto disponibile, nel rispetto delle norme vigenti sull'accesso al pubblico impiego, e da un ulteriore importo determinato, in relazione alle funzioni svolte, in misura non superiore all'importo previsto per la retribuzione di posizione di alta professionalità come definita dalla medesima contrattazione collettiva nazionale;

c) per i soggetti di cui al comma 5, il compenso è determinato sulla base di appositi criteri fissati dall'Ufficio di Presidenza che tengano conto delle funzioni da svolgere, dei requisiti e della professionalità effettivamente posseduti da ciascun collaboratore, in misura non superiore al trattamento economico massimo attribuibile ai sensi della lettera b).».

Precedentemente, l'*art. 5, L.R. 21 dicembre 2012, n. 43* aveva apportato le seguenti modifiche, (nella versione precedente all'ultima sostituzione effettuata dall'*art. 6, comma 1, della suddetta L.R. n. 19/2014*), a decorrere dalla X legislatura (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 9, comma 3, della medesima legge*):

a) il comma 1 aveva disposto la sostituzione del comma 1;

b) il comma 2 aveva disposto la sostituzione della lettera b) del comma 2;

c) il comma 3 aveva disposto l'abrogazione dei commi 7, 8 e 9. Il suddetto comma 9 era stato poi abrogato dall'*art. 1, comma 4, L.R. 16 giugno 2014, n. 14*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 2, comma 1, della stessa legge*);

d) il comma 4 aveva disposto la sostituzione del comma 10.

Normativa comparata - Regione Marche
L.R. 10 agosto 1988, n. 34.
Finanziamento delle attività di gruppi consiliari.

(15) Lettera così modificata dall'*art. 3, comma 4, L.R. 30 dicembre 2014, n. 36*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 14, comma 1, della medesima legge*).

(16) Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 5, L.R. 30 dicembre 2014, n. 36*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 14, comma 1, della medesima legge*).

Art. 4-bis ⁽¹⁷⁾

1. I gruppi consiliari, ai fini dell'assegnazione del personale esterno, attingono per una quota non inferiore al 50 per cento del budget spettante ai sensi della stessa disposizione, ad un elenco costituito dal personale esterno all'amministrazione in servizio alla data del 31 luglio 2014 che abbia prestato per più di cinque anni la propria attività presso i gruppi consiliari o presso le segreterie dell'Ufficio di Presidenza e della Giunta regionale alla data della prima seduta consiliare della X legislatura. L'elenco così costituito è ordinato, per l'assegnazione, secondo i periodi di servizio effettivamente espletati ⁽¹⁸⁾.

2. All'elenco di cui al comma 1 attingono anche, qualora decidano di avvalersi di personale esterno, l'Ufficio di Presidenza e la Giunta regionale, per una quota non inferiore al 50 per cento.

(17) Articolo aggiunto dall'*art. 7, comma 1, L.R. 28 luglio 2014, n. 19*, a decorrere dalla X legislatura (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 9, comma 2, della medesima legge*).

(18) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 6, L.R. 30 dicembre 2014, n. 36*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 14, comma 1, della medesima legge*).

Art. 5 ⁽¹⁹⁾

1. Il personale regionale in servizio presso i gruppi consiliari è collocato in aspettativa non retribuita, con riconoscimento dell'anzianità di servizio per tutta la durata dell'incarico. Il personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa non retribuita, con riconoscimento dell'anzianità di servizio per tutta la durata dell'incarico, ferma restando la compatibilità con i rispettivi ordinamenti.

2. Il personale regionale indicato al comma 1 alla cessazione dell'incarico è riassegnato alla struttura di provenienza.

3. I rapporti di lavoro del personale dei gruppi consiliari cessano di avere efficacia a decorrere dalla prima seduta successiva alla elezione del nuovo Consiglio regionale.

(19) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 4, L.R. 22 dicembre 2009, n. 33*, è stato poi così sostituito dall'*art. 8, L.R. 4 agosto 2008, n. 27* e dall'*art. 8, comma 1, L.R. 28 luglio 2014, n. 19*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 5. 1. Previa richiesta nominativa del Presidente del gruppo e di ciascun consigliere, rispettivamente per il personale di cui ai commi 1 e 7 dell'articolo 4, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede all'assegnazione ai gruppi stessi del personale che vi consenta. Qualora il personale richiesto presti servizio presso la Giunta regionale, l'assegnazione è disposta dalla Giunta regionale.

2. Il personale assegnato ai gruppi ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 4, presta servizio alle dipendenze funzionali del presidente del gruppo secondo le modalità concordate tra l'Ufficio di Presidenza e i gruppi stessi.

3. Il rapporto di lavoro del personale regionale assegnato ai gruppi è regolato con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato. Il personale regionale è collocato in aspettativa non retribuita, con riconoscimento dell'anzianità di servizio per tutta la durata dell'incarico. Il personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa non retribuita, con riconoscimento dell'anzianità di servizio per tutta la durata dell'incarico, ferma restando la compatibilità con i rispettivi ordinamenti.

4. Il personale regionale di cui al comma 3 alla cessazione dell'incarico è riassegnato alla struttura di provenienza.

5. Gli incarichi di cui al comma 1 cessano di avere efficacia a decorrere dalla prima seduta successiva alla elezione del nuovo Consiglio regionale.

6. Agli adempimenti conseguenti alla costituzione del rapporto di comando provvede la Giunta regionale, su richiesta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, cui i gruppi e i consiglieri fanno pervenire le proprie indicazioni nominative.».

Art. 6

[1. I gruppi che, in considerazione delle peculiari funzioni loro proprie o per esigenze di servizio, non sono in grado di ricorrere a personale proveniente dal ruolo unico regionale, possono alternativamente avvalersi, nei limiti del contingente previsto dal precedente art. 4 e con spesa a carico del bilancio della Regione:

a) di personale comandato dallo Stato ivi compreso il personale docente, amministrativo e ausiliario delle scuole, dagli enti locali o da altri enti pubblici, ai sensi dell'*art. 56 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3* e della vigente normativa regionale ⁽²⁰⁾;

b) di personale esterno, limitatamente ad una unità per gruppo.

2. Agli adempimenti conseguenti alla costituzione del rapporto di comando provvede la giunta regionale, su richiesta dell'ufficio di presidenza del consiglio, cui i gruppi fanno pervenire le proprie indicazioni nominative.

3. Al personale comandato si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del precedente art. 5.

4. L'incarico al personale esterno è conferito dall'ufficio di presidenza, su richiesta nominativa del Presidente del gruppo, alternativamente:

a) con rapporto di lavoro dipendente a termine, con inquadramento nella categoria contrattuale corrispondente a quella relativa al posto non ricoperto da personale regionale di ruolo o comandato, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata integrativa. La durata del contratto di lavoro non può superare quella della legislatura;

b) con apposita convenzione che fissa l'oggetto, le modalità di espletamento, i requisiti e la durata dell'incarico di collaborazione coordinata e continuativa, nonché il relativo corrispettivo economico, il cui importo, comprensivo dell'indennità annua lorda prevista dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa, è equivalente al costo del dipendente regionale di pari categoria contrattuale non ricoperto con personale regionale di ruolo o comandato. La durata dell'incarico non può superare quello della legislatura. All'incarico di collaborazione coordinata e continuativa non si applicano le disposizioni di cui al comma 6 dell'*articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) ⁽²¹⁾ ⁽²²⁾ ⁽²³⁾.

(20) Lettera così modificata dall'*art. 2, L.R. 23 luglio 1996, n. 27*.

(21) La presente lettera, già modificata dall'*art. 4, L.R. 29 aprile 2008, n. 7*, è stata poi così sostituita dall'*art. 1, L.R. 15 luglio 2008, n. 22*. Il testo precedente era così formulato: «b) con apposita convenzione che fissa l'oggetto, le modalità di espletamento e la durata dell'incarico, nonché il relativo corrispettivo economico, il cui importo, comprensivo dell'indennità annua lorda prevista dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa, è equivalente al costo del dipendente regionale di pari categoria contrattuale non ricoperto con personale regionale di ruolo o comandato. La durata dell'incarico non può superare quella della legislatura. L'incarico può essere conferito indipendentemente dal possesso dei requisiti indicati al comma 6 dell'*articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)». Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 23-30 luglio 2009, n. 252 (Gazz. Uff. 5 agosto 2009, n. 31, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera, nella parte in cui consente il conferimento di incarichi a personale esterno all'amministrazione regionale e l'instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, indipendentemente dal possesso dei requisiti fissati dall'*articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, con la conseguente estensione (si ritiene) di tale dichiarazione di illegittimità costituzionale, nei limiti di cui sopra, alla presente lettera. È utile sottolineare tuttavia che il presente articolo era stato già in precedenza abrogato, come indicato nella relativa nota.

Normativa comparata - Regione Marche
L.R. 10 agosto 1988, n. 34.
Finanziamento delle attività di gruppi consiliari.

(22) L'attuale comma 4 (poi così modificato come indicato nelle note che precedono) così sostituiva gli originari commi 4 e 5 per effetto dell'*art. 1, L.R. 9 giugno 2006, n. 6*. Il testo dei commi sostituiti era il seguente: «4. Il rapporto con il personale esterno è costituito dall'ufficio di presidenza, su richiesta nominativa del presidente del gruppo, con apposita convenzione che fissa l'oggetto, le modalità di espletamento e la durata dell'incarico, nonché il relativo corrispettivo economico. La durata dell'incarico non può superare quella della legislatura.

5. Per i compensi al personale esterno viene corrisposto un importo equivalente al costo del dipendente regionale di pari qualifica e funzione non ricoperto con personale regionale di ruolo o comandato.».

(23) Articolo abrogato dall'*art. 12, comma 1, lettera a), L.R. 4 agosto 2008, n. 27*.

Art. 7

1. Per la corresponsione dei contributi previsti dagli artt. 1 e 3 della presente legge è autorizzata per l'anno 1988 la spesa di lire 450 milioni iscritti al capitolo 1110105 "Spese per il funzionamento dei gruppi consiliari".

2. Le spese previste dai precedenti artt. 4, 5 e 6 sono fronteggiate, per l'anno 1988, con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa per il detto anno al capitolo 1210101 "Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo, ecc.".

3. Per gli anni successivi si provvede con gli stanziamenti da iscriversi a carico dei capitoli corrispondenti.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente L. si provvede, per l'anno 1988 e successivi, con l'impiego di una quota parte del fondo comune di cui all'*art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281* e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 8

1. La L.R. 20 luglio 1973, n. 17; la L.R. 8 marzo 1979, n. 11; la L.R. 8 marzo 1979, n. 12 e la L.R. 12 luglio 1983, n. 17 con esclusione, per quest'ultima legge, degli artt. 8 e 10, sono abrogate.

REGIONE MOLISE

L.R. 4 novembre 1991, n. 20.

Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi Consiliari.

Pubblicata nel B.U. Molise 16 novembre 1991, n. 22.

Art. 1

All'assegnazione dei mezzi finanziari e del personale necessario per il funzionamento dei Gruppi Consiliari si provvede, in attuazione dello Statuto della Regione Molise e del Regolamento Interno, secondo le modalità stabilite dalla presente legge ⁽²⁾ ⁽³⁾.

(2) Il regolamento interno è stato approvato dal Consiglio regionale con *Delib.C.R. 25 marzo 1985, n. 144*.

(3) Comma così modificato dall'*art. 12, comma 1, L.R. 25 luglio 2013, n. 10*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 20, comma 3, della stessa legge*).

Art. 2

Ciascun Gruppo Consiliare ha diritto all'assegnazione, a cura dell'Ufficio di Presidenza, di una sede adeguata, anche in relazione alla consistenza numerica.

L'Ufficio di Presidenza provvede, con spese a carico dei fondi di bilancio del Consiglio regionale, all'allestimento, arredamento ed attrezzature di dette sedi e ne verifica annualmente la congruità, sentiti i Presidenti dei Gruppi Consiliari.

I mobili, le macchine e gli altri oggetti assegnati ai Gruppi Consiliari sono elencati in separato inventario e sono dati in carico, con apposito verbale, ai Presidenti dei Gruppi che ne diventano consegnatari responsabili.

[L'Ufficio di Presidenza provvede altresì alle spese postali, telefoniche e di cancelleria, nei limiti stabiliti annualmente con apposita deliberazione e regola l'accesso dei Gruppi al servizio stampa del Consiglio regionale] ⁽⁴⁾.

Normativa comparata - Regione Molise
L.R. 4 novembre 1991, n. 20.

Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi Consiliari.

(4) Comma abrogato dall'*art. 3, L.R. 10 gennaio 2005, n. 4.*

Art. 3 ⁽⁵⁾

1. I gruppi consiliari sono articolazioni organizzative del Consiglio regionale ai fini dell'espletamento dell'attività istituzionale in seno all'Assemblea legislativa, connotati, unicamente per lo svolgimento di tale attività, come organi del Consiglio regionale. Ai fini dello svolgimento di attività diverse da quelle di cui al precedente periodo, i gruppi consiliari sono formazioni associative di consiglieri regionali e, pertanto, tali attività sono svolte in regime privatistico.
2. Per il funzionamento di ciascun gruppo consiliare, costituito a norma del regolamento interno del Consiglio, è previsto un contributo annuo fisso, al netto delle spese per il personale, in ragione di euro 5000,00 per ogni consigliere aderente al gruppo, cui si aggiunge una somma di euro 0, 05 per abitante della regione risultante dall'ultimo censimento.
3. Nel caso di variazione, durante la legislatura, della composizione dei gruppi consiliari, anche con costituzione di nuovi gruppi, o nel caso di fusione di due o più gruppi consiliari, il contributo di cui al comma 2 è rideterminato o attribuito in proporzione al periodo di riferimento, senza maggiori oneri per il bilancio regionale. Le conseguenti modificazioni nell'assegnazione del contributo, nonché gli eventuali conguagli rispetto a quanto già corrisposto in precedenza, decorrono dal mese successivo a quello in cui è intervenuta la variazione.
4. È esclusa in ogni caso la contribuzione a gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti all'esito delle elezioni o che si siano ridotti ad un unico componente nel corso della legislatura.
5. Il presidente del gruppo misto è responsabile della gestione del contributo le attività istituzionali comuni e per la rendicontazione prevista dal successivo articolo 8. Se al gruppo misto aderisce un solo consigliere il contributo di cui al presente articolo e quello previsto all'articolo 6 sono erogati nella misura del 50 per cento ⁽⁶⁾.
6. Il contributo di cui all'articolo 3 è riconosciuto a decorrere dalla data della prima seduta del Consiglio regionale ad inizio legislatura e fino al termine della legislatura.
7. Ai fini del riconoscimento del diritto alla sua percezione, il contributo è ripartito su base mensile.
8. Il contributo è erogato in rate quadrimestrali anticipate ed è accreditato in un conto corrente bancario intestato al presidente del gruppo.
9. Il contributo assegnato è destinato agli scopi istituzionali riferiti alla attività del Consiglio regionale e alle relative funzioni di studio, editoria e comunicazione, nonché per l'apertura di uffici territoriali funzionali ai predetti scopi. È esclusa in ogni caso la possibilità di finanziare, direttamente o indirettamente, le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o dei movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri

Normativa comparata - Regione Molise

L.R. 4 novembre 1991, n. 20.

Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi Consiliari.

rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti politici. Valgono, altresì, le prescrizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4, 5 e 6 dell'allegato "A" del *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2012* concernente "Recepimento delle linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei Consigli regionali ai sensi dell'articolo 1, comma 9 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 dicembre 2012, n. 213*", pubblicato nella G.U. 2 febbraio 2013, n. 28.

(5) Il presente articolo, già sostituito dall'*art. 1, L.R. 2 agosto 2002, n. 17* e dall'*art. 1, comma 1, L.R. 24 dicembre 2002, n. 43*, poi modificato dall'*art. 1, comma 1, L.R. 10 gennaio 2005, n. 4* e ancora sostituito dall'*art. 1, comma 1, L.R. 6 aprile 2009, n. 14*, è stato nuovamente così sostituito dall'*art. 12, comma 2, L.R. 25 luglio 2013, n. 10*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 20, comma 3, della stessa legge*). Il testo precedente era così formulato: «Art. 3. 1. Per il funzionamento di ciascun gruppo consiliare, costituito a norma del regolamento interno del Consiglio, è previsto un contributo mensile consistente in una quota fissa di euro 800,00 ed una quota variabile pari al prodotto tra euro 2.500,00 ed il numero dei consiglieri iscritti al gruppo.

2. Ove sia presente, tra i gruppi, il gruppo misto, i componenti del medesimo promuovono accordi tra loro per la gestione dei contributi. Se non si raggiunge l'accordo, l'Ufficio di presidenza suddivide, con propria deliberazione, i contributi tra i componenti del gruppo. In tale ultimo caso ogni componente del gruppo misto ha poteri, doveri e responsabilità autonomi limitatamente alla gestione dei contributi ed alla relativa rendicontazione.

3. Il contributo di cui al comma 1 è aggiornato, a decorrere dal mese di gennaio di ogni anno, mediante l'applicazione delle variazioni dei prezzi al consumo accertate dall'ISTAT.

4. Nei limiti dei contributi di cui al comma 1 i gruppi possono costituire propri uffici territoriali. L'eventuale assegnazione di locali ed attrezzature è deliberata dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

5. Eventuali economie sulla competenza dell'anno precedente sono riassegnate alla competenza dell'anno successivo.».

(6) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, L.R. 20 dicembre 2013, n. 25*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 5, comma 1, della medesima legge*).

Art. 4 ⁷⁹

1. È messa a disposizione di ciascun gruppo consiliare, quale personale occorrente per il suo funzionamento, una unità di categoria D, posizione economica D6, per ciascun consigliere iscritto al gruppo, conformemente al parametro definito ai sensi dell'*articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto-legge n. 174/2012*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 213/2012*.

Normativa comparata - Regione Molise

L.R. 4 novembre 1991, n. 20.

Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi Consiliari.

2. Il personale di cui al comma 1 può essere scelto:

a) tra i dipendenti regionali di ruolo;

b) tra i dipendenti degli altri enti pubblici o locali o di amministrazioni dello Stato, a tal fine comandati presso la Regione Molise, aventi qualifica funzionale analoga a quella da ricoprirsi.

3. Il personale di cui alla lettera a) del comma 2 è assegnato, su richiesta nominativa di ciascun presidente di gruppo, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che provvede preventivamente a verificare la compatibilità dell'assegnazione con le esigenze di servizio degli uffici consiliari. Qualora la richiesta si riferisca a personale in servizio presso altri uffici regionali, il provvedimento è deliberato d'intesa con la Giunta regionale, cui compete la verifica di cui sopra.

4. La Giunta regionale provvede, altresì, a seguito di richiesta nominativa di ciascun presidente di gruppo, all'espletamento delle procedure previste dalla vigente normativa per il comando del personale di cui alla lettera b) del comma 2.

5. Per l'assegnazione ai gruppi consiliari deve essere formalmente acquisito, a cura del gruppo proponente, l'assenso del dipendente.

6. I dipendenti assegnati ai gruppi consiliari conservano i diritti ed i doveri del proprio stato giuridico ed economico ed operano alle dipendenze del gruppo consiliare.

(7) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 2, comma 1, L.R. 10 gennaio 2005, n. 4*, è stato poi così sostituito dall'*art. 12, comma 3, L.R. 25 luglio 2013, n. 10*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 20, comma 3, della stessa legge*). Il testo precedente era così formulato: «Art. 4. 1. I contributi di cui all'articolo 3 sono erogati in rate quadrimestrali anticipate e sono spendibili senza vincoli di destinazione. Entro il successivo 31 gennaio di ogni anno, le somme non impegnate devono essere riversate alla Tesoreria regionale.

2. In caso di variazione nel corso dell'anno finanziario del numero e della consistenza dei Gruppi Consiliari, l'Ufficio di Presidenza fissa il nuovo contributo con effetto dal mese successivo a quello delle variazioni.

3. Entro il 31 gennaio di ogni anno i Presidenti dei Gruppi Consiliari presentano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale un rendiconto articolato circa l'utilizzazione dei fondi loro erogati nell'anno precedente. Tale documento è approvato dall'Ufficio di Presidenza ed allegato alla rendicontazione prevista dall'*art. 5 della legge 6 dicembre 1973, n. 853*.

4. La mancata presentazione di tale rendiconto comporta la sospensione della corresponsione dei contributi di cui all'*art. 3*».

Normativa comparata - Regione Molise
L.R. 4 novembre 1991, n. 20.

Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi Consiliari.

Art. 5 ⁽⁸⁾

1. L'orario di servizio del personale di cui all'articolo 4, le modalità per l'effettuazione del lavoro straordinario, delle trasferte e delle missioni, sono disciplinate dai rispettivi presidenti dei gruppi consiliari, nel rispetto della normativa vigente in materia di personale dipendente della Regione.
2. Gli oneri relativi alle indennità per missioni affidate dai gruppi consiliari ai propri dipendenti sono totalmente a carico dei gruppi stessi.

(8) Il presente articolo, già sostituito dall'*art. 2, comma 1, L.R. 6 aprile 2009, n. 14*, è stato poi nuovamente così sostituito dall'*art. 12, comma 4, L.R. 25 luglio 2013, n. 10*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 20, comma 3, della stessa legge*). Il testo originario era così formulato: «*«Art. 5. 1. È messo a disposizione di ciascun gruppo consiliare, quale personale occorrente per il suo funzionamento, una unità di categoria D3 per ciascun consigliere iscritto al gruppo.»*».

Art. 6 ⁽⁹⁾

1. I gruppi consiliari che non intendano avvalersi, per l'intero contingente numerico spettante, o per parte di esso, del personale dell'organico regionale o comandato e messo a disposizione ai sensi dell'articolo 4, ricevono, per ogni unità o quota parte di essa non assegnata, un contributo mensile parametrato alla retribuzione annua di un dipendente regionale di categoria D, posizione economica D6, riconosciuta dal contratto collettivo di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie locali all'epoca vigente, comprensivo di ogni onere posto a carico del datore di lavoro, di tredicesima mensilità e di trattamento di fine rapporto, con l'esclusione dell'emolumento di cui all'*articolo 29-bis della legge regionale 8 aprile 1997, n. 7*, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il contributo di cui comma 1 è riconoscibile a decorrere dalla data della prima seduta del Consiglio regionale e fino al termine della legislatura.
3. Ai fini del riconoscimento del diritto alla sua percezione, il contributo è ripartito su base mensile.
4. Il contributo è erogato in rate mensili anticipate ed è accreditato in un conto corrente bancario intestato al presidente del gruppo. Le spese assunte ai sensi del presente articolo possono essere coperte utilizzando quota del contributo di cui all'articolo 3, comma 2.
5. I gruppi provvedono direttamente, sotto la titolarità e la responsabilità esclusiva del presidente del gruppo, alla stipulazione dei contratti di lavoro subordinato o autonomo, all'affidamento delle consulenze o ad altri rapporti di collaborazione ritenuti occorrenti per il funzionamento del gruppo, accollandosi le spese per la partecipazione del personale a corsi di formazione, convegni o congressi ed i relativi oneri di missione.

Normativa comparata - Regione Molise
L.R. 4 novembre 1991, n. 20.

Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi Consiliari.

(9) Articolo così sostituito dall'*art. 12, comma 5, L.R. 25 luglio 2013, n. 10*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 20, comma 3, della stessa legge*). Il testo originario era così formulato: «Art. 6. Il personale di cui all'*art. 5* può essere scelto:

a) tra i dipendenti regionali di ruolo;

b) tra i dipendenti degli altri Enti Pubblici o Locali, a tal fine comandati presso la Regione Molise, aventi qualifica funzionale analoga a quella da ricoprirsì.

Il personale di cui alla lettera a) è assegnato, su richiesta nominativa di ciascun Presidente di Gruppo, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che provvede preventivamente a verificare la compatibilità dell'assegnazione con le esigenze di servizio degli uffici consiliari. Qualora la richiesta si riferisca a personale in servizio presso altri uffici regionali, il provvedimento è deliberato d'intesa con la Giunta regionale, cui compete la verifica di cui sopra.

La Giunta regionale provvede, altresì, a seguito di richiesta nominativa di ciascun Presidente di Gruppo, all'espletamento delle procedure previste dalla vigente normativa per il comando del personale di cui alla lettera b).

Per l'assegnazione ai Gruppi Consiliari deve essere formalmente acquisito, a cura del Gruppo proponente, l'assenso del dipendente.

I dipendenti assegnati ai Gruppi Consiliari conservano i diritti ed i doveri del proprio stato giuridico ed economico ed operano alle dipendenze del Gruppo Consiliare.».

Art. 7 ⁽¹⁰⁾

1. Ciascun gruppo organizza in assoluta autonomia le proprie attività adottando un disciplinare interno nel quale sono indicate le modalità per la gestione delle risorse messe a disposizione del Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità, nel rispetto delle linee guida recepite dal *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2012*. Nello stesso deve essere previsto che il presidente del gruppo consiliare autorizza le spese e ne è responsabile. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate da altro componente del gruppo espressamente individuato. L'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile.

2. Le operazioni di gestione sono effettuate nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla normativa vigente.

3. Le risorse derivanti da economie registrate annualmente nella gestione dei contributi possono essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo. Alla scadenza della legislatura, le somme non impegnate devono essere restituite alla Tesoreria regionale.

Normativa comparata - Regione Molise

L.R. 4 novembre 1991, n. 20.

Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi Consiliari.

4. I beni durevoli acquistati dal gruppo consiliare sono caricati in apposito inventario e, al termine della legislatura, restituiti al Consiglio regionale unitamente a mobili, apparecchiature e altri oggetti assegnati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, con apposito verbale.

(10) Articolo così sostituito dall'*art. 12, comma 6, L.R. 25 luglio 2013, n. 10*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 20, comma 3, della stessa legge*). Il testo originario era così formulato: «Art. 7. L'orario di servizio del personale di cui all'*art. 5*, le modalità per l'effettuazione del lavoro straordinario, delle trasferte e delle missioni, sono disciplinate dai rispettivi presidenti dei Gruppi Consiliari, nel rispetto della normativa vigente in materia di personale dipendente della Regione.

Gli oneri relativi alle indennità per missioni affidate dai Gruppi Consiliari ai propri dipendenti sono totalmente a carico dei Gruppi stessi.».

Art. 8 ⁽¹¹⁾

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno i presidenti dei gruppi consiliari presentano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale un rendiconto annuale, debitamente sottoscritto, per consentire la corretta rilevazione dei fatti di gestione e dimostrare la regolare tenuta della contabilità, con indicazione delle risorse trasferite al gruppo dal Consiglio regionale e del titolo del trasferimento, nonché delle misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.

2. A fine legislatura, o in caso di scioglimento del gruppo per qualsiasi causa, la presentazione del rendiconto deve avvenire entro trenta giorni dall'evento a cura di colui che rivestiva la carica di presidente del gruppo.

3. Il rendiconto è articolato secondo il modello di cui all'allegato "B" del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2010 ed è corredato della copia conforme della documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso. L'originale di tale documentazione è conservata a norma di legge.

4. Ciascun gruppo trasmette il rendiconto al Presidente del Consiglio regionale che, informatone l'Ufficio di presidenza, ne prende atto unitamente al parere del Collegio dei revisori dei conti e lo invia entro cinque giorni al Presidente della Regione affinché possa inoltrarlo, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'*articolo 1, comma 10, del decreto legge n. 174/2012*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 213/2012*.

5. Il rendiconto rimane allegato alla rendicontazione prevista dall'*articolo 5 della legge 6 dicembre 1973, n. 853*.

6. Allo scopo di garantire la massima pubblicità e trasparenza, il rendiconto di esercizio è pubblicato su apposito spazio del sito istituzionale della Regione unitamente alla delibera con

Normativa comparata - Regione Molise

L.R. 4 novembre 1991, n. 20.

Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi Consiliari.

la quale la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti si è espressa sulla regolarità dello stesso.

7. I libri, le scritture e i documenti contabili sono depositati presso la segretaria dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, a fine legislatura o all'atto dello scioglimento, per qualsiasi causa, del gruppo, e sono conservati per almeno dieci anni dalla data di deposito.

(11) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 2, comma 1, L.R. 2 agosto 2002, n. 17*, dall'*art. 2, comma 1, L.R. 24 dicembre 2002, n. 43* e dall'*art. 1, comma 1, L.R. 29 agosto 2006, n. 26*, è stato poi così sostituito dall'*ar. 12, comma 7, L.R. 25 luglio 2013, n. 10*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 20, comma 3, della stessa legge*). Il testo precedente era così formulato: «Art. 8. 1. I gruppi consiliari che non possono ovvero non intendono avvalersi di personale regionale di ruolo o di personale dipendente di altri enti pubblici a tal fine comandato presso la Regione, ovvero che se ne avvalgono solo per una parte del contingente numerico loro spettante, ricevono, per ogni altra unità di personale non assegnata, un finanziamento mensile, erogato anticipatamente al mese di riferimento calcolato in base alla retribuzione annua stabilita dal Contratto Collettivo di Lavoro del Comparto regioni ed Autonomie locali, del dipendente regionale di pari livello non utilizzato, comprendente tredicesima mensilità, contributo dovuto dall'Ente per il Comparto Regione, IRAP, contributi dovuti all'INAIL. Per il calcolo del trattamento di fine rapporto si farà riferimento alla *legge n. 297/1982*. È fatto obbligo ai gruppi consiliari di presentare, con cadenza quadrimestrale, il rendiconto delle somme erogate e delle spese sostenute.

2. I Gruppi Consiliari utilizzano tale contributo sia per le spese per prestazioni d'opera sia per le spese per eventuali incarichi a termine che si risolvono, in ogni caso, alla data delle elezioni per il rinnovo ordinario o anticipato del Consiglio regionale.

3. Il finanziamento di cui al presente articolo è corrisposto con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza ed è commisurato all'effettivo impiego di personale, debitamente documentato.

3-bis. Le spese assunte ai sensi del presente articolo possono essere coperte utilizzando quote del finanziamento dell'articolo 3 e viceversa.».

Art. 8-bis ⁽¹²⁾

1. I Presidenti dei gruppi consiliari possono avvalersi della consulenza del Collegio dei revisori dei conti della Regione per questioni attinenti alla gestione ovvero alla redazione dei rendiconti e si muniscono del parere del Collegio sul rendiconto prima della sua trasmissione al Presidente del Consiglio regionale.

(12) Articolo aggiunto dall'*art. 12, comma 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 20, comma 3, della stessa legge)*.

Normativa comparata - Regione Molise

L.R. 4 novembre 1991, n. 20.

Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi Consiliari.

Art. 9

Sono abrogate le seguenti norme:

- a) *legge regionale 5 settembre 1978, n. 21;*
 - b) *legge regionale 20 gennaio 1982, n. 4;*
 - c) *legge regionale 29 agosto 1986, n. 13;*
 - d) *legge regionale 7 giugno 1991, n. 6.*
-

Art. 10

Gli oneri conseguenti all'applicazione della presente legge gravano sulle spese generali di funzionamento del Consiglio regionale, nel quadro della gestione autonoma dei relativi fondi previsti dagli artt. 11 e 12 dello Statuto e dalla *legge 6 dicembre 1973, n. 853*.

Alle spese si provvederà, per l'anno in corso, facendo carico al Capitolo n. 500 - «Contributi per il funzionamento dei Gruppi Consiliari» - del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991, che presenta sufficiente disponibilità e, per gli anni successivi, allo stesso o corrispondente Capitolo.

Art. 11

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127 secondo comma della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Tabella «A»

Normativa comparata - Regione Molise
L.R. 4 novembre 1991, n. 20.

Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi Consiliari.

Contingenti numerici e qualifiche del personale da assegnare ai gruppi consiliari

Consistenza numerica dei Gruppi	IV Livello	V Livello	VI Livello	VII Livello	VIII Livello	Totale unità
Fino a 2 Consiglieri	1				1	2
Da 3 a 6 Consiglieri	1		1	1	1	4
Da 7 a 12 Consiglieri	2	1	1	1	1	6
Oltre 13 Consiglieri	1	2	1	2	1	7

REGIONE MARCHE

L.R. 30/06/2003, n. 14 (Art. 16)

Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale.

Pubblicata nel B.U. Marche 7 luglio 2003, n. 59.

(...)

Art. 16

Segreterie particolari.

1. La dotazione organica della segreteria del Presidente del Consiglio è pari a quella prevista per il Presidente della Giunta regionale.
2. La dotazione organica delle segreterie di ciascun componente dell'Ufficio di Presidenza non può superare il numero di una unità ⁽¹⁵⁾.
3. Alle segreterie del Presidente e dei componenti l'Ufficio di Presidenza possono essere assegnati dipendenti a tempo indeterminato della Regione e delle amministrazioni pubbliche di cui all' *articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001* o dipendenti di enti e aziende privati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
4. Una unità di ciascuna segreteria particolare può essere rappresentata da personale esterno il cui rapporto di lavoro è regolato da un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato o, in presenza di particolari esigenze di consulenza proprie della struttura, da un contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
5. L'Ufficio di Presidenza, su proposta del Presidente e di ciascun componente, provvede alla nomina dei rispettivi responsabili e all'assegnazione del personale addetto, entro i limiti previsti dal presente articolo.
6. Il personale addetto alla guida di autovetture a supporto dell'attività dei componenti dell'Ufficio di Presidenza è assegnato alle segreterie degli stessi componenti dell'Ufficio di Presidenza.
7. Il trattamento economico omnicomprensivo del personale di cui al presente articolo è determinato dall'Ufficio di Presidenza, sulla base dei criteri previsti dall' *articolo 22 della L.R. n. 20/2001*.
8. Per quanto non diversamente disposto, si applicano le disposizioni di cui agli *articoli 22 e 22-bis della L.R. n. 20/2001* e successive modificazioni, intendendosi sostituiti al Presidente della Giunta, ai componenti della Giunta e alla Giunta stessa, rispettivamente il Presidente del Consiglio, i componenti dell'Ufficio di Presidenza e l'Ufficio di Presidenza ⁽¹⁶⁾.

(15) Comma così modificato dall' *art. 13, comma 1, L.R. 9 dicembre 2014, n. 34*, la cui applicabilità decorre dalla X legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15, comma 3, della medesima legge).

Normativa comparata - Regione Marche

L.R. 30/06/2003, n. 14 (Art. 16)

Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale.

(16) Il presente articolo, già modificato dall' *art. 6, L.R. 4 agosto 2008, n. 27* e dagli *articoli 39, comma 2 e 40, comma 3, L.R. 28 luglio 2009, n. 18*, è stato poi così sostituito dall' *art. 5, L.R. 22 dicembre 2009, n. 33*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 16. Segreterie particolari. 1. La dotazione organica della segreteria del Presidente del Consiglio è pari a quella prevista per il Presidente della Giunta regionale.

2. La dotazione organica delle segreterie di ciascun componente dell'Ufficio di Presidenza non può superare il numero di due unità.

3. L'Ufficio di Presidenza, su proposta del Presidente e di ciascun componente, provvede alla nomina dei rispettivi responsabili e all'assegnazione del personale addetto, entro i limiti previsti dalla presente legge.

3-bis. Il personale addetto alla guida di autovetture a supporto dell'attività dei componenti dell'Ufficio di Presidenza è assegnato alle segreterie degli stessi componenti dell'Ufficio di Presidenza. A tale personale si applicano le disposizioni di cui ai commi 3-ter, 3-quater e 3-quinquies.

3-ter. Il rapporto di lavoro del personale regionale assegnato alle segreterie è regolato con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato.

3-quater. Il personale regionale assegnato alle segreterie è collocato in aspettativa non retribuita, con riconoscimento dell'anzianità di servizio per tutta la durata dell'incarico.

3-quinquies. Il trattamento economico omnicomprensivo è determinato dall'Ufficio di Presidenza, tenendo conto delle corrispondenti categorie contrattuali dell'ordinamento professionale del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie locali e non può superare quello complessivamente percepito da dipendenti regionali titolari di posizione organizzativa apicale.

3-sexsies. Il trattamento economico di cui al comma 3-quinquies è destinato a compensare oltre che il trattamento economico fondamentale delle corrispondenti categorie contrattuali, anche gli emolumenti accessori previsti dai contratti, nonché il disagio e le particolari responsabilità legate allo svolgimento dell'incarico.

4. Per quanto non diversamente disposto, si applicano le disposizioni di cui agli *articoli 22 e 22-bis della L.R. n. 20/2001* e successive modificazioni, intendendosi sostituiti al Presidente della Giunta ed ai suoi componenti, rispettivamente il Presidente del Consiglio ed i componenti dell'Ufficio di Presidenza.».

(...)

L.R. 15/10/2001, n. 20 (Art. 22)***Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione.***

Pubblicata nel B.U. Marche 25 ottobre 2001, n. 24.

(...)

Art. 22***Segreterie particolari dei componenti della Giunta regionale ⁽⁶⁸⁾.***

1. Per l'espletamento delle attività di collaborazione personale al Presidente, al Vicepresidente della Giunta regionale e agli Assessori sono istituite le segreterie, i cui organici non possono eccedere:

a) tre unità per il Presidente della Giunta regionale ⁽⁶⁹⁾;

b) due unità per il Vicepresidente e gli Assessori ⁽⁷⁰⁾.

2. Le segreterie, nello svolgimento dei propri compiti, non possono interferire nell'azione delle strutture, né sostituirsi ad esse.

3. La Giunta regionale provvede, su proposta del Presidente, del Vicepresidente e degli Assessori, alla determinazione degli organici e alla nomina dei rispettivi responsabili e del personale addetto.

4. Alle segreterie possono essere assegnati dipendenti regionali e delle pubbliche amministrazioni di cui all' *articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165* o dipendenti di enti e aziende privati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

5. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 4 è regolato con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato e trattamento economico omnicomprensivo, ferma restando la previsione di cui al comma 10.

6. Una unità di personale addetta a ciascuna segreteria può essere scelta tra persone esterne all'amministrazione e alla stessa può essere affidato anche l'incarico di responsabile. Il relativo rapporto è regolato:

a) da un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato;

b) da un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in relazione a particolari esigenze di consulenza della segreteria.

7. Ferma restando la spesa massima complessiva prevista per l'unità di cui al comma 6, in deroga all'organico di cui al comma 1, possono essere individuate due unità di personale esterne all'amministrazione. Con tali unità di personale possono essere instaurati alternativamente:

a) due rapporti di lavoro subordinato di diritto privato a tempo parziale, con prestazioni lavorative pari al 50 per cento di quelle a tempo pieno;

Normativa comparata - Regione Marche

L.R. 15/10/2001, n. 20 (Art. 22)

Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione.

b) due rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

8. La Giunta regionale può nominare responsabile della segreteria anche una delle due unità di cui al comma 7.

9. La Giunta regionale provvede a conferire gli incarichi di cui alla lettera b) del comma 6 e alla lettera b) del comma 7 a soggetti che siano in possesso di una comprovata specializzazione, anche universitaria. Si può prescindere da tale requisito:

a) nei casi previsti dal comma 6 dell' *articolo 7 del D.Lgs. 165/2001*;

b) in caso di possesso di una particolare competenza derivante dall'aver ricoperto incarichi istituzionali pluriennali in qualità di parlamentare, consigliere regionale, sindaco, presidente di provincia, componente degli esecutivi degli enti locali o altri incarichi di pari o superiore responsabilità;

c) in caso di possesso di una particolare professionalità maturata in incarichi di responsabilità o di consulenza coerenti con le funzioni da svolgere, di durata almeno quinquennale, presso enti pubblici o privati, ivi comprese società, fondazioni e associazioni.

10. Il personale regionale assegnato alle segreterie è collocato in aspettativa non retribuita, con riconoscimento dell'anzianità di servizio per tutta la durata dell'incarico. Il personale di altre pubbliche amministrazioni o di enti e aziende privati è collocato in aspettativa non retribuita, con riconoscimento dell'anzianità di servizio per tutta la durata dell'incarico, ferma restando la compatibilità con i rispettivi ordinamenti. In caso di incompatibilità, è utilizzato in posizione di comando.

11. Il trattamento economico omnicomprensivo che spetta al personale con rapporto di lavoro subordinato è fissato dalla Giunta regionale nel modo seguente:

a) per il personale regionale, delle altre amministrazioni pubbliche o di enti e aziende privati non in posizione di comando, tenendo conto del trattamento economico fondamentale spettante nei rispettivi ordinamenti e di un'ulteriore quota determinata, in relazione alle funzioni svolte, in misura non superiore all'importo previsto per la retribuzione di posizione di alta professionalità, come definito dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali;

b) per il personale esterno, tenendo conto del trattamento economico fondamentale previsto dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali per le corrispondenti categorie contrattuali dell'ordinamento professionale e di un'ulteriore quota determinata, in relazione alle funzioni svolte, in misura non superiore all'importo previsto per la retribuzione di posizione di alta professionalità, come definito dalla medesima contrattazione collettiva nazionale. La corrispondenza alla categoria contrattuale è definita in relazione al possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego.

Normativa comparata - Regione Marche

L.R. 15/10/2001, n. 20 (Art. 22)

Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione.

11-bis. Il personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni o da enti e aziende privati non in posizione di comando, può optare per il trattamento economico di cui alla lettera b) del comma 11, senza riconoscimento dell'anzianità di servizio ⁽⁷¹⁾.

12. Il compenso omnicomprensivo che spetta al personale esterno con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dalla Giunta regionale in misura non superiore all'ammontare del trattamento economico massimo attribuibile ai sensi della lettera b) del comma 11.

13. Gli incarichi di cui al presente articolo cessano contestualmente alla cessazione dall'ufficio del Presidente o dei singoli componenti della Giunta regionale che li hanno proposti.

(68) Il presente articolo, già modificato dall' *art. 1, L.R. 12 maggio 2003, n. 8*, dall' *art. 19, L.R. 1° agosto 2005, n. 19*, dall' *art. 1, L.R. 4 agosto 2008, n. 27* e dall' *art. 40, comma 2, L.R. 28 luglio 2009, n. 18*, è stato poi così sostituito dall' *art. 1, L.R. 22 dicembre 2009, n. 33* e successivamente così modificato come indicato nella nota che segue. Il testo precedente era così formulato: «Art. 22. Segreterie particolari dei componenti della Giunta regionale. 1. Per l'espletamento delle attività di collaborazione personale al Presidente, al Vicepresidente della Giunta e agli Assessori sono istituite le segreterie, i cui organici non possono eccedere:

a) quattro unità per il Presidente della Giunta regionale;

b) tre unità per il Vicepresidente e gli Assessori. Le predette segreterie, nello svolgimento dei propri compiti, non possono interferire nell'azione delle strutture, né sostituirsi ad esse.

2. La Giunta regionale provvede, su proposta del Presidente, del Vicepresidente e degli Assessori, alla determinazione degli organici e alla nomina dei rispettivi responsabili delle segreterie particolari e del personale addetto.

3. Una unità di personale addetto a ciascuna segreteria può essere scelta tra persone esterne all'amministrazione ed alla stessa può essere affidato anche l'incarico di responsabile.

3-bis. Ferma restando la spesa massima complessiva prevista per l'unità di cui al comma 3, in deroga all'organico di cui al comma 1, possono essere individuate due unità di personale esterne all'amministrazione. Con tali unità di personale possono essere instaurati alternativamente:

a) rapporti di lavoro subordinato di diritto privato a tempo parziale, con prestazioni lavorative pari al 50 per cento di quelle a tempo pieno;

b) rapporti di collaborazione coordinata e continuativa [vedi anche quanto dispone, in relazione ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati ai sensi della presente lettera, l' *art. 5, comma 2, L.R. 29 aprile 2008, n. 7*].

3-ter. La Giunta regionale può nominare responsabile della segreteria anche una delle due unità di cui al comma 3-bis.

4. Alle segreterie possono essere assegnati dipendenti dello Stato, degli enti locali e di altri enti pubblici.

4-bis. Il rapporto di lavoro del personale assegnato alle segreterie è regolato con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato.

Normativa comparata - Regione Marche

L.R. 15/10/2001, n. 20 (Art. 22)

Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione.

4-ter. Il personale regionale assegnato alle segreterie è collocato in aspettativa non retribuita, con riconoscimento dell'anzianità di servizio per tutta la durata dell'incarico. Il personale di cui al comma 4, assegnato alle segreterie, è collocato in aspettativa non retribuita, con riconoscimento dell'anzianità di servizio per tutta la durata dell'incarico, ferma restando la compatibilità con i rispettivi ordinamenti.

4-quater. Il trattamento economico omnicomprensivo è determinato dalla Giunta regionale, tenendo conto delle corrispondenti categorie contrattuali dell'ordinamento professionale del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie locali e non può superare quello complessivamente percepito da dipendenti regionali titolari di posizione organizzativa apicale.

4-quinquies. Il trattamento economico di cui al comma 4-quater è destinato a compensare oltre che il trattamento economico fondamentale delle corrispondenti categorie contrattuali, anche gli emolumenti accessori previsti dai contratti, nonché il disagio e le particolari responsabilità legate allo svolgimento dell'incarico.

5. Gli incarichi di cui al presente articolo cessano contestualmente alla cessazione dall'ufficio del Presidente o dei singoli componenti della Giunta regionale che li hanno proposti.».

(69) Lettera così modificata dall' *art. 12, comma 2, lettera a), L.R. 9 dicembre 2014, n. 34*, la cui applicabilità decorre dalla X legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15, comma 3, della medesima legge).

(70) Lettera così modificata dall' *art. 12, comma 2, lettera b), L.R. 9 dicembre 2014, n. 34*, la cui applicabilità decorre dalla X legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15, comma 3, della medesima legge).

(71) Comma aggiunto dall' *art. 21, comma 2, L.R. 28 dicembre 2010, n. 20*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della stessa legge).

(...)

REGIONE PIEMONTE

L.R. 8 giugno 1981, n. 20.

Assegnazione di personale ai Gruppi Consiliari.

Pubblicata nel B.U. Piemonte 17 giugno 1981, n. 24.

Art. 1 ⁽³⁾

1. [Ad ogni Gruppo consiliare costituito ai sensi di regolamento è assegnato, per il proprio funzionamento, personale nella seguente misura:

a) due unità, per i Gruppi cui è iscritto un solo Consigliere;

b) un'unità in più, per i Gruppi cui sono iscritti più di un Consigliere, ogni tre Consiglieri o frazione iscritti al Gruppo] ⁽⁴⁾.

2. [La specificazione delle qualifiche funzionali del predetto personale è contenuta nella tabella A allegata alla presente legge] ⁽⁵⁾.

3. [Per l'attività di raccordo tra i gruppi consiliari e gli organi regionali, è inoltre assegnata ad ogni gruppo consiliare costituito ai sensi di regolamento un'ulteriore unità di personale del ruolo regionale di qualifica funzionale non superiore all'ottava] ⁽⁶⁾.

4. Ai gruppi consiliari sono assegnate annualmente con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza le risorse finanziarie necessarie all'utilizzo del personale nella misura pari, per ciascun consigliere appartenente al gruppo consiliare compreso il gruppo misto, all'importo corrispondente al costo di un dipendente di categoria D, posizione economica D6. Tale costo è comprensivo del trattamento accessorio nei limiti definiti dalla stessa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza e costituisce altresì il limite di riferimento per la spesa relativa al personale dei gruppi consiliari ⁽⁷⁾.

4-bis. La quota di finanziamento corrispondente, ai sensi del comma 4, a ogni consigliere appartenente al gruppo è ridotta del 50 per cento per i consiglieri che rivestono la carica di Presidente della Giunta e del Consiglio regionale, di vicepresidente del Consiglio regionale e di assessore regionale. ⁽⁸⁾

4-ter. La quota di finanziamento corrispondente ai sensi del comma 4 è ridotta del 20 per cento per i Consiglieri appartenenti al gruppo misto ⁽⁹⁾.

(3) Il presente articolo, già sostituito dall'art. 1, L.R. 17 novembre 1986, n. 51, è stato poi nuovamente così sostituito dall'art. 1, L.R. 14 gennaio 1992, n. 2 e successivamente così modificato come indicato nelle note che seguono.

Normativa comparata - Regione PIEMONTE
L.R. 8 giugno 1981, n. 20.
Assegnazione di personale ai Gruppi Consiliari..

(4) Il presente comma, così numerato in conseguenza della sostituzione dell'ultimo comma con i commi 4 e 4-bis (vedi nelle relative note), è stato poi abrogato dall'art. 4, comma 1, L.R. 29 agosto 2000, n. 50.

(5) Il presente comma, così numerato in conseguenza della sostituzione dell'ultimo comma con i commi 4 e 4-bis (vedi nelle relative note), è stato poi abrogato dall'art. 4, comma 1, L.R. 29 agosto 2000, n. 50.

(6) Il presente comma, aggiunto dall'art. 6, L.R. 17 agosto 1995, n. 69 e così numerato in conseguenza della sostituzione dell'ultimo comma con i commi 4 e 4-bis (vedi nelle relative note), è stato poi abrogato dall'art. 4, comma 1, L.R. 29 agosto 2000, n. 50.

(7) Gli attuali commi 4 e 4-bis così sostituiscono l'originario ultimo comma, dapprima per effetto dell'art. 1, L.R. 13 ottobre 1999, n. 26 e infine, per quanto riguarda il presente comma, per effetto dell'art. 4, comma 2, L.R. 29 agosto 2000, n. 50. Successivamente il presente comma è stato nuovamente così sostituito dall'art. 15, comma 1, L.R. 27 dicembre 2012, n. 16, a decorrere dalla X legislatura (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 2, della stessa legge), come sostituito, a sua volta, dall'art. 3, comma 1, L.R. 15 aprile 2014, n. 4, a decorrere dalla X legislatura (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4. Fermo restando il contributo per le spese di funzionamento, sono assegnate annualmente dall'Ufficio di Presidenza le risorse finanziarie necessarie all'utilizzo del personale nella misura pari all'importo corrispondente al costo di un dipendente di categoria D, posizione economica 6, per ciascun consigliere appartenente al gruppo consiliare, compreso il gruppo misto. L'importo è determinato annualmente, al 1 gennaio di ogni anno, sulla base del costo effettivo del personale comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'ente.».

(8) Gli attuali commi 4 e 4-bis così sostituiscono l'originario ultimo comma, dapprima per effetto dell'art. 1, L.R. 11 novembre 1998, n. 33, poi per effetto dell'art. 1, L.R. 13 ottobre 1999, n. 26 e infine, per quanto riguarda il comma 4, per effetto dell'art. 4, comma 2, L.R. 29 agosto 2000, n. 50. Successivamente il presente comma è stato nuovamente così sostituito dall'art. 15, comma 2, L.R. 27 dicembre 2012, n. 16, a decorrere dalla X legislatura (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 2, della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «4-bis. L'importo del contributo di funzionamento di cui al comma 4 è integrativo dei finanziamenti percepiti ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari) come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 2 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 e alla legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di funzionamento e di personale dei Gruppi consiliari) ed è soggetto alla disciplina prevista dall'articolo 4, comma 4, della L.R. n. 12/1972 come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 16 maggio 1994, n. 14 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10, alla legge regionale 10 novembre 1972, n. 12, alla legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57, alla legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni (Status dei Consiglieri e Gruppi consiliari)).».

(9) Il presente comma, aggiunto dall'art. 2, L.R. 29 dicembre 2006, n. 39, è stato poi così sostituito dall'art. 15, comma 3, L.R. 27 dicembre 2012, n. 16, a decorrere dalla X legislatura (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 2, della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «4-ter. In caso di aggregazione di gruppi consiliari, già costituiti ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del regolamento interno del Consiglio regionale, l'importo delle risorse finanziarie di cui al comma 4 è determinato dalla somma delle risorse finanziarie attribuite ai singoli gruppi. È comunque fatto salvo quanto previsto dal comma 4 relativamente all'incremento delle risorse finanziarie di una unità di categoria D, ex VII qualifica, per ogni successivo Consigliere aderente al gruppo.».

Art. 2 ⁽¹⁰⁾

[Il personale di cui alla presente legge può essere scelto:

- a) fra gli impiegati regionali di qualifica corrispondente a quella da assegnare;

b) fra impiegati di Enti pubblici a tal fine comandati presso la Regione di qualifica corrispondente a quella da assegnare].

(10) Articolo abrogato dall'art. 21, comma 2, L.R. 27 dicembre 2012, n. 16 a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della stessa legge).

Art. 3 ⁽¹¹⁾

1. I gruppi, nel limite minimo del 40 per cento delle risorse di cui all'articolo 1, comma 4, si avvalgono:

a) di dipendenti della Regione, degli enti strumentali o dipendenti dalla Regione collocati in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico e assunti con contratto di diritto privato a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa;

b) di dipendenti a tempo indeterminato provenienti da altre amministrazioni, enti o aziende pubbliche, che sono assunti con contratto di diritto privato a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, se collocati in posizione di aspettativa o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti;

c) di dipendenti di cui alla lettera b) comandati, su richiesta del presidente del gruppo consiliare o del consigliere in caso di gruppo misto, presso il Consiglio regionale e assegnati ai gruppi stessi, se l'ordinamento dell'amministrazione, l'ente o l'azienda di appartenenza non consente il collocamento in aspettativa o in posizione di fuori ruolo. Il comando ha una durata legata all'assegnazione al Gruppo e comunque per un periodo massimo corrispondente alla legislatura ⁽¹²⁾.

1-bis. Il periodo di aspettativa di cui al comma 1:

a) nel caso di conferimento di incarico con contratto di diritto privato a tempo determinato, è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza nonché dell'anzianità di servizio per tutto il periodo dell'incarico e comporta la conservazione del posto nel ruolo di precedente appartenenza;

b) nel caso di conferimento di incarico con contratto di diritto privato di collaborazione coordinata e continuativa, è utile ai fini dell'anzianità di servizio per tutto il periodo dell'incarico e comporta la conservazione del posto nel ruolo di precedente appartenenza ⁽¹³⁾.

1-ter. Il costo complessivo per il personale comandato di cui al comma 1, lettera c), è computato nel tetto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 4, e pertanto non rientra nella spesa per il personale del Consiglio regionale ⁽¹⁴⁾.

2. I gruppi, nel limite massimo del 60 per cento delle risorse di cui all'articolo 1, comma 4, possono altresì stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato, ivi compreso il

contratto di collaborazione coordinata e continuativa a personale diverso da quello di cui al comma 1. Tale limite non si applica ai gruppi costituiti da un solo consigliere. Il trattamento economico viene stabilito in relazione alle prestazioni richieste ⁽¹⁵⁾.

3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 stipula con il presidente del gruppo consiliare o, in caso di gruppo misto con il consigliere di riferimento appartenente al gruppo stesso, contratti di diritto privato, secondo le modalità e le procedure definite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza. La deliberazione definisce altresì l'attività svolta dai competenti uffici del Consiglio regionale a supporto dei gruppi consiliari per la gestione amministrativa ed economica del personale. Il rapporto può essere risolto in qualsiasi momento, su iniziativa del presidente del gruppo consiliare di riferimento o del consigliere di riferimento in caso di gruppo misto e, comunque, cessa in caso di scioglimento del gruppo consiliare stesso ⁽¹⁶⁾.

4. [Il personale di cui al comma 3 dipende funzionalmente dal Presidente del Gruppo consiliare] ⁽¹⁷⁾.

5. [Le risorse finanziarie definite ai sensi dell'articolo 1, comma 4, debbono essere utilizzate, almeno nella misura del cinquanta per cento per il finanziamento dei contratti di cui al comma 3; la restante parte può essere utilizzata per le esigenze di funzionamento dei Gruppi consiliari in aggiunta al finanziamento assegnato per il funzionamento dei Gruppi stessi] ⁽¹⁸⁾.

(11) Il presente articolo, già sostituito dall'art. 2, L.R. 11 novembre 1998, n. 33, è stato poi nuovamente così sostituito dall'art. 2, L.R. 13 ottobre 1999, n. 26 e successivamente così modificato come indicato nelle note che seguono. Il testo precedente era così formulato: «Art. 3. 1. Il conferimento di incarico di componente delle segreterie dei gruppi consiliari a dipendenti della Regione, degli enti strumentali e degli enti dipendenti dalla Regione, determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio per tutto il periodo dell'incarico e comporta la conservazione del posto nel ruolo di precedente appartenenza.

2. Fermo restando il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, i gruppi possono avvalersi anche di personale esterno all'amministrazione regionale con contratto di diritto privato a tempo determinato, ivi compreso il contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Il relativo trattamento economico viene stabilito in relazione alle prestazioni richieste.

3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 stipula, su proposta del Presidente del gruppo consiliare, con il Presidente del Consiglio regionale o suo delegato contratti di diritto privato sulla base di schemi approvati dall'Ufficio di Presidenza che tengano conto delle professionalità richieste, dei diversi ambiti di autonomia e responsabilità del personale interessato. È in ogni caso previsto che il rapporto possa essere risolto in qualsiasi momento, su proposta del Presidente del gruppo consiliare di cui l'interessato fa parte, ed in ogni caso cessa alla scadenza della legislatura regionale o in caso di scioglimento del gruppo consiliare.

4. Il personale di cui al comma 3 dipende funzionalmente dal Presidente del gruppo consiliare.

5. Le risorse finanziarie definite ai sensi dell'articolo 1, comma 4, debbono essere utilizzate, almeno nella misura del cinquanta per cento per il finanziamento dei contratti di cui al comma 3; la restante parte può essere utilizzata per le esigenze di funzionamento dei gruppi consiliari in aggiunta al finanziamento assegnato per il funzionamento dei gruppi stessi.».

(12) Comma così sostituito dall'art. 16, comma 1, L.R. 27 dicembre 2012, n. 16, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della stessa legge) e dall'art. 1, comma 1, L.R.

26 settembre 2014, n. 9. Il testo precedente era così formulato: «1. Il conferimento di incarico di componente delle segreterie dei gruppi consiliari, con contratto di diritto privato a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale, o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa a dipendenti della Regione, degli enti strumentali e degli enti dipendenti dalla Regione, determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.».

(13) Comma aggiunto dall'art. 16, comma 2, L.R. 27 dicembre 2012, n. 16, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della stessa legge).

(14) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, L.R. 26 settembre 2014, n. 9.

(15) Comma così sostituito dall'art. 16, comma 3, L.R. 27 dicembre 2012, n. 16, a decorrere dalla X legislatura (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 3, della stessa legge) e dall'art. 1, comma 3, L.R. 26 settembre 2014, n. 9. Il testo precedente era così formulato: «2. Fermo restando il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, i gruppi possono avvalersi anche di personale esterno all'amministrazione regionale, con contratto di diritto privato a tempo determinato, ivi compreso il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nei limiti massimi del 60 per cento. Tali limiti non si applicano ai gruppi costituiti da un solo consigliere. Il trattamento economico viene stabilito in relazione alle prestazioni richieste.».

Il suddetto art. 16, comma 3 era stato, a sua volta, sostituito dall'art. 3, comma 2, L.R. 15 aprile 2014, n. 4, a decorrere dalla X legislatura (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).

(16) Comma così sostituito dall'art. 16, comma 4, L.R. 27 dicembre 2012, n. 16, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della stessa legge) e dall'art. 2, comma 1, L.R. 15 aprile 2014, n. 4, a decorrere dalla X legislatura (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 stipula con il presidente del gruppo consiliare o, in caso di gruppo misto con il consigliere di riferimento appartenente al gruppo stesso, contratti di diritto privato, secondo le modalità e le procedure definite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza. Il rapporto può essere risolto in qualsiasi momento, su iniziativa del presidente del gruppo consiliare di riferimento o del consigliere di riferimento in caso di gruppo misto e, comunque, cessa in caso di scioglimento del gruppo consiliare stesso.».

(17) Comma abrogato dall'art. 21, comma 2, L.R. 27 dicembre 2012, n. 16, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della stessa legge).

(18) Comma abrogato dall'art. 21, comma 2, L.R. 27 dicembre 2012, n. 16, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della stessa legge).

Art. 4 ⁽¹⁹⁾

[La richiesta nominativa dei Presidenti dei Gruppi consiliari di assegnazione del personale di cui alla lettera b) dell'art. 2, è trasmessa dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa su proposta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, all'Ente pubblico presso il quale è in servizio il dipendente.

L'assegnazione ai Gruppi è disposta dalla Giunta regionale dopo la delibera di comando alla Regione adottata dall'Ente di appartenenza del dipendente stesso, esperite le procedure di cui all'art. 35 della L.R. 17 dicembre 1979, n. 74.

Il personale di cui al presente articolo conserva il trattamento dell'Ente pubblico di appartenenza e i doveri ed i diritti del proprio stato giuridico].

(19) Articolo abrogato dall'art. 21, comma 2, L.R. 27 dicembre 2012, n. 16, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della stessa legge).

Art. 5

L'orario di servizio del personale di cui ai precedenti articoli, i limiti del lavoro straordinario retribuito, le modalità di trasferta o missione sono disciplinati dai rispettivi Presidenti dei Gruppi consiliari, secondo le esigenze operative di ciascun Gruppo, nel rispetto della normativa regionale vigente in materia di personale.

Art. 6 ⁽²⁰⁾

[L'assegnazione ai Gruppi consiliari del personale di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 della presente legge, ha termine con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza assunta su motivata richiesta del Presidente del Gruppo consiliare cui il personale è assegnato.

L'assegnazione stessa è revocata in caso di scioglimento del Gruppo presso cui il personale presta servizio ed ha comunque termine con la ricostituzione dei Gruppi consiliari a seguito del rinnovo del Consiglio Regionale.

L'assegnazione ai Gruppi può essere rinnovata su nuova specifica richiesta dei Presidenti dei Gruppi consiliari, con le stesse modalità previste per la prima assegnazione].

(20) Articolo abrogato dall'art. 21, comma 2, L.R. 27 dicembre 2012, n. 16, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della stessa legge).

Art. 7 ⁽²¹⁾

[Ai Gruppi che non si avvalgano di personale messo a disposizione ai sensi dei precedenti articoli o che se ne avvalgano solo per una parte del contingente loro spettante, viene erogato un finanziamento sostitutivo pari al costo globale previsto per il personale regionale dei corrispondenti livelli funzionali determinati in base a quanto previsto dall'art. 1 della presente legge.

Il finanziamento di cui al comma precedente è assegnato con provvedimento dall'Ufficio di Presidenza e corrisposto in rate mensili, commisurate all'effettivo e comprovato impiego di personale nel limite dei fondi a tal fine destinati nel bilancio regionale].

(21) Articolo abrogato dall'art. 21, comma 2, L.R. 27 dicembre 2012, n. 16, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della stessa legge).

Art. 8 ⁽²²⁾

[Ai Gruppi che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, si siano avvalsi in forma continuativa di personale per il proprio funzionamento, su deliberazione dell'Ufficio di Presidenza è corrisposto, a rimborso forfettario delle maggiori spese sostenute, un contributo una tantum di lire:

- 3.000.000	per i Gruppi fino a 3 Consiglieri;
- 5.000.000	per i Gruppi fino a 10 Consiglieri;
- 10.000.000	per i Gruppi oltre 10 Consiglieri].

(22) Articolo abrogato dall'art. 21, comma 2, L.R. 27 dicembre 2012, n. 16, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della stessa legge).

Art. 9 ⁽²³⁾

[Per l'attuazione della presente legge in base a quanto disposto dal precedente art. 1, la dotazione organica del personale prevista all'art. 10 della L.R. 17 dicembre 1979, n. 73, è integrata di 23 unità così ripartite per livelli:

- 7° livello	n.	8 unità
- 6° livello	n.	5 unità
- 5° livello	n.	8 unità
- 4° livello	n.	2 unità
Totale	n.	23 unità]

(23) Articolo abrogato dall'art. 21, comma 2, L.R. 27 dicembre 2012, n. 16, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della stessa legge).

Art. 10

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte, per l'anno 1981, per quanto riguarda gli artt. 1, 3 e 4, con lo stanziamento iscritto ai cap. 200-220 dello stato di previsione della spesa e per quanto riguarda gli artt. 7 e 8 con lo stanziamento iscritto al cap. 50 dello stato di previsione stesso.

Per gli anni successivi si farà fronte con gli stanziamenti iscritti ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale.

Art. 11 ⁽²⁴⁾

[Nella prima applicazione della presente legge il costo per il personale per il finanziamento sostitutivo ai Gruppi previsto dal precedente art. 7, si intende comprensivo dei diritti eventualmente maturati dal personale in servizio presso i Gruppi consiliari alla data di approvazione della presente legge, secondo debita certificazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e comunque nei limiti dei livelli determinati ai sensi del precedente art. 1].

(24) Articolo abrogato dall’art. 21, comma 2, L.R. 27 dicembre 2012, n. 16, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23, comma 1, della stessa legge).

Art. 12

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Tabella A ⁽²⁵⁾

(Articoli 1, 3 e 6)

Limiti massimi, numerici e di qualifica, del personale in servizio presso i Gruppi consiliari

Consiglieri iscritti	Unità personale	Qualifiche funzionali (limite massimo)	
uno	due	1	8 ^a
		1	6 ^a
due e tre	tre	1	8 ^a
		1	7 ^a
		1	6 ^a
quattro-sei	quattro	2	8 ^a
		2	6 ^a
sette-nove	cinque	2	8 ^a
		1	7 ^a
		2	6 ^a
dieci-dodici	sei	3	8 ^a
		1	7 ^a
		2	6 ^a
tredici-quindici	sette	3	8 ^a
		1	7 ^a

Normativa comparata - Regione PIEMONTE			
L.R. 8 giugno 1981, n. 20.			
Assegnazione di personale ai Gruppi Consiliari..			
sedici-diciotto	otto	3	6 ^a
		4	8 ^a
		1	7 ^a
		3	6 ^a

(25) La presente tabella, introdotta con *L.R. 14 gennaio 1992, n. 2*, è stata abrogata dall'*art. 4, comma 1, L.R. 29 agosto 2000, n. 50*.

REGIONE TOSCANA

L.R. 08/01/2009, n. 1 (Artt. 40-59)

Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale.

Pubblicata nel B.U. Toscana 16 gennaio 2009, n. 1, parte prima.

(...)

Capo VI - Ordinamento delle strutture di supporto agli organi di governo della Regione

Art. 40

Strutture di supporto agli organi di governo (82).

1. Il Presidente della Giunta regionale dispone di un ufficio di gabinetto e di un ufficio di segreteria organizzativa per lo svolgimento di funzioni di diretto supporto, ivi comprese le attività di segreteria particolare e le relazioni interne ed esterne. Il Presidente della Giunta regionale dispone altresì, all'interno del proprio ufficio di gabinetto, del portavoce di cui all'articolo 43.

2. Il Vicepresidente della Giunta regionale e ciascun componente della Giunta regionale dispongono di un ufficio di segreteria organizzativa per lo svolgimento di funzioni di diretto supporto, ivi comprese le attività di segreteria particolare e le relazioni interne ed esterne.

3. Il raccordo con i dirigenti della struttura organizzativa, ai quali compete comunque la direzione finanziaria, tecnica e amministrativa, è realizzato tramite il Direttore generale e i direttori (83).

3-bis. Il personale delle strutture di supporto agli organi di governo di cui al presente articolo nonché quello di cui agli articoli 49 e 55, qualora cessi il proprio servizio per qualsiasi motivo, può essere successivamente riassunto per una delle strutture di cui ai predetti articoli senza che decorra alcuna interruzione temporale (84).

4. Per ogni legislatura la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'insediamento, determina con propria deliberazione, modificabile nel corso della legislatura, lo stanziamento utilizzabile per il reclutamento del personale a tempo determinato delle strutture di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto dei limiti di cui all' *articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78* (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122* e ne determina altresì la relativa dotazione organica. Fino all'adozione di tale provvedimento si applicano le determinazioni assunte con la deliberazione adottata nella precedente legislatura, fermo restando il rispetto dei limiti di cui al presente comma (85).

Normativa comparata - Regione Toscana

L.R. 08/01/2009, n. 1 (Artt. 40-59)

Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale.

(82) Vedi, anche, la Delib.G.R. 10 maggio 2010, n. 491, la Delib.G.R. 27 giugno 2011, n. 537 e la Delib.G.R. 12 maggio 2014, n. 389.

(83) Comma così sostituito dall' art. 35, comma 1, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 1, della medesima legge), i cui effetti si producono ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 3, della suddetta legge. Il testo precedente era così formulato: «3. Il raccordo con i dirigenti della struttura operativa, ai quali compete comunque la direzione finanziaria, tecnica e amministrativa, è realizzato tramite i direttori generali di cui all'articolo 7.».

(84) Comma aggiunto dall' art. 112, comma 1, L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

(85) Comma così sostituito dall' art. 35, comma 2, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 1, della medesima legge), i cui effetti si producono ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 3, della suddetta legge. Il testo precedente era così formulato: «4. Per ogni legislatura, la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'insediamento, determina con propria deliberazione, modificabile nel corso della legislatura, la dotazione di personale che può essere assegnata agli uffici di cui ai commi 1 e 2. Fino all'adozione di tale provvedimento si applicano le determinazioni adottate nella precedente legislatura con la corrispondente deliberazione.».

Art. 41

Responsabile delle strutture di supporto agli organi di governo.

1. Gli incarichi di responsabile dell'ufficio di gabinetto e dell'ufficio di segreteria organizzativa del Presidente della Giunta regionale sono disposti con decreto del Presidente stesso. Gli incarichi di responsabile degli uffici di segreteria organizzativa del Vicepresidente e degli assessori sono disposti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta nominativa degli amministratori interessati.

2. Il responsabile delle strutture di supporto può essere scelto:

a) fra i dirigenti ed il personale regionale a tempo indeterminato appartenente alla categoria D;

b) fra i dirigenti ed il personale appartenente alla categoria D di enti locali o alla categoria corrispondente di altre amministrazioni pubbliche;

c) fra soggetti provenienti dal settore privato o pubblico in possesso di comprovati requisiti professionali adeguati alle mansioni da svolgere.

c-bis) fra i dirigenti e il personale a tempo indeterminato appartenente alla categoria D di enti locali o alla categoria corrispondente di altre amministrazioni pubbliche, mediante comando alla Regione. Il comando cessa con la cessazione dell'incarico (86).

3. Nella dotazione organica di provenienza è mantenuto indisponibile un numero di posti pari a quello dei dipendenti regionali a tempo indeterminato preposti alle strutture speciali di supporto.

4. Il responsabile dell'ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale adotta gli atti concernenti le spese di rappresentanza, di cerimoniale e di patrocinio del Presidente stesso.

Normativa comparata - Regione Toscana

L.R. 08/01/2009, n. 1 (Artt. 40-59)

Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale.

(86) Lettera aggiunta dall' art. 2, comma 1, L.R. 5 agosto 2014, n. 49.

Art. 42

Rapporto di lavoro del responsabile delle strutture di supporto agli organi di governo.

1. Il rapporto di lavoro dei soggetti di cui all'articolo 41, comma 2, lettere a), b) e c), si costituisce con contratto di diritto privato di durata non superiore al mandato dell'amministratore proponente, rinnovabile, e si risolve di diritto con la proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale, nonché con la cessazione a qualunque titolo dello stesso amministratore proponente (87).
2. Il contratto può essere altresì risolto in qualunque momento da parte del Presidente o del componente della Giunta di riferimento. In tal caso il dipendente cessa immediatamente il proprio servizio e allo stesso viene corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso pari a due mesi di retribuzione nonché il rateo relativo alla tredicesima mensilità e il corrispettivo economico delle ferie maturate e non godute.
3. Il contratto non si risolve qualora il responsabile, previo consenso dell'interessato e del Presidente o del componente della Giunta al cui ufficio di segreteria è preposto, venga chiamato a ricoprire il ruolo di responsabile dell'ufficio di segreteria di un altro componente della Giunta. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, ferma restando la durata complessiva dello stesso.
- 3-bis. Il contratto non si risolve qualora il responsabile, previo consenso dell'interessato e del Presidente o del componente della Giunta regionale al cui ufficio di segreteria è preposto, venga assegnato all'ufficio di segreteria del Presidente del Consiglio Regionale, del Portavoce dell'opposizione, di un componente dell'Ufficio di presidenza o di un gruppo consiliare. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, commi 1 e 2, e dall'articolo 56, comma 7 (88).
4. Per il responsabile delle strutture di supporto che sia scelto tra i soggetti di cui all'articolo 41, comma 2, lettera a), la sottoscrizione del contratto comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto.
5. Il servizio prestato in forza del contratto è utile, ad ogni effetto, ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza, nonché ai fini dell'anzianità di servizio nella categoria o qualifica di provenienza. Alla cessazione del contratto, salvo che sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella categoria o qualifica posseduta prima della sottoscrizione del contratto stesso, con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata nella medesima categoria o qualifica ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.
6. Per il responsabile delle strutture di supporto che sia scelto tra i soggetti di cui all'articolo 41, comma 2, lettere b) e c), la nomina è subordinata alla collocazione in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di provenienza, secondo il relativo ordinamento.

Normativa comparata - Regione Toscana
L.R. 08/01/2009, n. 1 (Artt. 40-59)

Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale.

7. I responsabili delle strutture di supporto non possono essere destinatari di nomine e designazioni da parte della Regione per tutta la durata dell'incarico.
8. La Giunta regionale determina, tenuto conto della analoga determinazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, il trattamento economico dei responsabili delle strutture di supporto (89).
9. Per il responsabile dell'ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale il trattamento di cui al comma 8 non può essere superiore a quello spettante ai dirigenti responsabili di settore di cui all'articolo 9, con riferimento al valore risultante dalla somma dello stipendio tabellare e della retribuzione di posizione annui (90).
10. Per i responsabili degli uffici di segreteria di ciascun componente della Giunta regionale, compreso quello del Presidente, il trattamento di cui al comma 8 è determinato con riferimento a una struttura dirigenziale di complessità inferiore a quella a cui si rapporta il trattamento economico definito per il responsabile dell'ufficio di gabinetto, di cui al comma 9 (91).
11. [Ai responsabili dell'ufficio di gabinetto del Presidente e degli uffici di segreteria di ciascun componente della Giunta, compreso il Presidente, nonché al portavoce di cui all'articolo 43 può essere corrisposta, mediante deliberazione della Giunta, una specifica indennità non superiore a quanto attribuito dall'amministrazione come indennità di risultato ai dirigenti, ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro] (92).
12. L'assunzione a tempo determinato del responsabile delle strutture di supporto non consente la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il servizio prestato costituisce rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche.

(87) Comma così sostituito dall' art. 3, comma 1, L.R. 5 agosto 2014, n. 49. Il testo originario era così formulato: «1. Il rapporto di lavoro dei soggetti di cui all'articolo 41 si costituisce con contratto di diritto privato di durata non superiore al mandato dell'amministratore proponente, rinnovabile e che si risolve di diritto con la proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale.».

(88) Comma aggiunto dall' art. 113, comma 1, L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

(89) Con Delib.G.R. 10 maggio 2010, n. 502 sono stati approvati adempimenti relativi a quanto disposto dal presente comma.

(90) Comma così sostituito dall' art. 36, comma 1, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 1, della medesima legge), i cui effetti si producono ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 3, della suddetta legge. Il testo precedente era così formulato: «9. Per il responsabile dell'ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale il trattamento di cui al comma 8 non può essere superiore a quello spettante ai coordinatori di area di cui all'articolo 8.».

(91) Comma così sostituito dall' art. 36, comma 2, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 1, della medesima legge), i cui effetti si producono ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 3, della suddetta legge. Il testo precedente era così formulato: «10. Per i responsabili degli uffici di segreteria di ciascun componente della Giunta regionale, compreso quello del Presidente, il trattamento di cui al comma 8 non può essere superiore a quello spettante ai dirigenti responsabili di settore di cui all'articolo 9.».

Normativa comparata - Regione Toscana

L.R. 08/01/2009, n. 1 (Artt. 40-59)

Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale.

(92) Comma abrogato dall' art. 36, comma 3, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 1, della medesima legge), i cui effetti si producono ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 3, della suddetta legge.

Art. 43

Portavoce del Presidente della Giunta regionale.

1. Il Presidente della Giunta regionale può avvalersi, per l'intera durata del proprio mandato, di un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione per la gestione dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.
2. Il Portavoce è scelto tra giornalisti o tra soggetti in possesso di una professionalità idonea allo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 e non può esercitare altra attività professionale per tutta la durata dell'incarico (93).
3. L'incarico è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale.
4. Il rapporto di lavoro del Portavoce si costituisce con contratto di diritto privato a tempo determinato, rinnovabile e che si risolve di diritto con la cessazione dalla carica del Presidente o per revoca dell'incarico da parte dello stesso. In tale ultimo caso al Portavoce è corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso pari a due mesi di retribuzione nonché il rateo relativo alla tredicesima mensilità ed il corrispondente economico delle ferie maturate e non godute.
5. Il trattamento economico del Portavoce è pari a quello definito per i responsabili degli uffici di segreteria di cui all'articolo 42, comma 10 (94).
6. Qualora il Portavoce sia scelto fra dipendenti della Regione o di altre amministrazioni pubbliche, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 4.
7. L'incarico di Portavoce non costituisce titolo valutabile nelle selezioni bandite dalla Regione.

(93) Comma così sostituito dall' art. 37, comma 1, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 1, della medesima legge), i cui effetti si producono ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 3, della suddetta legge. Il testo precedente era così formulato: «2. Il Portavoce è scelto tra giornalisti o esperti in comunicazione e non può esercitare altra attività professionale per tutta la durata dell'incarico.».

(94) Comma così sostituito dall' art. 37, comma 2, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 1, della medesima legge), i cui effetti si producono ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 3, della suddetta legge. Il testo precedente era così formulato: «5. Il trattamento economico del Portavoce non può essere superiore a quello spettante ai dirigenti regionali responsabili di settore.».

Normativa comparata - Regione Toscana

L.R. 08/01/2009, n. 1 (Artt. 40-59)

*Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale.***Art. 44***Personale delle strutture di supporto agli organi di governo.*

1. Il personale assegnato alle strutture di cui all'articolo 40 può essere scelto:

a) tra il personale regionale a tempo indeterminato in servizio presso la Regione Toscana;

b) tra il personale a tempo indeterminato dipendente di altra pubblica amministrazione, previo collocamento in aspettativa o in posizione di fuori ruolo con contratto a tempo determinato, pieno o parziale, oppure mediante comando alla Regione;

c) tra i soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni, con contratto a tempo determinato, pieno o parziale.

2. Nella dotazione organica di provenienza è mantenuto indisponibile un numero di posti pari a quello del personale regionale a tempo indeterminato preposto alle strutture specializzate di supporto.

3. Il contratto di lavoro del personale di cui al comma 1, lettere b) e c), termina alla scadenza del mandato del relativo amministratore e può essere risolto in qualsiasi momento da parte del Presidente e di ciascun componente la Giunta regionale. In tale ultimo caso all'interessato è corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso pari a due mesi di retribuzione nonché il rateo relativo alla tredicesima mensilità e il corrispondente economico delle ferie maturate e non godute.

4. Il contratto non si risolve qualora il personale, previo consenso dell'interessato e del Presidente o del componente della Giunta regionale del cui ufficio di segreteria lo stesso fa parte, venga assegnato all'ufficio di segreteria di un altro componente della Giunta. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, ferma restando la durata complessiva dello stesso.

4-bis. Il contratto non si risolve qualora il personale, previo consenso dell'interessato e del Presidente o del componente della Giunta regionale del cui ufficio di segreteria fa parte, venga assegnato all'ufficio di segreteria del Presidente del Consiglio Regionale, del Portavoce dell'opposizione, di un componente dell'Ufficio di presidenza o di un gruppo consiliare. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, fermo restando quanto previsto dall'articolo 53, comma 4, e dall'articolo 56, comma 7 (95).

5. Per gli uffici di segreteria il numero di personale a tempo determinato, escluso il responsabile, non può essere superiore al 50 per cento dei posti assegnati, con arrotondamento all'unità superiore.

6. Entro novanta giorni dall'insediamento la Giunta regionale determina, con propria deliberazione, le modalità di reclutamento del personale di cui al comma 1, lettere b) e c), i titoli di studio e i requisiti professionali richiesti (96).

6-bis. Nell'ambito del personale di cui all'articolo 40, comma 1, su richiesta nominativa del Presidente basata su un rapporto di tipo fiduciario, possono essere reclutati, a supporto del

Normativa comparata - Regione Toscana
L.R. 08/01/2009, n. 1 (Artt. 40-59)

Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale.

Presidente medesimo, consiglieri con esperienza in specifici ambiti delle politiche regionali. Il trattamento economico onnicomprensivo spettante ai predetti dipendenti, determinato dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 42, comma 8, non può essere superiore a quello definito per i responsabili degli uffici di segreteria di cui all'articolo 42, comma 10 (97).

7. Al personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni legislative e contrattuali in vigore per il personale regionale a tempo indeterminato, in quanto compatibili.

7-bis. Le funzioni disciplinari nei confronti del personale di cui al presente articolo, sono esercitate dall'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, su iniziativa del responsabile di cui all'articolo 41 (98).

8. L'assunzione a tempo determinato del personale di cui al presente articolo non consente il passaggio diretto ai ruoli regionali. Il servizio prestato costituisce rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche.

(95) Comma aggiunto dall' art. 114, comma 1, L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

(96) Comma così sostituito dall' art. 38, comma 1, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 1, della medesima legge), i cui effetti si producono ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 3, della suddetta legge. Il testo precedente era così formulato: «6. Entro novanta giorni dall'insediamento la Giunta regionale determina, con propria deliberazione, i criteri di reclutamento del personale di cui al comma 1, lettere b) e c).».

(97) Comma aggiunto dall' art. 38, comma 2, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 1, della medesima legge), i cui effetti si producono ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 3, della suddetta legge.

(98) Comma aggiunto dall' art. 19, L.R. 17 novembre 2010, n. 57.

Art. 45

Indennità per il personale delle strutture di supporto agli organi di governo.

1. Al personale di cui all'articolo 44, fatta eccezione per i relativi responsabili, è corrisposto mensilmente per tutta la durata dell'assegnazione, per le peculiarità dell'attività svolta, uno specifico emolumento che integra le altre voci stipendiali fisse e continuative e che esclude l'attribuzione di ogni altro beneficio economico.

Art. 46

Forme di supporto all'esercizio delle funzioni degli organi di direzione politica.

1. Per lo svolgimento delle attività e delle funzioni di propria competenza, la Giunta regionale può avvalersi della collaborazione a titolo consultivo di speciali comitati o nuclei di valutazione da essa costituiti.

Normativa comparata - Regione Toscana
L.R. 08/01/2009, n. 1 (Artt. 40-59)

Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale.

2. I comitati o nuclei di valutazione di cui al comma 1 operano su impulso del Presidente della Giunta regionale, in raccordo con la Direzione generale della Giunta e sono composti da dirigenti a tempo indeterminato ed eventualmente da esperti di particolare qualificazione, scelti fra docenti universitari, professionisti iscritti negli appositi albi, dirigenti pubblici e privati (99).

3. I componenti della Giunta regionale possono fruire di interventi formativi finalizzati all'acquisizione delle conoscenze necessarie all'efficace ed efficiente svolgimento delle proprie funzioni.

(99) Comma così modificato dall' art. 39, comma 1, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 1, della medesima legge), i cui effetti si producono ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 3, della suddetta legge.

Art. 47

Prestazioni esterne.

1. La Giunta regionale, nell'ambito della somma annuale stanziata nel competente capitolo del bilancio di previsione, finalizzata al finanziamento di consulenze o prestazioni libero-professionali, delibera i relativi incarichi, su proposta nominativa degli amministratori interessati, in relazione alle funzioni ad essi attribuiti.

2. All'inizio di ogni legislatura la Giunta regionale individua con propria deliberazione il numero massimo degli esperti per ciascun anno di legislatura e i criteri per la scelta degli stessi, fermo restando la necessità del possesso da parte degli esperti di idonee e comprovate esperienze rispetto all'incarico da ricoprire.

Capo VII - Disposizioni organizzative relative al Consiglio regionale

Sezione I - Coordinamento con le disposizioni sull'autonomia organizzativa del Consiglio regionale

Art. 48

Coordinamento con le disposizioni sull'autonomia organizzativa del Consiglio regionale.

1. Il presente capo disciplina l'organizzazione e l'ordinamento del personale del Consiglio regionale per quanto non previsto dalla *L.R. n. 4/2008* e dal regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale approvato con *Delib.C.R. 22 novembre 2011, n. 16*(100).

Normativa comparata - Regione Toscana

L.R. 08/01/2009, n. 1 (Artt. 40-59)

Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale.

(100) Comma così modificato dall' art. 40, comma 1, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).

Sezione II - Ordinamento delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale

Art. 49

Strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale.

1. Il Presidente del Consiglio regionale dispone di un ufficio di gabinetto per lo svolgimento delle funzioni di diretto supporto, ivi comprese le attività di segreteria organizzativa e le relazioni interne ed esterne (101).

2. Ciascun componente dell'Ufficio di presidenza, il Portavoce dell'opposizione di cui all'articolo 10, comma 2 dello Statuto ove istituito, nonché ciascun gruppo consiliare dispongono di propri uffici di segreteria organizzativa, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 (102).

3. Il raccordo con i dirigenti della struttura operativa, ai quali compete comunque la direzione finanziaria, tecnica e amministrativa, è realizzato tramite il segretario generale.

4. Per ogni legislatura, il Consiglio regionale, entro novanta giorni dall'insediamento, determina con propria deliberazione, modificabile nel corso della legislatura, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, tenuto conto dell'analoga determinazione della Giunta regionale, la dotazione di personale che può essere assegnata agli uffici di cui ai commi 1 e 2 ed il relativo trattamento economico che comprende, per il personale con trattamento economico non equiparato a dirigente, la corresponsione mensile, per tutta la durata dell'assegnazione, a fronte dell'attività svolta, di uno specifico emolumento che integra le altre voci stipendiali fisse e continuative nonché l'eventuale equiparazione ad un livello economico superiore a quello iniziale della categoria di riferimento e che esclude l'attribuzione di ogni altro beneficio economico. Fino all'adozione di tale provvedimento si applicano le determinazioni adottate nella precedente legislatura con la corrispondente deliberazione (103).

4-bis. La spesa complessiva per il personale che può essere assegnato alle strutture di cui ai commi 1 e 2 non può eccedere i seguenti limiti:

a) per l'ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio e gli uffici di segreteria dei componenti dell'Ufficio di presidenza nonché del Portavoce dell'opposizione, ove istituito, il limite disposto dall' *articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78* (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2012, n. 122;

b) per gli uffici di segreteria dei gruppi consiliari, il limite disposto dall' *articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 83* (Disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari. Abrogazione della L.R. n. 60/2000 e della L.R. n. 45/2005. Modifiche alla L.R. n. 61/2012) (104).

Normativa comparata - Regione Toscana
L.R. 08/01/2009, n. 1 (Artt. 40-59)

Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale.

4-ter. In sede di prima applicazione, al fine di assicurare nella decima legislatura regionale l'operatività iniziale delle strutture di supporto di cui ai commi 1 e 2, il Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente comma, modifica la deliberazione vigente nella nona legislatura, nei limiti di spesa di cui al comma 4-bis, con decorrenza dalla seduta di insediamento del nuovo Consiglio regionale (105).

(101) Comma così modificato dall'art. 41, comma 1, lettera a) e b), L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).

(102) Comma così modificato dall'art. 41, comma 2, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).

(103) Comma così sostituito dall'art. 41, comma 3, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4. Per ogni legislatura, il Consiglio regionale, entro novanta giorni dall'insediamento, determina con propria deliberazione, modificabile nel corso della legislatura, su proposta dell'Ufficio di presidenza, la dotazione di personale che può essere assegnata agli uffici di cui ai commi 1 e 2 e a quelli di cui all'articolo 55. Fino all'adozione di tale provvedimento si applicano le determinazioni adottate nella precedente legislatura con la corrispondente deliberazione.».

(104) Comma aggiunto dall'art. 41, comma 4, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).

(105) Comma aggiunto dall'art. 41, comma 5, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).

Art. 49-bis

Criteri prioritari di selezione del personale (106).

1. Il personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari ed agli altri uffici di supporto di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 49 è individuato prioritariamente, con le modalità definite con delibera del Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, tra il personale che ha maturato esperienza lavorativa presso uffici di segreteria di gruppi consiliari o altri uffici di supporto agli organismi politici del Consiglio.

(106) Articolo aggiunto dall'art. 42, comma 1, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).

Normativa comparata - Regione Toscana

L.R. 08/01/2009, n. 1 (Artt. 40-59)

*Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale.***Art. 50***Responsabile delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale.*

1. L'incarico di responsabile dell'ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio regionale è disposto con decreto del Presidente stesso. Gli incarichi di responsabile degli uffici di segreteria dei componenti l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale dell'ufficio di segreteria del Portavoce dell'opposizione di cui all'articolo 10, comma 2 dello Statuto, ove istituito, sono disposti su richiesta nominativa di ciascun interessato (107).

2. Il responsabile della struttura di supporto del Presidente del Consiglio, ferma restando l'applicazione dell'articolo 49-bis, può essere scelto: (108):

a) fra i dirigenti ed il personale regionale a tempo indeterminato appartenente alla categoria D;

b) fra i dirigenti ed il personale appartenente alla categoria D di enti locali o alla categoria corrispondente di altre amministrazioni pubbliche;

c) fra soggetti provenienti dal settore privato o pubblico in possesso di comprovati requisiti professionali adeguati alle mansioni da svolgere;

c-bis) fra i dirigenti e il personale a tempo indeterminato appartenente alla categoria D di enti locali o alla categoria corrispondente di altre amministrazioni pubbliche mediante comando alla Regione. Il comando cessa con la cessazione dell'incarico (109).

2-bis. Il responsabile delle strutture di supporto dei componenti dell'Ufficio di presidenza e del Portavoce dell'opposizione, ove istituito, ferma restando l'applicazione dell'articolo 49-bis, può essere scelto fra i soggetti indicati al comma 2 limitatamente, nel caso delle lettere a), b) e c-bis), al personale appartenente alla categoria D o corrispondente (110).

3. Nella dotazione organica di provenienza è mantenuto indisponibile un numero di posti pari a quello del personale regionale a tempo indeterminato preposto alle strutture speciali di supporto.

(107) Comma così modificato dall'art. 43, comma 1, lett. a) e b), L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).

(108) Alinea così modificato dall' art. 1, comma 1, L.R. 11 maggio 2010, n. 36, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge) e poi così sostituito dall' art. 43, comma 2, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «2. Il responsabile delle strutture di supporto del Presidente del Consiglio, dei vicepresidenti e del Portavoce dell'opposizione può essere scelto:».

(109) Lettera aggiunta dall' art. 4, comma 1, L.R. 5 agosto 2014, n. 49.

Normativa comparata - Regione Toscana
L.R. 08/01/2009, n. 1 (Artt. 40-59)

Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale.

(110) Comma dapprima aggiunto dall' art. 1, comma 2, L.R. 11 maggio 2010, n. 36, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge) e poi così modificato dall' art. 4, comma 2, L.R. 5 agosto 2014, n. 49 e dall' art. 43, comma 3, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).

Art. 51

Rapporto di lavoro del responsabile delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale.

1. Il rapporto di lavoro dei soggetti di cui all'articolo 50, comma 2, lettere a) b) e c):

a) si costituisce con contratto di diritto privato di durata non superiore alla durata in carica del Presidente del Consiglio regionale, dei componenti dell'Ufficio di presidenza e del Portavoce dell'opposizione;

b) è rinnovabile;

c) si risolve di diritto rispettivamente con l'elezione del nuovo Presidente del Consiglio regionale, del nuovo Ufficio di presidenza, del nuovo Portavoce dell'opposizione;

d) si risolve per la cessazione a qualunque titolo dei rispettivi soggetti proponenti (111).

2. Il contratto di cui al comma 1 può essere risolto in qualunque momento da parte del Presidente, del componente dell'Ufficio di presidenza o del Portavoce dell'opposizione. In tal caso il dipendente cessa il proprio servizio dalla data del licenziamento e allo stesso viene corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso pari a due mesi di retribuzione nonché il rateo relativo alla tredicesima mensilità e il corrispettivo economico delle ferie maturate e non godute.

3. Il contratto non si risolve qualora il responsabile, previo consenso dell'interessato e del Presidente, del Portavoce dell'opposizione o del componente dell'Ufficio di presidenza del cui ufficio di segreteria è responsabile, venga chiamato a ricoprire il ruolo di responsabile dell'ufficio di segreteria del Presidente, del Portavoce dell'opposizione, di un altro componente dell'Ufficio di presidenza o di un gruppo consiliare composto da oltre tredici consiglieri. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, ferma restando la durata complessiva dello stesso.

3-bis. Il contratto non si risolve qualora il responsabile, previo consenso dell'interessato, del Presidente del Consiglio Regionale, del Portavoce dell'opposizione o di un componente dell'Ufficio di presidenza venga assegnato all'ufficio di segreteria del Presidente o di un componente della Giunta regionale. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, fermo restando quanto previsto dall'articolo 42, commi 1 e 2 (112).

4. [L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale determina, tenuto conto della analoga determinazione della Giunta regionale, il trattamento economico dei responsabili delle strutture di supporto] (113).

Normativa comparata - Regione Toscana

L.R. 08/01/2009, n. 1 (Artt. 40-59)

Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale.

5. Per il responsabile dell'ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio regionale il trattamento economico non può essere superiore a quello spettante ai dirigenti di settore di maggiore complessità di cui all' *articolo 20 della L.R. n. 4/2008* con riferimento alla somma dello stipendio tabellare e della retribuzione di posizione (114).

6. Per i responsabili degli uffici di segreteria dei vicepresidenti il trattamento economico non può essere superiore a quello spettante al personale di categoria D di posizione economica più elevata (115).

6-bis. Per i responsabili degli uffici di segreteria dei segretari dell'Ufficio di presidenza e del Portavoce dell'opposizione, ove istituito, il trattamento economico non può essere superiore a quello spettante al personale di categoria D di posizione economica iniziale (116).

7. [Ai soggetti di cui all'articolo 50, comma 2, può essere corrisposta, mediante deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, una specifica indennità non superiore a quanto attribuito dall'amministrazione come indennità di risultato ai dirigenti, ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro] (117).

7-bis. [Ai soggetti di cui all'articolo 50, comma 2-bis, è corrisposto mensilmente, per tutta la durata dell'assegnazione, lo specifico emolumento di cui all'articolo 54] (118).

8. Per il responsabile delle strutture di supporto che sia scelto tra i soggetti di cui all'articolo 50, comma 2, lettera a) la sottoscrizione del contratto comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto, a cura della struttura competente in ordine a quest'ultimo.

9. All'instaurazione ed alla risoluzione del rapporto di lavoro del personale di cui all'articolo 50, comma 2, lettere b) e c), provvede la struttura individuata a tali fini dalle intese di cui all' *articolo 29, comma 6, della L.R. n. 4/2008*.

10. Il servizio prestato in forza del contratto è utile, ad ogni effetto, ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza, nonché ai fini dell'anzianità di servizio nella categoria o qualifica di provenienza. Alla cessazione del contratto, salvo che sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente regionale a tempo indeterminato è riassunto automaticamente nella categoria o qualifica posseduta prima della sottoscrizione del contratto stesso, con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata nella medesima categoria o qualifica ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.

11. Per il responsabile delle strutture di supporto che sia scelto tra i soggetti di cui all'articolo 50, comma 2, lettera b) la nomina è subordinata alla collocazione in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di provenienza, secondo il relativo ordinamento.

12. I responsabili delle strutture di supporto non possono essere destinatari di nomine e designazioni da parte della Regione per tutta la durata dell'incarico.

13. L'assunzione a tempo determinato del responsabile delle strutture di supporto non consente la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il servizio prestato costituisce rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche.

Normativa comparata - Regione Toscana

L.R. 08/01/2009, n. 1 (Artt. 40-59)

Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale.

(111) Comma così sostituito dall' art. 5, comma 1, L.R. 5 agosto 2014, n. 49. Il testo originario era così formulato: «1. Il rapporto di lavoro dei soggetti di cui all'articolo 50, comma 1 si costituisce con contratto di diritto privato di durata non superiore alla durata in carica del Presidente del Consiglio regionale e dell'Ufficio di presidenza, e rinnovabile.».

(112) Comma aggiunto dall' art. 115, comma 1, L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

(113) Comma abrogato dall' art. 44, comma 1, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).

(114) Comma così sostituito dall' art. 44, comma 2, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «5. Per il responsabile dell'ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio regionale il trattamento di cui al comma 4 non può essere superiore a quello spettante ai direttori di area di cui all' articolo 19 della L.R. n. 4/2008.».

(115) Comma così sostituito dall' art. 2, comma 1, L.R. 11 maggio 2010, n. 36, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge) e dall' art. 44, comma 3, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «6. Per i responsabili degli uffici di segreteria del Presidente del Consiglio regionale, dei vicepresidenti e del Portavoce dell'opposizione, il trattamento di cui al comma 4 non può essere superiore a quello spettante ai dirigenti responsabili di settore di cui all' articolo 20 della L.R. n. 4/2008.».

(116) Comma aggiunto dall' art. 2, comma 2, L.R. 11 maggio 2010, n. 36, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge) e poi sostituito dall' art. 44, comma 4, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «6-bis. Per i responsabili degli uffici di segreteria dei segretari dell'Ufficio di presidenza, il trattamento di cui al comma 4 non può essere superiore a quello spettante al personale di categoria D di posizione economica più elevata.».

(117) Comma così modificato dall' art. 2, comma 3, L.R. 11 maggio 2010, n. 36, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge) ed infine abrogato dall' art. 44, comma 5, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).

(118) Comma aggiunto dall' art. 2, comma 4, L.R. 11 maggio 2010, n. 36, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge) ed infine abrogato dall' art. 44, comma 5, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).

Art. 52

Portavoce del Presidente del Consiglio regionale.

1. Il Presidente del Consiglio regionale può avvalersi, per l'intera durata in carica, di un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione per la gestione dei rapporti di carattere politico istituzionale con gli organi di informazione.

Normativa comparata - Regione Toscana
L.R. 08/01/2009, n. 1 (Artt. 40-59)

Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale.

2. Il portavoce è scelto tra giornalisti o tra soggetti in possesso di una professionalità idonea allo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 e non può esercitare altra attività professionale per tutta la durata dell'incarico (119).
 3. L'incarico è disposto con decreto del Presidente del Consiglio regionale (120).
 4. Il relativo contratto a tempo determinato è rinnovabile e si risolve di diritto con la cessazione dalla carica del Presidente o in caso di revoca dell'incarico da parte dello stesso. In tale ultimo caso al portavoce è corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso pari a due mesi di retribuzione nonché il rateo relativo alla tredicesima mensilità e il corrispondente economico delle ferie maturate e non godute.
 5. Il trattamento economico del portavoce è determinato con la deliberazione di cui all'articolo 49, comma 4, nel rispetto dei limiti di spesa ivi richiamati (121).
 6. [Al portavoce può essere corrisposta, mediante deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, una specifica indennità non superiore a quanto attribuito dall'amministrazione come indennità di risultato ai dirigenti, ai sensi del vigente CCNL] (122).
 7. Qualora il portavoce sia scelto fra dipendenti della Regione, di enti locali o di altre amministrazioni pubbliche, si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 50 e 51 (123).
 8. L'incarico di portavoce non costituisce titolo valutabile nelle selezioni bandite dalla Regione.
-

(119) Comma così modificato dall' art. 45, comma 1, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).

(120) Comma così modificato dall' art. 45, comma 2, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).

(121) Comma così sostituito dall' art. 45, comma 3, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «5. Il trattamento economico del portavoce non può essere superiore a quello spettante ai dirigenti regionali responsabili di settore.».

(122) Comma abrogato dall' art. 45, comma 4, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).

(123) Comma così modificato dall' art. 45, comma 5, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).

Normativa comparata - Regione Toscana
L.R. 08/01/2009, n. 1 (Artt. 40-59)

Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale.

Art. 53

Personale delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale.

1. Il personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 49, commi 1 e 2 ferma restando l'applicazione dell'articolo 49-bis può essere scelto (124):

a) tra il personale regionale a tempo indeterminato in servizio presso la Regione Toscana;

b) tra il personale a tempo indeterminato dipendente di altra pubblica amministrazione, previo collocamento in aspettativa o in posizione di fuori ruolo, reclutato con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui l'ordinamento dell'amministrazione di provenienza non consenta il collocamento in aspettativa o in posizione fuori ruolo, il personale è reclutato mediante comando presso la Regione (125);

c) soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni, reclutati con le modalità di cui all'articolo 44, comma 1, con contratto a tempo determinato, pieno o parziale (126).

2. [L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale determina i criteri di reclutamento del personale di cui al comma 1, lettere b) e c)] (127).

3. Agli adempimenti relativi all'instaurazione ed alla risoluzione del rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1 [lettere b) e c)] (128) provvede la struttura individuata a tali fini dalle intese di cui all' *articolo 29, comma 6, della L.R. n. 4/2008*.

4. Il contratto di lavoro del personale di cui al comma 1, [lettere b) e c)] (129) ha una durata pari alla durata in carica del Presidente del Consiglio regionale e dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e può essere risolto in qualsiasi momento da parte del Presidente del Consiglio, di ciascun componente dell'Ufficio di presidenza o del Portavoce dell'opposizione. In tale caso all'interessato è corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso pari a due mesi di retribuzione nonché il rateo relativo alla tredicesima mensilità e il corrispondente economico delle ferie maturate e non godute.

5. Il contratto non si risolve qualora il personale, previo consenso dell'interessato e del Presidente, del portavoce dell'opposizione o del componente dell'Ufficio di presidenza del cui ufficio di segreteria fa parte, venga chiamato a far parte dell'ufficio di segreteria del Presidente, del Portavoce dell'opposizione, di un altro componente dell'Ufficio di presidenza o di un gruppo consiliare oppure qualora, previo consenso dell'interessato, sia trasformata la tipologia del rapporto da tempo pieno a tempo parziale o viceversa. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, ferma restando la durata complessiva dello stesso.

5-bis. Il contratto non si risolve qualora il personale, previo consenso dell'interessato, del Presidente del Consiglio regionale, del Portavoce dell'opposizione, o di un componente dell'Ufficio di presidenza, venga chiamato a far parte dell'ufficio di segreteria del Presidente o di un componente della Giunta stessa. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, fermo restando quanto previsto dall'articolo 44, comma 3 (130).

Normativa comparata - Regione Toscana

L.R. 08/01/2009, n. 1 (Artt. 40-59)

Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale.

6. Il trattamento normativo e disciplinare del personale di cui al comma 1, è disciplinato dalle disposizioni legislative e contrattuali in vigore per il personale regionale a tempo indeterminato in quanto applicabili (131).

6-bis. Le funzioni disciplinari nei confronti del personale di cui al presente articolo, sono esercitate dall'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, su iniziativa del responsabile di cui all'articolo 50 (132).

7. L'assunzione a tempo determinato del personale di cui al presente articolo non consente il passaggio diretto al ruolo regionale. Il servizio prestato costituisce rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche.

8. Nella dotazione organica di provenienza è mantenuto indisponibile un numero di posti pari a quello del personale regionale a tempo indeterminato preposto alle strutture speciali di supporto.

8-bis. Al personale di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51, commi 8, 10 e 12 (133).

(124) Alinea così modificato dall' art. 46, comma 1, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).

(125) Lettera così sostituita dall' art. 1, comma 1, L.R. 21 giugno 2010, n. 38. Il testo originario era così formulato: «b) tra il personale a tempo indeterminato dipendente di altra pubblica amministrazione, previo collocamento in aspettativa o in posizione di fuori ruolo oppure mediante comando alla Regione, reclutato con contratto a tempo determinato, pieno o parziale.».

(126) Lettera così modificata dall' art. 46, comma 2, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).

(127) Comma abrogato dall' art. 46, comma 3, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).

(128) Parole soppresse dall' art. 1, comma 2, L.R. 21 giugno 2010, n. 38.

(129) Parole soppresse dall' art. 1, comma 3, L.R. 21 giugno 2010, n. 38.

(130) Comma aggiunto dall' art. 116, comma 1, L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

(131) Comma così sostituito dall' art. 1, comma 4, L.R. 21 giugno 2010, n. 38 e poi modificato dall' art. 46, comma 4, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «6. Al personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni legislative e contrattuali in vigore per il personale regionale a tempo indeterminato, in quanto compatibili.».

(132) Comma aggiunto dall' art. 20, L.R. 17 novembre 2010, n. 57.

Normativa comparata - Regione Toscana

L.R. 08/01/2009, n. 1 (Artt. 40-59)

Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale.

(133) Comma aggiunto dall' art. 1, comma 5, L.R. 21 giugno 2010, n. 38.

Art. 54

Indennità per il personale delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale (134).

[1. Al personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 49, commi 1 e 2 fatta eccezione per i responsabili, nell'ambito delle complessive disponibilità di bilancio, mediante deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, è corrisposto mensilmente per tutta la durata dell'assegnazione, per le peculiarità dell'attività svolta, uno specifico emolumento che integra le altre voci stipendiali fisse e continuative e che esclude l'attribuzione di ogni altro beneficio economico].

(134) Articolo abrogato dall' art. 47, comma 1, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).

Sezione III - Strutture dei gruppi consiliari e personale assegnato**Art. 55**

Segreterie dei gruppi consiliari.

1. Ogni gruppo consiliare dispone di un ufficio di segreteria per lo svolgimento di funzioni di diretto supporto, la cui dotazione organica è individuata con la deliberazione di cui all'articolo 49, comma 4.

2. Nel caso di variazione, durante la legislatura, della composizione dei gruppi consiliari, anche con costituzione di nuovi gruppi, le dotazioni di personale dei gruppi consiliari variati o nuovi sono rideterminate con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, in modo da non eccedere complessivamente il limite di spesa di cui all'articolo 49, comma 4-bis, lettera b) (135).

3. [La disposizione di cui al comma 2 non si applica qualora la variazione sia diretta a costituire gruppi consiliari corrispondenti a:

a) partiti o movimenti politici che siano rappresentati in almeno una delle camere del Parlamento da un gruppo parlamentare o da una componente politica all'interno del gruppo misto riconosciuta ai sensi dei regolamenti parlamentari;

b) partiti o movimenti politici che, sebbene privi di rappresentanza parlamentare, alle ultime elezioni politiche abbiano presentato, anche congiuntamente con altri, con il medesimo contrassegno, proprie candidature o liste di candidati in almeno dieci regioni] (136).

Normativa comparata - Regione Toscana

L.R. 08/01/2009, n. 1 (Artt. 40-59)

Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale.

4. [La disposizione di cui al comma 2 non si applica, altresì, qualora la variazione sia diretta a costituire il gruppo misto di cui all'articolo 16, comma 3, dello Statuto] (137).

5. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, nella rideterminazione degli organici di cui al comma 2, tiene conto delle circostanze che hanno determinato la variazione e osserva comunque criteri di proporzionalità tra l'assegnazione del personale e il numero dei consiglieri aderenti ai gruppi variati nella composizione e di nuova costituzione.

6. Nel caso di fusione di più gruppi consiliari durante la legislatura il gruppo consiliare unificato ha una dotazione organica pari alla somma numerica delle dotazioni di personale dei gruppi consiliari originari, ferma restando l'unicità della figura del responsabile di segreteria del nuovo gruppo.

(135) Comma così modificato dall' art. 48, comma 1, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).

(136) Comma abrogato dall' art. 48, comma 2, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).

(137) Comma abrogato dall' art. 48, comma 2, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).

Art. 56

Disposizioni sul personale delle segreterie dei gruppi consiliari.

1. Il personale assegnato agli uffici di segreteria dei gruppi consiliari ferma restando l'applicazione dell'articolo 49-bis può essere scelto (138):

a) tra il personale regionale a tempo indeterminato;

b) tra il personale a tempo indeterminato dipendente di altra pubblica amministrazione, previo collocamento in aspettativa o in posizione di fuori ruolo, reclutato con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui l'ordinamento dell'amministrazione di provenienza non consenta il collocamento in aspettativa o in posizione di fuori ruolo, il personale è reclutato mediante comando presso la Regione (139);

c) tra soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni (140).

2. [Il personale di cui al comma 1, lettera a) è assegnato su richiesta nominativa di ciascun presidente di gruppo. L'assegnazione è disposta dalla struttura competente in materia di personale] (141).

Normativa comparata - Regione Toscana
L.R. 08/01/2009, n. 1 (Artt. 40-59)*Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale.*

3. Il personale di cui al comma 1 è posto alle dirette dipendenze funzionali dei presidenti dei gruppi consiliari (142).
4. Nella dotazione organica di provenienza è mantenuto indisponibile un numero di posti pari a quello del personale regionale a tempo indeterminato assegnato agli uffici di segreteria dei gruppi consiliari. I dipendenti sono ricollocati nel contingente di personale di provenienza della Giunta o del Consiglio a far data dal giorno precedente la prima seduta del nuovo Consiglio regionale o in qualunque momento su proposta del presidente del gruppo.
5. Il personale di cui al comma 1, lettera b) comandato è assegnato, su richiesta nominativa di ciascun presidente di gruppo, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.
6. Agli adempimenti relativi all'instaurazione e risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, del personale di cui al comma 1, [lettera b) dipendente di altra pubblica amministrazione in aspettativa o fuori ruolo, e del personale di cui al comma 1, lettera c), assegnato agli uffici di segreteria dei gruppi consiliari,] (143) provvede la struttura individuata, a tali fini, dalle intese di cui all' *articolo 29, comma 6, della L.R. n. 4/2008*. Il reclutamento avviene su richiesta di ciascun presidente di gruppo e nei limiti della dotazione organica di ogni gruppo stabilita con la deliberazione di cui all'articolo 49, comma 4.
7. Il contratto di cui al comma 6 può comunque essere risolto in qualunque momento da parte del presidente del gruppo e in tal caso il dipendente cessa il proprio servizio presso il gruppo a decorrere dalla data di licenziamento e allo stesso viene corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso pari a due mesi di retribuzione nonché il rateo relativo alla tredicesima mensilità e il corrispondente economico delle ferie maturate e non godute.
8. Il contratto di cui al comma 6 non si risolve qualora il personale, previo consenso dell'interessato e del presidente del gruppo, venga chiamato a far parte dell'ufficio di segreteria del Presidente, del Portavoce dell'opposizione, di un altro componente dell'Ufficio di presidenza oppure qualora, previo consenso dell'interessato, sia trasformata la tipologia del rapporto da tempo pieno a tempo parziale o viceversa. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, ferma restando la durata complessiva dello stesso.
- 8-bis. Il contratto non si risolve qualora il personale, previo consenso dell'interessato e del presidente del gruppo venga chiamato a far parte dell'ufficio di segreteria del Presidente della Giunta regionale o di un componente della Giunta stessa. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, fermo restando quanto previsto dall'articolo 44, comma 3 (144).
9. Il contratto di lavoro del personale a tempo determinato assegnato ai gruppi consiliari si risolve a far data dal giorno precedente la prima seduta del nuovo Consiglio regionale ed in caso di scioglimento del gruppo.
10. Il contratto di cui al comma 9 non si risolve qualora lo scioglimento del gruppo sia conseguente alla fusione di uno o più gruppi o dia luogo alla nascita di un nuovo gruppo ovvero il personale sia richiesto dal capogruppo di un gruppo già esistente o da uno dei soggetti di cui all'articolo 49, comma 2. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, ferma restando la durata complessiva dello stesso.

Normativa comparata - Regione Toscana
L.R. 08/01/2009, n. 1 (Artt. 40-59)

Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale.

11. La disposizione di cui al comma 10 trova applicazione solo nel caso in cui il capogruppo originario presti il proprio consenso.
12. L'assegnazione al gruppo è subordinata alla preventiva acquisizione dell'assenso scritto dell'interessato da parte del presidente del nuovo gruppo.
13. L'assunzione a tempo determinato del personale di cui al comma 1, lettere b) e c) non consente la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il servizio prestato costituisce rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche.
14. È vietata qualsiasi forma di reclutamento di personale da parte dei gruppi consiliari che configuri l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato, anche a termine.
- 14-bis. Al personale di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51, commi 8, 10 e 12 (145).

(138) Alinea così modificato dall' *art. 49, comma 1, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90*, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).

(139) Lettera così sostituita dall' *art. 2, comma 1, L.R. 21 giugno 2010, n. 38*. Il testo originario era così formulato: «b) tra il personale a tempo indeterminato dipendente di altra pubblica amministrazione, previo collocamento in aspettativa o in posizione di comando o di fuori ruolo.».

(140) Lettera così modificata dall' *art. 49, comma 2, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90*, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).

(141) Comma abrogato dall' *art. 2, comma 2, L.R. 21 giugno 2010, n. 38*.

(142) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 3, L.R. 21 giugno 2010, n. 38*.

(143) Parole soppresse dall' *art. 2, comma 4, L.R. 21 giugno 2010, n. 38*.

(144) Comma aggiunto dall' *art. 117, comma 1, L.R. 9 agosto 2013, n. 47* e poi così modificato dall' *art. 49, comma 3, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90*, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).

(145) Comma aggiunto dall' *art. 2, comma 5, L.R. 21 giugno 2010, n. 38*.

Art. 57

Rapporto di lavoro del personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari.

1. La definizione delle modalità di svolgimento dell'orario di lavoro del personale dei gruppi consiliari compete, tenuto conto delle esigenze dei rispettivi presidenti, ai responsabili di segreteria dei gruppi stessi. Tali responsabili sono tenuti al rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti per il personale regionale.

Normativa comparata - Regione Toscana

L.R. 08/01/2009, n. 1 (Artt. 40-59)

Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale.

2. Il trattamento normativo e disciplinare del personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari è regolato dalle disposizioni legislative e contrattuali in vigore per il personale regionale a tempo indeterminato, in quanto applicabili (146).

2-bis. Le funzioni disciplinari nei confronti del personale di cui al presente articolo, sono esercitate dall'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, su iniziativa del responsabile di cui all'articolo 58 (147).

3. [Al personale assegnato ai gruppi consiliari, nell'ambito delle complessive disponibilità di bilancio, mediante deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, è corrisposto mensilmente per tutta la durata dell'assegnazione, a fronte dell'attività svolta, uno specifico emolumento che integra le altre voci stipendiali fisse e continuative e che esclude l'attribuzione di ogni altro beneficio economico] (148).

(146) Comma così modificato dall' *art. 50, comma 1, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90*, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).

(147) Comma aggiunto dall' *art. 21, L.R. 17 novembre 2010, n. 57*.

(148) Comma abrogato dall' *art. 50, comma 2, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90*, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).

Art. 58

Responsabile di segreteria dei gruppi consiliari.

1. Alla segreteria di ciascun gruppo consiliare è preposto un responsabile, scelto tra il personale di cui all'articolo 56, comma 1. Nei casi in cui il responsabile non sia dipendente regionale, l'incarico è attribuito previo comando alla Regione Toscana ovvero con contratto di diritto privato a tempo determinato, su richiesta dei presidenti dei gruppi consiliari.

2. Al responsabile della segreteria di ciascun gruppo consiliare spetta il trattamento economico non superiore a quella spettante ai dipendenti regionali inquadrati nella categoria D, salvo quanto previsto dal comma 3 (149).

3. Al responsabile della segreteria dei gruppi consiliari si applicano le disposizioni di cui agli articoli 51, commi da 8 a 13 e 56. Nel caso di gruppi consiliari composti da oltre tredici consiglieri, al responsabile della segreteria spetta, fermo restando il limite complessivo di spesa per l'insieme del personale del gruppo ai sensi della normativa nazionale vigente, il trattamento economico previsto per i dirigenti del Consiglio regionale responsabili delle strutture di minore complessità con riferimento alla somma dello stipendio tabellare e della retribuzione di posizione. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 50, commi 2 e 3, e 51, commi da 8 a 13 (150).

(149) Comma così modificato dall' *art. 51, comma 1, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90*, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).

(150) Comma così sostituito dall' *art. 51, comma 2, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90*, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «3. Al responsabile della segreteria dei gruppi consiliari si applicano le disposizioni di cui agli articoli 51, comma 8, e 56. Nel caso di gruppi consiliari composti da oltre tredici consiglieri, al responsabile della segreteria spetta il trattamento economico previsto per i dirigenti del Consiglio regionale responsabili delle strutture di minore complessità e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 50, commi 2 e 3, e 51, commi 7, 8 e 11.».

Art. 59

Struttura speciale di segreteria del gruppo misto (151).

1. Per il gruppo misto di cui all'articolo 16, comma 3, dello Statuto, il personale di segreteria è costituito da una unità di personale per ogni consigliere componente del gruppo, individuata su richiesta nominativa del componente stesso, nei limiti di spesa di cui all' *articolo 8 della L.R. n. 83/2012(152)*.

2. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli da 55 a 58, le funzioni del presidente del gruppo previste dall'articolo 56, sono attribuite, nei confronti di ciascuna unità di personale di cui al comma 1, al componente del gruppo misto che ha fatto richiesta di tale unità di personale (153).

(151) Articolo così sostituito dall' *art. 3, L.R. 21 giugno 2010, n. 38*. Il testo originario era così formulato: «Art. 59. Struttura speciale di segreteria del gruppo misto. 1. Al gruppo misto di cui all'articolo 16, comma 3 dello Statuto non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55, commi 1 e 2.

2. La dotazione organica della struttura speciale di segreteria del gruppo misto è costituita da una unità di personale per ogni componente del gruppo, individuata su richiesta nominativa del componente stesso. Il componente del gruppo può richiedere, in luogo di una unità di personale, due unità a tempo parziale in uguale misura senza aggravio di costi per l'amministrazione.

3. Al personale di cui al comma 2 assunto a tempo determinato spetta il trattamento economico iniziale della categoria C.

Normativa comparata - Regione Toscana

L.R. 08/01/2009, n. 1 (Artt. 40-59)

Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale.

4. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 2 è disciplinato ai sensi degli articoli 56 e 57, con l'eccezione che le funzioni previste in tali disposizioni, per il presidente del gruppo, sono attribuite a ciascun componente del gruppo misto.

5. Nella struttura speciale di segreteria del gruppo misto non si costituisce la figura del responsabile di segreteria del gruppo di cui all'articolo 58.».

(152) Comma così sostituito dall' *art. 52, comma 1, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90*, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. Per il gruppo misto, di cui all'articolo 16, comma 3, dello Statuto, la dotazione organica della struttura speciale di segreteria è costituita:

a) da un responsabile, a cui spetta il trattamento economico non superiore a quello spettante ai dipendenti regionali inquadrati nella categoria D, posizione economica D3;

b) da una unità di personale, a cui spetta il trattamento economico non superiore a quello spettante ai dipendenti regionali inquadrati nella categoria C, posizione economica C1;

c) da una ulteriore unità di personale per ogni consigliere componente del gruppo, individuata su richiesta nominativa del componente stesso e a cui spetta il trattamento economico non superiore a quello spettante ai dipendenti regionali inquadrati nella categoria B, posizione economica B3.».

(153) Comma così modificato dall' *art. 52, comma 2, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90*, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).

(...)

Sentenza **39/2014**

Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

Presidente SILVESTRI - Redattore MATTARELLA

Udienza Pubblica del **03/12/2013** Decisione del **26/02/2014**

Deposito del **06/03/2014** Pubblicazione in G. U. **12/03/2014**

Norme impugnate: Artt. 1, c. 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12° e 16°, 3, c. 1°, lett. e), 6, c. 1°, 2° e 3°, e 11 bis, del decreto legge 10/10/2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1°, della legge 07/12/2012, n. 213.

Massime: **37680 37681 37682 37683 37684 37685 37686 37687 37688 37689 37690 37691 37692 37693 37694 37695 37696 37697 37698 37699 37700 37701 37702 37703 37704 37705 37706 37707 37708 37709 37710 37711 37712 37713 37714 37715 37716 37717 37718**

Atti decisi: **ric. 17, 18 e 20/2013**

SENTENZA N. 39

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Gaetano SILVESTRI; Giudici : Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 16, 3, comma 1, lettera e), 6, commi 1, 2 e 3, e 11-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio del 2012), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213, promossi dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, dalla

Provincia autonoma di Trento e dalla Regione autonoma Sardegna con ricorsi notificati il 5 febbraio 2013, depositati in cancelleria l'8, il 12 e il 15 febbraio 2013 e rispettivamente iscritti ai nn. 17, 18 e 20 del registro ricorsi 2013.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 3 dicembre 2013 il Giudice relatore Sergio Mattarella;

uditi gli avvocati Giandomenico Falcon per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e per la Provincia autonoma di Trento, Tiziana Ledda per la Regione autonoma Sardegna e l'avvocato dello Stato Maria Gabriella Mangia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso notificato il 5 febbraio 2013 e depositato nella cancelleria di questa Corte il successivo 8 febbraio (reg. ric. n. 17 del 2013), la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha promosso questioni di legittimità costituzionale relative a diverse disposizioni del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio del 2012), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213.

1.1.– Tra le norme impugnate rientrano gli artt. 1, commi da 1 a 7 e da 9 a 12 e 16, 3, comma 1, lettera e), 6, commi 1, 2 e 3, e 11-bis, censurati dalla Regione ricorrente per violazione degli artt. 3, 24, 113, 116, 117, 118, 119, 127 e 134 della Costituzione, degli artt. 4, numeri 1) e 1-bis), 12, 13, 16, 18, 21, da 48 a 57, 41, 63 e 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), degli artt. 33 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) e degli artt. 3, 4, 6 e 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), nonché per contrasto con l'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) e con l'art. 1, commi 154 e 155, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2011).

Premette la Regione ricorrente che specifiche norme statutarie e di attuazione dello statuto le attribuiscono autonomia organizzativa (art. 4, numero 1, dello statuto di autonomia) e competenza in materia di enti locali e di finanza locale (art. 4, numero 1-bis, dello statuto di autonomia e art. 9 del d.lgs. n. 9 del 1997), nonché di controlli sull'amministrazione regionale (Titolo V dello statuto) e di rapporti tra Stato e Regione (Titolo VII dello statuto). Ne conseguirebbe che, essendo la materia dei controlli statali sulle amministrazioni regionali e locali riconducibile ai suddetti titoli competenziali statuari, la disciplina dei suddetti controlli non può che rientrare nella competenza delle norme di attuazione dello statuto, con particolare riferimento all'art. 33 del d.P.R. n. 902 del 1975, come modificato dal decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, in materia di funzioni di controllo della sezione regionale della Corte dei conti).

Osserva la difesa regionale che l'impugnato d.l. n. 174 del 2012 detta disposizioni «in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali», con riguardo al rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni, già disciplinato, in via generale, dall'art. 3, comma 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), che limita il controllo della gestione nei confronti delle amministrazioni regionali alla verifica del «perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma», e dall'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), che consente alle Regioni a statuto speciale, nell'esercizio delle loro competenze, di adottare particolari discipline in

materia, nel rispetto delle finalità di coordinamento della finanza pubblica e degli equilibri di bilancio e ferma restando la disciplina sui controlli sulla gestione delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia illustra quindi la disciplina dettata dalle norme impugnate, soffermandosi sulla relazione semestrale della Corte dei conti sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali (art. 1, comma 2), sul controllo delle sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi delle Regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, ampliato anche alle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla Regione (art. 1, commi 3 e 4), sul giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione (art. 1, comma 5), sulla relazione sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti (art. 1, comma 6), sugli effetti dei controlli introdotti (art. 1, comma 7), sui controlli sui gruppi dei consigli regionali (art. 1, commi 9 e da 10 a 12), sulla specifica clausola di salvaguardia riferita alle disposizioni dell'art. 1 del d.l. n. 174 del 2012 (art. 1, comma 16), sulla rinnovata disciplina sui controlli esterni sugli enti locali (art. 3, comma 1, lettera e), sull'estensione degli strumenti di controllo della gestione, nonché di analisi e revisione della spesa pubblica degli enti locali (art. 6), nonché sulla clausola di salvaguardia "generale" dell'art. 11-bis, il quale stabilisce che «le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui al presente decreto nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione».

1.2.– Osserva la difesa regionale che dalla legislazione in materia di controlli sugli enti locali – richiamando esplicitamente l'art. 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 (Disposizioni in materia di finanza locale), convertito, con modificazioni, dall'articolo unico della legge 26 febbraio 1982, n. 51, e l'art. 3, comma 4, della legge n. 20 del 1994 – conseguirebbe che il controllo di gestione della Corte dei conti sarebbe articolabile in controllo sulla gestione finanziaria e controllo sulla gestione amministrativa, essendo però le Regioni soggette soltanto al secondo, ed essendo la materia, per gli enti dotati di autonomia particolare, riservata agli statuti speciali e alle relative norme di attuazione.

1.2.1. – Al riguardo, la ricorrente richiama la sentenza n. 29 del 1995, con la quale la Corte costituzionale ha ritenuto costituzionalmente legittime le norme che estendono il controllo di gestione della Corte dei conti anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, qualificando la Corte dei conti come «organo posto al servizio dello Stato-comunità», dovendosi interpretare il controllo di gestione come «compito essenzialmente collaborativo posto al servizio di esigenze pubbliche costituzionalmente tutelate» (punto 9.2. del Considerato in diritto) che dovrebbe svolgersi esclusivamente sulla base delle leggi regionali.

Rileva inoltre la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia che l'art. 7, comma 7, della legge n. 131 del 2003 ha allargato il controllo di gestione sulle Regioni a statuto ordinario alla verifica del «rispetto degli equilibri di bilancio», escludendo comunque, sia in virtù del riferimento espresso alle Regioni a statuto speciale (che, nell'esercizio della loro competenza, possono adottare particolari discipline inerenti a tale tipologia di controlli), sia in virtù di quanto disposto dall'art. 11, comma 1, della medesima legge n. 131 del 2003 (secondo cui: «Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonché dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»), che la disposizione richiamata possa applicarsi agli enti dotati di autonomia particolare (sentenza di questa Corte n. 236 del 2004). Ad avviso della ricorrente, la materia dei controlli della Corte dei conti sulle Regioni a statuto speciale e sulle Province autonome sarebbe quindi espressamente riservata alle norme di attuazione degli statuti speciali, secondo quanto, tra l'altro, desumibile dall'apposita clausola di salvaguardia prevista dall'art. 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione): sul punto, è richiamata anche la sentenza di questa Corte n. 267 del 2006, e, in senso contrario, la sentenza n. 179 del 2007.

1.2.2.– La ricorrente Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia illustra quindi la disciplina statutaria e delle norme di attuazione in merito ai controlli della Corte dei conti, rilevando che: a) il Titolo V dello statuto di autonomia regola i controlli sull'amministrazione regionale, prevedendo che «il controllo di

legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in conformità delle leggi dello Stato che disciplinano le attribuzioni della Corte dei conti, da una delegazione della Corte stessa, avente sede nel capoluogo della Regione»; b) il Titolo VII dello stesso statuto disciplina i rapporti tra Stato e Regione, senza prevedere ulteriori controlli; c) l'art. 33 del d.P.R. n. 902 del 1975, come sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 125 del 2003, avrebbe dettato un'organica disciplina dei controlli che la sezione regionale della Corte dei conti può svolgere nei confronti della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, introducendo, accanto al giudizio di parificazione del rendiconto (affiancato dalla presentazione al Consiglio di una «dichiarazione in cui attesta l'affidabilità del conto e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni»), il controllo di gestione, avente carattere collaborativo, in quanto i programmi annuali di controllo vengono deliberati anche sulla base delle richieste della Regione.

1.3.– Tanto premesso circa la disciplina dei controlli della Corte dei conti sulla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, la difesa regionale deduce l'illegittimità dei commi da 2 a 9 e da 10 a 12 (con l'eccezione del comma 8) dell'impugnato art. 1 del d.l. n. 174 del 2012.

Osserva, anzitutto, la ricorrente che le norme impugnate, dichiaratamente rivolte, al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica e di garantire il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ad adeguare, ai sensi degli artt. 28, 81, 97, 100 e 119 Cost., il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle Regioni (art. 1, comma 1), verrebbero ad integrare l'art. 7, comma 7, della legge n. 131 del 2003, la cui inapplicabilità alle Regioni a statuto speciale sarebbe invece sempre stata pacifica.

In effetti, le clausole di salvaguardia previste dagli artt. 1, comma 16, e 11-bis del d.l. n. 174 del 2012, pur evitando la diretta applicazione delle disposizioni dell'art. 1 del d.l. n. 174 del 2012 agli enti ad autonomia differenziata, presupporrebbero comunque l'adeguamento dei loro ordinamenti a dette disposizioni, così vincolando in modo illegittimo o la potestà legislativa regionale (laddove l'adeguamento possa avvenire con legge regionale) o il contenuto delle norme di attuazione. Per tale ragione, la ricorrente ritiene di contestare anche le singole disposizioni dell'art. 1 del d.l. n. 174 del 2012 «per il loro contenuto». Tali disposizioni sarebbero naturalmente a fortiori illegittime qualora si dovesse ritenere che le citate clausole di salvaguardia siano inidonee ad evitare la diretta applicazione di dette disposizioni alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

1.3.1.– Viene anzitutto dedotta l'illegittimità costituzionale del comma 2, che, prevedendo che le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono ogni sei mesi ai Consigli regionali una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel semestre precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, si porrebbe in contrasto con l'art. 33 del d.P.R. n. 902 del 1975 – al quale è riservata la disciplina dei controlli della Corte dei conti sulla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – che invece prevede che la sezione regionale proceda alla valutazione degli effetti finanziari delle norme legislative che comportino spese riferendone con una o più relazioni al Consiglio stesso soltanto su richiesta dell'assemblea legislativa, violando, in tal modo, anche l'art. 116 Cost., che attribuisce alla Regione una speciale autonomia, l'autonomia finanziaria regionale, prevista dal Titolo IV dello statuto, e l'art. 65 dello stesso statuto, nella misura in cui l'adeguamento a detto comma 2 sia ritenuto obbligatorio ai sensi del comma 16 dell'art. 1, o, addirittura, direttamente applicabile alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

1.3.2.– Con un secondo ordine di censure, la difesa regionale deduce l'illegittimità dei commi 3, 4 e 7 dell'art. 1, che disciplinano il controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni, avente ad oggetto i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle Regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, tenendo conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività regionale, e rivolto a verificare «il rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno», l'«osservanza del vincolo posto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione», la «sostenibilità dell'indebitamento» e l'«assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti» (commi 3 e 4), imponendo anche, in caso di «squilibri economico-finanziari», «mancata copertura delle spese» o mancato rispetto delle «norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria» o «degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno», l'adozione di misure correttive idonee a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, sino a disporre la preclusione

dell'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata «la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria» (comma 7). Il controllo disciplinato dalle norme impugnate non avrebbe infatti carattere collaborativo (sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 267 del 2006 e n. 179 del 2007), bensì coercitivo, in quanto ben potrebbe tradursi in obblighi di regolarizzazione e in sanzioni specifiche, ponendosi in tal modo in contrasto con l'art. 33 del d.P.R. n. 902 del 1975 in materia riservata alle norme di attuazione, e violando così anche la specialità della Regione (art. 116 Cost.), l'autonomia finanziaria regionale (Titolo IV dello statuto di autonomia) e l'art. 65 dello statuto, nella misura in cui l'adeguamento ai commi 3, 4 e 7 sia ritenuto obbligatorio ai sensi del comma 16 dell'art. 1, o, addirittura, gli stessi commi siano ritenuti direttamente applicabili alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

1.3.3.– Con un terzo ordine di censure, la ricorrente deduce che gli stessi commi 3, 4 e 7 del d.l. n. 174 del 2012 violano gli articoli 127 e 134 Cost. Ciò in quanto, essendo il bilancio regionale approvato con legge, le norme impugnate finirebbero per prevedere un «anomalo» controllo della Corte dei conti su una legge regionale il quale, in alcuni casi, sarebbe di costituzionalità, avendo quali parametri il principio della copertura finanziaria di cui all'art. 81, quarto comma, Cost., l'art. 119, sesto comma, Cost., o i vincoli posti dal patto di stabilità interno, e finirebbe, perciò, col sovrapporsi alle competenze della Corte costituzionale (oltre che al controllo svolto dalla Corte dei conti in sede di giudizio di parificazione, ai sensi degli articoli 33 e 36 del d.P.R. n. 902 del 1975). Tale violazione ridonderebbe in una lesione delle prerogative della Regione, atteso che detto «anomalo» controllo di costituzionalità, ad opera di un organo non giurisdizionale, ha ad oggetto la legge regionale con la quale la Regione approva il proprio bilancio.

1.3.4.– Con un ulteriore motivo di doglianza, la ricorrente deduce l'illegittimità del comma 4 dell'art. 1, perché esso, regolando la struttura del rendiconto della Regione, lederebbe la competenza legislativa spettante alla stessa nella materia «ordinamento degli Uffici» ai sensi dell'art. 4, numero 1), dello statuto di autonomia, o l'art. 117, quarto comma, Cost., «se ritenuto più favorevole» ai sensi dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, tenuto conto che la contabilità regionale deve ritenersi compresa nel suddetto ambito materiale (è richiamata la sentenza di questa Corte n. 107 del 1970), preservato anche da apposite clausole di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome ai sensi degli artt. 9, comma 6, e 20 della legge n. 243 del 2012, ed avendo la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia esercitato tale competenza con la legge reg. 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale).

1.3.5.– Un quarto ordine di censure sono rivolte avverso il comma 7 dell'art. 1, ritenuto gravemente lesivo dell'autonomia legislativa e finanziaria della Regione, in quanto si tradurrebbe nella paralisi dei programmi di spesa approvati con legge regionale, incidendo sul regime di efficacia delle leggi regionali di settore, fissato da norme costituzionali e indisponibile da parte del legislatore ordinario; nonché degli articoli 24 e 113 Cost., la cui violazione ridonderebbe in una lesione dell'autonomia legislativa e finanziaria della Regione, in quanto la norma impugnata priverebbe proprio tale ente di strumenti di tutela giurisdizionale contro provvedimenti di controllo del proprio bilancio.

1.3.6.– La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia deduce altresì l'illegittimità del comma 5 dell'impugnato art. 1, che disciplina il giudizio di parifica del rendiconto generale della Regione, prevedendo che alla decisione di parifica sia allegata una relazione nella quale la Corte dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine di assicurare l'equilibrio di bilancio. Secondo la ricorrente, detto comma 5, dettando una disciplina diversa da quella prevista dall'art. 33, terzo comma, del d.P.R. n. 902 del 1975 – cioè dalla normativa di attuazione alla quale è riservata la materia dei controlli della Corte dei conti sulla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – violerebbe, oltre a tale disposizione, la specialità della Regione (art. 116 Cost.), l'autonomia finanziaria regionale (Titolo IV dello statuto di autonomia) e l'art. 65 dello statuto, nella misura in cui l'adeguamento ad esso sia ritenuto obbligatorio ai sensi del comma 16 dell'art. 1, o, addirittura, esso sia ritenuto direttamente applicabile alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

1.3.7.– La stessa Regione censura anche il comma 6, il quale dispone, tra l'altro, che il Presidente della Regione trasmette ogni dodici mesi alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti una

relazione sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti. Secondo la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, le menzionate «linee guida» dovrebbero riguardare non già il sistema dei controlli interni ma la relazione annuale, sicché è possibile che il legislatore statale sia incorso in un lapsus calami (in luogo di «adottato» dovrebbe leggersi «adottata»); ciò dovrebbe condurre ad una interpretazione «correttiva» della disposizione impugnata, nel senso, appunto, di riferire le «linee guida» non già al sistema dei controlli interni, ma alla suddetta relazione. In caso contrario, ad avviso della ricorrente, la disposizione in parola sarebbe palesemente illegittima, in quanto riconducibile alla materia dell'organizzazione regionale e quindi violativa dell'art. 4, numero 1), dello statuto di autonomia o dell'art. 117, quarto comma, Cost., «se ritenuto più favorevole» ai sensi dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001).

Lo stesso comma 6 è censurato – sempre per il caso in cui fosse ritenuto obbligatorio o direttamente applicabile anche per violazione dell'autonomia organizzativa regionale, nonché dell'art. 33, primo comma, del d.P.R. n. 902 del 1975, atteso che esso introdurrebbe un controllo della Corte dei conti «sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni», mentre la richiamata norma di attuazione prevede che la sezione regionale della Corte dei conti esamini i risultati dei controlli interni eventualmente effettuati nell'ambito del controllo di gestione, in conformità a quanto affermato nella sentenza di questa Corte n. 29 del 1995.

1.3.8.– Sono impugnati anche i commi 9, 10, 11 e 12 dell'art. 1 del d.l. n. 174 del 2012, che disciplinano il controllo della Corte dei conti sul «rendiconto di esercizio annuale» dei gruppi consiliari dei consigli regionali. Osserva la ricorrente che: a) il comma 9 dispone che ciascun gruppo consiliare approvi un rendiconto di esercizio annuale secondo linee guida deliberate dalla Conferenza Stato-Regioni, e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per assicurare, tra l'altro, la corretta rilevazione dei fatti di gestione, la regolare tenuta della contabilità, le risorse trasferite ai gruppi dal consiglio regionale e la tracciabilità dei pagamenti effettuati; b) il comma 10 disciplina le modalità di approvazione e trasmissione di detto rendiconto alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai fini della pronuncia di regolarità; c) il comma 11 disciplina la suddetta verifica di conformità dei rendiconti di esercizio dei gruppi consiliari alla normativa introdotta, prevedendo anche, in caso di mancata regolarizzazione a quanto stabilito nella comunicazione della Corte dei conti che abbia riscontrato la difformità del rendiconto e della documentazione trasmessa a corredo dello stesso rispetto a detta normativa, la decadenza dal diritto all'erogazione delle risorse da parte del consiglio regionale; d) il comma 12 stabilisce che la suddetta decadenza e il relativo obbligo di restituzione conseguono alla mancata trasmissione del rendiconto entro i termini previsti, o alla delibera di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

1.3.8.1.– Deduce quindi la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia che le norme richiamate prevedono l'approvazione del rendiconto da parte dei gruppi consiliari, ne regolano in parte direttamente il contenuto e affidano in parte il compito di disciplinare lo stesso a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e stabiliscono un controllo della Corte dei conti su di esso che non ha natura collaborativa, ma che potrebbe avere effetti coercitivi ed implicare pesanti sanzioni, le quali possono impedire l'attività di organismi essenziali per il funzionamento del Consiglio. In tal modo, detti commi violerebbero l'autonomia dell'assemblea regionale, risultante dagli artt. 16, 18 e 21 dello statuto di autonomia, e, in particolare, l'autonomia contabile (è richiamata la sentenza di questa Corte n. 143 del 1968) e regolamentare, atteso che il Consiglio ha un proprio regolamento interno (previsto dall'articolo 21 dello statuto), al quale spetta di disciplinare i gruppi consiliari e il bilancio, essendo, tra l'altro, i gruppi previsti dal regolamento, e non già dallo statuto. Al riguardo, sono richiamati anche: l'art. 5 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia) – cui è attribuita una competenza riservata nella quale non può intervenire il legislatore statale – che riconosce al Consiglio regionale autonomia di bilancio, contabile, funzionale e organizzativa; nonché l'art. 15 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), come modificato dall'art. 2, comma 1 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 29 ottobre 2012, n. 21 (Norme urgenti in materia di riduzione delle spese di funzionamento dei Gruppi consiliari. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 54/1973 e alla legge regionale n. 52/1980), e dall'art. 15, comma 1, della legge della

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2013, n. 10 (Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alla L.R. n. 2/1964, alla L.R. n. 52/1980, alla L.R. n. 21/1981, alla L.R. n. 41/1983, alla L.R. n. 38/1995, alla L.R. n. 13/2003), che disciplina le modalità di rendicontazione e controllo dei fondi impiegati dai gruppi consiliari.

1.3.8.2.– In via subordinata, anche qualora fosse riconosciuta la competenza dello Stato a disciplinare il bilancio dei gruppi consiliari, la ricorrente Regione censura il comma 9 per violazione dell'articolo 117, sesto comma, della Cost., atteso che esso, anziché provvedere con legge, attribuirebbe un potere sostanzialmente normativo alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (alla quale, tra l'altro, i consigli regionali sono totalmente estranei) e al Presidente del Consiglio dei ministri ai fini della deliberazione delle «linee guida» per la redazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari.

1.3.8.3.– La ricorrente impugna poi specificamente i commi 10 e 11, poiché definirebbero anche le funzioni dei singoli organi regionali (Presidente del Consiglio e Presidente della Giunta), così violando l'art. 12 dello statuto di autonomia, il quale attribuirebbe la disciplina dei rapporti tra gli organi politici della Regione in via esclusiva alla «legge statutaria».

1.3.8.4.– I commi 11 e 12 sono infine censurati dalla Regione ricorrente qualora vengano interpretati nel senso che non sia prevista tutela giurisdizionale contro l'accertamento di irregolarità (comma 11) e la delibera di irregolarità (comma 12), per violazione degli artt. 24 e 113 Cost., la quale si tradurrebbe in una lesione dell'autonomia del Consiglio regionale, in particolare, dei gruppi consiliari.

1.3.9.– La ricorrente Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia censura anche il comma 16 dell'impugnato art. 1 del d.l. n. 174 del 2012, il quale dispone che «Le regioni a statuto speciale e le province autonome [...] adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto», in quanto la disposizione in parola prevedrebbe un obbligo di adeguamento ad una forma di controllo repressivo non prevista né dallo statuto né dalle norme di attuazione, in particolare, a un controllo di regolarità finanziaria di natura vincolante (potendo discendere, da esso, obblighi di regolarizzazione e sanzioni) diverso da quello di gestione in senso stretto e di natura collaborativa previsto dalle dette norme, limitando, in tal modo, «le prerogative costituzionali» della Regione.

1.3.9.1.– In via subordinata, il comma 16 è censurato anche in quanto – ove pure l'adeguamento dell'ordinamento regionale alla sopravvenuta disciplina dei controlli fosse dovuto – non dispone che tale adeguamento avvenga con le modalità prescritte dallo statuto speciale, vale a dire tramite le norme di attuazione (o seguendo le procedure prescritte per le modifiche dello stesso statuto) sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 341 del 2009, n. 51 del 2006, n. 341 del 2001, n. 237 del 1983, n. 180 del 1980, unica fonte idonea a integrare la disciplina dei controlli della Corte dei conti sulla gestione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dettata dal d.lgs. n. 125 del 2003.

1.3.9.2.– In via ulteriormente subordinata, viene dedotta l'illegittimità costituzionale del comma in parola, in quanto esso, «se pure rinviasse alle norme di attuazione», sarebbe «rivolto a vincolarle sia in termini di contenuto sostanziale [...], sia in quanto pone [...] un termine che risulterebbe illegittimo, dato che le procedure di concertazione che portano alle norme di attuazione non possono essere sottoposte ad un termine dal legislatore ordinario».

1.3.9.3.– Conclude la ricorrente Regione autonoma Friuli-Venezia che sarebbe da escludersi che l'ambito di intervento del legislatore statale possa essere ricondotto ad un concetto ampio di coordinamento della finanza pubblica, atteso che tale coordinamento in relazione alle autonomie speciali si configura come «compito statale da attivare nelle materie di competenza regionale attraverso i meccanismi interni del riparto di competenza in tali materie» e non già come «un separato ambito materiale di competenza attribuito allo Stato», dovendo quindi svolgersi nelle forme previste dallo statuto e dalle norme di attuazione presidiati dal principio dell'accordo, quanto ai rapporti finanziari tra

Stato e Regioni (sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 133 del 2010, n. 82 del 2007, n. 353 del 2004, n. 98 del 2000, n. 39 del 1984; nonché, con specifico riferimento alle norme di attuazione richiamate dall'art. 27, commi 1 e 3, della legge n. 42 del 2009, le sentenze n. 193 e n. 118 del 2012).

In via subordinata, anche qualora si ritenesse che le disposizioni dell'art. 1 del d.l. n. 174 del 2012 attengono non alla «materia dei rapporti Stato-Regione e, in particolare, [alla] materia dei controlli», ma a quella del coordinamento della finanza pubblica, l'art. 1, comma 16, violerebbe anzitutto il principio – che risulta dal Titolo IV e dall'art. 65, comma 5, dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009 – secondo cui la disciplina dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni o le Province ad autonomia differenziata spetta allo statuto speciale, oppure alle norme di attuazione statutaria o, comunque, all'accordo tra lo Stato e detti enti ad autonomia differenziata.

Il comma 16 dell'art. 1 del d.l. n. 174 del 2012 sarebbe infine illegittimo perché, anche a volere escludere che la disciplina dei controlli introdotti dall'art. 1 del d.l. n. 174 del 2012 rientri nella competenza delle norme di attuazione statutaria ma debba, invece, essere ricondotta alla materia «coordinamento della finanza pubblica», non potrebbe ammettersi un vincolo della Regione ad adeguare il proprio ordinamento alle «disposizioni» dettate dall'art. 1 del decreto-legge n. 174 del 2012 ma solo ai principi dallo stesso risultanti.

1.4.– La ricorrente Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia deduce inoltre l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012, nella parte in cui, sostituendo l'art. 148 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), introduce il nuovo comma 2 di detto articolo, secondo cui: «Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori: a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria; b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio; c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi; d) aumento non giustificato di spesa degli organi politici istituzionali». Tale disposizione inciderebbe, secondo la ricorrente, nella materia «ordinamento degli enti locali», violando, conseguentemente, l'art. 4, numero 1-bis), dello statuto friulano, che riserva la suddetta materia alla competenza legislativa primaria della Regione, nonché gli artt. 3, 4, 6 e 9 del d.lgs. n. 9 del 1997, i quali attribuiscono al legislatore regionale, rispettivamente, tutte le attribuzioni amministrative concernenti gli enti locali (art. 3), la natura e la disciplina dei controlli nei confronti degli stessi (art. 6), la finanza locale, l'ordinamento finanziario e contabile, l'amministrazione del patrimonio e i contratti di detti enti (art. 9), riservando agli organi dello Stato soltanto le funzioni in materia di tutela della concorrenza e dell'ordine pubblico, lotta alla criminalità organizzata, protezione civile, nonché stato civile, anagrafe e servizio elettorale e servizi di statistica, limitatamente alle funzioni proprie dell'Istituto nazionale di statistica.

1.5.– La Regione ricorrente deduce altresì l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, 2 e 3, del d.l. n. 174 del 2012, che intervengono in materia di analisi e revisione della spesa pubblica effettuata dagli enti locali, prevedendo il ricorso ai Servizi ispettivi di Finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato (comma 1), sulla base di modelli di accertamento concordati da detta Ragioneria generale con il Commissario per la revisione della spesa previsto dall'art. 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 94, anche mediante verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile ai sensi del citato art. 14, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 2009 (comma 2), e attribuendo alla Sezione delle autonomie della Corte dei conti il compito di definire, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le metodologie necessarie per lo svolgimento dei controlli da parte delle sezioni regionali sulla verifica dell'attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa pubblica degli enti territoriali, anche sulle eventuali misure correttive che questi ultimi sono tenuti ad adottare in caso di avvenuto riscontro di criticità della gestione (comma 3).

Osserva la difesa regionale che, da un lato, i richiamati commi 1 e 2 non sarebbero applicabili alle Regioni, stante la loro collocazione nel Titolo II, dedicato a Province e comuni, e stando al tenore letterale dell'art. 14, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 2009, che prevede le richiamate verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche, «ad eccezione delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano», nonché in virtù della clausola di salvaguardia di cui all'art. 11-bis del d.l. n. 174 del 2012.

Ciò premesso, la ricorrente asserisce che le norme richiamate, qualora la locuzione del comma 3 – «sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano» – non venisse interpretata come inciso volto ad indicare il parere della Conferenza Stato-Regioni, bensì quale norma volta ad estendere i controlli della Corte dei conti anche agli enti locali della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, violerebbero gli artt. 4, numero 1-bis), e 60 dello statuto e l'art. 9 del d.lgs. n. 9 del 1997, che riservano la disciplina dell'ordinamento e dei controlli sugli enti locali alla Regione, nonché l'art. 33, comma 1, del d.P.R. n. 902 del 1975, il quale prevede che la Corte dei conti eserciti sugli enti locali soltanto il controllo di gestione in senso stretto, ponendosi in contrasto anche con l'art. 1, commi 154 e 155, della legge n. 220 del 2010, che, tra l'altro, riservano alla Regione il compito di concordare con lo Stato gli obiettivi di finanza pubblica del «sistema regionale integrato», composto dalla Regione autonoma, dagli enti locali del territorio, dalle aziende sanitarie e dagli altri enti e organismi il cui funzionamento è finanziato dalla Regione medesima. Ne conseguirebbe l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate perché, in contrasto con gli statuti speciali e con le norme di attuazione degli stessi, istituiscono un sistema di controllo sugli enti locali della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia «parallelo e concorrente rispetto a quello che è espressamente attribuito» alla Regione, nonché non collaborativo ma espressivo di «un potere statale di supremazia sugli enti locali».

La Regione, «per quanto riguarda specificamente il controllo attribuito ai Servizi ispettivi di Finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato», asserisce che i commi impugnati violerebbero anche gli artt. 3, 4, 6 e 9 del d.lgs. n. 9 del 1997, «per gli stessi motivi» indicati con riguardo all'impugnazione, da parte della stessa Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, dell'art. 3, comma 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012, nella parte in cui, sostituendo l'art. 148 del d.lgs. n. 267 del 2000, introduce il nuovo comma 2 di detto articolo.

In via subordinata, qualora il comma 3 fosse inteso nel senso che – esso riferisce i controlli indicati anche alle Regioni (sia ordinarie che speciali) come potrebbe indurre a ritenere il fatto che lo stesso comma indica come destinatari di detti controlli gli «enti territoriali» – e che «conseguenzialmente, i commi 1 e 2 siano rivolti anche alle regioni speciali», la ricorrente deduce altresì l'illegittimità costituzionale dei commi 1 e 2, i quali violerebbero, in tale caso, i parametri invocati dalla Regione ricorrente con riguardo all'impugnazione dell'art. 1, commi da 1 a 7 e 16, del d.l. n. 174 del 2012. Detti commi violerebbero altresì l'art. 4, numero 1), dello statuto speciale, che attribuisce alla Regione la potestà legislativa nella materia «ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto», o l'art. 117, quarto comma, Cost., «se ritenuto più favorevole», perché tale potestà legislativa «comprende la potestà di regolare il bilancio regionale e le verifiche contabili», nonché l'art. 3 Cost., sotto il profilo della «irragionevolezza per contraddittorietà», perché applicherebbero alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle verifiche sulla regolarità amministrativo-contabile «ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196», cioè di una disposizione che prevede che tali verifiche vengono effettuate «ad eccezione [che nei confronti] delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

Deduce infine la ricorrente che il comma 3, sempre se interpretato nel senso che esso riferisce i controlli indicati anche alle Regioni, violerebbe «lo Statuto e [il] dPR n. 902 del 1975, che regolano in modo completo i controlli statali sulla Regione», nonché la «speciale autonomia finanziaria della Regione, quale configurata dal Titolo IV e dall'art. 63, co. 5, dello Statuto, dall'art. 27 l. 42/2009 e dal principio dell'accordo che regola i rapporti finanziari tra Stato e Regioni speciali» sulla scorta degli stessi argomenti svolti con riguardo all'impugnazione dell'art. 1, commi da 1 a 7 e 16, del d.l. n. 174 del 2012.

1.6.– La ricorrente Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia deduce infine l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-bis dell'impugnato d.l. n. 174 del 2012, il quale prevede che «Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano attuano le disposizioni di cui al presente decreto nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione».

Osserva la difesa regionale che la clausola di salvaguardia avrebbe dovuto essere formulata riferendosi ai «principi» e non già alle «disposizioni» del decreto-legge ed includendo altresì il richiamo ai «limiti» che gli statuti pongono all'attuazione dei principi introdotti, atteso che rinviare genericamente a tutte le disposizioni del decreto-legge senza neppure riferirsi ai limiti che la loro applicazione agli enti dotati di autonomia speciale incontra significherebbe porre in dubbio la differenziazione degli ambiti di autonomia, in violazione dell'art. 116, primo comma, Cost., nonché dei seguenti parametri statutari: art. 4, numeri 1) e numero 1-bis) (in relazione alla potestà legislativa primaria in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti della Regione, nonché di ordinamento degli enti locali), art. 12 (sulla forma di governo regionale e sulla fonte competente a determinarla), art. 13 (sul numero dei consiglieri regionali), art. 19 (sulle indennità di carica dei componenti del Consiglio), art. 41 (sulle indennità del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta), Titolo VI (in relazione all'autonomia finanziaria), art. 65 (sulla speciale procedura di attuazione dello statuto).

2.– Con atto depositato nella cancelleria il 15 marzo 2013, si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia siano dichiarate non fondate.

Osserva l'Avvocatura dello Stato che l'intervento del legislatore statale è dichiaratamente rivolto al rafforzamento del «coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e regionale», con particolare riguardo al «rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea».

2.1.– In relazione agli impugnati commi 3, 4 e 7 dell'art. 1 del d.l. n. 174 del 2012, quanto all'asserita violazione dell'art. 127 Cost., afferma il Presidente del Consiglio dei ministri che le disposizioni impugnate, volte a salvaguardare i conti pubblici e l'equilibrio di bilancio, non introdurrebbero un nuovo tipo di controllo sulla legge regionale di approvazione del bilancio, limitandosi piuttosto a prevedere una verifica di carattere tecnico ed imparziale sui bilanci regionali, salvaguardando peraltro la possibilità di un autonomo intervento delle amministrazioni competenti laddove dovessero emergere irregolarità.

2.2.– Quanto alle censure rivolte alle norme relative al sistema dei controlli, l'Avvocatura dello Stato richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte secondo cui il legislatore statale è libero di assegnare alla Corte dei conti qualsiasi forma di controllo, purché vi sia un fondamento costituzionale, rilevando a tal riguardo, nel caso in esame, l'art. 100, secondo comma, Cost. – che attribuisce alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, riferito non solo al bilancio dello Stato, ma a quello di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, il bilancio della finanza pubblica allargata (sono richiamate le sentenze n. 179 del 2007, n. 267 del 2006 e n. 29 del 1995) – nonché gli artt. 97 Cost. (buon andamento della pubblica amministrazione), 28 Cost. (responsabilità dei pubblici funzionari), 81 Cost. (equilibrio di bilancio) e 119 Cost. (coordinamento della finanza regionale con quella statale, provinciale e comunale).

Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, le norme impugnate introdurrebbero pertanto un tipo di controllo finalizzato ad assicurare, in vista dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria degli enti locali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e del vincolo in materia di indebitamento posto dall'ultimo comma dell'art. 119 Cost. mediante un riesame di legalità e regolarità finalizzato all'adozione di effettive misure correttive da parte degli stessi enti interessati.

Tale controllo – sostiene il resistente – rientrerebbe nella competenza legislativa statale di dettare principi nella materia «armonizzazione dei bilanci e coordinamento della finanza pubblica» e sarebbe

esercitato dalla Corte dei conti in un'ottica "collaborativa", nel senso che l'organo di controllo si limiterebbe a segnalare all'ente controllato le eventuali disfunzioni rimettendo all'ente stesso l'adozione delle necessarie misure correttive (sentenza n. 179 del 2007).

2.3.– Osserva l'Avvocatura dello Stato che quanto detto varrebbe anche in relazione alle norme che disciplinano il controllo sull'operato dei gruppi consiliari (art. 1, commi 9-12), atteso che, in caso di riscontrate irregolarità, il rendiconto viene restituito al Presidente della Regione affinché avvii l'iter per la sua regolarizzazione da parte del gruppo consiliare nel pieno rispetto della sua autonomia. L'eventuale decadenza dal diritto all'erogazione di risorse da parte del Consiglio regionale, nel caso in cui il gruppo consiliare non provveda tempestivamente alla regolarizzazione, rientrerebbe invece, ad avviso del resistente, nell'indispensabile funzione di vigilanza funzionale ad assicurare l'effettività del controllo (è richiamata ancora la sentenza n. 179 del 2007).

Ne consegue che – ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri – non vi sarebbe alcun vulnus all'autonomia della forma di governo regionale, in quanto le disposizioni in esame, lungi dall'incidere sui meccanismi di funzionamento dei gruppi consiliari, si limiterebbero a prevedere un controllo sulla gestione della loro contabilità per esigenze di coordinamento della finanza pubblica.

2.4.– In relazione alla questione promossa in relazione al comma 16 dell'impugnato art. 1 del d.l. n. 174 del 2012, osserva l'Avvocatura dello Stato che la norma, nel prevedere che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome adeguino il proprio ordinamento alle disposizioni introdotte dal medesimo d.l. n. 174 del 2012, appare pienamente rispettoso delle autonomie speciali, che tuttavia, essendo parte integrante del settore pubblico allargato, non possono essere sottratte ai controlli sulla gestione finanziaria da parte della Corte dei conti (è richiamata la sentenza n. 267 del 2006).

2.5.– Quanto alle censure avverso il comma 2 del suddetto art. 1, che ha introdotto le relazioni semestrali sulla legislazione di spesa regionale, osserva il Presidente del Consiglio dei ministri che le norme impugnate, ben lungi dal pregiudicare le prerogative statutarie, hanno la funzione di arricchire il patrimonio di conoscenza dei consigli regionali sui profili relativi alla copertura finanziaria delle leggi e di offrire al legislatore regionale utili elementi sulle possibili criticità della legislazione di spesa, nell'ambito della funzione di controllo collaborativo svolta dalla Corte dei conti.

2.6.– In riferimento alle censure rivolte al comma 5 del medesimo art. 1, che ha introdotto la parifica del rendiconto generale delle Regioni, l'Avvocatura dello Stato osserva che le norme impugnate non violerebbero l'autonomia finanziaria regionale, in quanto orientate a garantire una coerente e compiuta definizione del quadro normativo dei controlli esterni sulle autonomie territoriali, colmando una asimmetria rispetto a quanto previsto per lo Stato.

2.7.– In relazione alla questione riguardante gli artt. 1, comma 1, lettera e), e 6 del d.l. n. 174 del 2012, rileva il Presidente del Consiglio dei ministri che gli introdotti controlli sulla contabilità degli enti locali, effettuati anche mediante le verifiche del Ministero dell'economia e delle finanze sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, nonché il ricorso ai Servizi ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato, ai fini dello svolgimento di analisi sulla spesa pubblica degli enti locali, sarebbero riconducibili a forme di controllo di tipo collaborativo da parte della Corte dei conti e sfuggirebbero pertanto alle censure della Regione ricorrente, in quanto tra l'altro finalizzate ad acquisire elementi conoscitivi ai fini del coordinamento della finanza pubblica e dei successivi eventuali interventi nel rispetto delle prerogative statutarie regionali (è richiamata la sentenza n. 267 del 2006).

2.8.– Quanto, infine, alla questione promossa in relazione all'art. 11-bis del d.l. n. 174 del 2012, asserisce il resistente che la disposizione impugnata sarebbe idonea a salvaguardare l'autonomia della Regione Friuli-Venezia Giulia, atteso che, anche alla luce di quanto affermato nella sentenza n. 241 del 2012, «l'attuazione del decreto deve essere intesa non già nella ristretta accezione di adozione di norme attuative secondarie diretta a regolamentare nel dettaglio quanto stabilito dal decreto, bensì nel significato più ampio di applicazione diretta delle norme in questione».

3.– Con ricorso notificato il 5 febbraio 2013 e depositato nella cancelleria il successivo 12 febbraio (reg. ric. n. 18 del 2013), la Provincia autonoma di Trento ha promosso questioni di legittimità costituzionale relative a diverse disposizioni del decreto-legge n. 174 del 2012.

3.1.– Tra le norme impugnate rientrano gli artt. 1, comma 16, e 6, commi 1, 2 e 3, censurati dalla Provincia autonoma ricorrente per violazione degli artt. 54, numero 5), da 69 a 86, 103, 104, 107, 108 e 109 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché degli artt. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473 (Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di finanza locale), 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), 16 e 17 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), 2 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto), come modificato dal decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, in materia di controllo della Corte dei conti).

Premette la Provincia autonoma ricorrente che specifiche norme statutarie e di attuazione statutaria le attribuiscono autonomia finanziaria (articoli da 69 a 86 del d.P.R. n. 670 del 1972, con particolare riguardo alle modalità, previste dall'art. 79, mediante le quali la Provincia autonoma concorre al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica), alla competenza legislativa concorrente in materia di finanza locale (artt. 80 e 81), nonché ai rapporti tra Stato, Regione e Provincia (Titolo VII). Ne conseguirebbe che, essendo la materia dei controlli statali sulle amministrazioni regionali e locali riconducibile agli evocati titoli competenziali statutari, la disciplina dei suddetti controlli non può che rientrare nella competenza delle norme di attuazione, con particolare riferimento agli artt. 2 e 6 del d.P.R. n. 305 del 1988, come modificato dal d.lgs. n. 166 del 2011.

Osserva la Provincia autonoma ricorrente che le disposizioni relative al rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni (art. 1, commi da 1 a 9 e da 10 a 12) non sono direttamente riferite alle Province autonome e, anche in virtù dell'apposita clausola di salvaguardia introdotta dall'art. 11-bis del d.l. n. 174 del 2012, non sono pertanto applicabili nella Provincia di Trento.

3.2.– È invece censurato dalla ricorrente il comma 16 dell'art. 1, in quanto, dal quadro delle norme di attuazione statutaria (artt. 2, comma 1, e 6, commi 1, 2, 3, 3-bis e 3-ter, del d.P.R. n. 305 del 1988) conseguirebbe che queste ultime consentono soltanto il controllo statale sulla gestione in senso stretto in relazione alla Provincia autonoma di Trento, dettando, le stesse norme, una disciplina completa dei controlli della Corte dei conti sulle Province autonome, che potrebbe essere integrata soltanto con ulteriori norme di attuazione, essendo queste ultime dotate di competenza separata e riservata rispetto alle altre fonti primarie statali (sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 341 del 2009, n. 51 del 2006, n. 341 del 2001, n. 237 del 1983, n. 180 del 1980).

Osserva quindi la ricorrente che il comma 16 prevederebbe, anzitutto, un obbligo di adeguamento ad una forma di controllo repressivo non prevista né dallo statuto né dalle norme di attuazione, introducendo la norma impugnata un controllo di regolarità finanziaria diverso da quello di gestione in senso stretto previsto dalle norme di attuazione, e di natura non collaborativa, discendendone obblighi di regolarizzazione e sanzioni, limitando, in tal modo, l'autonomia costituzionale della Regione.

In via subordinata, la norma impugnata è censurata anche in quanto – ove pure l'adeguamento alla sopravvenuta disciplina dei controlli fosse dovuto – non dispone che tale adeguamento avvenga con le modalità prescritte dallo statuto speciale, vale a dire tramite le norme di attuazione o con le modalità prescritte per le modifiche dello statuto di autonomia.

In via ulteriormente subordinata, viene dedotta l'illegittimità costituzionale del comma in parola in quanto esso, «se pure rinviasse alle norme di attuazione», sarebbe «rivolto a vincolarle sia in termini di contenuto sostanziale [...], sia in quanto pone [...] un termine che risulterebbe illegittimo, dato che le procedure di concertazione che portano alle norme di attuazione non possono essere sottoposte ad un termine dal legislatore ordinario».

Conclude la ricorrente Provincia autonoma di Trento che sarebbe da escludersi che l'ambito di intervento del legislatore statale possa essere ricondotto ad un concetto ampio di coordinamento della finanza pubblica, atteso che tale coordinamento in relazione alle autonomie speciali si configura come «compito statale da attivare nelle materie di competenza regionale attraverso i meccanismi interni del riparto di competenza in tali materie» e non già come «un separato ambito materiale di competenza attribuito allo Stato», dovendo quindi svolgersi nelle forme previste dallo statuto e dalle norme di attuazione regolati dal principio dell'accordo, quanto ai rapporti finanziari tra Stato e Regioni (sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 133 del 2010, n. 82 del 2007, n. 353 del 2004, n. 98 del 2000, n. 39 del 1984; nonché, con specifico riferimento alle norme di attuazione richiamate dall'art. 27, commi 1 e 3, della legge n. 42 del 2009, le sentenze n. 193 e n. 118 del 2012).

In via subordinata, anche qualora si ritenesse che le disposizioni dell'art. 1 del decreto-legge n. 174 del 2012 attengano non alla «materia dei rapporti Stato-Regione e, in particolare, [alla] materia dei controlli», ma a quella del «coordinamento della finanza pubblica», l'art. 1, comma 16, violerebbe anzitutto il principio ? che risulta dal Titolo IV e dall'art. 65, comma 5, dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009 – secondo cui la disciplina dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni o le Province ad autonomia differenziata spetta allo statuto speciale, oppure alle norme di attuazione statutaria o, comunque, all'accordo tra lo Stato e detti enti ad autonomia differenziata.

Il comma 16 dell'art. 1 del d.l. n. 174 del 2012 sarebbe infine illegittimo perché, anche a volere escludere che la disciplina dei controlli introdotti dall'art. 1 del d.l. n. 174 del 2012 rientri nella competenza delle norme di attuazione statutarie ma debba, invece, essere ricondotta alla materia «coordinamento della finanza pubblica», non potrebbe ammettersi un vincolo della Regione ad adeguare il proprio ordinamento alle «disposizioni» dettate dall'art. 1 del d.l. n. 174 del 2012 ma solo ai principi dallo stesso risultanti.

3.3.– La Provincia autonoma di Trento deduce poi che l'art. 6, commi 1, 2 e 3, del d.l. n. 174 del 2012, nel caso in cui la locuzione del comma 3 – «sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano» – non venisse interpretata come inciso volto ad indicare il parere della Conferenza Stato-Regioni, bensì quale norma volta ad estendere i controlli della Corte dei conti anche agli enti locali della stessa Provincia autonoma, violerebbe gli art. 79, comma 3, dello statuto, che, tra l'altro, riserva alle Province autonome i compiti di: stabilire gli obblighi del patto di stabilità interno; provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali; vigilare sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti locali, delle aziende sanitarie e degli organismi della Provincia. Ne conseguirebbe la violazione anche dell'art. 6, comma 3-bis, del d.P.R. n. 305 del 1988, che riserva alla Provincia i controlli sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e i controlli successivi sulla sana gestione relativi agli enti locali, e dell'art. 17 del d.lgs. n. 268 del 1992, che riserva le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di finanza locale alla Provincia autonoma, nonché dell'art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992, il quale esclude che, nella materie di competenza della Provincia autonoma, la legge statale possa attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione.

In via subordinata, qualora la disciplina dei controlli introdotta dall'art. 6, comma 3, del d.l. n. 174 del 2012, venisse riferita non già agli «enti locali», come si desume dal tenore letterale del comma 1, bensì anche alle Province autonome, stante la locuzione «enti territoriali» utilizzata dal legislatore, la ricorrente deduce altresì l'illegittimità costituzionale dei commi 1 e 2 di detto articolo per violazione dei parametri da essa stessa invocati con riguardo all'impugnazione dell'art. 1, comma 16, del d.l. n. 174 del 2012. Infatti detti commi, introducendo un controllo della Corte dei conti sulla Provincia autonoma di Trento ulteriore rispetto a quanto previsto dal suo statuto speciale e dalle norme di attuazione dello

stesso, contrasterebbe con i suddetti parametri sulla scorta degli argomenti spesi dalla stessa Provincia con riguardo all'impugnazione dell'art. 1, comma 16, «con l'aggravante» che detto controllo è svolto da organi ministeriali e non da un organo imparziale quale la Corte dei conti. Sarebbe inoltre violata «la potestà legislativa della provincia in materia di organizzazione interna» in quanto tale competenza comprenderebbe la potestà di regolare il bilancio provinciale e le verifiche contabili. I commi 1 e 2 dell'art. 6 del d.l. n. 174 del 2012 violerebbero, infine, l'art. 3 Cost., sotto il profilo della «irragionevolezza per contraddittorietà», perché applicherebbero alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle verifiche sulla regolarità amministrativo-contabile «ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196», cioè di una disposizione che prevede che tali verifiche vengono effettuate «ad eccezione [che nei confronti] delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

Deduce infine la ricorrente che il comma 3, sempre se interpretato nel senso che esso riferisce i controlli indicati anche alle Province autonome, violerebbe «lo Statuto e [il] DPR 305/1988, che regolano in modo completo i controlli statali sulla Provincia», nonché la «speciale autonomia finanziaria della Provincia, quale configurata dall'art. 79 e dall'art. 104 dello Statuto, dal d.lgs. 268/1992, dall'art. 27 l. 42/2009 e dal principio dell'accordo che regola i rapporti finanziari tra Stato e Regioni speciali», perché, introducendo un controllo della Corte dei conti sulla Provincia autonoma di Trento ulteriore e non avente carattere meramente collaborativo, contrasterebbe con gli invocati parametri sulla scorta degli argomenti spesi dalla stessa Provincia con riguardo all'impugnazione dell'art. 1, comma 16, del d.l. n. 174 del 2012.

4.– Con atto depositato nella cancelleria il 15 marzo 2013, si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Provincia autonoma di Trento siano dichiarate inammissibili o non fondate.

L'Avvocatura dello Stato deduce anzitutto l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 16, del d.l. n. 174 del 2012, atteso che la ricorrente avrebbe dovuto impugnare anche le altre disposizioni contenute nell'art. 1 (vale a dire quelle a cui la Provincia autonoma è chiamata ad adeguarsi), derivando il lamentato pregiudizio alle sue prerogative costituzionali non già dalla sola clausola di salvaguardia (di per sé favorevole alla Provincia autonoma), bensì dal combinato disposto della medesima con le norme a cui essa si riferisce, ed essendo queste ultime – secondo la ricorrente – lesive delle competenze statutarie.

Nel merito, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri la censura sarebbe comunque infondata, in quanto la disposizione impugnata, nel prevedere che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome adeguino il proprio ordinamento alle introdotte disposizioni, appare pienamente rispettosa delle autonomie speciali, che, essendo parte integrante del settore pubblico allargato, non possono essere sottratte ai controlli sulla gestione finanziaria da parte della Corte dei conti (è richiamata la sentenza n. 267 del 2006).

4.1.– Quanto alla questione promossa in relazione all'art. 6, commi 1, 2 e 3, del d.l. n. 174 del 2012, rileva il Presidente del Consiglio dei ministri che gli introdotti controlli sulla contabilità degli enti locali, effettuati anche mediante le verifiche del Ministero dell'economia e delle finanze sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, nonché il ricorso ai Servizi ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato, ai fini dello svolgimento di analisi sulla spesa pubblica degli enti locali, sarebbero riconducibili a forme di controllo di tipo collaborativo da parte della Corte dei conti e sfuggirebbero pertanto alle censure della Regione ricorrente (sentenza n. 267 del 2006).

5.– Con ricorso notificato il 5 febbraio 2013 e depositato nella cancelleria il successivo 15 febbraio (reg. ric. n. 20 del 2013), la Regione autonoma Sardegna ha promosso questioni di legittimità costituzionale relative a diverse disposizioni del d.l. n. 174 del 2012.

5.1.– Tra le norme impugnate rientrano: l'art. 1, commi da 1 a 9, da 10 a 12 e 16, l'art. 3, comma 1, lettera e), l'art. 6 e l'art. 11-bis, censurati dalla Regione ricorrente per violazione degli articoli 3, 116, 117, 118, 119 e 127 Cost., degli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 19, 23, 24, 26, 33, 34, 35, 37, 46, 50, 54 e 56

della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), nonché degli articoli 1, 4, 5, 10 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna concernente il controllo sugli atti della Regione).

5.2.– Premessa una ricostruzione del contenuto normativo dell'art. 1, commi da 1 a 8, del d.l. n. 174 del 2012, asserisce la Regione ricorrente che le disposizioni impugnate impingono in profondità nell'autonomia regionale, reintroducendo il sistema dei controlli preventivi di legittimità e attribuendo particolari competenze sia alla Corte dei conti, sia all'amministrazione statale, che in parte illegittimamente comprimerebbero e in parte usurperebbero le attribuzioni costituzionali e statutarie della Regione.

Afferma la ricorrente che le disposizioni impugnate violerebbero anzitutto: a) gli artt. 7 e 8 dello statuto di autonomia e l'art. 119 Cost., i quali riconoscono l'autonomia finanziaria della Regione di cui costituisce «elemento cardine» l'autonoma redazione e approvazione del bilancio regionale, perché istituiscono un nuovo controllo preventivo e successivo di legittimità su detto bilancio regionale, suscettibile di portare anche a «gravi conseguenze di contenuto sostanzialmente sanzionatorio», che è tale da escludere l'effettiva autonomia delle scelte di bilancio; b) l'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione alla competenza legislativa nella materia «coordinamento della finanza pubblica», perché la lesione dell'autonomia finanziaria della Regione Sardegna indicata sub a) si traduce anche nella compressione della potestà legislativa regionale in materia di «coordinamento della finanza pubblica» atteso che tale competenza è la «logica conseguenza» dell'autonomia finanziaria regionale; c) gli artt. 3, 4 e 5 dello statuto speciale per la Sardegna, che enumerano le competenze legislative, rispettivamente, esclusiva, concorrente e integrativa/attuativa della Regione; d) l'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., che, «in ragione della clausola di cui all'art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001», conferiscono alla Regione ulteriori competenze legislative in via concorrente o residuale; e) l'art. 6 dello stesso statuto speciale, che stabilisce che la Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie nelle quali ha potestà legislativa; f) l'art. 118 Cost., anch'esso «in riferimento all'art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001», perché la preclusione dell'«attuazione dei programmi di spesa [per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria]», prevista come sanzione per il caso di inottemperanza agli obblighi introdotti a carico della Regione, «si traduce nell'impossibilità di svolgere le funzioni pubbliche attribuite alla Regione dallo Statuto e dalla Costituzione ai sensi delle disposizioni [...] invocate».

Sarebbero altresì violati l'art. 33 dello statuto speciale, che prevedrebbe, quale unica forma di controllo preventivo delle leggi della Regione autonoma Sardegna, la comunicazione della legge approvata dal Consiglio regionale al Governo della Repubblica prima della sua promulgazione e l'art. 127 Cost., che, «in forza dell'art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001», ha «ormai superato» detto controllo preventivo, sicché «anche e soprattutto tale parametro [...] è violato», perché, prevedendo un controllo ulteriore sulla legge regionale di approvazione del bilancio, le norme impugnate alterano il «regime della legge regionale» definito dalle invocate norme di rango costituzionale il quale «non può essere modificato da una fonte legislativa ordinaria».

In particolare, gli impugnati commi 4 e 5 dell'art. 1, pretendendo di disciplinare il contenuto del rendiconto generale e il relativo giudizio di parificazione da parte della sezione regionale della Corte dei conti «sostituendosi alle norme di attuazione», violerebbero anche gli articoli 54 e 56 dello statuto (il primo, che riserva alla legge costituzionale le modificazioni dello statuto e, il secondo, che stabilisce il procedimento per l'adozione delle norme di attuazione, le quali costituirebbero la «forma minima di definizione del regime dei controlli sulla Regione Sardegna»), in combinato disposto con l'art. 10 del d.P.R. n. 21 del 1978 il quale disciplina il giudizio di «verificazione» sul rendiconto generale della Regione da parte della sezione regionale della Corte dei conti, su cui si pronunciano le sezioni unite dell'organo di controllo ai sensi dell'art. 40 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti) che coinciderebbe pertanto con il giudizio di «parificazione» introdotto dall'impugnato art. 1, comma 5, del d.l. n. 174 del 2012 (al riguardo, è richiamata anche la pronuncia della Corte dei conti Regione Sardegna, sezione di controllo, 2 giugno 1992, n. 89) nonché l'art. 116 Cost., che prevede la particolare autonomia della Regione Sardegna «cui è preordinato lo stesso meccanismo di adozione delle norme di attuazione dello Statuto» e con «i parametri sopra invocati». Ciò in quanto i controlli sul bilancio regionale potrebbero essere disposti soltanto con norme

costituzionali, statutarie o di attuazione dello statuto. Sul punto, è richiamato l'orientamento della Corte costituzionale, la quale ha affermato che «le norme di attuazione degli statuti speciali possiedono un sicuro ruolo interpretativo ed integrativo delle stesse espressioni statutarie che delimitano le sfere di competenza delle Regioni ad autonomia speciale e non possono essere modificate che mediante atti adottati con il procedimento appositamente previsto negli statuti» (sentenze n. 341 del 2001; n. 213 e n. 137 del 1998; sono richiamate anche le sentenze n. 23 del 2011 e n. 262 del 2009, circa la necessità di preservare la complessiva architettura istituzionale, ispirata ai principi della divisione dei poteri e del loro equilibrio, riferita alle guarentigie dei componenti degli organi costituzionali, che varrebbero – secondo la ricorrente – anche quanto alle garanzie di autonomia delle Regioni speciali).

5.3.– La Regione autonoma Sardegna deduce poi l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 1 a 8, del d.l. n. 174 del 2012, in riferimento agli artt. 7 e 8 dello statuto speciale e all'art. 119 Cost., i quali «assicurano alla Regione autonomia finanziaria qualificata»; all'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione alla materia «coordinamento della finanza pubblica»; all'art. 116 Cost.; agli artt. 54 e 56 dello statuto speciale e 10 del d.P.R. n. 21 del 1978, «che prevedono la maggiore autonomia economico-finanziaria della Regione Sardegna (almeno) attraverso la previsione dello speciale procedimento di attuazione statutaria»; nonché agli artt. 3, 4, 5 e 6 dello statuto speciale della Regione autonoma Sardegna e 117 Cost., «che affidano alla Regione funzioni pubbliche», con riguardo anche alla giurisprudenza costituzionale la quale ha chiarito che la previsione di una forma di controllo ulteriore della Corte dei conti non può che configurare quest'ultimo in modo collaborativo, rimettendolo in via esclusiva al giudice contabile, quale organo terzo ed imparziale, al servizio dello Stato-comunità, in maniera tale da limitarlo alla segnalazione di eventuali disfunzioni all'ente controllato, riservando così all'ente stesso l'adozione delle misure correttive necessarie (sono richiamate le sentenze n. 179 del 2007, resa in riferimento ad una Regione a statuto speciale, n. 267 del 2006 e n. 29 del 1995). Le norme impugnate introdurrebbero invece controlli preordinati al verificarsi di conseguenze sanzionatorie e repressive, quali la trasmissione degli atti alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze «per le determinazioni di competenza» prevista dal comma 8 e il blocco indifferenziato dell'attuazione dei programmi di spesa «per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria» previsto dal comma 7 – quest'ultimo particolarmente lesivo per la Regione Sardegna, che finanzia senza apporti dello Stato e solo con entrate da compartecipazioni servizi pubblici essenziali come i trasporti e la sanità – nonché, nel caso di cui al comma 8, esercitati da soggetti non terzi ma appartenenti «all'apparato burocratico-ministeriale dello Stato».

5.4.– La Regione autonoma Sardegna deduce altresì l'illegittimità costituzionale dei commi 9, 10, 11 e 12 dell'impugnato art. 1, che disciplinano i controlli sulla gestione economico-finanziaria dei fondi assegnati ai gruppi consiliari.

5.4.1.– Le norme impugnate violerebbero infatti gli artt. 7 e 8 dello statuto speciale e l'art. 119 Cost., che tutelano e garantiscono l'autonomia finanziaria della Regione, della quale l'autonomia di gestione delle risorse da parte dei gruppi consiliari presso il Consiglio regionale è una forma particolare di svolgimento, nonché l'art. 15 dello statuto, che riserva alla legge regionale, con il solo limite dell'«armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica» la determinazione della «forma di governo della Regione», rientrando – secondo la difesa regionale – la disciplina dell'attività dei gruppi consiliari e dei contributi loro corrisposti nella forma di governo regionale.

5.4.2.– Ad avviso della ricorrente, il comma 10 violerebbe poi gli artt. 15 e 35 dello statuto, i quali disciplinano il rapporto tra il Presidente della Regione autonoma Sardegna e il Consiglio regionale della stessa Regione, perché, col prevedere una competenza alla verifica dei rendiconti dei gruppi consiliari, seppure al solo fine di raccolta e trasmissione degli atti, del Presidente della Regione, così inserendolo tra i soggetti attivi del procedimento di controllo dell'attività del Consiglio regionale, «ribalta» il rapporto tra il Presidente della Regione autonoma Sardegna e il Consiglio regionale della stessa Regione come disciplinato dagli invocati parametri statutari.

5.4.3.– I commi 9, 10, 11 e 12 dell'impugnato art. 1 violerebbero – oltre all'art. 15 dello statuto, che, come visto, riserva alla legge regionale la determinazione della «forma di governo della Regione», in

quanto, dettando una disciplina dell'attività dei gruppi consiliari e dei contributi ad essi corrisposti che concerne la forma di governo della Regione, modifica quest'ultima, così violando la riserva di competenza prevista in materia in capo alla Regione autonoma Sardegna dal parametro invocato – altresì: l'art. 26 dello statuto, che riserva alla legge regionale la fissazione dell'indennità dei consiglieri regionali, in quanto le norme impugnate impingerebbero in questa sfera di assoluta autonomia della Regione, dal momento che le erogazioni a favore del gruppo regionale, così come le indennità dei singoli consiglieri, garantirebbero l'indipendenza politica del gruppo che ne beneficia, in ossequio al principio del libero mandato rappresentativo tutelato dagli artt. 23 e 24 dello statuto; l'art. 19 dello statuto, che riserva al Consiglio regionale l'adozione del proprio «regolamento interno, che esso adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti», essendo il parametro in parola preordinato a garantire al Consiglio regionale la particolare autonomia che si attaglia all'organo regionale massimamente rappresentativo e dovendosi, perciò, demandare a detta fonte la materia dei controlli sui gruppi consiliari.

5.4.4.– La ricorrente Regione autonoma Sardegna lamenta quindi che i commi 9 e da 10 a 12 dell'art. 1 del d.l. n. 174 del 2012 ledono i parametri statutari e costituzionali già invocati con riguardo alle censure formulate avverso i commi da 1 a 8 dello stesso art. 1.

Anche in relazione a tali commi osserva la ricorrente che manca quella forma collaborativa, richiesta dalla giurisprudenza costituzionale, del controllo esercitato dalla Corte dei conti sugli enti autonomi, essendo invece quello introdotto preordinato al verificarsi di conseguenze sanzionatorie e repressive.

5.4.5.– La ricorrente Regione autonoma Sardegna censura infine anche il comma 16 dell'art. 1, in quanto l'adeguamento dell'ordinamento regionale alle disposizioni dell'art. 1 comporterebbe a suo dire necessariamente, se non la revisione dello statuto, quantomeno la revisione delle norme di attuazione statutaria, vale a dire del d.P.R. n. 21 del 1978. Ne conseguirebbe, non avendo la Regione nella sua esclusiva disponibilità la modificazione delle norme di attuazione, la violazione, oltre che dell'art. 54 dello statuto, dell'art. 56 dello stesso e dell'art. 116 Cost., che tutela la maggiore autonomia delle Regioni a statuto speciale proprio attraverso il riconoscimento della particolare posizione dello statuto speciale (e, dunque, delle relative norme di attuazione) nel sistema delle fonti (al riguardo, è richiamata la sentenza di questa Corte n. 198 del 2012).

Sarebbero «indirettamente» violati dal comma 16 dell'art. 1 anche gli artt. 7, 8, 15, 19, 26, 33 e 35 dello statuto speciale e gli artt. 117 e 119 Cost., atteso che detto comma costringe la Regione autonoma Sardegna a subire le lesioni delle proprie attribuzioni costituzionali e statutarie garantite da detti parametri e già messe in luce nelle censure promosse avverso le altre disposizioni dell'art. 1 dello stesso d.l. n. 174 del 2012 alle quali l'ordinamento regionale deve essere adeguato.

5.5.– La ricorrente Regione autonoma Sardegna deduce poi l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012, che ha integralmente sostituito l'art. 148 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e aggiunto l'art. 148-bis, prevedendo ulteriori poteri di controllo della Corte dei conti sulla gestione degli enti locali, anche mediante il ricorso a verifiche del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 2009, incidendo, in tal modo, nella materia «ordinamento degli enti locali», riservata alla competenza legislativa esclusiva della Regione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), del suo statuto, che includerebbe anche la disciplina dei controlli sugli enti locali, «compresi quelli sulla finanza» (sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 275 del 2007 e n. 415 del 1994).

Con un secondo motivo di censura, la ricorrente asserisce che la norma impugnata violerebbe anche l'art. 46 dello statuto, che riserva il controllo sugli atti degli enti locali ad organi della Regione, nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale, nonché l'art. 6 dello statuto che regola l'esercizio delle funzioni amministrative della Regione in ossequio al cosiddetto principio del parallelismo delle funzioni in base al quale l'esercizio delle funzioni amministrative è attribuito allo stesso soggetto istituzionale dotato di competenza legislativa (è richiamata la sentenza di questa Corte n. 51 del 2006).

Con un ulteriore motivo di censura, la Regione autonoma Sardegna deduce anche la violazione degli artt. 3, comma 1, lettera b), 6 e 46 dello statuto, nonché dell'art. 116 Cost., «anche in relazione agli artt.

54 e 56 dello Statuto», atteso che, incidendo la disciplina dei controlli sugli enti locali sulla competenza legislativa esclusiva della Regione ai sensi degli evocati artt. 3, comma 1, lettera b) e 46 dello statuto, nonché sulle attribuzioni di funzioni amministrative ai sensi dell'evocato art. 6 dello statuto, la materia avrebbe potuto essere legittimamente regolata soltanto mediante revisione delle norme statutarie o delle relative norme di attuazione.

5.6.– La ricorrente deduce altresì l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. n. 174 del 2012, che attribuisce all'amministrazione ministeriale e alla Corte dei conti ulteriori poteri di controllo sull'attività degli enti locali, per violazione dell'art. 3, comma 1, lettera b), dello statuto, il quale riserva alla competenza legislativa esclusiva della Regione la materia «ordinamento degli enti locali», comprensiva dell'ambito relativo alla «finanza locale» (è richiamata la sentenza di questa Corte n. 275 del 2007), nonché degli artt. 46 dello statuto (che riserva ad organi della Regione il controllo sugli atti degli enti locali) e 6 del medesimo, in quanto la norma impugnata affida a soggetti non riconducibili all'ordinamento regionale le funzioni amministrative disciplinate.

Con ulteriore motivo di censura, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 3, comma 1, lettera b), 6 e 46, dello statuto, in combinato disposto con l'art. 56 dello statuto, nonché con l'art. 116 Cost. e con l'art. 1 del d.P.R. n. 21 del 1978, atteso che «il comma 4 dell'art. 6 del d.l. n. 174 del 2012, attribuendo alla Sezione delle autonomie della Corte dei conti la possibilità di adottare una “delibera di orientamento” per il controllo sugli enti locali, di fatto affida la normazione sul controllo sugli enti locali della Regione ad un'articolazione della medesima Corte», ponendosi in tal modo in contrasto anche con l'art. 54 dello statuto che riserva alla legge costituzionale (o alla speciale fonte di cui al comma 5) la revisione dello statuto stesso.

L'art. 6 violerebbe anche gli artt. 3, comma 1, lettera b), 6 e 46 dello statuto speciale per la Sardegna, «anche in relazione» all'art. 56 dello stesso statuto e agli artt. 1, 4 e 5 del d.P.R. n. 21 del 1978, «nella misura in cui l'intera disciplina dei controlli di cui all'art. 6 del d.l. n. 174 del 2012 è stata introdotta non attraverso le “norme di attuazione dello Statuto”, bensì da un atto avente forza di legge adottato dallo Stato senza alcuna partecipazione della Regione», «come già osservato a proposito dell'art. 3, comma 1, lett. e) del d. l. n. 174 del 2012».

5.7.– La Regione autonoma Sardegna deduce infine l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-bis del d.l. n. 174 del 2012, atteso che la formulazione dell'impugnata clausola di salvaguardia omette di «direttamente limitare il raggio applicativo delle disposizioni che [il legislatore statale] andava dettando, espressamente prevedendo che gli ambiti di competenza delle Regioni a statuto speciale si intendevano comunque fatti salvi dall'applicazione del d.l. n. 174 del 2012», così consentendo che tale decreto «si applichi anche in violazione» dei parametri invocati nelle censure avanzate avverso le altre disposizioni dello stesso. Al riguardo, è richiamata la sentenza di questa Corte n. 241 del 2012 (punto 4.2. del Considerato in diritto), a proposito della formulazione dell'art. 19-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148 – secondo cui: «L'attuazione delle disposizioni del presente decreto nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano avviene nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42» –, ritenuta effettivamente idonea a garantire le autonomie speciali al contrario della più restrittiva disposizione impugnata.

6.– Con atto depositato nella cancelleria il 15 marzo 2013, si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione autonoma Sardegna siano dichiarate non fondate.

Osserva l'Avvocatura dello Stato che l'intervento del legislatore statale è dichiaratamente rivolto al rafforzamento del «coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e regionale», con particolare riguardo al «rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea».

6.1.– In relazione agli impugnati commi 3, 4 e 7 dell'art. 1 del d.l. n. 174 del 2012, quanto all'asserita violazione dell'art. 127 Cost., osserva il Presidente del Consiglio dei ministri che le disposizioni impugnate, volte a salvaguardare i conti pubblici e l'equilibrio di bilancio, non introdurrebbero un nuovo tipo di controllo sulla legge regionale di approvazione del bilancio, limitandosi piuttosto a prevedere una verifica di carattere tecnico ed imparziale sui bilanci regionali, salvaguardando peraltro la possibilità di un autonomo intervento delle amministrazioni competenti laddove dovessero emergere irregolarità.

6.2.– Quanto alle censure rivolte alle norme relative al sistema dei controlli, l'Avvocatura dello Stato richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte costituzionale secondo cui il legislatore statale è libero di assegnare alla Corte dei conti qualsiasi forma di controllo, purché vi sia un fondamento costituzionale, rilevando a tal riguardo, nel caso in esame, l'art. 100, secondo comma, Cost. – che attribuisce alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, riferito non solo al bilancio dello Stato, ma a quello di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, il bilancio della finanza pubblica allargata (sono richiamate le sentenze n. 179 del 2007, n. 267 del 2006 e n. 29 del 1995) – nonché gli artt. 97 Cost. (buon andamento della pubblica amministrazione), 28 Cost. (responsabilità dei pubblici funzionari), 81 Cost. (equilibrio di bilancio) e 119 Cost. (coordinamento della finanza regionale con quella statale, provinciale e comunale).

Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, le norme impugnate introdurrebbero pertanto un tipo di controllo finalizzato ad assicurare, in vista dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria degli enti locali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e del vincolo in materia di indebitamento posto dall'ultimo comma dell'art. 119 Cost. mediante un riesame di legalità e regolarità finalizzato all'adozione di effettive misure correttive da parte degli stessi enti interessati.

Tale controllo – sostiene il resistente – rientrerebbe nella competenza legislativa statale di dettare principi nella materia «armonizzazione dei bilanci e coordinamento della finanza pubblica» e sarebbe esercitato dalla Corte dei conti in un'ottica “collaborativa”, nel senso che l'organo di controllo si limiterebbe a segnalare all'ente controllato le eventuali disfunzioni rimettendo all'ente stesso l'adozione delle necessarie misure correttive (sentenza n. 179 del 2007).

6.3.– Osserva l'Avvocatura dello Stato che quanto detto varrebbe anche in relazione alle norme che disciplinano il controllo sull'operato dei gruppi consiliari (art. 1, commi 9 e da 10 a 12).

Ne consegue che – ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri – non vi sarebbe alcun vulnus all'autonomia della forma di governo regionale, in quanto le disposizioni in esame, lungi dall'incidere sui meccanismi di funzionamento dei gruppi consiliari, si limiterebbero a prevedere un controllo sulla gestione della loro contabilità per esigenze di coordinamento della finanza pubblica.

6.4.– Quanto alla censura, mossa avverso il comma 16, con cui la Regione autonoma Sardegna deduce che la materia in esame non potrebbe essere disciplinata con legge ordinaria in quanto già compiutamente regolata dalle norme di attuazione statutaria concernenti il controllo sugli atti della Regione (d.P.R. n. 21 del 1978), l'Avvocatura dello Stato osserva che la norma impugnata, nel prevedere che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome adeguino il proprio ordinamento alle disposizioni introdotte dall'art. 1 del d.l. n. 174 del 2012, appare pienamente rispettosa delle autonomie speciali, che, essendo parte integrante del settore pubblico allargato, non possono essere sottratte ai controlli sulla gestione finanziaria da parte della Corte dei conti (è richiamata la sentenza n. 267 del 2006).

6.5.– Quanto alle censure avverso il comma 2 dell'art. 1, che ha introdotto le relazioni semestrali sulla legislazione di spesa regionale, osserva il Presidente del Consiglio dei ministri che le norme impugnate, ben lungi dal pregiudicare le prerogative statutarie, hanno la funzione di arricchire il patrimonio di conoscenza dei consigli regionali sui profili relativi alla copertura finanziaria delle leggi e di offrire al legislatore regionale utili elementi sulle possibili criticità della legislazione di spesa, nell'ambito della funzione di controllo collaborativo svolta dalla Corte dei conti.

6.6.– In relazione alla questione promossa in riferimento al comma 5 dell'art. 1, che ha introdotto la parifica del rendiconto generale delle Regioni, l'Avvocatura dello Stato osserva che le norme impugnate non violerebbero l'autonomia finanziaria regionale, in quanto orientate a garantire una coerente e compiuta definizione del quadro normativo dei controlli esterni sulle autonomie territoriali, colmando una asimmetria rispetto a quanto previsto per lo Stato.

6.7.– Quanto alle censure rivolte agli artt. 3, comma 1, lettera e), e 6 del d.l. n. 174 del 2012, rileva il Presidente del Consiglio dei ministri che gli introdotti controlli sulla contabilità degli enti locali, effettuati anche mediante le verifiche del Ministero dell'economia e delle finanze sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, nonché il ricorso ai Servizi ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato, ai fini dello svolgimento di analisi sulla spesa pubblica degli enti locali, sarebbero riconducibili a forme di controllo di tipo collaborativo e sfuggirebbero pertanto alle censure della Regione ricorrente.

6.8.– Quanto alla questione promossa in relazione all'art. 11-bis del d.l. n. 174 del 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene che la disposizione impugnata, ancorché differisca da quella introdotta dall'art. 19-bis del d.l. n. 138 del 2011 (in cui, come osservato dalla ricorrente, è espressamente previsto il rispetto degli statuti speciali), sarebbe idonea a salvaguardare l'autonomia della Regione Sardegna, trattandosi di una differenza puramente terminologica che non inciderebbe sul significato della disposizione in esame e, quindi, sulla portata ed efficacia della clausola di salvaguardia.

7. – Con memoria depositata in data 8 novembre 2013, la ricorrente Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha svolto alcune osservazioni in replica all'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri.

7.1. – Quanto ai commi da 2 a 7 dell'art. 1 del d.l. n. 174 del 2012, deduce anzitutto la ricorrente che: il comma 3 è stato attuato con delibera della Corte dei conti, sezione delle autonomie, 22 febbraio 2013, n. 6 (Linee guida per le relazioni dei revisori dei conti delle regioni sui bilanci di previsione per il 2013 e sui rendiconti per il 2012, secondo le procedure di cui all'articolo 1, comma 166 e seguenti, legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'articolo 1, comma 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213), la quale, in relazione alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome, ha disposto che le stesse "Linee guida" costituiscono «supporto operativo» anche per gli enti territoriali dotati di autonomia particolare, «nel rispetto degli specifici regimi di disciplina», riconoscendo, in tal modo, l'esistenza di un regime differenziato nell'applicazione delle norme impugnate; il comma 6 è stato attuato con delibera della Corte dei conti, sezione delle autonomie, 11 febbraio 2013, n. 5 (Linee guida per la relazione annuale del Presidente della regione sulla regolarità della gestione, sull'efficacia e adeguatezza del sistema dei controlli interni, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012), ritenendo, quindi, che lo stesso impugnato comma 6 si debba interpretare nel senso che le "Linee guida" non riguardano il sistema dei controlli interni, ma la relazione annuale del Presidente della Regione.

Quanto alla censura mossa in riferimento all'art. 127 Cost., la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia osserva che il resistente si limiterebbe ad affermare che non sarebbe introdotto un nuovo tipo di controllo sulla legge regionale di approvazione del bilancio, bensì una mera «verifica di carattere tecnico ed imparziale», senza però spiegare perché detta verifica non dovrebbe essere considerata una forma di controllo.

Richiamando, poi, la giurisprudenza della Corte costituzionale che ha costantemente affermato che il legislatore statale è libero di assegnare alla Corte dei conti qualsiasi forma di controllo, purché vi sia un fondamento costituzionale, in considerazione del suo carattere collaborativo, secondo la ricorrente, l'Avvocatura dello Stato non avrebbe replicato alle censure motivate in ragione dell'asserito carattere coercitivo e sanzionatorio dei controlli introdotti dalle norme impugnate.

7.2. – Quanto, invece, alle repliche dell'Avvocatura dello Stato in relazione alle censure avverso i commi 9, 10, 11 e 12 dell'art. 1 del d.l. n. 174 del 2012, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

ribadisce che il controllo introdotto sui gruppi consiliari con le norme impugnate non può ricondursi ai controlli di natura collaborativa.

7.3. – Quanto alle repliche alle censure avverso il comma 16 dell’art. 1, la Regione ribadisce quanto dedotto nel ricorso, atteso che la clausola di salvaguardia “speciale”, riferita, cioè, all’applicazione delle disposizioni dell’art. 1 del d.l. n. 174 del 2012, non garantirebbe gli enti dotati di autonomia particolare, consentendo al legislatore statale di intervenire in ambiti di competenza riservati invece alle “speciali” fonti di autonomia.

7.4. – In relazione alla sollevata questione di legittimità dell’art. 3, comma 1, lettera e), del medesimo d.l. n. 174 del 2012 stante la mancanza di repliche dell’Avvocatura dello Stato circa l’evocato contrasto delle disposizioni impugnate con il d.lgs. n. 9 del 1997, attuativo dell’art. 4, numero 1-bis) dello statuto, la ricorrente ribadisce che potrebbe darsi un’interpretazione adeguatrice della norma impugnata, nel senso che essa non si applichi alle autonomie speciali, tenendo conto di quanto disposto dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 (modificato dalle norme impugnate), secondo cui: «Le disposizioni del presente testo unico non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione».

7.5. – In relazione alle censure avverso l’art. 6, commi 1, 2 e 3, ad avviso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, la sentenza della Corte costituzionale n. 219 del 2013 confermerebbe la fondatezza della questione sollevata in via subordinata, avendo la Corte accolto censure avverso norme analoghe, dichiarando costituzionalmente illegittimo l’art. 5 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nel testo introdotto dall’art. 1-bis, comma 4, del d.l. n. 174 del 2012, in quanto esso attribuiva «non al giudice contabile, ma direttamente al Governo un potere di verifica sull’intero spettro delle attività amministrative e finanziarie della Regione, nel caso di squilibrio finanziario, per mezzo dei propri servizi ispettivi».

7.6. – Quanto, infine, alla replica alla censura avverso l’art. 11-bis, relativo alla clausola di salvaguardia “generale”, circa le modalità di applicazione dell’impugnato d.l. n. 174 del 2012 alle autonomie speciali, la ricorrente deduce che i riferimenti dell’Avvocatura dello Stato alle modalità di attuazione delle disposizioni impugnate – la quale dovrà avvenire nel rispetto degli statuti speciali e delle norme di attuazione – sembrerebbero scongiurare il paventato rischio di un’applicazione diretta del decreto-legge. Cionondimeno, il richiamo alla sentenza di questa Corte n. 241 del 2012 non si rivelerebbe del tutto pertinente, atteso che la clausola di salvaguardia esaminata in quell’occasione (art. 19-bis del d.l. n. 138 del 2011) era formulata in modo diverso, confermando, quindi, che vanno ribadite le censure avverso la norma impugnata nella parte in cui menziona soltanto il rispetto delle “forme” e non anche dei “limiti” posti dagli statuti e dalle norme di attuazione, nonché le “disposizioni” anziché i “principi” posti dal d.l. n. 174 del 2012.

La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha quindi ribadito le conclusioni già precedentemente rassegnate, chiedendo che il ricorso venga accolto.

8.– Con memoria depositata il 12 novembre 2013, la ricorrente Provincia autonoma di Trento ha svolto alcune osservazioni in replica all’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri.

8.1.– Quanto alle repliche alle censure avverso il comma 16 dell’art. 1, la Provincia autonoma ribadisce quanto dedotto nel ricorso, atteso che la clausola di salvaguardia “speciale”, riferita, cioè, all’applicazione delle disposizioni dell’art. 1 del d.l. n. 174 del 2012, non garantirebbe gli enti dotati di autonomia particolare, consentendo al legislatore statale di intervenire in ambiti competenziali riservati invece alle “speciali” fonti di autonomia.

8.2.– Replicando successivamente ai rilievi dell’Avvocatura dello Stato sulle impugnate disposizioni dell’art. 1, afferma la Provincia autonoma che, pur richiamando l’orientamento della Corte costituzionale sul carattere “collaborativo” dei controlli, il Presidente del Consiglio non avrebbe replicato alle censure motivate in ragione dell’asserito carattere coercitivo e sanzionatorio dei controlli introdotti dalle norme

impugnate, né a quelle motivate in ragione della lesione della competenza separata e riservata spettante in materia alle norme di attuazione (nonostante l'interpretazione "svalutativa" di queste ultime che sarebbe stata avvalorata dalla richiamata sentenza n. 219 del 2013).

8.3.– Quanto, invece, alle deduzioni dell'Avvocatura dello Stato in relazione alle censure avverso i commi 9, 10, 11 e 12 dell'art. 1, la Provincia autonoma di Trento afferma che il controllo introdotto sui gruppi consiliari con le norme impugnate non può ricondursi ai controlli di natura collaborativa.

8.4. – In relazione alle censure avverso l'art. 6, commi 1, 2 e 3, ad avviso della ricorrente la citata sentenza di questa Corte n. 219 del 2013 confermerebbe la fondatezza della questione sollevata in via subordinata, avendo la Corte accolto censure avverso norme analoghe, dichiarando costituzionalmente illegittimo l'art. 5 del d.lgs. n. 149 del 2011, nel testo introdotto dall'art. 1-bis, comma 4, del d.l. n. 174 del 2012, in quanto esso attribuiva «non al giudice contabile, ma direttamente al Governo un potere di verifica sull'intero spettro delle attività amministrative e finanziarie della Regione, nel caso di squilibrio finanziario, per mezzo dei propri servizi ispettivi».

La Provincia autonoma di Trento ha infine ribadito le conclusioni già precedentemente rassegnate, chiedendo che il ricorso venga accolto.

9.– Con memoria depositata il 12 novembre 2013, la ricorrente Regione autonoma Sardegna ha svolto alcune osservazioni in replica all'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri.

9.1.– Quanto alla censura avverso l'art. 11-bis, contenente la clausola di salvaguardia "generale", che disciplina le modalità di applicazione dell'impugnato d.l. n. 174 del 2012 alle autonomie speciali, la ricorrente ribadisce quanto dedotto circa l'inidoneità della disposizione censurata a salvaguardare la competenza riservata alle norme statutarie e di attuazione.

9.2.– In via subordinata, qualora la Corte costituzionale non ritenesse di confermare il richiamato orientamento, la Regione autonoma Sardegna ribadisce quanto dedotto circa l'illegittimità costituzionale anzitutto dell'art. 1, commi da 1 a 6, dell'impugnato d.l. n. 174 del 2012, che istituiscono nuovi controlli della Corte dei conti sull'attività regionale, nonché dell'art. 1, comma 16, dello stesso decreto, che impone l'adeguamento degli ordinamenti delle autonomie speciali entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

Replicando ai rilievi dell'Avvocatura dello Stato, osserva la ricorrente che le norme impugnate non istituirebbero controlli di natura collaborativa, ponendosi, in tal modo, in contrasto con il consolidato orientamento della Corte costituzionale (sentenze n. 179 del 2007, n. 417 e n. 64 del 2005, n. 29 del 1995; sono richiamate anche le sentenze n. 267 del 2006, n. 181 del 1999, n. 29 del 1995, n. 961 del 1988, nonché, quanto alla giurisprudenza della Corte che negherebbe che la Corte dei conti possa svolgere un «generalizzato e diffuso potere di controllo», le sentenze n. 370 e n. 128 del 2010, n. 190 del 2008, n. 240 e n. 169 del 2007, n. 36 del 2004, n. 421 del 1998, n. 359 del 1993, n. 279 del 1992, n. 95 del 1981).

Ne consegue – secondo la ricorrente – che la fonte idonea a coniugare le esigenze di coordinamento della finanza pubblica con quelle dell'autonomia finanziaria sarebbe ravvisabile, in via esclusiva, nelle norme di attuazione dello statuto di autonomia, peraltro avendo già il d.P.R. n. 21 del 1978 disciplinato «il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione, esclusa ogni valutazione di merito» (art. 5) e il giudizio di parificazione del bilancio (art. 10).

9.3.– Analoghi rilievi circa l'assoluta carenza del carattere collaborativo dei controlli sono svolti con riguardo alle censure rivolte nei confronti degli impugnati commi 9 e da 10 a 12 dell'art. 1, che prevedono, tra l'altro, l'automatica decadenza dei gruppi consiliari dal diritto all'erogazione delle risorse in caso di mancato adeguamento alle indicazioni del giudice contabile (comma 11).

In relazione alle richiamate norme impugnate, la Regione autonoma Sardegna deduce anche la violazione degli artt. 122, quarto comma, Cost., e 25 dello statuto di autonomia, in ragione del quale «i consiglieri regionali non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio

delle loro funzioni». Al riguardo, è richiamata la giurisprudenza costituzionale che avrebbe ricondotto anche la spendita dei contributi economici destinati ai gruppi consiliari all'ambito materiale disciplinato dalla legge 6 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario), per il quale varrebbe l'insindacabilità dei consiglieri regionali, atteso che l'utilizzo di detti emolumenti sarebbe legato da un evidente "nesso funzionale" con l'attività politico-istituzionale dei consiglieri stessi (sono citate le sentenze di questa Corte n. 289 del 1997 e n. 81 del 1975). Secondo la ricorrente, in maniera simmetrica a quanto disposto, per le Regioni a statuto ordinario, dalla richiamata legge n. 853 del 1973 rispetto all'art. 122, quarto comma, Cost., la legge della Regione autonoma Sardegna 7 aprile 1966, n. 2 (Provvedimenti relativi al Consiglio Regionale della Sardegna) avrebbe fornito analoga attuazione dell'art. 25 dello statuto, riservando in via esclusiva all'Ufficio di Presidenza i controlli circa l'utilizzazione dei contributi erogati ai gruppi consiliari (art. 1, comma 4).

9.4.– Quanto al comma 16 dell'art. 1, la ricorrente ribadisce le censure rivolte alla norma che imporrebbe il necessario e unilaterale adeguamento dell'ordinamento regionale alle disposizioni dell'art. 1 del d.l. n. 174 del 2012, nonché il relativo termine temporale.

9.5.– Quanto, invece, alle repliche dell'Avvocatura dello Stato in relazione alle censure avverso gli artt. 3, comma 1, lettera e), e 6 del d.l. n. 174 del 2012, la Regione autonoma Sardegna ribadisce quanto dedotto nel ricorso, osservando che le forme dei controlli esterni sulla finanza locale non possono essere disciplinate dallo Stato, se non ledendo le attribuzioni statutarie.

La Regione autonoma Sardegna ha infine ribadito le conclusioni già precedentemente rassegnate, chiedendo che il ricorso venga accolto.

Considerato in diritto

1.– Con tre ricorsi (rispettivamente registrati ai nn. 17, 20 e 18 del 2013), le Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e la Provincia autonoma di Trento hanno promosso questioni di legittimità costituzionale relative a diverse disposizioni del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Tra le norme impugnate rientrano: l'art. 1, commi da 1 a 8 (aventi ad oggetto il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni), 9 e da 10 a 12 (aventi ad oggetto i controlli sui gruppi consiliari dei consigli regionali), e 16 (riguardante le modalità di adeguamento degli ordinamenti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome alle disposizioni introdotte dall'art. 1); l'art. 3, comma 1, lettera e) (avente ad oggetto i controlli esterni sugli enti locali); l'art. 6 (avente ad oggetto controlli sulla gestione economico-finanziaria finalizzati all'applicazione della revisione della spesa pubblica degli enti locali); l'art. 11-bis (relativo alla clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome).

La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia si duole della lesione degli artt. 3, 24, 113, 116, 117, 118, 119, 127 e 134 della Costituzione, degli artt. 4, numeri 1) e 1-bis), 12, 13, 16, 18, 21, da 48 a 57, 41, 63 e 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), degli artt. 33 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) e degli artt. 3, 4, 6 e 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), nonché per contrasto con l'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) e con l'art. 1, commi 154 e 155, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2011).

La Provincia autonoma di Trento lamenta la violazione degli artt. 54, numero 5), da 69 a 86, 103, 104, 107, 108 e 109 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché degli artt. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473 (Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di finanza locale), 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), 16 e 17 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), 2 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto), come modificato dal decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, in materia di controllo della Corte dei conti).

La Regione Sardegna lamenta la lesione degli articoli 3, 116, 117, 118, 119 e 127 Cost., degli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 19, 23, 24, 26, 33, 34, 35, 37, 46, 50, 54 e 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), nonché degli articoli 1, 4, 5, 10 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna concernente il controllo sugli atti della Regione).

Il presente giudizio ha ad oggetto unicamente l'impugnazione delle disposizioni del d.l. n. 174 del 2012 ora indicate, mentre la trattazione delle questioni promosse dalle stesse ricorrenti nei confronti di ulteriori disposizioni dello stesso d.l. n. 174 del 2012 è riservata ad altre pronunce.

Stante l'evidente connessione esistente tra i tre ricorsi, aventi ad oggetto la stessa materia ed affidati a motivi identici, i relativi giudizi, come sopra delimitati, vanno riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia.

2.– La risoluzione delle questioni come sopra individuate presuppone che, in via preliminare, si identifichi la materia nella quale le impugnite disposizioni si collocano. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, le norme censurate sono ascrivibili all'ambito materiale dell'«armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica» (art. 117, terzo comma, Cost.), nel quale spetta al legislatore statale porre i principi fondamentali di riferimento (*ex plurimis*, sentenze n. 60 del 2013, n. 229 del 2011, n. 179 del 2007, n. 267 del 2006 e n. 29 del 1995).

Questa Corte ha infatti più volte affermato che la disciplina posta dal legislatore statale in materia di controlli sugli enti territoriali ha assunto maggior rilievo a seguito dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, tra cui, in particolare, l'obbligo imposto agli Stati membri di rispettare un determinato equilibrio complessivo del bilancio nazionale. A tali vincoli, si riconnette essenzialmente la normativa nazionale sul «patto di stabilità interno», il quale coinvolge Regioni ed enti locali nella realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica scaturenti, appunto, dai richiamati vincoli europei, diversamente modulati negli anni in forza di disposizioni legislative, costantemente qualificate come «principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione» (sentenza n. 267 del 2006).

Ai fini della risoluzione di una parte delle questioni prospettate dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e dalla Provincia autonoma di Trento, occorre premettere alcune considerazioni sui rapporti tra le modalità del rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e del patto di stabilità interno, in relazione al quale si pongono in connessione di strumentalità alcune delle norme contenute nel decreto-legge n. 174 del 2012.

Il rispetto dei vincoli europei discende direttamente, oltre che dai principi di coordinamento della finanza pubblica, dall'art. 117, primo comma, Cost. e dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, ad assicurare

in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico (sentenza n. 60 del 2013). Da ciò consegue la differenza tra i controlli di regolarità e legittimità contabile, attribuiti alla Corte dei conti al fine di prevenire squilibri di bilancio, e i controlli istituiti dalle autonomie speciali sulla contabilità degli enti insistenti sul loro territorio e, più in generale, sulla finanza pubblica di interesse regionale. Mentre questi ultimi sono resi nell'interesse della Regione stessa e delle Province autonome, quelli affidati alla Corte dei conti sono strumentali al rispetto degli obblighi che lo Stato ha assunto nei confronti dell'Unione europea in ordine alle politiche di bilancio. In questa prospettiva, funzionale ai principi di coordinamento e di armonizzazione dei conti pubblici, essi possono essere accompagnati anche da misure atte a prevenire pratiche contrarie ai principi della previa copertura e dell'equilibrio di bilancio (sentenze n. 266 e n. 60 del 2013), che ben si giustificano in ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del controllo di legittimità della Corte dei conti (sentenza n. 226 del 1976). Detti controlli si risolvono in un esito alternativo, nel senso che devono decidere se i bilanci preventivi e successivi degli enti territoriali siano o meno rispettosi del patto di stabilità e del principio di equilibrio (sentenze n. 60 del 2013 e n. 179 del 2007). Cionondimeno, essi non impingono nella discrezionalità propria della particolare autonomia di cui sono dotati gli enti territoriali destinatari, ma sono mirati unicamente a garantire la sana gestione finanziaria, prevenendo o contrastando pratiche non conformi ai richiamati principi costituzionali.

In questo quadro, occorre anzitutto stabilire se le norme statali impugnate esprimano principi fondamentali idonei a vincolare il legislatore regionale e provinciale, anche se trattasi di enti ad autonomia speciale. Al riguardo, va richiamata la costante giurisprudenza di questa Corte, la quale ha chiarito che i principi fondamentali fissati dalla legislazione statale in materia di «coordinamento della finanza pubblica» – funzionali anche ad assicurare il rispetto del parametro dell'unità economica della Repubblica (sentenze n. 104, n. 79, n. 51, n. 28 del 2013, n. 78 del 2011) e a prevenire squilibri di bilancio (sentenza n. 60 del 2013) – sono applicabili anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (ex plurimis, sentenze n. 229 del 2011; n. 120 del 2008, n. 169 del 2007). Ciò in riferimento alla necessità di preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli oggi ancor più pregnanti – da cui consegue la conferma dell'estensione alle autonomie speciali dei principi di coordinamento della finanza pubblica – nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 2012, che nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama, come già osservato, il complesso delle pubbliche amministrazioni ad assicurare, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico (sentenza n. 60 del 2013).

Dinanzi ad un intervento legislativo statale di coordinamento della finanza pubblica riferito alle Regioni, e cioè nell'ambito di una materia di tipo concorrente, è naturale che da esso derivi una, per quanto parziale, compressione degli spazi entro cui possano esercitarsi le competenze legislative ed amministrative di Regioni e Province autonome, nonché della stessa autonomia di spesa loro spettante (fra le molte, sentenze n. 159 del 2008, n. 169 e n. 162 del 2007, n. 353 e n. 36 del 2004).

In base alla richiamata giurisprudenza di questa Corte, vanno preliminarmente accolti i rilievi dell'Avvocatura generale dello Stato circa la qualificazione delle disposizioni impugnate quali norme di «coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e regionale», specie con riguardo al «rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea».

3.– Ai fini della presente decisione, è inoltre opportuno osservare che le censure delle ricorrenti muovono da due presupposti fondamentali:

1) i controlli disciplinati dalle norme degli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione esaurirebbero la tipologia dei controlli attribuiti alla Corte dei conti negli ordinamenti delle autonomie speciali;

2) tutte le tipologie dei controlli sugli enti territoriali disciplinati dal legislatore statale devono avere comunque natura collaborativa, ancorché quest'ultimo sia libero di assegnare alla Corte dei conti

qualsiasi altra forma di controllo, purché tale controllo abbia un suo fondamento costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 29 del 1995; nonché n. 179 del 2007, n. 267 del 2006).

Il primo assunto da cui muovono le ricorrenti deve ritenersi errato. Questa Corte ha infatti precisato che controlli attribuiti alla Corte dei conti, disciplinati da norme statali analoghe a quelle denunciate, non si sovrappongono alle funzioni e ai compiti riservati alle autonomie speciali dalle norme statutarie e di attuazione evocate a parametro, atteso che le prime – come del resto quelle impugnate nell’odierno giudizio – disciplinano controlli, dichiaratamente finalizzati ad assicurare la sana gestione finanziaria degli enti territoriali, a prevenire squilibri di bilancio e a garantire il rispetto del patto di stabilità interno e del vincolo in materia di indebitamento posto dall’ultimo comma dell’art. 119 Cost. (tra le tante, sentenze n. 60 del 2013 e n. 179 del 2007), anche in vista della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica.

Il secondo assunto da cui muovono le ricorrenti deve ritenersi, in linea di massima, condivisibile, con la precisazione – secondo quanto già affermato da questa Corte, anche in espresso riferimento a taluni dei controlli attribuiti alla Corte dei conti dalle norme impugnate – che la natura dei controlli sugli enti locali e sulle aziende sanitarie non produce, in sé, l’interferenza dei suddetti controlli con il piano dei controlli riservati alle amministrazioni degli enti dotati di autonomia speciale, atteso che «l’art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l’art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, piuttosto ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all’equilibrio di bilancio, che si collocano pertanto su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e la regolarità dei conti» (sentenza n. 60 del 2013). E ciò in forza del diverso interesse alla legalità costituzionale-finanziaria e alla tutela dell’unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli – non soltanto in riferimento all’art. 100 Cost., ma anche agli artt. 81, 119 e 120 Cost. – rispetto a quelli spettanti alle autonomie speciali. Da questi ultimi infatti si differenziano, quanto a parametro e finalità perseguite, i controlli della Corte dei conti, attribuiti ad un organo di garanzia terzo e indipendente, a fini di tutela degli obiettivi di coordinamento della finanza pubblica (sentenza n. 29 del 1995; nonché sentenze n. 60 del 2013; n. 179 del 2007; n. 267 del 2006).

4.– È pertanto alla stregua dei richiamati orientamenti della giurisprudenza di questa Corte che occorre procedere allo scrutinio di costituzionalità delle norme impugnate.

4.1.– Devono essere in primo luogo esaminate, in ordine logico, le censure prospettate dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna aventi ad oggetto l’art. 11-bis del decreto-legge n. 174 del 2012. Tale articolo, infatti, stabilendo che «Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui al presente decreto nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione», prevede una clausola di salvaguardia degli enti ad autonomia speciale che disciplina, in via generale, il rapporto tra tali enti e il d.l. in esame.

4.2. Le ricorrenti lamentano, in particolare, che l’impugnato art. 11-bis, omettendo di richiamare, oltre alle «forme», i limiti che gli statuti speciali e le relative norme di attuazione pongono all’attuazione delle disposizioni del decreto-legge da parte degli enti ad autonomia differenziata, nonché prevedendo che questi ultimi attuino le «disposizioni» anziché i principi del medesimo decreto (Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), o di prevedere «espressamente [...] che gli ambiti di competenza delle Regioni a statuto speciale si intendevano comunque fatti salvi dall’applicazione del d.l. n. 174 del 2012» (Regione autonoma Sardegna), disporrebbe che l’attuazione delle disposizioni del decreto-legge deve avvenire anche nel caso in cui le stesse contrastino con gli statuti delle Regioni ricorrenti o con le relative norme di attuazione. Da ciò l’inidoneità dell’impugnata clausola a salvaguardare effettivamente la particolare autonomia delle due Regioni ricorrenti e la conseguente violazione dell’art. 116, primo comma, Cost., che detta autonomia riconosce (Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), nonché dei parametri costituzionali e statutari che sarebbero lesi dall’attuazione delle disposizioni del decreto-legge nelle due Regioni (rispettivamente, per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, gli artt. 4, numeri 1 e 1-bis, 12, 13, 19, 41, del Titolo IV, e 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante «Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia», e, per la Regione autonoma Sardegna, gli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15,

16, 19, 33, 34, 35, 46, 50 e 54 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante «Statuto speciale per la Sardegna», gli artt. 3, 117, 118 e 119 Cost. e il principio di ragionevolezza).

4.3. Le questioni non sono fondate.

Questa Corte ha infatti recentemente chiarito, con la sentenza n. 219 del 2013 con la quale si è pronunciata sulla legittimità di altre disposizioni dello stesso decreto-legge, che erano state impugnate dalle tre odierne ricorrenti (oltre che dalla Regione autonoma Valle d'Aosta) con i medesimi ricorsi registrati ai nn. 17, 18 e 20 del 2013 che l'impugnato art. 11-bis stabilisce l'inapplicabilità delle disposizioni del citato decreto-legge agli enti ad autonomia speciale, fatta eccezione per i soli casi in cui singole disposizioni dello stesso decreto statuiscono espressamente in senso contrario. Tale interpretazione, col sancire la piena idoneità dell'art. 11-bis in esame a tutelare le prerogative degli enti ad autonomia differenziata, esclude che esso imponga alle ricorrenti Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna di attuare disposizioni dello stesso decreto che contrastino con i loro rispettivi statuti speciali o con le relative norme di attuazione e comporta l'infondatezza delle questioni proposte dalle stesse ricorrenti sulla base dell'opposto erroneo presupposto interpretativo.

5. Di conseguenza, l'esame delle questioni aventi ad oggetto le altre disposizioni del d.l. in esame impugnate va condotto verificando, in via preliminare, se tale generale clausola di salvaguardia operi effettivamente con riguardo a dette disposizioni ciò che imporrebbe il rigetto, in limine, delle questioni proposte in quanto le norme impugnate sarebbero inapplicabili ai ricorrenti enti ad autonomia differenziata oppure se siano previste, rispetto alla suddetta clausola, delle deroghe che stabiliscano espressamente che le stesse disposizioni sono invece applicabili alle Regioni e alle Province ad autonomia speciale. Siffatte deroghe sono, in effetti, previste con riguardo a tutte le altre disposizioni impugnate dalle ricorrenti.

6. Le Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e la Provincia autonoma di Trento hanno impugnato, anzitutto, diversi commi dell'art. 1 del decreto-legge in esame che come indicato dalla rubrica di tale articolo ha rafforzato i controlli della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle Regioni. Le ricorrenti hanno censurato, in particolare: a) la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, i commi da 2 a 7, 9, 10, 11, 12 e 16; b) la Regione autonoma Sardegna, i commi da 1 a 8, 9, 10, 11, 12 e 16; c) la Provincia autonoma di Trento, il solo comma 16.

6.1. Tale comma 16 secondo cui: «Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto» disciplina il rapporto tra gli enti ad autonomia differenziata e le disposizioni dell'art. 1 del d.l. n. 174 del 2012 in modo specifico rispetto alla generale clausola di salvaguardia dell'art. 11-bis dello stesso decreto.

Tale comma, infatti, prevedendo l'obbligo delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni dell'art. 1 in esame (entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso), presuppone logicamente che tali disposizioni – contrariamente a quanto previsto in linea generale dall'art. 11-bis dello stesso decreto-legge si applichino agli enti ricorrenti.

Va inoltre precisato, sempre a tale proposito, che l'adeguamento previsto nel comma 16 («adeguano») consiste nella predisposizione da parte, evidentemente, degli enti destinatari dell'obbligo di adeguarsi delle fonti legislative o regolamentari, regionali o provinciali, che siano eventualmente necessarie per l'attuazione delle disposizioni dell'art. 1 del decreto-legge (siano esse conformi o no agli statuti speciali e alle relative norme di attuazione) negli enti ad autonomia speciale.

Da quanto esposto discende che la generale clausola di salvaguardia dell'art. 11-bis del d.l. n. 174 del 2012 non opera con riguardo alle disposizioni dell'art. 1 dello stesso decreto.

Va infine chiarito che l'obbligo di adeguamento alle disposizioni dell'art. 1 in esame sorge, evidentemente, solo quando l'ordinamento dell'ente ad autonomia differenziata non debba ritenersi già pienamente conforme ad esse, ciò che avverrebbe, precisamente, nel caso in cui controlli, in tutto equipollenti a quelli introdotti da detto articolo, fossero già previsti dallo statuto dell'ente o dalla relativa

normativa di attuazione. In tali casi non nascerebbe alcun obbligo di adeguamento, atteso che i controlli si svolgerebbero già (e potrebbero continuare a svolgersi) in applicazione delle disposizioni previste da dette fonti di autonomia.

6.2. Tutte e tre le ricorrenti hanno, come si è detto, impugnato il comma 16 dell'art. 1 del d.l. n. 174 del 2012.

La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e la Provincia autonoma di Trento lamentano che tale disposizione sarebbe «lesiva delle [rispettive] prerogative costituzionali». Anzitutto perché impone loro di adeguare il proprio ordinamento a disposizioni statali che non possono costituire l'oggetto di un tale obbligo, atteso che esse istituiscono un controllo di natura vincolante come risulta dalla previsione degli obblighi di regolarizzazione e delle «sanzioni» indicati ai commi 7, 11 e 12 dell'art. 1 sulla gestione finanziaria della Regione e della Provincia che non è previsto dai rispettivi statuti speciali né dalle norme di attuazione degli stessi. In via subordinata, perché, anche ad ammettere che i propri ordinamenti debbano essere adeguati a disposizioni che prevedono forme di controllo come quelle introdotte dall'art. 1 del decreto-legge in esame, il comma 16 impugnato non dispone che detto adeguamento debba avvenire tramite l'adozione di norme di attuazione dello statuto (o con le procedure previste per la modificazione dello stesso), unica fonte idonea a integrare la disciplina dei controlli della Corte dei conti sulla gestione della Regione e della Provincia, dettata, rispettivamente, dal decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, in materia di funzioni di controllo della sezione regionale della Corte dei conti) e dal d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto). Inoltre, «se pure rinviasse alle norme di attuazione», sarebbe «rivolto a vincolarle sia in termini di contenuto sostanziale [...], sia in quanto pone [...] un termine che risulterebbe illegittimo, dato che le procedure di concertazione che portano alle norme di attuazione non possono essere sottoposte ad un termine dal legislatore ordinario». Le stesse ricorrenti deducono, in secondo luogo, che, anche qualora si reputasse che le disposizioni dell'art. 1 del d.l. n. 174 del 2012 attengono non alla «materia dei rapporti Stato-Regione [o Stato-Province] e, in particolare, [alla] materia dei controlli» come da esse ritenuto ma a quella del «coordinamento della finanza pubblica», l'impugnato comma 16 violerebbe, comunque, anzitutto il principio che risulta, per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, dal Titolo IV e dall'art. 65, comma 5, del suo statuto speciale, e, per la Provincia autonoma di Trento, dal Titolo VI e dagli artt. 79 e 104 del suo statuto speciale e dal decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), nonché, per entrambe, dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) secondo cui la disciplina dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni o le Province ad autonomia differenziata spetta allo statuto speciale, oppure alle norme di attuazione statutaria o, comunque, all'accordo tra lo Stato e detti enti ad autonomia differenziata. Violerebbe, inoltre, non precisati parametri perché, anche a volere escludere che la disciplina dei controlli introdotti dall'art. 1 del decreto-legge in esame rientri nella competenza delle norme di attuazione, non potrebbe ammettersi un vincolo della Regione e della Provincia ad adeguare il proprio ordinamento alle «disposizioni» dettate da detto articolo ma solo ai principi dallo stesso risultanti.

Secondo la Regione autonoma Sardegna, l'impugnato comma 16 si pone in contrasto con gli artt. 54 e 56 dello statuto speciale: con il primo, perché questo riserva alla legge costituzionale le modificazioni dello statuto (o, quando si tratti del Titolo III dello stesso, alla legge ordinaria «su proposta del Governo o della Regione, in ogni caso sentita la Regione»), e, con il secondo, perché questo stabilisce un particolare procedimento per l'adozione delle norme di attuazione dello statuto. La ricorrente deduce anche il contrasto con l'art. 116 Cost., perché, considerato che il previsto adeguamento dell'ordinamento della Regione alle disposizioni dell'art. 1 del d.l. in esame comporterebbe necessariamente, se non la revisione dello statuto speciale per la Regione, quantomeno la revisione delle norme di attuazione dello statuto e, in particolare, del d.P.R. 16 gennaio 1978, n. 21 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna concernente il controllo sugli atti della Regione), e, quindi, imporrebbe limiti e condizioni a tale fonte di attuazione statutaria. La norma denunciata violerebbe poi, «indirettamente», gli artt. 7, 8, 15, 19, 26, 33 e 35 dello statuto speciale per la Sardegna e gli artt. 117 e

119 Cost., in quanto costringerebbe la Regione a subire le lesioni delle proprie attribuzioni costituzionali e statutarie garantite da detti parametri messe in luce nelle censure promosse avverso le altre disposizioni dell'art. 1 dello stesso d.l. n. 174 del 2012 alle quali l'ordinamento regionale deve essere adeguato.

6.2.1. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha eccepito l'inammissibilità delle questioni promosse dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti dell'art. 1, comma 16, del decreto-legge in esame, «perché la ricorrente avrebbe dovuto impugnare anche le altre disposizioni contenute nell'art. 1 (ovvero quelle a cui la provincia è chiamata ad adeguarsi) in quanto il lamentato pregiudizio alle sue prerogative costituzionali non deriva [...] dalla sola clausola di salvaguardia bensì dal combinato disposto della medesima con le norme a cui essa si riferisce, [...] essendo tali disposizioni e non la clausola di salvaguardia che nella sua neutralità è favorevole alla Provincia ad invadere le competenze statutarie, secondo la prospettazione della [stessa] ricorrente».

L'eccezione è fondata.

Infatti, una norma che, come l'impugnato comma 16 dell'art. 1 del decreto-legge in esame, impone a un ente di adeguare il proprio ordinamento ad altre disposizioni può essere lesiva delle attribuzioni di quell'ente non di per sé, ma soltanto in quanto lo siano le altre disposizioni alle quali esso si deve adeguare. Ciò trova conferma come osservato dalla difesa dello Stato nello stesso ricorso della Provincia autonoma di Trento, che, dopo avere dichiarato, con riguardo alle disposizioni alle quali il comma 16 dell'art. 1 le impone di adeguare il proprio ordinamento, che «non ne fa oggetto di impugnazione», motiva poi le censure nei confronti di tale comma proprio in relazione al contenuto delle disposizioni alle quali lo stesso le impone di adeguarsi. Ne consegue che la Provincia autonoma di Trento non poteva limitarsi a impugnare il solo comma 16 dell'art. 1, ma avrebbe dovuto impugnarlo unitamente agli altri commi dello stesso articolo ai quali il comma 16 le imponeva di adeguarsi. Da ciò l'inammissibilità delle questioni promosse dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti dell'art. 1, comma 16, in esame.

6.2.2. Diversamente dalla Provincia autonoma di Trento, le Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna hanno impugnato non solo il citato comma 16 dell'art. 1, ma anche numerose disposizioni dello stesso articolo alle quali tale comma imponeva di adeguare i loro ordinamenti. Da ciò l'ammissibilità delle questioni promosse da tali Regioni autonome nei confronti del suddetto comma 16.

Anche tali Regioni autonome (come la Provincia autonoma di Trento) hanno dedotto l'illegittimità dell'obbligo di adeguamento imposto loro dall'impugnato comma 16 non in sé, ma in relazione al contenuto delle disposizioni degli altri commi dell'art. 1 in esame da esse impugnati alle quali il comma 16 le obbliga ad adeguarsi. Del resto, come visto al punto 6.2.1., una violazione delle attribuzioni regionali potrebbe derivare non dalla mera previsione di un obbligo di adeguamento a determinate norme, in sé neutro, ma soltanto in funzione del contenuto di queste. Pertanto, dette questioni vanno scrutinate solo dopo aver esaminato quelle aventi ad oggetto gli altri commi di tale articolo.

6.3. Tanto chiarito, si deve passare a esaminare le questioni promosse dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna nei confronti dei commi da 2 a 7, 9, 10, 11 e 12 (Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) e da 1 a 8, 9, 10, 11 e 12 (Regione autonoma Sardegna) dell'art. 1 del d.l. n. 174 del 2012.

6.3.1. In via preliminare, deve essere verificata, d'ufficio, l'ammissibilità delle questioni promosse dalla Regione autonoma Sardegna nei confronti dei commi da 1 a 8 dell'art. 1 del decreto-legge sotto il profilo che tali censure investono in modo indifferenziato tutti gli otto commi suddetti – cioè disposizioni che prevedono controlli della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle Regioni, eterogenei quanto all'oggetto, al parametro e all'esito – senza specificare i termini nei quali ciascuno di essi avrebbe singolarmente violato i parametri invocati (nel senso dell'inammissibilità di questioni prospettate con riguardo a norme di contenuto eterogeneo in carenza di ogni collegamento fra le argomentazioni svolte nel ricorso e le singole disposizioni impugunate, ex plurimis, sentenza n. 249 del 2009).

6.3.1.1. Con la prima di tali questioni, la Regione autonoma Sardegna ha lamentato che i commi da 1 a 8 dell'art. 1 del citato decreto-legge violano gli artt. 7 e 8 del proprio statuto speciale e l'art. 119 Cost.,

perché, istituendo «un nuovo controllo preventivo e successivo di legittimità sul bilancio», suscettibile di portare a «gravi conseguenze di contenuto sostanzialmente sanzionatorio», escludono l'effettiva autonomia delle scelte di bilancio, che costituisce un «elemento cardine» dell'autonomia finanziaria riconosciuta alla Regione dagli invocati parametri.

La questione è inammissibile. La ricorrente ha infatti genericamente censurato i commi da 1 a 8 dell'art. 1 del d.l. in esame senza specificare né quali di essi abbiano istituito i contestati controlli preventivi e successivi di legittimità sul bilancio cui possono conseguire le lamentate «gravi conseguenze di contenuto sostanzialmente sanzionatorio», né come ciascuno dei tali commi impugnati contrasti con i parametri statutari e costituzionali invocati.

6.3.1.2. Con la seconda di tali questioni, la Regione autonoma Sardegna ha dedotto che la lesione dell'autonomia finanziaria lamentata con la prima questione si traduce anche nella compressione della competenza legislativa spettante alla Regione, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., nella materia «coordinamento della finanza pubblica», in quanto tale competenza è la «logica conseguenza» del riconoscimento di detta autonomia finanziaria.

Anche tale questione – con la quale la ricorrente si limita ad affermare che il vulnus denunciato con la prima questione comporta la violazione anche di un altro parametro costituzionale – è inammissibile per genericità, per le stesse ragioni indicate con riguardo all'inammissibilità della prima questione.

6.3.1.3. Con la terza delle questioni promosse avverso i commi da 1 a 8 dell'art. 1 del medesimo decreto-legge, la Regione autonoma Sardegna deduce che essi violano: gli artt. 3, 4 e 5 del proprio statuto speciale, che enumerano le competenze legislative, rispettivamente, esclusiva, concorrente e integrativa/attuativa della Regione; l'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., commi che, «in ragione della clausola di cui all'art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001», conferiscono alla Regione ulteriori competenze legislative in via concorrente o residuale; nonché l'art. 6 dello stesso statuto speciale, che stabilisce che la Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie nelle quali ha potestà legislativa, e l'art. 118 Cost., anch'esso «in riferimento all'art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001», in quanto «l'impedimento alla “attuazione dei programmi di spesa”», previsto come sanzione per il caso di inottemperanza agli obblighi introdotti a carico della Regione, «si traduce nell'impossibilità di svolgere le funzioni pubbliche attribuite alla Regione dallo Statuto e dalla Costituzione ai sensi delle disposizioni [...] invocate».

Dalla lettura di tale censura, emerge che la stessa, pur se dichiaratamente diretta a tutti i commi da 1 a 8 dell'art. 1 del d.l. n. 174 del 2012, si riferisce, in realtà, al solo comma 7 di tale articolo. A tale conclusione induce, inequivocabilmente, l'espresso riferimento della doglianza della ricorrente all'impedimento dell'attuazione dei programmi di spesa, preclusione che è prevista, appunto, da detto comma 7. Così delimitata nell'oggetto, la questione deve ritenersi ammissibile.

6.3.1.4. Con la quarta delle questioni in considerazione, la Regione autonoma Sardegna ha dedotto che i commi impugnati, prevedendo un controllo ulteriore sulla legge regionale di approvazione del bilancio, alterano il «regime della legge regionale» definito dall'art. 33 del proprio statuto speciale che prevede, quale unica forma di controllo preventivo delle leggi della Regione autonoma Sardegna, la comunicazione della legge approvata dal Consiglio regionale al Governo della Repubblica prima della sua promulgazione e l'art. 127 Cost., che, «in forza dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001», ha «ormai superato» detto controllo preventivo, con la conseguenza che «anche e soprattutto tale parametro [...] è violato».

Anche per tale questione, risulta evidente, dalla lettura della stessa, che l'impugnazione della ricorrente si riferisce non a tutti i commi da 1 a 8 dell'art. 1 del d.l. in esame – come pure affermato – ma, di fatto, esclusivamente ai commi 3, 4 e 7 di tale articolo, cioè alle disposizioni che introducono il denunciato controllo sulla legge regionale di approvazione del bilancio e ne disciplinano gli esiti (limitatamente, peraltro, alla parte di tali disposizioni che si riferisce al controllo sui documenti di bilancio della Regione, non essendo le censure della ricorrente riferite ai controlli, pure introdotti da detti commi 3, 4 e 7, sui documenti di bilancio degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale). Anche la presente questione, così circoscritta nell'oggetto, deve ritenersi ammissibile.

6.3.1.5. Con la quinta delle questioni promosse avverso i commi da 1 a 8 dell'art. 1 del d.l. in esame, la Regione autonoma Sardegna ha dedotto che le disposizioni impugnate, prevedendo forme di controllo sulla gestione finanziaria della Regione e, in particolare, sul bilancio regionale, ulteriori e diverse rispetto a quelle stabilite dalle norme del proprio statuto e dalle relative norme di attuazione, senza ricorrere alle procedure né di modificazione dello statuto né di adozione delle norme di attuazione dello stesso, cioè alle uniche fonti con le quali detti controlli potrebbero essere disciplinati, violano gli artt. 54 e 56 del proprio statuto speciale – il primo, che riserva alla legge costituzionale le modificazioni dello statuto, e il secondo, che stabilisce il procedimento per l'adozione delle norme di attuazione dello stesso – in combinato disposto con l'art. 10 del d.P.R. n. 21 del 1978, che contiene le norme di attuazione dello statuto sardo che disciplinano il controllo della Corte dei conti sul bilancio regionale, nonché con l'art. 116 Cost.

Tale censura – affermando l'impossibilità per lo Stato di introdurre unilateralmente, senza ricorrere alle procedure di modificazione dello statuto o di adozione delle norme di attuazione dello stesso, un qualsiasi controllo sulla gestione finanziaria della Regione che sia ulteriore e diverso rispetto a quelli previsti dal proprio statuto e dalle relative norme di attuazione – è indirizzata indifferentemente a tutte le forme di controllo introdotte dai commi da 1 a 8 dell'art. 1 del suddetto decreto-legge. Essa va, quindi, esaminata nel merito.

6.3.1.6. Infine, con la sesta delle questioni all'esame, la Regione autonoma Sardegna deduce che gli impugnati commi da 1 a 8 dell'art. 1 del decreto-legge n. 174 del 2012, stabilendo, con norme di dettaglio, un controllo di natura non collaborativa ma suscettibile di determinare conseguenze «sanzionatorie e repressive» quali la trasmissione delle relazioni delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti da essi previste alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze «per le determinazioni di competenza» e la preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria (per di più esercitato, nel primo dei due casi citati, da soggetti non terzi ma appartenenti «all'apparato burocratico-ministeriale dello Stato», e in grado, nel secondo di tali casi, di compromettere le funzioni pubbliche affidate alla Regione), – violerebbero: a) gli artt. 7 e 8 del proprio statuto speciale e l'art. 119 Cost., i quali «assicurano alla Regione un'autonomia finanziaria qualificata»; b) l'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione alla materia «coordinamento della finanza pubblica», atteso che «la fonte statale va ben al di là della fissazione dei principi fondamentali di tale coordinamento, per abbandonarsi all'introduzione di [...] norme di dettaglio»; c) l'art. 116 Cost., gli artt. 54 e 56 del proprio statuto speciale e l'art. 10 del d.P.R. n. 21 del 1978, «che prevedono la maggiore autonomia economico-finanziaria della Regione Sardegna (almeno) attraverso la previsione dello speciale procedimento di attuazione statutaria»; d) gli artt. 3, 4, 5 e 6 del proprio statuto speciale e l'art. 117 Cost., «che affidano alla Regione funzioni pubbliche che sarebbero compromesse dal blocco dei programmi di spesa».

Quanto a tale questione, risulta evidente che l'impugnazione della ricorrente si riferisce, nella realtà, esclusivamente ai commi 7 e 8 dell'art. 1 del d.l. in esame, cioè alle disposizioni che prevedono le lamentate conseguenze «sanzionatorie e repressive» della trasmissione delle relazioni delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze «per le determinazioni di competenza» (comma 8) e della preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria (comma 7, ultimo periodo). Anche tale questione, così delimitata nell'oggetto, deve ritenersi ammissibile.

6.3.2. Venendo al merito delle questioni riguardanti le disposizioni dell'art. 1 del decreto-legge in esame alle quali le Regioni autonome ricorrenti debbono, a norma del comma 16 dello stesso articolo, adeguare il proprio ordinamento, va scrutinata, in primo luogo, la censura con la quale la Regione autonoma Sardegna ha dedotto (come visto al punto 6.3.1.5.) che i commi da 1 a 8 dell'art. 1 del medesimo decreto-legge violano gli artt. 54 e 56 del proprio statuto speciale, in combinato disposto con l'art. 10 del d.P.R. n. 21 del 1978 e con l'art. 116 Cost., perché prevedono forme di controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Regione che, essendo «ulteriori e diverse» rispetto a quelle disciplinate dallo statuto e dalle relative norme di attuazione, potrebbero essere stabilite soltanto mediante una modificazione statutaria o con la normativa di attuazione dello statuto, entrambe da porre

in essere secondo le procedure rispettivamente definite dagli invocati artt. 54 e 56 della legge cost. n. 3 del 1948.

La questione non è fondata.

Con gli impugnati commi da 2 a 8 dell'art. 1 del decreto-legge in esame (oltre che con i commi 9, 10, 11 e 12 dello stesso articolo), il legislatore statale ha adeguato il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle Regioni previsto dagli artt. 3, comma 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), e 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), al duplice fine – indicato dal comma 1 dell'art. 1 – del rafforzamento del coordinamento della finanza pubblica e della garanzia del rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Come si è visto al punto 2., le previsioni di siffatti controlli esterni sulla gestione finanziaria delle Regioni si collocano nell'ambito materiale di legislazione concorrente della «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica» (art. 117, terzo comma, Cost.), nel quale spetta allo Stato dettare i principi fondamentali, e questi, come più volte sottolineato da questa Corte, «sono [...] opponibili» anche agli enti ad autonomia differenziata, in quanto anche la finanza di tali enti è parte della finanza pubblica allargata (sentenza n. 60 del 2013; nello stesso senso, sentenze n. 219 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007). Le attribuzioni della Corte dei conti in tema di controllo sulla gestione finanziaria delle amministrazioni pubbliche, del resto, trovano fondamento – come si è rammentato al punto 3. e come indicato dallo stesso comma 1 dell'art. 1 del d.l. in esame oltre che nell'art. 100, secondo comma, Cost. (il cui riferimento al controllo della Corte dei conti «sulla gestione del bilancio dello Stato» deve oggi intendersi esteso al controllo sui bilanci di tutti gli enti che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata), nella tutela dei principi del buon andamento dell'amministrazione (art. 97, primo comma, Cost.), della responsabilità dei funzionari pubblici (art. 28 Cost.), del tendenziale equilibrio di bilancio (art. 81 Cost.) e del coordinamento della finanza delle Regioni con quella dello Stato, delle Province e dei Comuni (art. 119 Cost.), cioè di principi che sono anch'essi riferiti a tutti gli enti che fanno parte della finanza pubblica allargata. Ciò conferma che dette attribuzioni della Corte dei conti debbono imporsi, in modo uniforme nei termini, naturalmente, che sono propri di una normativa di principio nell'intero territorio nazionale, senza che esse «possano incontrare i limiti peculiari dell'autonomia speciale» (sentenza n. 219 del 2013; sul punto, si veda anche la sentenza n. 198 del 2012). Deve quindi concludersi che lo Stato, nell'esercizio della propria competenza a dettare i principi fondamentali nella materia «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica», ben può prevedere forme di controllo della Corte dei conti ulteriori rispetto a quelle disciplinate dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Peraltro, nella specie, non si ravvisa alcun contrasto con la normativa statutaria o di attuazione degli statuti. Da ciò l'infondatezza della questione promossa dalla Regione autonoma Sardegna.

6.3.3. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia impugna anche il comma 2 dell'art. 1 del d.l. n. 174 del 2012, che introduce la relazione semestrale della sezione regionale della Corte dei conti ai consigli regionali sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. La ricorrente lamenta la violazione dell'autonomia finanziaria – tutelata dall'art. 116 Cost. e dal Titolo IV dello proprio statuto – nonché dell'art. 65 dello stesso statuto (che stabilisce il procedimento per l'adozione delle norme di attuazione statutarie) e delle relative norme di attuazione (in particolare, dell'art. 33, comma 4, del d.P.R. 25 novembre 1975, n. 902 – Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), atteso che queste ultime esaurirebbero la tipologia dei controlli attribuiti alla Corte dei conti nell'ordinamento della Regione autonoma, consentendo i suddetti controlli soltanto «a richiesta del consiglio regionale».

La questione non è fondata.

Il controllo introdotto trova fondamento costituzionale e riveste natura collaborativa. Questa Corte ha espressamente affermato – anche in relazione agli enti territoriali dotati di autonomia speciale – che il legislatore è libero di assegnare alla Corte dei conti qualsiasi altra forma di controllo con queste caratteristiche (ex plurimis, sentenze n. 29 del 1995; nonché n. 179 del 2007, n. 267 del 2006), stante la posizione di indipendenza e neutralità del giudice contabile al servizio dello Stato-ordinamento, quale

garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico nel suo complesso e della corretta gestione delle risorse (sentenza n. 60 del 2013).

Alla luce della richiamata giurisprudenza della Corte, l'istituto disciplinato dalla norma impugnata, risulta funzionale da un lato ad ampliare il quadro degli strumenti informativi a disposizione del Consiglio, per consentire – come osserva l'Avvocatura dello Stato – la formulazione di meglio calibrate valutazioni politiche del massimo organo rappresentativo della Regione, anche nella prospettiva dell'attivazione di processi di “autocorrezione” nell'esercizio delle funzioni legislative e amministrative (sentenza n. 29 del 1995; nonché sentenza n. 179 del 2007), e, dall'altro, a prevenire squilibri di bilancio (tra le tante, sentenze n. 250 del 2013; n. 70 del 2012). La relazione semestrale ai consigli regionali sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, ancorché obbligatoriamente prevista, si mantiene pertanto nell'alveo dei controlli di natura collaborativa e di quelli comunque funzionali a prevenire squilibri di bilancio e non può conseguentemente ritenersi lesiva dei parametri invocati, posta la collocazione su piani distinti, seppur concorrenti nella valutazione degli effetti finanziari delle leggi regionali, delle funzioni intestate alla sezione regionale della Corte dei conti rispettivamente dall'art. 33, comma 4, del d.P.R. n. 902 del 1975, da un lato, e dall'impugnato art. 1, comma 2, del d.l. in esame, dall'altro. Da ciò segue la non fondatezza della questione.

6.3.4. Le Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna hanno impugnato i commi 3, 4 e 7 dell'art. 1 del d.l. n. 174 del 2012.

Il comma 3 introduce una verifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi (annuali e pluriennali) e sui rendiconti consuntivi delle Regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale. Tale controllo consiste in un esame di detti bilanci e rendiconti – che sono trasmessi alle competenti sezioni regionali dai presidenti delle Regioni con una propria relazione diretta alla «verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti». La disposizione impugnata fa rinvio ai soli fini, peraltro, delle «modalità e [...] procedure» dell'esame ai commi 166 e seguenti dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), i quali hanno introdotto l'obbligo degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali di trasmettere alle sezioni regionali della Corte dei conti, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, una relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto dell'esercizio di competenza.

Il comma 4 stabilisce che le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai fini della verifica prevista dal comma 3, accertino altresì che detti rendiconti tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla Regione, nonché dei risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario nazionale. Il comma mantiene ferma la disciplina in tema di controlli sugli enti del settore sanitario prevista dall'art. 2, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), dall'art. 2, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e dall'art. 32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Il comma 7 disciplina l'esito dei controlli previsti dai commi 3 e 4, stabilendo che, qualora la sezione regionale competente accerti squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, dalla pronuncia di accertamento da essa emessa discende l'«obbligo», per le amministrazioni interessate, di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito di tale pronuncia, «i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio». Stabilisce altresì che, qualora la Regione (rectius: l'amministrazione interessata, potendosi trattare anche degli enti del Servizio sanitario nazionale) non provveda alla trasmissione dei suddetti

provvedimenti o la verifica degli stessi da parte della sezione regionale di controllo dia esito negativo, «è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria».

Va osservato che i controlli introdotti dagli impugnati commi 3, 4 e 7 hanno carattere successivo, essendo effettuati su documenti di bilancio già approvati. Depongono, univocamente, in tale senso i seguenti argomenti: la locuzione «bilanci preventivi e [...] rendiconti consuntivi» (comma 3) deve ritenersi riferita, in assenza di ulteriori specificazioni, a bilanci e a rendiconti approvati; la preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa (prevista dal comma 7) non può che riferirsi a programmi attuabili, condizione possibile solo in base a documenti di bilancio approvati; il riferimento, sempre al comma 7, ai «provvedimenti» idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, presuppone, ancora una volta, l'esistenza di bilanci e rendiconti approvati (infatti, se la norma avesse riguardato bilanci e rendiconti in corso di approvazione, il legislatore avrebbe fatto riferimento ad «interventi» e non a «provvedimenti correttivi» degli stessi). Nel senso del carattere successivo dei controlli de quibus si sono, in effetti, espresse varie sezioni regionali di controllo della Corte dei conti (si veda, per esempio, sezione regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 243/2013/FRG del 21 ottobre-5 novembre 2013).

Secondo la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, i commi impugnati, dettando una disciplina difforme da quella dell'art. 33 del d.P.R. n. 902 del 1975, cioè dalla normativa di attuazione dello statuto alla quale è riservata la materia dei controlli della Corte dei conti sulla Regione, e, in particolare, prevedendo un controllo di natura non collaborativa ma «coercitiva» in quanto può fare insorgere gli «obblighi di regolarizzazione e [le] sanzioni specifiche» previsti dal comma 7 «che non è ammesso né dallo Statuto e dalle sue norme di attuazione, né dallo stesso Titolo V della Parte seconda della Costituzione, che ha soppresso i controlli ad effetto giuridico preclusivo prima esistenti», viola, oltre al suddetto art. 33 del d.P.R. n. 902 del 1975, l'art. 116 Cost., l'autonomia finanziaria spettante alla Regione ai sensi del Titolo IV del suo statuto speciale e l'art. 65 dello stesso statuto che stabilisce il procedimento per l'adozione della normativa di attuazione statutaria.

Le due ricorrenti deducono poi che gli stessi commi, prevedendo un controllo della Corte dei conti sulla legge regionale, con la quale è approvato il bilancio regionale – controllo che, secondo la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, sarebbe in alcuni casi di costituzionalità in quanto avrebbe come parametri «l'art. 81, l'art. 119, co. 6, i vincoli del patto di stabilità» che «si sovrappone alle competenze della Corte costituzionale (artt. 127 e 134 Cost.)», oltre che a quelle della stessa Corte dei conti in materia di parificazione del rendiconto regionale (Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) o che «determina l'alterazione del regime della legge regionale [...] che è definito da norme di rango costituzionale e non può essere modificato da una fonte legislativa ordinaria» (Regione autonoma Sardegna; si veda anche il punto 6.3.1.4.), violerebbero, secondo la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, gli artt. 127 e 134 Cost. e gli artt. 33 e 36 del d.P.R. n. 902 del 1975; secondo la Regione autonoma Sardegna, l'art. 33 del proprio statuto speciale e l'art. 127 Cost. (la stessa Regione autonoma Sardegna, peraltro, pur richiamando anche l'art. 33 del proprio statuto, correttamente afferma che ad essa si applica, piuttosto ai sensi dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 l'art. 127 Cost., in quanto tale disposizione, stabilendo che il sindacato sulla legittimità costituzionale delle leggi regionali sia esercitato in via successiva, prevede, per tale parte, una forma di autonomia più ampia rispetto a quella già attribuita alla Regione da detto art. 33 dello statuto, che dispone che tale sindacato sia esercitato, invece, in via preventiva).

Le ricorrenti censurano poi specificamente il comma 7 dell'art. 1 del citato decreto-legge.

Secondo la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, tale comma 7 viola l'«autonomia legislativa e finanziaria regionale», perché, col prevedere la sanzione della preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa approvati con legge regionale, «incide sul regime di efficacia delle leggi regionali di settore, che è fissato da norme costituzionali e non è disponibile da parte del legislatore ordinario».

Ad avviso della Regione autonoma Sardegna, l'impugnato comma 7 violerebbe, come già esposto ai punti, rispettivamente, 6.3.1.3. e 6.3.1.6.: a) gli artt. 3, 4 e 5 del suo statuto speciale (i quali enumerano le competenze legislative, rispettivamente, esclusiva, concorrente e integrativa/attuativa della Regione),

l'art. 117, terzo e quarto comma, Cost. (che, «in ragione della clausola di cui all'art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001», conferisce alla Regione ulteriori competenze legislative in via concorrente o residuale), nonché l'art. 6 dello stesso statuto speciale (che stabilisce che la Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie nelle quali ha potestà legislativa) e l'art. 118 Cost., anch'esso «in riferimento all'art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001», perché la preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa da esso prevista «si traduce nell'impossibilità di svolgere le funzioni pubbliche attribuite alla Regione» dalle invocate disposizioni statutarie e costituzionali; b) gli artt. 7 e 8 dello statuto speciale sardo e l'art. 119 Cost. (i quali «assicurano alla Regione autonomia finanziaria qualificata»), l'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione alla materia «coordinamento della finanza pubblica», l'art. 116 Cost., gli artt. 54 e 56 dello statuto speciale e l'art. 10 del d.P.R. n. 21 del 1978 («che prevedono la maggiore autonomia economico-finanziaria della Regione Sardegna [almeno] attraverso la previsione dello speciale procedimento di attuazione statutaria»), gli artt. 3, 4, 5 e 6 dello statuto speciale per la Sardegna e l'art. 117 Cost. («che affidano alla Regione funzioni pubbliche che sarebbero compromesse dal blocco dei programmi di spesa»), perché stabilisce, con norme di dettaglio, un controllo di natura non collaborativa, suscettibile di conseguenze «sanzionatorie e repressive» come la citata preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Infine, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia deduce che il comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge n. 174 del 2012, ove inteso nel senso dell'assenza di strumenti di tutela giurisdizionale avverso le pronunce della Corte dei conti di accertamento delle irregolarità e di verifica negativa dei provvedimenti regionali diretti a rimuovere le stesse e a ripristinare gli equilibri di bilancio, viola gli artt. 24 e 113 Cost.

6.3.4.1. Le censure promosse nei confronti di tutti e tre i commi 3, 4 e 7 dell'art. 1 del decreto-legge in esame devono essere esaminate separatamente con riguardo, da un lato, ai commi 3 e 4, dall'altro, al comma 7. Infatti, tali disposizioni, disciplinando, rispettivamente, le parti, l'oggetto e il parametro del giudizio di controllo (commi 3 e 4) e gli interventi che gli enti controllati sono tenuti a porre in essere in séguito alla pronuncia di tale giudizio nonché le conseguenze della mancata adozione degli stessi (comma 7), presentano contenuti precettivi tra loro autonomi, suscettibili di essere diversamente valutati, anche sul piano della loro legittimità costituzionale.

6.3.4.2. Dette censure, per la parte in cui si riferiscono ai commi 3 e 4, non sono fondate.

6.3.4.2.1. Vanno, anzitutto, rigettate le doglianze, prospettate dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, secondo cui i commi impugnati avrebbero: a) invaso un ambito riservato alla normativa di attuazione dello statuto speciale; b) previsto un controllo di carattere «non [...] collaborativo ma coercitivo».

Infatti, quanto al primo aspetto, si è già visto, al punto 6.3.2., che lo Stato può prevedere, nell'esercizio della potestà legislativa concorrente a esso spettante nella materia «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica» e al fine di realizzare interessi costituzionalmente protetti, forme di controllo della Corte dei conti ulteriori rispetto a quelle disciplinate dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, salvo il limite che esse non contrastino, in modo puntuale, con tale normativa statutaria o di attuazione degli statuti. Né tale limite è stato, nella specie, superato, atteso che il controllo successivo sulla gestione finanziaria regionale previsto dalle disposizioni impuginate si colloca su un piano palesemente distinto rispetto sia al controllo sulla gestione in senso stretto (sentenza n. 179 del 2007) sia al giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione – il quale, analogamente alla verifica del rendiconto generale dello Stato, alla cui disciplina rinvia l'art. 33, comma 3, del d.P.R. n. 902 del 1975, ha natura di controllo preventivo sugli atti (che si conclude con la decisione di parificazione) e non successivo sulla gestione finanziaria previsti dagli invocati artt. 33 e 36 del d.P.R. n. 902 del 1975.

Sotto l'aspetto, poi, del lamentato carattere non collaborativo del controllo previsto, è sufficiente osservare che il controllo sui bilanci e sui rendiconti delle Regioni e degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui agli impugnati commi 3 e 4, considerato in sé – cioè a prescindere da quanto previsto (esclusivamente) dal comma 7 circa gli obblighi discendenti dalla pronuncia del giudizio di controllo e le

conseguenze del mancato rispetto degli stessi – consiste nel mero esame di tali bilanci e rendiconti da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti per la finalità indicata dal comma 3 (cioè «per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti»); esame che è idoneo a evidenziare le disfunzioni eventualmente rilevate ma che non implica, di per sé, alcuna coercizione dell'attività dell'ente sottoposto al controllo (sentenza n. 179 del 2007).

6.3.4.2.2. Sono ugualmente non fondate, sempre per la parte in cui si riferiscono ai commi 3 e 4 dell'art. 1 del medesimo decreto-legge, le censure con le quali le ricorrenti Regioni autonome hanno lamentato che dette disposizioni prevedono un controllo della Corte dei conti che, là dove ha come oggetto i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle Regioni approvati entrambi, come noto, con legge regionale invaderebbe la competenza di questa Corte quale unico organo al quale gli artt. 127 e 134 Cost. attribuiscono il sindacato di costituzionalità delle leggi regionali (Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) e altererebbe il sistema del controllo della legittimità costituzionale delle stesse leggi stabilito dall'art. 127 Cost. (Regione autonoma Sardegna). Va osservato, in proposito, che un dubbio in ordine alla sussistenza di tali violazioni potrebbe insorgere solo laddove il sindacato sulle leggi regionali di approvazione dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni assegnato alla Corte dei conti dagli impugnati commi 3 e 4 fosse suscettibile di produrre effetti giuridici impeditivi dell'efficacia di tali leggi, così come è proprio (art. 136 Cost.) del controllo di costituzionalità delle leggi regionali introdotto dal ricorso del Governo e affidato a questa Corte a norma degli invocati artt. 127 e 134 Cost. Come si è visto al punto 6.3.4.2.1., gli impugnati commi 3 e 4, in sé considerati, prevedono un esame dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni che, avendo come esito la mera segnalazione delle disfunzioni, eventualmente rilevate dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, è invece insuscettibile di incidere sull'efficacia delle leggi regionali con le quali detti bilanci e rendiconti sono approvati. Tale rilievo basta a escludere che gli impugnati commi 3 e 4 abbiano introdotto, in quanto tali, un sindacato di legittimità delle leggi di approvazione dei bilanci regionali idoneo ad incidere sul regime del controllo di costituzionalità delle leggi regionali definito dagli artt. 127 e 134 Cost. e sulle competenze di questa Corte.

6.3.4.3. Le censure aventi a oggetto il comma 7 dell'art. 1 del medesimo decreto-legge, vanno scrutinate separatamente per la parte di tale comma che si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi, rispettivamente delle Regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale. Infatti, la circostanza che i bilanci preventivi e i rendiconti delle Regioni siano approvati, come si è detto, a differenza di quelli degli enti del Servizio sanitario nazionale, con legge (regionale), implica che i controlli sugli stessi si traducano in controlli su una legge, il che pone problemi peculiari in punto di legittimità costituzionale degli stessi.

6.3.4.3.1. Muovendo dalle censure aventi ad oggetto l'impugnato comma 7, per la parte di esso che si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni, devono, anzitutto, essere scrutinate quelle – che è utile trattare in un unico contesto con le quali le ricorrenti hanno dedotto la lesione: dell'«autonomia legislativa [...] regionale» (Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) e della competenza legislativa garantita dagli artt. 3, 4 e 5 del proprio statuto speciale e dall'art. 117, terzo e quarto comma, Cost. (Regione autonoma Sardegna) nonché degli artt. 127 e 134 Cost., in quanto il comma impugnato avrebbe introdotto un sindacato di legittimità costituzionale sulle leggi di approvazione dei bilanci e dei rendiconti regionali che «si sovrappone» a quello spettante a questa Corte (Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) e del (solo) art. 127 Cost. per avere lo stesso comma modificato il sistema del controllo della legittimità costituzionale delle leggi regionali previsto da tale disposizione costituzionale (Regione autonoma Sardegna).

Tali questioni sono fondate nei termini di séguito precisati.

Il comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge n. 174 del 2012 disciplina, come si è detto, gli interventi che gli enti controllati e, tra questi, le Regioni, sono tenuti a porre in essere in séguito alla pronuncia del giudizio di controllo operato dalla Corte dei conti ai sensi dei commi 3 e 4 nonché le conseguenze della mancata adozione degli stessi. In particolare, in base a tale disposizione, dalla pronuncia di accertamento

adottata dalla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti può conseguire l'«obbligo di adottare [...] i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio», cioè, nella specie, l'obbligo di modificare la legge di approvazione del bilancio o del rendiconto mediante i provvedimenti, anch'essi legislativi, necessari per la rimozione delle irregolarità e il ripristino degli equilibri di bilancio. Dall'omissione della trasmissione di detti provvedimenti o dalla verifica negativa della sezione regionale di controllo della Corte dei conti in ordine agli stessi, deriva la preclusione («è preclusa») dell'attuazione dei programmi di spesa per i quali fosse accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria, ciò che equivale, nella sostanza, all'attribuzione, a tali omissioni e verifica negativa, di un vero e proprio effetto impeditivo dell'efficacia della legge regionale in base alla quale dovevano essere realizzati i programmi di spesa la cui attuazione è interdetta.

La disposizione impugnata attribuisce, dunque, alle pronunce di accertamento e di verifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti l'effetto, da un canto, di vincolare il contenuto della produzione legislativa delle Regioni, obbligate a modificare le proprie leggi di bilancio, dall'altro, di inibire l'efficacia di tali leggi in caso di inosservanza del suddetto obbligo (per la mancata trasmissione dei provvedimenti modificativi o per la inadeguatezza degli stessi). Tali effetti non possono essere fatti discendere da una pronuncia della Corte dei conti, le cui funzioni di controllo non possono essere spinte sino a vincolare il contenuto degli atti legislativi o a privarli dei loro effetti. Le funzioni di controllo della Corte dei conti trovano infatti un limite nella potestà legislativa dei Consigli regionali che, in base all'assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione, la esercitano in piena autonomia politica, senza che organi a essi estranei possano né vincolarla né incidere sull'efficacia degli atti che ne sono espressione (salvo, beninteso, il sindacato di costituzionalità delle leggi regionali spettante alla Corte costituzionale). La Corte dei conti, d'altro canto, è organo che come, in generale, la giurisdizione e l'amministrazione è sottoposto alla legge (statale e regionale); la previsione che una pronuncia delle sezioni regionali di controllo di detta Corte possa avere l'effetto di inibire l'efficacia di una legge si configura, perciò, come palesemente estranea al nostro ordinamento costituzionale e lesiva della potestà legislativa regionale.

L'impugnato comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge n. 174 del 2012, nella parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni, contrasta pertanto, anzitutto, con gli invocati parametri costituzionali e statutari che garantiscono alle Regioni la potestà legislativa nelle materie di loro competenza.

Quanto alle censure di violazione degli artt. 127 e 134 Cost., va rammentato che il controllo, da parte delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti, sulle leggi regionali con le quali sono approvati i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle Regioni è diretto – in base alla norma in esame – alla «verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti» (art. 1, comma 3, del decreto-legge suddetto). Tale controllo ha, dunque, come parametro, almeno in parte, norme costituzionali; in particolare, oltre all'art. 119, sesto comma, Cost., espressamente indicato, l'art. 81 Cost., che dei menzionati «equilibri economico-finanziari», anche delle Regioni, costituisce la garanzia costituzionale. Il giudizio di controllo svolto dalle competenti sezioni regionali della Corte dei conti si configura quindi, almeno per la parte in cui si svolge alla stregua di norme costituzionali, come un sindacato di legittimità costituzionale delle leggi regionali di approvazione dei bilanci e dei rendiconti, al quale l'impugnato comma 7 riconnette, come si è ricordato, la possibile inibizione dell'efficacia di dette leggi. In tale modo, la disposizione impugnata ha introdotto una nuova forma di controllo di legittimità costituzionale delle leggi che illegittimamente si aggiunge a quello effettuato dalla Corte costituzionale, alla quale l'art. 134 Cost. affida in via esclusiva il compito di garantire la legittimità costituzionale della legislazione (anche regionale) attraverso pronunce idonee a determinare la cessazione dell'efficacia giuridica delle leggi dichiarate illegittime (sul principio dell'unicità della giurisdizione costituzionale, «che non tollera deroghe o attenuazioni di alcun genere», sentenza n. 31 del 1961, nonché sentenze n. 6 del 1970, n. 21 del 1959, n. 38 del 1957, sulla giurisdizione dell'Alta Corte per la Regione siciliana). Da ciò la lesione anche dell'art. 134 Cost., la quale determina una compromissione delle attribuzioni costituzionali delle

Regioni, atteso che il controllo di legittimità costituzionale che la norma impugnata attribuisce alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti in violazione di detta disposizione della Costituzione ha a oggetto, specificamente, le leggi con le quali le Regioni approvano i propri bilanci e rendiconti.

L'art. 1, comma 7, del decreto-legge in esame, deve, quindi, essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni. Va precisato che tale dichiarazione, essendo fondata anche sulla violazione di disposizioni della Costituzione, ha efficacia, con riguardo all'applicazione di detta norma, per tutte le Regioni, a statuto ordinario e a statuto speciale, nonché per le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Le ulteriori questioni promosse dalle ricorrenti nei confronti di tale disposizione, per la parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni, sono assorbite.

6.3.4.3.2. Passando all'esame delle censure che hanno a oggetto il comma 7 dell'art. 1 del medesimo decreto-legge per la parte che si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli enti del Servizio sanitario nazionale, vanno anzitutto esaminate quelle con le quali le ricorrenti hanno denunciato detto comma in riferimento: a) all'art. 33 del d.P.R. n. 902 del 1975, all'art. 116 Cost., all'autonomia finanziaria riconosciuta alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dal Titolo IV del suo statuto speciale e all'art. 65 dello stesso statuto, perché, senza seguire la procedura stabilita dallo statuto speciale per l'adozione della normativa di attuazione statutaria (art. 65), prevede un controllo diverso da quello definito dalla vigente normativa di attuazione (art. 33 del d.P.R. n. 902 del 1975) e di natura non collaborativa, ma «coercitiva» (Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia); b) alle competenze legislative e amministrative garantite alla Regione autonoma Sardegna, rispettivamente, dagli artt. 3, 4 e 5 del proprio statuto speciale e dall'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., nonché dall'art. 6 dello stesso statuto speciale e dall'art. 118 Cost., perché la preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa da esso prevista «si traduce nell'impossibilità di svolgere le funzioni pubbliche attribuite alla Regione» da tali disposizioni statutarie e costituzionali (Regione autonoma Sardegna); c) agli artt. 7 e 8 dello statuto speciale per la Sardegna e all'art. 119 Cost. (i quali «assicurano alla Regione autonomia finanziaria qualificata»), all'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione alla materia «coordinamento della finanza pubblica», all'art. 116 Cost., agli artt. 54 e 56 dello stesso statuto speciale sardo e all'art. 10 del d.P.R. n. 21 del 1978 («che prevedono la maggiore autonomia economico-finanziaria della Regione Sardegna [almeno] attraverso la previsione dello speciale procedimento di attuazione statutaria»), agli artt. 3, 4, 5 e 6 dello statuto speciale per la Sardegna e all'art. 117 Cost. («che affidano alla Regione funzioni pubbliche che sarebbero compromesse dal blocco dei programmi di spesa»), perché stabilisce, con norme di dettaglio (nella materia «coordinamento della finanza pubblica»), un controllo di natura non collaborativa suscettibile di conseguenze «sanzionatorie e repressive».

Le questioni non sono fondate.

La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia deduce, anzitutto, che lo Stato non potrebbe, senza seguire la procedura stabilita dallo statuto speciale per l'adozione della normativa di attuazione statutaria, prevedere controlli diversi da quelli definiti dalla vigente normativa di attuazione.

Tale doglianza non è fondata per le ragioni ampiamente esposte ai punti 3., 6.3.2., e 6.3.4.2.1. Si è visto, infatti, in quelle sedi, che lo Stato, nell'esercizio della propria competenza a dettare i principi fondamentali nella materia «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica» e, al fine di realizzare interessi costituzionalmente protetti, ben può prevedere forme di controllo della Corte dei conti ulteriori rispetto a quelle disciplinate dagli statuti speciali e dalla relative norme di attuazione, salvo che esse contrastino, in modo puntuale, con tale normativa statutaria o di attuazione degli statuti. Tale contrasto in particolare, con l'art. 33 del d.P.R. n. 902 del 1975 come visto al punto 6.3.4.2.1. è, nella specie, insussistente.

Le ricorrenti Regioni autonome lamentano poi che, in violazione degli invocati parametri, gli esiti del controllo operato dalle competenti sezioni regionali della Corte dei conti previsti dal comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge in esame avrebbero natura non collaborativa, ma «coercitiva» (Regione

autonoma Friuli-Venezia Giulia) e consisterebbero in «conseguenze sanzionatorie e repressive» (Regione autonoma Sardegna). La Regione autonoma Sardegna aggiunge che detti esiti potrebbero comportare «l'impossibilità di svolgere le funzioni pubbliche attribuite alla Regione».

Tali doglianze non sono fondate.

Come questa Corte ha ripetutamente affermato (sentenze n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007), il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti e, in particolare, quello che questa è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità – da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie – e ha lo scopo, in una prospettiva non più statica (com'era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie.

Per l'effettivo conseguimento di tale scopo, l'impugnato comma 7 ha stabilito come già visto al punto 6.3.4.3.1., con riguardo alla parte di tale comma che si riferisce agli esiti del controllo sui bilanci delle Regioni che l'accertamento, da parte delle sezioni regionali della Corte dei conti, delle carenze di maggiore gravità elencate dal comma stesso, fa sorgere l'obbligo, in capo all'ente controllato, di adottare i provvedimenti di modificazione del bilancio o del rendiconto necessari per la rimozione delle irregolarità e il ripristino degli equilibri di bilancio. Lo stesso comma 7 prevede poi come pure si è visto al punto 6.3.4.3.1. che l'inosservanza di detto obbligo, per la mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o per la inadeguatezza degli stessi, ha l'effetto di precludere l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria. Si tratta, dunque, di effetti attribuiti dalla disposizione impugnata alle pronunce di accertamento della Corte dei conti chiaramente cogenti nei riguardi degli enti del Servizio sanitario nazionale e, nel caso di inosservanza degli obblighi a questi imposti, inibitori, pro parte, dell'efficacia dei bilanci da essi approvati.

Siffatti esiti del controllo sulla legittimità e sulla regolarità dei conti degli enti del Servizio sanitario nazionale sono volti a evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio di tali enti. Essi comportano, in tutta evidenza, una limitazione dell'autonomia degli enti del Servizio sanitario nazionale, che, tuttavia come questa Corte ha già incidentalmente rilevato nella sentenza n. 60 del 2013 si giustifica «in forza del diverso interesse alla legalità costituzionale-finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito [...] in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost.», anche in considerazione delle esigenze di rispetto dei vincoli posti dal diritto dell'Unione europea. La ragionevolezza, in funzione della tutela dell'indicato interesse alla legalità costituzionale-finanziaria e dell'unità economica della Repubblica, degli esiti del controllo finanziario della Corte dei conti sui bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale previsti dall'impugnato comma 7 – i quali consentono di garantire il rispetto dei menzionati interessi costituzionali anche quando l'ente controllato non vi provveda spontaneamente – comporta l'infondatezza delle doglianze avanzate dalle ricorrenti in ordine al carattere «coercitivo» e «sanzionatorio e repressivo» degli stessi. Tale conclusione, del resto, è ancor più valida a séguito dell'imposizione a tutte le pubbliche amministrazioni, ad opera della legge cost. n. 1 del 2012, della fondamentale regola dell'equilibrio dei bilanci (art. 97, primo comma, Cost., nel testo modificato dalla citata legge costituzionale), del cui rispetto la copertura e la sostenibilità finanziaria della spesa costituiscono essenziali presidi.

La Regione autonoma Sardegna lamenta, infine, che l'impugnato comma 7 eccederebbe dai limiti propri di un principio fondamentale della materia «coordinamento della finanza pubblica» in quanto avrebbe natura di norma di dettaglio.

Neanche tale doglianza è fondata.

Questa Corte ha costantemente affermato la possibilità per il legislatore statale di prevedere, nell'esercizio della propria competenza legislativa a determinare i principi fondamentali della materia «coordinamento della finanza pubblica», forme di controllo finanziario della Corte dei conti sugli enti

territoriali e sugli enti del Servizio sanitario nazionale, le quali trovino fondamento, come nella specie (punto 6.3.2.), negli artt. 28, 81, 97, primo comma, 100, secondo comma, e 119 Cost. (sentenze n. 219 e n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007, n. 267 del 2006, n. 29 del 1995). Tale competenza legislativa dello Stato comprende anche la determinazione degli esiti dei predetti controlli e, in particolare, la disciplina degli effetti delle pronunce adottate dalla Corte dei conti a conclusione del giudizio di controllo, in quanto parte integrante del medesimo. La Corte dei conti, del resto, è un Istituto che, ancorché posto al servizio dello Stato-ordinamento e non già soltanto dello Stato-apparato (sentenze n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 267 del 2006, n. 29 del 1995), appartiene pur sempre all'ordinamento statale (sentenza n. 224 del 1999): ciò esclude che il contenuto e gli effetti delle sue pronunce possano essere disciplinati dal legislatore regionale. L'impugnato comma 7, pertanto, stabilendo, come visto, gli esiti del controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti del Servizio sanitario nazionale, costituisce un principio fondamentale della materia «coordinamento della finanza pubblica».

6.3.4.3.3. Sempre in ordine all'impugnazione del comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge in esame per la parte che si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli enti del Servizio sanitario nazionale, va, in ultimo, esaminata la censura con la quale la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia lamenta che tale disposizione, ove intesa nel senso dell'assenza di strumenti di tutela giurisdizionale avverso le pronunce della Corte dei conti di accertamento delle irregolarità e di verifica negativa dei provvedimenti regionali, violerebbe gli artt. 24 e 113 Cost.

Come visto al punto 6.3.4.3.2., il comma impugnato, allo scopo di assicurare l'effettività dei controlli finanziari della Corte dei conti, ha attribuito alle pronunce di accertamento delle sezioni regionali di controllo della stessa Corte, da esso previste, effetti non meramente collaborativi – come quelli che rimettono agli stessi enti controllati l'adozione delle misure necessarie a rimuovere le irregolarità o le disfunzioni segnalate – ma imperativi nei riguardi degli enti del Servizio sanitario nazionale e, nel caso di inosservanza degli obblighi imposti, inibitori dell'azione amministrativa degli stessi enti. Tali pronunce delle sezioni regionali della Corte dei conti possono, perciò, ledere le situazioni giuridiche soggettive degli enti del Servizio sanitario nazionale. Ne discende che contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nei confronti delle stesse situazioni giuridiche soggettive non può essere esclusa la garanzia della tutela dinanzi al giudice assicurata dal fondamentale principio dell'art. 24 Cost. (sentenza n. 470 del 1997). Resta, perciò, in discussione, non già l'an, ma soltanto il quomodo di tale tutela. L'identificazione di tale tutela costituisce, tuttavia, un problema interpretativo della normativa vigente la cui risoluzione esula, ovviamente, dall'oggetto del presente giudizio. La questione promossa dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è, quindi, infondata, non comportando la disposizione impugnata alcun vulnus al diritto di agire in giudizio, da ritenere, invece, garantito.

6.3.5. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia impugna anche il comma 4 dell'art. 1 del d.l. n. 174 del 2012.

Secondo la ricorrente, la norma impugnata, regolando «la struttura del rendiconto della Regione», violerebbe l'art. 4, numero 1), dello statuto speciale di autonomia – che attribuisce alla Regione la potestà legislativa primaria nella materia «ordinamento degli Uffici», che «comprende la contabilità regionale» o l'art. 117, quarto comma, Cost., «se ritenuto più favorevole».

La questione non è fondata.

Come si è esposto al punto 2., le disposizioni dell'art. 1 del d.l. in esame costituiscono norme di principio in materia di «armonizzazione dei bilanci e coordinamento della finanza pubblica», opponibili anche al legislatore dotato di autonomia particolare. Ne consegue che il legislatore statale ben può, legittimamente, dettare norme di principio le quali prevedono che le introdotte verifiche sui rendiconti includano anche le partecipazioni in società controllate, alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla Regione, nonché i risultati della gestione degli enti del Servizio sanitario nazionale, senza con ciò invadere l'ambito di competenza riservato alla potestà legislativa primaria della Regione. Ciò risponde anzitutto all'esigenza, può volte ribadita da questa Corte, di porre quei principi funzionali a garantire l'armonizzazione dei bilanci e dei conti degli

enti territoriali che trovano espresso radicamento nel titolo competenziale individuato dall'art. 117, terzo comma, Cost., e sono pertanto opponibili anche al legislatore dotato di autonomia particolare. Pertanto quest'ultimo non risulta, al di là di detti principi, vincolato nelle modalità di redazione del rendiconto stesso, né leso in ambiti di competenza riservati alla sua potestà legislativa primaria. Detta armonizzazione, secondo la giurisprudenza di questa Corte, risulta altresì funzionale a garantire il raffronto tra i bilanci pubblici degli enti territoriali, specie per prevenire squilibri di bilancio in riferimento agli artt. 81 e 119 Cost. e garantire il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica cui partecipano anche le autonomie speciali (ex plurimis, sentenze n. 60 del 2013 e n. 425 del 2004).

Non sussiste pertanto il censurato contrasto.

6.3.6.– È impugnato anche il comma 5 dell'art. 1 del citato decreto-legge, il quale prevede che il rendiconto generale della Regione sia parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi degli artt. 39 e 41 del testo unico approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti). Sono rispettivamente invocati, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia l'art. 116 Cost., il Titolo IV dello statuto di autonomia e l'art. 33, comma 3, del d.P.R. n. 902 del 1975, che, tra l'altro, attribuisce alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti le decisioni in materia di parificazione del rendiconto generale della Regione ai sensi degli artt. 39 e 41 del citato regio decreto n. 1214 del 1934; e, dalla Regione autonoma Sardegna, gli artt. 7 e 8 dello statuto di autonomia (che disciplinano l'autonomia finanziaria della Regione) e l'art. 119 Cost. (anche in relazione all'art. 10 del d.P.R. n. 21 del 1978, che disciplina il "giudizio di verifica" sul rendiconto generale della Regione da parte della sezione regionale della Corte dei conti).

La questione non è fondata.

Nel caso in esame, la norma impugnata non è lesiva dell'autonomia regionale e degli invocati parametri costituzionali e statutari, dal momento che le Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna hanno già a suo tempo introdotto discipline sostanzialmente analoghe al giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione, previsto dagli artt. 39 e 41 del richiamato testo unico approvato con il regio decreto n. 1214 del 1934, secondo un modulo procedimentale sostanzialmente analogo a quello introdotto dalla norma in esame. Da ciò segue che, nei confronti delle Regioni ricorrenti, non sussiste alcun obbligo di adeguamento, in conseguenza del comma 16 dell'art. 1 del decreto-legge n. 174 del 2012, all'impugnato comma 5 dello stesso articolo.

6.3.7.– La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia censura anche il comma 6 dell'art. 1 del suddetto decreto-legge, il quale dispone che «il Presidente della regione trasmette ogni dodici mesi alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La relazione è, altresì, inviata al presidente del consiglio regionale».

La ricorrente si duole della lesione dell'art. 4, numero 1), del proprio statuto di autonomia, che attribuisce alla Regione la potestà legislativa primaria nella materia «ordinamento degli Uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto», dell'art. 33, comma 1, del d.P.R. n. 902 del 1975 (che disciplina i controlli della Corte dei conti nella Regione Friuli-Venezia Giulia), nonché della lesione dell'«autonomia organizzativa regionale».

Osserva la Regione ricorrente che le menzionate "Linee guida" sembrerebbero riguardare non già la relazione annuale, ma il sistema dei controlli interni, sicché è possibile che il legislatore statale sia incorso in un lapsus calami (in luogo di «adottato» dovrebbe leggersi «adottata»); in caso contrario, ad avviso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, la disposizione in parola, essendo riconducibile all'ambito materiale dell'organizzazione regionale, violerebbe l'art. 4, numero 1), del proprio statuto di autonomia o l'art. 117, quarto comma, Cost., «se ritenuto più favorevole» ai sensi dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.

La questione non è fondata.

Come osservato dalla ricorrente nella memoria depositata l'8 novembre 2013, l'impugnato comma 6 è stato attuato con la delibera della Corte dei conti, sezione delle autonomie, 11 febbraio 2013, n. 5, recante «Linee guida per la relazione annuale del Presidente della regione sulla regolarità della gestione, sull'efficacia e adeguatezza del sistema dei controlli interni, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012». La disposizione censurata deve, pertanto, essere interpretata nel senso che le «Linee guida» non riguardano il sistema dei controlli interni, ma la relazione annuale del Presidente della Regione, in conformità, del resto, ai lavori preparatori. Ne consegue che la norma impugnata sfugge alla censura della ricorrente.

La questione promossa, in via subordinata, in riferimento all'art. 33, comma 1, del d.P.R. n. 902 del 1975, non è fondata.

La suddetta relazione del Presidente della Regione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni, ben lungi dal sovrapporsi all'ambito competenziale preservato dal parametro invocato, costituisce istituto funzionale a garantire quel raccordo tra controlli interni ed esterni, finalizzati a garantire il rispetto dei parametri costituzionali e di quelli posti dal diritto dell'Unione europea (ex plurimis, sentenze n. 267 del 2006, n. 181 del 1999, n. 470 del 1997, n. 29 del 1995), estensibili anche alle autonomie speciali (sentenze n. 60 del 2013 e n. 179 del 2007).

6.3.8.– La Regione autonoma Sardegna censura anche il comma 8 dell'art. 1 del d.l. n. 174 del 2012, il quale prevede che le relazioni redatte dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti siano «trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze per le determinazioni di competenza», lamentando la lesione degli artt. 7 e 8 del proprio statuto di autonomia e dell'art. 119 Cost. (che assicurano «autonomia finanziaria qualificata» alla Regione), dell'art. 117, terzo comma, Cost. (che disciplina la potestà legislativa regionale in materia di «coordinamento della finanza pubblica»), degli artt. 3, 4, 5 e 6 dello statuto e dell'art. 117 Cost. (che attribuiscono alla Regione funzioni legislative e amministrative), in quanto la norma impugnata prevedrebbe un controllo di natura non collaborativa e suscettibile di determinare conseguenze «sanzionatorie e repressive» quali la trasmissione delle relazioni delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze «per le determinazioni di competenza».

La questione è inammissibile.

La censura, rivolta invero al comma 8, unitamente all'impugnato comma 7, si connota per la genericità dei motivi, non sorretti da adeguate argomentazioni, atteso che la ricorrente Regione autonoma Sardegna non spiega in alcun modo quali sarebbero le «determinazioni di competenza» della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze di cui si duole e le asserite conseguenze «sanzionatorie e repressive» che sarebbero lesive dell'autonomia regionale.

È principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che il ricorso in via principale non solo «deve identificare esattamente la questione nei suoi termini normativi», indicando «le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della questione di costituzionalità», ma deve, altresì, «contenere una seppur sintetica argomentazione di merito a sostegno della richiesta declaratoria di incostituzionalità della legge» (ex plurimis, sentenze n. 40 del 2007, n. 139 del 2006; nonché ordinanza n. 123 del 2012), ponendosi la esigenza di una adeguata motivazione a supporto della impugnativa «in termini perfino più pregnanti nei giudizi diretti che in quelli incidentali» (tra le tante, sentenze n. 139 del 2006 e n. 450 del 2005; nonché ordinanza n. 123 del 2012). Da ciò segue l'inammissibilità della questione (tra le tante, sentenze n. 41 del 2013; n. 114 del 2011; n. 310 del 2010).

6.3.9.– Le ricorrenti Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna impugnano anche l'art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, del decreto-legge in esame, che disciplinano procedimenti di controllo sui gruppi consiliari dei consigli regionali.

Occorre anzitutto ribadire, come detto al punto 6.3.2., che, con i commi impugnati, il legislatore statale ha adeguato il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle Regioni, previsto dagli artt. 3, comma 5, della legge n. 20 del 1994 e 7, comma 7, della legge n. 131 del 2003, al duplice fine – indicato dal comma 1 dell'art. 1 del suddetto decreto-legge – del rafforzamento del coordinamento della finanza pubblica e della garanzia del rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza del nostro Paese all'Unione europea. Da ciò segue la non fondatezza delle censure mosse dalle ricorrenti in riferimento a tutti i parametri costituzionali (art. 116 Cost.), statutari e delle relative norme di attuazione evocati (artt. 54 e 56 dello statuto speciale per la Sardegna), le quali muovono dal presupposto errato che si tratti delle uniche fonti con le quali i controlli in parola possano essere disciplinati.

Quanto agli altri parametri evocati dalle ricorrenti, al fine di meglio inquadrare le questioni sottoposte all'esame della Corte, occorre osservare che le censure mosse dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna si basano sul presupposto che sussista un loro titolo di competenza esclusivo per la disciplina dei gruppi consiliari del consiglio regionale (e dei relativi controlli), desumibile dagli invocati parametri relativi all'autonomia legislativa e amministrativa della Regione (art. 117 Cost. e artt. 3, 4, 5 e 6 dello statuto speciale per la Sardegna), dall'autonomia finanziaria della Regione (art. 119 Cost. e artt. 7 e 8 dello statuto speciale per la Sardegna, di cui l'autonomia contabile del consiglio regionale sarebbe diretto riflesso), dalla fonte statutaria e dalla riserva da esso posta in favore della legge statutaria, di cui la disciplina dettata dal regolamento consiliare in materia di gruppi sarebbe diretto svolgimento (artt. 16, 17 e 18 dello statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia e art. 5 della legge statutaria n. 17 del 2007 del Friuli-Venezia Giulia; art. 15 dello statuto speciale per la Sardegna, che riserva alla legge regionale la determinazione della forma di governo, a cui sarebbe riconducibile l'attività dei gruppi consiliari e la disciplina dei contributi loro corrisposti; art. 26 dello statuto speciale per la Sardegna, che riserva alla legge regionale la fissazione dell'indennità di carica dei singoli consiglieri, ambito a cui sarebbe riconducibile anche la materia dell'erogazione dei contributi e dei controlli sui gruppi consiliari, onde assicurare l'indipendenza dei consiglieri ai sensi degli artt. 23 e 24 dello statuto), dall'ambito materiale riservato alle norme di attuazione che esaurirebbe il novero dei controlli costituzionalmente legittimi sui gruppi consiliari (art. 33 dello statuto per la Sardegna e art. 127 Cost.; art. 56, in combinato disposto con l'art. 7, dello statuto per la Sardegna; art. 116 Cost. e artt. 4 e 5 del d.P.R. n. 21 del 1978).

6.3.9.1. – I presupposti da cui muovono le ricorrenti non possono essere condivisi. Quanto ai caratteri dell'autonomia organizzativa e contabile dei consigli regionali, questa Corte ha infatti costantemente affermato la diversità di posizione e funzioni degli organi del Parlamento nazionale rispetto a quelli delle altre assemblee elettive (tra le tante, sentenze n. 306 e n. 106 del 2002). Tale orientamento è stato espressamente sviluppato sotto molteplici profili, inerenti alla posizione delle assemblee legislative nel sistema costituzionale e alla loro organizzazione, nonché al piano dei controlli e dei giudizi attribuiti alla Corte dei conti. Al riguardo, è stato ad esempio affermato che «non è possibile [...] considerare estesa ai consigli regionali la deroga, rispetto alla generale sottoposizione alla giurisdizione contabile, che si è ritenuto operare, per ragioni storiche e di salvaguardia della piena autonomia costituzionale degli organi supremi, nei confronti delle Camere parlamentari, della Presidenza della Repubblica e della Corte costituzionale» (sentenza n. 292 del 2001, con richiami anche alle sentenze n. 110 del 1970 e n. 129 del 1981).

Ne consegue che, stando alla giurisprudenza di questa Corte, le assemblee elettive delle Regioni si differenziano, anche sul piano dell'autonomia organizzativa e contabile, dalle assemblee parlamentari, atteso che i consigli regionali godono bensì, in base a norme costituzionali, di talune prerogative analoghe a quelle tradizionalmente riconosciute al Parlamento, ma, al di fuori di queste espresse previsioni, non possono essere assimilati ad esso, quanto meno ai fini della estensione di una disciplina che si presenta essa stessa come eccezionale e derogatoria (sentenze n. 292 del 2001 e n. 81 del 1975). Anche la sentenza n. 143 del 1968, richiamata dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, pur affermando l'indipendenza dell'assemblea regionale, nega la suddetta assimilazione.

Alla luce della richiamata giurisprudenza di questa Corte, occorre ora procedere allo scrutinio delle norme impuginate, distinguendo le censure rivolte ai singoli commi censurati (9, 10, 11 e 12 dell'art. 1).

6.3.9.2.– Il comma 9 dell’art. 1 del citato decreto-legge, disciplina il rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari e la relativa articolazione, prevedendo che ciascun gruppo consiliare approvi un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee-guida deliberate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012 (Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213); ciò al fine di assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità (con l’indicazione delle risorse trasferite e dei titoli in base ai quali sono effettuati i trasferimenti).

Le questioni relative al comma 9 dell’art. 1 del citato decreto-legge non sono fondate.

La disposizione censurata non risulta lesiva, alla luce della richiamata giurisprudenza della Corte, dei parametri costituzionali e statutari invocati dalle ricorrenti, posti a presidio dell’autonomia regionale, di cui il consiglio costituisce la principale espressione rappresentativa.

Al riguardo, occorre premettere che il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale. A tal fine, il legislatore ha predisposto questa analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell’utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell’effettivo impiego, senza ledere l’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo. Il sindacato della Corte dei conti assume infatti, come parametro, la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza, e deve pertanto ritenersi documentale, non potendo addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, nei limiti del mandato istituzionale.

I parametri evocati dalle ricorrenti preservano un ambito competenziale rimesso a fonti di autonomia che non risulta in alcun modo leso dall’introdotta tipologia di controlli che sono meramente “esterni” e di natura documentale. Da ciò segue l’infondatezza delle questioni.

6.3.9.3.– Passando ora all’esame delle specifiche censure, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia impugna l’art. 1, comma 9, del d.l. n. 174 del 2012, anche in riferimento all’art. 117, sesto comma, Cost., che, riservando allo Stato la potestà regolamentare nelle sole materie di legislazione esclusiva, determinerebbe «il divieto di fonti secondarie statali nella materie regionali», atteso che la disposizione impugnata, prevedendo che la struttura del rendiconto dei gruppi consiliari sia stabilita dalle “Linee guida”, deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, demanderebbe a detti organi l’esercizio di un potere «sostanzialmente normativo» anziché ricorrere alla legge.

La questione non è fondata.

La norma impugnata ha avuto attuazione con il citato d.P.C.m. 21 dicembre 2012. Quest’ultimo risulta, invero, privo di contenuto normativo, limitandosi ad indicare i criteri e le regole tecniche volte a soddisfare quelle esigenze di omogeneità nella redazione dei rendiconti annuali di esercizio dei gruppi consiliari.

Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente affermato che dette esigenze di armonizzazione nella redazione dei documenti contabili sono strumentali a consentire la corretta raffrontabilità dei conti (tra le tante, sentenza n. 138 del 2013); ciò in quanto «la codificazione di parametri standardizzati» è funzionale a consolidare, sotto il profilo contabile, «le risultanze di tutti i conti regionali in modo uniforme e trasparente così da assicurare non solo dati finanziari complessivi e comparativi attendibili, bensì anche strumenti conoscitivi per un efficace coordinamento della finanza pubblica», inscindibilmente connessa alla «disciplina delle regole di natura contabile che nell’ambito della finanza pubblica allargata sono serventi alla funzione statale di monitoraggio e vigilanza sul rispetto dei complessivi obiettivi» (ex plurimis, sentenze n. 309 e n. 176 del 2012; n. 52 del 2010).

Non sussiste, pertanto, il censurato contrasto.

6.3.9.4.– Le Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna impugnano specificamente i commi 10 e 11 dell'art. 1 del decreto-legge sopra indicato, nella parte in cui attribuiscono competenze al Presidente della Giunta regionale circa la trasmissione dei rendiconti dei gruppi consiliari alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, deducendo, rispettivamente, la violazione dell'art. 12 dello statuto del Friuli-Venezia Giulia, che rimette alla legge statutaria la disciplina dei rapporti tra gli organi della Regione, e degli artt. 15 e 35 dello statuto per la Regione Sardegna – sia pure limitatamente all'impugnato comma 10 – che disciplinano il rapporto tra il Presidente della Regione Sardegna e il Consiglio regionale, in quanto sarebbe “ribaltato” il rapporto intercorrente tra i due organi.

La questione è fondata nei termini di seguito precisati.

Le norme censurate individuano nel Presidente della Giunta l'organo della Regione titolare di determinate funzioni, violando conseguentemente i parametri statuari evocati dalle ricorrenti. Questa Corte ha infatti costantemente affermato che il legislatore statale non può individuare l'organo della Regione titolare di determinate funzioni, ancorché, nel caso in esame, al solo fine di raccolta e trasmissione degli atti in parola (ex plurimis, sentenze n. 22 del 2012, punto 6. del Considerato in diritto, nonché n. 201 del 2008 e n. 387 del 2007).

Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale:

– del comma 10, primo periodo, nella parte in cui prevede il coinvolgimento del Presidente della Giunta nella procedura relativa alla trasmissione dei rendiconti dei gruppi consiliari alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, limitatamente alle parole «che lo trasmette al presidente della Regione»;

– del comma 10, secondo periodo, nella parte in cui prevede il coinvolgimento del Presidente della Giunta nella procedura relativa alla trasmissione delle delibere sugli effettuati controlli della sezione regionale della Corte dei conti ai gruppi consiliari, limitatamente alle parole «al presidente della regione per il successivo inoltro» (conformemente, tra le tante, sentenze n. 50 del 2013; n. 52 del 2012; n. 217 del 2011; n. 269 del 2007; n. 85 del 1990).

6.3.9.5.– Quanto alle censure rivolte al comma 11, primo periodo, nella parte in cui individua nel Presidente della Giunta il destinatario degli eventuali rilievi formulati dalla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti in esito ai riscontri sui rendiconti dei gruppi consiliari, occorre rilevare che le fonti di autonomia e gli evocati parametri statuari, nonché le norme dei regolamenti consiliari, espressamente richiamati dalle ricorrenti, individuano nel Presidente del Consiglio regionale l'unico organo legittimato alla rappresentanza dell'assemblea elettiva, tra l'altro quale garante dell'autonomia consiliare.

La questione è fondata nei termini di seguito precisati.

Questa Corte ha costantemente affermato il nesso di ausiliarità della Corte dei conti – specie nell'esercizio delle funzioni di “controllo referto” – nei confronti delle assemblee elettive, anche in specifico riferimento alle autonomie speciali (tra le tante, sentenza n. 267 del 2006).

Ne consegue che, stando alla richiamata giurisprudenza di questa Corte, il legislatore statale ben può legittimamente individuare il Presidente del Consiglio regionale quale organo titolare di funzioni inerenti alla trasmissione del rendiconto di ciascun gruppo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale del comma 11, primo periodo, nella parte in cui individua il "presidente della regione", anziché il "presidente del consiglio regionale", quale destinatario della comunicazione affinché, in caso di riscontrate irregolarità, si provveda alla regolarizzazione del rendiconto di esercizio del gruppo consiliare precedentemente trasmesso.

6.3.9.6.– Le Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna impugnano i commi 11 e 12 dell'art. 1 del decreto-legge citato, lamentando la lesione degli ulteriori parametri richiamati al punto 6.3.9.

Al fine di procedere allo scrutinio delle norme impugnate, occorre distinguere le censure rivolte nei confronti dei diversi periodi in cui si articolano i commi censurati.

La questione relativa al comma 11, primo e secondo periodo, non è fondata.

Le disposizioni impugnate, nella parte in cui disciplinano le modalità di svolgimento dei controlli della sezione regionale sui rendiconti di esercizio dei gruppi consiliari – salvo quanto deciso supra, ai punti 6.3.9.4. e 6.3.9.5. – rimangono nell'alveo tracciato dalla più volte richiamata giurisprudenza di questa Corte circa il necessario carattere dei suddetti controlli, a cui è riconducibile anche il controllo meramente documentale sui rendiconti dei gruppi consiliari.

Anche il comma 11, ultimo periodo, nella parte in cui introduce l'obbligo di restituzione delle somme ricevute, in caso di accertate irregolarità in esito ai controlli sui rendiconti, sfugge alle censure delle Regioni ricorrenti.

Contrariamente alla sanzione della decadenza dal diritto all'erogazione delle risorse per il successivo esercizio annuale, l'obbligo di restituzione può infatti ritenersi anzitutto principio generale delle norme di contabilità pubblica. Esso risulta strettamente correlato al dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari.

Detto obbligo è circoscritto dalla norma impugnata a somme di denaro ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale, che vanno quindi restituite, in caso di omessa rendicontazione, atteso che si tratta di risorse della cui gestione non è stato correttamente dato conto secondo le regole di redazione del rendiconto. Ne consegue che l'obbligo di restituzione discende causalmente dalle riscontrate irregolarità nella rendicontazione. Conseguentemente – sulla base del suddetto nesso di causalità – l'obbligo di restituzione risulta riconducibile alla richiamata procedura di controllo legittimamente istituita dal legislatore. Da ciò segue che, per gli stessi motivi esposti al punto 6.3.9.2., non sussistono i censurati contrasti.

6.3.9.7.– Occorre ora procedere allo scrutinio del comma 11 dell'impugnato art. 1 del decreto-legge in esame, limitatamente al terzo periodo, il quale prevede che, in caso di riscontrate irregolarità da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, il gruppo consiliare che non provveda alla regolarizzazione del rendiconto entro il termine fissato decada, per l'anno in corso (quindi per l'esercizio successivo a quello rendicontato), dal diritto all'erogazione di risorse da parte del consiglio regionale.

L'Avvocatura generale dello Stato rileva che l'eventuale decadenza dal diritto all'erogazione di risorse da parte del Consiglio regionale, nel caso in cui il gruppo consiliare non provveda tempestivamente alla regolarizzazione, rientrerebbe nell'indispensabile funzione di vigilanza funzionale ad assicurare l'effettività del controllo (è richiamata ancora la sentenza n. 179 del 2007). Tale rilievo non può essere accolto.

La questione è fondata.

L'impugnato comma 11 introduce una misura repressiva di indiscutibile carattere sanzionatorio che consegue ex lege, senza neppure consentire che la Corte dei conti possa graduare la sanzione stessa in ragione del vizio riscontrato nel rendiconto, né che gli organi controllati possano adottare misure

correttive. Ciò non consente di preservare quella necessaria separazione tra funzione di controllo e attività amministrativa degli enti sottoposti al controllo stesso che la giurisprudenza di questa Corte ha posto a fondamento della conformità a Costituzione delle norme istitutive dei controlli attribuiti alla Corte dei conti (tra le tante, sentenza n. 179 del 2007).

I gruppi consiliari sono stati qualificati dalla giurisprudenza di questa Corte come organi del consiglio e proiezioni dei partiti politici in assemblea regionale (sentenze n. 187 del 1990 e n. 1130 del 1988), ovvero come uffici comunque necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del consiglio (sentenza n. 1130 del 1988). Introducendo una sanzione che, precludendo qualsiasi finanziamento, rischia potenzialmente di compromettere le funzioni pubbliche affidate ai gruppi consiliari, la norma impugnata rischia di pregiudicare il fisiologico funzionamento dell'assemblea regionale stessa, anche in ragione di marginali irregolarità contabili, pur in assenza di un utilizzo scorretto dei contributi assegnati. Ne consegue la lesione degli evocati parametri costituzionali posti a presidio dell'autonomia legislativa e finanziaria delle Regioni ricorrenti (artt. 117 e 119 Cost.).

Vanno pertanto dichiarati costituzionalmente illegittimi:

– l'art. 1, comma 11, terzo periodo, del decreto-legge in esame;

– l'art. 1, comma 11, quarto periodo, del citato decreto-legge, nella parte in cui prevede che l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate consegue alla «decadenza di cui al presente comma», anziché all'omessa regolarizzazione di cui allo stesso comma 11;

– l'art. 1, comma 12, del medesimo decreto-legge, là dove prevede che «La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono» anziché prevedere che «L'obbligo di restituzione di cui al comma 11 consegue» (conformemente, tra le tante, sentenze n. 222 e n. 93 del 2013).

Va precisato che tale dichiarazione, essendo fondata sulla violazione di disposizioni della Costituzione, ha efficacia con riguardo all'applicazione di detta norma a tutte le Regioni, a statuto ordinario e a statuto speciale, nonché alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Le ulteriori questioni promosse dalla Regione autonoma Sardegna nei confronti dei commi 11 e 12 dell'art. 1 del suddetto decreto-legge sono assorbite.

6.3.9.8.– La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia impugna i commi 11 e 12 dell'art. 1 del d.l. n. 174 del 2012 anche in specifico riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., atteso che le norme impugnate non garantirebbero idonei strumenti di tutela giurisdizionale contro la comunicazione di irregolarità (comma 11) e la delibera di non regolarità (comma 12), e la conseguente decadenza dal diritto all'erogazione del contributo, che ridonderebbero in una lesione dell'autonomia del consiglio regionale e dei gruppi consiliari.

La questione non è fondata.

Anche a prescindere dalla natura giuridica dei gruppi consiliari, l'eventuale pregiudizio immediato e diretto arrecato alle posizioni giuridiche soggettive non può che determinare – nel silenzio della norma – la facoltà dei soggetti controllati di ricorrere agli ordinari strumenti di tutela giurisdizionale previsti dall'ordinamento in base alle fondamentali garanzie costituzionali previste dagli artt. 24 e 113 Cost., espressamente qualificate da questa Corte come principi supremi dell'ordinamento (ex plurimis, sentenze n. 26 del 1999, punto 3.1. del Considerato in diritto; nonché n. 526 del 2000; n. 266 del 2009; n. 10 del 1993; n. 232 del 1989; n. 18 del 1982; n. 98 del 1965).

Ne discende che contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nei confronti delle norme impugnate non può essere esclusa, per i gruppi consiliari, la garanzia della tutela dinanzi al giudice assicurata dal fondamentale principio degli artt. 24 e 113 Cost. (sentenza n. 470 del 1997). Resta, perciò, in discussione, non già l'an, ma soltanto il quomodo di tale tutela, problema interpretativo della normativa vigente la cui definizione esula, ovviamente, dall'oggetto del

presente giudizio. La questione promossa dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è, quindi, infondata, non comportando la disposizione impugnata alcun vulnus al diritto di agire in giudizio, da ritenere, invece, garantito.

6.3.10. Venendo alle questioni promosse nei confronti dell'art. 1, comma 16, del decreto-legge in esame, dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, le ricorrenti deducono come più diffusamente si è visto al punto 6.2. l'illegittimità di tale comma in quanto esso le obbliga ad adeguare i propri ordinamenti a disposizioni di legge statale che, in considerazione dei controlli da queste introdotti, non previsti dai rispettivi statuti speciali né dalle relative norme di attuazione: a) richiederebbero, ai fini di tale adeguamento, l'adozione di una normativa di attuazione statutaria (se non la revisione degli statuti speciali), da determinare in modo paritetico e non unilateralmente da parte dello Stato e senza imposizione di termini (entrambe le ricorrenti), o, comunque, di una normativa concordata tra lo Stato e ciascuna Regione (Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia); b) potrebbero imporsi agli enti ad autonomia speciale solo limitatamente ai principi da esse ricavabili (Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia); c) comporterebbero le lesioni delle attribuzioni costituzionali e statutarie, derivanti dall'adeguamento alle stesse, già denunciate in sede di impugnazione di ciascuna di esse (Regione autonoma Sardegna).

I primi due profili di doglianza non sono fondati. Infatti, come ampiamente evidenziato ai punti 2., 3., 6.3.2., 6.3.4.3.2., le disposizioni alle quali l'impugnato comma 16 impone alle Regioni a statuto speciale di adeguare i propri ordinamenti: a) costituiscono esercizio della competenza dello Stato a dettare i principi fondamentali nelle materie «armonizzazione dei bilanci pubblici» e «coordinamento della finanza pubblica»; b) sono opponibili anche agli enti ad autonomia differenziata, perché anche la finanza di tali enti è parte della finanza pubblica allargata.

Con il terzo profilo di doglianza, la Regione autonoma Sardegna lamenta – come già rilevato al punto 6.2.2. – l'incostituzionalità del comma 16 dell'art. 1 del d.l. n. 174 del 2012 in quanto le imporrebbe di adeguare il proprio ordinamento a disposizioni dello stesso art. 1 (in particolare, i commi da 1 a 8, 9, 10, 11 e 12) che sono, a loro volta, incostituzionali e che essa ha, per tale ragione, impugnato in via autonoma. Considerati tali termini della questione, essa deve ritenersi fondata o no a seconda che siano state, rispettivamente, accolte o rigettate le questioni promosse dalla stessa Regione autonoma Sardegna nei confronti degli altri commi dell'art. 1 in esame, da essa impugnati. In proposito, sono state accolte, come visto, le questioni promosse dalla Regione ricorrente nei confronti: a) del comma 7, limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni; b) del comma 10, primo periodo, limitatamente alle parole «che lo trasmette al presidente della regione»; c) del comma 10, secondo periodo, limitatamente alle parole «al presidente della regione per il successivo inoltro»; d) del comma 11, terzo periodo; e) del comma 11, quarto periodo, nella parte in cui prevede che l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate consegue alla «decadenza di cui al presente comma», anziché all'omessa regolarizzazione di cui allo stesso comma 11; f) del comma 12, là dove prevede che «La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono» anziché prevedere che «L'obbligo di restituzione di cui al comma 11 consegue».

Pertanto, il comma 16 dell'art. 1 del decreto-legge in esame, impugnato dalla Regione autonoma Sardegna, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui impone alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di adeguare il proprio ordinamento a tali disposizioni. La questione promossa dalla Regione autonoma Sardegna nei confronti del medesimo comma 16 dell'art. 1 del d.l. in esame deve, invece, essere rigettata con riguardo alla parte di tale comma che impone agli enti ad autonomia differenziata di adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni dello stesso art. 1, disposizioni oggetto di questioni, promosse dalla stessa Regione, che sono state rigettate e, quindi, nella parte in cui impone a detti enti l'adeguamento del proprio ordinamento ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quest'ultimo limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli enti del Servizio sanitario nazionale, dell'art. 1 del decreto-legge in esame.

7. – Le Regioni autonome Sardegna e Friuli-Venezia Giulia impugnano l'art. 3, comma 1, lettera e), del sopra menzionato decreto-legge, che sostituisce l'art. 148 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) con gli artt. 148 e 148-bis, i quali prevedono che:

– le sezioni regionali della Corte dei conti verifichino periodicamente la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale mediante una procedura che vede il coinvolgimento del sindaco e del presidente della provincia e, ove previsto, del direttore generale, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, sulla base delle “linee guida” deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti, e che prevede l'invio dei referti altresì al presidente del consiglio comunale o provinciale (art. 148, comma 1, come modificato dall'art 3, comma 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012);

– il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato possa attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici), situazioni di squilibrio finanziario riferibili a determinati indicatori (art. 148, comma 2, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d.l. in esame);

– siano previste sanzioni nei confronti degli amministratori in caso di mancata applicazione degli strumenti e delle metodologie di controllo introdotte per gli enti locali (art. 148, comma 4, del TUEL, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d.l. in esame);

– le sezioni regionali della Corte dei conti procedano all'esame dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli enti locali, ai fini della verifica di specifici elementi suscettibili di pregiudicare gli squilibri economico-finanziari degli enti, tenendo conto anche delle partecipazioni societarie dell'ente locale il cui fatturato prevalentemente derivi da attività strumentali all'ente o dallo svolgimento di servizi pubblici, nonché, in caso di mancata adozione dei provvedimenti idonei a rimuovere le riscontrate irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, la preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria (art. 148-bis, del d.lgs. n. 267 del 2000, come modificato dall'art 3, comma 1, lettera e), del d.l. in esame).

7.1. – La Regione autonoma Sardegna rivolge le medesime censure a tutte le norme impugnate, lamentando la violazione: dell'art. 3, comma 1, lettera b), in combinato disposto con l'art. 46 del proprio statuto di autonomia (i quali riservano il controllo sugli atti degli enti locali agli organi della Regione nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale in armonia coi principi delle leggi dello Stato e riconducono l'organizzazione degli enti locali alla potestà legislativa della Regione) e dell'art. 6 del medesimo statuto (che riserva alla Regione l'esercizio delle funzioni amministrative nelle materie nelle quali ha potestà legislativa), atteso che le disposizioni censurate affiderebbero a soggetti esterni all'ordinamento regionale l'esercizio di funzioni amministrative concernenti la diretta attuazione di norme che ricadono nell'ambito materiale della competenza legislativa della Regione autonoma Sardegna.

7.2. – La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia impugna il comma 2 dell'art. 148 del d.lgs. n. 267 del 2000, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012, che attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'attivazione delle richiamate verifiche, deducendo la violazione dell'art. 4, numero 1-bis, del proprio statuto di autonomia (che attribuisce alla Regione potestà legislativa primaria in materia di «ordinamento degli enti locali») e degli artt. 3, 4, 6 e 9 del d.lgs. 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), atteso che la norma impugnata affiderebbe allo Stato funzioni di controllo amministrativo sugli enti locali (nel settore dell'ordinamento finanziario e contabile), invadendo in tal modo la materia statutaria «ordinamento degli enti locali».

7.3. – Al riguardo, non possono essere accolti i rilievi formulati dall'Avvocatura generale dello Stato che asserisce la natura meramente collaborativa dei controlli introdotti dalle disposizioni impugnate, affermando altresì che queste ultime costituirebbero norme di coordinamento della finanza pubblica.

La questione relativa al comma 2 dell'art. 148 del d.lgs. n. 267 del 2000, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera e), dell'indicato decreto-legge, è fondata, nei termini di seguito precisati.

Questa Corte ha ripetutamente riconosciuto la legittimità di interventi del legislatore statale volti ad acquisire dagli enti territoriali dati e informazioni utili, soprattutto a fini di coordinamento della finanza pubblica (tra le tante, sentenze n. 35 del 2005; n. 36 del 2004; n. 376 del 2003), anche in relazione agli enti territoriali dotati di autonomia particolare (sentenza n. 425 del 2004).

Cionondimeno, nel caso in esame, la disposizione impugnata eccede i limiti del legittimo intervento del legislatore statale, circoscritto da questa Corte alla facoltà di disciplinare obblighi di trasmissione da parte degli uffici regionali delle notizie ritenute sensibili, in quanto attribuisce non già ad un organo magistratuale terzo quale la Corte dei conti, bensì direttamente al Governo un potere di verifica sull'intero spettro delle attività amministrative e finanziarie degli enti locali, sottraendolo, in tal modo, illegittimamente all'ambito riservato alla potestà normativa di rango primario delle ricorrenti Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, in violazione degli invocati parametri statutari e delle relative norme di attuazione.

Con la sentenza n. 219 del 2013 (punto 16.5. del Considerato in diritto), questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nel testo introdotto dall'art. 1-bis, comma 4, del d.l. n. 174 del 2012, che attribuiva al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato poteri di verifica sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile degli enti territoriali analoghi a quelli previsti dalla norma impugnata nel presente giudizio. Anche quest'ultima eccede i limiti consentiti dalla richiamata giurisprudenza di questa Corte. Alla stessa stregua della norma scrutinata nel precedente richiamato (sentenza n. 219 del 2013), la disposizione impugnata attribuisce ad apparati ispettivi dell'amministrazione centrale poteri di verifica sul complesso delle attività amministrative e finanziarie degli enti locali, violando conseguentemente i parametri statutari e le relative norme di attuazione evocati dalle ricorrenti Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna.

Né vale in senso contrario porre in rilievo che la disposizione impugnata, se interpretata in relazione al successivo comma 3 dell'art. 148 del d.lgs. n. 267 del 2000, è finalizzata a rafforzare l'intervento della Corte dei conti, atteso che le sezioni regionali di controllo possono ricorrere soltanto indirettamente alle procedure ispettive disciplinate dal censurato comma 2, che rimangono, quindi, nella piena disponibilità dell'amministrazione centrale dello Stato.

Va dunque dichiarata l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 148 del d.lgs. n. 267 del 2000, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge in esame, in riferimento all'art. 4, numero 1-bis), dello statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia, anche in relazione agli artt. 3, 4, 6 e 9 del d.lgs. n. 9 del 1997, e in riferimento all'art. 3, comma 1, lettera b), in combinato disposto con l'art. 46 dello statuto speciale per la Sardegna. Gli ulteriori profili di censura rimangono assorbiti.

7.4. – Va conseguentemente dichiarata, per gli stessi motivi, l'illegittimità costituzionale del comma 3 dell'art. 148 del d.lgs. n. 267 del 2000, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera e), del citato decreto-legge – impugnato dalla sola Regione autonoma Sardegna – il quale prevede che le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono attivare le procedure previste dal comma 2.

Va precisato che la dichiarazione di illegittimità costituzionale dei commi 2 e 3 dell'art. 148 del d.lgs. n. 267 del 2000, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera e), del medesimo decreto-legge, essendo fondata sugli evocati parametri statutari e sulle relative norme di attuazione, ha efficacia, con riguardo all'applicazione di dette norme, limitatamente alle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna.

7.5. – La Regione autonoma Sardegna impugna anche gli artt. 148, commi 1 e 4, e 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, come modificato dall'art 3, comma 1, lettera e), del menzionato decreto-legge.

La censura rivolta al comma 4 dell'art. 148 è inammissibile per genericità dei motivi non sostenuti da adeguate argomentazioni, limitandosi il ricorso ad affermare, senza ulteriori specificazioni, la lesività della disposizione in esame rispetto ai parametri statutari invocati in relazione agli altri commi degli impugnati artt. 148 e 148-bis, come modificati dall'art 3, comma 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012, senza illustrare sufficientemente le ragioni che determinerebbero le dedotte lesioni (ex plurimis, sentenze n. 41 del 2013; 114 del 2011; n. 310 del 2010; nonché ordinanza n. 123 del 2012).

7.5.1. – La questione promossa in relazione al comma 1 dell'art. 148 del d.lgs. n. 267 del 2000, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012, non è fondata.

La disposizione censurata si limita infatti a disciplinare procedure di raccordo tra i controlli esterni di natura collaborativa intestati alle sezioni regionali della Corte dei conti, ai quali questa Corte ha già ricondotto verifiche periodiche sulla legittimità e la regolarità della gestione economico-finanziaria, anche in espresso riferimento alle autonomie speciali (ex plurimis, sentenza n. 179 del 2007), e i controlli interni funzionali a garantire il rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. Ciò al fine di garantire quel fondamentale raccordo tra controlli esterni e controlli interni, volti a garantire il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, i parametri costituzionali sugli equilibri di bilancio e i vincoli posti dal diritto dell'Unione europea (ex plurimis, sentenze n. 267 del 2006, n. 181 del 1999, n. 470 del 1997, n. 29 del 1995), estensibili anche alle autonomie speciali (sentenze n. 60 del 2013 e n. 179 del 2007).

I controlli disciplinati dalla norma impugnata si pongono pertanto su un piano distinto rispetto a quello disciplinato dagli invocati parametri statutari e dalle relative norme di attuazione (sentenza n. 60 del 2013): i primi sono infatti svolti in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81 e 119 Cost.), anche in relazione al rispetto degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.), distinti dai parametri in riferimento ai quali si svolgono i controlli disciplinati nell'ambito competenziale riservato alle norme di attuazione statutaria (sentenza n. 60 del 2013).

Interpretata in questi termini, la norma impugnata sfugge alle censure della ricorrente Regione autonoma Sardegna, in quanto non è lesiva né degli evocati parametri statutari, inidonei a delimitare l'ambito dei controlli legittimamente attribuibili dal legislatore statale alla Corte dei conti (art. 3, comma 1, lettera b, in combinato disposto con l'art. 46 dello statuto), né dell'art. 6 dello statuto (che riserva alla Regione l'esercizio delle funzioni amministrative nelle materie nelle quali ha potestà legislativa), atteso che ben si giustifica l'attribuzione dei suddetti controlli ad un organo terzo ed imparziale – quale si configura la Corte dei conti per costante giurisprudenza di questa Corte – che rappresenta lo Stato-ordinamento.

7.5.2. – La questione relativa all'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012, non è fondata.

La ricorrente Regione autonoma Sardegna lamenta la violazione dei medesimi parametri invocati in riferimento alle censurate disposizioni dell'art. 148 del d.lgs. n. 267 del 2000, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera e), del citato decreto-legge.

Quanto alle censure rivolte al comma 2 dell'art. 148-bis, che amplia le introdotte verifiche sui rendiconti degli enti locali anche alle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente, occorre osservare che detta estensione è funzionale, da un lato, a garantire l'armonizzazione dei bilanci pubblici e, dall'altro, a prevenire squilibri di bilancio.

Quanto alle censure rivolte ai commi 1 e 3 dell'art. 148-bis, questa Corte, pronunciandosi dapprima sulle norme che hanno istituito i controlli finanziari (art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del

2005) – espressamente richiamati dalle norme impugnate – e successivamente sul censurato art. 148-bis, ha già affermato che il suddetto controllo è finalizzato ad assicurare, in vista della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali (inclusi quelli dotati di autonomia speciale), ponendosi conseguentemente su un piano distinto rispetto ai controlli disciplinati dalle fonti “speciali” di autonomia (ex plurimis, sentenze n. 60 del 2013; n. 179 del 2007; n. 267 del 2006).

Nel pronunciarsi sulla conformità a Costituzione delle norme che disciplinano tale tipologia di controllo, in relazione agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale (art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005), questa Corte ha altresì affermato che esso «è ascrivibile alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità, di tipo complementare al controllo sulla gestione amministrativa» (sentenza n. 179 del 2007).

Sviluppando questi consolidati orientamenti, questa Corte, con la sentenza n. 60 del 2013, ha affermato che «l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, piuttosto ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio». Detti controlli pertanto non sono lesivi dell'ambito riservato alle norme di attuazione in quanto si collocano su un piano distinto rispetto ai controlli disciplinati dalle fonti “speciali” di autonomia, «almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e la regolarità dei conti» (sentenza n. 60 del 2013), a cui sono riconducibili tutte le norme impugnate dalla ricorrente Regione autonoma Sardegna.

Non sussiste pertanto il censurato contrasto.

8. – Le Regioni autonome Sardegna e Friuli-Venezia Giulia e la Provincia autonoma di Trento (queste ultime limitatamente ai commi 1, 2 e 3) impugnano anche l'art. 6 del d.l. n. 174 del 2012, che:

- disciplina il rafforzamento degli strumenti utilizzabili per l'analisi della spesa pubblica presso gli enti territoriali affidati al Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa pubblica per acquisti di beni e servizi, istituito dall'art. 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 6 luglio 2012, n. 94, anche mediante i Servizi ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato;

- affida a detti Servizi ispettivi lo svolgimento di analisi su campione relative all'efficienza dell'organizzazione e alla sostenibilità dei bilanci, sulla base di specifici indicatori di squilibrio finanziario e secondo modelli di accertamento concordati dalla Ragioneria generale dello Stato con il Commissario stesso (art. 6, commi 1 e 2, del d.l. n. 174 del 2012), funzionali ai controlli e alle verifiche svolte dalle sezioni regionali della Corte dei conti;

- affida alla Sezione autonomie della Corte dei conti il compito di: definire, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le metodologie necessarie per lo svolgimento dei controlli per la verifica dell'attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa pubblica degli enti territoriali; emanare la delibera di orientamento alla quale le sezioni regionali si conformano in presenza di interpretazioni discordanti delle norme rilevanti per l'attività di controllo o consultiva (art. 6, commi 3 e 4, del d.l. n. 174 del 2012).

8.1. – Le censure mosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia possono essere suddivise in due gruppi.

Quanto all'asserita esclusiva riserva dell'amministrazione regionale in materia di controlli sugli enti locali, con particolare riferimento alla finanza locale, la ricorrente deduce la violazione: dell'art. 4, numero 1-bis), dello statuto di autonomia e dell'art. 9 del d.lgs. n. 9 del 1997, che attribuiscono alla Regione la competenza legislativa in materia, rispettivamente, di «ordinamento degli enti locali» e di «finanza locale»; dell'art. 60 dello statuto di autonomia (che riserva il controllo sugli atti degli enti locali

ad organi della Regione); dell'art. 33, comma 1, del d.P.R. n. 902 del 1975, il quale prevede che la Corte dei conti eserciti sugli enti locali solo il controllo di gestione in senso stretto; del Titolo IV e dell'art. 63, comma 5, dello statuto di autonomia, che regolano la speciale autonomia finanziaria della Regione; dell'art. 27 della legge n. 42 del 2009 e del principio dell'accordo che regola i rapporti finanziari tra Stato e Regioni speciali; dell'art. 1, commi 154 e 155, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2011), adottato a seguito dell'accordo tra lo Stato e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in ossequio al principio secondo cui i rapporti finanziari tra Stato ed enti ad autonomia differenziata sono regolati sulla base di accordi; nonché degli artt. 3, 4, 6 e 9 del già richiamato d.lgs. n. 9 del 1997, che riserverebbero in via esclusiva alla Regione i controlli sugli enti locali.

8.2. – Con un secondo gruppo di censure, la ricorrente deduce la lesione del proprio ambito di competenza relativo all'organizzazione amministrativa regionale, intendendo i commi 1, 2 e 3 dell'art. 6 del decreto-legge sopra indicato nel senso che il comma 3 riferisca i controlli in esso indicati anche alle Regioni (sia ordinarie che speciali) e che «conseguenzialmente, i commi 1 e 2 siano rivolti anche alle regioni speciali». Ne conseguirebbe – ad avviso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – la violazione dell'art. 4, numero 1), dello statuto di autonomia, che le attribuisce la potestà legislativa nella materia «ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto», o dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione, «se ritenuto più favorevole».

8.3. – Anche le censure mosse dalla Provincia autonoma di Trento avverso le norme impugnate possono essere suddivise in due gruppi. Quanto alla lamentata lesione dell'ambito competenziale relativo ai controlli sugli enti locali e alla finanza locale, asseritamente riservato alla Provincia autonoma, la ricorrente evoca i seguenti parametri: l'art. 79, comma 3, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; la «speciale autonomia finanziaria della Provincia, quale configurata dall'art. 79 e dall'art. 104 dello Statuto, dal d.lgs. n. 268 del 1992, dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009 e dal principio dell'accordo che regola i rapporti finanziari tra Stato e Regioni speciali»; l'art. 6, comma 3-bis, del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto), che esaurirebbero in quelli intestati alla Provincia autonoma i controlli sulla gestione economico-finanziaria degli enti locali; gli artt. 80 e 81 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige – che, rispettivamente, riservano alla Provincia competenza legislativa nella materia «finanza locale» (art. 80) e prevedono che la stessa Provincia corrisponda «ai comuni [...] idonei mezzi finanziari» (art. 81); l'art. 17 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), che disciplina il potere di vigilanza della Provincia di Trento sugli enti locali, inibendo altri controlli intestati alla Corte dei conti; l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), il quale prevede che il legislatore statale non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione, atteso che il comma 2 dell'art. 6 del d.l. n. 174 del 2012 attribuirebbe ai Servizi ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato funzioni amministrative nella materia, di competenza della Regione autonoma Trentino-Alto Adige o della Provincia autonoma di Trento, «coordinamento della finanza pubblica e [...] finanza locale».

8.4. – Con un secondo gruppo di censure, la stessa ricorrente deduce la lesione dell'ambito di competenza relativo all'organizzazione amministrativa provinciale, intendendo i commi 1, 2 e 3 dell'art. 6 del citato decreto-legge nel senso che l'impugnato comma 3 riferisca i controlli in esso indicati anche alle Regioni (sia ordinarie che speciali) e che «conseguenzialmente, i commi 1 e 2 siano rivolti anche alle regioni speciali». Ne conseguirebbe – ad avviso della ricorrente – la lesione del titolo di competenza in materia di organizzazione interna, riservato alla potestà legislativa della Provincia autonoma, atteso che tale potestà legislativa comprenderebbe la potestà di regolare il bilancio regionale [e provinciale] e le verifiche contabili, nonché dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della «irragionevolezza per contraddittorietà», in quanto applicherebbe alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano verifiche sulla

regolarità amministrativo-contabile «ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196», cioè di una disposizione che prevede che tali verifiche vengano effettuate «ad eccezione [che nei confronti] delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano» (violazione che inciderebbe sull'autonomia regionale considerato anche che i commi impugnati attengono «all'organizzazione regionale o, comunque, ai rapporti Stato-Regione o al coordinamento della finanza pubblica»).

8.5. – La Regione autonoma Sardegna lamenta la lesione dei seguenti parametri: art. 3, comma 1, lettera b), dello statuto speciale per la Sardegna, che attribuisce alla Regione potestà legislativa nella materia «ordinamento degli enti locali», comprensiva delle forme dei controlli esterni sulla finanza locale; art. 46 dello statuto, che riserva il controllo sugli atti degli enti locali ad organi della Regione; art. 6 dello statuto, che attribuisce alla Regione l'esercizio delle funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa, atteso che affida «a soggetti non riconducibili all'ordinamento regionale le funzioni amministrative così disciplinate»; artt. 3, comma 1, lettera b), 6 e 46 dello statuto di autonomia, in combinato disposto con gli artt. 54 e 56 dello stesso statuto, che stabiliscono il procedimento, rispettivamente, per la modificazione dello statuto e per l'adozione delle norme di attuazione dello stesso; art. 116 Cost., che riconosce alla Regione Sardegna una speciale autonomia «garantita anche dalle Norme di attuazione dello Statuto»; art. 1 del d.P.R. n. 21 del 1978, atteso che il comma 4 dell'art. 6 del d. l. n. 174 del 2012, attribuendo alla Sezione delle autonomie della Corte dei conti la possibilità di adottare una «delibera di orientamento» per il controllo sugli enti locali, di fatto affiderebbe la normazione sul controllo degli enti locali della Regione ad un'articolazione della medesima Corte.

8.6. – Occorre anzitutto rilevare che l'art. 2 del d.l. n. 52 del 2012, espressamente richiamato dalle disposizioni impugnate, è stato abrogato dall'art. 49-bis, comma 9, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98.

La norma istitutiva del Commissario per la revisione della spesa pubblica, a cui sono attribuite le funzioni disciplinate dagli impugnati commi 1 e 2 dell'art. 6 del d.l. in esame, è stata quindi espressamente abrogata, senza che le disposizioni impugnate abbiano trovato presumibilmente applicazione nel limitato periodo di vigenza intercorso tra l'entrata in vigore del d.l. n. 52 del 2012, istitutivo del Commissario (11 ottobre 2012) e l'entrata in vigore del d.l. n. 69 del 2013 (22 giugno 2013), in quanto i «modelli di accertamento» indispensabili ai fini dello svolgimento delle analisi sulla spesa pubblica previsti dai commi 1 e 2, che avrebbero dovuto essere deliberati dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, previo accordo tra il Commissario stesso e la Ragioneria generale dello Stato, non sono stati emanati. Né le parti hanno fornito alcuna indicazione al riguardo.

Cionondimeno, l'art. 49-bis del richiamato d.l. n. 69 del 2013, pur abrogando, al comma 9, l'art. 2 del d.l. n. 52 del 2012, istitutivo del Commissario per la revisione della spesa, ai commi da 2 a 7, ha disciplinato le funzioni dell'organo in parola nei seguenti termini: «2. Ai fini della razionalizzazione della spesa e del coordinamento della finanza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, può nominare con proprio decreto un Commissario straordinario, con il compito di formulare indirizzi e proposte, anche di carattere normativo, nelle materie e per i soggetti di cui al comma 1, terzo periodo (in materia di razionalizzazione e revisione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, degli enti pubblici, nonché delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche che non emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, con particolare riferimento alla revisione dei programmi di spesa e della disciplina dei trasferimenti alle imprese, alla razionalizzazione delle attività e dei servizi offerti, al ridimensionamento delle strutture, alla riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi, all'ottimizzazione dell'uso degli immobili e alle altre materie individuate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 maggio 2012). 3. Il Commissario straordinario opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, dotate di comprovata esperienza e capacità in materia economica e di organizzazione amministrativa. 4. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 stabilisce: a) la durata dell'incarico, che non può comunque eccedere i tre anni; b) l'indennità del Commissario straordinario, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge

22 dicembre 2011, n. 214; c) le risorse umane e strumentali del Ministero dell'economia e delle finanze delle quali il Commissario straordinario può avvalersi nell'esercizio delle sue funzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 5. Il Commissario straordinario ha diritto di corrispondere con tutti i soggetti di cui al comma 1, terzo periodo, e di chiedere ad essi, oltre a informazioni e documenti, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni. In particolare, il Commissario straordinario ha il potere di chiedere alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'accesso a tutte le banche di dati da esse costituite o alimentate. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Commissario straordinario può disporre lo svolgimento di ispezioni e verifiche a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e richiedere, previa intesa ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, la collaborazione della Guardia di finanza. 6. Entro venti giorni dalla nomina, il Commissario straordinario presenta al Comitato interministeriale di cui al comma 1 un programma di lavoro recante gli obiettivi e gli indirizzi metodologici dell'attività di revisione della spesa pubblica. Nel corso dell'incarico il Commissario straordinario, anche su richiesta del Comitato interministeriale, può presentare aggiornamenti e integrazioni del programma ai fini della loro approvazione da parte del medesimo Comitato. Il programma e gli eventuali aggiornamenti e integrazioni sono trasmessi alle Camere. 7. Il Commissario straordinario, se richiesto, svolge audizioni presso le competenti Commissioni parlamentari».

Pertanto, alla luce della testé richiamata disciplina vigente relativa al Commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica, stante la non alterazione della «sostanza normativa» (ex plurimis, sentenze n. 193 del 2012 e n. 147 del 2012) rispetto a quanto previsto dalla disposizione abrogata (art. 2 del d.l. n. 52 del 2012), che disciplinava funzioni dell'organo analoghe a quelle previste dai sopra riportati commi dell'art. 49-bis del d.l. n. 69 del 2013, essendo le modificazioni successivamente apportate dal legislatore alla disciplina relativa al Commissario per la revisione della spesa pubblica riferibili alle disposizioni impugnate, le censure mosse dalle ricorrenti avverso i commi 1 e 2 dell'art. 6 del d.l. in esame vanno riferite alla richiamata disciplina vigente relativa allo stesso organo in quanto titolare di funzioni del tutto assimilabili a quelle previste dall'abrogato art. 2 del d.l. n. 52 del 2012 richiamato dalle norme impugnate.

Si deve poi osservare che gli impugnati commi 1 e 2 attribuiscono le richiamate funzioni di analisi della spesa pubblica degli enti locali al Commissario per la revisione della spesa pubblica. Dette analisi sono svolte, anche avvalendosi dei Servizi ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato, sia pure limitatamente ad analisi «su campione» relative alla razionalizzazione, efficienza ed economicità dell'organizzazione e della sostenibilità dei bilanci, sulla base di modelli di accertamento concordati dalla Ragioneria stessa con il Commissario, in caso di «indicatori» di squilibrio finanziario, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 2009 (ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria; disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio; anomale modalità di gestione del servizio per conto di terzi; aumento non giustificato di spesa degli organi politici istituzionali), al fine di comunicare gli esiti dell'attività ispettiva alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e alla sezione delle autonomie.

Il successivo comma 3, attribuisce alla sezione delle autonomie della Corte dei conti il compito di definire, sentite le Regioni e le Province autonome, le metodologie necessarie per lo svolgimento dei controlli degli enti territoriali. Ne consegue che le disposizioni impugnate sono applicabili, per espressa deroga del legislatore alla clausola di salvaguardia costituita dall'art. 11-bis, del d.l. in esame, anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome.

Occorre pertanto procedere allo scrutinio di costituzionalità dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 6 del d.l. n. 174 del 2012, impugnati dalle ricorrenti Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e dalla Provincia autonomia di Trento.

La questione dell'art. 6, commi 1 e 2, del d.l. n. 174 del 2012, non è fondata.

I commi 1 e 2 si limitano a disciplinare le suddette funzioni di analisi della spesa pubblica degli enti locali, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 2009, in presenza dei suddetti «indicatori» di squilibrio finanziario, stabilendo che venga fornita comunicazione dei dati acquisiti al

Commissario per la revisione della spesa, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio e alla Sezione autonomie al fine di consentire l'elaborazione e una più proficua applicazione delle metodologie necessarie per lo svolgimento dei controlli per la verifica dell'attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa pubblica degli enti territoriali.

8.7. – Il primo gruppo di censure rispettivamente mosse dalla Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Trento e le censure mosse dalla Regione autonoma Sardegna, in riferimento ai numerosi parametri costituzionali e statutari invocati, lamentano la lesione dell'ambito di competenza relativo ai controlli sugli enti locali e alla finanza locale, asseritamente riservato alle autonomie speciali.

Le ricorrenti muovono dal presupposto che l'applicazione delle norme impugnate agli enti locali delle Regioni autonome e della Provincia autonoma sarebbe illegittima sia in quanto non si tratterebbe di controlli collaborativi, ma di controlli che esprimerebbero un potere statale di supremazia sugli enti territoriali, non previsto né ammesso dallo statuto e dalle norme di attuazione, sia in quanto, in contraddizione con lo statuto e le norme di attuazione invocate a parametro (o con l'art. 117, quarto comma, Cost., «se ritenuto più favorevole»), istituirebbero un potere di controllo sugli enti locali parallelo e concorrente rispetto a quello che è espressamente attribuito alle Regioni e alla Provincia autonoma.

Tale presupposto deve ritenersi errato e non può pertanto essere condiviso da questa Corte.

Quanto, infatti, all'asserito carattere non collaborativo, le norme censurate non risultano lesive dell'autonomia regionale e provinciale, in quanto non determinano misure repressive e sanzionatorie sugli enti controllati, rimettendo alle amministrazioni controllate l'adozione delle misure correttive in esito alle eventuali situazioni critiche della gestione rilevate dalle sezioni regionali della Corte dei conti (art. 6, comma 3, del d.l. n. 174 del 2012).

Ne consegue che la disciplina posta dalle disposizioni impugnate rimane nell'alveo dei controlli di natura collaborativa, in quanto limitati all'applicazione di metodologie di controllo della spesa pubblica degli enti territoriali – peraltro di carattere episodico – funzionali ad assicurare, in vista della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della “finanza pubblica allargata”, inclusiva delle autonomie speciali (sentenza n. 425 del 2004), la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea (ex plurimis, sentenze n. 219 del 2013, con la quale la Corte ha ritenuto non innovativi simili controlli; n. 60 del 2013; n. 179 del 2007; n. 267 del 2006).

Né, quanto al primo gruppo di censure rispettivamente mosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Trento circa l'asserita esclusività dei controlli sugli enti locali attribuiti a Regioni e Province autonome, vale evocare la lesione dell'art. 60 dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia e dell'art. 33 del d.P.R. n. 902 del 1975, da un lato, e dell'art. 79, terzo comma, dello statuto del Trentino-Alto Adige e dell'art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992, dall'altro.

Al riguardo, si è già chiarito, giudicando non fondate le questioni dell'art. 1, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8, del d.l. n. 174 del 2012 (punti da 6.3.3. a 6.3.8.), a cui espressamente rinvia la parte motiva dei ricorsi, nella parte in cui le ricorrenti censurano anche i commi 1, 2 e 3 dell'art. 6, che i parametri evocati dalle ricorrenti non valgono ad esaurire l'ambito dei controlli e delle verifiche che il legislatore statale può legittimamente attribuire alla Corte dei conti (o comunque strumentali allo svolgimento delle funzioni dell'organo di controllo).

Quanto invece alla lamentata lesione della «speciale autonomia finanziaria» della Provincia autonoma di Trento e della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – configurata dagli artt. 79 e 104 dello statuto trentino e dalle invocate norme di attuazione, nonché dal Titolo IV e dall'art. 63, comma 5, dello statuto del Friuli-Venezia Giulia, dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009 e dal principio dell'accordo che regola i rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie speciali, tradottosi, per quest'ultima Regione, nell'art. 1, commi 154 e 155, della legge n. 220 del 2010 – questa Corte ha affermato tra l'altro, nelle sentenze richiamate dalle ricorrenti, che «l'accordo è lo strumento [...] per conciliare e regolare in modo

negoziato [...] il concorso alla manovra di finanza pubblica delle Regioni a Statuto speciale» (sentenze n. 60 del 2013; n. 118 del 2012 e n. 82 del 2007), alla cui attuazione i parametri statutari e le relative norme di attuazione invocati nel presente giudizio sono dichiaratamente rivolti.

Ne consegue che le modalità positivamente determinate mediante le quali la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e la Provincia autonoma di Trento concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obiettivi di finanza pubblica ed esercitano le relative funzioni di coordinamento e di vigilanza sulla finanza degli enti locali, non attribuiscono alla Regione ad autonomia differenziata e alla Provincia autonoma alcun titolo di esclusività nello svolgimento delle pertinenti funzioni di controllo e vigilanza (sentenza n. 60 del 2013).

Come già affermato da questa Corte in relazione a norme analoghe, i controlli e le verifiche disciplinati dalle norme impugnate si pongono su un piano distinto da quello ascrivibile alle funzioni di controllo e vigilanza sulla gestione amministrativa spettanti alle Regioni ricorrenti e alla Provincia autonoma di Trento, non potendosi desumere dalle norme statutarie e dalle relative norme di attuazione invocate a parametro nel presente giudizio alcun titolo esclusivo nello svolgimento delle funzioni di controllo e di vigilanza sugli obiettivi di finanza pubblica, a cui le procedure di analisi sulla spesa pubblica disciplinate dalle norme impugnate sono dichiaratamente rivolte.

Occorre inoltre osservare che il metodo delle analisi «su campione», che le norme impugnate affidano ai Servizi ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato (comunque funzionali ai controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti), pur di carattere non sistematico, rientra tra le metodologie necessarie che questa Corte, sia pure in esclusivo riferimento alla Corte dei conti, ha affermato caratterizzare il controllo sulla gestione in senso stretto, mediante il quale non possono estendersi verifiche sulla generalità delle pubbliche amministrazioni, bensì «controlli “a campione” mirando [l'esame] alle materie, ai settori e alle gestioni ritenuti cruciali» (sentenza n. 29 del 1995).

8.8. – Con il secondo gruppo di censure rispettivamente mosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Trento e con la censura mossa dalla Regione autonoma Sardegna – nella parte in cui quest'ultima lamenta la lesione dell'art. 3, comma 1, lettera b), dello statuto di autonomia, che attribuisce alla Regione potestà legislativa nella materia «ordinamento degli enti locali» – le ricorrenti lamentano la lesione dell'ambito competenziale relativo all'organizzazione interna degli enti territoriali dotati di autonomia speciale, nonché l'intrinseca irragionevolezza e contraddittorietà delle norme impugnate, che applicherebbero alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle verifiche sulla regolarità amministrativo-contabile riservate alle Regioni ordinarie, incidendo, in tal modo, sull'autonomia speciale.

Al riguardo, va osservato che questa Corte, con la sentenza n. 219 del 2013, si è già pronunciata su una norma assimilabile a quelle oggetto dell'odierno giudizio – l'art. 5 del d.lgs. n. 149 del 2011, nel testo introdotto dall'art. 1-bis, comma 4, del d.l. n. 174 del 2012, che attribuisce al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato poteri ispettivi e verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 2009 – affermando che l'art. 14 della legge n. 196 del 2009 (che disciplina dette procedure) «continua a disciplinare una fattispecie tipica, con riguardo a finalità estranee al controllo contabile».

Tale pronuncia ben si attaglia anche al caso in esame, in quanto anche le norme oggetto del presente giudizio rinviano all'art. 14 della legge n. 196 del 2009 e alle relative verifiche dei Servizi ispettivi della Ragioneria «al solo scopo – come ha affermato questa Corte, in relazione alla fattispecie analoga – di allargare il potere di vigilanza fino all'impiego dei servizi ispettivi di finanza pubblica», dotando gli organi dell'amministrazione centrale di un più penetrante potere generale di accesso agli uffici regionali. Detto potere, tuttavia, trova – anche nel caso in esame – il proprio sbocco naturale nell'attivazione delle attribuzioni di controllo spettanti alla Corte dei conti, venendo anche per tale verso a «divaricarsi rispetto a quanto normato dall'art. 14 della legge n. 196 del 2009», sottraendo in tal modo «la disposizione impugnata [...] al profilo di manifesta contraddittorietà ed irrazionalità, per il quale è stata denunciata

dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento all'art. 3 Cost.» (sentenza n. 219 del 2013, punto 16. del Considerato in diritto).

Interpretate in questi termini, anche le disposizioni impugnate nel presente giudizio sfuggono alle censure delle ricorrenti Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e Provincia autonoma di Trento, atteso che i sopra richiamati poteri ispettivi sono strumentali allo svolgimento delle funzioni di controllo della Corte dei conti; né è censurato dalle ricorrenti il ruolo del Commissario straordinario.

8.9. – Occorre ora procedere allo scrutinio del comma 3 dell'art. 6 del d.l. n. 174 del 2012.

La disposizione impugnata prevede che la sezione delle autonomie della Corte dei conti definisca, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le metodologie necessarie per lo svolgimento dei controlli per la verifica dell'attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa pubblica degli enti territoriali, affidando, poi, alle sezioni regionali il compito di effettuare i relativi controlli, e, in presenza di criticità della gestione, quello di assegnare alle amministrazioni interessate un termine per l'adozione delle necessarie misure correttive, riferendo successivamente al Parlamento gli esiti dei controlli effettuati.

Va anzitutto precisato che, ancorché la rubrica dell'art. 6 riferisca le sue disposizioni agli enti locali e detto articolo sia collocato nel Titolo II del d.l. in esame («Province e comuni»), il tenore letterale della norma impugnata, riferendo le suddette metodologie, definite dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti, all'analisi della spesa pubblica degli «enti territoriali», deve intendersi applicabile anche alle amministrazioni regionali. Ad analoga conclusione si perviene sul piano logico-sistematico, atteso che la norma impugnata prevede che la relazione sui controlli effettuati venga inviata al Parlamento, con ciò riferendo evidentemente detta attività anche alle amministrazioni regionali. Se quest'ultima fosse infatti limitata ai soli enti locali, il legislatore ben avrebbe previsto l'invio della relazione anche ai consigli regionali.

È affermazione costante di questa Corte che l'interpretazione di una legge o di alcune sue disposizioni in un determinato significato non può discendere soltanto da affermazioni formali del legislatore stesso, ma deve avere una puntuale rispondenza nella natura effettiva delle disposizioni interessate, quale si desume dal loro contenuto normativo, dal loro oggetto, dal loro scopo e dalla loro incidenza nei confronti di altre norme dell'ordinamento (tra le tante, sentenze n. 200 e n. 164 del 2012 e n. 85 del 1990). Se, dunque, l'autoqualificazione di per sé non è determinante, appare a fortiori irrilevante anche la definizione contenuta nella rubrica dell'articolo impugnato, letteralmente relativo allo «Sviluppo degli strumenti di controllo della gestione finalizzati all'applicazione della revisione della spesa presso gli enti locali e ruolo della Corte dei conti».

Nel merito, la questione non è fondata.

La disciplina posta dalla disposizione impugnata, in quanto strumentale a più tipi di attività di controllo, rimane nell'alveo dei controlli di natura collaborativa e di quelli di legittimità-regolarità istituiti per assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dal diritto dell'Unione europea, in quanto limitati all'applicazione di metodologie di controllo della spesa pubblica degli enti territoriali funzionali ad assicurare, in vista della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della “finanza pubblica allargata”, inclusiva delle autonomie speciali (sentenza n. 425 del 2004), la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea (ex plurimis, sentenze n. 219 del 2013, con la quale la Corte ha ritenuto non innovativi simili controlli; n. 60 del 2013; n. 179 del 2007; n. 267 del 2006).

8.10. – Occorre infine prendere in esame il comma 4 dell'art. 6 del d.l. n. 174 del 2012, impugnato dalla Regione autonoma Sardegna.

La ricorrente lamenta la lesione dei parametri statutari e delle relative norme di attuazione (evocati al punto 8.5.) volti a preservare l'ambito di competenza relativo ai controlli sugli enti locali e alla finanza locale, asseritamente riservato, in via esclusiva, alla Regione autonoma.

In particolare, la Regione autonoma Sardegna si duole della lesione dell'art. 1 del d.P.R. n. 21 del 1978, che riserva il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione alla competente sezione regionale della Corte dei conti, atteso che la norma impugnata, attribuendo alla Sezione delle autonomie della Corte dei conti la possibilità di adottare una «delibera di orientamento» per il controllo sugli enti locali, di fatto affiderebbe la normazione sul controllo degli enti locali della Regione ad un'articolazione della medesima Corte.

La questione non è fondata.

La disposizione impugnata, nell'attribuire la possibilità di adottare detta «delibera di orientamento» per il controllo degli enti locali, non affida alcun potere normativo sul controllo degli enti locali alla sezione delle autonomie della Corte dei conti. La norma attribuisce a tale sezione una funzione nomofilattica in caso di interpretazioni discordanti tra sezioni regionali della Corte dei conti e non è pertanto in alcun modo lesiva dell'autonomia regionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213, promosse dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e dalla Provincia autonoma di Trento con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 10, primo periodo, del decreto-legge n. 174 del 2012, limitatamente alle parole «che lo trasmette al presidente della Regione»;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge n. 174 del 2012, limitatamente alle parole «al presidente della regione per il successivo inoltro»;

4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 11, primo periodo, nella parte in cui prevede il «presidente della regione», anziché il «presidente del consiglio regionale»;

5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 11, terzo periodo, del decreto-legge n. 174 del 2012;

6) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 11, quarto periodo, del decreto-legge n. 174 del 2012, nella parte in cui prevede che l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate consegue alla «decadenza di cui al presente comma», anziché all'omessa regolarizzazione di cui allo stesso comma 11;

7) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 12, del decreto-legge n. 174 del 2012, là dove prevede che «La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono» anziché prevedere che «L'obbligo di restituzione di cui al comma 11 consegue»;

8) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 16, del decreto-legge n. 174 del 2012, nella parte in cui impone alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni dei commi 7, limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni; 10, primo periodo, limitatamente alle parole «che lo trasmette al presidente della Regione»; 10, secondo periodo, limitatamente alle parole «al presidente della regione per il successivo inoltro»; 11, primo periodo, nella parte in cui prevede il «presidente della regione», anziché il «presidente del consiglio regionale»; 11, terzo periodo; 11, quarto periodo, nella parte in cui prevede che l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate consegue alla «decadenza di cui al presente comma», anziché all'omessa regolarizzazione di cui allo stesso comma 11; 12, là dove prevede che «La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono» anziché prevedere che «L'obbligo di restituzione di cui al comma 11 consegue»;

9) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 148, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come modificati dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012, con efficacia nei confronti delle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna;

10) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 1 a 8, del decreto-legge n. 174 del 2012, promosse dalla Regione autonoma Sardegna, in riferimento agli artt. 7 e 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e agli articoli 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, con il ricorso n. 20 del 2013;

11) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge n. 174 del 2012, promossa dalla Regione autonoma Sardegna, in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost. e agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge cost. n. 3 del 1948, con il ricorso n. 20 del 2013;

12) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 16, del decreto-legge n. 174 del 2012, promosse dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento alle proprie «prerogative costituzionali», nonché al principio secondo cui la disciplina dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni o le Province ad autonomia differenziata spetta allo statuto speciale, oppure alle norme di attuazione statutaria o, comunque, all'accordo tra lo Stato e detti enti ad autonomia differenziata, con il ricorso n. 18 del 2013;

13) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 148, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012, promossa dalla Regione autonoma Sardegna, in riferimento agli artt. 3, comma 1, lettera b), 6 e 46 della legge cost. n. 3 del 1948, con il ricorso n. 20 del 2013;

14) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11-bis del decreto-legge n. 174 del 2012 promosse dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, per violazione degli artt. 3, 116, 117, 118 e 119 Cost. e del principio di ragionevolezza, nonché degli artt. 4, numero 1) e numero 1-bis), 12, 13, 19 e 41 del Titolo IV, e dell'art. 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e degli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 19, 33, 34, 35, 46, 50 e 54 della legge cost. n. 3 del 1948, con i ricorsi, rispettivamente, n. 17 del 2013 e n. 20 del 2013;

15) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 174 del 2012 promossa dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, per violazione dell'art. 116 Cost., del Titolo IV e dell'art. 65 della legge cost. n. 1 del 1963, e dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia), con il ricorso n. 17 del 2013;

16) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 174 del 2012 promossa dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost. e all'art. 4, numero 1), della legge cost. n. 1 del 1963, con il ricorso n. 17 del 2013;

17) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 174 del 2012 promossa dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, in riferimento agli artt. 116 e 119 Cost., al Titolo IV della legge cost. n. 1 del 1963, all'art. 33 del d.P.R. n. 902 del 1975, agli artt. 7 e 8 della legge cost. n. 3 del 1948 e dell'art. 10 del d.P.R. 16 gennaio 1978, n. 21 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna concernente il controllo sugli atti della Regione), con i ricorsi, rispettivamente, n. 17 del 2013 e n. 20 del 2013;

18) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 174 del 2012 promossa dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'art. 4, numero 1), della legge cost. n. 1 del 1963, e all'art. 33, comma 1, del d.P.R. n. 902 del 1975, con il ricorso n. 17 del 2013;

19) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 1 a 8, del decreto-legge n. 174 del 2012, promossa dalla Regione autonoma Sardegna, in riferimento agli artt. 119 Cost., 54 e 56 della legge cost. n. 3 del 1948, in combinato disposto con l'art. 10 del d.P.R. n. 902 del 1978 e con l'art. 116 Cost., con il ricorso n. 20 del 2013;

20) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 174 del 2012, promosse dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, in riferimento al Titolo IV e all'art. 65 della legge cost. n. 1 del 1963, agli artt. 33 e 36 del d.P.R. n. 902 del 1975, all'art. 33 della legge cost. n. 3 del 1948 e agli artt. 116, 127 e 134 Cost., con i ricorsi, rispettivamente, n. 17 del 2013 e n. 20 del 2013;

21) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, promosse dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, per violazione degli artt. 24, 113, 116, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost., del Titolo IV e dell'art. 65 della legge cost. n. 1 del 1963, dell'art. 33 del d.P.R. n. 902 del 1975, degli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 54 e 56 della legge cost. n. 3 del 1948, dell'art. 10 del d.P.R. n. 21 del 1978, con i ricorsi, rispettivamente, n. 17 del 2013 e n. 20 del 2013;

22) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge n. 174 del 2012 promosse dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, in riferimento agli artt. 116, 117, terzo comma, 119 e 127 Cost., agli artt. 16, 18 e 21 della legge cost. n. 1 del 1963, all'art. 5 della legge statutaria 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 19, 26, 33, 54 e 56 della legge cost. n. 3 del 1948 e agli artt. 1, 4 e 5 del d.P.R. n. 21 del 1978, con i ricorsi, rispettivamente, n. 17 del 2013 e n. 20 del 2013;

23) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 10, 11 e 12, del decreto-legge n. 174 del 2012, limitatamente alla parte in cui disciplinano le modalità di redazione e controllo relative ai rendiconti annuali di esercizio dei gruppi consiliari, promosse dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, in riferimento agli artt. 116, 117, terzo comma, 119 e 127 Cost., agli artt. 16, 18 e 21 della legge cost. n. 1 del 1963, all'art. 5 della legge statutaria n. 17 del 2007, agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 19, 26, 33, 54 e 56 della legge cost. n. 3 del 1948 e agli artt. 1, 4 e 5 del d.P.R. n. 21 del 1978, con i ricorsi, rispettivamente, n. 17 del 2013 e n. 20 del 2013;

24) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 16, del decreto-legge n. 174 del 2012, nella parte in cui impone alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, per quest'ultimo limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli enti del Servizio sanitario nazionale, promosse dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, in riferimento agli artt. 7, 8, 15, 19, 26, 33, 35, 54 e 56 della legge cost. n. 3 del 1948, alle «prerogative costituzionali» della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, al

Titolo IV e all'art. 65 della legge cost. n. 1 del 1963 e all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), nonché agli artt. 116, 117 e 119 Cost., con i ricorsi, rispettivamente, n. 17 del 2013 e n. 20 del 2013;

25) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 148, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012, promossa dalla Regione autonoma Sardegna, in riferimento agli artt. 3, comma 1, lettera b), 6 e 46 della legge cost. n. 3 del 1948, con il ricorso n. 20 del 2013;

26) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 148-bis, del d.lgs. n. 267 del 2000, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012, promosse dalla Regione autonoma Sardegna, per violazione degli artt. 3, comma 1, lettera b), 6 e 46 della legge cost. n. 3 del 1948, con il ricorso registrato al n. 20 del 2013;

27) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. n. 174 del 2012, promosse dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 3, 116 e 117, quarto comma, Cost., agli artt. 4, numero 1) e numero 1-bis), del Titolo IV e agli artt. 60, 63, comma 5, della legge cost. n. 1 del 1963, agli artt. 3, 4, 6 e 9 del d.lgs. 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), all'art. 33, comma 1, del d.P.R. n. 902 del 1975, all'art. 27 della legge n. 42 del 2009 e al principio dell'accordo che regola i rapporti finanziari tra Stato e Regioni speciali; all'art. 1, commi 154 e 155, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2011), agli artt. 3, comma 1, lettera b), 6, 46, 54 e 56 della legge cost. n. 3 del 1948, all'art. 1 del d.P.R. n. 21 del 1978, agli artt. 79, 80, 81 e 104 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), all'art. 16 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), all'art. 6, comma 3-bis, del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto), all'art. 17 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), con i ricorsi, rispettivamente, n. 17, n. 20 e n. 18 del 2013.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Sergio MATTARELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 marzo 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Sentenza **213/2012**

Giudizio

Presidente QUARANTA - Redattore MAZZELLA

Udienza Pubblica del **03/07/2012** Decisione del **18/07/2012**

Deposito del **30/07/2012** Pubblicazione in G. U. **08/08/2012**

Norme impugnate: Artt. 1 e 3 della legge della Regione Molise 04/08/2011, n. 17.

Massime: **36588 36589**

Atti decisi: **ric. 125/2011**

SENTENZA N. 213

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 3 della legge della Regione Molise 4 agosto 2011, n. 17 (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15, e all'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16, in materia di segreterie particolari), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notifica il 17 ottobre 2011, depositato in cancelleria il 25 ottobre 2011 ed iscritto al n. 125 del registro ricorsi 2011.

Udito nell'udienza pubblica del 3 luglio 2012 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

udito l'avvocato dello Stato Barbara Tidore per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso notificato il 17 ottobre 2011, depositato in cancelleria il 25 ottobre 2011 e iscritto al n. 125 del registro ricorsi dell'anno 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 97, 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione, degli articoli 1 e 3 della legge della Regione Molise 4 agosto 2011, n. 17 (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15, e all'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16, in materia di segreterie particolari).

1.1.– L'impugnato art. 1 sostituisce il comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15 (Norme integrative e complementari alla L.R. «Stato giuridico e trattamento economico del personale regionale e degli Enti pubblici della Regione Molise – Triennio 1988-1990» e provvedimenti urgenti per l'organizzazione amministrativa della Regione) e prevede che il personale regionale e quello in posizione di comando, eventualmente utilizzato nelle segreterie particolari, conserva il trattamento giuridico, economico ed indennitario in godimento, mentre nel caso di attribuzione della funzione di responsabile, ove titolare di retribuzione inferiore, ha diritto ad un trattamento giuridico, economico ed indennitario non inferiore a quello previsto per la categoria economica D3. Trattamento economico che, ai fini della determinazione del budget di cui al comma 4, è computato per intero, qualora si tratti di personale in posizione di comando, soltanto per la differenza integrativa, qualora si tratti di personale regionale.

1.2.– Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la disposizione regionale impugnata non è conforme a Costituzione, perché:

a) introdurrebbe un beneficio economico per una determinata categoria di personale in violazione della riserva spettante alla contrattazione collettiva in forza del Titolo III del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), costituente declinazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost.;

b) invaderebbe la materia dell'ordinamento civile, riservata allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.;

c) violerebbe, infine, l'art. 3 Cost., stante l'irragionevole e immotivata attribuzione di un trattamento economico migliorativo ad una parte del personale, a parità di funzioni rispetto ad altro non rientrante nella sfera dei destinatari della previsione.

1.3.– In base all'art. 3 della legge reg. Molise n. 17 del 2011, le disposizioni della medesima legge si applicano dal 1° gennaio 2011 al personale che, a decorrere dalla stessa data o da data successiva, risulti aver svolto funzioni di responsabile di segreteria particolare.

1.4.– Ad avviso del ricorrente, anche tale disposizione sarebbe costituzionalmente illegittima, in quanto:

a) non contiene alcun riferimento al rispetto dei vincoli generali di contenimento delle spese in materia d'impiego pubblico imposti dai commi 1 e 21 dell'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, il che costituirebbe violazione del riparto di competenze legislative in tema di finanza pubblica stabilito dall'art. 117, terzo comma, Cost.;

b) l'attribuzione retroattiva di un beneficio economico, ivi prevista, risulterebbe discriminatoria e, in definitiva, rimessa alla verifica ex post di un dato di fatto non stimabile al momento dell'entrata in vigore della legge, in contrasto con i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento di cui agli artt. 3 e 97 Cost.

Considerato in diritto

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 97, 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione, degli articoli 1 e 3 della legge della Regione Molise 4 agosto 2011, n. 17 (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15, e all'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2012, n. 16, in materia di segreterie particolari). Tali disposizioni innovano la precedente legislazione regionale in ordine al trattamento del personale delle segreterie particolari di taluni organi regionali (Presidente della Giunta regionale e Assessori regionali, Presidente del Consiglio regionale, componenti dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, Presidenti delle commissioni consiliari permanenti e temporanee, Presidente del Collegio dei revisori dei conti).

1.1.– Il Governo impugna, anzitutto, l'art. 1 della suddetta legge regionale, laddove dispone che ai responsabili delle segreterie particolari degli organi regionali sopra menzionati spetta «un trattamento giuridico, economico ed indennitario non inferiore a quello previsto per la categoria economica D3», ferma restando per tutti gli altri dipendenti (regionali e comandati), utilizzati nelle suddette segreterie, la conservazione del trattamento in godimento.

1.2.– Ad avviso del ricorrente, la norma regionale impugnata incide nella sfera di competenza della contrattazione collettiva, così da violare il buon andamento di cui essa è espressione, ed invade, altresì, l'ambito materiale dell'ordinamento civile, di competenza legislativa esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. Essa, infine, urterebbe contro l'art. 3 Cost., discriminando dipendenti versanti in situazioni identiche, ma non destinatari del beneficio in oggetto.

1.3.– Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, inoltre, l'art. 3 della legge reg. Molise n. 17 del 2011, che fa retroagire le disposizioni della medesima legge dal 1° gennaio 2011 nei confronti del personale, il quale, «a decorrere dalla stessa data o da data successiva, risulti aver svolto funzioni di responsabile di segreteria particolare».

1.4.– Tale disposizione regionale è censurata per violazione degli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost., quest'ultimo con l'interposizione dell'art. 9 (Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, con cui sono state adottate misure di contenimento delle spese per il personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, secondo il ricorrente con valore di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.

2.– La questione di legittimità dell'art. 1 della legge reg. Molise n. 17 del 2011, promossa in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (ordinamento civile), è fondata.

L'impugnato art. 1 sancisce la conservazione del trattamento in godimento in capo al personale utilizzato nelle segreterie particolari ed attribuisce ai responsabili delle medesime un trattamento complessivo non inferiore a quello della categoria D3.

In tal modo, la disposizione in questione istituisce una corrispondenza della posizione di responsabile di segreteria particolare, senza provvedere a definirla ulteriormente, con la categoria D3 (rectius: categoria D – posizione economica D3) mutuata dal regime di qualificazione del personale previsto dalla contrattazione collettiva del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali (contratto collettivo nazionale di lavoro 31 marzo 1999, e successive modificazioni). Essa, inoltre, disciplina le conseguenze dell'assegnazione alle segreterie particolari e, segnatamente, dell'attribuzione della funzione di responsabile a personale evidentemente inquadrato in un livello più basso («ove sia titolare di retribuzione inferiore»).

Tutto ciò comporta lo sconfinamento della norma regionale impugnata nell'ambito dell'ordinamento civile.

Essa, infatti, per un verso, colloca d'imperio una posizione di lavoro schematicamente connotata da mera responsabilità di segreteria in una determinata categoria attinta dal sistema di classificazione del comparto di riferimento, venendo così ad incidere nella materia degli inquadramenti del personale, riservata dalla legge alla contrattazione collettiva (art. 40, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»). Per altro verso, interviene sull'assetto del trattamento economico e giuridico di dipendenti pubblici (regionali e comandati) e sulla disciplina dell'attribuzione di mansioni superiori, anche in deroga al regime dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2011 ed alla specifica regola, ivi stabilita, secondo cui gli effetti di una siffatta assegnazione (comunque senza riflessi sull'inquadramento ai sensi del comma 1 dell'art. 52, cit.) possono essere regolati in modo difforme soltanto dai contratti collettivi.

Diversamente dal regime delineato dalla legge statale, infatti, l'art. 1 della legge regionale in oggetto prevede genericamente il diritto all'intero trattamento della categoria D3 («giuridico, economico ed indennitario») in tutte le ipotesi nelle quali il personale regionale o comandato, titolare di una retribuzione inferiore, sia nominato responsabile della segreteria particolare e non solo in quelle, precisamente circostanziate dalla legge statale per obiettive esigenze di servizio e nei rigorosi limiti ivi stabiliti, se del caso derogabili esclusivamente dalla contrattazione collettiva.

La norma regionale impugnata, dunque, finisce per regolare istituti tipici del rapporto di lavoro pubblico privatizzato (inquadramenti, trattamento giuridico ed economico, effetti dello svolgimento di mansioni superiori), con conseguente lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile (sentenze nn. 339, 77 e 7 del 2011, nn. 332 e 151 del 2010 e n. 189 del 2007).

2.1.– Dev'essere, dunque, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Molise n. 17 del 2011 per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

L'accoglimento della questione in esame sotto il profilo dell'incidenza della norma regionale impugnata sull'ordinamento civile (di competenza esclusiva dello Stato) consente di ritenere assorbite le ulteriori censure.

3.– La questione di legittimità dell'art. 3 della legge reg. Molise n. 17 del 2011 è parimenti fondata.

3.1.– V'è, preliminarmente, da rilevare che la caducazione dell'art. 1 della legge in questione si riflette inevitabilmente sul successivo art. 3, pure censurato in modo autonomo, perché quest'ultimo prevede la decorrenza retroattiva della legge («dal 1° gennaio 2011») limitatamente al personale, destinatario del citato art. 1, che, «a decorrere dalla stessa data o da data successiva, risulti aver svolto funzioni di responsabile di segreteria particolare».

3.2.– La questione di legittimità dell'art. 3 citato è, comunque, fondata anche in sé considerata, in relazione alla dedotta violazione dell'art. 3 Cost.

3.2.1.– Non sussiste, infatti, alcun motivo plausibile che giustifichi la retrodatazione del beneficio del trattamento giuridico ed economico della categoria D3 a favore dei titolari degli incarichi di responsabile di segreteria particolare svolti a partire dal 1° gennaio 2011. Anzi, proprio l'indiscriminata retroattività del beneficio economico è viziata da irragionevolezza, tenuto conto pure che in altre occasioni questa Corte ha ritenuto ragionevole la scelta legislativa, di segno contrario, di graduare nel tempo la concessione e la retrodatazione degli effetti economici di determinati meccanismi perequativi (ordinanza n. 241 del 2002).

3.2.2.– Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge reg. Molise n. 17 del 2011 perché in contrasto con l'art. 3 Cost.

Rimangono assorbiti gli altri profili d'illegittimità costituzionale prospettati dal ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della Regione Molise 4 agosto 2011, n. 17 (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15, e all'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16, in materia di segreterie particolari);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge reg. Molise n. 17 del 2011.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2012.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.

Sentenza **324/2010**

Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

Presidente AMIRANTE - Redattore MAZZELLA

Udienza Pubblica del **06/07/2010** Decisione del **03/11/2010**

Deposito del **12/11/2010** Pubblicazione in G. U. **17/11/2010**

Norme impugnate: Artt. 40, c. 1°, lett. f), e 49, c. 1°, del decreto legislativo 27/10/2009, n. 150.

Massime: **35020 35021 35022 35023**

Atti decisi: **ric. 108, 110/2009; 1/2010**

SENTENZA N. 324

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 40, comma 1, lettera f), e 49, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), promossi dalle Regioni Piemonte, Toscana e Marche con ricorsi notificati il 29 dicembre 2009, 4 gennaio 2010 e il 29 dicembre 2009, depositati in cancelleria il 30 e il 31 dicembre 2009 e il 4 gennaio 2010 e rispettivamente iscritti ai nn. 108 e 110 del registro ricorsi 2009 ed al n. 1 del registro ricorsi 2010.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 6 luglio 2010 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

uditi gli avvocati Mario Eugenio Comba per la Regione Piemonte, Lucia Bora per la Regione Toscana, Stefano Grassi per la Regione Marche e l'avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – La Regione Piemonte ha promosso, in riferimento all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 40, comma 1, lettera f), «secondo capoverso», del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).

La ricorrente premette che la disposizione impugnata modifica l'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), introducendo, dopo il comma 6, i commi 6-bis e 6-ter, il quale ultimo recita: «il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2», tra le quali rientrano anche le Regioni.

L'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione può essere effettuato entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia; non può prevedere una durata superiore ai tre anni per gli incarichi di segretario generale e di funzione dirigenziale di livello generale e di cinque anni per gli altri incarichi dirigenziali; deve avvenire, dietro specifica motivazione, a favore di persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che possano dimostrare il possesso di specifiche esperienze; può prevedere l'integrazione del trattamento economico tramite un'indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il successivo comma 6-bis dispone che, per il calcolo delle percentuali di cui sopra, si deve operare un arrotondamento all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque.

Ad avviso della Regione Piemonte, quelle appena richiamate sono disposizioni che attengono esclusivamente alle modalità di accesso all'impiego pubblico, disciplinando, tra l'altro con norme di estremo dettaglio, la particolare fattispecie dell'affidamento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione. La norma statale impugnata, estendendo tali disposizioni alle Regioni, violerebbe pertanto l'art. 117, quarto comma, Cost., poiché la materia delle modalità di accesso all'impiego pubblico regionale rientra in quella dell'autonomia dell'organizzazione amministrativa regionale la quale appartiene alla competenza residuale esclusiva regionale.

La ricorrente aggiunge che lo stesso d.lgs. n. 150 del 2009 riconosce che la materia dell'attribuzione degli incarichi di funzioni dirigenziali non è compresa tra quelle di competenza legislativa statale, né tra quelle ripartite. Il censurato art. 40, infatti, non è incluso dall'art. 74, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 150 del 2009 tra quelli riconducibili alla potestà legislativa statale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere l) e m), della Costituzione.

La Regione Piemonte sostiene, in via subordinata, che la norma impugnata sarebbe illegittima anche se si dovesse ritenere che essa rientri nelle competenze legislative concorrenti di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione. Essa, infatti, non detta principi fondamentali, ma scende nel dettaglio, fissando la percentuale di incarichi dirigenziali esterni attribuibili dalle amministrazioni regionali nonché la loro durata massima, senza lasciare alle Regioni alcuno spazio di autonoma scelta e dettando direttamente la regola applicativa.

2. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito e ha chiesto che il ricorso sia respinto.

La difesa erariale sostiene che l'art. 19, comma 6-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dall'art. 40 del d.lgs. n. 150 del 2009, non regolando l'accesso agli incarichi dirigenziali, non attiene all'organizzazione amministrativa delle Regioni, bensì alla materia dell'ordinamento civile, poiché esso disciplina gli aspetti fondamentali del rapporto costituito con il soggetto esterno all'amministrazione (durata, qualificazione, corrispettivo economico). In quanto tale, esso rientra nella competenza esclusiva dello Stato.

3. – La Regione Toscana ha promosso, in riferimento agli artt. 76, 97, 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 40 del d.lgs. n. 150 del 2009, nella parte in cui introduce il comma 6-ter nell'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, e dell'art. 49, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 150 del 2009, nella parte in cui, modificando l'art. 30, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, dispone che le amministrazioni, prima di bandire un concorso pubblico, debbano «rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire».

3.1. – Rispetto all'art. 40 del d.lgs. n. 150 del 2009, la ricorrente lamenta che esso, introducendo nell'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 il comma 6-ter, estende alle Regioni la disciplina del conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al comma 6 del predetto art. 19 e, in particolare, la previsione per cui detti incarichi possono essere conferiti a tempo determinato solo entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e dell'8 per cento a quelli della seconda fascia dei ruoli dirigenziali.

Così disponendo, la norma contrasterebbe con l'art. 117, quarto comma, Cost., poiché essa atterrebbe alla materia dell'ordinamento del personale e dell'organizzazione amministrativa regionale riservata alla competenza esclusiva delle Regioni.

Ad avviso della difesa regionale, la norma impugnata non è giustificata da alcun titolo di competenza statale. In particolare, non potrebbe sostenersi che essa sia finalizzata a garantire l'osservanza dei principi di trasparenza e di efficacia dell'attività amministrativa: in primo luogo perché il limite del 10 per cento non garantisce di per sé il rispetto dei canoni suddetti; in secondo luogo, perché, laddove si affermasse il potere dello Stato di intervenire direttamente nell'organizzazione interna degli uffici regionali per il buon andamento dell'amministrazione, l'autonomia regionale verrebbe vanificata, poiché ogni disciplina dell'organizzazione amministrativa deve essere diretta attuazione dell'art. 97 della Costituzione.

L'art. 40 del d.lgs. n. 150 del 2009 non rientrerebbe neppure nella materia del coordinamento della finanza pubblica; infatti il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato non provoca un aumento di spesa, poiché ad esso si ricorre per far fronte ad esigenze straordinarie e temporanee ovvero per garantire la continuità dell'azione amministrativa nel tempo necessario ad espletare i concorsi diretti a colmare i vuoti in organico. Comunque, seppure si ravvisasse nella norma censurata una finalità di contenimento della spesa, la medesima sarebbe comunque incostituzionale, perché non si presta in alcun modo, per il suo livello di dettaglio, ad individuare un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica quale limite complessivo della spesa corrente, ma, in ipotesi, inciderebbe su una voce di spesa, introducendo un vincolo puntuale e specifiche modalità del suo contenimento. Perciò, ove ritenuta giustificata da esigenze finanziarie, la norma determinerebbe un'inammissibile ingerenza nell'autonomia finanziaria regionale, con conseguente sua illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione.

Infine, secondo la Regione Toscana, la norma impugnata lederebbe il principio di leale collaborazione ed i criteri direttivi della legge delega. Infatti, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15 (Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro

pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti), il decreto legislativo avrebbe dovuto essere adottato, per alcuni aspetti (tra i quali anche quello della dirigenza e, quindi, del conferimento degli incarichi dirigenziali), previa intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni e Autonomie locali o, quanto meno, per gli altri profili, con il parere della suddetta Conferenza. Invece la disposizione impugnata non è stata oggetto né di parere né di intesa con la Conferenza unificata, ma è stata inserita nel decreto dopo il parere espresso dal Senato, senza alcun coinvolgimento regionale. Sussisterebbe, pertanto, violazione (oltre che del principio di leale collaborazione) dell'art. 76 Cost., violazione che può essere fatta valere dalla Regione perché determina una menomazione delle competenze regionali costituzionalmente garantite in materia di organizzazione amministrativa ed ordinamento del personale.

3.2. – Quanto all'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2009, la Regione Toscana sostiene che esso contrasterebbe con gli artt. 97 e 117, quarto comma, della Costituzione.

La norma censurata sostituisce l'art. 30, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 in tema di mobilità volontaria tra le pubbliche amministrazioni, imponendo a tutte le amministrazioni, e dunque anche alle Regioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali necessarie per coprire posti vacanti, di «rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta»; la norma aggiunge che «Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire».

La difesa regionale nega che sia possibile assimilare tale disposizione all'art. 34-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 che prevede, a carico di tutte le amministrazioni pubbliche, l'onere di comunicare al personale collocato in disponibilità ovvero interessato ai processi di mobilità previsti dalle leggi e dai contratti collettivi l'esigenza di assunzione. Tale norma, infatti, mira a consentire al personale – che rischia di perdere il lavoro in quanto «in disponibilità» per mancanza di posti – di ritrovare una collocazione in altre amministrazioni. In considerazione di tale finalità di tutela del lavoro, la Corte costituzionale (sentenza n. 388 del 2004) ha ritenuto la disposizione non invasiva delle competenze regionali in materia di organizzazione ed ordinamento del personale, essendo piuttosto diretta a promuovere, nel settore del pubblico impiego, condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro di cui all'art. 4 Cost. e a rimuovere ostacoli all'esercizio di tale diritto in qualunque parte del territorio nazionale (art. 120 Cost.).

La norma impugnata, riferendosi alla mobilità volontaria e prescindendo del tutto da un esubero del personale, inciderebbe fortemente sull'autonomia organizzativa delle amministrazioni regionali sotto due profili.

In primo luogo, perché introduce un impegnativo onere per l'amministrazione che ha necessità di coprire il posto vacante (determinazione dei criteri di valutazione, esame delle domande di mobilità, effettuazione dei colloqui e redazione di una graduatoria). In secondo luogo, perché limita la possibilità per l'amministrazione di ricercare, scegliere ed assumere il personale più preparato, in osservanza dei canoni di buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost., il quale richiede l'espletamento del concorso pubblico.

A quest'ultimo proposito la ricorrente sostiene che la disposizione impugnata non è conforme ai principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale, in quanto la deroga al pubblico concorso non è, nel caso in esame, giustificabile in base ad alcuna esigenza di interesse pubblico, posto che l'assunzione con la procedura di mobilità risponde solo all'interesse dell'interessato al trasferimento per motivi personali. Né potrebbe essere sostenuto che la norma abbia una finalità di contenimento della spesa pubblica, poiché all'amministrazione che ha acconsentito al trasferimento del dipendente non è precluso assumere altro personale in sostituzione di quello; in tal modo alcune amministrazioni dovranno coprire i posti vacanti con la procedura di mobilità volontaria ed altre potranno continuare a bandire concorsi e ciò solo per motivi legati alle scelte personali del dipendente.

Ad avviso della Regione Toscana, pertanto, l'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2009 violerebbe, oltre all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, per la lesione dell'autonomia organizzativa regionale, anche l'art. 97 Cost., perché limita il reclutamento del personale mediante il concorso pubblico, e quindi non permette di osservare i criteri di efficienza, imparzialità e buona amministrazione che il predetto precetto costituzionale vuole garantire nell'organizzazione degli uffici. La ricorrente aggiunge di essere legittimata a far valere la violazione del citato art. 97 Cost. perché essa determina una compromissione della propria autonomia organizzativa.

4. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito e ha chiesto che il ricorso sia respinto.

4.1. – In ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 40 del d.lgs. n. 150 del 2009, sollevata in riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost., la difesa dello Stato svolge argomentazioni analoghe a quelle illustrate nell'atto di costituzione nel giudizio promosso dalla Regione Piemonte e riportate supra, sub n. 2, aggiungendo che, comunque, essendo indubbio che, almeno in parte, la norma censurata regola una materia di competenza esclusiva statale, lo Stato era abilitato a dettare una normativa di principio incidente su competenze regionali e conforme al dettato costituzionale in tema di accesso e svolgimento del rapporto di impiego pubblico (al riguardo il resistente richiama in particolare l'art. 97 Cost.).

Rispetto alle censure proposte avverso la medesima norma con riferimento al principio di leale collaborazione ed all'art. 76 Cost., il Presidente del Consiglio dei ministri eccepisce preliminarmente la loro inammissibilità, poiché le Regioni non possono impugnare in via principale norme statali per violazione di precetti costituzionali diversi da quelli direttamente regolanti il riparto di competenze tra Stato e Regioni.

Nel merito, l'Avvocatura dello Stato nega che il Governo abbia ecceduto dai limiti della delega, essendo incontestabile che nella materia delegata («disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni») rientri anche la regolamentazione dei limiti e delle modalità di accesso alle qualifiche dirigenziali. Il resistente aggiunge che sulla disposizione impugnata è intervenuta intesa in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni ed autonomie locali.

4.2. – Per quanto concerne la questione relativa all'art. 49 del d.lgs. n. 150 del 2009, il Presidente del Consiglio dei ministri, con riferimento alla pretesa violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost., deduce che la norma impugnata disciplina un aspetto della mobilità, istituto applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche poiché rientrante nella competenza legislativa statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. ovvero, in via subordinata, nelle materie, di competenza concorrente, della tutela del lavoro e della armonizzazione dei bilanci pubblici e della finanza pubblica.

La censura sollevata in riferimento all'art. 97 Cost. sarebbe, invece, in primo luogo inammissibile, perché il parametro costituzionale non rientra tra quelli deducibili dalle Regioni.

In secondo luogo, sarebbe infondata, perché la norma denunciata è diretta a razionalizzare l'utilizzazione dei dipendenti pubblici, prevedendo la copertura di posti vacanti con personale già in forza ad una pubblica amministrazione, evitando una lunga e costosa procedura concorsuale fonte di nuove assunzioni e ulteriori oneri per la finanza pubblica.

5. – La Regione Marche ha promosso, in riferimento agli artt. 76 e 117, quarto comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 40, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 150 del 2009.

La ricorrente premette che la norma impugnata incide su una materia già integralmente disciplinata dall'art. 28 della legge della Regione Marche 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), il quale detta una normativa che, pur conforme alla ratio di quella statale oggetto di censura, non trova coincidenza con i nuovi vincoli che il legislatore statale ha inteso imporre alle Regioni e, in particolare, con il limite complessivo del 10 per cento dei posti della dotazione organica dirigenziale per l'affidamento di tutti gli incarichi a contratto, con l'annesso limite soggettivo

dei possibili affidatari (ormai coincidenti con i soli soggetti estranei all'amministrazione) e, infine, con il criterio di arrotondamento automatico, per il calcolo del suddetto limite percentuale, all'unità inferiore qualora il primo decimale sia inferiore a cinque o all'unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a cinque.

La Regione Marche sostiene che l'art. 40, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 150 del 2009 contrasta, in primo luogo, con l'art. 117, quarto comma, Cost., il quale attribuisce alle Regioni la potestà legislativa residuale nella materia «organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione». In proposito la ricorrente richiama la giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo la quale la regolamentazione delle modalità di accesso al lavoro pubblico regionale è riconducibile alla materia dell'organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali e rientra nella competenza residuale delle Regioni di cui all'art. 117, quarto comma, Cost. (la difesa regionale menziona le sentenze n. 95 del 2008, n. 233 del 2006, n. 380 e n. 2 del 2004, n. 274 del 2003).

La Regione Marche contesta che l'impugnato art. 40 del d.lgs. n. 150 del 2009 possa essere ricondotto alla materia «ordinamento civile», dalla quale sono escluse le norme volte a disciplinare le modalità tramite le quali (o i limiti entro i quali) le pubbliche amministrazioni possono far ricorso agli strumenti riguardanti i rapporti tra privati. E, nella fattispecie, la norma censurata non si risolve nella regolazione dell'esercizio dell'autonomia negoziale; essa, invece, pone dei limiti alle ipotesi in cui la pubblica amministrazione può fare uso di tale autonomia, restando ferma la disciplina del suo esercizio e dei rapporti contrattuali che ne derivano. Anche la giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto – ad avviso della ricorrente – che, mentre la regolazione del rapporto di lavoro rientra nell'«ordinamento civile», gli aspetti attinenti alle modalità e ai limiti della instaurazione e della cessazione di tale rapporto ineriscono alla materia della «organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali».

La Regione nega, poi, che l'art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2009 possa essere ricondotto alla materia «coordinamento della finanza pubblica». Infatti esso non avrebbe né la finalità, né l'effetto di determinare il contenimento della spesa pubblica complessiva per la remunerazione delle funzioni dirigenziali, poiché il conferimento di incarichi di dirigente a contratto, se avviene entro i limiti della dotazione organica, non può, per sua stessa natura, determinare alcuna spesa maggiore per l'amministrazione conferente.

La Regione Marche aggiunge che, anche a voler ritenere che la norma impugnata abbia un effetto di contenimento della spesa pubblica, essa sarebbe comunque illegittima, perché, imponendo un vincolo puntuale e specifico che non lascia alcun margine di attuazione al libero apprezzamento del legislatore regionale, non potrebbe essere considerata come un principio fondamentale in materia di «coordinamento della finanza pubblica».

La ricorrente deduce, poi, che, per le ragioni già spiegate, l'art. 40, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 150 del 2009 viola l'art. 117, quarto comma, Cost., anche nella parte in cui questo attribuisce alle Regioni la potestà legislativa residuale nella materia «organizzazione amministrativa e ordinamento del personale dei comuni, delle province e delle città metropolitane», il legislatore statale non disponendo di un titolo di potestà legislativa che lo abiliti a disciplinare le modalità di accesso al lavoro presso le amministrazioni degli enti locali territoriali, potendo esclusivamente, in riferimento a tali enti, regolare la materia della «legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane» come previsto dall'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.

La difesa regionale afferma, quindi, che nella giurisprudenza costituzionale esisterebbero due differenti indirizzi circa la spettanza della potestà legislativa in materia di ordinamento degli enti locali: uno (rappresentato dalle sentenze n. 159 del 2008, n. 377 e n. 48 del 2003) secondo cui essa continuerebbe a spettare, immutata, allo Stato anche dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre del 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione); l'altro (al riguardo la Regione menziona le sentenze n. 237 del 2009, n. 397 del 2006, n. 456 e n. 244 del 2005, in tema di comunità montane) secondo cui questa potestà legislativa deve ormai ritenersi compresa nell'area della competenza residuale regionale ai sensi dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione. La ricorrente ritiene che il primo indirizzo non possa essere condiviso, stante la mancanza di un titolo

costituzionale che affidi allo Stato la competenza generale in materia di ordinamento degli enti locali, onde non resterebbe che ritenere che siffatta materia ricada nell'ambito disciplinato dall'art. 117, quarto comma, Cost., spettando dunque alla potestà residuale regionale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., e da eventuali ulteriori titoli di intervento statale in grado di giustificare «incursioni» nella materia de qua. Ad avviso della ricorrente, tale conclusione sarebbe confermata dalla sentenza n. 326 del 2008, con la quale questa Corte ha ricondotto alla «potestà legislativa regionale in materia di organizzazione degli uffici (...) degli enti locali, fondata sull'art. 117 Cost.», una disposizione che imponeva alcune limitazioni alle società partecipate da enti locali per lo svolgimento di funzioni amministrative o attività strumentali alle stesse.

La Regione Marche deduce, inoltre, che l'art. 40, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 150 del 2009 violerebbe anche l'art. 76 Cost., sia perché contrasterebbe con l'oggetto della delega legislativa individuato nell'art. 2, comma 1, della legge n. 15 del 2009, sia perché non sarebbe conforme ai principi ed ai criteri direttivi contenuti nell'art. 2, comma 2, della medesima legge di delegazione.

Sotto il primo profilo, la ricorrente sostiene che la legge di delegazione limitava i poteri normativi del Governo alla sola riforma della «disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 2, comma 2», del decreto legislativo n. 165 del 2001, sicché l'art. 40, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 150 del 2009, recando una disciplina concernente i limiti e le modalità di accesso agli incarichi di dirigente pubblico a contratto, esorbiterebbe dall'ambito oggettivo della delega, circoscritto, appunto, alla disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici.

Né, in senso contrario, potrebbe essere richiamato l'art. 6, comma 2, lettera h). Infatti la predetta disposizione della legge di delega contemplava il seguente «principio e criterio direttivo»: «Ridefinire i criteri di conferimento, mutamento o revoca degli incarichi dirigenziali, (...), e ridefinire, altresì, la disciplina relativa al conferimento degli incarichi ai soggetti estranei alla pubblica amministrazione e ai dirigenti non appartenenti ai ruoli, prevedendo comunque la riduzione, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, delle quote percentuali di dotazione organica entro cui è possibile il conferimento degli incarichi medesimi». Dunque la delega a prevedere «la riduzione delle quote percentuali di dotazione organica» entro le quali ammettere l'attribuzione di incarichi dirigenziali «a contratto» era espressamente riferita solo al conferimento degli incarichi «ai soggetti estranei alla pubblica amministrazione e ai dirigenti non appartenenti ai ruoli» dell'Amministrazione conferente. Il legislatore delegato non era abilitato ad estendere, come invece risulta dal nuovo testo del comma 6 dell'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, il suddetto limite delle quote percentuali di dotazione organica a tutti i conferimenti di incarichi dirigenziali a contratto, comprendendovi, oltre a quelli riguardanti i soggetti espressamente individuati dalla citata norma della legge di delegazione, anche quelli concernenti i soggetti dipendenti della medesima amministrazione conferente, ma non aventi la qualifica di dirigente.

Quanto all'ammissibilità della censura in questione, la ricorrente sostiene che, nella fattispecie, la violazione dell'art. 76 Cost. ridonda in lesione delle sfere di competenza regionale, poiché l'aver il decreto legislativo esteso alle Regioni anche la disciplina in tema di limiti e modalità di accesso al lavoro pubblico, impedisce alla normativa regionale esistente di dispiegare la propria efficacia, e alla Regione di porre in essere nuove norme in un ambito materiale che, attenendo all'organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti locali, è di sua competenza.

Circa il contrasto dell'art. 40, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 150 del 2009 con i principi e criteri direttivi contenuti nell'art. 2, comma 2, della legge n. 15 del 2009, la Regione Marche deduce che questi ultimi imponevano al Governo l'adozione dei decreti legislativi «previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, relativamente all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, lettera a), 4, 5 e 6, nonché previo parere della medesima Conferenza relativamente all'attuazione delle restanti disposizioni della presente legge». Orbene, la disposizione censurata (riconducibile alla materia della «dirigenza pubblica» di cui all'art. 6 della medesima legge n. 15), in particolare nella parte in cui introduce il nuovo comma 6-ter nell'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, è stata inserita dal Governo all'interno del d.lgs. n. 150 del 2009 a seguito dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari, senza però essere stata sottoposta alla prescritta intesa in sede di Conferenza unificata (la quale era intervenuta il 29 luglio 2009). Tale vizio si traduce nella violazione dell'art. 76 Cost., alla cui denuncia in sede di giudizio di

legittimità costituzionale in via principale la Regione vanterebbe uno specifico interesse, come desumibile, ad avviso della ricorrente, anche dalla giurisprudenza di questa Corte (la difesa regionale cita, in proposito, le sentenze n. 206 e n. 110 del 2001).

6. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito e ha chiesto che il ricorso sia respinto, sulla base di considerazioni analoghe a quelle esposte nell'atto di costituzione nel giudizio promosso dalla Regione Toscana e riportate supra, sub n. 4.1.

In riferimento alla pretesa violazione delle attribuzioni regionali in tema di organizzazione amministrativa e ordinamento del personale degli enti locali, il resistente aggiunge che le Regioni a statuto ordinario, in realtà, non hanno alcuna competenza in materia, rientrando quest'ultima nella competenza esclusiva statale prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.

7. – In prossimità dell'udienza pubblica le Regioni Toscana e Marche hanno depositato memorie.

7.1. – La Regione Toscana insiste nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel proprio ricorso.

In particolare, la ricorrente nega che l'art. 40 del d.lgs. n. 150 del 2009 possa essere ricondotto alla materia dell'ordinamento civile, regolando esso non già aspetti propri del rapporto di lavoro tra pubblica amministrazione e dirigente, bensì la diversa e preliminare fase dell'accesso all'impiego presso le Regioni, profilo che rientra nella materia dell'ordinamento degli uffici e del personale regionale, oggetto di potestà legislativa residuale delle Regioni.

La norma in questione, ad avviso della difesa regionale, neppure potrebbe essere ricondotta alla materia del coordinamento della finanza pubblica, per le ragioni già indicate nel ricorso.

La Regione Toscana ribadisce, poi, le argomentazioni già svolte nel ricorso e relative alla violazione del principio di leale collaborazione e dell'art. 76 Cost., aggiungendo che la lesione di quest'ultimo precetto costituzionale comporta la compromissione di attribuzioni regionali.

Quanto all'art. 49 del d.lgs. n. 150 del 2009, la ricorrente ripete le censure e le relative motivazioni contenute nel proprio atto introduttivo, aggiungendo che anche la violazione dell'art. 97 Cost. si risolve nella lesione di sfere di competenza regionale.

7.2. – Anche la Regione Marche insiste nell'accoglimento delle richieste formulate nel proprio ricorso.

Alle considerazioni svolte nell'atto introduttivo, la difesa regionale aggiunge che la censura sollevata in riferimento all'art. 76 Cost. è nella fattispecie ammissibile, sia perché la violazione di quel parametro costituzionale comporta la lesione di competenze costituzionalmente attribuite alle Regioni, sia perché l'obbligo dell'intesa in sede di Conferenza unificata era imposto dalla stessa legge delega n. 15 del 2009.

La ricorrente deduce altresì – a sostegno del proprio assunto secondo il quale l'art. 40, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 150 del 2009 non può essere ricondotto alla materia dell'ordinamento civile – che lo stesso legislatore delegato, nell'elencare, nell'art. 74 del citato d.lgs. n. 150, le norme che rientravano in quel titolo competenziale, non ha menzionato l'art. 40. In ogni caso, ad avviso della difesa regionale, potrebbero essere considerati attinenti alla materia dell'ordinamento civile solamente gli ultimi due periodi dell'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 (in tema di indennità integrativa e di collocamento in aspettativa senza assegni dei dipendenti pubblici per il tempo di durata dell'incarico da dirigente), onde la norma impugnata dovrebbe comunque essere dichiarata illegittima nella parte in cui estende alle Regioni tutti gli altri precetti contenuti nell'art. 19, commi 6 e 6-bis, del d.lgs. n. 165 citato.

Considerato in diritto

1. – Le Regioni Piemonte, Toscana e Marche impugnano l'art. 40, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), nella parte in cui ha introdotto nell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), il comma 6-ter, secondo il quale i precedenti commi 6 (disciplinante le condizioni per l'affidamento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione conferente) e 6-bis (in tema di calcolo delle percentuali di incarichi attribuibili agli esterni) del citato art. 19 si applicano anche alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 e, dunque, anche alle Regioni e agli enti locali, deducendo la violazione degli artt. 76, 117, terzo e quarto comma, e 119 della Costituzione.

Le Regioni Toscana e Marche sostengono che la disposizione impugnata contrasterebbe anche con l'art. 76 Cost., perché non è stata oggetto di intesa o di parere in sede di Conferenza unificata, come richiesto dall'art. 2, comma 2, della legge delega 4 marzo 2009, n. 15 (Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti). La Regione Marche aggiunge che la disposizione censurata, recando una disciplina concernente i limiti e le modalità di accesso agli incarichi di dirigente pubblico a contratto, esorbiterebbe dall'ambito oggettivo della delega, circoscritto alla disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici.

Ad avviso delle ricorrenti, la norma, poi, violerebbe l'art. 117, quarto comma, Cost., poiché attiene alla materia, di competenza residuale regionale, dell'organizzazione delle Regioni e degli enti pubblici regionali. La Regione Marche aggiunge che il predetto precetto costituzionale sarebbe leso anche perché la norma, nella parte in cui si riferisce agli enti locali, sarebbe riconducibile alla materia dell'organizzazione amministrativa e ordinamento del personale degli enti locali, anch'essa di competenza residuale delle Regioni.

In via subordinata, ritenendo la norma attinente alla materia del coordinamento della finanza pubblica, le Regioni Toscana e Marche deducono la lesione degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., poiché essa pone un vincolo puntuale all'autonomia finanziaria delle Regioni e non è idonea a realizzare l'effetto di contenimento della spesa pubblica.

1.1. – La Regione Toscana impugna anche l'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2009, il quale sostituisce l'art. 30, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, che ora prevede che tutte le amministrazioni, e dunque anche le Regioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali necessarie per coprire posti vacanti, debbano «rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta» e che «il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato».

Ad avviso della ricorrente, il predetto art. 49 violerebbe l'art. 97 Cost., perché limita il reclutamento del personale mediante il concorso pubblico, nonché l'art. 117, quarto comma, Cost., poiché incide sull'autonomia organizzativa delle Regioni, introducendo un impegnativo onere per l'amministrazione e limitando la sua possibilità di ricercare, scegliere ed assumere il personale più preparato.

2. – In ragione della parziale connessione oggettiva, i giudizi debbono essere riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia.

3. – Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 40, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 150 del 2009, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost., non sono fondate.

3.1. – La norma impugnata dispone l'applicabilità a tutte le amministrazioni pubbliche della disciplina dettata dall'art. 19, commi 6 e 6-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 in tema di incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni all'amministrazione.

Si tratta di una normativa riconducibile alla materia dell'ordinamento civile di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., poiché il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni, disciplinato dalla normativa citata, si realizza mediante la stipulazione di un contratto di lavoro di diritto privato. Conseguentemente, la disciplina della fase costitutiva di tale contratto, così come quella del rapporto che sorge per effetto della conclusione di quel negozio giuridico, appartengono alla materia dell'ordinamento civile.

In particolare, l'art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001 contiene una pluralità di precetti relativi alla qualificazione professionale ed alle precedenti esperienze lavorative del soggetto esterno, alla durata massima dell'incarico (e, dunque, anche del relativo contratto di lavoro), all'indennità che – a integrazione del trattamento economico – può essere attribuita al privato, alle conseguenze del conferimento dell'incarico su un eventuale preesistente rapporto di impiego pubblico e, infine, alla percentuale massima di incarichi conferibili a soggetti esterni (il successivo comma 6-bis contiene semplicemente una prescrizione in tema di modalità di calcolo di quella percentuale).

Tale disciplina non riguarda, pertanto, né procedure concorsuali pubblicistiche per l'accesso al pubblico impiego, né la scelta delle modalità di costituzione di quel rapporto giuridico. Essa, valutata nel suo complesso, attiene ai requisiti soggettivi che debbono essere posseduti dal contraente privato, alla durata massima del rapporto, ad alcuni aspetti del regime economico e giuridico ed è pertanto riconducibile alla regolamentazione del particolare contratto che l'amministrazione stipula con il soggetto ad essa esterno cui conferisce l'incarico dirigenziale.

Non sussiste, dunque, violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost., appunto perché la norma impugnata non attiene a materie di competenza concorrente (coordinamento della finanza pubblica) o residuale regionale (organizzazione delle Regioni e degli uffici regionali, organizzazione degli enti locali), bensì alla materia dell'ordinamento civile di competenza esclusiva statale.

3.2. – La stessa questione, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost., è, invece, inammissibile.

Dato che nella fattispecie, come si è visto sub 3.1, non si verte in materia di organizzazione degli uffici regionali, bensì in materia di disciplina di contratti di diritto privato, rispetto alla quale sussiste esclusivamente competenza dello Stato, la pretesa violazione del parametro costituzionale invocato non comporterebbe lesione di alcuna attribuzione regionale. Da qui l'inammissibilità della censura.

4. – Passando alle questioni sollevate dalla Regione Toscana sull'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2009, quella promossa in riferimento all'art. 97 Cost. è inammissibile.

La Regione deduce la violazione di un precetto costituzionale diverso da quelli attinenti al riparto di competenze tra Stato e Regioni e, nella fattispecie, il preteso contrasto con l'art. 97 Cost. non ridonda nella compressione di sfere di attribuzione costituzionalmente garantite alle Regioni.

4.2. – La questione sollevata in riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost., invece, non è fondata.

La norma impugnata non appartiene ad ambiti materiali di competenza regionale, bensì alla materia dell'ordinamento civile.

L'istituto della mobilità volontaria altro non è che una fattispecie di cessione del contratto; a sua volta, la cessione del contratto è un negozio tipico disciplinato dal codice civile (artt. 1406-1410). Si è, pertanto, in materia di rapporti di diritto privato e gli oneri imposti alla pubblica amministrazione dalle nuove disposizioni introdotte dall'art. 49 del d.lgs. n. 150 del 2009 rispondono semplicemente alla necessità di rispettare l'art. 97 Cost., e, precisamente, i principi di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione.

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 40, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), promosse, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalle Regioni Toscana e Marche con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 40, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 150 del 2009, promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo e terzo comma, e 119 della Costituzione, dalle Regioni Piemonte, Toscana e Marche con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2009 promossa, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2009 promossa, in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 novembre 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.

Sentenza **252/2009**

Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

Presidente AMIRANTE - Redattore MAZZELLA

Udienza Pubblica del **07/07/2009** Decisione del **23/07/2009**

Deposito del **30/07/2009** Pubblicazione in G. U. **05/08/2009**

Norme impugnate: Artt. 4, c. 1°, e 5, c. 2°, della legge Regione Marche 29/04/2008, n. 7.

Massime: **33853 33854 33855 33856**

Atti decisi: **ric. 35/2008**

SENTENZA N. 252 ANNO 2009

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, della legge della Regione Marche 29 aprile 2008, n. 7 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari”), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 27 giugno 2008, depositato in cancelleria il 7 luglio 2008 ed iscritto al n. 35 del registro ricorsi 2008.

Visto l'atto di costituzione della Regione Marche;

udito nell'udienza pubblica del 7 luglio 2009 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

uditi l'avvocato dello Stato Carlo Sica per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Stefano Grassi per la Regione Marche.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso depositato in data 7 luglio 2008, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, con riferimento agli articoli 117, 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale, in via principale, della legge della Regione Marche 29 aprile 2008, n. 7 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari”).

Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la predetta legge regionale presenterebbe evidenti profili di illegittimità costituzionale relativamente alle disposizioni contenute negli articoli 4, comma 1, e 5, comma 2, che consentono il conferimento di incarichi e l'instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa presso i gruppi consiliari e le segreterie della Giunta regionale a personale esterno all'amministrazione regionale, indipendentemente dal possesso dei requisiti fissati dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), che costituirebbero, per espressa previsione contenuta nel comma 3 dell'articolo 1 del medesimo d.lgs. n. 165 del 2001, principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, inoltre, le disposizioni censurate violerebbero gli articoli 3 e 97 Cost., in quanto, da un lato, consentirebbero, nella sola Regione Marche, un'irragionevole facoltà di ricorso a soggetti privi della indispensabile professionalità e, dall'altro lato, lederebbero i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, atteso che lo svolgimento della funzione pubblica, normalmente e generalmente da espletare per il tramite del personale in servizio – da assumere per concorso, secondo un principio limitatamente derogabile – verrebbe affidato a soggetti privi dei requisiti fondamentali che ne dimostrano la capacità professionale e l'affidabilità nella cura di quella funzione.

2. – Si è costituita in giudizio la Regione Marche, in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta regionale, deducendo l'infondatezza della questione.

Preliminarmente la Regione Marche fa presente che il Consiglio regionale ha approvato la legge 29 aprile 2008, n. 7, che introduce modifiche alla legge regionale n. 34 del 1988.

In particolare, la difesa della Regione Marche, dopo avere effettuato una ricostruzione analitica della normativa censurata, fa notare che la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale delle Regioni e degli enti regionali è, per le Regioni a statuto ordinario, riconducibile all'art. 117, quarto comma, Cost. (sentenza n. 274 del 2003), di competenza regionale residuale.

L'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, proprio nel testo modificato dall'art. 3, comma 76, della legge n. 244 del 2007, poi, non si limiterebbe, secondo la difesa regionale, a porre principi fondamentali ma prevederebbe vincoli rigorosamente puntuali e dettagliati, dal momento che restringerebbe ulteriormente l'area dei soggetti cui possono essere conferiti incarichi di collaborazione esterna, attraverso la sostituzione del riferimento agli «esperti di comprovata esperienza» (di cui al vecchio testo) con quello, ancor più limitativo, ad esperti «di particolare e comprovata specializzazione universitaria», con conseguente vanificazione del residuo spazio di intervento normativo in materia da parte delle Regioni.

Osserva, ancora, la resistente che il finanziamento del personale esterno dei gruppi consiliari, attribuito alla piena autonomia del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 18 dello statuto della Regione Marche e dell'art. 17 del regolamento dello stesso Consiglio (per il quale «l'Ufficio di presidenza garantisce ai gruppi consiliari l'esplicazione delle loro funzioni, a norma delle disposizioni contenute nella legge regionale»), costituirebbe, per espressa previsione dell'art. 6, primo comma, della legge regionale n. 34 del 1988, «spesa a carico del bilancio della Regione».

Anche sotto tale profilo, la censura dello Stato sarebbe destituita di fondamento, perché, afferma la Regione, disposizioni di principio in tema di coordinamento della finanza pubblica potrebbero

prescrivere solo criteri ed obiettivi, ma non imporre vincoli specifici e puntuali, mentre la disposizione di cui all'art. 3, comma 76, della legge n. 244 del 2007, che modifica il comma 6 dell'art. 7 del d.lgs. n. 165 del 2001, esige, come si è detto, che il personale esterno abbia una particolare e comprovata specializzazione universitaria: il legislatore statale, vincolando Regioni e Province autonome all'adozione di misure analitiche e di dettaglio, ne avrebbe compresso illegittimamente l'autonomia finanziaria, esorbitando dal compito di formulare i soli principi fondamentali della materia.

Secondo la Regione Marche, poi, le norme impugnate non violerebbero neppure i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, di cui agli artt. 3 e 97 Cost.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione si configurerebbe solo nei casi in cui la disciplina impugnata risultasse arbitraria o irragionevole e le stesse deroghe alla regola del concorso, da parte del legislatore, sarebbero ammissibili nei limiti segnati dall'esigenza di garantire il buon andamento dell'amministrazione o di attuare altri principi di rilievo degli uffici, di volta in volta, considerati. Tra tali uffici, secondo la Regione, dovrebbero ricomprendersi anche i gruppi consiliari i quali, in considerazione delle peculiari funzioni loro proprie o per esigenze di servizio, non sono in grado di ricorrere a personale proveniente dal ruolo unico regionale (art. 6, comma 1, della legge regionale n. 34 del 1988) e che, quindi, possono avvalersi di personale esterno.

Riferisce la Regione che l'incarico al personale esterno, per espressa previsione dell'art. 6, comma 4, della suddetta legge regionale n. 34 del 1988, «è conferito dall'ufficio di presidenza, su richiesta nominativa del Presidente del gruppo». L'ufficio di presidenza, ai sensi dell'art. 17, comma 2, dello statuto regionale, «assicura ai singoli gruppi, per l'assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità di strutture, personale e servizi e assegna ad essi risorse a carico del bilancio del Consiglio, secondo le modalità indicate dalla legge regionale» e, per conferire incarichi a personale esterno, deve osservare quanto previsto dall'art. 10, comma 9, del regolamento interno del Consiglio regionale, per il quale «il conferimento dell'incarico a persone estranee all'amministrazione regionale deve essere corredato da un dettagliato *curriculum* professionale del prestatore, atto a dimostrare le esperienze specifiche nella materia o nel settore cui si riferisce l'incarico».

La specificità degli incarichi così conferiti sarebbe peraltro confermata dallo stesso art. 6, comma 4, lettera b), della legge regionale n. 34 del 1988, che esclude espressamente la possibilità che essi possano costituire un canale di accesso privilegiato all'impiego, prevedendo che «la durata dell'incarico non può superare quella della legislatura».

Per quanto concerne la norma di cui all'art. 5 della legge regionale n. 7 del 2008, la Regione Marche osserva che si tratta di una disposizione transitoria e giustificata da esigenze specifiche ed eccezionali, legate alla riorganizzazione delle strutture amministrative regionali.

In altri termini, la norma sarebbe ispirata alla finalità di permettere che, per l'esperienza e la professionalità acquisita, possano essere utilizzate unità di personale che appaiano in grado di assicurare funzionalità ed efficienza del servizio al quale vengono preposte, requisiti che sono oggetto di attenta e ponderata valutazione da parte dell'amministrazione regionale, tenuto conto, fra l'altro, che la normativa impugnata non prevede un conferimento obbligatorio (l'art. 5, comma 2, stabilisce infatti che tali rapporti «possono essere conferiti...»), e che, comunque, è stabilito che tali rapporti siano instaurati ai sensi dell'articolo 22, comma 3-bis, lettera b), della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, quindi con tutte le garanzie poste da tale normativa.

La legge regionale n. 20 del 2001, infatti, per espressa previsione dell'art. 1, comma 1, «riordina la normativa regionale in materia di organizzazione e personale, in attuazione dei principi contenuti nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» e si premura di precisare, al comma 2, che «l'organizzazione amministrativa della Giunta regionale è disciplinata secondo i principi stabiliti dalla presente legge in modo di assicurare: [...] c) l'imparzialità, la trasparenza e la tempestività dell'azione amministrativa», nonché «g) la formazione permanente del proprio personale, anche dirigenziale, per garantire una elevata motivazione all'innovazione organizzativa e per alimentare un continuo e coerente accrescimento ed

aggiornamento professionale; *h*) la migliore utilizzazione delle risorse umane, il rispetto della parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e l'applicazione di condizioni uniformi di trattamento tra lavoratrici e lavoratori».

Peraltro, anche per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, nel proporre il conferimento di incarico, è tenuto ad osservare il suddetto art. 10, comma 9, del regolamento del Consiglio, corredando il relativo provvedimento con «un dettagliato *curriculum* professionale del prestatore, atto a dimostrare le esperienze specifiche nella materia o nel settore cui si riferisce l'incarico».

Di qui, secondo la difesa della Regione, discenderebbe l'infondatezza e l'arbitrarietà del profilo di illegittimità eccepito dal ricorrente, laddove interpreta le norme impugnate nel senso di consentire «un'irragionevole facoltà di ricorso a soggetti privi della indispensabile professionalità».

La specificità degli incarichi così conferiti e muniti delle suddette garanzie sarebbe poi confermata dallo stesso art. 22 della legge regionale n. 20 del 2001, che esclude espressamente la possibilità che essi costituiscano un canale di accesso privilegiato all'impiego, prevedendo che «gli incarichi di cui al presente articolo cessano contestualmente alla cessazione dell'ufficio del Presidente o dei singoli componenti della Giunta regionale che li hanno proposti» (art. 22, comma 5).

Riferisce infine la Regione che anche altre normative regionali prevedono il ricorso ad esterni nell'assegnazione di personale per i gruppi consiliari, disciplinando autonomamente le relative modalità di impiego. In particolare, la resistente menziona la legge della Regione Lombardia 7 settembre 1996, n. 21 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza del Consiglio regionale) e la legge della Regione Piemonte 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai gruppi consiliari), nel testo modificato dalla legge della Regione Piemonte 13 ottobre 1999, n. 26.

3. – Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, la Regione Marche ha illustrato ulteriormente le proprie conclusioni, chiedendo preliminarmente che la questione sia dichiarata inammissibile per mancata indicazione del parametro costituzionale, per omessa indicazione delle materie asseritamente coinvolte dalle disposizioni censurate e per genericità della motivazione.

Nel merito, la difesa della Regione ha sottolineato che il d.lgs. n. 165 del 2001, per effetto delle disposizioni contenute negli artt. 4 e 14 della stessa, non è applicabile a tutti gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche che siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, come i Consigli e le Giunte delle Regioni, per i quali sarebbe istituzionalizzato il ricorso ad uffici cosiddetti di diretta collaborazione, formati da persone qualificate assunte con contratti a tempo determinato; il che legittimerebbe l'estensione del predetto concetto di «uffici di diretta collaborazione» anche ai corrispondenti vertici regionali. Questo sistema, che troverebbe espressione in numerosi regolamenti governativi attuativi di tale scelta organizzativa per i diversi Ministeri, sarebbe la manifestazione esplicita dell'esigenza di dotare gli uffici di diretta collaborazione di personale che goda della fiducia attuale e concreta del titolare dell'organo politico.

La difesa della Regione sottolinea, infine, che una disposizione del proprio statuto (art. 48 della legge regionale statutaria 8 marzo 2005, n. 1) prevede espressamente, quanto al personale facente parte della struttura organizzativa del Consiglio, che, per la direzione delle strutture di maggiore complessità e per lo svolgimento di attività richiedenti particolari competenze e esperienze professionali, possono essere conferiti incarichi a tempo determinato anche a soggetti esterni all'amministrazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge regionale. Di tale norma sarebbero espressione la già citata legge regionale n. 20 del 2001, nonché l'art. 10, comma 9, del regolamento interno del Consiglio regionale.

Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita, con riferimento agli articoli 117, 3 e 97 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, della legge della

Regione Marche 29 aprile 2008, n. 7 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 "Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari"), nella parte in cui consentono il conferimento di incarichi e l'instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa presso i gruppi consiliari e le segreterie della Giunta regionale a personale esterno all'amministrazione regionale, indipendentemente dal possesso dei requisiti fissati dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008).

Le due disposizioni censurate modificano, rispettivamente, l'art. 6 della legge della Regione Marche 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari) e l'art. 22-*bis* della legge della Regione Marche 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione).

La prima delle due disposizioni censurate stabilisce che i gruppi consiliari, in considerazione delle peculiari funzioni loro proprie o per esigenze di servizio, qualora non siano in grado di ricorrere a personale proveniente dal ruolo unico regionale, possono alternativamente avvalersi, nei limiti del contingente previsto dal precedente art. 4 e con spesa a carico del bilancio della Regione: *a*) di personale comandato dallo Stato ivi compreso il personale docente, amministrativo e ausiliario delle scuole, dagli enti locali o da altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e della vigente normativa regionale; *b*) di personale esterno, limitatamente ad una unità per gruppo. L'incarico al personale esterno, prosegue la norma censurata, è conferito dall'ufficio di presidenza, su richiesta nominativa del Presidente del gruppo, alternativamente con rapporto di lavoro dipendente a termine o con rapporto di lavoro autonomo. La norma poi stabilisce che la durata dell'incarico non può superare quella della legislatura.

È qui che interviene la disposizione censurata, introducendo la regola in base alla quale detto incarico può essere conferito indipendentemente dal possesso dei requisiti indicati al comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

La seconda norma censurata (inserita tra le disposizioni transitorie e finali) prevede, a sua volta, che gli uffici delle segreterie particolari della Giunta regionale, per sopperire alle proprie esigenze lavorative, possano essere integrati (oltre che con rapporti di lavoro subordinato a termine, ai sensi dell'art. 22) con due unità di personale esterne all'amministrazione. Con esse è possibile stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Anche per tale tipologia di contratti la norma introduce la regola in base alla quale detto incarico può essere conferito indipendentemente dal possesso dei requisiti indicati al comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

La suddetta disposizione statale, nel testo risultante a seguito delle numerose riforme avvicendatesi nel tempo, stabilisce che le amministrazioni pubbliche, per esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, soltanto in presenza di alcuni presupposti di legittimità (l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione). Inoltre, si precisa che gli incarichi in oggetto possano essere conferiti solo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, ammettendo che si possa prescindere da tale requisito esclusivamente in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o da soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Deve darsi atto che, successivamente alla proposizione del ricorso, una delle norme novellate dalla disposizione censurata, l'art. 6 della legge regionale n. 34 del 1988, ha formato oggetto di due successivi interventi di modifica. L'art. 1, comma 1, della legge della Regione Marche 15 luglio 2008, n. 22

(Modifica all'art. 6, comma 4, della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento dell'attività dei gruppi consiliari”) ne ha modificato alcuni aspetti marginali. A sua volta, la legge regionale del 4 agosto 2008, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 “Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione”, alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 “Riorganizzazione della struttura amministrativa del consiglio regionale” e alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari”), di poco successiva alla prima, ha ridisciplinato integralmente la materia, abrogando, con l'art. 12, la norma censurata e, con l'art. 7, riversandone integralmente il contenuto in altri due articoli della legge novellata, gli articoli 4 e 5.

Anche in seguito a tali sopravvenienze in entrambe le norme è rimasta tuttavia immutata la deroga dal rispetto dai criteri dettati dall'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, che costituisce il nucleo delle odierne questioni di costituzionalità. Conseguentemente, essendo rimasta sostanzialmente inalterata la disciplina censurata, deve ritenersi ancora sussistente l'interesse dello Stato al ricorso, dovendosi presumere che la stessa *medio tempore* abbia avuto applicazione.

Tornando alle questioni proposte, secondo la difesa erariale, le deroghe introdotte, dalla normativa di cui si tratta, ai criteri dettati in ambito nazionale dall'art. 7, comma 6, sopra citato contrasterebbero con quelli che, in forza di quanto statuito nell'art. 1 della stessa legge statale indicata come parametro interposto, costituirebbero dei principi fondamentali dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.

Esse poi violerebbero anche gli artt. 3 e 97 della Costituzione (irragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione).

2. – Le questioni, con riferimento all'art. 117 Cost., sono inammissibili. A prescindere dalla circostanza che tale parametro non è indicato in modo chiaro e autonomo nella delibera autorizzatoria, deve rilevarsi che il Presidente del Consiglio dei ministri, nel ricorso, non indica né quale materia sia quella incisa dalle norme censurate, né la stessa tipologia di competenza legislativa statale – principale o concorrente – a suo dire violata (vedi, per tutte, per l'inammissibilità di ricorsi privi della motivazione sulle materie asseritamente incise dalla normativa impugnata, ordinanza n. 175 del 2009 e sentenza n. 38 del 2007).

3. – Le questioni sollevate con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. sono fondate.

Il riconoscimento, a favore dei gruppi consiliari – e, per analogia di situazioni, delle Giunte regionali –, di un certo grado di autonomia nella scelta dei propri collaboratori esterni (v. sentenze n. 187 del 1990 e n. 1130 del 1988), non esime la Regione dal rispetto del canone di ragionevolezza e di quello del buon andamento della pubblica amministrazione.

Questa Corte, infatti, ha dichiarato che «la previsione dell'assunzione (sia pure a tempo determinato) di personale sfornito dei requisiti normalmente richiesti per lo svolgimento delle funzioni che è destinato ad espletare determina l'inserimento nell'organizzazione pubblica di soggetti che non offrono le necessarie garanzie di professionalità e competenza» (sentenza n. 27 del 2008).

Orbene, a parte la considerazione che la citata disposizione statale, contenuta nel d.lgs. n. 165 del 2001, non comprime affatto l'autonomia delle Regioni, ma si limita a stabilire dei criteri oggettivi di professionalità, che non mettono in discussione il carattere discrezionale della scelta dei collaboratori, c'è da dire che la Regione, per accentuare tale carattere ben può derogare ai criteri statali, purché preveda, però, in alternativa, altri criteri di valutazione, ugualmente idonei a garantire la competenza e professionalità dei soggetti di cui si avvale ed a scongiurare il pericolo di un uso strumentale e clientelare delle cosiddette esternalizzazioni.

Nella legislazione della Regione Marche, d'altro canto, non sono rinvenibili criteri di valutazione idonei a garantire che la scelta dei collaboratori esterni avvenga, nell'ipotesi in esame, secondo i canoni della buona amministrazione.

Non è richiamabile al riguardo, ad esempio, la disposizione di cui all'art. 11, comma 4, della legge regionale n. 27 del 2008 – che, peraltro, è disposizione successiva a quella impugnata – la quale si limita a dettare, per la individuazione dei collaboratori esterni, un criterio di preferenza in favore di quelli eventualmente già impiegati in precedenza, senza fissare alcun requisito attitudinale. Non lo è la disposizione di cui all'art. 10 del regolamento interno del Consiglio, secondo il quale il conferimento di un incarico a persone estranee all'amministrazione deve essere corredato da un dettagliato *curriculum* dell'interessato, dato che tale norma riguarda solo le consulenze tecnico professionali e le attività di studio. Né si può utilizzare la previsione dell'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 20 del 2001 che detta criteri generici e non riferibili al personale di cui al successivo art. 22, comma 3-*bis*, della stessa legge. Neppure, infine, si può ricorrere alla disposizione di cui all'art. 48 della legge regionale statutaria n. 1 del 2005, che è riferibile solo agli incarichi richiedenti una alta professionalità e non a tutti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

4. – In conclusione, entrambe le norme censurate, nel dispensare le amministrazioni dall'osservanza della disposizione di cui all'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, si pongono in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. La Regione Marche, nel disciplinare in modo autonomo le modalità di selezione del personale esterno destinato a collaborare con i gruppi consiliari e le segreterie della Giunta, non ha previsto alcun criterio selettivo alternativo a quelli dettati dalla legge statale. È consentito così l'accesso a tali uffici di personale esterno del tutto privo di qualificazione, in modo irragionevole e in violazione del canone di buon andamento della pubblica amministrazione.

Deve, dunque, essere dichiarata l'illegittimità costituzionale degli articoli 4, comma 1, e 5, comma 2, della legge della Regione Marche n. 7 del 2008, nella parte in cui, dette norme, consentono il conferimento di incarichi a personale esterno all'amministrazione regionale e l'instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, indipendentemente dal possesso dei requisiti fissati dall'articolo 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001.

5. – Le indicate ragioni di illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge della Regione Marche n. 7 del 2008 valgono anche per gli interventi di modifica della stessa introdotti dai citati art. 1, comma 1, della legge regionale n. 22 del 2008 e dall'art. 7, comma 4, lettera *b*), della successiva legge regionale n. 27 del 2008.

Come si è detto, in entrambi i sopra descritti interventi di riforma, è stata sostanzialmente riprodotta, all'interno delle disposizioni concernenti il ricorso a personale esterno, la stessa deroga, per il ricorso da parte dei gruppi consiliari alla collaborazione di esterni, al rispetto dei requisiti soggettivi stabiliti dall'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, deroga che costituisce, come si è visto, il nucleo centrale della odierna questione di costituzionalità.

Pertanto, in conformità con quanto statuito da questa Corte in un analogo caso di avvicendamento nel tempo di norme sostanzialmente identiche (sentenza n. 74 del 2009) la pronuncia di illegittimità, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), deve essere estesa, in via consequenziale, a tali disposizioni sopravvenute, nella parte in cui – per il ricorso da parte dei gruppi consiliari alla collaborazione di esterni – prevedono la deroga al possesso dei requisiti soggettivi stabiliti dall'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 4, comma 1, e 5, comma 2, della legge della Regione Marche 29 aprile 2008, n. 7 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari”), nella parte in cui consentono il conferimento di incarichi a personale esterno all'amministrazione regionale e l'instaurazione di rapporti di collaborazione

coordinata e continuativa, indipendentemente dal possesso dei requisiti fissati dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

dichiara altresì l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Marche 15 luglio 2008, n. 22 (Modifica all'art. 6, comma 4, della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento dell'attività dei gruppi consiliari”) e dell'art. 7, comma 4, lettera *b*), della legge della Regione Marche 4 agosto del 2008, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 “Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione”, alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 “Riorganizzazione della struttura amministrativa del consiglio regionale” e alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari”), nelle parti in cui dette norme consentono il conferimento di incarichi a personale esterno all'amministrazione regionale e l'instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, indipendentemente dal possesso dei requisiti fissati dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, della suddetta legge della Regione Marche n. 7 del 2008, sollevate, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 luglio 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.

Sentenza **187/1990**

Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

Presidente SAJA - Redattore

Udienza Pubblica del **20/02/1990** Decisione del **04/04/1990**

Deposito del **12/04/1990** Pubblicazione in G. U. **24/04/1990**

Norme impugnate:

Massime: **15968 16765**

Atti decisi:

N. 187

SENTENZA 4-12 APRILE 1990

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Liguria riapprovata il 4 ottobre 1989, (Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 1984, n. 49. Funzionamento dei gruppi consiliari e assegnazione di personale) e della legge Regione Toscana, riapprovata il 7 dicembre 1989, recante (Nuova disciplina del personale dei gruppi consiliari) promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri, notificati il 23 ottobre e il 23 dicembre 1989, depositati in cancelleria il 2 novembre 1989 e il 2 gennaio 1990, iscritti al n. 89 del registro ricorsi 1989 e al n. 1 del registro ricorsi 1990;

Visti gli atti di costituzione delle Regioni Liguria e Toscana;

Udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 1990 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Uditi l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta, per il ricorrente, e gli Avvocati Giuseppe Pericu per la Regione Liguria e Paolo Barile per la Regione Toscana;

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso del 23 ottobre 1989 il Governo ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della L.R. Liguria riapprovata il 4 ottobre 1989 (recante: "Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 1984 n. 49. Funzionamento dei gruppi consiliari e assegnazione di personale"), in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 117 della Costituzione.

Espone l'Avvocatura Generale dello Stato che detta legge ha, tra l'altro, previsto all'art. 4 che il personale in servizio presso i gruppi consiliari in base ad incarico susseguente a richiesta nominativa del Capo-gruppo, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 49 del 30 ottobre 1984 venga - a domanda - inquadrato nelle corrispondenti qualifiche funzionali del ruolo regionale previo superamento di apposito concorso riservato.

Ad avviso del Governo, la riferita disposizione, col prevedere l'inquadramento nei ruoli regionali mediante apposito concorso riservato al personale "a contratto", si pone in contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione oltre che con le disposizioni del vigente Accordo per il personale regionale, già recepito dalla stessa Regione.

Sostiene l'Avvocatura che secondo il terzo comma dell'art. 97 della Costituzione, in relazione ai principi fissati dal primo comma dello stesso articolo, il concorso è lo strumento tipicamente ordinato a garantire la selezione dei più meritevoli e, perciò, ad assicurare il reclutamento di chi - per vagliate capacità e preparazione - meglio possa contribuire alla realizzazione del buon andamento dei pubblici uffici.

A tali principi è uniformato l'art. 20 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983 n. 93, le cui disposizioni sono espressamente assunte a regole vincolanti per gli effetti di cui all'art. 117 della Costituzione.

La norma impugnata, prosegue l'Avvocatura, che ha previsto un concorso "riservato" ad una circoscritta categoria di soggetti, si pone perciò in contrasto con l'essenziale contenuto precettivo delle richiamate disposizioni, e palesemente confligge col principio della omogeneizzazione delle posizioni giuridiche (stabilito all'art. 4 della citata legge-quadro) consentendo, ad esito della procedura concorsuale, l'inquadramento nel ruolo regionale secondo qualifiche funzionali non iniziali ma corrispondenti a quelle per le quali è stato assunto il personale "a contratto" dei gruppi consiliari.

2. - Con analogo ricorso del 23 dicembre 1989 il Governo ha impugnato la L.R. Toscana riapprovata il 7 dicembre 1989 (recante: "Nuova disciplina del personale dei Gruppi consiliari") sollevando censure identiche, nella sostanza, a quelle sopra esposte.

Rileva il ricorrente che con la legge in esame la Regione Toscana si è proposta di regolamentare il rapporto di lavoro del personale delle segreterie dei gruppi consiliari, stabilendo che presso di queste possono prestare servizio esclusivamente dipendenti pubblici, appartenenti al ruolo del personale regionale ovvero comandati dallo Stato o da altri enti pubblici (art. 1).

In via transitoria, la legge stessa ha previsto (all'art. 2) che il personale che abbia prestato servizio presso le segreterie dei gruppi a partire dal 31 dicembre 1986 può - a domanda - essere ammesso ad un concorso interno riservato per l'inquadramento nelle qualifiche funzionali del ruolo unico regionale.

Anche detta norma viene quindi censurata in base al rilievo che la previsione di un concorso riservato per l'assunzione nel ruolo organico del personale regionale si pone in contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 51 e 97 della Costituzione e con i principi della legge-quadro n. 93 del 1983 secondo cui l'accesso ai pubblici impieghi deve avvenire per concorso pubblico.

Ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, anche altri principi della legge-quadro, come quello della omogeneizzazione delle posizioni giuridiche, assumerebbero rilievo giacché la legge impugnata

consente, ad esito della "riservata" procedura concorsuale, l'inquadramento nel ruolo regionale secondo qualifiche funzionali non iniziali ma corrispondenti alle mansioni per le quali è stato assunto, con rapporto di diritto privato, il personale attualmente impiegato presso le Segreterie dei gruppi consiliari.

3. - Entrambe le regioni si sono costituite in giudizio resistendo al ricorso.

Osserva la Regione Liguria che l'impugnativa del Governo si fonda sul presupposto che il personale indicato dall'art. 4 in esame sia in realtà composto da soggetti "estranei", "mai impegnati nell'espletamento di mansioni negli uffici della Regione" e comunque "non... alle dipendenze dell'Amministrazione".

Alla base di questo assunto vi sarebbe però un equivoco, ad avviso della resistente, nell'interpretazione della posizione giuridica che al personale dei gruppi consiliari deve essere attualmente riconosciuta in virtù della legislazione regionale vigente.

La legge regionale n. 49 del 1984 prevedeva che venisse messo a disposizione di ciascun gruppo consiliare il personale occorrente al suo funzionamento; detto personale poteva essere scelto: tra i dipendenti regionali di ruolo, con qualifica funzionale equivalente a quella da ricoprirsì, tra i dipendenti di enti pubblici comandati presso la Regione e tra estranei all'amministrazione regionale.

In ognuna di dette ipotesi, comunque, il rapporto di lavoro intercorre direttamente con l'Ente, che, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, provvede al trasferimento, al comando o all'assunzione e quindi assegna ai singoli gruppi, su richiesta nominativa, il personale previsto, sulla base dei contingenti stabiliti dalla legge.

Anche quando la scelta riguarda soggetti estranei, l'assunzione avviene mediante incarico a tempo determinato (art. 3) conferito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Si tratterebbe quindi in ogni caso di personale alle dipendenze dell'Amministrazione.

Per le medesime ragioni dovrebbe escludersi che la normativa de qua possa confliggere con il principio della omogeneizzazione e perequazione delle posizioni giuridiche nel pubblico impiego. La resistente contesta che possa esservi violazione del suddetto principio, e comunque di quelli di eguaglianza, imparzialità e ragionevolezza, nella scelta del legislatore regionale, dal momento che la disciplina impugnata, lungi dall'essere ingiustificatamente discriminatoria, trova fondamento proprio nelle peculiarità già illustrate del rapporto e della posizione del personale dei gruppi consiliari e nella esigenza di riequilibrare, razionalizzare e perequare la situazione determinata dalla legislazione previgente.

4. - Anche la Regione Toscana ha svolto considerazioni del tutto analoghe. In particolare la resistente osserva che la legge impugnata non ha previsto la partecipazione a tale concorso di soggetti "mai impegnati nell'espletamento di mansioni negli uffici regionali", così come si afferma nel ricorso dello Stato. Il personale cui si intende riconoscere il titolo alla partecipazione al concorso riservato è stato assunto con rapporto di diritto privato dai gruppi consiliari, sulla base di un apposito finanziamento disciplinato con la legge regionale n. 78 del 23 dicembre 1976. Tale personale potrà in ogni caso essere assunto, solo previa verifica dell'effettivo svolgimento delle mansioni corrispondenti alle qualifiche funzionali definite dalla deliberazione consiliare n. 430 del 1985. Si tratterebbe in definitiva di una disciplina transitoria che, nel momento stesso in cui il Consiglio regionale stabilisce di non ammettere ulteriori utilizzazioni di personale con rapporto di diritto privato, tende a garantire il corretto e regolare funzionamento dei gruppi consiliari, utilizzando il personale che era già stato messo a disposizione sulla base della disciplina previgente.

Anche l'ulteriore censura proposta nel ricorso dello Stato - e cioè la violazione del principio di omogeneizzazione delle posizioni giuridiche, che deriverebbe dall'ammissione a concorso riservato per qualifiche funzionali non iniziali - non sarebbe fondata; ciò in quanto l'ordinamento del personale nella Regione Toscana, in piena sintonia con gli accordi sindacali, struttura il ruolo secondo qualifiche funzionali alle quali si accede direttamente, senza una progressione di carriera, che possa generare aspettative negli appartenenti alle qualifiche inferiori.

Il carattere eccezionale e transitorio della disciplina sarebbe, infine, sottolineato anche dalla circostanza che il personale assunto con concorso riservato può essere immesso in ruolo solo quando si verificheranno le necessarie vacanze di organico nei ruoli regionali (v. comma sesto dell'art. 2 della legge impugnata).

5. - Nell'imminenza dell'udienza la Regione Liguria ha depositato memoria con la quale ha ulteriormente illustrato gli argomenti precedentemente esposti, insistendo per il rigetto del ricorso governativo.

Considerato in diritto

1. - I due ricorsi del Governo riferiti in narrativa censurano, l'uno, l'art. 4 della legge della Regione Liguria riapprovata il 4 ottobre 1989, recante "Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 1984 n. 49. Funzionamento dei gruppi consiliari e assegnazione del personale", l'altro, l'art. 2 della legge della Regione Toscana riapprovata il 7 dicembre 1989 recante "Nuova disciplina del personale dei gruppi consiliari".

Le norme censurate regolano la medesima materia; pressoché identiche sono le questioni di costituzionalità sollevate con riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 117 della Costituzione. I giudizi possono quindi essere riuniti e decisi con unica sentenza.

Entrambe le Regioni hanno inteso apportare modifiche alla disciplina vigente per il personale addetto ai gruppi consiliari; sulla nuova disciplina il Governo non ha formulato rilievi di sorta, mentre ha impugnato, nei confronti sia dell'una che dell'altra Regione, le norme transitorie recanti disposizioni particolari dirette a consentire l'immissione in ruolo del personale già in servizio, non appartenente ai ruoli della Regione né comandato dallo Stato o da altri enti pubblici. Su questa base comune le due normative offrono qualche diverso profilo; è opportuno perciò prenderle in esame partitamente.

2. - Con la legge regionale 30 ottobre 1984 n. 49 la Regione Liguria aveva dettato le regole concernenti il personale a disposizione di ciascun gruppo consiliare, "occorrente per il suo funzionamento", sulla base di contingenti numerici previsti da apposite tabelle. Tale personale poteva essere scelto: " a) tra i dipendenti regionali di ruolo, aventi qualifica funzionale equivalente a quella da ricoprirsi; b) tra i dipendenti di altri enti pubblici, a tal fine comandati presso la Regione, aventi qualifica funzionale equivalente a quella da ricoprirsi; c) tra estranei all'amministrazione regionale".

Con la legge in esame la Regione Liguria ha soppresso quest'ultima categoria, lasciando ai gruppi che non intendano, in tutto o in parte, avvalersi di personale di ruolo della regione o dipendente di altri enti pubblici, la possibilità di fruire di un finanziamento sostitutivo di importo pari alla spesa prevista per il personale corrispondente.

La censura del Governo è rivolta esclusivamente contro l'art. 4 della legge, che ha carattere di disposizione transitoria. Esso dispone infatti che il personale, in servizio presso i gruppi da almeno un anno, scelto fra estranei all'amministrazione regionale - appartenente cioè alla categoria soppressa - venga inquadrato nel ruolo regionale (con qualifiche funzionali corrispondenti a quelle per cui era stato assunto), previo superamento di apposito concorso riservato.

Secondo l'assunto del Governo, tale norma sarebbe in contrasto con gli artt. 3, 51, 97 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 20 e 4 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983 n. 93.

2.1. - La questione non è fondata.

È opportuno ricordare che i gruppi consiliari sono organi del consiglio regionale, caratterizzati da una peculiare autonomia in quanto espressione, nell'ambito del consiglio stesso, dei partiti o delle correnti politiche che hanno presentato liste di candidati al corpo elettorale, ottenendone i suffragi

necessari alla elezione dei consiglieri. Essi pertanto contribuiscono in modo determinante al funzionamento e all'attività dell'assemblea, assicurando l'elaborazione di proposte, il confronto dialettico fra le diverse posizioni politiche e programmatiche, realizzando in una parola quel pluralismo che costituisce uno dei requisiti essenziali della vita democratica. Ciò posto, questa Corte ha già avuto occasione di affermare che "la valutazione delle esigenze obiettive proprie dei gruppi consiliari è in gran parte lasciata al discrezionale apprezzamento dei Consigli di ciascuna regione, di fronte al quale questa Corte, in sede di giudizio di legittimità delle leggi, può sindacare ed, eventualmente, dichiarare incostituzionali unicamente le decisioni di spesa manifestamente irragionevoli o arbitrarie". (cfr. sentenza n. 1130 del 1988).

Affermazioni siffatte possono estendersi alle leggi di regolamentazione del personale assegnato ai gruppi consiliari per l'assolvimento dei loro compiti d'istituto.

Ciò posto, in ragione dell'autonomia di cui i gruppi devono godere, è del tutto naturale che sia ad essi stessi demandata la scelta del personale, nei limiti del contingente loro assegnato.

Nell'ipotesi in cui la scelta si è indirizzata su estranei all'amministrazione, come era consentito dalla legge regionale n. 49 del 1984, essa ha dato luogo, mediante assunzione deliberata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale (cfr. art. 3 della legge regionale citata) ad un rapporto di impiego con la regione a tempo determinato, assimilato per il trattamento normativo e previdenziale al personale non di ruolo dello Stato.

È quindi esatta l'osservazione della difesa della regione: la norma impugnata che prevede l'inquadramento nel ruolo regionale del personale suddetto non è diretta a beneficio di "esterni", bensì di personale già alle dipendenze della regione, sia pure con un rapporto a tempo determinato, avente caratteristiche peculiari connesse alla funzione svolta.

2.2. - A questo punto è agevole rilevare come non sussista violazione di nessuno dei parametri costituzionali prospettati dal Governo. Non sussiste violazione dell'art. 3 e tantomeno dell'art. 51 della Costituzione - per quest'ultimo manca qualsiasi motivazione sia perché non è intaccato il principio di eguaglianza, data la speciale situazione dei soggetti cui la norma è rivolta, sia perché la disciplina adottata in via transitoria, conseguenziale alle modifiche apportate nel regime, non può essere tacciata di irragionevolezza, tanto più che essa si muove nel solco di molteplici precedenti in materia di pubblico impiego, sia statale che regionale o di altri enti pubblici.

2.3. - Una più diffusa motivazione sorregge la censura del governo in ordine ai profili dell'art. 97 della Costituzione e dell'art. 117 riferito agli artt. 4 e 20 della legge quadro sul pubblico impiego n. 93 del 1983; ma le argomentazioni addotte non appaiono convincenti. Alla stregua delle affermazioni più volte ribadite da questa Corte (cfr. sentt. nn. 1130 del 1988 e 21 del 1989), la violazione del principio del buon andamento dell'amministrazione non può esser invocata se non quando si assuma l'arbitrarietà o la manifesta irragionevolezza della disciplina impugnata rispetto al fine indicato dall'art. 97, primo comma, della Costituzione. Nel caso in esame non soltanto è da escludere che il legislatore regionale abbia operato scelte arbitrarie o irragionevoli, ma risulta altresì che la soluzione adottata risponde al fine di facilitare l'attuazione delle modifiche introdotte nella disciplina del personale assegnato ai gruppi, modifiche improntate, come si è visto, a criteri di maggior rigore, in armonia con l'art. 97, primo comma, della Costituzione.

Questa Corte ha parimenti più volte riconosciuto come l'art. 97, terzo comma, della Costituzione disponga per l'accesso al pubblico impiego la regola del concorso quale "sistema preferibile" o, se si vuole, "normale", pur sempre derogabile però dal legislatore ordinario nel rispetto dei principi fissati dal primo comma dello stesso art. 97 (cfr. sent. n. 81 del 1983). La deroga apportata nel caso in esame, avuto riguardo alla situazione dei soggetti per i quali è disposta, non è certo priva di giustificazione, né contrasta con tali principi, di guisa che deve riconoscersi, come anche sotto questo profilo, non sussista alcuna illegittimità costituzionale. Quanto ora detto vale egualmente per la dedotta violazione dell'art. 117 in relazione all'art. 20 della legge quadro del pubblico impiego, non potendosi interpretare tale norma nel senso che esso attribuisca alla regola del concorso pubblico una rigidità assoluta che escluda la possibilità per il legislatore regionale di derogarvi in casi speciali. Ma nemmeno è dato ravvisare

contrasto con l'art. 4 della legge-quadro citata ("principi di omogeneizzazione"), poiché è previsto che l'inquadramento nel ruolo regionale avvenga nelle corrispondenti qualifiche funzionali, fermo il possesso dei requisiti richiesti dalla legge, con la sola ovvia eccezione dell'età.

Le suesposte considerazioni inducono pertanto a concludere per l'infondatezza della questione, a prescindere dal rilievo, in precedenza riportato e riconosciuto esatto, che nel caso in esame non può parlarsi di assunzione di personale esterno, giacché i possibili beneficiari della normativa transitoria sospettata di incostituzionalità sono già alle dipendenze della regione quali fuori ruolo a tempo determinato.

3. - La Regione Toscana, con la legge riapprovata il 7 dicembre 1989, ha, a sua volta, emanato nuove norme sul personale addetto alle segreterie dei gruppi consiliari.

In forza dell'art. 1 di detta legge restano ammessi a prestare servizio nelle segreterie dei gruppi esclusivamente dipendenti di ruolo della regione, ovvero comandati dallo Stato o da altri enti pubblici; è vietato ai gruppi stessi assumere alle proprie dipendenze altri soggetti anche a tempo determinato.

La norma transitoria (espressamente qualificata tale) dell'art. 2 prevede che il personale dipendente dai gruppi consiliari con rapporto di diritto privato possa essere inquadrato nel ruolo unico regionale mediante concorso interno riservato.

Detta norma è stata impugnata dal Governo per violazione degli artt. 51 e 97 della Costituzione oltre che dei principi di cui alla legge quadro 29 marzo 1983 n. 93.

3.1. - La questione non è fondata.

La normativa della Regione Toscana obbedisce ai medesimi criteri che hanno ispirato la Regione Liguria per quanto concerne le disposizioni prese in esame in precedenza.

Anche in questo caso la regione, innovando la disciplina del personale assegnato ai gruppi consiliari, ha voluto adottare la regola di maggior rigore, quella cioè della esclusiva scelta di tale personale nell'ambito dei dipendenti di ruolo della regione oppure dello Stato o di altri enti pubblici.

Il problema del personale, già in servizio presso i gruppi, che viene ad essere escluso dalle nuove disposizioni è stato parimenti risolto con la norma transitoria dianzi citata (art. 2 della legge) che prevede l'inquadramento dello stesso nel ruolo unico regionale mediante concorso interno riservato.

Poiché le censure proposte dal Governo sono del tutto simili a quelle formulate nei confronti dell'art. 4 della legge della Regione Liguria - identici sono i parametri costituzionali di riferimento, fatta eccezione per l'art. 3 che non è richiamato nei confronti della Regione Toscana - valgono integralmente anche in questo caso tutte le considerazioni svolte sub 2.1., 2.2., 2.3.

3.2. - Le differenze esistenti fra le due normative non incidono sulla sostanza della questione. Vero è, infatti, che il personale cui la norma transitoria di inquadramento è diretta non è personale già assunto dalla regione, trattandosi di soggetti dipendenti dai gruppi "con rapporto di diritto privato". Ma, avendo i gruppi natura di organi del Consiglio regionale, si tratta pur sempre di personale adibito, col consenso della regione, a compiti istituzionali, e anch'esso quindi può essere considerato, almeno lato sensu, non "esterno" alla regione.

Quanto al fatto che la Regione Toscana prevede l'inquadramento nel ruolo del personale in discussione nel momento in cui si verificheranno le vacanze dei posti corrispondenti alle varie qualifiche funzionali, esso non è influente ai fini della presente decisione; si è in presenza del resto di una disposizione caratterizzata da maggior rigore amministrativo.

4. - Riconosciuta l'infondatezza delle questioni sollevate dai due ricorsi proposti dal Governo, è opportuno ribadire che la Corte ha potuto escludere l'illegittimità delle norme denunciate muovendo dalla premessa che dette norme recano disposizioni di carattere transitorio, finalizzate al passaggio alla nuova disciplina di regime, che appare più rigorosa e più coerente con i principi applicabili alla materia.

È inoltre da sottolineare che, adottando tale nuova regolamentazione, le regioni non potevano non tener conto - ed è appunto per questo che sono state previste le norme transitorie - di una situazione che, sia pure attraverso sistemazioni successive, trae origine da circostanze ed esigenze eccezionali connaturate al primo impianto dei gruppi consiliari. Il ruolo politico propulsivo dei gruppi è stato particolarmente importante e delicato nella fase costitutiva delle regioni a statuto ordinario, necessariamente imperniata sull'attività dei Consigli regionali; è dunque perfettamente comprensibile che i gruppi consiliari si siano avvalsi dell'opera di personale scelto, anche al di fuori dei ranghi della pubblica amministrazione, secondo criteri non soltanto di professionalità, ma anche di omogeneità politica. La Corte ha tenuta presente una siffatta realtà che, come si è detto, si ricollega ad irrinunciabili esigenze e a circostanze particolari: ne discende che la normativa impugnata, in tanto ha potuto essere valutata in modo non sfavorevole, in quanto diretta esclusivamente alla definitiva eliminazione delle conseguenze di un periodo eccezionale ormai da tempo concluso.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondate:

a) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Liguria riapprovata il 4 ottobre 1989 (Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 1984 n. 49 "Funzionamento dei gruppi consiliari. Assegnazione di personale") sollevata, in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso di cui in epigrafe;

b) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Toscana riapprovata il 7 dicembre 1989 ("Nuova disciplina del personale dei Gruppi consiliari") sollevata, in riferimento agli artt. 51, 97 e 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.

Sentenza **1130/1988**

Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

Presidente SAJA - Redattore

Udienza Pubblica del **21/06/1988** Decisione del **14/12/1988**

Deposito del **22/12/1988** Pubblicazione in G. U. **04/01/1989**

Norme impugnate:

Massime: **12248 12250**

Atti decisi:

N. 1130

SENTENZA 14-22 DICEMBRE 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale del 29 gennaio 1987 riapprovata il 5 marzo 1987 dal Consiglio regionale della Lombardia avente per oggetto: "Modifica alla legge regionale 27 ottobre 1972, n. 34 concernente provvidenze e contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari ed alla legge regionale 23 giugno 1977, n. 31 relativa alla assegnazione di personale ai gruppi consiliari" promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 31 marzo 1987, depositato in cancelleria il 10 aprile successivo ed iscritto al n. 12 del registro ricorsi 1987;

Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia;

Udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta, per il ricorrente, e l'avv. Umberto Pototschnig per la Regione.

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha proposto ricorso contro la legge della Regione Lombardia, intitolata "Modifica alla L. R. 27 ottobre 1972, n. 34, concernente provvidenze e contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari e alla L.R. 23 giugno 1977, n. 31, relativa all'assegnazione di personale ai gruppi consiliari", riapprovata il 5 marzo 1987, affinché sia dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione, previsto dall'art. 97 della Costituzione.

La legge impugnata, oltre a prevedere il raddoppio dei contributi mensili costanti (ora di lire 2.400.000 per ciascun gruppo) e di quelli ragguagliati a entità numerica dei gruppi consiliari (ora da un minimo di lire 400.000 a 600.000 per ogni consigliere) e oltre ad aumentare i contributi mensili dovuti a titolo di aggiornamento e di documentazione da un minimo di 400.000 a un massimo di 2.500.000 lire per gruppo, ha modificato la precedente disciplina del personale addetto ai gruppi consiliari, che risaliva al 1983.

Quest'ultima stabiliva che ogni gruppo potesse disporre di addetti per un numero minimo di due unità, ove fosse composto da meno di nove consiglieri, e per un numero massimo di nove unità, ove fosse composto da più di trenta consiglieri. Inoltre, disponeva che gli addetti fossero reclutati tra gli impiegati regionali con qualifica funzionale non superiore all'ottava o, limitatamente a due unità, tra estranei all'amministrazione regionale.

La nuova legge ha, innanzitutto, aumentato la disponibilità, da parte dei gruppi consiliari, del personale addetto, differenziandone l'utilizzazione in sei scaglioni, oscillanti da un minimo di due unità per i gruppi composti da un solo consigliere a un massimo di tredici unità per i gruppi composti da più di quindici consiglieri. In secondo luogo, ha ammesso la possibilità di scegliere come addetti ai gruppi anche il personale della prima qualifica dirigenziale. Infine, ha accresciuto la possibilità di ricorrere ad estranei all'amministrazione regionale, permettendone l'assunzione fino a cinque unità per i gruppi di oltre venticinque consiglieri.

2. - Nel proprio ricorso il Presidente del Consiglio dei Ministri ritiene, innanzitutto, che l'aumento dei contributi destinati ai gruppi consiliari violi il principio del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), in quanto l'erogazione prevista sarebbe sproporzionata in eccesso rispetto alle oggettive necessità dei servizi, valutate secondo una stima empirica definibile sulla base dei corrispondenti stanziamenti deliberati dalle altre regioni.

In secondo luogo, oggetto di censura, sotto il medesimo profilo, è la previsione relativa all'aumento della disponibilità di addetti ai gruppi, con la correlativa maggiore possibilità di ricorso a personale esterno all'amministrazione regionale (da un minimo di tre unità a un massimo di cinque per gruppo). Secondo il ricorrente, siffatto aumento non sarebbe giustificato da un altrettanto significativo incremento dei compiti e delle attività dei gruppi consiliari e violerebbe, pertanto, il principio del buon andamento, che imporrebbe una organizzazione e un dimensionamento dei pubblici uffici secondo criteri di economicità, vale a dire adeguando il personale e i mezzi alle necessità obiettive.

Infine, il ricorrente censura la possibilità di impiegare come addetti ai gruppi anche dirigenti regionali di primo livello, che sarebbe in contrasto con il principio del buon andamento (art. 97 Cost.), in quanto il funzionamento dei gruppi consiliari non comporterebbe attività comparabili con quelle proprie di una qualifica dirigenziale, essendo essi privi dell'articolazione strutturale e della complessità di competenze proprie dell'esercizio di funzioni dirigenziali. Da ciò deriverebbe, sempre secondo il ricorrente, un senso di frustrazione nel dipendente e un suo rendimento antieconomico, oltreché un fattore di discredito dell'apparato amministrativo regionale agli occhi della pubblica opinione.

3. - Si è regolarmente costituita la Regione Lombardia per chiedere che il ricorso governativo sia dichiarato inammissibile e, comunque, non fondato.

A sostegno della richiesta di inammissibilità la Regione rileva che, poiché il ricorso contesta aspetti meramente quantitativi rispetto ai quali non è possibile determinare quale sia il limite oltre il quale le norme impugnate diventerebbero illegittime, le censure proposte non avrebbero alcuna differenza rispetto a quelle di merito, di competenza del Parlamento.

In ogni caso, ove la Corte non condividesse tale posizione, il ricorso, secondo la resistente, sarebbe infondato. Quanto all'aumento dei contributi, la Regione contesta l'allegazione del ricorrente, secondo la quale il finanziamento sarebbe stato raddoppiato, sostenendo che invece l'incremento effettivo del contingente è meno di un terzo. Quanto alla possibile utilizzazione di dirigenti regionali presso i gruppi consiliari, la difesa della Regione respinge la censura governativa argomentando che caratteristica della dirigenza regionale sarebbe, non già la direzione di strutture con competenze complesse, ma il perseguimento e il raggiungimento di obiettivi in termini di qualità, di quantità e di tempestività. Secondo la Regione, tali caratteristiche sarebbero perfettamente adeguate ai compiti esperibili da parte dei gruppi consiliari. Infine, anche l'aumentata possibilità di ricorrere ad esterni non violerebbe il principio del buon andamento, in quanto immutata resta la previsione (contenuta nell'art. 3 della legge regionale 23 giugno 1977, n. 31) relativa alla cessazione dell'incarico per la scadenza (ordinaria o anticipata) della legislatura e alla revoca dello stesso in caso di scioglimento del gruppo cui l'esterno è assegnato.

In generale, la Regione contesta la tesi del ricorrente per la quale le decisioni delle altre regioni potrebbero limitare o fissare il tetto massimo in relazione a scelte spettanti ad altre regioni. Secondo la resistente, limiti del genere potrebbero essere desunti soltanto dalla Costituzione o, in via mediata, dalle leggi dello Stato o, in mancanza di limiti espressi, da criteri di non arbitrarietà delle scelte compiute. E, nel caso, tenuto anche conto dell'inflazione e dei maggiori compiti, la Regione contesta che l'incremento di contributi e di personale previsto sia irragionevole. Tanto più ciò vale, ad avviso della Regione, se si considera che in Lombardia i finanziamenti sono erogati, per legge, previa deliberazione che fissa la natura delle spese per le quali i contributi possono essere spesi e salvo l'obbligo di rendicontazione periodica, in ottemperanza del quale le erogazioni successive sono sospese fino all'avvenuta regolarizzazione (art. 1, legge regionale 18 maggio 1983, n. 41).

4. - In prossimità dell'udienza la Regione Lombardia ha presentato una memoria con la quale, oltre a ribadire quanto già esposto nei precedenti scritti difensivi, sottolinea che, dal giorno di presentazione del ricorso alla data di discussione del giudizio, il Governo ha vistato molte altre leggi regionali che dispongono aumenti di finanziamenti e di personale da destinare ai gruppi consiliari, che porterebbero i livelli complessivi degli uni e dell'altro a un ammontare non di molto inferiore a quello deliberato dalla Lombardia. Da ciò si desumerebbe, secondo la resistente, la non arbitrarietà della legge impugnata, tenendo conto che la mancanza di una forte differenziazione tra quanto stabilito nelle altre regioni e quanto previsto in Lombardia si giustificerebbe in considerazione del numero dei consiglieri regionali e della popolazione rappresentata.

Considerato in diritto

1. - L'oggetto del presente giudizio di legittimità costituzionale, introdotto dal ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri indicato in epigrafe, è dato dalla legge della Regione Lombardia, dal titolo "Modifica alla legge regionale 27 ottobre 1972, n. 34, concernente provvidenze e contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari e alla legge regionale 23 giugno 1977, n. 31, relativa all'assegnazione di personale ai gruppi consiliari", la quale è stata approvata dal Consiglio regionale della Lombardia il 29 gennaio 1987 e riapprovata, a seguito del rinvio governativo, il 5 marzo 1987.

Secondo il ricorrente, la legge regionale impugnata violerebbe il principio del buon andamento degli uffici pubblici, garantito dall'art. 97 Cost., sia allorché permette ai gruppi consiliari della Regione di disporre di un maggior numero di addetti, ivi compresi dirigenti della prima qualifica funzionale e una quota più elevata di esterni all'amministrazione regionale, sia allorché dispone un aumento dei contributi mensili da versare ai gruppi stessi. L'illegittimità costituzionale di tali previsioni deriverebbe, a giudizio del ricorrente, dalla sproporzione che sussisterebbe tra gli incrementi finanziari e di personale concessi e la possibilità di utilizzare anche dirigenti regionali o esterni, da un lato, e le obiettive esigenze di qualità e di quantità dei servizi propri dei gruppi consiliari, dall'altro.

Contro tale censura la Regione Lombardia ha presentato un'eccezione di inammissibilità - che, come tale, va esaminata pregiudizialmente -, asserendo che i rilievi proposti dal Presidente del Consiglio dei

Ministri riguarderebbero l'opportunità della legge impugnata. Tali rilievi, infatti, atterrebbero ad aspetti puramente quantitativi, rispetto ai quali, secondo la resistente, sarebbe impossibile determinare il limite oltre il quale l'erogazione di somme o la messa a disposizione di maggiore personale dovrebbero considerarsi costituzionalmente illegittime.

2. - L'eccezione di inammissibilità va rigettata.

In effetti, la censura prospettata con il presente ricorso contro la legge impugnata pone a questa Corte una questione che comporta lo svolgimento di un giudizio di ragionevolezza delle scelte compiute dal legislatore regionale. Ciò è pienamente congruente con il particolare profilo di costituzionalità sollevato, poiché, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v., ad esempio, sentt. nn. 123 del 1968, 10 e 16 del 1980, 185 del 1982, 277 del 1983, 1032 del 1988), "la violazione del principio del buon andamento dell'amministrazione non può essere invocata se non quando si assuma l'arbitrarietà o la manifesta irragionevolezza della disciplina impugnata". Ed, invero, il ricorrente sospetta che non sussista una giustificata proporzione tra i mezzi finanziari e personali che la legge impugnata mette a disposizione dei gruppi consiliari e le esigenze obiettive cui questi ultimi debbono far fronte nella loro attività istituzionale.

Né si può rilevare in senso contrario, come fa la resistente, che nel particolare giudizio, cui la Corte è chiamata nel caso di specie, mancherebbe ogni possibilità di stabilire a priori il limite al di là o al di qua del quale un'erogazione di somme o di personale debba esser considerato contrario a Costituzione o meno. In realtà, il giudizio di ragionevolezza, lungi dal comportare il ricorso a criteri di valutazione assoluti e astrattamente prefissati, si svolge attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti. Sicché, diversamente da quanto suppone la resistente, l'impossibilità di fissare in astratto un punto oltre il quale scelte di ordine quantitativo divengono manifestamente arbitrarie e, come tali, costituzionalmente illegittime, non può essere validamente assunta come elemento connotativo di un giudizio di merito, essendo un tratto che si riscontra, come s'è appena visto, anche nei giudizi di ragionevolezza.

Del resto, come questa Corte ha già rilevato in relazione ad un'analogha eccezione sollevata nel corso di un precedente giudizio (sent. n. 991 del 1988), le censure di merito non comportano valutazioni strutturalmente diverse, sotto il profilo logico, dal procedimento argomentativo proprio dei giudizi valutativi implicati dal sindacato di legittimità, differenziandosene, piuttosto, per il fatto che in quest'ultimo le regole o gli interessi che debbono essere assunti come parametro del giudizio sono formalmente sanciti in norme di legge o della Costituzione.

3. - È infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata contro la legge regionale indicata in epigrafe in riferimento al principio del buon andamento dei pubblici uffici (art. 97 Cost.).

Non è irragionevole, infatti, che il legislatore regionale doti i gruppi consiliari di mezzi finanziari più consistenti e metta a disposizione degli stessi personale più numeroso e più qualificato, al fine di permettere loro di perseguire nel modo migliore i molteplici compiti legati al buon funzionamento di un'assemblea legislativa e d'indirizzo politico-amministrativo, qual'è il Consiglio regionale della Lombardia.

Secondo l'art. 6 dello Statuto della Regione Lombardia (legge 22 maggio 1971, n. 339), "il Consiglio regionale determina l'indirizzo politico e amministrativo della Regione e ne controlla l'attuazione; esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite o delegate alla Regione (...), determina gli indirizzi della programmazione regionale; partecipa (...) all'elaborazione dei piani e programmi, generali e settoriali, della Regione; approva i piani e i programmi medesimi, nonché i relativi aggiornamenti e variazioni, e ne controlla l'attuazione; (...) formula le indicazioni, le proposte e i pareri mediante i quali la Regione partecipa alla programmazione nazionale". Oltre a queste funzioni, ne spettano al Consiglio regionale molteplici altre che sono attribuite ad esso dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

Dal momento che i gruppi sono gli organi nei quali si raccolgono e si organizzano all'interno dell'assemblea i consiglieri eletti al fine di elaborare congiuntamente le iniziative da intraprendere e di trovare in essi gli adeguati supporti organizzativi per poter svolgere adeguatamente i propri compiti, non è arbitrario che i gruppi consiliari vengano dotati di mezzi adeguati e di personale idoneo affinché ogni consigliere sia messo in grado di concorrere all'espletamento delle molteplici e complesse funzioni attribuite al Consiglio regionale e, in particolare, all'elaborazione dei progetti di legge, alla preparazione degli atti di indirizzo e di controllo, all'acquisizione di informazioni sull'attuazione delle leggi e sui problemi emergenti dalla società, alla stesura di studi, di statistiche e di documentazioni relative alle materie sulle quali si svolgono le attività istituzionali del Consiglio regionale.

In considerazione di tali compiti, l'erogazione dei contributi e la disponibilità del personale nell'ammontare e nel tipo previsti dalla legge oggetto del presente giudizio non appaiono irragionevolmente sproporzionate né rispetto alle esigenze obiettive statutariamente definite, né alle finalità perseguite dal legislatore regionale con l'atto impugnato, le quali sono legate all'esigenza di un miglioramento quantitativo e qualitativo dei servizi resi dai gruppi consiliari.

4. - In senso contrario non possono, certo, valere particolari argomentazioni svolte dal ricorrente.

Prima di tutto, la difesa del Presidente del Consiglio dei Ministri sostiene che l'aumento del personale previsto dalla legge impugnata non sarebbe giustificato da un corrispondente aumento dei compiti e delle attività dei gruppi. In realtà, non è ragionevole pretendere che la dotazione del personale possa essere incrementata soltanto a seguito dell'affidamento di nuovi compiti ai gruppi consiliari, poiché affermazioni del genere presuppongono arbitrariamente che il rapporto del numero di addetti rispetto ai servizi da prestare sia già ottimale nella situazione preesistente e, di conseguenza, escludono, altrettanto arbitrariamente, che si possa provvedere a una maggiorazione del personale al solo fine di migliorare il livello di soddisfazione dei compiti attuali. Né, in verità, sotto il profilo della ragionevolezza può essere censurata una scelta legislativa che eleva il rapporto medio di un addetto per tre consiglieri, esistente nella precedente disciplina, a quello attuale di un addetto per due consiglieri. E, tantomeno, appare arbitraria la stessa legge allorché, regolando il ricorso al personale esterno all'amministrazione, modifica il precedente sistema a cifra fissa (che penalizzava i gruppi maggiori e permetteva ai gruppi minori di avere più esterni che interni), articolandolo in tre scaglioni, in modo da assicurare la suddetta possibilità soltanto ai gruppi di una certa consistenza (con un minimo di dieci consiglieri) e in misura proporzionale alla dimensione dei gruppi, secondo l'esplicita previsione dell'art. 14 dello Statuto Lombardo.

In secondo luogo, il ricorrente contesta la disposizione che permette ai gruppi consiliari di utilizzare, per lo svolgimento delle proprie attività, personale della prima qualifica dirigenziale, argomentando che i gruppi mancherebbero dell'articolazione strutturale e della complessità di competenze, presupposte dalla suddetta funzione dirigenziale. Ma una tale argomentazione trascura di considerare la peculiarità dell'amministrazione regionale, la quale, essendo legata alla caratterizzazione costituzionale di un apparato al servizio di un ente prevalentemente di programmazione e di indirizzo, è in buona parte un'amministrazione "indiretta", ai cui vertici sono, pertanto, collocati sia dirigenti aventi la responsabilità di strutture organizzative, sia dirigenti investiti di compiti di studio e di ricerca. Ebbene, non appare certo irragionevole che, con riferimento a questi ultimi, l'assegnazione di dirigenti ai gruppi consiliari possa essere considerata particolarmente utile ai fini del miglioramento della qualità di attività di ricerca, di studio, di documentazione e di progettazione, le quali sono necessarie per l'efficiente espletamento dei compiti istituzionali più importanti affidati ai singoli consiglieri o ai gruppi (iniziativa legislativa, attività di controllo, etc.).

Infine, il ricorrente afferma che l'aumento dei contributi previsto dalla legge impugnata sarebbe sproporzionato rispetto alle oggettive necessità dei servizi richiesti ai gruppi consiliari, valutate secondo una stima empirica definibile sulla base dei corrispondenti stanziamenti deliberati dalle altre regioni. Pur non potendo fare a meno di rilevare che, in linea di fatto, esistono leggi di altre regioni che conferiscono ai gruppi consiliari contributi equivalenti o, addirittura, superiori per taluni aspetti, appare arbitrario pretendere di valutare la ragionevolezza della proporzione tra mezzi finanziari assicurati ed esigenze obiettive dei gruppi consiliari mediante raffronti con altre regioni. L'arbitrarietà della comparazione deriva sia dal fatto che i consigli delle varie regioni operano all'interno di forme di governo regionale

differenti e possono, pertanto, svolgere funzioni non necessariamente equivalenti, sia dal fatto che l'entità dei compiti affidati ai consiglieri e, di conseguenza, ai gruppi consiliari dipende da variabili diverse, quali, ad esempio, la quantità della popolazione rappresentata, la dimensione della regione, il numero dei consiglieri.

Ciò porta a concludere che la valutazione delle esigenze obiettive proprie dei gruppi consiliari è in gran parte lasciata al discrezionale apprezzamento dei consigli di ciascuna regione, di fronte al quale questa Corte, in sede di giudizio di legittimità delle leggi, può sindacare ed, eventualmente, dichiarare incostituzionali unicamente le decisioni di spesa manifestamente irragionevoli o arbitrarie. Poiché, nel caso, tale limite non appare oltrepassato, le norme impugnate non possono essere considerate costituzionalmente illegittime sotto il profilo del rispetto del principio del buon andamento degli uffici pubblici, garantito dall'art. 97 della Costituzione.

Tuttavia, proprio il riconoscimento dell'ampia discrezionalità che il legislatore regionale possiede in materia induce questa Corte ad auspicare che il conferimento di contributi finanziari e di altri mezzi utilizzabili per lo svolgimento dei compiti dei gruppi consiliari sia sottoposto a forme di controllo più severe e più efficaci di quelle attualmente previste, le quali, pur nel rispetto delle imprescindibili esigenze di autonomia garantite ai gruppi consiliari, siano soprattutto dirette ad assicurare che i mezzi apprestati vengano utilizzati per le finalità effettivamente indicate dalla legge.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia, riapprovata il 5 marzo 1987, intitolata "Modifica alla L. R. 27 ottobre 1972, n. 34 concernente provvidenze e contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari ed alla L. R. 23 giugno 1977 n. 31 relativa all'assegnazione di personale ai gruppi consiliari", sollevata con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento all'art. 97 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.